RACCOLTA

DELLE

LEGGI, PROCLAMI, ORDINI ED AVVISI

Pubblicati in Milano nell' anno VI. Repubblicano.

TOMO IV.

LIBERTA' EGUAGLIANZA

MILANO

Presso Luigi Veladini in Contrada S. Radegonda.

)o(1. Novembre 1797. v. s.)o(

LIBERTA' EGUAGLIANZA

In nome della Repubblica Cisalpina.

All' oggetto di semplificare le operazioni dell' ufficio degli Alloggi, e di dividere il peso de' medesimi colla maggiore possibile equità, il Dicasterio Centrale di questo Comune, prese in considerazione le diverse misure praticate in addietro tanto dalle Autorità Francesi, quanto dalla cessata Municipalità, è venuto in determinazione di richiamare all' osservanza l' ordine dalla stessa Municipalità pubblicato sotto il giorno 12. Brumifero anno V. Repubblicano [2. Novembre 1796. v. s.], e quindi di nuovamente ordinare.

Primo. Che tutti i Cittadini, nella Casa de' quali sono, e saranno alloggiati Officiali, ed Impiegati Francesi debbano immediatamente dopo la loro partenza, escluso qualunque titolo, o pretesto, notificare la partenza medesima, quantunque si asserisse dovere l' assenza essere per pochi giorni, e ciò sotto la pena, che resta comminata nel citato avviso 12. Brumifero.

Secondo. Tanto chi, durante l' alloggio, non terrà esposto alla Porta della Casa il già prescritto biglietto indicante nome grado, ed impiego degli alloggiati, quanto chi, dopo la partenza, terrà tuttavia esposto il suddetto biglietto incorrerà nella pena portata dal surriferito avviso 12. Brumifero, la quale sarà applicata per una metà alla Cassa pubblica, e per l' altra al Denunciante, che sarà anche tenuto segreto.

Restano perciò incaricati particolarmente gli Ispettori de' Rioni di questo Comune ad invigilare attentamente onde possa ottenersi l' esatto adempimento del presente ordine, al quale effetto sarà affisso, e pubblicato nelle solite forme.

Dal Dicasterio Centrale residente nella Casa del Comune di Milano 8 Annebbiatore anno VI. Repubblicano (29 Ottobre 1797. v. s.)

Firm. Minoja — Alemagna — Zuccoli -- Sott. Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

AVVISO

Per festeggiare il fausto arrivo del Generale in Capo Bonaparte, a cui la Repubblica Cisalpina dee il sicuro stabilimento di sua libertà, questa sera il Teatro alla Scala sarà illuminato, e l' ingresso gratis.

Milano 13. Brumifero anno VI. Repubblicano.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Proclama del Direttorio Esecutivo ai Cisalpini.
Milano 13. Brumale anno VI. Repubblicano (3. Novembre 1797. v. s.)

Cittadini! La pace fra l' Imperatore Re di Boemia, ed Ungheria, e la Repubblica Francese è conchiusa sopra solide basi, che ne assicurano la durata. La Repubblica Cisalpina è non solamente stabilita, ma pacificamente riconosciuta col rango della Repubblica di Venezia. Voi siete liberi, siete repubblicani, e non avrete più a temere, nè i disastri della guerra, nè la durezza o l' arbitrario peso di esteri governi. La Repubblica Cisalpina comprende ora la inaddietro Lombardia il Mantovano, il Bergamasco, il Bresciano; parte del Veronese; li già Stati di Modena, le tre legazioni di Bologna, Ferrara, e Romagna, e l' ex Ducato di Massa, e la Valtellina.

Se l' essere governati da vostri Concittadini, è un vantaggio, siccome sotto qualunque aspetto lo è sicuramente; voi, ed i vostri figlj tranquillamente ne goderanno, e tutti quelli fra di voi, che credono un bene l' entrar nel governo della Repubblica potranno ugualmente aspirarvi. I sentimenti di libertà, e di civile eguaglianza basi inconcusse della nostra Costituzione risveglieranno, gustati in pace, gli animi vostri, che pur sono Italiani. Voi risorgete mercè la generosità Francese, mercè i prodigj del nostro genio tutelare Bonaparte dall' umile stato di Municipio, nel quale giaceste da alcuni Secoli, ed avete acquistata una Patria, una stabile forma di governo, una Costituzione. Cittadini, non misurate i vantaggi della futura vostra situazione da ciò, che avete provato finora. La guerra è uno stato da tutti i lati violento, che esige indispensabilmente de' grandi sacrificj, ed è per essa, e non pel mutato governo, che voi avete sofferto, come tutto il rimanente dell' Italia, come la Germania, come la stessa Repubblica Francese, sebbene attiva sempre, e vincitrice. Ma i vostri mali

fin

furono di corta durata, il compenso che ora ne ricevete sarà grande, ed eterno, e fra poco vi rimarrà la sola memoria de' passati disastri per consolarvi dell' acquistata libertà, ed eguaglianza Abitatori d'un suolo felice avrete in breve dalla benefica natura largo compenso delle perdite fatte, e dottati d' ingegno italiano, favoriti da provvide leggi, animati dalla repubblicana energìa ritroverete presto tutti i mezzi d'arte, onde assicurarvi la più felice esistenza.

Il Corpo Legislativo che tanto, ed a ragione vi stà a cuore, sarà fra poco organizzato. Lo sarà in seguito il Potere Giudiziario, ed allora sarà il Direttorio messo nella felice desiderata posizione di potervi mostrare con effetto la sua efficace premura di procurare i veri vantaggi della Repubblica. Allora saranno difinitivamente stabilite le relazioni fra la Cisalpina Repubblica, e la Francese; acquisterà il governo la necessaria energìa, saranno le leggi maturate da un numeroso Consesso de' vostri concittadini; saranno le contribuzioni nelle diverse Provincie della Repubblica equitativamente perequate; sarà promossa la pubblica Istruzione: animate saranno dalla libertà l' industria, dalla sicurezza, il Commercio, dalla tranquillità l' agricoltura, e si udiranno le Cisalpine voci benedire la Repubblica Francese, e l' immortale Eroe, che d' un popolo di servi ne fecero una rispettabile Nazione.

Firm G. G. Serbelloni pro-Presidente — Pel Dirett. Esecut. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 13. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' Armata d'Italia Bonaparte in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge.

Considerando il Comitato di Costituzione, che giova nelle attuali circostanze di semplificare il sistema di governo, e ridurlo al minor numero possibile d' Impiegati a diminuzione delle spese, che di soverchio aggravano la Nazione.

Considerando, che il Ministero di Polizia, il più importante, e geloso in un tempo di recente rivoluzione, e di guerra, non lo è del pari, qualora sia stabilita, e consolidata la Repubblica, e sopratutto dopo essere stata conchiusa la pace;

Quindi il Comitato stesso determina, che il Ministero della Polizia generale debba essere d'ora in avanti riunito a quello della Giustizia; cosicchè il Ministro di questa copra interamente l' officio della generale Polizia.

Sott. Re, Loschi, Mascheroni, Fontana, Bragaldi, Severoli.

Approuvè e Signat. Bonaparte.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del suggello della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. G. G. Serbelloni pro-Presidente — Pel Dirett. Esec. il Segr. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sugello Per copia conforme - Il Min. di Giustizia Luosi - Bellerio Seg.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 13. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo, ne' di cui atti venne depositata dal Generale in Capo la seguente Legge di riparto dei Dipartimenti della Repubblica Cisalpina, e del numero de' Rappresentanti nel Corpo Legislativo competente a ciascuno di essi.

Libertà, In nome della Repubblica Cisalpina. Eguaglianza.
Milano 13. Brumale anno VI. Repubblicano.

Considerando, che per la seguita riunione della Repubblica Cisalpina delli Territorj di Bologna, Ferrara, Emilia, Mantova, Brescia, e Valtellina si è notabilmente accresciuta l' estensione, e la popolazione della stessa Repubblica.

Considerando, che la Costituzione all' Articolo 377. determina, che venendo in qualunque modo ad ingrandirsi l' estensione di detta Repubblica si debba accrescere proporzionalmente il numero de' Rappresentanti del Corpo Legislativo, avuto il debito riguardo alla popolazione aggiunta

SI DECRETA

1. La Repubblica Cisalpina è ripartita in venti Dipartimenti.
2. Il numero degli Individui, che devono comporre il Corpo Legislativo di detta Repubblica si aumenta fino alli 240. Quindi il Gran Consiglio è composto di 160. Individui, quello dei Seniori di 80.

3. Do-

3. Dovendo tutti li Dipartimenti concorrere in ragione della rispettiva loro popolazione alla nomina de' Membri di amendue li Consiglj, resta a ciascheduno di essi assegnato il seguente numero d'individui.

Dipartimenti della Repubblica Cisalpina.

Dipartimenti.	Capo Luogo	Popolazione	Rappresentanti
1. Adda. . . . . . . „	Lodi, e Crema alternat. per biennio. „	160147 . . . . „	12. . . . .
2. Alpi Apuane. . „	Massa Carrara. . . „	70812 . . . . „	6. . . . .
3. Alta Padusa. , . „	Cento. . . . . „	96552 . . . . „	6. . . . .
4. Alto Pò .. . . . „	Cremona . . . . . „	204825 . . . . „	15. . . . .
5. Basso Pò .. . . . „	Ferrara . . . . . . „	154000 . . . . „	12. . . . .
6. Benaco . . . . . „	Desenzano. . . . . „	150895 . .(a) . . . . „	9. . . . .
7. Crostolo . . . . „	Reggio . . . . „	172587 . . . . „	12. . . . .
8. Lamone. . . . . „	Faenza . . . . „	175000 . . . . „	12. . . . .
9. Lario. . . . . . . „	Como . . . . „	137264 . . . . „	12. . . . .
10. Mela . . . . . . „	Brescia. . . . . . . „	190686 . . . . „	15 . . . .
11. Mincio . . . . . „	Mantova . . . . . „	123649 . . (b) . . . „	9. . . . .
12. Montagna . . . „	Lecco . . . . „	160042 . . . . „	12. . . . .
13. Olona. . . . . . „	Milano . . . . . . „	193819 . . . . „	15. . . . .
14. Panaro . . . . . „	Modena. . . . . . „	211448 . . . . „	15. . . . .
15. Reno. . . . . . . „	Bologna . . . . . „	199309 . . . . „	15. . . . .
16. Rubicone. . . . „	Rimini . . . . . . „	150000 . . . . „	12. . . . .
17. Serio . . . . . . „	Bergamo . . . . . „	195803 . . . . „	15. . . . .
18. Ticino . . . . . „	Pavia . . . . „	156472 . . . . „	12 . . . .
19. Adda, e Olio „	da fissarsi. . . . . „	169410 . . . . „	12. . . . .
20. Verbano . . . „	Varese . . . . . . „	166842 . . . . „	12 . . . .
		N. 3239572. . . . . . . „	240. . . . .

(a) Il Dipartimento del Benaco resta fra la Chiesa sino al suo sbocco nell'Olio, l'Adice, il Lago di Garda, ed una linea da condursi dallo sbocco suddetto della Chiesa nell'Olio fino al Honco. L'andamento di questa linea sarà determinata da una Commissione da nominarsi per tale oggetto dal Direttorio Esecutivo.

(b) Il Dipartimento del Mincio è conterminato dall'Olio, dal Pò, dalla Linea di confine del Dipartimento del Basso Pò, e dall'altra di confine del Dipartimento del Benaco.

La conterminazione degli altri Dipartimenti, ed il rispettivo riparto in Distretti risulta da nota a parte

Sott. Mascheroni, Re, Severoli, Loschi, Formaggini, Perseguiti, Scarabelli.

Approuvé Bonaparte.

Ordina, che munita del Sigillo della Repubblica Cisalpina venga stampata, pubblicata in tutto il Territorio Cisalpino, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esecut. il Segr. Gen. sott. Sommariva.

Luogo del Segillo Per copia conforme il Min. di Giust. Luosi — Bellerio Segret.

In nome della Repubblica Cisalpina.

In vista delle cambiate circostanze riguardo all'introduzione in questo Comune del Butirro, il Dicasterio Centrale per ordine del Direttorio Esecutivo avvisa il Pubblico, che d'ora in avanti sarà libero alli Salsamentarj, Postari, ed a qualunque Rivenditore, il fare degli accordi, e contratti del Butirro medesimo, restando derogato in questa parte al regolamento generale 8. Germinale anno V Repubblicano della scaduta Municipalità; ferme stanti però le massime della proibita esportazione all'Estero, e della libera circolazione del genere suddetto in tutto il Territorio della Repubblica.

Milano dal Dicasterio Centrale nella Casa del Comune 14. Annebbiatore anno VI. Repubblicano (4. Novembre 1797. v. s.)

Firm. Alemagna, Minoja Zuccoli. Sott. Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

PROCLAMA

Luosi Ministro della Giustizia, e Polizia Generale.

Non consta, che l'adunanza apertasi in questa Comune sotto il nome di Circolo Costituzionale sia veramente uniforme alle massime della Costituzione. Al-

tronde la non ancora seguita organizzazione di tutti i poteri, e metodi, che sono indispensabili per la compita marcia del sistema Costituzionale, rende inopportuna qualunque società di simil sorta, ancorchè fosse analoga alla Legge.
Su questi principj il Direttorio Esecutivo, dietro le istruzioni del Generale in Capo, ordinò al Ministro della Giustizia, e Polizia generale di prendere tosto le necessarie misure per impedirne l'ulteriore aprimento, ed unione, ed egli col mezzo del Comitato Centrale di Polizia fece apporre i suggelli alla porta della Sala, che serve all'indicato uso, ed affiggervi il decreto, che ne vieta l'ingresso a chicchesia sotto le responsabilità prescritte dalle Leggi.
Si deduce ciò col presente Proclama, alla notizia del Pubblico, affinchè tutti rispettino, ed osservino le disposizioni del Governo, invitando qualunque Autorità Costituita a vigilare sull'esatto adempimento, ed a prestare la mano più efficace, che possa essere necessaria a reprimere le trasgressioni ed inconvenienti.
Milano dal Ministero di Giustizia, e Polizia generale li 15. Annebbiatore anno VI. Repubblicano. Firm. Luosi.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 16. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio la seguente Legge provvisoria sulla Polizia Tipografica.

Libertà, In nome della Repubblica Cisalpina. Eguaglianza.
Milano 13. Annebbiatore anno VI. Repubblicano.

Considerando, che una nascente Repubblica nulla più abbisognosa per consolidarsi e prosperare, che la interna tranquillità, e la concordia degli animi dei Cittadini;
Considerando, che a questo importantissimo oggetto può giovare, più che altra cosa una saggia disciplina della stampa, che rettamente usata è il Palladio della civile Libertà, ed abusata, siccome ha pur troppo dimostrato la esperienza, ne scuote i fondamenti col fomentare le dissenzioni, e gli odj personali, ed aprir l' adito alle calunnie, e alle private vendette si decreta:
Che a tenere dell'Articolo 356. della Costituzione per un anno avvenire, dopo la conchiusione della pace definitiva, debba la Polizia Tipografica essere raccomandata alla vicinanza del Potere Esecutivo, onde impedire tutti i mali effetti, che per colpa d'intemperanti Scrittori derivar ne potrebbero in pregiudizio della Repubblica.
Sott. Loschi, Re, Severoli, Mascheroni. Appr. — Signat. Bonaparte.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la presente Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata ovunque occorre, ed eseguita.
Firm. Alessandri Presidente — Pel Diret. Esec. il Segr. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo Per copia conf. il Min. della Giust., e della Pol. Gen. Luosi.

Estrato dei Registri dell' Amministrazione Centrale del Dipartimento d'Olona.
Seduta del giorno 16 Annebbiatore anno VI. Repubblicano.

Propostosi il rapporto della Commissione degl' Ingegneri nominati da quest' Amministrazione nella seduta del giorno 27. Vendemmiale anno VI. per gli esperimenti sopra i requisiti e qualità de' Cittadini Beneggi Giglio Clemente, e Ranci Carlo che hanno chiesto d'essere abilitati all'esercizio dell'arte d' Ingegnere, e del cittadino Domenico Mazzasogni che ha domandato d'essere ammesso all' esercizio della professione di Agrimensore, e rilevatosi dal detto rapporto che li nominati petenti hanno dato saggio della loro capacità,
L' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona autorizzata dalla Legge accorda alli Cittadini
Beneggi Giglio Clemente, e Ranci Carlo il diritto di esercitare l'arte d' Ingegnere,
Ed al cittadino Domenico Mazzasogni il diritto di esercitare la professione d'Agrimensore entro i limiti della medesima, ordinando che la presente determinazione venga pubblicata colle stampe in tutto il Dipartimento, e sia data per copia ai Candidati.
Firm Pedrazzini Presidente, Arese Lucini Amministratore — Sott. Narducci Segr.

In

In nome della Repubblica Cisalpina.

AVVISO.

Il General in Capo dell' armata d'Italia, l' invitto Bonaparte, accoppiando alla sublimità de' talenti militari e politici la generosità di esaltare la virtù ed il coraggio de' suoi fratelli d'armi, invita per mio mezzo i professori e dilettanti di musica della Repubblica Cisalpina e di tutta l'Italia a comporre una marcia, un ouverture o altro pezzo di musica che abbia per soggetto la morte del generale Hoche, e stabilisce il premio d'una medaglia del valore di cento zecchini a chi presenterà prima del 30. del corrente la produzione migliore a giudizio di tre conoscitori, da nominarsi dal Ministero dell' Interno, al quale dovranno essere indirizzate le indicate produzioni.

Milano 16. Brumale anno VI. Repubblicano.

Firm. Il Ministro dell' Interno Ragazzi — Sott. Narducci.

In nome della Repubblica Cisalpina.

L'Amministrazione Centrale del Dipartimento d'Olona.

AVVISO.

Dietro le Superiori determinazioni si avvisa il pubblico che qualunque petizione, rappresentanza, o ricIamo, che da qualsivoglia Corpo, o Individuo vorrà presentarsi alle Autorità Costituite non sarà ricevuto ai rispettivi Protocolli, se non avrà la firma del petente, o del presentante, e l'oggetto della domanda compendiato a tergo della carta di petizione, rappresentanza, o ricIamo.

Milano dalla Casa del Comune 17. Brumale anno VI. Repubblicano.

Firm. Pedrazzini Presidente — C. Busti — Sott. Narduci Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

AVVISO.

Intento il Direttorio Esecutivo a togliere compatibilmente però colle circostanze del giorno tutti gli ostacoli, che si frappongono alla libera fabbricazione, e smercio delle manifatture nazionali che per tutti i rapporti, meritano i più grandi riguardi, ha dichiarato doversi render libera l' uscita della Pasta lavorata come per lo passato sotto però le osservanze, e professioni di regola. Incaricato il Ministro dell' Interno di dar piena esecuzione a questa Superiore disposizione dietro li concerti presi col Ministro di Finanza generale per quel che gli appartiene, invita tutti gli Intendenti, Ricettori di Finanza, ed ogni altra Autorità Costituita, a lasciar passare liberamente fuori di Stato dette Paste lavorate, purchè gli Esportatori si sottomettino al pagamento de' consueti diritti daziari, ed osservino le cautele in tal materia stabilite; avvertendo che per i luoghi di confine coll' Estero, a scanso di abusi, dovranno i fabbricatori di paste provvedersi della licenza d' ammasso de' grani così dette da Pasticcieri, che prima della proibizione dell' estrazione erano, e dovranno esser rilasciate dagli Intendenti di Finanza, i quali nel caso presente, procureranno di proporzionare le limitazioni al rispettivo consumo della fabbricazione della Pasta, onde togliere l' addito a' contrabbandi che coll' amparo di questa facilitazione si potessero tentare a danno della pubblica sussistenza e della Finanza.

Milano 17. Brumale anno VI. Repubblicano.

Firm. Il Ministro dell' Interno Ragazzi — Sott. C. Pavesi.

In nome della Repubblica Cisalpina.

18. Brumale anno VI. Repubblicano (8. Novembre 1797.)

Essendo stata dall' Amministrazione Centrale del Dipartimento del Ticino rappresentati al Ministro degli Affari Interni i gravi inconvenienti che derivano al pubblico servizio per l' assenza della propria residenza di alcuni Cancellieri del Censo, ha il prefato Ministro, all' oggetto di togliere siffatto disordine, autorizzata la stessa Amministrazione a richiamare i Cancellieri ai loro doveri, e in difetto a delegare persona, che disimpegni in luogo a loro carico, e sotto la loro risponsabilità le incombenze ai medesimi addossate. Nel partecipare a quest' Ufficio tale sua determinazione lo stesso Ministro ha disposto che venga essa comunicata a tutti i Cancellieri della Provincia che non abitano in luogo della loro residenza affinchè vi si uniformino per non obbligarlo a prendere delle misure più efficaci.

Sebbene la Delegazione del Censo ritenga, che nissuno dei detti Cancellieri possa tro-

trovarsi in questa parte mancante; nondimeno si fa carico di rendere inteso dell'emanata Superiore dichiarazione il Cancelliere . . . onde per ogni contingibile caso gli serva di governo.
Dalla Delegazione del Censo in Milano.
Firm. Cusani Delegato — Sott. Zoppis Concepista.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 19. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge

Art. 1. Il Generale in Capo dell' Armata d'Italia, in conseguenza della Legge del giorno 11. Messidoro anno V., premessa la più matura considerazione delle liste esibitegli dai Comitati Riuniti, è preceduto a nominare, per questa prima volta solamente, i Soggetti, che comporre debbono i due Consigli del Corpo Legislativo della Repubblica Cisalpina, i nomi dei quali si offrono qui sotto distribuiti secondo l'ordine dei rispettivi loro Dipartimenti.

Art. 2. Per tutto il primo Frimale prossimo venturo dovranno esser giunti i suddetti Rappresentanti in Milano, ove presentatisi ai Comitati Riuniti certificheranno l'identità delle loro persone. Li Membri del Consiglio degli Anziani dovranno dichiarare, se sieno ammogliati, ed abbiano l'età prescritta.

Art. 3. Se fra quelli che sono nominati nel Consiglio degli Anziani ve ne fosse alcuno, che non si trovasse maritato, o non avesse l' età prescritta, il Comitato di Costituzione sceglierà fra le Deputazioni dei Juniori quelli che avranno le volute qualità, ed i primi passeranno nel Consiglio degli Juniori. E se nella Deputazione de' Juniori del Dipartimento non ve ne fosse alcuno, che avesse le volute qualità, per essere Seniore, il rimpiazzo sarà levato dal Dipartimento successivo in ordine della nomina.

Art. 4. Immediatamente dopo il Corpo Legislativo incomincierà le sue sedute, costituendosi prima provvisoriamente sotto la presidenza del più vecchio d' età che destinerà i due più giovani per Segretari, poscia definitivamente a norma della Costituzione, e si presterà individualmente alla Tribuna il seguente giuramento „ Io N. N. giuro inviolabile osservanza alla Costituzione, odio eterno al governo dei Re, degli Aristocratici, ed Oligarchi, e prometto di non soffrire giammai alcun giogo straniero, e di contribuire con tutte le mie forze al sostegno della libertà, e dell' eguaglianza, e alla conservazione e prosperità della Repubblica. "

Art. V. Dal momento, che il Corpo Legislativo sarà costituito, il primo Atto sarà quello di nominare una Commissione, in cui sarà chiamato il Ministro della guerra, affine di assicurarsi se la Fortezza di Mantova, quelle di Ferrara, e di Peschiera siano approvvisionate per un anno: e ciò si ripeterà ad ogni rinnovazione del Corpo Legislativo.

Art. VI. L' elezione del primo terzo, che a seconda della Costituzione deve farsi dal Popolo, si eseguirà nel mese di Germinale dell'anno VII. Repubblicano.

Art. VII. Se due mesi dopo l' unione del Corpo Legislativo per qualche avvenimento mancasse la parte di esso, che è necessaria per dare la validità delle Sedute, si riuniranno a termini della Costituzione le Assemblee primarie per le analoghe elezioni.

Firm. Re, Loschi, Bragaldi, Severoli, Guicciardi, Vertemate Franchi, Mascheroni.

I Dipartimento dell' Adda. — Capo-Luogo Lodi, e Crema alternativamente.

SENIORI.

1. Bossi Pietro. 2. Gambazocca Municipale di Crema. 3. De Capitani Paolo di Treviglio. 4. Bignani Carlo Negoziante.

JUNIORI.

5 Fabris Antonio di Vicenza. 6. Capredoni Giovanni. 7. Venturelli Paolo 8. Sonaglia Antonio. 9. Castelfranchi Carlo. 10. Terzaghi Pietro. 11. Terzi Municipale di Lodi. 12. Mattia ex-Prevosto.

II. Dipartimento dell' Adda ed Oglio — Capo-Luogo da fissarsi.

SENIORI.

1. Guicciardi Diego. 2. Nani Tomaso. 3. Cismondi del Governo provvisorio di Brescia. 4. Paribelli Gio. Battista.

JUNIORI.

5. Pelosi Ignazio. 6. Pelosi Domenico. 7. Piazza Dottore Giuseppe. 8. Bruni Carlo

Carlo. 9. Ferro Giuseppe. 10. Calvi Pietro Antonio. 11. Federici Vincenzo. 12. Quadrio Giuseppe.

III. Dipartimento dell'Alpi Apuane — Capo-Luogo Massa.

SENIORI.

1. Venturelli Paolo Antonio di Molazzana. 2. Rafaelle Nicolò di Castelnuovo.

JUNIORI.

3. Carminati Gio. Pietro di Castelnuovo. 4. Bassi Carlo di Lunigiana. 5. Lizzoli di Massa. 6. Salvioli il Cadetto di Massa.

IV. Dipartimento dell'Alta Padusa — Capo-Luogo Cento.

SENIORI.

1. Vancini Giovanni. 2. Malavasi Eugenio del Finale.

JUNIORI.

3. Remondini Luigi, Dott. del Finale. 4. Gatti Tomaso, Dott. 5. Stefani Medico di Persiceto. 6. Vicini Giovanni.

V. Dipartimento dell'Alto Pò — Capo-Luogo Cremona.

SENIORI.

1. Macchi Bartolomeo. 2. Mocchetti Giambattista. 3. Gabelli Girolamo. 4. Mengotti. 5. Pagani Giuseppe.

JUNIORI.

6. Araldi Carlo. 7. Oliva Luigi di Cremona. 8. Cadice Pietro Martire. 9. Birago ex Ministro della Guerra. 10. Varesi Rocco di Soresina. 11. Germani Francesco. 12. Rossignani Giuseppe. 13. Porcelli Antonio. 14. Pesci Manfredi Giuseppe. 15. Carloni Francesco di Cremona.

VI. Dipartimento del Basso Po — Capo-Luogo Ferrara.

SENIORI.

1. Frizzi Antonio. 2. Bianchini Abramo. 3. Facci, Dottore. 4. Sguario, Avvocato.

JUNIORI.

5. Della Vida Samuele. 6. Massari Vincenzo. 7. Guidetti Alfonso. 8. Bottoni Giovanni. 9. Cicognara Leopoldo. 10. Ragazzi Ruggero. 11. Campana Antonio. 12. Compagnoni Giuseppe.

VII. Dipartimento del Benaco — Capo-Luogo Desenzano.

SENIORI.

1. Fontana Giovanmaria, di Salò. 2. Pederzoli Giacomo. 3. Desenzani, Legale.

JUNIORI.

4. Savoldi Giovambattista. 5. Mozzini Felice. 6. Cagnoli Antonio. 7. Butturini Mattia. 8. Bertanza. 9. Monga.

VIII. Dipartimento del Crostolo — Capo-Luogo Reggio.

SENIORI.

1. Veneri Antonio. 2. Trivelli Luigi. 3. Ruffini Ferdinando. 4. Perseguiti Angelo.

JUNIORI

5. Venturi Giambattista. 6. Cruppi Ferdinando, di Brescello. 7. Cosigli, Medico. 8. Barazzoni, Dottore di Bibiano. 9. Antonioli, di Correggio. 10. Lamberti Giacomo, di Reggio. 11. Gallino Tomaso. 12. Cassoli Francesco.

IX. Dipartimento del Lamone — Capo-Luogo Faenza.

SENIORI.

1. Poggiolini Giuseppe di Imola. 2. Soglieri Carlo di Cottignola. 3. Conti Francesco di Faenza. 4. Cuicciolі Alessandro di Ravenna.

JUNIORI.

5. Alberghetti Francesco. 6. Severoli Pietro. 7. Laderchi Achille. 8. Bragaldi Giovanni. 9. Valeriani Luigi di Bagnacavallo. 10. Gaggini Giovanni di Forlì. 11. Giovanardi Francesco di Lugo. 12. Orioli Lorenzo, di Ravenna.

X. Dipartimento del Lario — Capo-Luogo Como.

SENIORI.

1. Martignoni Ignazio. 2. Solari. 3. Nolfi Cipriano.

JUNIORI.

4. Peverelli Luogotenente presso la Pretura. 5. Polfranceschi, di Verona. 6. Primavesi Carlo. 7. Calcaterra Avvocato. 8. Curti Perarda Pietro. 9. Mugiasca Galeazzo. 10. Mocchetti, Medico di Lezzeno. 11. Schiera, Avvocato di Valintelvi. 12. Vertemate Franchi Fedele, di Chiavenna.

XI. Dipartimento del Mela — Capo-Luogo Brescia.

SENIORI.

1. Becalossi. 2. Gherardi. 3. Bordogni. 4. Martinengo Ettore. 5. Dossi.

JUNIORI.

6. Fenaroli Giuseppe. 7. Lecchi Giacomo. 8. Mucino. 9. Zani. 10. Arici Carlo. 11 Cocchetti. 12. Sabato. 13. Bargnani Cesare. 14 Mazzucchelli Federico. 15. Savonarola, di Padova.

XII. Dipartimento del Mincio — Capo-Luogo Mantova.

SENIORI.

1. Lattanzi Giuseppe. 2. Gelmetti Domenico. 3. Gelmi Giuseppe.

JUNIORI.

4. Codè Girolamo. 5. D'Arco Ex-Municipalista di Mantova. 6. Sartoretti Francesco. 7. Cologna Abram Vita. 8. Benini Avvocato. 9. La Hoz Generale.

XIII. Dipartimento della Montagna — Capo-Luogo Lecco

SENIORI.

1. Perego, Ingegnere. 2. Strigelli Antonio. 3. Arrigoni, Fabbricatore di Seta. 4. Melancini, Medico.

JUNIORI.

5. Rusca Luigi. 6. Boara Stanislao. 7. Landriani Federico, Negoziante. 8. Valsecchi Giacomo, Pretore di Gravedona. 9 Arese Lucini Marco. 10. Reina, Avvocato. 11. Brioschi Girolamo, Ingegnere. 12. Mornico Alfonso.

XIV. Dipartimento dell'Olona — Capo Luogo Milano.

SENIORI.

1. Beccaria Anibale. 2 Sommaglia Gaetano. 3. Porati, Chimico. 4. Zanca, Banchiere. 5. Perabò Giuseppe.

JUNIORI.

6. Bossi Luigi, Canonico. 7. Giovio Lodovico. 8. Dall'Aquila Necchi. 9. Dandolo Vincenzo. 10. Giudici, Legale. 11. Melzi Francesco. 12. Vismara, Oblato 13. Isimbardi Carlo Innocenzo. 14 Longo Alfonso. 15. Castiglioni Luigi.

XV. Dipartimento del Panaro — Capo-Luogo Modena.

SENIORI.

1. Olivari Giuseppe. 2. Montanari Grazio. 3. Vergani Luigi. 4. Widiman Giovanni. 5. Loschi Lodovico Antonio.

JUNIORI.

6. Tassoni Cesare. 7. Scarabelli Angelo 8. Formiggini Moisè. 9. Carandini Prospero. 10. Castiglioni Bartolomeo. Cavedoni Bartolomeo. 12. Bianchi Gaetano. 13. Tommaselli, Causidico. 14. Leonelli Pier Luigi. 15. Ruffini Paolo.

XVI. Dipartimento del Reno — Capo-Luogo Bologna.

SENIORI.

1. Cacciari, Avvocato. 2. Montignani, Dottore. 3. Aldini, Avvocato. 4. Prandi, Avvocato di Medicina. 5. Pignoni, Avvocato.

JUNIORI.

6. Rossi, Scultore. 7. Guglielmini, Professore. 8. Cauriani Federico. 9. Carbonesi Giuseppe. 10 Aldrovandi. 11. Brunetti Vincenzo. 12. Gambari, Avvocato. 13. Conti, Medico di Castel S. Pietro. 14. Greppi Giacomo. 15. Mingarelli delle Terme.

XVII. Dipartimento del Rubicone — Capo-Luogo Rimino.

SENIORI.

1. Belmonte Alessandro. 2. Martinelli Nicola. 3. Giugioli Biagio. 4. Turchi Giacomo.

JUNIORI.

5. Ressi Adeodato. 6. Colalto Antonio 7. Rosa Michele, Juniore. 8 Gianni, Poeta. 9. Montalti Cesare. 10. Fantaguzzi. 11. Giovanelli, Dottore. 12. Battaglioni Nicolò.

XVIII. Dipartimento del Serio — Capo-Luogo Bergamo.

SENIORI

1. Mazzoleni Paolo. 2. Presti Giuseppe di Adrara. 3. Tomini Francesco. 4. Bertulessi di Urgnano. 5. Ambrosioni Giuseppe qu. Paolo.

JUNIORI.

6. Franzini Gio. Battista. 7. Mancnti Felice. 8. Mascheroni Lorenzo. 9. Alborghetti Giordano. 10. Lupo Giovanni. 11. Mangili Giuseppe, di Caprino. 12. Ambrosioni Bernardo. 13. Tadini Gio. Antonio. 14. Morali Ottavio. 15. Marieni ex Prevosto.

XIX. Dipartimento del Ticino — Capo-Luogo Pavia.

SENIORI

1. De Maestri, Uffiziale. 2. Bellisomi Gaetano. 3. Ongaroni, Municipalista. 4. Molteni, di Pavia.

JU-

5. Malaspina Luigi. 6. Sacchi Giuseppe, Amministratore. 7. Alpruni, Professore. 8. Bolognini Alessandro. 9. Menaghotti, Podestà. 10. Fontana, Professore. 11. Scarpa, Professore. 12. Dehò, Medico di Chignolo.

XX. Dipartimento del Verbano — Capo-Luogo Varese.

SENIORI

1. Rusnati Ottavio. 2. Castelbarco Carlo. 3. Zanella Bartolommeo. 4. Tinelli Antonio.

JUNIORI

5. Alemagna Alberto. 6. Biumi Giuseppe. 7. Pallavicini Giulio. 8. Mozzoni Ottavio. 9. Luini, Pretore della Martezana. 10. Giani Luigi, Ingegnere. 11. Lattuada Felice. 12. Daña, Municipalista. Approuvé = Bonaparte.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firmat. Alessandri Presidente. Sott. Pel Direttorio Esecut. il Segr. gen. Sommariva.

(Luogo del Sigillo) Per copia conforme = Il Ministro della Giustizia, e Polizia generale Luosi = Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 19. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell'armata d'Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge.

Considerando, che il Cittadino Francesco Gianni ha principalmente applicati i poetici suoi talenti a celebrare il genio della Libertà Italiana, ed encomiare l'invitta Armata francese; con che nelle attuali circostanze si viene a vieppiù promovere lo spirito pubblico. SI DECRETA

Che il suddetto Cittadino è benemerito della Patria, e godrà del diritto di Cittadino Attivo nel Dipartimento del Rubicone in vigore dell'articolo duodecimo della Costituzione.

Sott. Vertemate Franchi — Bragaldi — Gelmetti — Severoli — Loschi — Guicciardi — Aldini — Re — Mascheroni. Approuvé Bonaparte.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firmat. Alessandri Presidente — Sott. Pel Direttorio Esecut. il Segr. gen. Sommariva.

[Luogo del Sigillo] Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia, e della Polizia generale Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 19. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell'armata d'Italia ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente legge:

Libertà, In nome della Repubblica Cisalpina Eguaglianza.

Il Comitato di Costituzione al Direttorio Esecutivo.

Milano li 18. Annebbiatore anno VI.

Considerando, che l'azione più giusta, e più generosa di un Governo democratico è quella di accogliere nel suo seno gli uomini, che hanno colla loro energia cooperato a spezzare le catene della tirannia.

Considerando ancora, che il destino, che sovrasta a Venezia, ed alle altre Città di Terra-ferma al di là dei Confini della Repubblica Cisalpina obbligherà molti energici Repubblicani a sortire, e procurarsi sott' altro cielo il godimento, e gli avvantaggi di quella libertà, ed eguaglianza, che con tutte le loro forze hanno promossa, e sostenuta; SI DECRETA

Tutti li Patrioti Veneti, li nomi dei quali saranno esibiti in una nota da darsi dal Congresso Nazionale unito in Venezia, e riconosciuti ed approvati dal Direttorio Esec. avranno il diritto di Cittadinanza attiva nella Repubblica Cisalpina.
Sott. Guicciardi — Aldini — Fontana — Mascheroni — Vertemate Franchi — Severoli — Loschi — Gelmetti. Approuvé Bonaparte.

Libertà, In nome delle Repubblica Cisalpina Eguaglianza.

Il Direttorio Esecutivo ordina che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Fir. Alessandri Presidente. — Pel Dir. Esec. il Segr. Gen. Sott. Sommariva.

(Luogo del Sigillo) — Per copia conforme — Il Ministro di Giustizia Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 19. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' Armatà d'Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge

1. Tutte le Sentenze emanate fin quì dai Tribunali Civili, e Criminali nei Dipartimenti, che ora si sono uniti alla Repubblica Cisalpina resteranno nel loro pieno vigore.
2. Tutti i Decreti emanati dai Governi provvisorj dei suddetti Dipartimenti riporteranno la loro piena esecuzione, purchè non sieno anticostituzionali.
3. Dopo sei giorni dalla ricevuta tutti i Tribunali manderanno copia del loro decreti al Ministro della Giustizia.

Sott. Mascheroni — Fontana — Bragaldi — Loschi — Guicciardi — Vertemate Franchi. Approuvé Bonaparte.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firmat. Alessandri Presidente — Sott. Pel Direttorio Esecutivo il Segr. gen. Sommariva.

[Luogo del Sigillo] Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia, e della Polizia Generale Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 19. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge

Tutti i Debiti delle Provincie, Comuni, e Paesi compresi, e componenti la Repubblica Cisalpina vengono assunti dalla medesima Repubblica, e così a comodo, ed a disposizione di essa saranno tutte le rispettive attività, e beni.

Sott. Formaggini Pres. — Manini — Vandelli — Bruni — Somaglia — Laderchi — Guglielmini — Coddè — Mazzoleni — Ressi. Approuvé Bonaparte.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firmat. Alessandri Presidente — Sott. Pel Direttorio Esecutivo il Segr. gen. Sommariva.

[Luogo del Sigillo] Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia, e della Polizia Generale Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 19. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge

Considerando, che a norma dell' Art. 297. della Costituzione vi deve essere per tutta la Repubblica un Istituto Nazionale incaricato di raccogliere le scoperte, e perfezionare le Arti, e le Scienze;

Considerando ancora, che ampli ed opportuni stabilimenti utili a questo oggetto distinguono specialmente la Comune di Bologna — Si Decreta — L' Istituto Nazionale della Repubblica Cisalpina è fissato in Bologna.

Sott. Fontana — Bragaldi — Aldini — Severoli — Re — Guicciardi — Mascheroni — Vertemate Franchi — Loschi — Gelmetti. Approuvé Bonaparte.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firmat. Alessandri Presidente — Sott. Pel Direttorio Esecutivo il Segr. gen. Sommariva.

[Luogo del Sigillo] Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia, e della Polizia Generale Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 20. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia Bonaparte in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge di nomina del Tribunale di Cassazione.

In conseguenza della Legge 11. Messidoro anno V. Repubblicano, e per mettere in esecuzione gli articoli 254. e 258. della Costituzione, il Cittadino Bonaparte Ge-

Generale in Capo in nome della Repubblica Francese nomina li sottonotati Cittadini che devono formare il Tribunale di Cassazione in tutta la Repubblica, cioè
Magnani — Villa — Spannocchi — Zanetti — Valdrighi — Taverna — Pellegatti — Santini — Ronchi — Negri — Filoni
E per supplementarj alli suddetti Membri li seguenti, cioè
Carissimi — Passolini — Salina — Bazzetta — Nobili — Suardi — Avanzini — Gaudenzi — Pieroni — Pedroli — Peregallo
Sott. Re — Bragaldi — Mascheroni — Fontana
Approuvé — Signat. — Bonaparte
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita.
Alessandri Presidente — Pel Diret. Esecut. il Segr. Gen. Sommariva.
Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia, e polizia Generale Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
AVVISO.

Desideroso il Generale in Capo di lasciar luogo ai più celebri professori di musica a concorrere al premio da lui proposto per il miglior pezzo di musica che abbia per soggetto la morte del Generale Hoche, mi ha invitato a pubblicare la seguente lettera a me diretta:
Libertà, Repubblica Francese Eguaglianza.
Dal quartier Generale di Milano li 20. Annebbiatore anno VI. della Repubblica una ed indivisibile.
Bonaparte Generale in Capo dell'armata d'Italia al Ministro dell'Interno della Repubblica Cisalpina.
Vi prevengo, Cittadino Ministro, che Pajesiello, Picini, ed i migliori artisti di Roma hanno pensiere di mandare delle pezze di musica al concorso in onore della memoria del Generale Hoche. Credo che converebbe ritardare il concorso fino alli trenta Frimale, onde abbiano l'agio sì celebri compositori di spedire i loro lavori.
Segn. -- Bonaparte.
Questa nuova premura del Generale in Capo, onde rendere più gloriosa la morte del cittadino che si sacrifica per la Patria sul campo della gloria coi capi d'opera dell'arte nella quale primeggia l'Italia fra le Nazioni dee ridestare i Genj Italiani ad approfittare di questo nuovo termine a presentare le loro produzioni, le quali avran perciò luogo al concorso fino a tutto il prossimo Frimale.
Milano 21. Annebbiatore anno VI. Repubblicano (11. Novembre 1797. v. s.)
Firm. Il Ministro dell'Interno Ragazzi — Sott. Narduci.

In nome della Repubblica Cisalpina
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 21. Brumale anno VI.
Il Generale in Capo dell'armata d'Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge:

Considerando che nelle Piazze forti l'oggetto principale è la difesa delle medesime e di tutta la Repubblica, e che per conseguire un tal fine torna di una somma utilità il concentrare insieme col Governo militare ancora quello della generale polizia.
SI DECRETA
Che la polizia delle Fortezze di Mantova e di Peschiera dovrà per ora intieramente appartenere ai Comandanti Militari.
Sott. Loschi, Guicciardi, Vertemate Franchi, Mascheroni, Fontana, Re
Approuvé Bonaparte
Libertà In nome della Repubblica Cisalpina Eguaglianza
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Firm. Alessandri presidente — Pel Diret. Esec. il Segr. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia e Polizia generale Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 21. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell'Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre negli atti del Direttorio Esecutivo la seguente Legge:

IL Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina prenderà le opportune misure, perchè dentro il termine di un mese prossimo tutte le Dogane, e Ricettorie siano stabilite alli Confini delli Dipartimenti di frontiera, e siano tolti tutti li segni indicanti diversità di Dominj, o di Provincie.

Milano li 21. Annebbiatore.

Guicciardi, Vertemate Franchi, Savoldi, Mascheronni, Loschi, Fontana, Bragaldi
Approuvé — Bonaparte

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo, pubblicata, ed eseguita.

Alessandri Presidente — Pel Diret. Esecut. il Segr. Gen. Sommariva.

Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia, e Polizia Generale Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estrato dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 22. Brumale anno VI. Repubblicano.

IL Generale in Capo dell'armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge:

Il Generale in Capo riservandosi ad eleggere coerentemente alla Legge degli 11. Mietitore anno VI. le Municipalità di tutte le Comuni, e Distretti della Repubblica.

Considerando che attesa la non ancora seguita confinazione dei Distretti della Repubblica non è possibile di sistemare subito tutte le Amministrazioni Municipali. Si decreta:

Articolo primo. Sono nominati per Amministratori Municipali dei Capi Luoghi de' Dipartimenti, ne' quali le Municipalità non sono ancora state rinnovate, i seguenti soggetti.

Dipartimento dell'Adda, ed Oglio i Cittadini

Luigi Lavizzari di Sondrio — Gio. Battista Chiesa di Valmalenco — Gio. Battista Boterini di Sondrio — Giacinto Sertoli Seniore di Sondrio — Azzo Antonio Carbonara di Sondrio.

Dipartimento dell'alta Padusa i Cittadini.

Lesti Amadeo — Filipetti Gio. Maria — Cohen Lazaro — Dondini Giulio — Pirani Giuseppe di Gian Alberto — Giraldi di Cento — Rabboni Xaverio di Cusumaro.

Dipartimento del Basso Pò i Cittadini.

Bartolomeo Masi — Dott. Giuseppe Fornari — Francesco Bellani — Gio. Pietro Maffei — Angelo Pace Pesaro — Alessandro Bevilacqua — Carlo Cavriani — Dott. Gio. Battista Duri — Vincenzo Ferrarini Medico.

Dipartimento del Benaco i Cittadini

Francesco Gallina — Francesco Ceruti — Giuseppe Girelli -- Francesco Cherubini qu. Antonio -- Francesco Boratelli qu. Antonio.

Dipartimento del Mela i Cittadini

Romano Bonetti -- Gio. Battista Bianchi -- Francesco Torriceni -- Gioachimo Colombo — Luigi Benedetti — Andrea Polotti -- Domenico Pedriani -- Primo Olivari -- Antonio Albrizzi.

Dipartimento del Mincio i Cittadini

Rovesta Gaetano -- Volta Leopoldo Camillo Avvocato -- Tamarossi Lorenzo -- Todeschini Domenico Avvocato -- Mordini Filippo Negoziante — Rossignatti Pietro di Villafranca - Pavia Sanson David.

Dipartimento del Lamone i Cittadini

Antonio Fassinari -- Gaspare Ferniani — Francesco Zauli — Francesco Alpi -- Camillo Bertoni — Baldassare Gessi — Bernardino Sacchi — Francesco Utili detto Canova — Giacomo Laderchi.

Dipartimento del Rubicone i Cittadini

Pellegrino Bayli — Claudio Lettimi — Luigi Bernacini — Carlo Spina — Carlo Garatoni — Luca Soardi — Ippolito Fonti — Nicola Giangi — Pietro Martioli.

Arti-

Articolo secondo le Municipalità dei Distretti, e gli Agenti Municipali saranno proposti dalle Amministrazioni Dipartimentali sopra liste doppie al Direttorio Esecutivo, che per le facoltà conferitagli dal Generale in Capo eleggerà i Soggetti, che crederà più opportuni.

Articolo terzo. Se due mesi dopo costituito il Corpo Legislativo non sarà ancora organnizzata in qualche Distretto, o Comune, l' Amministrazione, o l' Agente Municipale, allora il Popolo di quel luogo verrà convocato per farne la nomina a tenore dell' Articolo 26. della Costituzione.

Firm. Guicciardi Presidente, Savoldi, Loschi, Mascheroni, Bragaldi, Aldini, Vertemate Franchi.

App. Bonaparte.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente - Pel Dirett. Esecut. il Segr. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo Per copia conforme Il Ministro della Giustizia, e della Polizia generale Luosi — Bellerio Segr.

Libertà Repubblica Francese Eguaglianza

Dal Quartier Generale di Milano li 22. Brumale anno VI. della Repubblica una, ed indivisibile.

Bonaparte Generale in Capo dell' Armata d' Italia

Al Popolo Cisalpino

Dal giorno 1. Frimale la vostra Costituzione si troverà essere in piena attività li vostro Direttorio, il vostro Corpo Legislativo, il vostro Tribunale di Cassazione, le altre Amministrazioni subalterne si troveranno organizzate.

Voi siete il primo esempio nella Storia, d' un Popolo che diventa libero senza fazioni, senza rivoluzioni, senza stragi.

Noi vi abbiamo data la libertà; voi sappiatela conservare.

Voi siete, dopo la Francia, la Repubblica più popolata, la più ricca; la vostra posizione vi chiama a fare una gran figura negli affari d' Europa.

Affinchè siate degni del vostro destino, non fate che delle leggi saggie e moderate.

Fatete quindi eseguire con forza, e con energia.

Favorite la propagazione dei lumi, e rispettate la Religione.

Formate i vostri battaglioni, non già di gente vagabonda, ma di Cittadini che si nodriscano dei principj della Repubblica, e sieno immediatamenre attaccati alla sua prosperità.

Voi avete generalmente bisogno d'imbevervi del sentimento della vostra forza, e della dignità propria d'un uomo libero.

Divisi tra voi, e curvi da tanti anni sotto la tirannia, voi non avreste mai conquistata la vostra libertà. Ma dentro il giro di pochi anni, foste pur anche abbandonati a voi stessi, nissuna potenza della terra sarà abbastanza forte per rapirverla.

Fino a quel punto la Grande Nazione vi proteggerà contro gli attacchi dei vostri vicini. Il suo sistema politico starà unito col vostro.

Se il popolo romano avesse fatto lo stesso uso della forza che ne ha fatto il popolo francese; le aquile romane sarebbero ancora sul Campidoglio, nè diciotto secoli di sciavitù e di tirannia avrebbero disonorato il genere umano.

Per consolidare la libertà, e colla sola vista della felicità vostra, io ho fatto un travaglio che altri non hanno fatto che per l'ambizione, e per l'avidità del potere.

Io ho nominato persone a un gran numero di posti. Io mi sono messo a pericolo di dimenticare l' uomo probo, e di posporlo all' intrigante. Ma gl' inconvenienti sarebbero stati maggiori nel lasciare a voi le prime elezioni. Voi non eravate per anco organizzati.

Io vi lascio tra pochi giorni; E non mi richiamerà fra voi che un ordine del mio Governo, e un imminente pericolo, cui si vedesse esposta la Repubblica Cisalpina. Qualunque però sia quel luogo, al qual mi chiami il servigio della mia Patria, io prenderò sempre un vivo interesse alla felicità, e alla gloria della vostra Repubblica.

Bonaparte.

In nome della Repubblica Cisalpina.

AVVISO.

L' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona.

Qua-

Qualora si trovino in questo Dipartimento de' Creditori per somministrazioni fatte all' oggetto d' approvisionare Mantova, sono invitati ad insinuare al Protocollo di quest' Amministrazione il loro credito entro il più breve termine possibile.

Dalla Casa del Comune 22. Brumale anno VI. Repubblicano (12. Novembre 1797. v. s.)

Firm. Pedrazzini Presidente Arese Lucini — Sott. Narduci Segr.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 22 Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge:

In conseguenza della Legge 11. Messidoro, ed in esecuzione del prescritto della Costituzione, il Generale in Capo Cittadino Bonaparte ha nominato per le funzioni di Alto Giurato li sottoscritti Cittadini per ora nel numero di ottanta, cioè

ADDA. Rota Antonio — Marinati Ingegnere di Crema — Castiglioni Gio. di Pandino — Bonfico Dott. Luigi.

ALPI APPUANE. Cozza ex Deput. di Castelnovo — Guerra Alessandro di Massa — Del-Medico di Carrara — Bussi Nicola di Fosdinovo.

ALTA PADUSA. Chiarelli Marco — Piombini Alessandro — Filipetti Gio. Maria — Pirani Giuseppe.

ALTO PO. Vacchelli Luigi Cremonese — Della Montata Ferrari — Lamberti Luigi di Codogno — Saglio Giuseppe Cremonese.

BASSO PO' Bentivoglio Carlo — Malvezzi Francesco — Ferrarini Giulio Cesare — Fornari Dottor Giuseppe.

BENACO. Pastorio Francesco — Sperini Gio. Battista di Lonate — Ghislenti Lauro di Benaco — Polidoro di Desenzano.

CROSTOLO. Trivelli Ignazio — Ferrarini Carlo — Gabbi Antonio — Corbelli Luigi.

LAMONE. Tartagni Bartolomeo — Radici Pompeo — Bianconcini Carlo — Cattani Pasquale.

LARIO. Parravicini Giovanni — Pestalozza Paolo — Franchini Legale — Clerici Giacomo.

MELA. Salvi Pietro — Chiaramonti Carlo — Tedeschi Paolo — Andreoli Commissario.

MINCIO. Trenti Luigi — Tamarozzi — Gobbio Amministratore — Speroni Luigi.

MONTAGNA. Bovara Gioachimo — Radaelli Antonio — Buttironi Giuseppe — Arrigoni Giuseppe.

OLONA. Pirovano Ingegnere — Busti Cristoforo — Calderara Bartolomeo — Pajna Capo Battaglione.

PANARO. Cantuti Nestore — Testi Padre del Ministro — Araldi Michele — Bosellini Carlo.

RENO. De-Luca — Caprara — Salvaterra il Padre — Rusconi Carlo.

RUBICONE. Letini Gio. Battista — Carli Avvocato — Montalti Costantino — Guazzi Antonio.

SERIO. Pezzoli Giovanni — Marinoni Francesco — Ambrosioni Giuseppe Librajo — Ribieri Carlo.

TICINO. Nocca Luigi — Mainardi Gaspare — Miozzi Librajo — Quarti Siro.

ADDA e OLIO. Ronchi Andrea — Rusconi Giacomo Antonio — Brila Antonio — De-Simoni Alberto.

VERBANO. Arrigoni Tomaso — Lualdi Dottore — Piantanida Agrimensore — Imperatore Bartolomeo.

Firm. Guicciardi, Savoldi, Mascheroni, Fontana, Loschi, Vertemate Franchi.

Appr. Bonaparte

In nome della Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente - Pel Diret. Esecut. il Segr. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo   Per copia conforme il Ministro della Giustizia, e della Polizia generale Firm. Luosi — Bellerio Segr.

In

In nome della Repubblica Cisalpina
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 23 Brumale anno VI. Repubblicano

Il Generale in Capo dell' Armata d'Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge:

IL Generale in Capo coerentemente alla Legge 11. Mietitore anno VI. facendosi ad eleggere i Soggetti, che debbono amministrare la giustizia in tutta la Repubblica Cisalpina

Considerando, che per non essere ancora seguita in alcuni Dipartimenti, e Distretti la precisa confinazione dei medesimi l'attivazione del Sistema Giudiziario non può subito effettuarsi, si decreta:

1. Resta differita la Sistemazione generale del Potere Giudiziario nella Repubblica Cisalpina per mesi tre.

2. Nel Dipartimento dell'Olona, e negli altri cinque Dipartimenti ad esso contigui dell'Adda, Ticino, Verbano, Lario, Montagna, il Sistema Giudiziario sarà attivato entro un mese.

3. Per la nomina dei Giudici tanto dei Dipartimenti, che dei Distretti, il Tribunale di Cassazione presenterà delle note doppie al Direttorio Esecutivo, che per la facoltà conferitagli dal Generale in Capo, ne farà per questa prima volta la scelta.

Savoldi, Mascheroni, Guicciardi, Fontana, Loschi, Vertemate Franchi, Bragaldi Aldini.

Approuvé — Bonaparte

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo, pubblicata, ed eseguita.

Alessandri Presidente — Pel Diret. Esecut. il Segr. Gen. Sommariva.

Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia, e della Polizia Generale — Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 24. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge per la confinazione dei Dipartimenti.

Art. 1. LI Dipartimenti dell'Adda, dell'Olona, Lario, Verbano, Montagna, dell'alto Pò, Ticino, e Serio, restano composti come sono stati fissati dal Comitato di Costituzione a Montebello, salve le infrascritte variazioni, cioè che resta aggiunta l'intiera ex Contea di Chiavenna al Dipartimento del Lario, e tolto Colico col suo territorio.

Art. 2. Adda ed Oglio è composto della Valtellina, Bormio, Valcamonica, fino ad una nuova confinazione che sarà fatta da una delegazione di Commissarj, seguitando il fiume Grigna, e il Dezzo, di maniera che il Dipartimento del Mela si stenda fino al passo, che va in Val Sabbia. La parte sulla diritta del Dezzo sarà unita al Dipartimento del Serio. Al Dipartimento dell'Oglio, ed Adda resta pure unita la valle di Scalvi, la valle Brambana superiore ossia il distretto oltre Goggia, ed il distretto delle sorgenti del Serio tolti al Dipartimento del Serio.

Sondrio è fissato per capo-luogo di detto Dipartimento d'Adda ed Oglio.

Art. 3. Il Dipartimento del Mela si stende dal fiume Grigna, seguitando la riva dritta dell' Oglio fino al confluente dell' Oglio colla Chiesa, e seguitando la riva diritta della Chiesa fino al lago d'Idro.

Art. 4. Benaco seguita la sponda sinistra della Chiesa fino alla sua imboccatura nell'Oglio, e di là una linea da prescriversi da una delegazione di Commissarj, la quale passerà per Goito fino a Ronco e fino al confine della Repubblica.

Art. 5. Mincio seguiterà la linea di confinazione del Benaco, la sinistra dell' Oglio, la sinistra del Pò fino ad una linea, che sarà giudicata la più opportuna dal Pò a Trecenta, e di là seguiterà il Canale bianco e la sponda diritta dell' Adige.

Art. 6. Il Dipartimento del Basso Pò seguiterà la linea di Treccenta al Pò, i limiti della Repubblica al Nord, e all'Oriente, e tutto l'antico Ferrarese fuori dei distretti assegnati all' Alta Padusa fino alla sponda sinistra del Pò di Primaro, e di quelli assegnati al Dipartimento del Lamone.

Art. 7. Alta Padusa comprende li cantoni di Cento, Finale, Pieve, Stuffione, Crevalcore, S. Agata, S. Felice, S. Pietro in Casale, S. Giovanni, Poggio per una parte, S. Giorgio in parte, e una partita del cantone di Minerbio, in modo che Minerbio, e S. Giorgio restino al Reno con un congruo circondario.
Art. 8. Reno comprende i Distretti che gli erano assegnati nella Cispadana, fuori dei Distretti assegnati all'Alta Padusa: li suoi limiti col Dipartimento del Lamone restano gli attuali.
Art. 9. Il Panaro, il Crostolo, il Lamone, il Rubicone, le Alpi Apuane restano conterminati come lo sono stati precedentemente in Milano.
Art. 10. Siccome la circoscrizione generale dei Dipartimenti della Repubblica non importa una divisione militare, i fiumi non debbono essere presi a rigore per dividenti, ma intendesi che i paesi, che esistono vicini ai fiumi col loro circondario. restino attaccati al Dipartimento, in cui è situato il paese e la maggior parte del medesimo.
Art. 11. Il Direttorio Esecutivo nominerà cinque Commissioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre Commissarj. La prima fisserà i limiti dei Dipartimenti di Olona, Verbano, Lario ed Adda; la seconda Montagna, Serio, Adda ed Oglio e Mela; la terza Benaco, Mincio, Alto Pò e Ticino; la quarta Crostolo, Panaro, Basso Pò ed Alta Padusa; la quinta Reno, Lamone, Rubicone ed Alpi Apuane.
Art. 12. Queste Commissioni non regoleranno che i confini dei rispettivi Dipartimenti assegnati a ciascuna Commissione.
Art. 13. Il Direttorio darà gli ordini opportuni, perchè ogni Commissione eseguisca dentro un mese le sue incombenze, e dia il rapporto da sottoporre alla sanzione del Corpo Legislativo.
Firm. Guicciardi Pres., Savoldi, Bragaldi, Loschi, Mascheroni, Aldini, Vert emate Franchi. Approuvé — Bonaparte
Il Direttorio Esecutivo ordina che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Fir. Alessandri Presid. — Pel Diret. Esecut. Sott. il Segr. Gen Sommariva.
Luogo del Sigillo — Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia, e della Polizia Generale — Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 24. Brumale anno VI Repubblicano.

Il Generale in Capo dell'Armata d'Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge per la Divisione militare in tutto il Territorio della Repubblica Cisalpina.

ARTICOLO I.

Il Territorio della Repubblica Cisalpina sarà distinto in sette Divisioni militari, a cadauna delle quali sarà assegnato il suo quartiere generale, ed in tre Direzioni di Artiglieria e Genio, con un Direttore ed un sotto Direttore per ciascuna.
Art. II. La prima Divisione Militare comprenderà li Dipartimenti del Rubicone, del Lamone, Alpi Apuane, e del Reno, ed avrà il quartiere generale in Bologna.
La seconda Divisione comprenderà li Dipartimenti del Basso Pò e dell'Alta Padusa, ed avrà il quartiere generale in Ferrara.
La terza Divisione comprenderà il Mincio ed il Panaro, ed il quartiere generale sarà in Mantova.
La quarta Divisione comprenderà il Benaco ed il Mela, ed avrà il quartier generale in Lonato.
La quinta Divisione comprenderà il Serio la Montagna, ed Adda ed Olio, ed avrà il quartier generale in Bergamo.
La sesta Divisione comprenderà l'Olona, il Lario, il Verbano, ed il Ticino, ed avrà il quartiere generale in Milano.
La settima Divisione comprenderà l'Adda, l'Alto Pò, ed il Crostolo, ed avrà il quartiere generale in Cremona.
Art. III. 1. Ciascuna Divisione militare sarà distinta in due Circondarj.
2. Ciascuna Divisione militare sarà comandata da un Generale, ed avrà un Commissario di guerra.
3. Li Circondarj saranno Comandati da Generali di un grado inferiore, o da Ufficiali superiori. Art.

Art. IV. 1. La prima Direzione d'Artiglieria e Genio comprenderà li Dipartimenti del Rubicone, Basso Pò, Lamone, Alta Padusa, Reno, ed Alpi Apuane.

Il Direttore sarà in Ferrara, ed il sotto Direttore in Rimini.

2. La seconda Direzione comprenderà il Mincio, Panaro, Crostolo, Benaco, e Mela, ed avrà il Direttore in Mantova, ed il sotto Direttore in Brescia fintantochè non sia costrutta la piazza di Rocca d'Anfo.

3. La terza Direzione comprenderà il Serio, il Lario, Verbano, Montagna, Olona, Adda, Ticino, Alto Pò, Adda ed Olio, ed avrà il Direttore in Milano, ed il sotto Direttore in Pizzighettone.

Art. V. 1. Vi sarà in tutta la Repubblica un solo Arsenale di costruzione, ed una sola Fonderia in Crema.

2. Una sola Fabbrica nazionale d'armi in Brescia.

3. Almeno sei Mulini da polvere.

Art. VI. La Scuola militare del Genio, e d'Artiglieria sarà in Modena. Il Poligono per l'Artiglieria sarà in Crema.

Art. VII. Il Direttorio Esecutivo resta incaricato degli ulteriori dettagli per la pronta organizzazione delle suddette Divisioni, Direzioni, e stabilimenti.

Milano 22. Annebbiatore anno VI. Repubblicano.

Firm. Guicciardi Presidente — Mascheroni — Savoldi — Aldini — Vertemate Franchi — Bragaldi — Loschi — Fontana.

Appr. Bonaparte.

Il Direttorio Esecutivo ordina che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita.

Fir. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esecut. il Segr. Gen: Sott. Sommariva.

Luogo del sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia, e Polizia generale Firm. Luosi. Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 24. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell'Armata d'Italia Bonaparte in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge.

Occorrendo all'armata francese, finchè ella rimanga in Italia il bisogno di coniare moneta si decreta:

Che la pubblica Zecca, premesso il servigio per la Repubblica Cisalpina, possa ancora prestarsi ai bisogni dell'armata suddetta.

Firm. Guicciardi Presidente — Loschi — Alinidi — Savoldi — Bragaldi — Mascheroni — Vertemate Franchi — Fontana.

Appr. Bonaparte.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esecut. il Segr Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del sigillo Per copia conforme il Ministro della Giustizia, e Polizia generale Luosi. Bellerio Segr.

In Nome della Repubblica Cisalpina

Estratto dei registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 24. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' Armata d'Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge:

Il Generale in Capo procedendo alla elezione degli Amministratori dei Dipartimenti aggiunti ultimamente alla Repubblica Cisalpina, e degli altri, ove le Amministrazioni non sono per anco state rinnovate, nomina i seguenti soggetti.

I. Dipartimento dell'Alta Padusa i Cittadini

Cavalieri Paolo Alessandro di Cento — Magri Vincenzo di Cento — Dossani di Crevalcore — Grillenzoni Costanzo del Finale. — Dondini Giulio.

II Dipartimento del Mincio i Cittadini

Trenti Cesare Luigi Avvocato Fiscale — Tonni Luigi Avvocato — Basili Amadio. Speroni Giuseppe Giudice nell' Appello — Cohen Felice di Mantova.

III. Dipartimento del Mela i Cittadini

Dusi-

Dusini Lodovico — Duchi Pietro il giovane — Colombo Gioachino — Fracassi Pietro — Brivio Andrea.

IV. Dipartimento del Benaco i Cittadini

Glissenti Lauro di Salò — Cenedella Domenico di Lonato — Pederzani Giuseppe di Gargnano — Martinelli Giuseppe Medico in Desenzano — Pastonò Francesco di Castiglione abitante vicino alla Parrocchia.

V. Dipartimento del Lamone i Cittadini.

Vestri Filippo di Lugo. — Zagarelli..... di Forlì. — Annichini Gianmatteo di Bagnacavallo — Ghiberti Francesco Idrostatico di Ravenna — Ginnasi Francesco di Castel Bolognese.

VI. Dipartimento del Reno i Cittadini.

Monti Ex-Senatore — Piana Luigi — Garimberti Angelo — Salina Avvocato — Bignami Lorenzo.

VII. Dipartimento dell' Adda, ed Oglio i Cittadini

Pelosi Cesare di Sondrio — Corvi Andrea di Villa — Peregalli Francesco di Delebio — Soletti Luigi di Brenno — Cugini Luigi di Bormio.

VIII. Dipartimento del Rubicone i Cittadini

Ferrari Luigi di Rimini — Masini Giuseppe di Cesena — Biscioni Pietro — Cipriani Angelo di S. Arcangelo — Righetti ..... di Savignano.

IX. Dipartimento del Basso Pò i Cittadini.

Malvezzi Francesco — Raspi Gaetano — Bacchi Giuseppe Dottore. — Gardellini Francesco Medico — Delfini Giuseppe Dottore.

Savoldi, Loschi, Guicciardi, Vertemate Franchi, Bragaldi, Aldini.

Approuvé — Bonaparte.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Alessandri Presidente — Pel Diret. Esecut. Il Segr. Gen. Somariva.

Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia, e della Polizia Generale Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 24. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge.

Considerando, che nulla più contribuisce al comodo de' Cittadini e alla floridezza del Commercio, che la interna navigazione si decreta:

Che il Direttorio Esecutivo proponga un premio pel miglior progetto, che dentro lo spazio di sei mesi sarà presentato, sui mezzi di rendere navigabile il fiume Mincio, ad una speciale Commissione dal Direttorio medesimo delegata per giudicarne.

Firm. Guicciardi Presidente, Fontana, Loschi, Savoldi, Aldini, Mascheroni, Bragaldi, Vertemate Franchi.

App. Bonaparte.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esecut. il Segr. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del sigillo Per copia conforme Il Ministro di Giustizia, e della Polizia generale Luosi — Bellerio Segr.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 24. Annebbiatore anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge.

Considerando, che la città di Bologna, non ha luoghi vicini all' intorno di se capaci di una Municipalità, e che riunendo ad essa questi Luoghi monta ad una popolazione, che secondo l' articolo 183. della Costituzione richiede quattro Municipalità si decreta,

La Comune di Bologna avrà quattro Municipalità.

Firm. Guicciardi, Mascheroni, Aldini, Savoldi, Loschi, Fontana.

Approuvé — Bonaparte.

Il

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Firm. Alessandri Presidente -- Pel Diret. Esecut. Sott. il Segr. Gen. Sommariva.
Luogo del Sigillo -- Per copia conforme il Ministro della Giustizia, e Polizia Generale Luosi -- Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina
Luosi Ministro della Giustizia, e Polizia Generale.
PROCLAMA

I. Tutte le licenze delle armi state in addietro accordate a chiunque, tanto direttamente dal Dipartimento del Ministro di Polizia Generale, quanto dalle Amministrazioni Centrali, o da altro Funzionario a ciò autorizzato, dovranno dentro una decade da contarsi dal giorno della pubblicazione del presente Proclama rimettersi o al Dipartimento della Polizia Generale, od alle rispettive Amministrazioni Centrali per essere rivedute, e confermate, se si crederà del caso.
II. Le Amministrazioni Centrali non potranno confermarle, se non dopo, che trasmessosi da esse al Dipartimento della Polizia Generale l'Elenco delle presentate licenze colla distinta specifica della qualità, carattere, e fama delle Persone, a cui erano state concesse, ne avranno dallo stesso Dipartimento ottenuta una speciale autorizzazione.
III. Chiunque, spirata l'accennata decade porterà, o riterrà armi proibite senza avere ottenuta una nuova licenza, o riportata la conferma della precedente, sarà immediatamente arrestato, e sottoposto alla procedura, ed alle penalità stabilite dalle Leggi, e Proclami veglianti.
IV. In avvenire le licenze delle armi saranno unicamente accordate dalle rispettive Amministrazioni Centrali sempre però contro l'esebizione delle testimoniali della Municipalità del luogo, in cui è domiciliato chi le richiede, sul di lui carattere, e probità, e ben inteso, che le Amministrazioni Centrali potranno denegarle anche a fronte di favorevoli testimoniali delle Municipalità, qualora abbiano fondati motivi.
V. Le Amministrazioni Centrali dovranno in fine d'ogni mese trasmettere al Dipartimento della Polizia Generale l'elenco di tutte le licenze accordate nel decorso dello stesso mese, indicando la qualità delle armi, e delle persone, a cui furono accordate.
VI. S'invitano tutte le Autorità Costituite, e quelle segnatamente che esercitano funzioni immediate di Polizia, a vegliare sull'esatta osservanza del presente Proclama, e denunciarne le contravvenzioni, ed a procedere contro i contravventori.
Milano dal Dipartimento della Giustizia li 24. Brumale anno VI Repubblicano.
Firm. Luosi — Sott. Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 24. Brumale anno VI. Repubblicano.
Il Generale in Capo dell'Armata d'Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge.

Considerando, che la massima cura d'ogni ben regolato Governo è quella di provvedere all'interna sicurezza e tranquillità, si Decretta:
Il Direttorio Esecutivo ogni qualvolta la sua vigilanza, e prudenza lo trovi necessario per sedare insurrezioni, o serj tumulti è autorizzato a mettere in istato d'assedio qualunque Piazza, e sul piede di guerra qualunque Città, o Paese della Repubblica, spedendovi Truppe, e nominandone i Comandanti, con che però debba il Direttorio medesimo entro il più breve termine informarne il Corpo Legislativo.
Guicciardi Presidente, Loschi, Savoldi, Bragaldi, Aldini, Vertemati Franchi, Mascheroni, Fontana.
Approuvé — Bonaparte.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Firm. Alessandri Presidente — Pel Diret. Esecut. Sott. il Segr. Gen. Sommariva.
Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia e polizia Generale Luosi -- Bellerio Segrerario.

In nome della Repubblica Cisalpina
Il Ministro della Giustizia, e della Polizia.

PROCLAMA

LA stampa deve esser *libera*; per questo appunto non deve degenerare in *licenza*. Qual libertà sarebbe mai quella in cui uno potesse lanciare inosservato dei colpi mortali al suo vicino offendendolo nel più vivo del cuore, pregiudicandolo negli interessi, intaccandolo nella estimazione? Qual libertà sarebbe quella, in cui fosse lecito a qualunque prezzolato Scrittore, calunniare le misure più sagge del Governo, metterlo in diffidenza col Popolo, ed erigersi audacemente in tiranno delle opinioni? Qual libertà sarebbe quella in cui i sarcasmi, le invettive, le diffamazioni spargessero la discordia fra i Cittadini, eccitandoli agli odj, ed alle vendette? Essa sarebbe la libertà delle bestie feroci, quella di sbranarsi a vicenda, e di tutto distruggere. No: la libertà dei Cittadini consiste in poter fare *ciò, che non nuoce ai diritti altrui*.

In conseguenza di questi principj, ed in vigore della legge dei 13. Annebbiatore, la quale raccomanda alla vigilanza del Potere Esecutivo la Polizia Tipografica, si proclamano D'ORDINE DEL DIRETTORIO le seguenti provisorie disposizioni;

I. Non sarà permesso d'ingiuriare, o parlare con disprezzo di alcun Governo.

II. Di attaccare direttamente, o indirettamente la Costituzione.

III. Di spargere calunnie, o lanciare invettive contro i Cittadini, e molto meno contro le Autorità Costituite.

IV. Di attaccare direttamente un Culto qualunque, e i principj della buona morale.

V. Di stampare cosa alcuna senza che vi sia apposto il nome dello Stampatore.

VI. Nessuno Stampatore potrà imprimere un manoscritto inedito senza sottoscrizione dell'Autore, la cui persona e firma siano a lui cognite. Questi però non sara tenuto a pubblicare il proprio nome.

VII. Lo Stampatore che vorrà eseguire una nuova edizione di libri già impressi sarà responsabile delle massime contenute nell'opera.

VIII. Chiunque pubblicando con le stampe i suoi pensieri mancherà a quanto viene prescritto, dovrà essere denunziato all' *Accusatore pubblico*, e questi trasmetterà la *denunzia* agli *Ufficiali di Polizia giudiziaria*, i quali però potranno procedere ancora *ex officio*, e sopra *querela* a termini delle leggi.

IX. Le Amministrazioni Municipali, e Dipartimentali sono incaricate specialmente d'invigilare sopra la Polizia Tipografica, denunziando le contravvenzioni.

X. A tale oggetto ogni Stampatore sarà tenuto di presentare così alla Municipalità come all' Ufficiale di Polizia una copia di tutto quello che avrà stampato nel termine di giorni tre dalla seguita pubblicazione, ed una copia all' Amministrazione Dipartimentale nel termine di giorni dieci. Mancando sarà responsabile, come l' autore delle massime contenute nell' opera.

XI.

XI. I soli Cittadini Cisalpini avranno la libertà di pubblicare i loro scritti con i presenti regolamenti. I' *Forestieri* non potranno fare stampare alcun manoscritto nel Territorio della Repubblica senza previa revisione, ed approvazione della Municipalità del luogo, ove si vorrà fare eseguire l' edizione.

XII. Provvisoriamente in tutti quei luoghi della Repubblica, in cui non sono attivate le Autorità Costituzionali, incomberà l' invigilare all' esecuzione di questi regolamenti a que' Tribunali a cui spetta la Polizia amministrativa e giudiziaria.

I nemici della libertà della stampa non ebbero altro argomento per combatterla che l'abuso. Essi ne tacquero destramente il diritto, e l' utilità. E' tempo di purgare da questa vecchia calunnia una disposizione costituzionale, la più atta ad eccitare le virtù repubblicane, ed il genio degli artisti. Ma per sostenere la libertà è d' uopo reprimere la licenza. Questa sovente veste le forme della prima onde opprimerla. Allora non è più la ragione che parla. E' il furore che giudica indifferenza la saviezza; che celebra come patriotismo la violenza. L' ordine sociale è sconvolto, e la Repubblica crolla dai suoi fondamenti.

Cittadini, cui il vigore della mente invita ad enunziarvi al pubblico con i prodotti dell' ingegno, interrogate prima la vostra coscienza. Vi sentite voi animati veramente dallo zelo di essere utili alla Patria? Se la voce interna del sentimento vi risponde, che le vostre intenzioni sono pure e leali: se vi assicura che un segreto interesse o mire ambiziose non si celano sotto mentite apparenze; allora coraggiosamente scrivete. Portate l' analisi severa sopra le leggi; occupatevi a stendere dei piani luminosi di economia, presentate nuovi lumi sopra le arti, ed il commercio: contribuite insomma con i vostri scritti a far prosperare la causa pubblica. La riconoscenza civica eternerà in tutti i cuori il nome del filantropo generoso, che sacrò i suoi talenti a vantaggio dei suoi fratelli. Se invece non vi accingeste ad imprimere che declamazioni velenose per soddisfare la convulsione della rabbia, la malignità dell' invidia o mire più scellerate: sovvengavi, che la legge veglia sopra di voi, e saprà punirvi. Noi saremo liberi, quando sapremo frenare le nostre passioni. Diversamente chi allontanerà le catene degli schiavi dai seguaci del vizio?

Milano dal Ministero di Giustizia, e Polizia Generale li 24. Brumale anno VI. Repubblicano.

L U O S I.

In nome della Repubblica Cisalpina
Luosi ministro della Giustizia, e Polizia Generale

P R O C L A M A

Le Leggi Organiche Giudiziarie, il Santuario della pubblica felicità, il garante della proprietà, e della sicurezza di tutti i Cittadini. la misura de' loro diritti, e delle loro azioni, eccole finalmente all' universale notizia, ed intelligenza.

Trovansi le medesime già depositate negli atti di tutte le pubbliche Autorità, e vendibili a chiunque presso gli Uffici di Posta da destinarsi da ciascheduna Ammi-

ministrazione Centrale al prezzo di lire due di Milano a profitto della Repubblica.
Esse non saranno poste in osservanza, che all'atto, in cui verranno attivati gradatamente i Tribunali Costituzionali, nella quale occasione verrà pubblicato un altro particolare Proclama a comune istruzione.
uesta prev entiva pubblicazione per conseguenza non ha altro oggetto, che di mettere a portata tutti i Cittadini, e quelli in ispecie, che saranno destinati a coprire le funzioni giudiziarie, di ben conoscerle, ed impadronirsene a fondo, acciò ne possano fare la dovuta applicazione al momento dell'attivazione.
Le Leggi, che sono come sopra depositate, e vendibili riguardono i seguenti oggetti, e titoli:
I. Degli Arbitri.
II. Dei Tribunali di famiglia.
III. Dei Giudici di Pace.
IV. Dei Tribunali di Commercio.
V. Del metodo di procedere nelle Cause Civili avanti i Tribunali Dipartimentali.
VI. Del metodo di procedere nelle Cause Criminali.
VII. Dei delitti, e delle pene da conoscersi dai Tribunali Correzionali.
VIII. Dei delitti e delle pene di cognizione dei Tribunali Criminali.
IX. Del Tribunale di Cassazione.
X. Dell'Alta Corte di Giustizia.
XI. Leggi Organiche per l'elezioni dei Giudici.
Invito quindi tutti i Cittadini ad occuparsi seriamente della loro lettura, e del loro esame, che tanto interessa il particolare vantaggio di ciascheduno, non meno, che il pubblico bene dell'intiera nostra Nazione, e di dare poi la prova del più sincero, e puro patriotismo col prestarsi a suo tempo all'esatta loro osservanza, ed esecuzione.
Milano dal Dipartimento della Giustizia, e Polizia Generale li 24. Brumale anno VI. Repubblicano.
Firmat. Luosi -- Sott. Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina
Estratto de' registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del Giorno 24 Brumale anno VI. Repubblicano.
Il Generale in Capo dell'Armata d'Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge:

Considerando, che una delle principali, e più dolci cure d'ogni ben regolato Governo è quella di richiamare al seno della Patria tutti li Cittadini, che nel corso di una rivoluzione, o per diversità di opinioni politiche, o per difetto di energia sono usciti dal di lei Territorio.
Che l'uniformità della istruzione è l'unico mezzo per preparare virtuosi, e prodi Cittadini, e garantire la Repubblica dall'introduzione, e disseminazione delle massime anticostituzionali.
Che qualsisia distinzione in Democrazia è direttamente contraria all'Eguaglianza, che ne forma la base; si Decreta:

Articolo I

§. 1. Tutti li Cittadini della Repubblica Cisalpina usciti dal Territorio della medesima dopo il primo Germinale dell'anno quinto Repubblicano.
§. 2. Tutti li Cittadini entrati al servizio di qualunque Potenza estera, [esclusa la Francia], della stessa epoca, Dovranno:
§. 3. Abbandonare il servizio di detta Potenza estera, e rientrare nel Territorio della Repubblica.
§. 4. Si eccettuano dalla disposizione dell'Articolo precedente li Negozianti, Artisti, ed Inservienti al Commercio, li quali hanno domicilio fisso nel Territorio della Repubblica, e stabilimenti, od impieghi personali fuori del medesimo anteriori alla suddetta epoca.

Articolo II.

§. 1. Il termine prefisso alli Cittadini enunciati nell'Articolo primo, per rientrare nel Territorio della Repubblica resta fissato.
§. 2. Per quelli, che si ritrovano in Italia a sei Decadi,
§. 3. Negli altri Paesi d Europa ad un anno,
§. 4. Nelle altre parti del Mondo a tre anni.

Articolo III.

§. 1. Li Cittadini della Repubblica Cisalpina, che non hanno compita l'età d'anni

ni 20. non potranno uscire dal Territorio della medesima per motivo d'instruzione, sia nelle lettere, nelle arti, o nel commercio.

2. Quelli che si trovano nelle Università; Scuole, Piazze di Commercio, od in qualunque altro luogo fuori di detto Territorio sono tenuti a rientrare.

§. 3. Li Genitori, Tutori, e Curatori, che avranno figlj, pupilli, e minori in Paese estero dovranno dichiarare all'Amministrazione del loro Dipartimento li motivi dell'assenza, il luogo della dimora, ed il tempo, entro il quale potranno rientrare.

Articolo IV.

Quelli, che non si conformeranno alle disposizioni degli Articoli 1.. 2., e 3 saranno dichiarati emigrati, e i loro beni confiscati a profitto della Repubblica.

Articolo V.

§. 1. Tutti li Cittadini della Repubblica, che sono ascritti a corporazioni di nobiltà, o qualsivoglia Ordine di cavalleria, che importi qualunque distinzione, o titolo dovranno rinunciarvi con pubblica dichiarazione avanti l'Amministrazione Dipartimentale, cui appartengono, entro il termine d'una Decade.

§. 2. Chiunque non si presterà alla detta rinuncia, e dopo la medesima porterà insegne d'Ordini, o distinzioni sarà punito conforme alla disposizione dell'Articolo precedente.

Vertemate Franchi — Savoldi — Loschi — Guicciardi — Aldini.

Approuvé Bonaparte

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presid. — Pel Direttorio Esecutivo Sot. il Segr. Gen. Sommariva.

Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia, e Polizia Generale Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 24. Brumale anno VI. Repubblicano

Il Generale in Capo dell' Armata d'Italia in nome della repubblica Francese ha fatto deporre negli atti del Direttorio Esecutivo la seguente Legge

Considerando, che molti di que' Legionarj della Repubblica Cisalpina, che hanno abbandonato le loro bandiere, senza però passare all'inimico, possono averlo fatto per mollezza, o leggerezza piuttosto che per determinato mal animo contro della Repubblica;

Considerando, che le Leggi punitive Militari emanate in circostanze urgenti per diversi Corpi della Repubblica prima della recente promulgazione del Codice penale militare infligevano indistintamente la pena di morte per qualunque delitto di diserzione;

Considerando, che nelle Truppe delle diverse Popolazioni unitesi alla Repubblica Cisalpina o non vi erano Leggi penali, o non erano uniformi, o non erano state bastantemente notificate a cadaun Legionario nella forma prescritta dalle Leggi medesime;

Considerando, che molti Disertori arrestati, e processati non essendosi potuti giudicare finora per mancanza di un Codice penale emanato dalle Autorità competenti della Repubblica soffrono già da più mesi la pena di carcere

SI DECRETA

1. Viene accordata l'amnistia per qualunque Disertore di tutte le Truppe della Repubblica Cisalpina, che non sia passato all'inimico, con che però si restituisca al proprio Corpo, oppure si presenti al Ministro della Guerra nel termine di tre mesi da decorrere dal giorno della pubblicazione di questa Legge, spirato il qual termine non avrà luogo il benefizio di questa disposizione.

2. Viene sospesa qualunque inquisizione, contro que' Disertori, che attualmente si trovano nelle Carceri militari, de' quali non sia già provato in processo il di loro seguito passaggio all'inimico, e saranno quindi posti in libertà, e restituiti ai rispettivi loro Corpi.

Guicciardi Presidente — Fontana — Vertemate Franchi — Savoldi — Loschi — Aldini — Scarabelli Presidente — Vergani — Sartoretti — D. Pelosi — Belmonte

Approuvé Bonaparte

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva — Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Polizia Generale — Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 25. Brumale Anno VI. Repubblicano

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge.

Considerando che sotto diverse epoche sonosi aggregati varj Paesi alla Repubblica Cisalpina, i confini della quale vengono ora definitivamente stabiliti nel Trattato di pace conchiuso tra la Repubblica Francese, e l' Austria; Si decreta

Che gli Stati dell' Ex-Duca di Modena, le tre gia Legazioni Pontificie di Bologna, Ferrara, Romagna, le Provincie Ex Venete di Brescia, Bergamo, Crema, e parte del Veronese, la Città di Mantova, col suo Territorio, l' Ex-Ducato di Massa, e Carrara, e tutti li feudi Imperiali compresi (fra la Toscana, la Cisalpina, la Repubblica di Genova, ed il Ducato di Parma) il feudo di Campione, quello di Macagno Imperiale, la Valtellina, e l'Ex-Contee di Chiavenna, e Bormio formano, e formeranno in perpetuo parte integrale della Repubblica Cisalpina.

Guicciardi Pres. — Savoldi — Sacchi — Vertemate Franchi — Aldini — Bragaldi.

Approuvé Bonaparte.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva — Luogo del Sigillo — Per copia conforme Il Ministro di Giustizia — Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 25. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge.

Il Cittadino Presidente del Comitato di Costituzione ha proposto l' interpellanza fatta dal Generale in Capo sul tempo, dentro cui un Membro del Direttorio Esecutivo debba uscire, attenendosi al più possibile allo spirito della Costituzione.

Il Comitato di Costituzione dietro maturo esame dello spirito della Costituzione, e presa in considerazione l' epoca della nomina, ed installazione del Direttorio Esecutivo seguita sotto li 20. Messidoro anno 5., è entrato unanimemente nella massima, che il primo Membro del Direttorio Esecutivo debba sortire nel giorno 20. Messidoro dell' anno 6., ed altro delli quattro nel giorno 1. Pratile dell' anno 7., e così successivamente in ciascun anno a norma dell' articolo 137. della Costituzione.

Guiccardi Pres. — Mascheroni — Savoldi — Aldini — Vertemate Franchi — Bragaldi — Loschi.

Approuvè Bonaparte.

Il Direttorio Esecutivo ordina, cha la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva — Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia, e Polizia Generale — Luosi. — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 25. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge.

Considerando, che nel felice momento, in cui deve consolidarsi il Governo Con-

Constituzionale della Repubblica, una delle primarie, e più dolci cure del Corpo Legislativo sarà quella di conciliare colla sicurezza, e tranquillità le massime di indulgenza, e moderazione, che tendono a riunire gli animi, ed a formare di tutti li Cittadini una sola famiglia di Fratelli.

Considerando, che nulla più influisce a questo utilissimo fine, quanto il troncare ogni ulteriore corso alle procedure intentate, e pendenti per tutti quei delitti, che cadono sotto la disposizione della Legge 16. Termidoro dell' anno quinto, ed il preparare al Corpo Legislativo con ragionato travaglio la facilità di distinguere li traditori della Patria, ed inimici dell' ordine pubblico dalli Cittadini puramente traviati, o pusillanimi. SI DECRETA.

Art. 1. Tutti li giudici, e Tribunali Criminali della Repubblica dovranno dentro giorni sei dalla ricevuta della presente Legge rimettere al Ministro di Giustizia tutti li processi incoati, e pendenti contro li detenuti, o inquisiti per detti atti, o macchinazioni contro la Repubblica, e per qualunque altro delitto contemplato dalla Legge 16. Termidoro dell' anno quinto repubblicano.

Art. 2. Il Cittadino Ministro di Giustizia, e Polizia generale resta incaricato di disporre un rapporto ragionato sulle risultanze di ciascun Processo, e di rimetterlo dentro il più breve termine possibile al Corpo Legislativo.

Art. 3 Li Cittadini di Bologna, che furono arrestati dal Comitato Centrale della Cispadana, e che sono già da cinque mesi sotto processo, saranno messi in libertà, e li processi mandati al Ministro come sopra.

Art. 4. Li Reggiani arrestati per ordine del Comitato di Governo Provvisorio di Modena saranno messi in libertà, e li Processi mandati al Ministro di Giustizia.

Guicciardi Pres. — Bragaldi — Savoldi — Loschi — Vertemati Franchi — Aldini.

Approuvé Bonaparte

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva — Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia, e della Polizia Generale — Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina

Il Consiglio d' Amministrazione della Guardia Nazionale Cisalpina nella Comune di Milano.

SE fin ad ora non ha potuto il Consiglio mettere in piena attività il disposto dalla Legge modificativa il Piano d' Organizzazione della Guardia suddetta rapporto ai sostituti, che rappresentar debbono nel servizio quegli esenti dal medesimo, che o pagano la semplice sostituzione, o la tassa di loro spettanza, fu, perchè il ritardo, o l' inesecuzione di questi pagamenti inabilitavano le rispettive Casse delle Legioni a mantenere ai Cambj patentati il compenso loro fissato nella predetta Legge modificativa.

Trovando ora dunque essere tanto concorde al Piano citato d' Organizzazione, quanto necessario nelle attuali circostanze il fissare un nuovo metodo d' eseguire li summentovati pagamenti: Ordina come segue.

Primo. Dal giorno 26. corrente (16 Novembre V. S.) in avanti verranno li Cittadini invitati alla Guardia tre giorni prima di quello, in cui lor tocca il turno della medesima.

Secondo. Se questi saranno muniti di decreto, che li dispensi dal servizio soltanto, e non dalla tassa, o dalla sostituzione a tenor della legge dovranno per il giorno, nel quale spetterebbe loro la Guardia aver fatto il rispettivo pagamento nelle mani del Cassiere della propria Legione.

Terzo. Non effettuando questi il dovuto pagamento a tutto il giorno della Guardia, a cui sono stati chiamati incorreranno nelle pene portate dalle Leggi contro i mancanti illegittimamente al servizio della Guardia Nazionale Cisalpina, e si eserciteranno contro di loro tutti quegli atti militari compulsivi, che cominati sono dalle leggi stesse in pregiudizio de' predetti mancanti alla loro Guardia.

Il Consiglio però deve sperare, che non sarà questa minaccia, che indurrà il Pubblico a prontamente prestarsi a questo nuovo ordine di pagamenti, ma la sicurezza, che secondandolo, e così abilitando le accennate Casse alla manutenzione de' Cambj, verrà egli indubitatamente a godere della maggior latitudine nel turno di Guardia, che gli venne in più leggi promessa, e perciò o del vantaggio

gio

gio di pagar meno tasse, o sostituzioni; o di quello di montar meno guardie.
Milano da Casa Giulini li 25. Brumifero anno primo della Repubblica Cisalpina.
Firm. Pecchio Presidente — Per il Consiglio — Sott. Rigozzi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina
Seduta del giorno 26. Brumale Anno VI. Repubblicano.
Li Comitati Riuniti.

La Legge trionfa in faccia agli abusi in un Governo Democratico.
Serbelloni, che riconosce li doveri di Cittadino rinuncia colla seguente lettera il posto di Direttore Cisalpino, che per costituzione non gli si compete.
Li Comitati Riuniti ne ordinano un' onorevole menzione negli atti, e ne decretano la stampa a gloria della verità, e ad esempio degli altri.
G. Fenaroli Presidente — Vicini Segretario.

Milano 20. Brumale Anno VI. Repubblicano.

Serbelloni Membro del Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina a suoi Colleghi.

Cittadini Colleghi

S' io non avessi avuto a consultare che i miei deboli talenti, non avrei accettata la carica di Membro del Direttorio, ma non ho dovuto lasciarmi sgomentare dai doveri, che andavo ad abbracciare in un' epoca, in cui il Governo doveva tutto creare, ed aveva a correre tanti pericoli.
Incognita in allora la Repubblica alle Potenze, debole nei suoi mezzi, priva del sostegno dello spirito pubblico richiedeva da quelli, che erano destinati ad esercitarvi le primarie funzioni un intiero tributo, e superiorità ad ogni riguardo; ma in oggi, che la Repubblica è forte, conosciuta dal maggior numero dei Principi d' Europa, in oggi che la formazione del Corpo Legislativo rende completa l' organizzazione, e l' esecuzione, della Costituzione, io devo a me stesso, alla Patria, e da quella medesima Costituzione, che ho giurato di mantenere, la renuncia a quelle funzioni, dalle quali mi allontana pure l' articolo 155. della Costituzione.
Io credo altronde, che in un momento, in cui il Territorio della Repubblica è triplicato, sia necessario di concentrare nel Governo le cognizioni di diverse parti della Repubblica.
Scorgete, Cittadini Colleghi, nella presente mia dimissione, che vi prego di accettare, il mio scrupoloso rispetto alla Costituzione, ed il desiderio, che si farà sempre in me maggiore di tutto sagrificare alla prosperità, ed alla gloria della Repubblica. — Salute, e rispetto.
Sott. Gio. Galeazzo Serbelloni Direttore — Per copia conforme — Vicini Seg.

In nome della Repubblica Cisalpina.
26. Brumale Anno VI.

Il Direttorio Esecutivo pel Popolo Cisalpino al suo Liberatore Generale in Capo Bonaparte all' atto della sua partenza.

Vincitore, Liberatore, Padre, e Legislatore, sono, Invitto Generale, i nomi coi quali vi chiama ad alta voce il Popolo Cisalpino, mentre da lui vi dividete, e lo consegnate a quelle sagge e salutevoli Leggi, che con la libertà gli avete donate. Questo affetto, e questo grido si propagherà ne' secoli avvenire, nè tempo avrà mai forza di estinguerlo.
La grandezza d' animo, e la fortezza del Popolo Francese, le vostre gesta, le vostre cure paterne saranno sempre dinnanzi agli occhi nostri. Le vostre parole ci suoneranno sempre all' orecchio, e saranno altrettante scintille di coraggio, e di onore, altrettanti stimoli di gloriose imprese, e di civili virtù.
La Repubblica Cisalpina mostrerà al mondo, che intende, e sente il prezzo del dono, e saprà custodirlo; nè sarà mai, che per colpa sua le venga meno il frutto delle vittorie del Popolo Francese, e vostre: Noi lo godremo, e insegneremo a goderlo a quelli, che verranno di noi; e diremo loro le antiche nostre catene, e Chi le venne a spezzare. La felicità nostra, e quella de' nostri nipoti è la sola riconoscenza, che volete da noi, e l' avrete.
La vostra Nazione intanto vi chiama là dove nuovi trionfi vi aspettano. I nostri caldi voti, i più vivi rendimenti di grazie vi accompagnano. I vostri beneficj, i vo-

i vostri ricordi, la memoria vostra rimangono con noi. Ogni parte di questa Repubblica vi chiamerà suo fondatore, e sarà tra noi il vostro nome eternamente onorato, e sacro più che in Atene quello di Teseo, e quel di Romolo in Roma.

Firmat. Alessandri Presidente — Pel Direttorio Esecutivo il Segretario generale Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina
Alla Guardia Nazionale Cisalpina nella Comune di Milano
Li 26. Annebbiatore Anno I.

Troppo lungamente si è declamato, o Cittadini, contro di voi col dipingervi quasi inetti alla vostra rigenerazione. Questo fu il giudizio degli uomini avvezzi a giudicare sulle apparenze, e di alcuni misteriosi partigiani della causa Repubblicana, impegnati a spargere sui vostri principj e sulla vostra condotta un discredito premeditato. Ma chi fu testimonio del patriotico fervore che tutta accese la Guardia Nazionale Milanese, prima ancora che spuntasse l' aurora della libertà sgombra d' ogni nebbia che potesse offuscarla, trovare doveva la causa del vostro accidentale rallentamento nella natura istessa delle cose. Varietà di piani e di regolamenti, difetto d' istruzioni e di esperienza, mancanza di mezzi, incertezza di massime, conseguenze tutte inevitabili dei tempi e delle combinazioni, ecco in qual modo venne sgraziatamente paralizzata la vostra energia, allo sviluppo della quale altro mai non è mancato che il favore delle circostanze.

Da un nuovo ordine di serviggio che avrà principio col 29. corrente saranno tolti nella maggior parte i suddetti inconvenienti e particolarmente i più notabili della frequenza, e della irregolarità del serviggio. Il turno dei Volontarj viene protratto da quel giorno in avanti a giorni 48., quello degli Ufficiali a 24., e con una precisione che non lascia luogo ad alcun arbitrio e cambiamento, fuorchè nel caso di uno straordinario pubblico bisogno. In tal modo ogni Cittadino nel giorno del suo primo invito potrà fissare da se stesso l' epoca del secondo, come pure degli altri successivi, combinando anticipatamente il disimpegno della sua guardia colle domestiche cure, e colle private occupazioni.

Lo zelo de' Volontarj, la puntualità degli esenti contro pagamento, i quali devono abilitare la Cassa della Legione alla sostituzione de' Cambj, restano particolarmente interessati all' esito, ed alla sussistenza di questo regolamento, che tutto ridonda in vantaggio degli uni, e degli altri. Quelli poi, che per effetto necessario di tale innovazione, per la prima volta fossero chiamati alla Guardia qualche giorno avanti al già stabilito, riflettano essi pure all' utile notabilissimo, che ne ritrarranno posteriormente.

Cittadini: uniamoci tutti per confondere l' ingnoranza, e la malignità; e gli stessi nostri nemici confessino una volta, che la Guardia Nazionale Milanese corrisponde al sublime destino della Repubblica Cisalpina, ed alla gloria dell' antico nome italiano.

Firmat. Castiglioni Maggiore — Il Comandante la Guardia suddetta Sott. Pajni.

Serie dei Documenti tra la Corte di Roma, e la Repubblica Cisalpina.

Prefazione.

Si pensa di far cosa grata al Pubblico imparziale, non meno che agli amatori della diplomazia dando alla luce i seguenti scritti originali, da' quali chiunque ha fior di senno potrà raccogliere delle grandi verità. Si conoscerà a qual fine conduce l' intrigo, la doppiezza, e la fraudolenta politica, e quanto sia sconsigliato quel Ministro, o quel Gabinetto, il quale si lusinga di sorprendere la franchezza e magnanimità Repubblicana con siffatti tenebrosi artifizj.

E' costume ricevuto fra tutti i Popoli colti, che i rispettivi Governi si riconoscano fra loro, e si diano a vicenda i contrassegni di reciproca armonia e corrispondenza. Il Governo della Repubblica Cisalpina non ha mancato di far questo passo presso le principali Corti d' Europa, e ne ha ricevuti i più lusinghieri attestati di amicizia colla formale dichiarazione di essere al paro degli altri riguardato come legittimo, e come tale riconosciuto. La sola Corte di Roma si è sempre con obbliqui raggiri sottrata a prestarsi ad un tal Passo, malgra-

grado le replicati obbliganti insinuazioni della Repubblica Cisalpina, la quale non conosce nel suo procedere, che la lealtà e la franchezza.
Giudichi il Pubblico, che ha qui sotto gli occhi i documenti fra la Corte di Roma e la Repubblica Cisalpina, e decida se dovea il candore di questa più a lungo essere circondotto e deriso dalla perfidia di quella.

Copia.
In nome della Repubblica Cisalpina.
Milano 27 Messidoro anno V. Repubblicano.
Il Ministro degli Affari Esteri
A Sua Eminenza Eccellentissima il Sig. Cardinal Doria Pamfili
Segretario di Stato di Sua Santità Nostro Signore.

Eminenza.

Non ignorerà sicuramente l' Eminenza Sua l' Atto solenne, in virtù del quale è stata riconosciuta, e proclamata la Repubblica Cisalpina, seguito in nome della magnanima, ed invitta Nazion Francese in questa Città il giorno 21. Mietitore (9. Luglio v. s.)
Il Direttorio Esecutivo, il quale ha incominciato in tal giorno l' esercizio delle sue funzioni, e che è composto per ora dei Cittadini Gio. Galeazzo Serbelloni di Milano — Gio. Paradisi di Reggio — Pietro Moscati di Castiglione — Marco Alessandri di Bergamo, avendomi destinato a Ministro degli Affari Esteri, mi ha imposto nel tempo stesso di darle parte di tale sua inaugurazione, acciò possa renderne consapevole S. S. il Papa.
In adempimento adunque del mio dovere, e con massimo mio aggradimento mi affretto di passarlene la notizia. Spero che l' Eminenza Sua riceverà di buon grado questo primo atto di amicizia, che il mio Governo ha intenzione di manifestare verso Sua Santità, ch' Ella avrà la compiacenza di tosto parteciparglielo, e che vorrà risguardare quest' atto, come il primo passo, onde entrare in corrispondenza, e stringere così quei vincoli di buona intelligenza, che dovranno d' ora innanzi esistere fra S. S., e il Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina.
Aggradisca intanto Sua Eminenza Eccellentissina i sentimenti di stima, che nel mio particolare ho l' onore di manifestarle, e con rispetto mi dico
Seg. C. Testi — Per copia conforme Sott. Testi.

Copia di Lettera scritta dal Cardinale Giuseppe Doria Pamfili Segretario di Stato di Sua Santità in risposta alla Lettera del Cittadino Testi Ministro degli affari esteri, colla quale gli partecipò la proclamata indipendenza della Repubblica Cisalpina, e l' istallazione del Direttorio Esecutivo in forma ufficiale.

Cittadino Ministro

Roma 5. Agosto 1797.

Ho ricevuto la Lettera da lei scrittami in data de' 18. dello scaduto; ma non so per qual motivo me n' è stato di otto giorni ritardato il ricapito. L'ho posta com' era mio dovere sotto gli occhj del S. Padre, ed ha Egli gradito non meno la di lei attenzione, che le obbliganti espressioni, colle quali ha manifestati i di lei sentimenti alla Santità Sua. Ne rendo io nel mio particolare copiosi rendimenti di grazie alla gentilezza sua, ed offrendomi ad impiegare l'opera mia in tutte le occasioni di suo servizio, con pienezza di stima mi confermo.
Al Cittadino Ministro Carlo Testi — Ser. Vero — Sott. G. Card. Doria Pamfili — Milano — Per Copia conforme — Fir. C. Testi.

Copia
In nome della Repubblica Cisalpina
Milano li 2[illegible]. Termidoro Anno V. Repubblicano
Testi Ministro degli Affari Esteri
A S. Emza Ecc. il Sig. Card. Giuseppe Doria Pamfili Segretario di Stato di S. S.
Eminenza

In seguito alle benevòli disposizioni di Sua Santità verso la Repubblica Cisalpina

na con tanta gentilezza dall' Eminenza Vostra manifestate, il Direttorio Esecutivo mi commette di significare a V. E., ch'egli nominerà quanto prima il Soggetto destinato a risiedere in Roma in qualità di Ministro, onde maggiormente consolidare tra l'uno e l'altro Governo i legami d'una scambievole, e leale amicizia, siccome esigono gl'interessi reciproci di due Stati limitrofi, tanto per gli oggetti politici che religiosi. L'accoglienza magnanima, che il Santo Padre ha dimostrata al primo atto di partecipazione del Governo Cisalpino pose il Direttorio Esecutivo nella più fondata lusinga che il Santo Padre riconoscendo la necessità di questi rapporti si compiacerà di fare altrettanto verso la Repubblica Cisalpina.

Per parte mia non mi rimane alcun dubbio di un esito pronto e felice a questa Trattativa raccomandata ai conosciuti talenti, e alla gentilezza di Vostr' Eminenza, per la quale io nutrirò sempre costanti sentimenti della più alta stima, e considerazione.

Per copia conforme — C. Testi — Sott. Carlo Testi.

Copia di una Lettera scritta dal Cardinale Giuseppe Doria Pamfili Segretario di Stato di Sua Santità al Conte Gorirossi Inviato della Corte di Roma presso il General in Capo Bonaparte.

Roma 26. Agosto 1797.

Ho ricevuta una seconda Lettera del Testi del tenore, che Ella vedrà nella Copia che trasmetto. Egli propone di mandare un Ministro della Repubblica Cisalpina in Roma, e si lusinga che possa farsi altrettanto dal Papa con inviare un suo alla detta Repubblica. Se si accettasse questo partito, Ella ben vede, che il Papa verrebbe a riconoscere codesta nuova Sovranità, onde io mi astengo dal rispondere a Testi, fingendo di non aver ricevuta la lettera, fino a tanto che da lei non sono informato del contegno, che si osserva dalle altre Potenze coll' accennata Repubblica, giacchè il Papa non deve essere, nè mai è stato il primo a riconoscere le mutazioni dei Governi, che sono accadute in Europa. In questi giorni però mi è venuto sotto gli occhi il num. 11. del Giornale di Politica, di Amministrazione, e di Letteratura Francese, e straniera, intitolato — La France vûe de l'Armée d'Italie — e in esso ho veduto riportata una lettera del Cavaliere di Priocca al General Bonaparte in data dei 24. Luglio, della quale le invio copia, ed in essa si esprime in modo, che sembra che la Corte di Sardegna sia disposta a riconoscere la nuova Repubblica. Si compiaccia Ella adunque d'informarsi, se dopo una tal lettera abbia la nominata Corte dato altro passo, e specialmente se abbia aderito a ricevere il Ministro de' nuovi Repubblicani, e a mandarne un suo presso di loro, e se altrettanto si faccia da Firenze, e da Parma, sebbene la nostra posizione sia diversa da quella delle altre Corti, che ora ho nominate ec.

Per copia conforme — C. Testi.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Milano li 24 Brumale anno VI. Repubblicano.
Il Direttorio Esecutivo, alli Comitati Riuniti.

Il Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina dal primo momento, che venne istallata si occupò di mettersi in corrispondenza colle prime Potenze d'Europa La Repubblica Francese, l'Imperatore, l'Olanda, il Corpo Elvetico, il Gran Duca di Toscana, quello di Parma, la Repubblica Ligure, il Re di Sardegna si sono fatti carico di rispondere al Direttorio, e di riconoscere la Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio Esecutivo ha tenuto la stessa marcia col Papa come Sovrano temporale di Roma. Il Segretario della Corte di Roma con un' astuzia indegna di un Governo rispose con una Lettera insignificante, e tutta particolare al Ministro degli Affari Esteri. Non solamente questa Corte non ha voluto entrare in corrispondenza colla Repubblica Cisalpina, ma ancora ella ha costantemente rifiutato di riconoscere l'esistenza della stessa Repubblica.

Il Direttorio Esecutivo avendo esaurite dopo cinque mesi della sua istallazione tutte le vie di conciliazione, si trova obbligato di farvi parte col presente Messaggio dell' odierna posizione di questa Repubblica rapporto alla Corte di Roma; di-

dichiarandovi l' urgenza per quella risoluzione, che su tale proposito crederete di prendere = Salute, e Fratellanza.

Firm. Alessandri Presidente — Per il Direttorio Esecutivo — Sott. Il Segretario Generale Sommariva.

Mozione d' un Individuo dei Comitati Riuniti ai suoi Colleghi.

Voi rimarrete sicuramente sorpresi, Cittadini Colleghi, che un Sovrano ed insieme capo d' una Religione di concordia e di pace, d' una Religione tutta fondata sull' amor fraterno, sulla carità, sull' uguaglianza, che non respira se non l' unione vicendevole e la fratellanza universale, manifesti ora nella più strana e inaspettata guisa sensi di avversione e d' inimicizia alla nostra Repubblica nel tempo stesso che questa si è fatta un pregio di praticare verso di lui quegli atti di urbanità e di convenienti riguardi, che sono in uso fralle Potenze amiche. Il rompere l' unione e la concordia fralle Potenze è un volere l' infelicità dell' uman genere, un mostrarsi avido e sitibondo del sangue de' nostri simili, un desolare la terra con tutta quella funesta serie di atrocità e di orrori che si trae dietro la guerra; e per necessaria conseguenza chiunqne mira a spezzare i vincoli di fratellanza fra i popoli è reo del più enorme attentato contro l'umanità, della quale trasgredisce le leggi, viola le convenzioni, e calpesta i diritti. Ora chi tra di voi crederebbe mai, neppur come possibile, che appunto il reo di un tale attentato di lesa umanità fosse colui che porta il venerando nome di sommo Pastore, di Padre universale, di Capo supremo della Religione, di Centro d' unione di tutti i Fedeli?

Egli persiste già da parecchi mesi a non voler riconoscere la Repubblica Cisalpina, oggimai riconosciuta dalle principali Potenze d' Europa, ed in tal suo procedere mette in uso tutte quelle doppiezze, artifizj e tortuozi raggiri, che sono sempre stati l' alimento e l' appoggio della tenebrosa politica di quella Corte, che avendo per lo spazio di ben dodici secoli fomentata la discordia fralle Potenze d' Europa colla nefanda massima del divide et impera, ha sempre mantenuta nelle Corti Europee un' influenza e preponderanza fatale, per cui è riuscita più d' una volta a mettere in combustione l' Europa. Ma, grazie finalmente ai progressi della Filosofia ed alle strepitose imprese di quella Grande Nazione, che fa la meraviglia d' Europa, possiamo fondatamente credere, che i vergognosi artifizj di questa Corte non giungeranno più come in passato a sedurre i Ministri e le Corti, a pervertire lo spirito pubblico delle Nazioni, e a dominare quasi dispoticamente in tutto il Mondo Cattolico.

Che se un nostro Cisalpino, già Segretario di quella Corte è stato il principale stromento di queste ostili procedure contro la Repubblica Cisalpina, tale circostanza vi dà a dividere colla più grande evidenza, Cittadini Colleghi, quanto sia pernicioso e fatale il soggiorno di Roma, e la comunicazione con quegli abitanti a quegli individui, che vi si trovano o per bisogno, o per vaghezza, o per altro motivo trasportati. Ma già la prossima secolarizzazione di tutte le Abbazie, e la proibizione da farsi di mandare a Roma qualunque anche piccola somma di danaro punirà esemplarmente que' pochi Cisalpini, che vili traditori della Patria cospirano colla detta Corte a danno della nostra Repubblica, la quale ad eterna ignominia de' suoi nemici palesi ed occulti, assistita dal braccio possente della Grande Nazione sua liberatrice ed alleata trionferà sempre e della forza armata, e delle trame insidiose.

Pertanto, Cittadini Colleghi, in vista di tutte queste particolarità, e nell' urgenza d' un affare sì importante, dovendo la nostra Repubblica tener quel maestoso contegno, che conviene al suo rango e alla sua dignità, io vi propongo la mia mozione ne' seguenti termini:

„ Se il Sovrano di Roma Pio VI. dentro il preciso termine di otto giorni a
„ contare da quello in cui riceverà la dichiarazione della Repubblica Cisalpina,
„ non riconosce nella forma più autentica, legale e solenne la stessa Repubbli-
„ ca, s' intenderà che gli sia issofatto dichiarata la guerra; e il Direttorio Ese-
„ cutivo sarà autorizzato a dare immantinenre tutte le disposioni a ciò necessarie. „

In nome della Repubblica Cisalpina.

Legge dei Comitati Riuniti de' 25. Brumale Anno VI. Repubblicano.

Se il Sovrano di Roma Pio VI. dentro il preciso termine di otto giorni a contare

tare da quello in cui riceverà la dichiarazione della Repubblica Cisalpina non riconosce nella forma più autentica, legale e solenne la stessa Repubblica, s'intenderà che gli sia ipso facto dichiarata la guerra, e il Direttorio Esecutivo sarà autorizzato a dare immantinente tutte le disposizioni a ciò necessarie.

E' questo il Decreto de' Comitati Riuniti, che vi si pratecipa, Cittadini Direttori, per la più sollecita, e pronta esecuzione — Salute, e frattellanza.

Firmat. Fenaroli Presidente — Sott. Vicini Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 25. Brumale Anno VI. Repubblicano.

In vigore del Decreto dei Comitati Riuniti del giorno d' oggi del surriferito tenore il Direttorio Esecutivo determina, che sia spedita per espresso al Cardinale Segretario di Stato copia del Decreto medesimo con Lettera del Ministro degli Affari Esteri, significandogli, che passato il prescritto termine senza categorica risposta s' intenderà dichiarata la guerra; sarà ogni comunicazione interrotta fra la Repubblica Cisalpina, e gli Stati del Papa, e sarà messo il sequestro sopra tutti li beni dei sudditi del Papa, i quali possederanno nel Territorio della Repubblica.

Firmat. Alessandri Presidente — Pel Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 27. Brumale anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia in nome della Repubblica Francese ha fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente

Legge di nomina delle Municipalità della Comune di Bologna.
In nome della Repubblica Cisalpina

Municipalità del primo Cantone.
Atti Luigi
Dondini Giacomo
Barbieri Dottore Andrea
Cella Gio. Paolo del Meloncello
Fioresi Domenico del Borgo
Moreschi Francesco
Gualandi Giuseppe

Municipalità del secondo Cantone.
Bacchelli Pietro
Monti Giacomo
Valentini Luigi
Rafori Vincenzo della Chiesa nuova
Pozzi Avvocato
Scandellari della Chiusa di Savena
Bonaga Giuseppe

Municipalità del terzo Cantone
Giovanardi Carlo
Gandolfi Mauro
Fantini Dottore
Beroncelli Gio. di Quarto
Arfelli Pietro
Magnoni Enrico
Bianconi Angelo

Municipalità del quarto Cantone
Zambonelli Carlo
Carlini Dottore
Comi Gio. Battista
Comelli Ingegnere
Borghi Gaetano Perito
Sgargetti Pier Giacomo del Martignone
Gnudi Rafaele

Guicciardi Presidente — Savoldi — Aldini — Mascheroni — Vertemate Franchi
Approuvé — Bonaparte.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firmat. Alessandri Presidente — Luogo del Sigillo — Pel Direttorio Esecutivo, il Segretario generale Sott. Sommariva — Per copia conforme, il Ministro di Giustizia, e della polizia generale Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto de' registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 28. Brumale Anno VI. Repubblicano.

Li Comitati Riuniti hanno fatto deporre presso il Dirett. Esec. la seguente Legge.

Considerando, che all' Art. III. delle Istruzioni pel riparto dei 55m. biglietti della Lotteria sui Beni delle Commende di Malta portate dal pubblicato estratto de' registri del Direttorio Seduta 7. corrente si dispone che, dovendo escludersi dal complesso de' Possidenti beni stabili, li Corpi Regolari come prescrive l' Arti-

lo XI. della Legge 5. Complementario, la preliminare operazione da farsi sarebbe quella di separare l' Estimo, di cui sono censiti li detti Corpi esclusi, per così liquidare la quota d' Estimo degli altri Possidenti.

Considerando, che una tale separazione quanto sarebbe possibile ad eseguirsi nei Dipartimenti della già Lombardia, ove sono censiti tutti li fondi, e separati quelli dei Corpi Religiosi è altrettanto difficile, e lungo sarebbe l' operarla in que' Dipartimenti, che mancano d' Estimo prediale, ovvero lo hanno promiscuo di tutti li fondi senza la predetta distinzione.

Considerando la necessità, che il piano di detta Lotteria sia possibilmente spinto al voluto effetto; Considerando che molti de' Commercianti, e Capitalisti non hanno ancora eseguita la prescritta denuncia, li Comitati riuniti previa la dichiarazione del caso d' urgenza fatta dal Direttorio nel Messaggio 20. corrente Brumale; Decretano:

I. Il riparto dei due terzi de' biglietti assegnati ai Possidenti comprenderà anche i fondi dei Regolari. Si asseguerà loro in appresso con equo metodo una congrua discreta,

II. Nel termine perentorio di otto giorni dalla data del presente tutti li Commercianti, e Capitalisti dovranno dare le prescritte denuncie sotto la comminatoria di dover pagare una triplice tassa.

G. Fenaroli Presidente — Vicini Segretario

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Direttorio Esec. il Segr. gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia, e Polizia Luosi, Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina

Milano 28. Brumale anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE

Il Ministro degli affari interni.

Al Monastero di

Le paterne cure del Direttorio Esecutivo dirette a preparare alla Repubblica una felicità permanente si sono rivolti anche all'educazione repubblicana delle fanciulle di questa Comune: al qual effetto sono state disposte le corrispondenti Istruzioni delle quali si è munita la Cittadina Vedova Visconti Saxy, destinata dal Direttorio medesimo a soprintendere a tutte le Educatrici delle fanciulle, segnatamente delle claustrali.

L' impegno, e lo zelo col quale il vostro si è finora distinto in così importante occupazione mi assicura che vi presterete di buon grado alle insinuazioni che farà per farvi la nominata Cittadina Saxy, il cui particolare merito l' ha fatta prescieglicre a questa confidenziale incombenza: al che v' invito per dovere del mio Ministero, mentre vi comunico quella Superiore determinazione.

Salute, e fratellanza.

Firmat. Il Ministro dell' Interno Ragazzi — Sott. Narducci.

ISTRUZIONE

Per le Scuole particolari della Città più elevate, e per le Orsoline.

L' educazione repubblicana delle fanciulle che si prescrive dalle Autorità Costituite secondo l' avviso pubblicato 30. Frimajo an VI. (20. Dicembre 1797. v. s.) è fondata al gran principio, che una Nazione si dice bensì libera, ma non dalle leggi, e particolarmente della legge Divina nel suo Vangelo, la quale non è che la più pura espressione della legge naturale. L' abuso che si fa della voce di libertà per abbandonarsi alla licenza ed al libertinaggio, e di quella di uguaglianza per divenire usurpatore degli altrui diritti, insubordinato, audace verso dei Superiori, richiede che le Maestre instruiscano nelle Scuole le loro allievi.

1. Che la libertà non in altro consiste se non nell' uso originario e naturale che hanno gli uomini uniti in società, o in corpo di Nazione, di formare le proprie leggi civili, alle quali ogni individuo della medesima è rigorosamente soggetto, per cui si trova libera dalla schiavitù di receverle per mezzo della forza,

za, o dell' inganno dal capriccio, e dalle passioni di un capo dispotico, ed assoluto. Che per uguaglianza s' intende che gli uomini dal più povero al più ricco sono tutti uguali avanti alle leggi, ne di esservi altra distinzione fra di essi, che quella del merito, e della virtù; onde l' uomo morigerato, laborioso, applicato, benefico, e buon patriota acquista maggiori diritti nella comune estimazione, agli onori, ed alle ricompese; come n' è privo lo scioperato, il vizioso, lo scostumato, ed il traditore della Patria per quanto egli sia facoltoso: l' uguaglianza repubblicana per conseguenza nel dar mano a tutte le virtù, tende a sollevare il povero morigerato e virtuoso, quanto a deprimere l' insano orgoglio del ricco vizioso, o prepotente. Una tale uguaglianza sostiene e promove la carità, cioè l' amore del prossimo; la fraternità civile e politica, con tutte le virtù che ci prescrive il Vangelo.

In fine la sovranità del Popolo altro non essere che la sovranità delle leggi, la quale si trasferisce nell' unanime volontà del medesimo nello stabilimento delle leggi fondate a quella di natura, che sono le vere Sovrane del Mondo eterne, immutabili, ed anteriori ad ogni Costituzione e patto sociale; la cui osservanza stabilisce i diritti dell' uomo, e quelli da Nazione a Nazione denominato diritto delle genti.

2. Si dovrà dunque istillare alle fanciulle le pratiche virtù morali, e sociali fondate alla purità, e semplicità del solo Vangelo, onde abbiano la sana e vera religione di spirito e verità, fondamento principale d' ogni ben regolata società, e d' ogni buon governo.
3. Che sapiano ben leggere e scrivere italiano, e per quanto sia possibile il francese: Tutti i lavori necessarj a sapersi d' ogni donna: L' artimetica quanto basta, e la pratica dei registri d' amministrazione economica: Un po di geografia, e massime della nostra Repubblica.
4. Si darà loro una precisa idea di ciò che costituisce il diritto nell' uomo, mediante alcun libro di cui saranno provvedute le Maestre dalla Sopraintendente generale, con tal' altro che le istruisca dei vantaggi che derivano dall' adempimento dei doveri sociali, e del proprio stato. Sopra tutto si faranno loro conoscere le parti più interessanti della storia naturale, acciò tocchino per così dire con mano l' esistenza d' un Creatore unico, universale, sapientissimo, perfetto, buono, e padre indulgente e benefico di tutte le sue creature; di cui saranno parimenti provvedute le Maestre. Si darà loro un' idea della storia universale sì ben trattata dal Bossuet, per passare più particolarmente a quella della propria patria. In fine si farà leggere alle allievi la Costituzione della nostra Repubblica; che sarà loro spiegata dalla Sopraintendente generale.
5. Si accostumeranno ad essere illari ed affabili nelle maniere, quanto modeste, rispettose e subordinate verso le Maestre, i maggiori d' età e ad ogni Superiore, quantunque non debbasi reciprocamente usare d' altro titolo che quello di Cittadina e del Voi.
6. Si avvezzeranno parlando ad un tuono di voce moderato e non si permetterà mai che interrompino chi parla, nè sieno incrocicchiati i discorsi, ciò che fa confusione, e disordine, ma sempre parlino ad una per volta senza veemenza, nè impeto di voce. Così pure a non mai entrare in una Casa accompagnate di persone a quella sconosciute senza presentarle indicandone il nome; come parimenti ricevendo in propria Casa a dare a conoscere reciprocamente le persone che sopravvengono con quelle che vi si trovano quando si possa crederle sconosciute fra di loro, per ovviare gli inconvenienti che per difetto di ciò accadono giornalmente.

   Sarà poi della saggezza delle ripettive Madri l' accostumarle alla somma pulizia di corpo, de' denti, e delle mani tanto necessaria, quanto utile alla salute; come ad una discreta frugalità nel vitto; semplicità, e decenza nel vestito; e per quanto sia possibile il Nazionale.
7. Non s' intratterà le fanciulle con racconti veri, o favolosi di vite ascetiche; nè dei loro opposti; ma piuttosto della lettura delle vite delle donne illustri per dare loro dell' emulazione, di cui saranno provvedute.
8. Si reprimerà l' arditezza e la baldanza nelle allievi, ciò che volgarmente si chiama spirito: Così le parole indecenti: la falsità: l' ostinazione: i modi, le parole aspere e ributtanti, con mortificazioni proporzionate alla sensibilità e penetrazione degl' individui, ma generalmente tali, che non sieno ributtate o avvilite. Sarà perciò sbandito dalle scuole il barbaro costume delle percosse, cominciandosi dalle più povere alle più ricche, essendo tutte ugualmente care

figlie

figlie della Repubblica, e preziosi pegni, ben condotti che sieno, della felicità delle famiglie, e dello Stato.

Le mortificazioni dovranno dunque consistere in privarle di ciò che più loro aggrada; o se la mancanza è grave, come sarebbe la bugia abituale, l' ostinazione, lo spirito di vendetta, l' inumanità, o la crudeltà verso gli animali, si farà loro una seria correzione alla presenza di quelle persone che più amano, e stiamano, e per ultimo alla presenza di tutta la scuola, che se dopo quest' ultimo sperimento, unito alle mortificazioni sopra indicate, le fanciulle persistono ad esser incorregibili, si dimetteranno dalla scuola acciò non guastino le altre. I premj quindi, e le pene non consisteranno in robba o denaro, ma unicamente in distintivi d' approvazione e stima, o privazione dei medesimi, con proporzione regolata dalla conosciuta prudenza e saviezza delle più colte Maestre di questa Città.

Siccome la naturale tendenza dell' uomo all' imitazione rende proprj ne' fanciulli i gesti, i modi, il parlare, le passioni, e le virtù stesse delle persone che li avvicinano, o hanno autorità sopra di essi; così si rende necessario che ad una condotta morigerata ed irreprensibile concorrino nelle Maestre tutte le qualità che si vogliono istillare alle fanciulle colla semplicità repubblicana nei costumi; a cui devono unire un carattere fermo, ma dolce, condiscendente alla debole età, e tale che si concilj la confidenza delle allievi, ciò che le illuminerà sul modo di meglio dirigerle.

Sarà di tempo in tempo la qui sottoscritta Sopraintendente generale alla visita ed esame delle scuole, affine di coadiuvare le Maestre nel penoso loro incarico; Mentre le figlie che più si distingueranno nella pratica delle virtù morali, e sociali, e nell' Istruzione, saranno particolarmente contemplate dalla Repubblica.

15. Nevoso Anno VI. Repubblicano (4. Gennajo 1798. v. s.)

Sott. De Saxy, Vid. *Visconti.*

ISTRUZIONE
per il Collegio della pia Casa della Stella.

Avendo a cuore le Autorità Costituite che l' educazione repubblicana delle giovani Cittadine sia fondata alla divina religione del puro Vangelo, sopra cui s' appoggiano i principj di libertà, uguaglianza, e fraternità dei popoli; l' abuso che si fa della voce di libertà per abbandonarsi alla licenza ed al libertinaggio; e di quella di uguaglianza per divenire usurpatori degli altrui diritti, insubordinati, audaci verso i Superiori; richiede che le Maestre istruiscano nelle loro scuole le allievi.

1. In altro non consistere la libertà della nostra Repubblica, che nell' uso originario e naturale che hanno gli uomini uniti in Società, o in Corpo di Nazione, di formare le proprie Leggi civili, alle quali ogni individuo, o sia persona di qualuque stato è rigorosamente obbligata ubbidire, non servendo ognuno che alle leggi stabilite, per cui la Nazione si trova libera dalla schiavitù di riceverle per mezzo della forza, o dell' inganno da un capo dispotico ed assoluto.
2. Che per uguaglianza s' intende che gli uomini nella Repubblica del più povero al più ricco non hanno altra essenziale distinzione, che quella prescritta da Gesù Cristo, cioè la pratica delle virtù morali e civili ch' egli c' insegna nel suo Vangelo; onde chi è più morigerato nei costumi, frugale, veridico, benefico verso de' suoi simili, e buon Patriota acquista l' estimazione, e le ricompense, di cui n' è privo il vizioso, lo scostumato, il bugiardo, ed il traditore della Patria per quanto egli sia facoltoso, l' uguaglianza repubblicana per conseguenza tende a sollevare il povero, e l' oppresso morigerato, frugale e da bene, che ha vera religione pratica delle virtù cristiane; quanto a deprimere l' orgoglio del ricco vizioso, e prepotente. Una tale ugualianza è appoggiata alla verità e giustizia eterna, ed alla carità, cioè all' amore del prossimo senza riguardo alle qualità estrinseche e mondane dell' uomo, come ci prescrive il Vangelo.
3. Così la Sovranità de Popolo altro non essere che l' unione delle volontà nello stabilire le Leggi civili fondate a quelle di natura che sono le vere Sovrane del mondo, eterne immutabili, ed anteriori ad ogni Costituzione e patto espresso sociale, la cui osservanza costituisce i diritti dell' uomo, e quello di Nazione a Nazione, denominato diritto delle genti.
4. Devono le Maestre bene imprimersi di queste verità per ripeterle ogni giorno nelle loro scuole.

5. All'

5. All' insegnamento dei lavori necessarj allo stato delle allievi si unirà quello del leggere, scrivere e conti quanto basta per i registri d' un negozio, o d'una amministrazione economica, nella quale singolarmente devono esercitarsi. Si unirà a queste istruzioni la lettura dell' Istruzione al Popolo, che verrà loro somministrata dalla Sopraintendente generale; come pure leggeranno la Costituzione della nostra Repubblica, che sarà loro spiegata dalla medesima.
6. Si accostumeranno alla verità e buona fede; alla modestia nel portamento e nel vestire: ad una voce sommessa nel parlare; al rispetto verso le maestre, ai maggiori d' età e ad ogni persona Superiore: come ad essere dolci, umane, benefiche, e pietose anco verso gli animali. Infine al pronto perdono delle offese.
7. Si dovranno accostumare alla pulizia del corpo, dei denti, e delle mani sebben povere, giacchè l' acqua, ed un po di diligenza non costano denaro.
8. Non saranno permesse ad alcuna maestra le percosse, bensì di dare alle allievi delle mortificazioni proporzionate alla mancanza; come sarebbe di privale di ciò che più loro aggrada, o se sono gravi, delle pubbliche ammonizioni nella scuola.

Sarà di tempo in tempo la qui sottoscritta Sopraintendente generale alla visita delle scuole, e quelle che più si distingueranno nell' istruzione, e nei costumi, godranno della particolare protezione della Repubblica all' occasione del loro collocamento.

15. Nevoso anno VI. Repubblicano (4. Gennajo 1798. v. s.)

Sott. De Saxy, Vid. Visconti.

In nome della Repubblica Cisalpina
Milano 28. Brumale anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE

Il Ministro degli affari interni.

Al Collegio di

Le paterne cure del Direttorio Esecutivo dirette a preparare alla Repubblica una felicità permanente si sono rivolti anche all'educazione repubblicana delle fanciulle di questa Comune: al qual effetto sono state disposte le corrispondenti Istruzioni delle quali si è munita la Cittadina Vedova Visconti Saxy, destinata dal Direttorio medesimo a soprintendere a tutte le Educatrici delle fanciulle, segnatamente delle claustrali.

L' impegno, e lo zelo col quale il vostro si è finora distinto in così importante occupazione mi assicura che vi presterete di buon grado alle insinuazioni che sarà per farvi la nominata Cittadina Saxy, il cui particolare merito l' ha fatta prescegliere a questa confidenziale incombenza: al che v' invito per dovere del mio Ministero, mentre vi comunico questa Superiore determinazione.

Salute, e fratellanza.

Firmat. Il Ministro dell' Interno Ragazzi — Sott. Narducci.

METODO

Per i Luoghi di educazione repubblicana per le Fanciulle.

Persuase le Autorità Costituite dell' abilità e zelo delle cittadine claustrali nel procurare un' ottima educazione alle fanciulle; atteso la nuova Costituzione politica, nella quale vivono, e per la quale devono essere educate, hanno stabilito che vengano le Maestre coadiuvate nel penoso loro incarico dalla quì sottoscritta Ispetrice generale per il conseguimento relativo al fine che si prefigge.

A tale oggetto viene prescritto, che non sieno ammesse le fanciulle nè minori di sei anni, nè maggiori di dodici.

La divisione delle classi nelle educande si crede opportuno che il sieno in due; cioè dagli anni sei alli dodici, e dalli dodci alli diciotto, alla quale età deve essere generalmente terminata l' educazione, eccetto i casi che possono meritare una particolare dispensa.

Istruzione dagli anni sei alli dodici.

L' educazione repubblicana delle fanciulle deve essere fondata al gran principio, che un Corpo di Società, o una Nazione si dice bensì libera, ma non dalla legge divina nel suo Vangelo, la quale non è che la più pura espressione della leg-

legge naturale: fondamento unico di tutte le leggi civili e costituzionali che possono felicitare i popoli. Egli è dall' osservanza di quelle eterne leggi inerenti alla natura morale e fisica dell' uomo, e de' suoi rapporti, sviluppate dalle tenebre dell' errore, dell' ignoranza e dell' idolatria, cui era coperta la terra, da quella divina rivelazione positiva del Vangelo, che derivano i diritti dell' uomo, e delle Nazioni, denominati diritto delle genti; come pure la libertà, l' uguaglianza, e la fraternità morale e politica dei Popoli.

Stante l' abuso che si fa della voce di libertà per abbandonarsi alla licenza, ed al libertinaggio; e di quella di uguaglianza per divenire usurpatori delle altrui sostanze e diritti, audaci nella vita civile ed insubordinati alle Autorità costituite che sono nell' ordine de la natura, e della provvidenza per il ben essere e la felicità di tutti; si rende necessario, che le Maestre istillano verbalmente alle fanciulle, finchè vengano in età di conoscerne i fodamentali principj, i quali saranno loro spiegati dalla Sopraintendente generale, che la libertà civile e politica in altro non consiste se non nell' uso originario e naturale, che hanno gli uomini uniti in società di stabilire le proprie leggi civili fondate a quelle di natura, alle quali ogni individuo della medesima è rigorosamente obbligato obbedire; per cui una tale società si trova libera dalla schiavitù di riceverle per mezzo della forza, o dell' inganno da un capo dispotico ed assoluto, e per conseguenza si trova soggetta alle sole proprie leggi, e non al capriccio, ed alle passioni del più forte.

2. Che per uguaglianza s' intende che gl' individui componenti una tale società sono tutti ugali avanti alle leggi dal più povero al più ricco, e non esservi altra distinzione che quella del merito, e della virtù, così chi è più morigerato, giusto, indulgente, benefico, e buon patriota, per quanto povero, ed abjetto egli siasi, acquista maggiori diritti agli onori ed alle ricompense della Repubblica, di cui n'è assolutamente escluso lo scellerato, ignorante o vizioso, quantunque favorito dalla sorte e poderoso. L'uguaglianza repubblicana per conseguenza tende a sollevare il povero, l' avvilito, e l' oppresso uomo dabbene dal più forte nello stato monarchio, o aristocratico.

3. Per ultimo la sovranità del Popolo altro non essere che quella delle leggi, la quale si trasferisce nell' unanime volontà del medesimo espressa o tacita nello stabilimento delle leggi civili fondate a quelle di natura, per le quali l' uomo è fatto, e che sono le vere sovrane del mondo, eterne, ed immutabili, quanto anteriori ad ogni patto sociale, e costituzione politica.

Ben impossessate le Maestre di questi principj, come il sono, sapranno adattarli all' intelligenza delle fanciulle, acciò se ne imprime la verità fin dalla più tenera infanzia, e si renda incancellabile per la loro felicità e gloria, quando si troveranno nel mondo fra le onde burrascose delle passioni delle varie opinioni ed errori che vi regnano.

4. Si farà parimenti comprendere alle fanciulle, che l'uomo essendo su di questa terra l' ultimo anello degli esseri materiali che s' accosta, mediante le facoltà della sua anima alle pure intelligenze spirituali è perciò conformato per avere una religione, ed in rapporto colle leggi eterne dell' ordine.

5. Contemporaneamente a queste famigliari istruzioni, e per modo di conversazione o sollievo; premessi i doveri di religione in ogni giorno, ma tali che tendano all' edificazione del cuore e dello spirito, e non alla superficialità o abuso di ciò che ha di più augusto la religione; in questa prima età in proporzione dello sviluppo s' istruiranno nel ben leggere e scrivere italiano, e per quanto è più possibile il francese. Si darà loro un' idea generale di geografia, e più particolarmente di quella della nostra Repubblica: progredendosi con i primi elementi di storia naturale, di cui saranno le Maestre provvedute, e quelli dell' aritmetica.

6. Si dovranno coltivare quelle che mostrano una decisa inclinazione per la musica, ed il disegno; come sarebbe di molta utilità il ballo per mezzo d' una brava dilettante.

7. Il dopo pranzo finita la ricreazione, e le lunghe sere del verno, saranno impiegate nei lavori di mano che sono necessarj, ed utili a sapersi d' ogni donna, cominciando dal perfettamente cucire, filare, far calze, fino al ricamo d' ogni sorta, ed il disegno.

Istruzione dagli anni dodici fino alli diciotto.

Agli anni dodici, poco più poco meno in proporzione della naturale capacità delle fanciulle, si farà loro conoscere in sucinto la storia profana, e più particolarmente quella della propria Patria, in cui dovranno rimarcarsi le azioni più generose ed ener-

energiche dei loro concittadini per procurare la libertà della Patria; mentre si divertiranno nella dilettevole lettura delle vite delle donne illustri, ciò che ispirerà loro una generosa emulazione, e di cui saranno provvedute dalla Sopraintendente generale; nè si permetterà mai dalle Maestre che s'intrattenghino in racconti di vite ascetiche vere o favolose, generalmente parti d'una riscaldata immaginazione o dell' errore; dovendosi anzi questa tenere in freno nelle allievi, essendo nel sesso ordinariamente abbastanza fervida, e sovente nociva in mille incontri della vita.

In seguito si darà loro una breve idea di ciò che costituisce i diritti dell' uomo, mediante alcun libro, di cui saranno parimenti provvedute dalla Sopraintendente Ispettrice generale, con tal altro più elevato e breve di storia naturale, acciò dalle immense opere, e dai prodigj della natura conoscano l'esistenza d' un Creatore unico, perfetto, e padre indulgente di tutte le sue creature. In questo frammezzo si eserciteranno nello scrivere in buon stile epistolare.

Si perfezioneranno nell' aritmetica quanto basta, esercitandole altresì nella pratica di registri d' amministrazione economica, e per quanto è possibile d' economia domestica, facendo loro conoscere i rami che ne dipendono, cioè i prezzi correnti delle derrate ec, talchè dovrebbono socorrere per turno tutti gli uffi.j economici del Monastero per impratichirsene: senza che sieno mai ommessi i lavori di mano, onde i loro travaglj sieno al possibile perfetti.

Si terminerà l' istruzione colla lettura della Costituzione della nostra Repubblica, la quale sarà loro spiegata dall' Ispettrice Sopraintendente generale, unitamente alla raccolta delle leggi della medesima.

Educazione pratica.

L' istruzione non deve essere diretta che ad illuminare la mente per prefezionare il cuore, e la quale si rende inutile, se non anche perniciosa quando le abitudini, ed i costumi sono opposti allo spirito della medesima; egli è in questo caso che si verifica il detto nella Medea d' Ovidio: vedo il meglio, l' aprovo, e seguo il peggio. Da ciò l' istruzione diviene più facile in quell' età, in cui è sviluppata la ragione; mentre all' opposto più difficile si rende in allora la pratica educazione per le abitudini già contratte.

Sarà dunque particolar cura delle Maestre l' istillare alle tenere fanciulle quelle amabili qualità e virtù pratiche, di cui sono esse abbondantemente fornite.

1. Si accostumeranno quindi dalla più tenera infanzia a presentarsi in aria dolce, ilare, ad essere affabili nelle maniere, compiacenti, quanto rispettose verso le Maestre, ed ogni Superiore quantunque non debbasi usare reciprocamente d' altro predicato che quello di Cittadina, e del Voi.

2. Si avvezzeranno parlando ad un tuono di voce moderato, anche per non istancare il petto: a non interrompere i discorsi, a parlare una per volta, e pacatamente: si farà loro conoscere gl' inconvenienti che accadono giornalmente per difetto di annunciare le persone nove che si conducono in una casa, come ricevendo nella propria a non dare a conoscere reciprocamente le persone che sopravvengono con quelle che vi si trovano, quando si possono credere sconosciute fra di loro.

3. Si abitueranno le fanciulle alla beneficenza e pietà verso i miseri: al riguardo e dolcezza verso gli animali, che sono esseri sensibili, dei quali non puo abusare l'uomo, oltre il necessario, senza offendere la mano che gli ha creati. Si eserciteranno del pari nella pratica di quella virtù, di cui sono abbondantemente arricchite le claustrali; cioè al più pronto e sincero perdono delle offese: virtù figlia della carità e del compatimento, quanto utile, a troncare le animosità, le liti, e le vendette, onde vivere tranquilli sulla terra.

4. La modestia animata dalle grazie, e dal candore, essendo il più bel ornamento del sesso, si reprimerà l' audacia e la baldanza, ciò che volgarmente si chiama spirito: così le parole indecenti: l' arroganza ed i modi insultanti verso dei domestici, che pur sono i nostri sventurati fratelli: la falsità, l' ostinazione, e la collera, con mortificazioni proporzionate alla sensibilità degl' individui. Che se le mancanze sono gravi, come la bugia abituale, la simulazione, e doppiezza, l'inumanità, e durezza, si ammoniranno gravemente alla presenza di due o tre persone che più amano, e stimano, e per ultimo nella pubblica scuola: ma con precauzione ed avvertenza di non avvilirle, e spegnere in esse quel naturale senso di onore, da cui deriva la magnanimità, e l' amore della gloria, il quale devesi gelosamente coltivare.

5. Si accostumeranno alla somma pulizia di corpo, delle mani, e dei denti: a tene-

nere affettate le loro cose; pulita ed ordinata la propria stanza; come pure si rimetterà difficilmente ciò che sperdono, e negligentano.

6. Si terranno in continua azione ora applicandole ed ora divertendole col variare sempre oggetti, acciò non s'annojano, e ributtano, mentre si vogliono garantire dall'abitudine all'ozio

7. Si averà somma attenzione che le allievi si mantenghino d'un umore illare sì, ma tranquillo ed uguale, nè si lascino mai trasportare dall'allegria, ne dalla tristezza.

8. Il vitto delle fanciulle, come già lodevolmente si pratica ne' Monasteri sarà frugale e ben condizionato, nel quale predominino gli erbaggi alle carni; ed assistite le mense dalle Maestre per accostumarle alla moderazione, e decenza. Così il vestito sarà semplice, modesto, e per quanto sia possibile il nazionale, e conciliando colla semplicità un certo qual buon gusto che non si allontani dalla decenza, e non s'accosti al lusso.

9. Gl'incoraggimenti ed i premj dovranno essere di natura ad eccitare negli animi delle fanciulle il generoso sentimento di magnanimità e gloria; giammai a pascere l'ingordigia, o il basso interesse; e questi si daranno a giudizio delle maestre in ogni anno che si celebrerà dalle educande il fausto giorno in cui ebbe principio la nostra Repubblica. Siccome dovrà essere piantato in ogni Monastero l'albero simbolico della libertà, uguaglianza, e fraternità repubblicana; così dopo cantato un inno a più cori dalle allievi al Creatore perchè ci conservi un tale dono: all'occasione di celebrarsi l'anniversario di sì fausto avvenimento con inni, e canti adattati alla circostanza, ed inghirlandate dei fiori che dà naturalmente la stagione, saranno appesi all'albore i premj da distribuirsi per rimeritare i buoni diporti delle educande in quell'anno.

Sott. De Saxy, Vid. Visconti.

Istruzione per le Scuole basse della Città da diramarsi ai Parrochi di Città.

Avendo a cuore le Autorità Costituite che l'educazione repubblicana delle fanciulle sia fondata alla divina religione del puro Vangelo, sopra cui s'appoggiano i principj di libertà, uguaglianza, e fraternità dei popoli; l'abuso che si fa della voce di libertà per abbandonarsi alla licenza ed al libertinaggio; e di quella di uguaglianza per divenire usurpatori degli altrui diritti, insubordinati, audaci verso i Superiori; richiede che dalle Maestre tutte delle basse scuole della Città, e delle Comuni sotto pena di essere interdette da tale esercizio, si faccia conoscere alle fanciulle che v'intervengano.

1. In altro non consistere la libertà della nostra Repubblica, se non nell'uso originario e naturale che hanno gli uomini uniti in Società, o in Corpo di Nazione, di formare le proprie Leggi civili, alle quali ogni individuo, qualunque siasi è rigorosamente obbligato ubbidire, per cui una tale società, o Nazione si trova libera dalla schiavitù di riceverle per mezzo della forza, o dell'inganno dal capriccio, e dalle passioni di un Capo dispotico ed assoluto.

2. Che per uguaglianza s'intende che gli uomini dal più povero al più ricco non hanno altra essenziale distinzione nella Repubblica, che quella prescritta da Gesú Cristo, cioè la pratica delle virtù morali e civili ch'egli c'insegna nel suo Vangelo; onde chi è più morigerato nei costumi, frugale, benefico verso de' suoi simili, e buon Marito, buon Padre, e buon Concittadino acquista l'estimazione, e le ricompense, di cui n'è privo il vizioso, lo scostumato, il bugiardo, e di mala fede per quanto egli sia facoltoso, l'uguaglianza repubblicana per conseguenza tende a sollevare il povero, e l'oppresso purchè sia uomo dabbene, ed abbia la vera religione cristiana pratica dei buoni costumi, quanto a deprimere l'orgoglio del ricco vizioso, e prepotente. Una tale ugualianza è appoggiata alla verità e giustizia eterna, ed alla carità, cioè all'amore del prossimo senza riguardo alle qualità estrinseche dell'uomo.

3. Così la Sovranità del Popolo in altro non consiste se non nella unione delle volontà nello stabilire le Leggi civili fondate a quelle di natura che sono le vere Sovrane del mondo, eterne immutabili, ed anteriori ad ogni Costituzione umana, e patto espresso sociale, la cui osservanza costituisce i diritti dell'uomo, e quelli di Nazione a Nazione, denominato diritto delle genti.

4. Devono le Madri, e le maestre tutte bene imprimersi di queste verità per ripeterle ogni giorno verbalmente alle fanciulle: ed acciò non possono sbagliare, saranno tenute riceverle dalla bocca del proprio Pastore, e Parroco, sotto pena di

di eſſere chiuſe le ſcuole alle Maeſtre in caſo di mancanza, e le Madri privi della protezione delle Autorità, e della Repubblica.

5. Entrando nelle ſcuole le figlie la principal cura ſarà di far loro recitare il Pater in italiano, acciò intendano quello che dicono, e a terra proſtrate innanzi al Creatore dell' Univerſo.

6. All' inſegnamento dei lavori neceſſari allo ſtato delle fanciulle, e per quanto è fattibile il leggere e ſcrivere, ſaranno dalle Maeſtre e riſpettive Madri accoſtumate, le fanciulle ſin dalla più tenera età alla verità, e buona fede, alla modeſtia nel portamento, e nel veſtire, alla ritiratezza, ed amore del travaglio; al riſpetto verſo i maggiori d'età, e ad ogni ſuperiore; ad eſſere dolci, umane, benefiche, e pietoſe anco verſo gli animali.

7. Si dovranno altresì accoſtumare alla pulizia del corpo, dei denti, e delle mani ſebben povere, mentre l'acqua, ed un po di diligenza non coſtano denaro.

8. Non ſarà permeſſo alle Maeſtere di percuoterle, bensì di dare loro delle mortificazioni, come ſarebbe il privarle per alcun tempo di ciò che più loro aggrada; e nel caſo d'incorregibilità ed oſtinazione ſaranno dimeſſe dalla ſcuola, acciò non guaſtino le altre.

Saranno di tempo in tempo viſitate le ſcuole da perſona deſtinata dalla qui ſottoſcritta Sopraintendente Generale, e quelle figlie i cui [illegible] no dalle altre nella morigeratezza dei coſtumi, nell' amore del travaglio, nel riſpetto verſo de' Superiori, nell' amore dei loro ſimili, goderanno della beneficenza della Repubblica all' occaſione del loro collocamento, e ne ſaranno aſſolutamente prive le caparibie, e ſcoſtumate.

15. Nevoſo Anno VI. Repubblicano (4. Gennajo 1798. v. s.)

Sott. De Saxy, Vid. Viſconti.

In nome della Repubblica Ciſalpina.

PROCLAMA

Ciſalpini, la Legge del giorno 19. corrente Annebbiatore, chiama i Rappreſentanti della Nazione, ch' eſſa ha nominati a giuſtificare pel primo dì dell'entrante Frimale, avanti de' Comitati Riuniti, l'indenità delle loro perſone.

La Rappreſentanza Nazionale va quindi ad incominciare le auguſte ſue funzioni, il Conſiglio de' Seniori nel Locale S. Damiano alla Scala, quello degli Juniori nel Palazzo altre vole di Governo. Là ſulla Tribuna va a giurarſi individualmente da ciaſcun Rappreſentante l'oſſervanza inviolabile della Coſtituzione, l'odio eterno al Governo de Re, degli Ariſtocratici, ed Oligarchi, e va a promet-terſi da ciaſcheduno di non ſoffrire giammai alcun giogo ſtraniere, di contribuire con tutte le forze al ſoſtegno della Libertà, e della Eguaglianza, ed alla conſervazione, e proſperità della Repubblica.

Cittadini Legislatori, che la Legge ha onorato della ſua confidenza, ed in mano a cui la Patria fa il prezioſo depoſito de' ſuoi più cari, e grandi intereſſi, l'amore di queſta Patria aſſai più che il voſtro dovere vi renderà pronti alla giuſtificazione delle voſtre perſone pel giorno dalla Legge indicato, e voi aſſumerete con traſporto un giuramento, che già da gran tempo ſta ſcritto in caratteri indelebili ne' voſtri cuori. Voi andate a ſegnar l' epoca più luminoſa de' faſti Ciſalpini; voi andate a dar cominciamento alla marcia maeſtoſa di una Repubblica già florida al ſuo naſcere, e che promette ſotto ai più felici auſpicj, luminoſi, ed eterni deſtini; voi andate ad eſſere d' aſpettazione alla Patria, d' ammirazione all Europa, ed alla riconoſcente Poſterità d' una tenera, e glorioſa ricordanza: ma non è, che l'intero ſagrifizio di voi medeſimi e l' inviolàbilità del voſtro giuramento, che può rendervi capaci di tanti doveri, e della grande loro ricompenſa.

Popolo Ciſalpino, che con eſempio unico nelle ſtorie ſorgeſti ſenza ſcoſſe, e ſenza rivoluzioni dal giogo oppreſſore della ſervitù a figurar da Sovrano fra le più colte Nazioni Europee, ad eſſere padrone di te ſteſſo, a non avere ſopra di te, che la Legge di felicità eſpreſſa dai voti del tuo cuore; va a ripetere ſull' Altare della Patria in faccia all' Eſſere Supremo il giuramento Patriotico, che ſono per preſtare i tuoi Rappreſentanti; penſa che la Libertà non è un nuovo germoglio nel noſtro terreno, ch' eſſa ha formato degli Eroi ne' noſtri maggiori, e che non mai fummo più riſpettati al difuori, e più felici al di dentro, che quando ſventolarono fra di noi le bandiere della Libertà, e quando l' amor della Patria fu la prima paſſione del Cittadino.

Milano 28. Annebbiatore Anno VI. Rpubblicano.

Firm. Il Miniſtro dell' Interno Ragazzi — Sott. Maggi.

In

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta 30. Brumale Anno VI. Repubblicano.

Li Comitati Riuniti hanno fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente
LEGGE.

Considerando che deve attivarsi ne' primi giorni del prossimo Frimale il Tribunale di Cassazione, li di cui Membri sono già stati nominati.

Considerando la necessità, che alli rispettivi Membri del detto Tribunale di Cassazione, ed alli Subalterni individui del medesimo, che verranno poi eletti restino fissate le rispettive indennizzazioni,

Li Comitati Riuniti dietro l'urgenza dichiarata dal Direttorio Esecutivo con messaggio dei 20. Vendemmiatore prossimo passato decretano le seguenti annue indennizzazioni.

Agli undici Giudici del Tribunale di Cassazione per cadauno - - - lir. 9000.
Al Commissario del Potere Esecutivo - - - - - - - - - - - - - - - - „ 6000.
Al Sostituto del detto Commissario - - - - - - - - - - - - - - - - „ 3000.
Al Cancelliere - „ 4000.
Al Vice Cancelliere - „ 2400.
Alli due Ufficiali Commessi del Cancelliere, per ciascuno - - - - - - „ 1200.
Alli due Uscieri per cadauno - - - - - - - - - - - - - - - - - - - „ 800.

G. Fenaroli Presidente — Vicini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina che la premessa Legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente. Pel Dirett. Esec. il Segret. Gener. Sott. Sommariva.
Per copia confome. Il Ministro della Giustizia e Polizia Generale Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 30 Brumale anno VI. Repubblicano.

I Comitati Riuniti hanno fatto deporre presso il Diret. Esecutivo la seguente Legge

ARTICOLO PRIMO.

I Comitati di Costituzione, Giurisprudenza, di Finanza e Militare saranno composti come segue: I. Comitato di Costituzione.

Masceroni, Longo, Fontana, Guicciardi, Oliva, Loschi, Bragaldi, Vertemate Aldini, Savoldi.

II. Comitato Militare.

Beccaria, Giovio, Scarabelli, Vergani, Belmonte. Guiccioli, Pelosi Domenico, Zanni, Bargnani, Sartoretti.

III. Comitato di Finanza.

Formiggini, Fenaroli, Guglielmini, Laderchi, Somaglia, Codè, Gelmetti, Dossi, Bruni, Severoli, Ressi, Mazzoleni.

IV. Comitato di Giurisprudenza.

Spannocchi, Villa, Pederzoli, Pelosi Ignazio, Perseguiti, Taverna, Negri, Bazetta, Marini, Strocchi, Vicini.

ARTICOLO SECONDO.

Tutti i Membri, che compongono i Comitati nominati sopra, si riuniranno domani a due ore dopo mezzo giorno, nomineranno il loro Presidente, e Segretario.

ARTICOLO TERZO.

Presteranno il seguente giuramento individualmente — Io N. N. giuro inviolabile osservanza . . . .

ARTICOLO QUARTO.

Dopo ciò ogni Comitato si ritirerà alla rispettiva sala, e nominerà del pari il suo Presidente. ARTICOLO QUINTO.

Nell' assenza del Generale in Capo, e fino alla riunione del Corpo Legislativo, nei primi giorni di Frimale l' Assemblea de' quattro Comitati ne farà le funzioni.

Signé Bonaparte. Per copia conforme — G. Fenaroli Presidente. Vicini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presid. Pel Direttorio Esecutivo il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia, e Polizia Generale Luosi.
Bellerio Segretario.

In

In nome della Repubblica Cisalpina.

AVVISO.

LA Legge del giorno 13. Vendemmiatore avendo dichiarato facoltativo a coloro, che si sono legati coi voti monastici, di ritornare all' originaria libertà, ha nel tempo stesso provveduto, perchè sortendo dal loro Chiostro, e svestendo l'abito del proprio istituto non avessero a rimanere privi di sussistenza, incaricado il Direttorio Esecutivo di provvedere al loro mantenimento. Potendo forse essere d' ostacolo all' abbandono del Chiostro l' incertezza della pensione alimentaria, che la Legge ha trovato giusto d' assegnare nel ritorno che facciano fra i propri Concittadini, il Direttorio è passato ad occuparsi sollecitamete di quest' oggetto. Siccome però il fine della Legge non è gia quello di richiamare infruttuosamente queste persone al godimento de' primitivi diritti di libertà civile, ma bensì di abilitare a rendersi più utili Cittadini, anzichè inutili sciupatori delle rendite ecclesiastiche, ha quindi combinate delle massime fondamentali, che somministrando loro i mezzi della più indispensabile sussistenza provvedono egualmente all' economia de' rispettivi Conventi, e lasciano luogo alla Nazione ad approfittare a scarico de' pubblici pesi di una considerabile rimanenza di fondi nazionali, che sovrabbondano ai bisogni de' rispettivi Conventi.

Restano pertanto stabilite le seguenti misure;

I La maggiore pensione, che potrà assegnarsi ai Sacerdoti Regolari, i quali sortendo di religione ritengano a loro profitto l'elemosina della messa, sarà d' annue lir. 600., semprecchè l' entrata del rispettivo Convento che abbandoneranno, ed a di cui carico dovrà ricadere la detta pensione, ne sia suscettibile, dedotti tutti i pesi inerenti all' entrata medesima; come pure le spese di manutenzione, de' Fabbricati, e simili.

II. Per i Laici la maggior pensione sarà d' annue lir. 400., qualora non abbiano oltrepassata l' età d' anni 50., e di lir. 500. se sono più vecchj, ritenute le stesse condizioni del precedente articolo.

III. Nel caso che l'entrata netta del rispettivo Convento non fosse suscettibile delle sopra fissate pensioni maggiori dovranno queste diminuirsi in proporzione.

IV. La pensione de' secolarizzati Sacerdoti dovrà pure diminuirsi, o cessare anche intieramente, qualora ottenessero in seguito qualche beneficio ecclesiastico, come resta già prescritto nella stessa Legge.

V. Dandosi qualche caso meritevole di particolare assistenza o per estrema vecchiaja o per incurabile infermità il Direttorio si occuperà di adattarvi la corrispondente provvidenza.

VI. Si dichiarano comprese anche le Monache nella disposizione portata dalla suddetta Legge, e nel caso di loro secolarizzazione saranno trattate coll' annuo assegno estensibile fino alle novecento lire di Milano rispetto alle Professe, ed alle Converse di lir. 500., e 600. rispettivamente come al § II.

Dietro queste massime i Commissarj del Potere Esecutivo nei rispettivi Dipartimenti, ai quali giusta il disposto dalla sopraccennata Legge devono dirigersi tutti quelli che intendessero di profittarne dovranno esigere dai petenti le prove della loro età, patria, e professata religione, senza però chiedere i motivi della domandata secolarizzazione, e nell' accompagnare simili petizioni al Direttorio coll' indicazione dello stato attivo, e passivo de' rispettivi Conventi, e del numero de' Religiosi che hanno diritto di alimento proporranno anche il quantitativo della pensione corrispondente.

Approvate poi che saranno dal Direttorio le proposizioni dei Commissarj verranno rimesse al Ministero dell' Interno perchè passi a far assentare sulla cassa de' rispettivi Conventi, finchè questi sussisteranno, le placitate pensioni.

Nel frattempo, che dai Commissarj del Potere Esecutivo verranno assunte le suddivisate informazioni sulla domanda di qualche Religioso che abbia dichiarato di volere secolarizzarsi, si permetterà al medesimo di sortire anche immediatamente dal rispettivo Convento, o Monastero A quest' effetto sarà abilitato il Commissario del Potere Esecutivo di accordargli, sentito il Superiore del Convento, un'interinale assegno in via di provvisione da computarsi poi nella pensione che verrà a suo favore determinata.

Milano 30 Annebbiatore Anno VI. Repubblicano (20. Novembre 1797. v. s.)
Firm. Il Ministro dell' Interno Ragazzi — Sott. Maggi.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Il Consiglio d'amministrazione della guardia nazionale Cisalpina nella Comune di Milano.

IL Piano d' Organizzazione della Guardia Nazionale suddetta dice all' articolo

CXI. Ogni Proprietario, Affittuarj, Subaffittuarj, loro Commessi, o Portina sono obbligati di dichiarare ec. il nome de' Cittadini, che abitano le loro Case ec. Essi ne sono responsali per le ommissioni, che commetteranno a questo riguardo.

Il Piano mise per questa parte nell' equivoco alcuni Cittadini, i quali non credendosi obbligati dalla Legge alle dette notifiche diedero senza colpa nella trasgressione della stessa; e poichè si prefissò il Consiglio, come dal di lui Avviso dell' 8. spirante, di non volere multati, che i veri dolosi trasgressori della Legge medesima, trovò della giustizia il tentare di rischiarirla, e ridurla al più deciso intelligibile senso.

Venne a tanto diffatti autorizzato dal Ministro degli affari interni, il quale trovando pur egli necessario di semplificare il contenuto nell' articolo, di cui sopra, ed approvando onninamente l'equità del consiglio stesso acconsentì, che si ordini, come segue.

I. Si accorda un altro termine perentorio d' una decade decorribile dalla data d'oggi, perchè vengano così agli Officj de' rispettivi Battaglioni notificati que' Cittadini dell' età di diciasett' anni in avanti, che non lo sono stati finora, ritenuto già il modo delle notifiche prescritte nell' Avviso di questo Consiglio del giorno 28. Vendemifero p. p.

II. Scorsa questa decade, e trovati dei Cittadini maggiori dell' enunciata età d'anni diciassette, che o non saranno stati notificati al loro Battaglione, o stati lo saranno, ma non del modo ordinato nel detto Avviso del prossimo scorso Vendemifero, si passerà immediatamente ad imporre la multa delle lire quarant' otto ai Proprietarj di quelle Case, in cui abiteranno li non notificati, o notificati in altre forme, che quelle stabilite dalle Legge.

III. Li Proprietarj resi ora gli unici responsali di queste notifiche, e della regolarità delle medesime potranno essere rappresentati dai loro Commessi, ma la responsabilità sarà tutta loro propria, ed essi soli saranno soggetti alla multa degli otto scudi.

IV. Sussistendo tuttora il predisposto in favore dei denuncianti si commette nuovamente agli Officj di Battaglione di rilevare dai loro Stradali le Case non notificate, e darle sollecitamente in nota a questo Consiglio, perchè proceda sull' atto a tenor della Legge contro li Proprietarj delle medesime.

Milano da Casa Giulini li 30. Brumifero anno primo Repubblica Cisalpina.

Fir. Pecchio Presidente. — Per il Consiglio — Sott. Rigozzi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto dei registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 30 Brumale anno VI. Repubblicano.

Li Comitati Riuniti hanno fatto deporre presso il Diret. Esec. la seguente Legge.

Considerando, che la prossima installazione del Corpo Legislativo rende indispensabile il prendere in prevenzione delle misure provvisorie relative al buon ordine, e polizia delle prime sedute dei due Consigij, finchè lo stesso Corpo Legislativo avrà date quelle stabili disposizioni, che troverà convenienti: previa la dichiarazione di urgenza,

DECRETANO

I. Il giorno primo Frimale li Comitati Riuniti resteranno in Sessione permanente dalle ore dieci alle tre pomeridiane, e sarà aperto un Registro, in cui dal Segretario de' Comitati stessi saranno notati gl' Individui, che si presenteranno quali Membri del Corpo Legislativo a norma della Legge 19. Brumale.

II. Li Comitati stessi seguiranno a tenere il medesimo ordine anche ne' seguenti giorni fino a che siasi avuto il numero necessario per le Sedute dei due Consiglj, e siasi proclamato il Corpo Legislativo. In seguito le presentazioni si faranno al medesimo Corpo Legislativo.

III. Il Presidente de'Comitati Riuniti interpellerà i Comitati medesimi individualmente sopra cadaun Soggetto per verificare l' identità delle Persone. Li Membri del Consiglio degli Anziani dovranno dichiarare se sono ammogliati, o no, e se abbiano l' età prescritta. Tale pratica avrà luogo anche per li Membri de' Comitati Riuniti stati nominati per il Corpo Legislativo. Indi saranno notati in altro Registro definitivo.

IV. Que' Soggetti, che verranno come sopra descritti nel Registro definitivo, vengono muniti di un Certificato firmato dal Presidente, e dal Segretario dei Comitati Riuniti, in cui viene espresso a quale dei due Consiglj appartenga il Soggetto medesimo.

V.

V. Allorchè nel Registro definitivo vi saranno descritti settanta Membri del Gran Consiglio, e trenta del Consiglio dei Seniori, i Comitati Riuniti inviteranno il Direttorio.

1. A procalamare entro la stessa giornata, che i due Consiglj, che formano il Corpo Legislativo cominceranno le loro funzioni, e le loro sedute all' indomani a mezzo giorno in punto, aditando nello stesso Proclama i locali rispettivi, ed invitando i Deputati a trovarsi al loro Posto all' ora fissata 2 A mettere alla disposizione del Corpo Legislativo interinalmente, e fino a che esso abbia formato la sua guardia prescritta dalla Costituzione, cento soldati della Truppa di linea, cioè cinquanta per cadaun Cosiglio. Essi si troveranno alle Porte inferiori de' rispettivi Consigj il giorno dell' apertura de medesimi alle ore 11. in punto.

VI. L'essere ammesso al suddetto Registro definitivo, e l' intervento ancora alle prime sedute del Corpo Legislativo, non toglie perciò quel diritto che potesse spettare agli Intervenuti di rinunciare, siccome è riservato al Corpo Legislativo il decretare sul proposito delle rinuncie.

VII. Si nominano provvisoriamente dai Comitati Riuniti, e fino a che i due Consiglj abbiano stabilmente provveduto all' occorrente, Un Messaggiere di Stato pel Consiglio de Seniori, — Un Messaggiere di Stato pel Gran Consiglio, Un Ufficiale Estensore pel Consiglio de' Seniori, — Un Ufficiale Estensore pel Gran Consiglio, — Due Scrittori pel Consiglio de' Seniori, — Due Scrittori pel Gran Consiglio, Due Portieri pel Consiglio de' Seniori, Due Portieri pel Gran Consiglio. Il soldo di tali Impiegati, che possono essere rimossi dai rispettivi Consiglj sarà in proporzione quello stesso che il Corpo Legislativo fisserà rispettivamente per gl' impiegi stabili.

VIII. Il giorno della installazione del Corpo Legislativo dovranno trovarsi prima del mezzo giorno alla Porta superiore dei due Consig j i rispettivi Messaggeri, ed Ufficiali Estensori provvisorj come sopra nominati, e riceveranno dai rispettivi Deputati che interverranno alla Sessione il Certificato, di cui come sopra saranno muniti; lo registreranno in un Protocollo, e lo restituiranno al Deputato firmato dall' Official Estensore.

IX. A norma dell' Art. 64 della Costituzione potranno essere introdotti alle Tribune di ciascun Consiglio cento Individui. Per il primo giorno gli Intervenienti saranno muniti di Biglietti che saranno distribuiti dal Dicastero Centrale.

X. Allorchè i quattro Comitati cesseranno dalle loro funzioni per l' installazione del Corpo Legislativo resteranno le Carte dei Comitati medesimi sotto l' ispezione dell' attual rispettivo Presidente per disporle, come prescriverà il Corpo Legislativo. G Fenaroli Presidente. — Vicini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la permessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente. Pel Dirett. Esec. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo - Per Copia conforme — Il Ministro della Giustizia, e Polizia Generale Luosi. - Bellerio Segr.

In nome della Repubblica Cisalpina

Estratto de' Registri del Dir. Ese. Seduta del gior 30. Brumale anno VI. Repubblicano

Li Comitati Riuniti hanno fatto deporre presso il Dirett. Esecut. la seguente Legge.

Dietro l' urgenza dichiarata dal Direttorio Esecutivo con suo Messaggio 27. cadente Brumale considerando, che le seguite nomine de' Membri del Corpo Legislativo, e de' Giudici presso il Tribunale di Cassazione tolgono alla Commissione di Revisione risiedente in Milano gli Individui, che la compongono.

Considerando, che la sostituzione di nuovi Individui per l' esercizio delle funzioni attribuite all' anzidetta Commissione di Revisione non riescirebbe punto opportuna nella circostanza di essere prossima la sistemazione de' Tribunali Costituzionali per li Dipartimenti, ai quali la stessa Commissione di Revisione è particolare.

Considerando, che mentre rimane tuttavia ad attivarsi la Costituzione per quanto risguarda il Potere Giudiziario possono assecondarsi li riguardi anche di sola convenienza, prorogando interinalmente al Tribunale di Cassazione l' esercizio di funzioni non comprese fra le determinate di suo istituto.

Considerando, che gli attuali rapporti di Amministrazione di Giustizia per li Dipartimenti dell' Olona, Adda, Ticino, Verbano, Lario, e Montagna sono gli stessi di quelli per il Dipartimento dell' Alto Pò, e che quindi non debbono rispetto a quest' ultimo Dipartimento prendersi misure diverse dalle stabilite per gli altri Dipartimenti su nominati.

DECRETANO

1. La Commissione di Revisione risiedente in Milano s'intenderà cessata al momento in cui verrà istallato il Tribunale di Cassazione.
2. Sintantochè non siano attivati li Tribunali Costituzionali nelli Dipartimenti dell' Olona, Adda, Ticino, Verbano, Lario, Montagna, ed Alto Pò rimarranno prorogate al Tribunale di Cassazione le funzioni, e competenze attribuite alla detta Commissione di Revisione, e il metodo da osservarsi dalle parti per l'attitazione sarà quello finora praticato.
3. Anche per il Dipartimento dell' Alto Pò resta prescritto all'attivazione del Sistema Giudiziario Costituzionale, il termine di un mese fissato colla Legge 23. cadente Brumale per li Dipartimenti dell'Olona, Adda, Ticino, Verbano, Lario, e Montagna. G. Fenaroli Presidente. — Vicini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo Per copia conforme - Il Ministro della Giustizia, e Polizia Generale Luosi. - Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

La difficoltà sperimentata di ritrovare tanti Letti pel novo Corpo degli Ussèri di questa Repubblica non ostante l'esibito corrispondente rimborso ci ha posti nell' imprescindibile dovere di rivolgerci a voi Cittadini impegnando per tale oggetto il vostro patriotismo, ed obbligando contemporaneamente allo stesso fine quegli Induidui presso i quali non bastasse un pubblico invito colle seguenti disposizioni.

I. Tutti quei Cittadini, il di cui annuo reddito ammonta a lire cinque mille saranno soggetti alla prestazione di un Materazzo entro il termine di quarantott' ore.
II. Quelli la di cui entrata ascende ad annue lire dieci mille dovranno prestare due Materazzi.
III. Tre Materazzi dovranno prestarsi da chi possiede lire venti mille di entrata come sopra, e quattro da quelli la cui entrata sorpassasse la somma di lire cinquanta mille.
IV. Ogni Materazzo sarà accompagnato da un Cappezzale, e da tre Lenzuoli.
V. Presiederà al ricevimento de' capi suddetti il Cittadino Visetti il quale si troverà immancabilmente in una Sala a piano terreno nel Caseggiato de' Giardini pubblici dalle ore nove della mattina fino alle tre promeridiane per ricevere li suddetti effetti, e per rilasciare anche ai Proprietarj la corrispodente ricevuta.
VI. Nel caso che il numero de' Materazzi esibiti eccedesse il più stretto bisogno, verranno questi nella parte soprabbondante immediatamente restituiti colla seguente gradazione. Si renderanno primieramente a quelli che non ne poterono prestare, che un solo, indi a quelli che ne avranno somministrati due, e così successivamente in maniera, che i meno facoltosi debbano i primi essere alleggeriti.

Cittadini! Non è che l'urgenza, che obbliga alla presente determinazione, e sarebbe la stessa, che in caso d' inadempimento ridurebbe alla necessità di dovere ricoverare nelle Case vostre gli Usseri medesimi, che mancassero di letto.

Per non lasciare pertanto sprovveduto chi assume le armi a difesa della Patria, e della Libertà, il Dicastero Centrale in esecuzione degli ordini superiormente emanati v'invita a fare ogni sforzo ad oggetto che siano le precedenti disposizioni compitamente eseguite.

Dal Dicastero Centrale nella Casa del Comune 30 Annebbiatore anno VI. Repubblicano (20. Novembre 1797. v. s)

Firm. Minoja — Zuccoli — Sott. Sacchi Segretario.

Il Generale Vignolle Ministro della Guerra della Repubblica Cisalpina
Ai Cittadini componenti l'Armata di questa Repubblica.

SOLDATI!

La confidenza del Governo mi ha chiamato alle funzioni importanti del Ministero della Guerra, io me ne occuperò con tutto quell' impegno, che io devo alla consolidazione, ed alla prosperità d'una Repubblica, che per la sua posizione, e le sue rissorse sarà un giorno l'oggetto dei voti, e dell' emulazione di tutti i Popoli.

Passati improvvisamente dallo stato dispotico nel quale voi gemevate a un regime libero e indipendente, fu impossibile di organizzare perfettamente una forza armata levata di fretta per difendere la vostra libertà. Per togliere tutti i difetti, che possano

ſano eſiſtere nella ſua organizzazione impiegherò tutto il mio tempo, e i miei mezzi, e nulla che dipenda da me ſarà traſcurato per perfezionarla, per ſoſtenere la voſtra energia, e per riſcaldare il voſtro patriotiſmo, ma io eſigo, Cittadini, dal canto voſtro intiera ſommiſſione alle Leggi del pari, che un eſattezza ſenza limite ai voſtri doveri, rammentatevi, che le Legioni Romane non furono giammai sì terribili, che allorquando ſeppero unire al valore famigliare agli uomini liberi le virtù civiche, che affezionano inſieme, e rendono caro il ſoldato alla Patria .....

Milano il primo Frimajo l'anno VI. della Repubblica Franceſe, una ed indiviſibile.
Sottoſcritto -- Vignolle

AVVISO

Dovendoſi vendere li Marmi che componevano gli Altari, Balauſtre della ſoppreſſa Chieſa di S. Damianino alla Scala, ed altro Altare pure di Marmo fino in piedi della ſoppreſſa Chieſa della Canonica; ſi previene pertanto chiunque voglia aſpirare a tale acquiſto potrà addirizzarſi all' infraſcritto, e fare l'obblazione in autentica forma nelle mani del medeſimo dalle ore nove antemeridiane alle tre pomeridiane nel Palazzo altrevolte Monte Santa Tereſa in Porta Nuova il quale trovaſi ſuperiormente abilitato a farne la vendita al miglior offerente in quel modo, che più converrà contro però il pronto pagamento.

Si avverte innoltre che le ſopraccennate particolari obblazioni avranno il loro pieno effetto ſoltanto a tutto il corrente meſe Frimale (20. Dicembre proſſimo v. s.)

Milano il primo Frimale anno VI. Repubblicano (21. Novembre 1797 v. s.)
Bianchi Magazziniere.

Eſtratto de' Regiſtri del Diret Eſec. — Seduta de' 9. Annebbiatore anno VI. Repubb.

Il Direttorio Eſecutivo conſiderando, che ſecondo lo ſpirito della Coſtituzione non può limitarſi la libertà d' ogni ſorta di commercio, che nei ſingoli caſi d' un urgente biſogno, e pel minimo tempo che ſi poſſa;

Conſiderando dopo fatte molte indagini ſulla quantità delle derrate eſiſtenti nella Repubblica Ciſalpina, che la popolazione è baſtantemente provveduta di frumento, grano turco, butirro, e ſoprabbonda poi di ogni altro genere di provigioni neceſſarie al vitto.

Conſiderando, che i ſoſpetti talora ſparſi ad arte ſulla ſcarſezza di qualche granaglia ſono ſtati ſempremmai l'opera de' monopoliſti per facilitarſi le compre, arreſtando una maggiore quantità di grani in paeſe, e per accreſcerſi i prezzi della vendita, ſorprendendo i più creduli coll' opinione d' una careſtia.

Conſiderando ſulla norma di tutti i principj della buona economia, e degli eſempj delle più colte Nazioni, che l'agricoltura quanto proſpera in una illimitata libertà di commercio, altrettanto languiſce e degrada a miſura che ſi accreſcono leggi coercitive allo ſmercio de' prodotti; determina come ſiegue:

1. Ritenuta anco per breve tempo la ſoſpenſione delle eſtrazioni di frumento, grano turco, e butirro, l'eſportazione all'eſtero di qualunqe altra derrata è pienamente libera.
2. Reſta però ſempre ferma la libertà del commercio interno ſenza veruna eccezione.
3. E' parimenti libero, ed illimitato il commercio di qualunque genere di beſtiami.
4. I dazj intermedj, e quelli di eſtrazione, ed importazione ſono provviſoriamente ritenuti come in addietro.
5. I Miniſtri dell' Interno, e di Finanza ſi concerteranno per far eſeguire la preſente determinazione in tutta la Repubblica Ciſalpina.

Firm. Aleſſandri Preſidente. — Pel Dirett. Eſec. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Ciſalpina. Il Miniſtro dell' Interno

Ordina la pubblicazione, e diramazione in tutti i Dipartimenti della Repubblica Ciſalpina dell' Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo Seduta de' 9. Annebbiatore anno VI. Repubblicano per la corriſpondente eſecuzione.

Milano primo Frimale anno VI. Repubblicano (li 21. Novembre 1797. v. s.)
Ragazzi. — Maggi

In nome della Repubblica Ciſalpina
Il Miniſtro della Giuſtizia e Polizia Generale.
PROCLAMA

Dietro la Legge dei Comitati Riuniti di queſto giorno, ed in eſecuzione degli or-

ordini del Direttorio si deduce a pubblica notizia, che i due Consiglj, i quali formano il Corpo Legislativo, comincieranno le loro fonzioni, e le loro sedute domani a mezzo giorno in punto, ciovè quello de' Seniori nel Locale di S. Damiano alla Scala, e quello de' Juniori detto Gran Consiglio nell' inaddietro Palazzo di Governo in Porta Orientale.

Sono quindi invitati i Deputati a trovarsi al loro posto all' ora indicata.

Milano dal Dipartimento della Giustizia il giorno 1. Frimale anno VI. Repubblicano (21. Novembre 1797. v. s.) Luosi. — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Estratto dei Registri del Dirett. Esec. Seduta del giorno 1. Frimale anno VI. Repub.

I Comitati Riuniti hanno fatto deporre presso il Dirett. Esec. la seguente Legge.

Il numero necessario per il Corpo Legislativo è completo. Dimani ne cominceranno le Sessioni. S' invitano i Rappresentanti, che si trovano in Milano, e che non sono comparsi a far registrare il loro nome nel Registro de' Comitati Riuniti, di presentarsi questa sera alle otto avanti gli stessi Comitati Riuniti per farsi registrare a norma della Legge 19. Brumale.

Dimani alle undeci cadaun Rappresentante si porterà alla Salla de' Comitati Riuniti per ottenere il Certificato, onde intervenire alle dodici in punto alla prima Seduta del Corpo Legislativo coerentemente alla Legge 30. Brumale.

G. Fenaroli Presidente = Vicini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente. = Pel Dirett. Esec. Il Segret. Gen. Sott Sommariva.

Luogo del Sigillo = Per copia conforme = Il Ministro della Giustizia, e Polizia Generale Luosi. = Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina

PROCLAMA

Del Direttorio Esecutivo.

Il Generale in Capo Bonaparte è passatto al seguente atto di nomina del Successore al Cittadino Serbelloni che si è volontariamente dimesso dalla carica di Direttore.

REPUBBLICA FRANCESE.

Dal quartiere generale di Milano li 23. Brumale anno VI. della Repubblica una ed indivisibile.

Bonaparte Generale in capo dell' armata d' Italia.

Vista 1. La dimissione del cittadino Serbelloni Membro del Direttori Esecutivo della Repubblica Cisalpina;

2. Il Messaggio del Direttorio Esecutivo del giorno 12. Brumale;

Nomina in esecuzione della legge del giorno 11. Messidoro, anno V.

Il cittadino Savoldi Membro del Comitato di Costituzione, e Presidente dei Comitati Riuniti

Membro del Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina in luogo del Cittadino Serbelloni. Segnato — Bonaparte.

Ella è quindi una felicità, cittadini Cisalpini, d' avere tra gl Individui del Governo altro di que' Cittadini, che si sono lanciati nella carriera della rivoluzione con una energia tutta ispirata dall' ardente genio della libertà.

Il giudizio del Generale in capo, la precoce fama, ed i lumi sviluppati dal Cittadino Savoldi ci assicurano d' esser egli stato contraddistinto per essere uno de' più fermi sostegni della Costituzione Cisalpina.

Il Direttorio divide seco voi, Cittadini, la soddisfazione del di lui acquisto, e vi annuncia d' averlo accolto nel suo seno in questo giorno.

Milano, primo Frimale, anno VI.

Firm. Alessandri Presidente. Pel Dirett. Esec. Il Segret. Gen. Sott Sommariva.

Luogo del Sigillo = Per copia conforme — Il Ministro di Giustizia, e Polizia Generale Luosi. = Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Estrato de' Registri del Dirett. Esec. Seduta del giorno 1. Frimale Anno VI. Repub.

Li Comitati Riuniti hanno fatto deporre presso il Direttorio Esecutivo la seguente Legge.

Con

Considerando che per varj incidenti ha potuto aver luogo la sollecita pubblicazione stata in allora contemplata del riparto de' Biglietti della Lotteria, e che quindi non sarebbe compatibile col pressante bisogno della Repubblica, il ritenere i termini per li pagamenti prefiniti colla relativa Legge 5. Complementario.

Considerando che non puo essere di un grande aggravio ai Possidenti l' abbreviazione dei termini tanto in vista del minor carico, che i possidenti Laici verranno soffrire con essersi dai Comitati con loro decreto 24. Brumale assentata la massima di comprendere anche li Corpi Regolari nel riparto de' Biglietti, quanto anche ritenuta la precedente diffidazione d'un pagamento, che doveva supporsi più anticipato a termini della detta Legge 5. Complementario.

Riconosciuto, e dichiarato il caso d'urgenza decretano Che rispetto alli due Terzi de' Biglietti caricati alli Possidenti si dovranno pagare in due sole rate, cioè la metà nel termine di giorni 15. dalla pubblicazione del riparto sulli Possidenti, e la seconda nel termine di due decadi successive, ferme stanti nel rimanente le altre prescrizioni, e modalità portate dalla suddetta Legge.

G. Fenaroli Presidente. — Vicini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente Pel Dirett. Esec. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. ╤ Per copia conforme il Ministro della Giustizia, e Polizia Generale Luosi. = Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina

AVVISO

L' inscienza probabilmente per parte di molti, che una Legge si opponesse alle repliche delle pezze Musicali nel Teatro diede luogo jeri sera a richiedere, che si replicasse l'aria della prima Cantante, e con questo principio vi ha la Polizia aderito. Ora si prevegono i Cittadini sì Nazionali, che Esteri dell' esistenza della mentovata legge, persuaso il Dicasterio Centrale di Polizia che il risovvenirla, possa bastare per ottenerene la corrispondente esatta esecuzione.

Dal Dicasterio Centrale 3. Frigifero anno VI. Repubblicano (23. Novembre 1797. v. s.) Minoja — Zuccoli Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina

AVVISO.

Risultando d' essersi manifestato in altre Comuni della Repubblica Cisalpina, oltre a quelle già notificate ne' precedenti Avvisi, il contagio dell' Epizoozia, se ne pubblica l' Elenco ad oggetto che si ritengano estese, ed applicate anche nelle dette Comuni le disposizioni, ed istruzioni espresse negli Avvisi 24. Termidoro anno V. Repubblicano, 5. e 20. Vendemmiale p. s., e nelle Circolari 2. Complimentario anno V. e 9. Vedemmiale successivo.

Milano 3. Frimale anno VI. Repubblicano (23. Novembre 1797. v. s.)

Elenco delle Comuni nelle quali si è recentemente manifestata l' Epizoozia.

Dipartimento del Ticino — Battuda — Bereguardo — Calignano — Cassina Cautarana — Casorate — Lardirago — Magenta — Robecco — Torrino — Trovo

Dipartimento della Montagna — Rogeno — Viganó

Dipartimento dell' Adda — Antignate

Dipartimento del Lario — Cassina Cornagia Comune di Balsamo

Dipartimento dell' Olona – San Giuliano

Dipartimento dell' Alto Pò — San Steffano — S. Martino — dell' Argine

Stati Esteri limitrofi tutt'ora infetti di Epizoozia.

Parmigiano, e Piacentino, Stato Sardo.

Firm Il Ministro dell' Interno Ragazzi. — Sott. Alfieri Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina

Il Comandante la Guardia Nazionale Cisalpina nella Comune di Milano

A' Granatieri, e Cacciatori della Guardia suddetta.

SE non mi fosse nota l'indole vostra, e non mi risultasse fuori d'ogni dubbio il vostro interessamento all' onore della nostra Nazione, al di cui servizio vi siete specialmente consacrati, temerei, che delle lamenta benchè giuste, e di un Cittadino come il Comandante della Piazza tutto intento ad accrescere la nostra energìa potessero disanimarvi; sicuro invece che vieppiù v' impegneranno all' ono-

onorevole straordinaria incombenza dallo stesso procuratavi, la quale vi somministra nuovi mezzi a sempreppiù manifestare la premura, che nodrite per la comune felicità, vi comunico la di lui lettera a voi indirizzata. Questa vi farà maggiormente comprendere le di lui favorevoli intenzioni a nostro riguardo, ed il dovere in voi di assecondarle.

Dallo Stato Maggiore Generale della Guardia suddetta 4 Frigifero anno VI. Repub.
Salute, e Fratellanza — De Meester Comandante.

Il Comandante la Piazza e Castello di Milano a' Granatieri, e Cacciatori della Guardia Nazionale.

Vi ho scelti, Cittadini, per fare il servizio ai due Consiglj, vedo con dispiacere, che molti fra di voi scordano se stessi al punto di non ritrovarsi ai luoghi, nè alle ore indicate a tale oggetto; v' invito a raddoppiare di zelo, ed esattezza in modo che non abbia più luogo a lamentarmi, e che questo servizio onorevole sia eseguito puntualmente: son certo del vostro patriotismo, e sono persuasissimo, che d' ora in avanti sarete altrettanto premurosi di montare la Guardia presso de' vostri Rappresentanti, quanto foste vigilanti per la conservazione del buon ordine, e della pubblica sicurezza.

Ho già dato gli opportuni ordini allo Stato Maggiore della Guardia Nazionale, affinchè vi siano trasmessi, e sono pienamente convinto, che saranno colla maggiore precisione eseguiti.

Milano li 3. Frigifero Anno VI. Repubblicano.
Salute, e Fratellanza. — Sott. P. Hulin.

Per Traduzione conforme Bianchi Maggiore.

In nome della Repubblica Cisalpina

Estratto de' Registri del Dirett. Esec. Seduta del giorno 3. Frimale anno VI. Repub.

Il Consiglio dei Seniori ha rimesso agli Atti del Dirett. Esec. il seguente atto Legislativo.

Milano 3 Frimale Anno VI. Repub. — Il Gran Consiglio — al Consiglio de' Seniori.

Sopra mozione del Cittadino Dandolo di render nota al Popolo la esistenza della Rappresentanza Nazionale mediante lo sparo de' cannoni in tutte le Piazze della Repubblica, propostasi la dichiarazione del caso d' urgenza a motivo, che non deve essere differita al popolo la scienza di un sì felice, e da tanto tempo aspettato avvenimento, il Gran Consiglio dichiarato il caso d'urgenza ha risolto ad unanimità, che sia invitato il Direttorio Esecutivo a dare le occorrenti istantanee disposizioni all' effetto che mediante lo sparo de' cannoni in tutte le Piazze della Repubblica sia al Popolo notificato, che il Corpo Legislativo trovasi definitivamente costituito.

La presente risoluzione viene rimessa al Consiglio de' Seniori a norma della Costituzione. Salute, e Fratellanza.

Fenaroli Presidente — Giovio Segretario — Preseguiti Segretario.

Seduta seconda del giono 3. Frimale Anno VI. Repubb. del Consiglio de' Seniori.

Proposta l' urgenza, sopra la proposizione fatta dal Gran Consiglio del giorno d' oggi 3. suddetto, e riconosciuta dal Consiglio de' Seniori l'urgenza a motivo che non dev' essere differita al Popolo la scienza dell' istallamento della Rappresentanza Nazionale, essendosi definitivamente costituito il Corpo Legislativo.

Il Consiglio de' Seniori approva.

Beccalossi Presidente — Belmonte Segret. — Francesco Germani Segret.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Atto sia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. Il Segret. Generale Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia, e Polizia Generale Luosi — Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Milano 7. Frimale anno VI. Repubblicano d' ordine del Direttorio Esecutivo il Ministro dell' Interno fa pubblicare il seguente Proclama per il modo di esecuzione della Legge sul Clero 13. Vendemmiale anno VI. Repubblicano.

Non riescirebbe vantaggioso per i Cittadini il rivendicato loro diritto della nomina dei rispettivi Parrochi, se l'esercizio di questo atto non venisse cautelato

lato coi modi abili ad allontanare le temibili frodi degl' intriganti, ed a conservare il buon ordine e tranquillità nelle necessarie convocazioni.

Quindi è, che il Direttorio Esecutivo, cui nella suddetta Legge è riservato di provvedere sopra quest'oggetto determina, che nelle occorenti nomine si osservi il sotto indicato metodo.

Art. I. Si dichiarano immediatamente provvedibili per elezióne popolare a norma della Legge tutte le Parrocchie, la nomina alle quali era fatta in addietro dal Vescovo, ovvero dai Corpi Religosi, Capitoli, Confratenite, o qualunque altro simile Istituto, i quali per qualsisia titolo esercitassero diritto di padronato attivo e passivo.

Rimane in sospeso fino alle analoghe disposizioni del Corpo Legislativo la provvista di quelle, sopra delle quali qualche privato Cittadino o Famiglia avesse diritti di padronato.

Anche detta sospensione ha luogo soltanto, qualora gl' Interessati giustifichino avanti il Ministero dell' Interno nel termine di tre decadi per gli Abitanti nel Territorio della Repubblica situato di quà dal Pò, e di cinque al di là, il buon diritto al preteso padronato, mediante la prova del possesso nell'ultimo stato.

In mancanza della detta insinuazione e giustificazione si considererà fin d' ora come insussistente, o volontariamente rinunciato, e trasferito nel Popolo il detto diritto.

Se in pendenza di tali indagini e delle disposizioni di massima del Corpo Legislativo fosse urgente di provvedere la Chiesa di qualche Coadiutore, il Vescovo interinalmente lo destina con approvazione del Direttorio.

II. La vacanza della Parrocchia viene annunciata mediante avviso del Ministro dell' Interno da pubblicarsi in tutto il Dipartimento, in cui è fissato il termine di trenta giorni agli Aspiranti a presentare avanti lo stesso Ministro i prescritti Certificati.

Scorso il detto termine il Ministro rilascia una Carta di eligibilità a quei Ricorrenti, che sono muniti dei requisiti voluti dalla Legge, e trasmette alla Municipalità, nel cui Distretto trovasi la Parrocchia, l'elenco dei Petenti, che dichiara eleggibili secondo l' ordine, in cui si sono presentati.

III. La Municipalità pubblica la detta Nota, e prefigge il giorno della convocazione de' Parrocchiani, che si tiene nella stessa Chiesa Parrocchiale, non più anticipato di una decade, nè più ritardato di due.

IV. In questo frattempo i Votanti si presentano all' Ispettore di Polizia del Rione nelle Città, e per ora alli Deputati dell Estimo nelle Comuni di Campagna, od a qualunque altro Ufficiale, che sì in Campagna, che nelle Città, si trovano attualmente, o saranno in seguito incaricati di rilasciare i Certificati di Cittadinanza, per avere un Certificato di essere Cittadini attivi, il quale dovrà essere altresì esteso alla dichiarazione, che il Richiedente era domiciliato sotto la Parrocchia avanti che siasi resa vacante, e si tiene un esatto Registro degli accordati Certificati secondo l' ordine, in cui i Cittadini sono comparsi per levarli.

V. Nel giorno ed ora prenunciata si recano al luogo dell'unione un Membro della Municipalità Distrettuale, oppure l' Agente Municipale, od il suo Aggiunto, ed interinalmente almeno due Deputati dell' Estimo ed il Commissario del Potere Esecutivo del Dipartimento, o Persona da esso delegata.

Vi si recano pure l' Ispettore di Polizia, i Veglianti nelle Città, ed i Consoli locali nella Campagna, o le Persone, che sotto qualsisia nome trovansi destinate nei rispettivi luoghi all' esercizio di quest' ufficio, e finalmente vi si reca un proporzionato numero di Guardie Nazionali, che si distribuiscono all' uopo di far osservare il buon ordine e la decenza.

VI. I Cittadini s' introducano nella Chiesa con presentare nell' ingresso il Certificato e con essere conosciuti individualmente dai Consoli e Veglianti, che devono perciò rimanere sul limitare della porta per assicurarsi della identità di chi ha diritto di dare il Voto ad esclusione di qualunque intruso o sostituto. Gli Ammessi si presentano al luogo, in cui trovasi collocata la Rappresentanza Municipale, e depongono il Certificato, che viene confrontato col Registro, che deve avere rimesso l' Ufficiale di Polizia.

VII. Dopo un tempo congruo all' adunanza dei Parrocchiani, il Commissario del Potere Esecutivo o chi ne fa le veci dichiara, che si dà principio all' atto di elezione. Fa lettura ad alta voce dell' Articolo III. della Legge 13. Vendemmiale anno VI., del presente Proclama, e degli Avvisi pubblicati per la vacanza e provvista della Parrocchia, ed invita i Cittadini presenti a votare sopra ciascun Soggetto aspirante, che si mette a scrutinio, secondo il preciso ordine, in cui è descritto nella Nota rimessa dal Ministro.

I

I Cittadini votano egualmente secondo l'ordine, in cui trovansi inseriti nel Registro, colla di cui lettura se ne fa progressivamente l'appello nominale.

Il Votante esprime la sua volontà nella seguente forma.

Presenta in ciascun scrutinio dei Petenti un Bullettino, in cui sta scritto di propria mano. =

Eleggo od escludo come Parroco il petente Cittadino N. N. colla firma del Votante.

Le Rappresentanze Municipali e del Potere Esecutivo interpellano il Votante, se il già disposto Bullettino sia scritto di suo carattere, ed in caso di affermativa lo accetta senza riserva, e se vien detto essere il Presentante illetterato glielo fa prima contrassegnare con una croce.

Nella stessa guisa votano i Deputati dell' Estimo o Municipali, l'Ispettore di Polizia, i Consoli ed i Veglianti, e simili Funzionarj, che fossero Parrocchiani,

VIII. Compita la Votazione, previo il più diligente esame sul numero dei Voti avuti dai rispettivi Petenti, viene ad alta voce dalla Rappresentanza Municipale annunciato quello tra i petenti, che ne ha ottenuto la maggioranza, che dev' essere assoluta nella superiorità alla metà dei Votanti persenti, e dopo di questa avrà luogo la pluralità comparativa; in mancanza dell' assoluta si ripeterà la Votazione finchè vi sia il sufficiente numero di Voti.

IX. Immediatamente si rimette dalla Municipalità all' Amministrazione Centrale il processo verbale della nomina, e questa vi fa le analoghe osservazioni, e trasmette il tutto al Ministro dell' Interno, il quale verifica egualmente se sono state osservate le prescritte forme, ed accorda o ricusa la necessaria di lui approvazione.

La cassazione dell' atto, che venisse talora fatta dal Ministro, non diviene definitiva senza la formale conferma del Direttorio Esecutivo.

Allorchè per mezzo di qualunque competente Autorità si trova definitivamente sanzionato l'atto, viene stampata l'elezione del proclamato Parroco, e pubblicata in tutto il Dipartimento.

X. Il Vescovo procede in seguito alla istituzione canonica dell' Eletto, a norma della Legge 13. Vendemmiale anno VI, e delle analoghe istruzioni comunicategli con Circolare 5. Brumale anno VI. Repubblicano.

XI. Per il giuramento da darsi dal nuovo Parroco, ed immissione in possesso dei Beni si eseguisce il già disposto nell' Art. III §. II Commissario della citata Legge.

XII. Il Ministro dell' Interno è particolarmente incaricato di dare le disposizioni, e di vegliare per l'esatta osservanza di quanto è prescrito nel presente Proclama.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Per copia conforme. Il Ministro dell' Interno Ragazzi. — Maggi.

AVVISO.

Si previene il pubblico, che Venerdì prossimo giorno 11. Frimale (1. Dicembre v. s.) alle ore undici della mattina si riaprirà l'Asta presso il Dipartimento della Guerra ora traslocato nell' altrevolte Collegio Elvetico della Canonica per la somministrazione alle Truppe Cisalpine del Pane, Carne, Vino, e Sale, e che si delibererà al minor Offerente sotto però sempre la riserva dell' approvazione del Direttorio Esecutivo, ed a norma de' nuovi Capitoli definitivamente arrestati dal Ministro della Guerra dietro gli ordini del Direttorio de' 3. Frimale che si comunicheranno dagli Ufficj della seconda Divisione del Dipartimento stesso della Guerra, ritenuto l'obbligo agli Obblatori di comparire muniti d'idoneo avallo tanto per cautar l'Asta, che per cautare il Contratto.

Dal Dipartimento della Guerra gli 8. Frimale anno VI. Repubblicano.
Il Capo della seconda Divisione — Mazade

In nome della Repubblica Cisalpina

AVVISO.

Nell' imprescindibile necessità di dover provvedere d'alloggio in questo Comune li Rappresentanti del Corpo Legislativo, il Dicasterio Centrale volendo dietro li superiori ordini andare all' incontro alle questioni, che facilmente possono insorgere circa la quantità delle indennizzazioni dovute ai proprietarj, previene il Pubblico, che, assegnato l'alloggio ad un Rappresentante, non potrà il Proprietario, che a termini del già pubblicato avviso avrà notificate le Case, o Stanze, rifiutarsi dal prestarle all' Assegnatario in pendenza della liquidazione; e che nel caso, che non possa conciliarsi il prezzo a termini equi, e giusti, si dovrà conoscere l'affare avanti il Giudice di Pace, ove previa la destinazione di

di due Periti uno per parte, ed anche del terzo, qualora fra i primi due emerga discrepanza, verrà determinata nelle vie regolari la succennata indennizzazione.

Dal Dicasterio Centrale 8. Frigifero anno VI. Repubblicano (28. Novembre 1797. v. s.)
Firm. Zuccoli — Minoja — Sott. Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina
Milano 8. Frimale anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE

Ritenuto il premio percepito dagli Esattori Comunali a tutto Aprile p. p. per gli incomodi sofferti nell' esigenza della straordinaria Imposta della Legione Lombarda, alcuni de' detti Esattori hanno ora richiesto di essere ricompensati anche della scossa fatta per lo stesso titolo successivamente fino a tutto Settembre tempo in cui è cessato un tale sopraccarico.

Portata alla cognizione del Ministro degli Affari Interni la domanda di questi Esattori, ha il medesimo dichiarato con Decreto 3. Frimale corrente N. 3185. doversi loro corrispondere per l' esposta causa la mezza per cento; ben inteso, che tale corresponsione non debba aver luogo, che riguardo agli Esattori, i quali hanno un salario fisso, e determinato, mentre quelli, che hanno convenuto un tanto per lira percepirono già in vigore del loro contratto un utile anche maggiore di quello, che come sopra viene ora agli altri assegnato.

Siffatta determinazione si comunica al Cancelliere perchè, prevenuti di conformità i Deputati dell' Estimo, e gli Esattori delle Comunità del suo distretto, disponga che abbia effetto il detto pagamento della mezza per cento a tutti quelli, che come sopra sono in stato di godere di un tale beneficio.

Dalla Delegazione del Censo Cusani Delegato — Zoppi Concepista.

In nome della Repubblica Cisalpina

AVVISO

Il Dicasterio Centrale del Comune di Milano nel prevenirvi, Cittadini, che li Materazzi, Capezzali, e Lenzuola ad uso degli Usseri della nuova requisizione verranno da qui innanzi ricevuti nel Monistero di S. Vittore Grande, ove resta fissato l' alloggio per i medesimi, vi assicura ancora, che detti capi saranno ricevuti in peso, e stima, e con cautele tali da assicurare tanto per li già somministrati, quanto per li somministrandi il conveniente rimborso ai Proprietarj nel caso di dispersione.

Dal Dicasterio Centrale 9. Frimale anno VI. Repubblicano (29 Novembre 1797. v. s.)
Minoja — Zuccoli — Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 10. Frimale anno VI Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha rimesso agli Atti del Direttorio Esecutivo il seguente Atto Legislativo.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Milano 9. Frimale anno VI. Repubblicano.
Sessione VIII. — Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina
„ Milano li 7. Frimale anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio Al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che il primo scopo del Corpo Legislativo deve „ esser quello di procurarsi la confidenza del popolo, e riconocendo la necessità di „ manifestare questi sentimenti allo stesso, previa la dichiarazione del caso „ d' urgenza.

„ Risolve che sia stampato il seguente Proclama
„ Il Corpo Legislativo della Repubblica Cisalpina al Popolo.

„ Cittadini, voi siete liberi, e costituiti. Dopo il riacquisto de' vostri originarj „ diritti non vi mancava che di vedere organizzato il Governo, creato il Corpo „ Legislativo, e gettata la pietra angolare dell' edifizio politico, che deve a „ vostro bene innalzarsi. E' giunto il compimento de' vostri voti. Noi, vostri „ Rappresentanti, ci affrettiamo con piacere a darvene la consolante notizia.

„ Abbiamo nel tempo istesso la dolce compiacenza di garantirvi la purità delle
„ nostre intenzioni, e di assicurarvi solennemente che chiamati all' augusto uffizio
„ di vostri Legislatori, noi sentiamo nel più vivo dell' animo la dignità,
„ l'importanza, la sublimità di questa sì grande destinazione. Un Ministero così
„ sacro ci impone l' obbligo, e ci presenta la preziosa occasione di servire un
„ Popolo, che presentemente ha una esistenza; un Popolo, che per noi è tutto;
„ e di cui difendiamo i diritti; un Popolo finalmente, di cui nel chiamarcene
„ i Rappresentanti, noi non arrossiamo come il despota, l' aristocrate, e l' oli-
„ garca di esserne i semplici Ministri. Il nostro spirito si eleva alla contemplazione
„ delle fortunate conseguenze, che seco porta questo carattere rispettabile. Il
„ Popolo non vedrà più che noi, noi non mireremo più che il Popolo, e la ri-
„ cordanza di questo titolo ci richiamerà sempre alla memoria i suoi diritti, e
„ i nostri doveri. La sua felicità sarà ognora l' unica meta delle nostre medita-
„ zioni, delle nostre fatiche, delle nostre deliberazioni; Se questa, o Cittadini,
„ non giungesse per avventura immediatamente a consolarvi, non sarà man-
„ canza in noi di tentativo, e di sforzo. Sarà colpa di quei tiranni, che go-
„ vernandovi in addietro con uno scetro di ferro, l' allontanarono di troppo
„ da queste Contrade; ed ora ce ne rendono più difficile il richiamo ad onta
„ de' nostri desiderj, e de' vostri bisogni. Ma malgrado ogni ostacolo nulla ris-
„ parmieremo per farvi felici. L' arbitrio non osera d' introdursi fra noi a det-
„ tar quelle leggi, che sagrificavano in passato i veri vostri interessi all' ambi-
„ zione, all' avarizia, al capriccio del dispotismo. Noi riconosciamo all' incon-
„ tro il dovere inviolabile di consecrare al pubblico bene ogni nostra operazio-
„ ne, e persino i pensieri. La salute, e il ben essere del Popolo è la prima
„ legge per noi stessi, e sarà la prima nostra passione. Noi non saremo Legisla-
„ tori, che per sussidiare l' indigenza, per incoraggire l' agricoltura, per sostene-
„ re il commercio, per premiare l' industria, per favorire le Arti, per promo-
„ vere l' istruzione pubblica, e sovra tutto per proteggere il patriotismo, e la
„ virtù, due sodi fondamenti, e due indivisibili appoggi della società civile,
„ e della Repubblica. Eccovi i sentimenti, e insieme gli offi j di chi è chiamato a
„ regolare il destino d' uomini liberi. Il vincolo della pubblica rappresentanza
„ lega la nostra sorte alla vostra, e vi persuade perciò a riporre in noi le vostre
„ speranze. Su l' ara della libertà non abbiamo giurato in vano di contribuire
„ con tutte le forze alla prosperità della Repubblica — Salute, e fratellanza.

Segnat. G. Fenaroli Presidente — Giovio Segretario — Perseguiti Segretario.
Il Consiglio de' Seniori Approva. Salute, e fratellanza.
Beccaloffi Presidente — Belmonte Segretario — Francesco Germani Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che il permesso Atto Legislativo sia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.
Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 10. Frimale anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio dei Seniori ha rimesso agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
In nome della Repubblica Cisalpina
Milano 10. Frimale Anno VI. Repubblicano
Sessione IX. Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio
Il Consiglio dei Seniori ha decretato caso d'urgenza la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile
„ Seduta IX. del Gran Consiglio.
Milano li 10. Frimale Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio, considerando, che il Potere Esecutivo può unicamente fare
„ dei Proclami conforme alle Leggi, e per la loro esecuzione a tenore dell'
„ articolo 144. della Costituzione.
„ Considerando, che se i Proclami non citano le Leggi per cui sono fatti può
„ nascere dubbio, se siano analoghi alle Leggi stesse.
„ Il Gran Consiglio dichiara che vi sia urgenza.
„ Il Gran Consiglio dopo avere dichiarata l'urgenza prende la risoluzione seguente.
„ Il Poter Esecutivo, suoi Ministri, ed Agenti saranno tenuti nell' intestatura de'
„ loro Proclami, ed Ordini citare le Leggi. „ La

„ La presente risoluzione sarà stampata — Segnata. G. Fenaroli Presidente — Preseguiti — Vicini — Giovio — Segretarj.
Il Consiglio de' Seniori Approva. Salute, e fratellanza.
Beccalossi Presidente — Belmonte Segretario — Francesco Germani Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 10. Frimale anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio dei Seniori ha rimesso agli Atti del Direttorio Esecutivo il seguente Atto Legislativo.
In nome della Repubblica Cisalpina
Milano 9. Frimale Anno VI. Repubblicano
Sessione VIII. Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso di urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Milano gli 8 Frimale Anno VI. Repubblicano.
„ Seduta VII. Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

Il Gran Consiglio atteso l'Articolo V. della Legge 19. Brumale anno VI. Repubblicano.
„ Considerando, che detta Legge stabilisce, che dal momento che il Corpo „ Legislativo sarà costituito, il primo atto sarà quello di nominare una „ Commissione, in cui sarà chiamato il Ministro della Guerra, affine di „ assicurarsi, se la Fortezza di Mantova, e quella di Ferrara, e di Peschiera siano „ approvvisionate per un anno.
„ Dichiara che v' è urgenza.
„ Il Gran Consiglio dopo avere dichiarato detta urgenza — Risolve.
„ La nomina d'una Commissione di sette Membri, cioè La Hoz — Sabatti - Scarabelli — „ Codè — Carbonesi Terzi — Savonarola — acciocchè la detta Commissione „ chiami il Ministro della Guerra per prendere le dovute informazioni, e per „ farne a norma dell' Articolo V. della Legge suddetta il relativo rapporto „ al Corpo Legislativo.
„ La presente risoluzione sarà stampata — Segnat. G. Fenaroli Presidente — Giovio Segretario — Lamberti Segretario.
Il Consiglio de' Seniori Appprova. Salute, e fratellanza.
Beccalossi Presidente — Belmonte Segretario — Francesco Germani Segretario
Il Direttorio Esecutivo Ordina che il premesso atto Legislativo sia munito de Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.
Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 10. Frimale Anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha rimesso agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
Milano 9. Frimale Anno VI. Repubblicano.
In nome della Repubblica Cisalpina.
Sessione VIII. Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza la seguente Legge.
SEDUTA VI.
In nome della Repubblica Cisalpina.
Milano 7. Frimale anno VI. Repubblicano.
Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

Il Gran Consiglio considerando che la Legge dei 13. Brumale anno VI. Repubblicano relativa alla soppressione del Ministro di Polizia è contraria onninamente all'Art. 150. della Costituzione.
Previa la dichiarazione del caso d' urgenza sul motivo, che, giurata dal Corpo Legislativo l'inviolabile osservanza della Costituzione, non se ne deve tollerare nemmeno per un momento l'infrazione — RISOLVE I.

I. Che la detta Legge dei 13. Brumale anno VI. Repubblicano relativa alla soppressione del Ministro di Polizia si abbia come non avvenuta.

II. Che s'inviti il Direttorio Esecutivo ad eleggere un Ministro di Polizia generale entro il termine di tre giorni in esecuzione del citato articolo 150. della Costituzione — Salute, e Fratellanza — Segnat. G. Fenaroli Presidente — Perseguiti — Giovio Segretarj.

Il Consiglio de' Seniori Approva. Salute, e Fratellanza.

Beccaloffi Presidente — Belmonte Segretario — Francesco Germani Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente. Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 10. Frimale anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha rimesso agli Atti del Dirett. Esecut. la seguente Legge.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Milano 9. Frimale anno VI. Repubblicano.

Sessione VII. Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza la seguente Legge.

SEDUTA VI.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Milano li 7. Frimale anno VI. Repubblicano.

Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

Il Gran Consiglio considerando, che la Legge dei 13. Brumale anno VI. restrittiva della libertà della Stampa è appoggiata all' Art. 356. della Costituzione.

Considerando, che questo articolo non riguarda in modo alcuno la libertà della Stampa, ma all'incontro il semplice esercizio dell' Arte Tipografica.

Previa la dichiarazione del caso d'urgenza sul motivo. che, giurata dal Corpo Legislativo l'inviolabile osservanza della Costituzione, non ne deve tollerare un sol momento l'infrazione.

Risolve che sia annullata la suddetta Legge dei 13. Brumale anno VI. della Repubblica restrittiva della libertà della Stampa, e parimenti sia annullato il Proclama del Ministro di Giustizia Luosi relativo alla restrizione della libertà della Stampa. — Salute e fratellanza — Segnat. G. Fenaroli Presidente — Preseguiti — Giovio Segretarj.

Il Consiglio de' Seniori Approva. Salute, e fratellanza.

Beccaloffi Presidente — Francesco Germani Segretario — Belmonte Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la permessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esecut. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

AVVISO

Essendo stato sottoposto alla disamina del Direttorio Esecutivo l'Avviso dell' Amministrazione Dipartimentale del Ticino 21. Brumfero anno VI. Repubblicano relativo ai pedaggi sui ponti, e strade, diritti di mercato, e di cattene; il medesimo Direttorio ha dichiarato incompetenti alla stessa Amministrazione Dipartimentale le misure in esso prese, ed insussistente quanto ivi vien prescritto.

Mentre a norma dell' incumbenza avuta dal Direttorio Esecutivo si occupano i Ministri dell' Interno, e di Finanza Generale delle provvidenze convenienti, ed analoghe ai principj repubblicani sui divisati oggetti, si pubblica in esecuzione della succitata dichiarazione il presente per comune norma, e direzione.

10. Frimale anno VI. Repubblicano. Il Ministro dell' Interno Ragazzi. — Maggi.

In nome della Repubblica Cisalpina

12. Frimale anno VI. Repubblicano.

Dietro le istruzioni avute con lettera del Ministro degli Affari Interni 17 Fruttidoro anno V. conformi alle determinazioni 5. detto de' Comitati di Costituzione,

zione, e Giurisprudenza, trasmesse al detto Ministro dal Direttorio Esecutivo gli 11. dello stesso mese, incaricata l'Amministrazione Centrale del Dipartimento d'Olona a ricevere le istanze de' Petenti l'ammissione all'esercizio dell'arte d'Ingegnere, e d'Agrimensore, ed a nominare una deputazione di Professori per l'esame de' Candidati, e così pure a dichiarare, e pubblicare l'abilitazione de' medesimi ordina la pubblicazione del presente.

Estratto dei Registri dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento d'Olona
Seduta del giorno 8. Frimale anno VI. Repubblicano.

Propostosi il Rapporto della Commissione degli Ingegneri nominati da questa Amministrazione nella seduta del giorno 30. Brumale anno VI per gli esperimenti sopra li requisiti, e qualità de' Cittadini Giacomo Brusati, e Vincenzo Salvini che hanno chiesto d'essere abilitati alla professione d'Agrimensore, e riconosciutosi dal detto Rapporto, che li suddetti Petenti hanno dato prova d'essere bene istrutti nella surriferita professione.

Accorda alli Cittadini Giacomo Brusati, e Vincenzo Salvini il diritto di esercitare la professione di Agrimensore entro i limiti della medesima professione ordinando che la presente determinazione sia data per copia ai Candidati.

Pedrazzini Presidente — Stampa Soncino Amministratore — Narducci Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 14. Frimale anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Dirett. Esec. il seguente Atto Legislativo.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Sessione XIII. Milano 14. Frimale anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina.
„ Seduta XIII. Milano li 13. Frimale anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando il Gran Consiglio, che il primo scopo delle Leggi è quello di „ tutelare la vita, e le proprietà dei Cittadini.

„ Considerando che in alcuni Dipartimenti ora che i Tribunali Costituzionali non „ sono per anco posti in attività si commettono attroci delitti, che portano la „ desolazione nelle Famiglie, e la perturbazione della pubblica tranquillità.

„ Considerando che li Tribunali di Giustizia attualmente esistenti, e per la mol- „ tiplicità delle procedure, e per la troppo prolissità del Sistema Giudiziario, e „ Criminale, ritardano la giusta punizione dei delinquenti.

„ Considerando che la Costituzione al §. 377. abilita il Corpo Legislativo a „ provvedere per tutte quelle parti della stessa, che non possono essere attivate „ prontamente, e generalmente, onde la Reppubblica non ne risenta detrimento.

„ Il Gran Consiglio dichiara che vi è urgenza.

„ Il Gran Consiglio dopo aver dichiarata l'urgenza prende la risoluzione seguente.

I. „ Che in tutti li Dipartimenti, ove lo richiede il bisogno per reprimere li de- „ litti d'assassinj, aggressioni, omicidj, e furti qualificati, sia creata dal Diret- „ torio Esecutivo provvisoriamente una Commissione Criminale Militare com- „ posta di cinque probi, ed illuminati Cittadini, quali militarmente abbiano „ a giudicare de' delitti predetti.

II. „ Tosto che saranno posti in attività li Tribunali Criminali a senso del §. 244. „ della Costituzione, le dette Commissioni straordinarie Criminali Militari ver- „ ranno soppresse, nè avranno più alcun vigore gli Atti, e le Sentenze, che „ venissero da queste emanate.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. G. Fenaroli Presidente — Giovio Segretario — Lamberti Segretario.

Il Consiglio de' Seniori Approva

Mazzoleni P. Presidente — Belmonte Segretario — Francesco Germani Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che il premesso atto Legislativo sia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 14. Frimale anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha rimesso agli Atti del Direttorio Esecutivo il seguente Atto Legislativo.
In nome della Repubblica Cisalpina.
Milano 14. Frimale anno VI. Repubblicano.
Sessione XIII. Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta XIII. del Gran Consiglio.
„ Milano 13. Frimale anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando il Gran Consiglio, che il Corpo Legislativo, è attualmente „ in attività, e ch' egli solo deve provvedere a tutto ciò che è prescritto dall' „ Articolo 377. della Costituzione.
„ Considerando, che attualmente mancano molti Individui delle Amministrazioni „ Centrali, e Municipali.
„ Dichiara, che vi è caso d' urgenza.
„ Il Gran Consiglio dopo aver dichiarata l'urgenza, prende la risoluzione seguente.
„ Il Corpo Legislativo Cisalpino elegge ai Posti vacanti delle Amministrazioni „ Centrali, e Municipali dei Capi-Luoghi, dietro una lista quadrupla, che „ che verrà presentata al Gran Consiglio dal Direttorio, e dietro una lista „ dupla, che dal Gran Consiglio verrà presentata al Consiglio de' Seniori, e „ ciò fino a che possano aver luogo le forme costituzionali rapporto alla ele„ zione, come nell'Articolo 188. della Costituzione.
„ La presente risoluzione sarà stampata — Segnat. G. Fenaroli Presidente — Perseguiti — Lamberti Segretarj.
Il Consiglio de' Seniori approva. Salute, e fratellanza.
Mazzoleni P. Presidente — Belmonte Segretario — Francesco Germani Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che il presente Atto Legislativo sia munito del Sigillo de la Repubblica, pubblicato, ed eseguito.
Firmat. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Milano li 16. Frimale anno VI. Repubblicano.

La Commissione delegata dal Consiglio de' Seniori, invita tutti li Cittadini che desiderano di cuoprire l'Impiego di Estensori presso il Consiglio medesimo, ad intervenire alle Sedute dal dì 21. fino al 30. Frimale ripartitamente, all' oggetto voluto dal seguente — Decreto del Consiglio de' Seniori.
„ La Commissione delegata per gli impieghi propone che i concorrenti all' Uffi„ cio di Estensori debbano ripartitamente entro una decade soggiacere all' espe„ rimento di stendere i Processi Verbali delle Sedute del Consiglio, perchè „ possa il medesimo con cognizione di causa devenire alla loro elezione, al „ qual effetto saranno i suddetti invitati con pubblico Avviso dalla Commis., ad „ intervenire alle Sedute, incominciando dal giorno 21. Frimale. „ Approvato.
Loschi — Vergani — Formiggini — Macchi.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Il Ministro della polizia generale
PROCLAMA

Cittadini,

In esecuzione della Legge del 9. corrente, il Direttorio esecutivo è passato alla nimina del Ministro della Polizia generale nella mia persona.
Annunciandovi, che io sono stato chiamato a questo Ministero, io vi annuncio la mia ferma volontà d' impiegare tutti i mezzi, che la Legge mette alla mia disposizione per prevenire gli attentati, che si volessero dirigere contro la nostra libertà, contro la Costituzione, contro la sicurezza pubblica e individuale: sì, Cittadini, l' attività e la vigilanza saranno in permanenza, i nemici del buon ordine, e della Repubblica troveranno dappertutto delle misure di resistenza, e di severità.
Le mie costanti sollecitudini saranno dirette a ravvivare il patriottismo, a prevenire
la

la nascita delle fazioni, a neutralizzare ogni spirito di partito, a far regnare la pace, e la concordia, a migliorare i costumi, a far succedere all' ozio l' amore del travaglio, a distruggere tutte le istituzioni viziose, a sostituire in una parola all' uomo vecchio, all' uomo della monarchia, l' uomo nuovo, l' uomo della Repubblica.

Cittadini, la nostra Libertà non è nata in mezzo ai temporali, ella non ha traversato gli orrori di una rivoluzione; non si è veduto a circolare per le nostre contrade il terrore, e la morte: la nostra Libertà non ci deve dunque costare uno sforzo per amarla; dunque non vi vogliono che degli esseri perversi per osare di screditarla.

E voi, o ciechi partiggiani d'un governo, che non esiste più, rinunciate alle speranze colpevoli di rovesciare quello, che lo ha rimpiazzato. Se la schiavitù è per voi un bisogno, voi avete una porta aperta per andarvi a cercare un padrone.

Ministri d' ogni culto, io non ho che una parola a dirvi: la patria rispetta i culti, che rispettano la patria: un popolo animato dall' amore della Libertà, farà il vostro elogio; un popolo sedotto dal fanatismo, farà il vostro processo.

Abitatori pacifici delle città, e delle campagne, io veglierò, perchè voi dormiate tranquilli i vostri sonni, perchè i vostri asili, e le vostre proprietà siano rispettate; io correrò per voi tutti i pericoli; l' amore della Patria me lo comanda; io sarò sempre pronto a mettere la mia vita tra quella di un Cittadino, e il pugnale d' un assassino.

Bravi Cisalpini! uniamoci strettamente intorno al nostro Governo nascente, secondiamo gli sforzi attivi, e la marcia imperturbabile dei nostri Legislatori, e del Direttorio esecutivo verso lo stabilimento del ben pubblico; presentiamo all' Europa che ci osserva, lo spettacolo di un popolo di fratelli; facciamo vedere, che una intiera confidenza, e gratitudine verso la grande Nazione, che l' unione, la concordia, il patriottismo, sono le nostre virtù; che noi non abbiamo che un solo interesse, una sola passione; l' amore della Repubblica, il sentimento dell' onore, e della prosperità nazionale.

Milano li 16. Frimale anno VI. Repubblicano.

Firm. Sopransi — Sott. Abamonti *Segretario*.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 18. Frimale anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio dei Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. il seguente Atto Legislativo.

In nome della Repubblica Cisalpina

Milano 17. Frimale Anno VI. Repubblicano

Sessione XVI. Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio

Il Consiglio dei Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

„ Seduta XVIII. del Gran Consiglio.

Milano li 17. Frimale Anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

I. Considerando, che a norma dell' Art. 64. della Costituzione, i Processi verbali del Corpo Legislativo debbono stamparsi.

II. Considerando, che a norma dell' Art. 75. tutte le proposizioni di cui si è intavolata la discussione debbono pure stamparsi per la rispettiva distribuzione, e disamina dei Membri del Gran Consiglio.

III. Considerando, che l' esperienza di più giorni ha fatto vedere, che il servirsi delle Stamperie esistenti, non provvede a tempo ai continui, e pressanti bisogni del Gran Consiglio.

IV. Considerando in fine dietro il Messaggio del Direttorio Esecutivo del giorno 7. Frimale (di cui vi si è trasmessa Copia conforme), che dalla cessata Amministrazione Generale della Lombardia fu già abilitato un Locale per la Tipografia Nazionale, come pure si sono già preparati molti materiali occorrenti alla medesima,

Il Gran Consiglio dichiara il caso d' urgenza sul motivo

1. Che il ritardo, e la difficoltà delle Stampe incaglia, o intorbida con sensibile pregiudizio le discussioni, e le risoluzioni del Gran Consiglio.

2. Che fra poco diverrebbe assolutamente impossibile la maniera Costituzionale di trattar gli affari del Gran Consiglio, senza l' istantaneo provvedimento della Tipografia Nazionale

Il Gran Consiglio dichiarato il caso d' urgenza — Risolve

Nel-

Nella Comune ove risiede il Corpo Legislativo deve esservi a servigio del Corpo Legislativo, e del Potere Esecutivo una Tipografia Nazionale.
Segnata. G. Fenaroli Presidente — Compagnoni — Vismara — Segretarj.
Il Consiglio de' Seniori Approva.
Beccalossi Presidente — Francesco Germani Segretario — Belmonte Segretario.
Il Dirett Esec. Ordina, che il premesso Atto Legislativo venga munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.
Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 19. Frimale anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio dei Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. il seguente Atto Legislativo.
In nome della Repubblica Cisalpina
Milano 19. Frimale Anno VI. Repubblicano
Sessione XVIII. Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso di urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta XIX. del Gran Consiglio.
„ Milano li 18 Frimale Anno VI. Repubblicano.
Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
„ Considerando che il Corpo Legislativo finchè determini costituzionalmente „ l' organizzazione dei 300. Granatieri, non deve essere privo di Guardia.
„ Considerando che vi deve essere uniformità nel servigio dei due Consiglj.
„ Considerando che il Messaggio del Direttorio Esecutivo esige una pronta rispo- „ sta per non lasciarlo incerto sul genere di Guardia, che deve servire al Cor- „ po Legislativo. Dichiara l' urgenza
„ Previa la dichiarazione d' urgenza. „ Il Gran Consiglio risolve.
„ La Guardia Nazionale Sedentaria continua provvisoriamente il servigio dei due „ Consiglj — Segnat. G. Fenaroli Presidente — Lamberti — Compagnoni Segretarj.
Il Consiglio de' Seniori Appprova.
Beccalossi Presidente — Belmonte Segretario — Francesco Germani Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina che il premesso atto Legislativo sia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.
Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina
AVVISO
Sopransi Ministro di Polizia Generale
Con mio proclama del giorno 10. Frimale vi ho prevenuto, o Cittadini, di essere stato chiamato dal Direttorio Esecutivo al Ministero della Polizia Generale.
E' mio dovere d' avvertirvi, che i miei Burrò rimangono temporariamente in Contrada Marini Num. 1138. Sarete successivamente istruiti nel caso di traslazione del locale che sarà fissato.
Tutti quelli che hanno da rimettermi dei ricorsi potranno dirigersi ai Burrò essendovi a tale effetto destinato un Protocollo. Chi desiderasse farli pervenire a me direttamente non farà che aggiungere esternamente la clausola riservata.
La mia udienza sarà aperta tutti giorni dalle undici a un' ora dopo mezzo giorno; e nei casi urgenti ad ogni ora del giorno; e a tale effetto in caso d' impedimento viene da me destinato il Cittadino Leoni Pro-Segretario del Burrò di vigilanza per ascoltare chiunque a tutte l'ore, e farmene il corrispondente rapporto.
Milano 19. Frimale anno VI. Repubblicano.
Firmat. Sopransi. Sott. Abamonti Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina
Per ordine del Dicasterio Centrale di Milano.
Il Butirro nostrale bello, e buono secondo gli ordini, d'oggi in avanti fino a nuovo av-

avviso si venderà nella Città di Milano, e nel Dipartimento d'Olona per ogni libbra d'once 28. soldi 36.

Il Butirro di Monte parimenti bello, e buono, sopra il quale dovrà essere tenuta la Banderuola, acciocchè da tutti sia per tale riconosciuto, per ogni libbra d'once 28. soldi 34.

Questa Meta dovrà da qualunque Venditore tenersi affissa alle ante della Bottega, o ad altro luogo patente in modo, che da chiunque si possa leggere comodamente, sotto pena di Scudi dieci nel caso di contravvenzione.

Fermi poi stanti tutti gli altri ordini in questa materia; qualunque Salsamentario, Postaro, Salumiere, od altro Rivenditore di Butirro dovrà osservare specialmente le seguenti avvertenze.

I. Qualunque eccesso di meta, benchè di piccola entità, sarà irremissibilmente punito colla multa dai 25. ai 50. Scudi a misura de casi.

II. I recidivi saranno puniti col carcere, oltre l'interdizione dell'esercizio della rispettiva professione.

III. Chiunque de' Postari, Salsamentari, od altri Venditori di Butirro, il quale avendone rifiuterà di farne vendita, anche in piccolo ritaglio, sarà multato, o punito come sopra.

IV. Se alcuno di essi protestasse di non averne, e gliene fosse poi ritrovato nascosto nelle cantine, o in altro luogo, sarà egualmente castigato.

V. Le Multe saranno intieramente corrisposte a quelli, che avranno giustificatamente denunciato le contravvenzioni.

Milano dalla Casa del Comune li 20. Frigifero anno VI. Repubblicano (10. Dicembre 1797.)

Firm. Mincja — Pellegrini — Zuccoli. Sott. Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 20. Frimale Anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. il seguente Atto Legislativo.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Milano 20. Frimale Anno VI. Repubblicano.

Sessione XIX. Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

„ Seduta XX. del Gran Consiglio.

„ Milano 19. Frimale anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando che i primi momenti della esistenza politica del Popolo Cisalpino debbono essere consacrati alla riconoscenza verso la gloriosa Nazione, „ dalla quale ha ottenuta la sua indipendenza, e libertà.

„ Considerando che il Corpo Legislativo deve essere l'interprete di questo giusto „ sentimento del Popolo Cisalpino.

„ Considerando che l'Articolo III della Costituzione proclama questo sacro dovere.

„ Considerando essere interesse del Popolo, che i suoi Rappresentanti non ritar„ dino un sol istante a rendere manifesto all'Europa intera la solenne dichiara„ zione della sua eterna riconoscenza verso la Rep. Francese. Dichiara l'urgenza.

„ Il Gran Consiglio dopo aver dichiarato l'urgenza, risolve.

„ Saranno scolpiti in marmo a gran caratteri li tre primi Articoli della Costitu„ zione, e questi saranno collocati nelle Sale delli due Consiglj del Corpo „ Legislativo, nella residenza del Direttorio, ed in tutte le Piazze maggiori „ dei Capi-Luoghi dei Dipartimenti, e dei Distretti.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. G. Fenaroli Presidente — Vismara Segretario — Lamberti Segretario.

Il Consiglio de Seniori Approva.

Beccalossi Presidente — Belmonte Segretario — Francesco Germani Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che il permesso Atto Legislativo sia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 20. Frimale anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. il seguente Atto Legislativo.
In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
Milano 20. Frimale anno VI. Repubblicano.
Sessione XIX. — Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta XX. del Gran Consiglio.
„ Milano li 19. Frimale anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio — Al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando il Gran Consiglio, che la Legge 30. Brumale de' Comitati Riuniti ha stabilito, che tutte le Carte dei Comitati medesimi restassero sotto „ l'ispezione dell'attuale rispettivo Presidente di ciascun Comitato per disporle, come prescriverà il Corpo Legislativo.
„ Considerando, che le Carte suddette divengono assolutamente necessarie per „ conoscere l'iniziativa di tutti gli affari già trattati ne' Comitati Riuniti, e „ cadenti sotto l'approvazione, o la modificazione del Corpo Legislativo
„ Dichiara che v'è urgenza
„ Il Gran Consiglio dopo aver dichiarata l'urgenza — Risolve
„ Che le Carte esistenti presso gli Ex Presidenti dei Comitati Riuniti siano dai „ medesimi trasmesse al Gran Consiglio, previo Inventario da farsi all' atto „ della consegna.

Segnat. G. Fenaroli Presidente — Vismara — Compagnoni Segretarj.
Il Consiglio de' Seniori Approva.
Beccalossi Presidente — Belmonte Segretario — Francesco Germani Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.
Firm. Alessandri Presidente. Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luoti.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina
AVVISO

Avendo il Direttorio Esecutivo riconosciuta l'utilità di erigere in questa Comune una Stamperia Nazionale non meno a risparmio di una grandiosa passività che produceva alla Nazione l'uso delle private Tipografie, quanto all' oggetto di procurare la più sollecita diramazione delle disposizioni, che giornalmente emanano dalle Autorità Costituite, ha ordinata in esecuzione della Legge 17. Frimale anno VI. l'immediata erezione di uua Tipografia Nazionale a carico, e beneficio della Nazione che verrà diretta da un Sopraintendente.

Chiunque pertanto vorrà aspirare a questa carica di Sopraintendente alla Tipografia Nazionale con qualche utile proposizione, dovrà nel termine di una decade presentare il suo piano in iscritto al Ministro dell' Interno.

Saranno pure accettate delle proposizioni di Vendita di cose analoghe alla erezione della stessa Tipografia.

Essendosi pure determinato dal Direttorio Esecutivo di mettere alla pubblica vendita tutte le Carte inutili degli Archivj Nazionali, s'invitano pure gli Aspiranti, e specialmente i Fabbricatori di Carta a proporre entro lo stesso termine di una decade l'acquisto delle medesime in isconto della somministrazione di carta ad uso della Stamperia Nazionale.

Milano 22. Frimale anno VI. Repubblicano (12. Dicembre 1797. v. s.)
Il Ministro dell' Interno — Firm. Ragazzi. Sott. Maggi.

In nome della Repubblica Cisalpina
AVVISO

In esecuzione della Legge 24. Brumale prossimo scorso che tende a rintracciare i mezzi, onde rendere navigabile il Fiume Mincio, il Direttorio Esecutivo è passato a stabilire il premio di trecento Scudi di Milano in favore di chi nello spazio di sei mesi ne avrà presentato il migliore progetto al Ministero dell' Interno. S'invitano tutti quelli, che hanno i relativi lumi, a volersi occupare

con

con impegno d' un oggetto che risguarda il pubblico comodo, e favorisce il commercio.

Milano 25. Frigifero anno VI. Repubblicano (15. Decembre 1797. v. s.)

Il Ministero dell' Interno — Firm. Ragazzi. Sott. Maggi.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile

PROCLAMA provvisorio d' esecuzione del § 154. della Costituzione.

Considerando il Direttorio Esecutivo quanto importi alla prosperità della Repubblica di trarre profitto dai Beni Nazionali, onde provvedere agli impegni straordinarj della Nazione, e preparare ad essa una sorgente di attività, che garantendola da nuove urgenze le prepari alleviamento, e lustro nell' avvenire.

Essendo effetto della di lui cura il potere ora la Repubblica disporre de' Beni Nazionali in forza di transazione con la Repubblica Francese delli 24 Vendemmiale prossimo passato approvata dai Comitati Riuniti.

Dovendo egli soddisfare al Cap. 154. della nostra Costituzione, che letteralmente gli prescrive la nomina de' Capi de' Dicasteri dell' Amministrazione de' Beni Nazionali.

Chiamandolo poi molto più le circostanze, e il bene pubblico a sollecitare una regolare costituzionale Amministrazione, la quale garante al Direttorio stesso, ed al Pubblico della prosperità de' Beni Nazionali fornisca con esattezza, e buon ordine quegli introiti, che soddisfacciano agli impegni della Nazione, e la pongano così in istato di attività.

Quindi frattanto che le circostanze permettano, che il Corpo Legislativo definisca la maggiore estensione de' Beni Nazionali, non essendo compatibile presso i buoni Cittadini che il Direttorio manchi di provvedere alla Amministrazione per quelli, che incontrovertibilmente sono come tali riconosciuti, ha egli con queste massime trovate di proprio dovere le seguenti disposizioni provvisorie, e ne ha incaricato il Ministro di Finanza della pubblicazione.

Nel Giorno primo Nevoso prossimo sarà posta in attività l' Amministrazione Centrale de' Beni Nazionali, e le Agenzie Dipartimentali.

L' Amministrazione Centrale risiederà in Milano, e sarà rappresentata da un Commissario nella persona del Cittadino Pietro Sabbioni, da un Ispettore Centrale nella persona del Cittadino Pietro Minetti, e da due Aggiunti nelle persone de Cittadini Luigi Lambertenghi, e Gaetano Negri; da un Ricevitore Centrale nella persona di Angelo Patroni, e da un Pagatore in Felice Besana.

Avrà gli Agenti Dipartimentali residenti come segue singolarmente. In Lodi quello pel Dipartimento dell' Adda. In Milano quello per li Dipartimenti d' Olona, Montagna, e Verbano. In Massa di Carrara — delle Alpi Appuane. In Cento — dell' Alta Padusa. In Cremona — dell' Alto Pò. In Ferrara — del Basso Pò. In Reggio — del Crostolo. In Faenza — del Lamone. In Como — del Lario. In Brescia — del Mela e Benaco. In Mantova — del Mincio In Modena — del Panaro. In Bologna — del Reno. In Rimini — del Rubicone. In Bergamo — del Serio. In Pavia — del Ticino. In Sondrio — dell' Adda, ed Oglio.

L' Amministrazione Centrale comprenderà tutti li Beni Nazionali della Repubblica non costituiti da imposizioni dirette o indirette: ma in pendenza della definizione del Corpo Legislativo de' detti Beni, avvocherà a se provvisoriamente in tutti li Dipartimenti della Repubblica soltanto tutto ciò, che nella ex Lombardia cadeva sotto la denominazione di Fondo di Religione, che sia attualmente, o venga ad essere sotto pubblica Amministrazione — Tutte le Abbazie richiamate alla Nazione — Tutti gli Allodj, Rendite, e Fondi altrevolte conosciuti sotto proprietà Camerale, o sovranità Territoriale, escluse le imposizioni dirette, o indirette: E rimarrà per ora sospesa l' avvocazione a detta Amministrazione de' Beni Comunitativi, e di quelli, le di cui rendite siano già affette con pubblica destinazione ad oggetti, che costantemente risultino utili alla causa pubblica:

L' Amministrazione Centrale procederà sempre collegialmente nella discussione degli affari, tenendone esatto Protocollo: e dipenderà essa immediatamente dal Ministro di Finanza.

Gli Agenti saranno messi tosto in attività, sospeso però lo stabilimento della rispettiva loro indennizzazione fino a che non siano riconosciuti gli oggetti, e l' utilità di loro occupazione per proporzionarvi l' indennizzazione — Avranno ciascuno un Ricettore, che dovrà garantire la Nazione per tutti gli introiti, che gli verranno per conto della medesima, ed avranno quegli Ufficiali che si

ri-

riconosceranno necessarj, e da scegliersi dagli attuali Impiegati, o dagli acquiescenti per mero effetto di sistema, preferendo sempre quelli, che avranno date le migliori prove di buon Civismo.

Le Amministrazioni Dipartimentali, e le Municipalità rinuncieranno all' Agente del rispettivo Dipartimento la cura dei Beni della permessa natura, consegnandogli tutti li Documenti, ed Atti relativi contro Inventario da sottoscriversi dall' Agente.

Ciascun Agente dovrà entro lo spazio di due Decadi presentare all' Amministrazione Centrale un dettagliato prospetto de' Beni passati alla sua Cura, non senza que' rilievi, che il maggior bene della Repubblica esiger possa da uno zelante Cittadino indicando anche quelle nuove aggregazioni di Beni, le quali possano ottenersi senza disordine alla tranquillità pubblica, ed al servigio de' culti.

Di tutti li prospetti, e rilievi, che perverranno all' Amministrazione Centrale ne farà essa un quadro generale istrutto delle proprie occorrenze, ed entro tre decadi, lo presenterà al Direttorio Esecutivo per quelle provvidenze che convengano al bene della Repubblica.

S'invitano le Amministrazioni Centrali, le Municipalità, e chiunque senta amore alla propria Patria di cooperare colla somministrazione de' proprj lumi ai vantaggi della Nazione, procacciando la prosperità de' beni della medesima d' onde avverra anche il Vantaggio particolare.

Milano 26. Frimale anno VI. Repubblicano.

Firm. Pel Ministro di Finanza Generale Arrigoni Isp. Gen.

Sott. Soldini Primo Segretario Centrale.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO

DOvendosi per ordine Superiore appaltare alla Pubblica Asta la somministrazione della Cera da ardere ad uso di tutte le Autorità costituite e da costituirsi in questa Comune e dipendenti Ufficj, pel decorso di un triennio, s' invita chiunque vi aspirasse a comparire munito d' indoneo avallo il giorno 16. del prossimo Nevoso (5. Gennajo 1798. v. s.) alle ore 11. della mattina al Burò del Ministro degli affari interni, dove si aprirà l' Asta a tenore de' relativi capitoli, ostensibili presso l' infrascritto Segretario, e si delibererà al miglior Offerente, se così parerà e piacerà.

Milano 2[illegible]. Frimale anno VI. Repubblicano (16. Dicembre 1797. v. s.)

Soldini Segretario Delegato.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 27. Frimale anno sesto Repubblicano.

COnsiderando li Cittadini Direttori, che ad esempio massime degli altri, ed all' oggetto anche di riconfermare i sentimenti proprj di vera democrazia, e di sincero patriotismo, egli è opportuno di rinnovare il giuramento sotto le precise forme, con cui trovasi concepito quello letteralmente prescritto dalla Legge 19. Brumale per i Membri del Corpo Legislativo — Determinano.

Che ciascun di essi, ed il Segretario Generale presti in questo momento il seguente giuramento:

Io N. N. giuro inviolabile osservanza alla Costituzione, odio eterno al Governo dei Re, degli Aristocratici, ed Oligarchi, e prometto di non soffrire giammai alcun giogo straniero, e di contribuire con tutte le mie forze al sostegno della Libertà, e della Eguaglianza, ed alla conservazione, e prosperità della Repubblica.

Lo stesso giuramento verrà pure prestato dalli Ministri di Giustizia, della Guerra, dell' Interno, delle Finanze, degli Affari Esteri, e della Polizia insieme riuniti nella Sala di pubblica udienza del Direttorio Esecutivo: e si presterà egualmente poi dai singoli Impiegati tanto presso lo stesso Direttorio avanti il Segretario Generale, quanto presso li Ministri suddetti avanti di questi rispettivamente.

Il presente appuntamento sarà reso pubblico.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo — Firm. Alessandri

Pel Dirett. Esec. il Seg. Generale Sott. Sommariva.

Avviso al Clero Secolare e Regolare.

Avendo le Autorità Costituite giudicato convenire alla nuova forma di Governo qualche cangiamento nel pratico esercizio di alcuni fra gli ecclesiastici doveri relativi

lativi al Culto, viene invitato l' Arcivescovo a comunicarvi ciò, che riguarda principalmente la Predicazione Evangelica, giusta l' esposto nella lettera su questo proposito del Commissario del Potere Esecutivo, ed ordinare quindi, ed avvertire:

I. Che d' ora in avanti la predicazione nelle Chiese anche Cattedrali dovrà essere fatta o dai Vescovi, o dai Parrochi, o dai Vice-Parrochi.

II. Che dove per circostanze, che dovranno essere conosciute, ed approvate dal Vescovo e dal Commissario del Potere Esecutivo, nè il Parroco nè il Vice-Parroco potessero predicare, si dovrà fare delegazione dal Vescovo di qualche Sacerdote da approvarsi dal Commissario suddetto, che supplisca a quest' Ufficio a carico del Parroco, che non potrà personalmente eseguirlo.

III. Che non sarà lecito in verun conto d' invitare il Popolo a fare elemosine, nè questue di sorta alcuna a favore di chi predica nè direttamente, nè indirettamente.

Per ultimo che il Direttorio Esecutivo riguarderà tutti que' Ministri del culto, i quali non si prestassero alle suddette disposizioni conformi ai più sani principj del medesimo, come non buoni Cittadini, ed applicherà loro l' Articolo 355. della Costituzione Cisalpina.

La pratica sì lodevolmente stabilita, e mantenuta sì costantemente in ogni parte di questa Diocesi, che i Parrochi, e Coadjutori sieno essi gli ordinarj dispensatori della divina parola assicura l' Arcivescovo della più universale, e più impegnata premura per l' esatto adempimento. Ne crede necessario presso un corpo di Pastori, e Cooperatori commendati generalmente per probità, e dottrina non meno, che per un saggio attaccamento alla pubblica causa, di aggiugner nuove esortazioni perchè sia ciascuno scrupolosamente fedele nel ministero. Egli è troppo persuaso che da tutti, e da ciascuno si porrà ogni cura a predicare le sociali virtù, l' ubbedienza alle leggi, l' attaccamento alla patria, l' amor de' fratelli, in somma la pura, la santa, la divina morale nello spirito stesso, nel quale la insegnò Gesù Cristo nostro Signore, e Maestro.

Dall' Arcivescovado di Milano li 27 Frigifero Anno VI. Repubblicano (17. Dicembre 1797. v. s.) *J. Gambarana Dec. Metrop. Cancel. Archiep.*

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 28. Frimale anno VI. Repubblicano.
Circolare — Il Ministro degli Affari Interni A....

Ad oggetto che le superiori autorità costituite possano occuparsi efficacemente, e con cognizione di causa del miglioramento del commercio, e dell' industria nazionale, è indispensabile, che entro il più breve termine sieno concentrate le seguenti notizie locali da tutti i Dipartimenti della Repubblica.

I. Quale sia l'entrata, ed uscita delle merci, derrate, ed altri generi, quale la loro provenienza, transito, quali facilitazioni possano usarsi verso l' estero, quale sia il commercio attivo, e necessariamente passivo per noi in concorso degli Stati esteri limitrofi, e qual sia l' attuale verosimile eccedenza delle attività alle passività.

II. Quali siano dettagliatamente, e precisamente i rispettivi prodotti naturali de' varj Dipartimenti, quale il bisogno di ciascun d' essi, quanto sia il loro bisogno, quanto il superfluo. Quali manifatture si fabbrichino, e quale, e dove sia il loro smercio, in quale stato si trovino le strade; e le navigazioni, che potessero meglio servire all' entrata, e transito di ogni genere.

Si prefigge pertanto il termine di una decade a trasmettere le ricercate cognizioni, desumendole dai rispettivi registri, e regolamenti di ciascun Dipartimento non che dalle circostanze topografiche, e politiche del Territorio.

Salute, e fratellanza.

Il Ministro dell' Interno — Firm. Ragazzi. Sott. Maggi.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 28. Frimale anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esecut. la seguente Legge.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Milano 27. Frimale anno VI. Repubblicano.
Sessione XXVI. Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

„ Seduta XXVII. del Gran Consiglio.
„ Milano 26. Frimale anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che le Autorità Costituite per meritarsi la „ confidenza del Popolo debbono dare una pubblica prova de' loro principj „ democratici, e del vero loro attaccamento alla Repubblica.

„ Considerando che la Legge a questo oggetto ha astretti i Membri del Corpo „ Legislativo alla prestazione dell' infrascritto giuramento.

„ Previa la dichiarazione del caso d'urgenza sul motivo che le Autorità Costi- „ tuite non debbano ritardare di dare al Popolo questo attestato di patriotismo, „ e di adesione ai principj Repubblicani, Risolve.

„ Primo. Il Commissario del Potere Esecutivo presso il Dipartimento dovrà giu- „ rare nelle mani del Presidente dell' Amministrazione Centrale secondo la „ formola seguente:

Io N. N. giuro inviolabile osservanza alla Costituzione, odio eterno al governo dei Re, degli Aristocratici, ed Oligarchi, e prometto di non soffrire giammai alcun giogo straniero, e di contribuire con tutte le mie forze al sostegno della Libertà, e dell' Eguaglianza, ed alla conservazione, e prosperità della Repubblica.

„ Secondo. I Membri del Tribunale di Cassazione, ed il loro Commissario dovran- „ no giurare come sopra in mano del Ministro di Giustizia.

„ Terzo. Tutti gli altri Funzionarj Pubblici Costituzionali, come pure gl' Indi- „ vidui dello Stato Maggiore della Guardia Nazionale Sedentaria, giureranno „ come sopra nelle mani del Commissario del Potere Esecutivo presso il Di- „ partimento.

„ Quarto. Il Giuramento dovrà darsi in luogo pubblico, ove sia libero l' acces- „ so al Popolo.

„ Quinto. Chiunque fosse surrogato ad alcuno dei predetti Funzionarj che fosse „ dimesso, o rinunciasse, o in altra guisa mancasse, non potrà esercitare la „ sua funzione, se prima non avrà giurato come sopra.

„ Sesto. Questa Legge contempla anche quelli, che abbiano giurato preventiva- „ mente, i quali dovranno prestarsi a giurare a termini della presente Legge.

„ Settimo. Il Potere Esecutivo non impiega alcuno, che abbia ricusato di pre- „ stare il giuramento.

„ La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. G Fenaroli Presidente — Lamberti Segretario — Vismara Segretario.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Beccalossi Presidente — Belmonte Segretario — Francesco Germani Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esecut. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome dalla Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Il Ministro dell' Interno
PROCLAMA per l' esecuzione del § 356. della Costituzione.

TRa le leggi che in addietro vincolavano l' industria nazionale, e che ne arrestavano il corso naturale sotto gli inciampi che vi frapponea o il privato interesse, o gli impolitici capricci del Legislatore, vi era pur quella, che proibiva ai Fabbricatori delle stoffe di seta in Como la spedizione negli Stati di Germania di quelle, che riescivano difettose a giudizio di quella Camera di commercio sotto il pretesto di mantenere in credito le Fabbriche nazionali.

Questa disposizione portava un vincolo di perizia, di bollo, di certificato, di sigillo per ogni pezza di spedizione; il che circondava di pericoli l' industria del Fabbricante, gli assorbiva un tempo prezioso, e dimezzava i frutti della sua mano d' opera senza verun correspettivo.

Quando Legge siffatta non fosse in oggi incompatibile col §. 356. della Costituzione, che esclude ogni limitazione alla libertà del Commercio, all' esercizio dell' industria, e dell' arti d' ogni specie, lo stesso buon senso, non che l' interesse della nazione ne esigerebbe l' immediata abolizione.

In esecuzione pertanto delle analoghe risoluzioni del Direttorio Esecutivo del giorno 22. Frimale appoggiate al §. 356. della Costituzione si dichiara

Pri-

Primo. Resta abolito ogni vincolo di perizia, di bollo, di certificato, e di sigillo, e qualunque altro di simile natura a cui si fossero per l'addietro assoggettate le stoffe, ed altre manifatture nazionali destinate fuori Stato.

Secondo. Non si potrà assoggettare ad alcun impedimento, od inciampo qualunque la trasmissione all'estero paese delle manifatture nazionali comunque imperfette o difettose, restando parimenti abolita qualunque contraria disposizione.

Milano 28. Frimale anno VI. Repubblicano (18. Dicembre 1797. v. s.)

Firm. Ragazzi. Sott. Maggi.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 28. Frimale anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

Milano 27. Frimale anno VI. Repubblicano.

Sessione XXVI. Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Seduta XXVII. del Gran Consiglio.

„ Milano 26. Frimale anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che tutte le Leggi, le quali impongono „ delle condizioni, e delle restrizioni alla libertà delle elezioni, sono sempre „ funeste alla bontà delle elezioni medesime.

„ Considerando, che nella scelta de' Giudici è necessario aversi riguardo, oltre „ a una competente abilità, al patriotismo degli eligendi.

„ Considerando, che limitando le elezioni a quelle Persone, le quali abbiano il „ requisito di cinque anni di passata Giudicatura, sarebbe un difficoltare la „ scelta di veri, ed energici Patriotti.

„ Previa la dichiarazione del caso d'urgenza sul motivo, che è pressante, ed „ imminente la nomina dei Membri, che debbono comporre i Tribunali di „ Giustizia nei Dipartimenti della Repubblica — „ Risolve.

I. „ Le Leggi organiche per le elezioni dei Giudici in quanto, che prescrivono „ alli §§. 8. e 12., che li Membri da eleggersi dal Tribunale di Cassazione debbano „ avere il requisito d'avere esercitata la funzione di Giudice, e la pro„ fessione legale per il corso almeno di cinque anni, e che il Presidente del „ Tribunale Criminale, e l'Accusator pubblico debbano avere il requisito di „ avere esercitata per il corso di almeno cinque anni la funzione di Giudice, „ sono totalmente abrogate.

II. „ L'essenziale requisito, oltre la competente abilità, sarà quello di aver date „ prove di vero patriottismo, di attaccamento al nuovo ordine di cose, e di „ propensione alla Repubblica, dichiarando però, che il presente Articolo ha „ luogo unicamente per quelle prime nomine, ed elezioni, che non sono fatte „ dal Popolo.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. G. Fenaroli Presidente — Lamberti Segretario — Vismara Segretario.

„ Il Consiglio de' Seniori approva.

Beccalossi Presidente — Belmonte Segretario — Francesco Germani Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firmat. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 29. Frimale anno VI. Repubblicano.

In seguito al giuramento jeri l'altro individualmente prestato dalli Cittadini Direttori Alessandri, Moscati, Paradisi, Costabili, e Savoldi, non meno che dal Cittadino Segretario generale Sommariva per esecuzione dell'appuntato dal Direttorio Esecutivo sotto lo stesso giorno 27. corrente Frimale, questa mattina alle ore 11., riuniti li sei Ministri nella Sala del Palazzo Nazionale resa di pubblica udienza, alla presenza dello stesso Direttorio Esecutivo furono essi invitati a prestare il seguente giuramento: in-

Io N. N. giuro inviolabile osservanza alla Costituzione, odio eterno al Governo dei Re, degli Aristocratici, ed Oligarchi, e prometto di non soffrire giammai alcun giogo straniero, e di contribuire con tutte le mie forze al sostegno della Libertà, e della Eguaglianza, ed alla conservazione, e prosperità della Repubblica.

Questo giuramento viene ad alta voce di parola in parola nelle forme pronunciato e prestato in primo luogo dal Cittadino Luosi Ministro della Giustizia, indi dal Cittadino Vignolle Ministro della Guerra, poi dal Cittadino Testi Ministro degli Affari Esteri, successivamente dal Cittadino Ragazzi Ministro dell'Interno, poscia dal Cittadino Sopransi Ministro della Polizia, finalmente dal Cittadino Ricci Ministro delle Finanze: firmato da ciascuno di essi l'atto del giuramento medesimo.

Il Direttorio Esecutivo ne ordina il corrispondente Registro da pubblicarsi: passate all'Archivio le carte originali firmate dai Ministri suddetti.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo — Firm. Alessandri

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale — Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina.

AVVISO

Sopra le relazioni pervenute d' essersi scoperta in alcune Comuni della Repubblica, oltre quelle già notificate ne precedenti Avvisi, la serpeggiante Epizoozia ne' Bovini, si pubblica l' Elenco di tali Comuni, affinchè si ritegano estese ed applicate anche in queste le disposizioni ed istruzioni espresse negli Avvisi 24. Termidoro anno V. Repubblicano, 5. e 20 Vendemmiale prossimo scorso, e nelle Circolari 2 Complimentario anno V, e 9. Vendemmiale suddetto.

Nel tempo stesso si rende noto d' essere intieramente cessata l'Epizoozia ne' Monti e Terre della Valsasina, e nel Territorio di Bozzolo.

Elenco delle Comuni nelle quali si è recentamente manifestata l' Epizoozia.

Alla Cassina Stampa, Comune di Cusago — Dipartimento dell' Olona.

Motta Visconti — Dipartimento del Ticino. — Antegnate — Dipartimeto dell' Adda.

Dipartimento della Montagna. Dolzago — Cassina Prato Bevera sotto Barzago, Cassina Novellaro, Comune di Crippa — Cassina San Benedetto, Comune di Sirone — Molteno — Barzanò.

In Modena si è spiegato il mal bovino denominato Cancro volante.

Milano 30. Frimale anno VI. Repubblicano (20. Dicembre 1797. v. s)

Il Ministro dell' Interno Firm. Ragazzi   Sott. Alfieri Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 30. Frimale anno VI. Repubblicano.

Dietro l' invito del Gran Consiglio di questo giorno 30. Frimale si stampi, e si pubblichi (essendo già munita del Sigillo della Repubblica) la Lista di tutti i Supplementarj al Corpo Legislativo, deposta dal Generale in Capo Bonaparte in un con la corrispondente Legge negli atti del Direttorio Esecutivo sotto il giorno 22. Brumale prossimo passato.

In nome della Repubblica Cisalpina

Milano 21. Brumale anno VI. Repubblicano.

Considerando, che per qualche valida ragione molti degli eletti al Corpo Legislativo potrebbero trovarsi nella necessità di ricusarne l' incarico, il Generale in Capo dell' Armata d' Italia coerentemente alla Legge degli 11. Messidoro anno VI. Decreta

Articolo I. Che al rimpiazzo de' Membri mancanti per questa prima volta ne' due Consiglj sieno destinati i seguenti Soggetti.

I. Dipartimento dell' Adda. *Sostituto ai Seniori* Bonfichi Luigi. *Sostituto agli Juniori* Pavesi Commissario.

II. Dipartimento dell' Adda, ed Oglio. *Sostituto ai Seniori* Cattaneo Girolamo di Teglio. *Sostituto agli Juniori* Malacrida Ascanio di Morbegno.

III. Dipartimento delle Alpi Apuane. *Sostituto ai Seniori* Girolami Gerolamo di Vergemoli. *Sostituto agli Juniori* Rafael Vita Ascoli di Massa.

IV. Dipartimento dell' Alta Padusa *Sostituto ai Seniori* Piombini Alessandro. *Sostituto agli Juniori* Guarnelli Abate Domenico.

V. Dipartimento dell' Alto Pò. *Sostituto ai Seniori* Albertoni Carlo. *Sostituto agli Juniori* Abate Molla.

VI.

VI. Dipartimento del Basso Po *Sostituto ai Seniori* Carli Prospero di Comacchio. *Sostituto agli juniori* Duri Dottore Battista.
VII. Dipartimento del Benaco *Sostituto ai Seniori* Racchetti Antonio Caus. in Asola. *Sostituto agli Juniori* Lauro Glisenti di Salò.
VIII. Dipartimento del Crostolo *Sostituto ai Seniori* Colli già Esattore in Gonzaga. *Sostituto agli juniori* Viappiani Antonio.
IX. Dipartimento del Lamone *Sostituto ai Seniori* Cassani Paolo di Cotignola. *Sostituto agli juniori* Strocchi Dionigi di Faenza.
X. Dipartimento del Lario *Sostituto ai Seniori* Odescalchi Tommaso. *Sostituto agli juniori* Pestalozzi Rodolfo.
XI. Dipartimento della Mela *Sostituto ai Seniori* Giovanni Bigoni di Chiari. *Sostituto agli juniori* Carlo Chiaramonti di Brescia.
XII. Dipartimento del Mincio *Sostituto ai Seniori* Gardani Bonaventura. *Sostituto agli juniori* Cavriani Giuseppe.
XIII. Dipartimento della Montagna *Sostituto ai Seniori* Magno de Magni. *Sostituto agli juniori* Bonfanti gia Podestà di Monza.
XIV. Dipartimento dell' Olona. *Sostituto ai Seniori* Elli Gaetano. *Sostituto agli juniori* Verga il figlio.
XV. Dipartimento del Panaro. *Sostituto ai Seniori* Valdrighi Luigi. *Sostituto agli juniori* Bagolini Cesare.
XVI. Dipartimento del Reno. *Sostituto ai Seniori* Mariscoti Luigi. *Sostituto agli juniori* Guidiccini Ingegnere.
XVII. Dipartimento del Rubicone. *Sostituto ai Seniori* Mauro Fabbri di Cesena. *Sostituto agli juniori* Gaetano Urbani di Rimini.
XVIII. Dipartimento del Serio. *Sostituto ai Seniori* Gambirasi Medico di Suisio. *Sostituto agli juniori* Vezzoli Camillo.
XIX. Dipartimento del Ticino. *Sostituto ai Seniori* Marozzi abitante in Pavia, ammogliato ultimamente, diverso dall' Amministratore Dipartimentale dello stesso cognome. *Sostituto agli juniori* Borda Medico.
XX. Dipartimento del Verbano. *Sostituto ai Seniori* Marliani Rocco. *Sostituto agli juniori* Origoni Antonio.
I. Zorzi Municipalità di Padova. II. Salimbeni Fratello del Capo di Brigata degli Ingegneri. III. Zorzi Municipalità di Venezia. Questi tre serviranno di supplemento a quelli Veneziani, che non volessero, o non potessero essere Membri del Corpo Legislativo.
Articolo II. Che la mancanza di taluno de' Juniori di qualche Dipartimento sarà supplita di preferenza dal sostituto ai Seniori nel Dipartimento medesimo.
Articolo III. Che due mesi dopo la convocazione del Corpo Legislativo, per qualunque avvenimento, l' uno o l' altro de' Consiglj si trovasse ridotto a un numero di Rappresentanti minore del prescritto alla validità delle Sedute, per completarlo si uniranno le Assemblee primarie a termini dell' articolo 56. della Costituzione.
Sott. — Savoldi — Guicciardi — Vertemate Franchi — Loschi — Bragaldi — Aldini.
Approuvé - Signé — Bonaparte.
Altri Membri da rimpiazzarsi in seguito, ove ne mancassero, oltre li suddivisati, uno cioè per ciascun Dipartimento, al di là dei due suddetti.
Nel Dipartimento dell' Adda, e successivi in ordine di numero.
I. Goldaniga Avvocato di Crema. II. Pindemonti. III. Guerra Amministratore. IV. Fongarezzi Giacomo di S. Gio. V. Romano Prete di Casalmaggiore. VI. Graziadei Ercole. VII. Petrocini Ferrante. VIII. Corbelli Luigi. IX. Galeppini Avvocato di Forlì. X. Canarisi Ex-Nobile. XI. Bertanza. XII. Raineri. XIII. Marensi Giuseppe Antonio. XIV. Appiani Pittore. XV. Miani Giacinto. XVI. Palcani Luigi. XVII. Urbani Gaetano di Rimini. XVIII. Scotti Cristoforo. XIX. Villa Cancelliere di Cortellona. XX. Bianchi Avvocato. Segnat. — Bonaparte.
Milano 30. Frimale anno VI. Repubblicano.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo — Firm. Alessandri. — Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale — Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo — Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 30. Frimale anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. il seguente Atto Legislativo.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Milano 27. Frimale Anno VI. Repubblicano

Sessione XXVI. Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

„ Seduta XXV. del Gran Consiglio.

Milano li 26. Frimale Anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che l' interesse nazionale, e la pubblica felicità risultano „ tanto più facilmente, e più prontamente quanto maggiori sono i lumi che i „ Cittadini associano alla Rappresentanza Nazionale,

„ Considerando, che l' interesse nazionale, e la pubblica felicità esigano impe- „ riosamente la pronta attivazione d' un sistema generale completo d' ammini- „ strazione, il Gran Consiglio dichiara l' urgenza.

„ Previa la dichiarazione d'urgenza — „ Risolve.

„ I. Che il Direttorio inviti con pubblico Proclama tutti i Cittadini, che hanno „ de' lumi sopra oggetti di Finanze, di Commercio, di Legislazione, di „ pubblica istruzione, di pubblica benificenza, e Militari a senso del rapporto „ della Commissione del giorno 18. corrente, che si stamperà unitamente al „ Proclama, di dirigerli al Direttorio stesso.

„ II. Che appena giunte le dette memorie, o istruzioni, che avranno in fron- „ te a quale delle classi appartengano, siano dirette dal Direttorio al Presi- „ dente del Gran Consiglio.

„ III. Che i nomi di tutti quelli che contribuiranno direttamente o indiretta- „ mente agli oggetti contemplati nel rapporto sunnominato saranno inseriti „ con menzione onorevole nel Processo verbale del Gran Consiglio dietro i „ rapporti, che faranno le rispettive Commissioni sul proposito.

„ La presente Risoluzione sarà stampata — Segnata. G. Fenaroli Presidente — Lamberti Segretario — Vismara — Segretario.

Milano 30. Frimale anno VI. Repubblicano — Sessione XXIX.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Beccalossi Presidente — Belmonte Segretario — Francesco Germani Segretario.

Il Dirett. Esec. Ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO

INtento il Direttorio Esecutivo a procurare alla Repubblica ottimi Cittadini, ha rivolto le sue viste all' Educazione Repubblicana delle Fanciulle; ed informato che nella persona della Cittadina de Saxy Vedova Visconti concorrono le qualità necessarie per conseguire l' intento, l' ha incaricata della sopraintendenza a tutte le Educatrici delle Fanciulle dentro e fuori de' Chiostri.

E perciò s' invitano tutte le Educatrici fuori de' Chiostri a notificare entro 15. giorni dalla data del presente alla nominata Cittadina de Saxy abitante al N. 139. Rione VI. la residenza dove esercitano l' educazione delle Fanciulle a riconoscerla nella surriferita qualità; e a prestarsi colla conveniente docilità; ad istruire le loro Educande con quel metodo che verrà loro additato dalla nominata Sopraintendente.

Milano 30. Frigifero anno VI (20. Dicembre 1797. v. s.)

Il Ministro dell' Interno — Firm. Ragazzi Sott. Narducci.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno Primo Nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio dei Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. il seguente Atto Legislativo.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Milano 30. Frimale Anno VI. Repubblicano

Sessione XXIX. Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso di urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta XXX. del Gran Consiglio.
„ Milano li 29 Frimale Anno VI. Repubblicano.
Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ IL Gran Consiglio considerando, che la lettera della Legge 27. Frimale che „ ingiunge ai Commissarj del Poter Esecutivo nei Dipartimenti della Repub- „ blica, Commissario, Membri del Tribunale di Cassazione, Fonzionarj pub- „ blici costituzionali, ed Individui dello Stato Maggiore della Guardia Nazio- „ nale di che secondo lo spirito della stessa Legge 27. Frimale debbano prin- „ cipalmente prestare il giuramento.

„ Il Gran Consiglio premessa la dichiarazione del caso d' urgenza sul motivo che „ si tratta di completare una Legge già decretata d' urgenza. „ Risolve.

„ I. Sono soggetti alla disposizione della citata Legge 27. Frimale anche i Mem- „ bri del Direttorio Esecutivo, il Segretario Generale, e Ministri del Diret- „ torio. I Commissarj di Polizia ne' rispettivi Dipartimenti, i Comandanti in „ Capo, e ciascun altro individuo dello Stato Maggiore della Truppa assoldata.

„ II. I Direttori, il Segretario Generale, e Ministri giureranno in mano del Pre- „ sidente del Direttorio, ed il Presidente in mano del Vice-Presidente. I Com- „ missarj di Polizia in mano del Commissario del Potere Esecutivo de' rispet- „ tivi Dipartimenti. I Comandanti della Truppa assoldata in mano dell' Indi- „ viduo anziano del rispettivo Stato Maggiore, e ciascun Individuo dello Stato „ Maggiore in mano del proprio Comandante.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. G. Fenaroli Presidente — Vicini Segretario — Vismara Segretario.
Il Consiglio de' Seniori — Approva.
Beccaloffi Presidente — Belmonte Segretario — Francesco Germani Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che il suddetto atto Legislativo sia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.
Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno primo Nevoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 30. Frimale anno VI. Repubblicano — Sessione XXIX.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta XXIX. del Gran Consiglio.
„ Milano li 29. Frimale anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando il Gran Consiglio, che quelli i quali sono stati forniti di mag- „ giori fortune, sono anche quelli che si devono prestare nei maggiori bisogni „ della Patria.

„ Considerando, che il mezzo di una anticipazione sulla Tassa d' Estimo limitata „ ai ricchi, è il più pronto e più facile onde provvedere ai gravi bisogni „ della Repubblica.

„ Previa la dichiarazione d' urgenza sulle cause motivate dalli due Messaggi del „ Direttorio Esecutivo 14. Frimale, e 26. detto sull' impossibilità dell' esecu- „ zione della Legge della Lotteria 5. Complementario, e sulla necessità di un „ pronto sovvenimento di danaro — „ Risolve.

I. „ Resta abolita la Legge 5. Complementario per la Lotteria, ed i fondi delle „ Commende Maltesi saranno posti in vendita in que' modi, che verranno pre- „ scritti dal Corpo Legislativo.

II. „ Il Direttorio Esecutivo è autorizzato a far riscuotere nei modi più solleciti, „ ed efficaci la metà dell' Imposta prediale annua in ragione di 24. den. sullo „ Scutato Milanese sopra tutti que' Possidenti, che oltrepassano l' entrata annua „ in Fondi stabili di Scudi tre mille, che fanno lir. 18m. Milanesi in tutta la „ Repubblica Cisalpina.

III.

III. „ Per effettuare colla maggiore possibile esattezza il rilievo di dette entrate „ oltrepassanti la somma d' annue lir. 18m. Milanesi resta incaricata ogni Am- „ ministrazione Dipartimentale unitamente al rispettivo Commissario del Potere „ Esecutivo di mandare allo stesso la nota di tutti quei Possidenti, che oltre- „ passano li tre mille Scudi di entrata, e il quantitativo della rispettiva entra- „ ta in Fondi stabili da rilevarsi o dall Estimo, o dalla pubblica notoria fama; „ e ciò sotto la responsabilità dell' Amministrazione suddetta, e del Commissa- „ rio del Potere Esecutivo.

IV. „ In que' luoghi dove non esiste Catastro dovranno le stesse Amministrazioni, „ e Commissarj del Potere Esecutivo regolarsi a norma dell' annua imposizione „ prediale ragguagliata a danari 24. di Scutato Milanese, cosicchè si dovrà fare „ il computo quanto ogni 100. Scudi impiegati in fondi portino di denari d'E- „ stimo, col ragguaglio suddetto, ed in conseguenza si renderà facilissimo trar- „ ne il risultato sulla totalità dell' entrata annua.

V. „ Ricevute le note dal Direttorio Esecutivo delle annue Contribuzioni predia- „ li di ciascun Individuo oltrepassanti la somma dei 3m. Scudi sarà dovere del „ Direttorio Esecutivo di far formare un adequato riscontro per rilevare que' „ Possidenti, la di cui entrata può esistere separata in varj Dipartimenti, e che „ in conseguenza non potrebbero essere creduti Possessori della scutizzazione, „ che deve anticipare il pagamento.

VI. „ Tutti que' Possidenti che non daranno un esatto conto della loro annua „ Imposta prediale ragguagliata in denari 24. Milanesi entro il termine di gior- „ ni dieci all' Amministrazione rispettiva dall' intimazione del presente, saran- „ no tassati senza alcuna eccezione della metà di più dell' Imposta prediale annua.

VII. „ Quelli che non pagheranno entro il termine di giorni dieci, saranno te- „ nuti alla doppia tassa prediale nell' anno futuro 1798. v. s., oltre la pubbli- „ cazione dei loro nomi stampati.

VIII. „ Dovrà il Direttorio Esecutivo rendere conto al Corpo Legislativo del ri- „ cavato di dette esazioni, e non ne potrà disporre che della somma di cinque „ milioni ricercati, non dovendosi disporre del restante denaro senza saputa del „ Corpo Legislativo.

„ La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. G. Fenaroli Presidente — Compagnoni Segretario — Lamberti Segretario.

Il Consiglio de' Seniori Approva

Beccalossi Presidente — Belmonte Segretario — Francesco Germani Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina

Milano, anno VI. della Libertà.

Sopransi, Ministro della Polizia Generale.

Cittadini arrivando al posto, a cui il Direttorio Esecutivo mi ha chiamato, io sento il bisogno di manifestarvi i miei sentimenti, e le mie speranze.

Io devo dichiararvi, Cittadini, che, accettando una tal carica, ho meno contato sulle mie proprie forze, che su quelle de' miei cooperatori. Sta a voi, che avete l' amministrazione, e la vigilanza immediata ne' Dipartimenti, ad illuminarmi sul bene, che v' è da fare, sul male, che v' è da prevenire, o da distruggere.

In un Governo già stabilito, gli uomini sono al livello del Governo. In un Governo nascente, gli uomini sono sgraziatamente divisi tra le massime dell' antico, e quelle del nuovo Governo.

Egli è dunque l' oggetto il più importante, e a cui noi dobbiamo principalmnte rivolgere la nostra attività, e la nostra vigilanza, quello di distruggere le prevenzione dell' antico Governo, e dirigere l' opinione verso quello, che gli è succeduto.

Fortunatamente per noi, che non essendoci toccato di passare per le prove crudeli d' una rivoluzione per arrivare al Governo attualmente stabilito, non possiamo incontrare delle grandi difficoltà per sostituire delle nuove alle antiche forme, per sgombrare le reliquie dell' antica schiavitù, per inoculare i lumi, e per far filtrare lo spirito pubblico in tutti i rami dell' Albero sociale. Noi siamo ab-

abbastanza tranquilli per potere combinare, ed eseguire le misure più opportune, onde contenere i nemici domestici, e neutralizzare l'azione dell'estero, che sembra unicamente diretta a indebolire la confidenza verso il nuovo Governo, e a fomentare delle vane speranze per il ritorno dell' antico.

Dietro ciò, voi sentite bene primieramente la necessità di porre un freno al fanatismo, che sotto il pretesto di religione, vorrebbe impadronirsi dell'opinione per roversciare il Governo, o per assoggettarlo alle ostinate pretensioni dell' avarizia, e dell' ambizione sacerdotale.

Voi terrete ben di vista in secondo luogo que' pericolosi anarchisti (se ve ne sono), che, sotto la maschera del patriottismo, sono i disorganizzatori d'ogni ordine pubblico. Questi uomini sono i veri fautori del realismo, gli agenti volontarj, o salariati dall' estero; e ben si sa, che la tirannia è sempre nata dall' anarchìa.

Io mi persuado, Cittadini, che voi sarete gelosi nel dividere le mie viste. Voi mi rimetterete nel più stretto termine possibile ciò che voi avrete già raccolto su tutte le parti confidate alla mia amministrazione, e che in capi distinti, e separati voi mi direte:

Primo. Qual è lo spirito generale del vostro Dipartimento; se vi regna la tranquillità, e nel caso contrario, quali sono le cause, che l' hanno alterata, e li mezzi per ristabilirla.

Secondo. Se la Guardia nazionale è organizzata, se le Guardie di polizia fanno esattamente il loro servizio, se sarebbe bisogno di aumentarne il numero.

Terzo. In quale stato sono le carceri, e le case d'arresto, il numero degli induidui che vi son chiusi, e i loro delitti sotto i rapporti del nostro Ministero.

Quarto. Se vi sono delle case di soccorso, o di travaglio, i cambiamenti, e le migliorazioni, delle quali questi stabilimenti sono suscettibili.

Quinto. Uno stato dell' industria, delle fabbriche, e manifatture, e generalmente tutti gli oggetti, che possano impiegare l' attività degli abitanti.

Sesto. Voi v'accorgete bene, che io tocco il polso agli oziosi, e ai vagabondi. M'interessa assaissimo di sapere, se ve ne sono, e come potrebbero impiegarsi nel vostro Dipartimento, o farli passare per gli altri canali dell'industria interna onde impedire che portino altrove le loro braccia.

Settimo. Se vi sono dei forestieri, il loro numero, d'onde vengono, ec., e in ordine a ciò, io v'invito a indagare colla maggiore possibile sagacità, se vi sono fra essi degli agenti segreti dell'estero, dei detrattori del nostro Governo, degli artefici de' torbidi, o dei così detti avventurieri di rivoluzioni.

Ecco in generale gli oggetti, che devono interessare le mie, e le vostre sollecitudini; io vi ho aperto tutto intiero il mio cuore; possa questa espansione patriottica essere da voi ricevuta con interesse; possano i nostri sforzi trionfare di tutti gli ostacoli, e massime di quelli, che ci frappongono i nostri nemici, che ci osservano, per cogliere il momento di attaccarci; possano infine essere pagati dalla più dolce ricompensa, quella cioè della quiete, e della prosperità pubblica.

Cittadini cooperatori, non basta, che i nostri sforzi tendano al medesimo fine, bisogna ancora stabilire fra di noi quell'intelligenza, ed armonia, che raddoppiano i mezzi, senza i quali non è possibile di ottenere de' successi durevoli.

Voi troverete sempre in me il desiderio, e una volontà ben determinata di secondarvi con tutti i mezzi, che la legge mette alla mia disposizione. I miei sforzi, e il mio zelo cresceranno in proporzione degli ostacoli, e dei pericoli.

Non scordate mai, che la più bella parte del posto, che io occupo, sarà di essere il promotore più ardente delle virtù civiche, di portare lo spirito pubblico al livello di un Governo libero, e di concentrare, per quanto è possibile, tutti gl'interessi, e tutte le opinioni in un solo interesse, in una sola opinione; il sentimento dell'onore nazionale, e dell'interesse generale. — Salute, e fratellanza

Firm. Sopransi — Sott. Abamonti Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 2. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

Milano 30. Frimale anno VI. Repubblicano.

Sessione XXIX. — del Consiglio de' Seniori

Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

„ Seduta XXX. del Gran Consiglio.

„ Milano li 29. Frimale anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio — Al Consiglio de' Seniori.

„ IL Gran consiglio considerando, che la divisione del Territorio de' Corpi Santi
„ deve farsi in modo che siano certi i Confini, e che gli Abitanti dei rispet-
„ tivi Luoghi debbano recarsi alle Municipalità, che sono più comode, e vici-
„ ne ai medesimi.

„ Considerando, che il Comune di Milano è diviso in quattro Municipalità, le
„ quali comprendono ciascuna due Rioni.

„ Considerando, che la parte di questa Comune compresa nella Giurisdizione del-
„ la Municipalità del Rione I., e II. è tutta Centrale, e non fa fronte ai Corpi
„ Santi.

„ Considerando, che la parte di questa Comune compresa nella giurisdizione del-
„ la Municipalità del Rione III., e IV. confina coi Corpi Santi di Porta Coma-
„ sina con Porta Tenaglia, e di Porta Nuova.

„ Considerando che la porzione di questa Comune assegnata alla Municipalità dei
„ Rioni V., e VI. è circoscritta verso gli Spalti dai Corpi Santi di Porta Orien-
„ tale con Porta Tosa, e di Porta Romana con parte di quelli di Porta Vi-
„ gentina.

„ Considerando, che la restante surperficie di detta Comune assegnata alla Muni-
„ cipalità dei Rioni VII., ed VIII. fa fronte ai Corpi Santi di Porta Ticenese
„ con Porta Lodovica, con porzione di quelli di Porta Vigentina, e con quelli
„ di Porta Vercellina.

„ Il Gran Consiglio dichiara, che vi è urgenza sul motivo, che senza questa di-
„ visione del predetto Territorio non si può attivare nel medesimo la Legge
„ del giorno 6. Termidoro relativa al registro delle Nascite, Matrimonj, e
„ Morti, ed inoltre resta indeciso a quale delle Municipalità debbano dirigersi
„ quegli abitanti per i rapporti sì amministrativi, che giurisdizionali.

„ Il Gran Consiglio dichiarata l' urgenza „ Risolve.

I. „ La porzione di Territorio dei così detti Corpi Santi di Porta Comasina con
„ Porta Tenaglia, e di Porta Nuova (espressa nella Tabella A.) sia aggregata
„ alla Municipalità dei Rioni III., e IV.

II. „ La parte dei Corpi Santi di Porta Orientale con Porta Tosa, e quelli di Porta
„ Romana con parte di quelli di Porta Vigentina conterminati, e distinti nell'
„ Allegato B. vengano uniti alla Municipalità dei Rioni V., e VI.

III. „ La rimanente parte dei Corpi Santi di Porta Ticinese con Porta Lodovica la
„ porzione staccata dai Corpi Santi di Porta Vigentina, e quelli di Porta Vercel-
„ lina conterminati, e descritti nell' Allegato C. sono assegnati alla Municipalità
„ dei Rioni VII., e VIII.

IV. „ La denominazione dei Corpi Santi cessa. Si chiameranno li Circondarj esterni
„ del Comune di Milano.

La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. G. Fenaroli Presidente — Vismara Segretario.

Sessione XXXI. — Milano li 2. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Guicciardi Presidente — Strigelli Segretario — Nani Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Alessandri. Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

A.

Assegnazione alli sottonotati Rioni della rispettiva quota parte dei Corpi Santi di Milano

ALLI RIONI III., e IV.

Li Corpi Santi di Porta Comasina con P. Tenaglia, e li Corpi Santi di P. Nuova
Uniti in un solo corpo vengono circoscritti.

A Levante dai Confini dei Territorj di Niguarda, Precentenaro — Greco — Pasqué di Seveso — e dai Corpi Santi di Porta Orientale mediante lo Stradone, che dalla detta Porta Orientale mette a Loreto.

A

A mezzo giorno dalle mura di queſti Comune di Milano.
A Ponente in parte dai Corpi Santi di Porta Vercellina, ed in parte dai Territorj di Villa Pizzone, d' Affori, e di Dergano con Derganino.
Ed a Tramontana dai ſuddetti Territorj di Villa Pizzone, Affori, e Dergano con Derganino, e da quello di Niguarda.

Denominazione dei Fabbricati, e Caſſine ſituate nei Corpi Santi di Porta Comaſina con Porta Tenaglia, e Corpi Santi di P. Nuova uniti ai Rioni III., e IV.

Il Borgo degli Ortolani
La Trinità
Caſſina Magiolina
Caſſina Laffarona
Caſſina Affigana
Caſſina Colombarolo
Caſſina Rapina
Caſſina dei Torelli
Caſſina Gana
Caſſina Caſtella
Due Colombare
S. Giuſeppe alla Mojazza
Due Caſſine Magna
Caſſina Biſaca
Caſſina Bajeſſe
Caſſina Fontana
La Fontana
Caſſina Pangelina
Caſſina Gallinetta
Caſſina Buſcajola
Caſſina Somaz
Caſſina Viſconti
Caſſina Beſcajola Morona
Caſſina Buſcajola
Caſſina Forriera
Caſſina Lovetta
Caſſina Biuma
La Simonetta
Piazzetta
Caſſina Spinadella
Caſſina Faſſanina
Caſſina S. Biaggio
Caſſina Pechio
Caſſina Molino
Caſſina Brezzà
La Cagnola
Caſſina Cavajani
Caſſina Colomba
Caſſina Ghiſolfa
Le due Bruſate
Caſſina Livreia
Caſſina Boviſa
Caſſina Trezza
Caſſina Corna
Caſſina Carotta
Caſſina Mazzata
Pilaſtrello — Caſe Nuove
Caſſina Monte il Pino
Caſſina S. Clara
Caſſinetta
La Caminat
Caſſina Lurana
Caſſina Cordara
Caſſina Friſiana
Caſſina Caſetta

Caſſina Giulietta
Caſſina Pelizzera
Il Lazzaretto
S. Giegorio
S. Gio la Paglia
La Gabella del Sale
Caſſina Ceraſa
Caſſina Biuſada
Caſſina Pozzobonella
Caſſina Beſana
Caſſina Bajaſſe
Caſſina detta Caſino
Caſſina Mirabello
Caſſina detta Florida
Molino Ottolina
Caſa Bolardi
L'Oſteria Grande
Caſſina del Santiſſimo
Caſa di Laffarone
Caſa del Corti
Caſe del Porro
Caſa Caſtelli
Caſa Malerba
Caſa del Toſi
Caſa Pino
Caſa Cozzi
Caſa Guliemo
Caſa Peſtalozza
Caſa del Berri
Caſa del Conſoni
Caſa Roma
Caſe del De Luigi
Caſa Buti
Caſa Marzorati
Caſa Viſconti
Caſa Lazaro
Caſa Bizzozeri
Caſa Peſtalozza
Caſa Coprani
Caſa S. Pietro
Caſa Sabbione
Caſa Bolardi
Caſa del Lodi
Caſa del Piazza
Caſa Venini
Caſa d' Adda
Caſa Polano
Caſe Donzelli
Caſa Marzorati
Caſa Cuſi
Caſa del Foppone
Caſa Bolardi
Caſa Annone
Caſa di Loreto
Caſa del Tanzi

Caſa del Tradati
Caſa del Donzelli
Caſa del Monti
Caſa Stabili
Caſa de' PP. di S. Tereſa
Caſe Pie
Caſa Faſſi
Caſa Galbuſera
Caſa Roſſi
Caſe Perrario
Caſa dell' Acqua
Caſa Gallarati
Caſa Scotti
Caſa Pedotti
Caſa Scappa
Caſe del Ceſati
Caſa del Ravizza
Caſa Seveſo
Caſa Curione
Caſa Rocchi
Caſa Forni
Caſa Giuſſani
Caſa Brè
Caſa Barbotta
Caſa Ubbicini
Oſteria di S. Antonio
Caſa di S. Vittore
Caſa di S. M. di Sarono
Caſa Caſtelbarco.
Oſteria della mezza Lingua
Caſe, o preſtino Triolli
Caſſina Magrini
Caſſina Lomagna
Caſſina alla Mojazza
Caſſina Torreſcalla
Caſſina Rovana
Caſſina Puſterla
Caſſina Bulona
Caſſina al Doſſo
Caſſina alle Cagnole
Caſſina Pecetta
Caſſina Molinazza
Caſſina Faſſanina
La Garanzetta
Caſſina Ganzaga
Caſſina Simonetta
Oſteria della Fontana
Caſſina S. Clara
Caſſina Montalbino
Il Pilaſtrello.
La Caſſinetta Cernuſchi
Caſa S. Rocco
Caſſina Camatta
Caſſina de' Gara
Caſſina Fratina

Caſ-

Cassina Sirtoro
Cassina Villetta
Cassina Vignollo
Ghisolfetta
Cassina Cornate
Cassina Carratera
Cassina Bianca
Cassina detta dell'Inquisizione
La Cusanella
Cassina Elvetica
Cassina Ciresa
Cassina Balduina
Cassina al Ponte di Seveso
Cassina Mirabello
Cassina Maggiorina
Cassina Colombirolo
Casa nel Foppone S Gregorio
Casa vicina a S. Gregorio

B.

Assegnazione ai sottonotati Rioni della rispettiva quota parte dei Corpi Santi di Milano

I Corpi Santi di Porta Orientale con Porta Tosa, e quelli di Porta Romana con porzione di quelli di Porta Vigentina tutti uniti vengono coerenziati.

A Levante dai Territorj di Cimiano, di Lambrate, Casanuova, e di Linate.

A Mezzo giorno dai Territorj di Marsencio, Nosedo, Vajano, e Vigentino.

A Ponente dai suddetti Territorj di Vajano, e Vigentino in parte della porzione dei Corpi Santi di Porta Vigentina, che si unisce ai Rioni VII. e VIII. mediante la Strada, che dalla Porta Vigentina mette al suddetto luogo di Vigentino in parte dalle Mura di questa Comune, ed in parte dai Corpi Santi di Porta Nuova uniti ai Rioni III. e IV.

Ed a Tramontana dai Corpi Santi di Porta Nuova come sopra, e dai Territorj di Segnano, e dal Territorio di Turro.

Denominazione dei Fabbricati, e Cassine, che si trovano nei Corpi Santi di Porta Orientale con Porta Tosa, e nei Corpi Santi di Porta Romana con Porta Vigentina uniti ai Rioni V. e VI.

Cassina Dugnani
Cassina Brentani
Cassina Borromea
Altra Cassina Brentani
Cassina de' PP. Crociferi
Lavanderia Brentani
Tre Case, e Cassina del Merlini
Altra Cassina Brentani
Tre Case de' PP. di S. Francesca
Casino Rossi
Cassina Rossi
Cassina Coronetta
La Palazzetta
La Valascietta
La Valascia Archinti
La Rizzarola
La Belingera
Cassina Lonati
La Rottorella
Le Rottole Galimberti
Le Rottole Vidiserti
L' Osteria delle Rottole
Cassina Visconti alle Rottole
Casa Scaccabarozzi
Casa Giussani
Il Castelletto Forni
Il Castelletto Viarola
Il Castello Pertusati
Cassina Acquabella
Osteria dell' Acquabella
Cassina Rossa
Cassine doppie
La Cicala della Carità
La Cicala Sperati
Cassina Maina dell'Ospitale
Cassina Maina Pertusati
Cassina Maina di S. Vito
Cassina Maina Verri
La Gambota Lonati
La Gambota Castelli
Acquabella Modroni
Acquabella Rosales
Acquabella Patelani
Cassina Castiona
Cassina Regalia
Cassina Bisciojna
Cassina Bisciojа Litta
Cassina Biscioja Corta
Cassina Malpaga
Cassina Prato Buono
Cassina Cornaggietta Sormani
Cassina Gornaggietta Vezzoli
Cassina Cornaggia
La Senavra
Cassina del Ceppo
Cassina Neviretto di S. Spirito
Cassina Neviretto Zucchetti
Cassina Neviretto Zanella
Cassina Neviretto Bavara
Cassina Mariena
Cassina Bicocca Vezzoli
Cassina Bicocca Caminaghi
Cassina Bicocca Alberti
Cassina Bicocca di S. Alessandro
Cassina Pilastrello di S Eustorgio
Cassina Pilastrello di S. Barnaba
Osteria della Cazzola
Cassina Pregarella
Cassina Trepizzi Pallavicini
Cassina Trepizzi Pini
Cassina Bellizarda
Cassina Mirabello
Cassina Cà Franca Lurafchi
Cassina Cà Franca di S. Raffaele
Casino Scotti
Casette de' PP. di S. Barnaba
Cassina Testone
Cassina Vezzoli
Cassina Caminella
Cassina Mancatutto
Cassina de' PP. di S. Barnaba
Cassina detto il Campo de' Trepizzi
Malnoè Archinti
Molino minore Archinti
Molino grande suddetto
Molino della Folla
Cassina grande
Cassina Poretti
Cassina Taglietto
Cassina Besani
Cassina Trecchi
Cassina Palazzetta
Cassina Besana Clerici
Cassina Colombè Besesti
Cassina Colombè Lampugnani
Cassina Malnito
Il Casone

Cas-

Cassina Spinetta
Cassina S. Martino
Cassina Bossalora per Massimo
Cassina Colombè S. Stefano
Cassina Colombè di S. Margherita
Cassina Castagni
Casotto Rasi
Cassina Bernareggi
Cassina Baracchetta
Cassina Gerazza
Cassina Paradisetta
Cassina Paradisa
Cassina Spinada
Cassina Cucagna
Cassina Pregarella
Cassina Peregalla Caimo
Commenda di Malta
Cassina Verda
Cassina Gudarenza
Cassina Beveradora
Cassina Tamborina
Cassina Rossà
Cassina Trinchera
Le Cassine dette la Carità
Cassina Colombera
Le Cassine Pilastrello
Cassina Magistrello
Cassina Bianca
Cassina Vignola
Cassina Colombirolo, ossia la matta
Cassina Gambalveta
Cassina l' Olciello
Cassina S. Lazaro
Cassina Brioschina
Cassina Fopponino
Le Case Votta Guardia
Cassina Castello
Cassina Resarina
Cassina Palanzo
Cassina Chiosso
Molino della Valle
Case nuove di S. Rocco
Osteria della Gambaloita
Cassina Musono
Cassina Mussocchino
Cassina Ferrarezza
La Casa Vecchia Pensa
Cassina Ghielmera

C.

Assegnazione ai sottonotati Rioni della rispettiva quota parte dei Corpi Santi di Milano AI RIONI VII., e VIII.

Li Corpi Santi di Porta Ticinese con Porta Ludovica, la porzione dei Corpi Santi staccata da Porta Vigentina, e li Corpi Santi di Porta Vercellina tutti uniti in un solo corpo sono coerenziati.

A Levante dai Corpi Santi di Porta Comasina con Porta Tenaglia dalle Mura, e dallo Spalto del Castello di questa Comune di Milano della Porzione dei Corpi Santi di Porta Romana con Porta Vigentina unita al Rione V. VI. mediante la nominata strada, che dalla Porta Vigentina mette al Luogo di vigentino, di Quinto Sole, e di Salvanesco.

A Mezzogiorno in parte dal Territorio suddetto di Quinto Sole, e dai Territorj di Ponte Sesto. Quinto de' Stampi, Cassino Scanasio, Bazzana S. Illario, ed Assago.

A Ponente dai nominati Territorj di Ponte Sesto, Quinto de' Stampi, Cassino Scanasio, Bazzana S. Illario, Assago, e dai Territorj di Grancino, Ronchetto, Lorenteggio, Sella nuova, Quarto Cagnino, Lampugnano, e Baldinasco.

Ed a Tramontana dai suddetti Territorj di Lampugnano, e Baldinasco, in poca parte dai Corpi Santi di Porta Comasina con Porta Tenaglia, in parte dalle Mura di questa Comune di Milano, ed in poca parte dal nominato Territorio di Salvanesco.

Denominazione dei Territorj, e Cassine, che si trovano nei Corpi Santi di Porta Ticinese con Porta Lodovica, e nei Corpi Santi di Porta Vercellina, compresa la piccola porzione dei Corpi Santi di Porta Vigentina, il tutto unito ai Rioni VII., e VIII.

Cassina Madonina
Cassina Briosca
Cassina Nizzolina
Cassina Baracca
Cassina Prejasanta
Le Cassine Vecchiabbia
La Sostra presso il Bastione di Porta Ticinese
La Casa de' PP. Serviti
La Casa del Pagano
La Sabbionera
La Casa Uccelli
La Casa Banfi
La Casa Grazioli
La Casa Pedrone
La Casa della Scuola della Trinità
Stalazzo detto l' Isole belle
Le tre Case Serponti
Il Palazzo Radice
La Casa Dragoni
La Casa della Madonna del Naviglio
La Casa Bernascone
La Casa di S. Maria Valle
La Casa Casnedi
Le Case Cernuschi
L' Osteria della Pergola
La Casa Castiglioni
La Casa Sala
La Casa Mariani, e Merlo
Le Case de' PP. di S. Alessandro.
La Casa Barbò
Osteria della Cattabrega
La Casa Dorelli
La Casa Barozzi
La Casa Dongone
La Casa Spinella
La Casa del Colombo
La Casa Rigante
La Casa Ferrario
Cassina Stampa
La Casa Melzi
La Casa Castera
La Casa Balestrini
La Casa Lucini
La Casa di S. Bernardino
La Casa Bellini
La Casa Malerba
Le Case Lucini
La Casa dello Spedale
La Casa Ponzone
La Casa Cerino
Osteria di Sant' Antonio
La Casa Curti
La Casa Confalonieri

La Casa Clevenna
La Casa Leva
L'Osteria della Fontana
La Casa Carcano
Le Case dette la Magolfa
La Casa Imperiale
La Casa Ruscona
La Casa Caldara
La Casa detta il Torchietto
La Casa Mantegazza
La Casa Pogliago
Casa detta la Conchetta
Casino detto il buon Pero
Casa Moncucco
Casa Moncucchetto
Casa buon Pero di S.Orsola
La Casa Annone
Cassina Maineri
Cassina Cavolta
Cassina Torretta
Osteria detta il Molino nuovo
Cassina Tonteggia
La Cartara
Cassina Cajona
La Sorretta del Mantegazza
Annone dell' Abazia
La Casa Benzoni
La Casa Fiochi
La Casa Tassi
La Casa Lampugnani
La Casa Formenti
La Casa Recalcati
Il Gardino de' PP. di S. Alessandro
Il Gardino Ferrario
Le Casette di S. Giorgio
Cassina detta Casa Rossa
Cassina S. Croce Bertolia
Cassina S. Croce delle Vetri
Molino di Gratasoglio
Cassina di Gratasoglio
Casa della Vioberba
Molinetto a Gratasoglio
Cassina Rasmetto
Osteria della Briosca
Casa Longhi
Casa Corbella
Case Magrini
Case de' PP. di S Eustorgio
Osteria della Noce
Casa del Santissimo
Casa Goffredi
Casa di S. Lorenzo
Casa Brusa
Casa di S. Gottardo
Casa di S. Corona
Casa Biraghi
Casa Premoli
Case Migliavacca
Casa Molina
Casa Verri
Casa de Vecchi
Casa Ceruti
Casa Agnesina
Casa di S. Pietro Collarete
Casa Clerici
Casa de' PP.diS.Alessandro
Casa Fassi
Case Gariboldi
La Stadera
La Staderetta
Cassine Nicolino
La Palazzetta
Lavanderia del Guerino
La Colombetta
La Casa Crevenna
La Casa Calcaterra
La Colombina
La Casa Crevenna
La Casa Rera
Le Case di S. Gottardo
La Casa attigua al Foppone del Gentilino
Cassina Borromeo
Molino a Morivione
Cassina Camporcio
Cassina Parafava
Molino della Certosa
Cassina di Morivione
Cassina Biraghi
Cassina Carenna
Cassina Bossi
Cassina Albani
Cassina al Gentilino delle MM. di S. Apollinare
Cassina della Trinità
Casa Pogliano
Casa Squadrini
Osteria della Serenella
Casa Piacentino
Casa Grassi
Casa De Vecchi
Casa della Vittoria
Osteria della Dogana
Cassina detta le Bocchette
Cassina del Verme
Case nuove del Crevenna
Case nuove del Porta
Case della Fabb. di Monza
Cassina, ed Osteria Visconi
Casa Silva Pagliago
Casa S. Corona
Casa de' Morti
Casa Selvattico
Casa Visconti
Casa Pilastrello
Cassina de' Fornelli
Cassina Tosi
Cassina Borromeo
Casa di S. Corona
Casa della Chiesa
Case del Fiocchi
Case de' Morti
Folla di Carta Litta
Cassina al Ronchetto
Cassina Magistrello
Cassina S. Corona
Casa dell' Oratorio
Case nuove alle Folle
Cassinetta Cattaneo
Cassina Stampetta
La Traversera
La Circia
Cassina Moncucco
Cassina Monterobbio
La Folla Annone
Cassina S. Ambrogio
Cassina Beldiletto
Lavanderia Muzio
Cassina Ranza
Cassina S. Corona alla Chiesa
Lavanderia del Dosso
Cassina S. Corona alla Croce
Cassina, e Molino detto il Maggiore
Cassina Corna
Le Casette
Cassina Bordini
Casette Lovati
Cassina S. Bernardo
Il Molino vecchio
Cassina Visconti
Cassina Doja
Il Chignolo
Cassina Boffalora
Cassina Boffaloretta
Cassina Bianca
Cassina Carlione
Cassina Colombirolo
Cassina Bativacca
Cassina Molinetto
Casa della Bianca
Cassina S. Marco
Molino della Vecchiabbia
Cassina S Marchetto
Cassina S. Marcaccio
Cassina Bassa
Cassina Rocca Tagliata
Cassina Gantalova
Folla Chiappetta
Cassina Cajmira
Molino della Polvere
Molino Calderari
Case del Monastero Maggiore
Osteria di S. Cristoforo
Cassina Rolati
Cassina Rotola Modroni
La Rotola Banfi
La Rotola Orombelli
Cassina Restocco
Cassina Varesina
Cassina Garanzetta
Molino delle Follette
Cassina Castello Blaro
Cassina Vitmara

Cas-

Cassina Castella Roma
Cassina Bianca
Cassina Mairola
Cassina Barbavara
Cassina Offellara
Cassina Vallascia
Il Maglio
Cassina la Paglia
Cassina Longa
Cassina Cittadina
Cassina Filippona
Cassina Dugnani
Casino al Dosso
Casini a S. Cristoforo
Cassina detta le Toppe
Cassina Campagnolo
Cassina Spineda
Cassina Pozzina
Casette Recalcati
Cassina Restello
Casa del Borgazzi
La Stadera
Il Pilastrello
Cassina Bonella
Cassina Fagnana
Cassina Graffignana
Cassina Cappuccina
Casette Mona
Cassine d'Olona
Cassina Restocco
Cassina Rondinetta
Cassina Migliavacca
Cassina Chiusa
Cassina Ricolta
Cassina alla Maddalena
Casa Modioni
Casa Borgazzi
Osteria della Torbara
Casa detta Delemna
Case alla Torbara
Casa detta li Canevetti
Prestino alla Torbara
Cassina di S. Corona
Casa del Mortorio di S. Pietro in Sala
Gesa al Campanile
Casa della Parrocchiale suddetta
Cassina Bolgorona
Cassina Valverde
Cassina Molinetto
Cassina Boletta
Cassina Bolla
Casa alla Bolla
Cassina Caccialepre
Cassina Saromana
Cassina della Maddalena
Lavanderia alla Maddalena
Osteria alla Maddalena
Cassina Cruzia
Cassina Bertasillava
Cassine nuove nel Giardino del Castello
Cassina Molinazza
Case nuove Borromeo, e Litta
La Toretta
Cassina Rescione
Cassina Mojerella
Cassina Mojera
Cassina S. Gio. la Vipera
Cassina la Brera
Lavanderia alla Brera
Cassina Torchio
Cassina Castena
La Cassinetta
Cassina Corba
Cassina Baggiana
Cassina Arzaga
Cassina Baragiolo
Cassina S. Protaso
Cassina Castelletto
Cassina Biglia
Cassina Colomberetta
Cassina Colombera
Cassina Porta
Cassina S. Siro
Case a S. Siro
Cassina S. Siro
Cassina Brusada
Molino Pisano
Cassina Mojetta
Cassina Moja
Cassina Chiesiolo
Osteria del Portello
Cassina Bindellina
Casa Guffanti
Casa detta lo Stallo grande alla Cagnola
Casa detta lo Stalletto
Molino della Volascia

Armata d'Italia — Piazza di Milano.

IL Comandante della Piazza previene tutti li Militari ed Impiegati alle Amministrazioni in attività di Servizio a Milano tanto Francesi, che Cisalpini, che a contare dal 5. Nevoso le Carte di Residenza saranno rinnovate, e che quelli, che all' Epoca del 15. del detto Mese non saranno provvisti di una nuova Carta, saranno arrestati.

Queste Carte verranno rilasciate a' Militari in vista della presentazione d'ordini di Servizio nella Piazza, ed agli Impiegati in vista degli Stati nominativi che li Capi d'Amministrazione faranno formare di quelli, la cui presenza è indispensabile in Milano, li quali Stati dovranno essere certificati dal Commissario di Guerra rispettivo di ciascun Dipartimento, e vidimati dal Commissario Ordinatore.

Il Bureau sarà aperto, a quest' effetto, dalle otto ore della mattina fino alle tre dopo mezzo giorno.

Gli Albergatori, e Proprietarj delle Case particolari, che si permetteranno di alloggiare de' Militari, od Impiegati i quali non saranno muniti d'una Carta di Residenza, od autorizzati in altra maniera dal Comandante della Piazza a restare a Milano, saranno denunciati al Bureau Centrale di Polizia, che metterà ad esecuzione contro di essi li Regolamenti su di ciò stabiliti.

Milano li 2. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Comandante la Piazza, e Castello di Milano — Firmat. Hulin.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 2. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esecut. il seguente Atto Legislativo.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Mi-

Milano Primo Nevoso anno VI. Repubblicano.
Sessione XXX. Il Consiglio de' Seniori — Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta XXIX. del Gran Consiglio.
„ Milano 28. Frimale anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
„ Considerando il Gran Consiglio, che la riconoscenza verso la Repubblica „ Francese, è un sentimento che la Repubblica Cisalpina dee conservare, e „ tramandare eterna ai Posteri, a norma dell' Art. III. della Costituzione.
„ Considerando, che questo sentimento deve essere esternato specialmente dalla „ Rappresentanza Nazionale.
„ Previa la dichiarazione d' urgenza sul motivo che il ritardare dippiù sarebbe „ una vera mancanza. — „ Risolve.
„ Che al Popolo Cisalpino sia stampato il seguente Proclama,
Al Popolo Cisalpino i suoi Rappresentanti.
„ Cittadini Cisalpini. „ Il primo passo solenne della Repubblica Cisalpina verso „ la Nazione Francese dopo l' organizzazione del proprio Governo, e del Cor- „ po Legislativo, non altro certamente esser deve se non la pubblica dichia- „ razione di quel sentimento di riconoscenza, che tutti ci investe, e ci anima „ verso la nostra magnanima BENEFATRICE. Sì Popolo grande, e invincibi- „ le noi da te riconosciamo la nostra indipendenza, e libertà, e per compi- „ mento del tuo favore, e della nostra fortuna, tu ce l' hai donata non già „ inquieta, turbolenta, e sanguinaria, ma dolce, serena, e tranquilla. QUE- „ STA LIBERTA' nata sotto auspici sì grandi, sì fortunati, ci pro- „ mette il più lieto, il più giocondo avvenire e ci apre fin d' ora tutte le „ sorgenti della felicità e della gloria. Spetta ora a noi a farne profittare d' un „ tanto bene. Noi dietro i tuoi passi POPOLO GENEROSO calcheremo la „ carriera dell' onore e della virtù: e il tuo esempio sarà la scorta delle no- „ stre azioni, la norma dei nostri Consigli. Per rinfrancarci ne' nostri pericoli „ ci basterà il dire LA GRANDE NAZIONE ci assiste. La REPUBBLICA MA- „ DRE ci assicura: e ad un solo tuo cenno i nostri timori si dilegueranno all' „ istante, e spariranno come il lampo tutti i nostri Nimici. Incoraggiti dal „ tuo esempio, animati dall' entusiasmo della nostra unione, ed amicizia noi „ accorreremo intrepidi a' tuoi pericoli, e a costo del nostro sangue noi divi- „ deremo con te le palme, e li allori. Intanto il sentimento profondo della „ nostra riconoscenza, già impresso a caratteri indelebili ne' nostri cuori sarà „ scolpito ne' Bronzi, e nè Marmi tramandato a' nostri Nipoti, e gelosamente „ conservato fino alla più tarda posterità. Nell' espansione di questo nostro „ sentimento di riconoscenza, e di amore non sarà da Noi dimenticato giam- „ mai il giovine EROE, fatto per Noi stromento delle sue beneficenze; Popo- „ lo invitto, e generoso. Egli legò al suo carro la fortuna, e comandò la „ vittoria, e co' suoi trionfi preparò i mezzi alla sua generosità, e beneficen- „ za verso di noi. Noi sentiamo nel più vivo dell' animo tutta la grandezza „ del beneficio, e questo profondo sentimento che nobilita la nostra sensibili- „ tà, ed onora il nostro carattere, è per noi un sicuro garante del glorioso „ destino che ci attende.
Segnat. G. Fenaroli Presidente — Vicini Segretario — Visinara Segretario.
Il Consiglio de' Seniori approva.
Beccalossi Presidente — Belmonte Segretario — Francesco Germani Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato.
Firmat. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 2. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 1. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Sessione XXX. del Consiglio de' Seniori.

Il

Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta XXIX. del Gran Consiglio.
„ Milano 28. Frimale anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ IL Gran Consiglio, considerando, che la Legge 23. Brumale attribuendo al „ Direttorio Esecutivo la elezione de' Giudici Dipartimentali, e Distrettuali „ sopra una lista doppia da presentarsi dal Tribunale di Cassazione, non fa „ menzione che semplicemente de' Giudici.

„ Considerando, che la Costituzione all' Art. 41. sotto il nome di Giudici non „ comprende li Presidenti dei Tribunali Criminali, gli Accausatori Pubblici, li „ Cancellieri dei detti Tribunali, e gli Assessori de' Giudici di Pace, che sono „ positivamente distinti dai Giudici.

„ Considerando, che in conseguenza è dovere del Corpo Legislativo, a norma „ dell' Art. 377. della Costituzione di provvedere a tutti li vuoti, e le man- „ canze, che ritarderebbero l' attivazione sollecita della Costituzione.

„ Previa la dichiarazione del caso d' urgenza, sul motivo che vi è bisogno nella „ Repubblica di pronta organizzazione nei Tribunali Criminali a tenore della „ Costituzione. — „ Risolve.

„ I. Il Presidente de' Tribunali Criminali, gli Accusatori Pubblici, e i Cancel- „ lieri dei detti Tribunali si eleggeranno dal Corpo Legislativo sopra una lista „ tripla da mandarsi dal Direttorio Esecutivo al Gran Consiglio entro due „ Decadi, dal giorno della pubblicazione di questa Legge, e sopra una lista „ doppia da mandarsi dal Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ II. Le elezioni degli Assessori de' Giudici di Pace si faranno dal Direttorio Ese- „ cutivo sopra una lista doppia, che deve essergli rimessa dal Tribunale di Cas- „ sazione.

„ III. Tutti gli altri Giudici si eleggeranno pure dal Direttorio Esecutivo a ter- „ mini ivi assegnato al Tribunale di Cassazione per la presentazione della lista „ doppia al Direttorio relativamente alla nomina dei Giudici dei Dipartimenti.

„ La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. G. Fenaroli Presidente — Vismara Segretario — Compagnoni Segretario.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Beccalossi Presidente — Belmonte Segretario — Francesco Germani Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esecut. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del Giorno IV. Nevoso anno VI. Repubblicano

Alle ore dodici meridiane di questo giorno destinato per ricevere il Ministro Plenipotenziario della Repubblica Ligure, il Direttorio si reca unitamente ai suoi Ministri, ai Ministri Esteri, ed allo Stato Maggiore Militare nella gran Sala del Palazzo Nazionale resa di pubblica udienza.

Il Ministro degli Affari Esteri nell' atto, che presenta il Cittadino Roggieri in qualità di Ministro Plenipotenziario della Repubblica Ligure pronuncia il seguente discorso:

Ho l' onore di presentare al Dirottorio Esecutivo il Cittadino Roggieri Ministro Plenipotenziario della Repubblica Ligure.

Se i prodigj del valor Francese ricondussero in Italia la Libertà, non sian minori, se è d' uopo, quelli della nostra virtù per mantenervela.

Questo germe non è straniero alla nostra Terra, ma gli errori dei nostri Padri serviranno a noi d' utile esempio.

Unione sincera di tutti gli Amici della Democrazia, qualunque sia il luogo cui appartengono; saviezza d' Istituzioni, e di Leggi; silenzio assoluto d' ogni altro interesse, che non sia quello della pubblica causa; possan questi essere i mezzi efficaci, onde stabilir fra di noi i principj della nostra felicità. Il tempo, e gli avvenimenti rare volte, e non mai sfavorevoli ai prudenti, avran cura del resto.

Dopo di esso prende la parola il nominato Cittadino Roggieri esprimendo i sentimenti del suo Governo nei seguenti termini:

 Cit-

Cittadini Direttori sul Territorio delle due Repubbliche Ligure, e Cisalpina sventola glorioso il Vessillo della Libertà, e due Popoli Sovrani si ergono a gara ad illustrare il nome Italiano.

A sì maestoso spettacolo trionfa la Filosofia, l'Italia spera, e l'ombre degli antichi Eroi già ravvisano nei Liguri, e Cisalpini i loro degni Nepoti.

I più alti destini sono preparati alle due Repubbliche, fondata l'una, ringenerata l'altra sotto i medesimi auspicj di una Nazione generosa, non si scorderanno mai di essere Sorelle, Figlie dell' oppressa, ma non mai avvilita Italia.

Comuni sono ai due Popoli i principj, e gli interessi, le glorie ed i pericoli. La Democrazìa si è il nostro Palladio. Essa è fondata sulla virtù. I Liguri, e i Cisapini lo proveranno all' attonita Europa.

Lungi da noi le gare, e le mal intese gelosìe di Stato. L'esempio dell' antica Grecia serva all' Italia rigenerata. Non mancano mai i Filippi, concordia adunque, e fratellanza con i Popoli liberi, pace, e lealtà con tutte le Potenze; Guerra ai Tiranni, che ardissero attentare alla comune Libertà.

Tali sono i sentimenti repubblicani del mio Governo. Io li seconderò con zelo, e con leatà. Coltivare la vostra amicizia, promovere i comuni vantaggi, e la gloria del nome Italiano saranno il costante oggetto de' miei voti, e delle mie sollecitudini. Me felice, se nell' esercizio delle funzioni addossatemi, potrò meritare l' approvazione de' miei Concittadini, la stima di questo Direttorio, e l' affezione del bravo, e generoso Popolo Cisalpino.

Il Presidente ha corrisposto alle espressioni del Ministro come siegue:

Cittadino Ministro. Il Direttorio Esecutivo accogliendo chi vi precesse, affrettò co' suoi voti lo stabilimento del Governo Ligure. Oggi, che la vostra Nazione corre a ricovrarsi nell' asilo della Libertà, e ne tocca già l' augusto limitare, nell' effusione del suo giubbilo esso forma gli augurj più fortunati, perchè la prosperità dei vostri Cittadini sia compiuta, e rassicurata per sempre da quell' astro medesimo, e da quella fortuna, che sciolse i nostri ceppi, ed avvivò di miglior luce i nostri giorni.

Taccino alla voce della Legge tra voi tutte le private passioni. La Giustizia sui decreti inflessibili librando la sua spada dissipi le segrete speranze degli Oligarchi, e della insidiosa Anarchia. Le vostre Autorità Costituite Popolari, non per ostentazione, ma per intimo sentimento compiano con una sola volontà il bene del Popolo, e reggendolo con saggie, e moderate Leggi accoppino alla pubblica tranquillità quell' entusiasmo, e quella energìa, che sono l' alimento, e la vita d'ogni Governo Democratico.

Cittadino Ministro, assicurate i vostri Committenti, che tali sono i voti della Repubblica Cisalpina, che vede la felicità della Liguria, come una parte della propria.

Assicurateli, che il Direttorio Esecutivo fermo di sostenere a costo del suo sangue la libertà contro tutti gli ostacoli, ed i perigli, che l' aristocrazia, o la licenza potessero opporre a distruggerla, o a diminuirla, nulla lascerà d' intentato per rassodare vieppiù que' vincoli, che per antichi rapporti, ed oggi per uniformità di principj ricongiungono le nostre Nazioni. Possano questi nodi stringersi tanto tenacemente, che ogni demarcazione svanisca tra noi, nè sieno più i Liguri, ed i Cisalpini che parti di una più grande, e possente Famiglia.

Compito così l' atto del ricevimento il Ministro viene accolto, ed introdotto nelle private Sale del Direttorio. — Firm. Alessandri Presidente — Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale — Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 5. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre presso il Dirett. Esec. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 4. Nevoso anno VI. Repubblicano
Sessione XXXIII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta XXXIV. del Gran Consiglio.
„ Milano 3. Nevoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che il Messaggio del Direttorio Esecutivo del giorno 2. Nevoso

„ voso annunzia la difficoltà della pronta esecuzione della Legge 29 Frimale,
„ onde provvedere agli urgenti, e gravi bisogni della Nazione espressi nel
„ Messaggio medesimo
„ Considerando, che non si offre mezzo migliore, onde prontamente accorrere
„ ai suddetti bisogni, e prevenirne le conseguenze, quanto coll' autorizzare
„ il Direttorio Esecutivo a vendere i Beni delle Commende Maltesi.
„ Il Gran Consiglio, previa dichiarazione d'urgenza, — Risolve
„ Che restando ferma la Legge 29. Frimale, sono messi alla disposizione del Di-
„ rettorio Esecutivo i Beni Nazionali delle inaddietro Commende di Malta,
„ onde ne faccia la vendita all' Asta, e Stima nelle più piccole porzioni, che
„ gli saranno possibili.
Segnat. Savonarola Presidente — Glissenti — Dandolo Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.
Guicciardi Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.
Il Dirett. Esec. Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repub-
blica, pubblicata, ed eseguita.
Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 5. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio dei Seniori ha fatto deporre presso il Dirett. Esec. la seguente Legge.
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 4. Nevoso Anno VI. Repubblicano.
Sessione XXXIII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso di urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
„ Milano 3. Nevoso Anno VI. Repubblicano. Sessione XXXII.

„ Considerando, che conviene di provvedere agli urgenti bisogni rappresentati
„ dal Direttorio Esecutivo con Messaggio 16. antante nella somma di oltre 17.
„ milioni di lire milanesi per far fronte ai contratti stipulati tra la Repubbli-
„ ca Cisalpina e la Repubblica Francese il 24. Vendemmiatore, e la stessa Re-
„ pubblica Francese, e l' Amministrazione di Stato del Mantovano il dì 8. Ven-
„ demmiatore.
„ Considerando, che non sonosi trovati giustificatamente dovuti se non
„ 1. Lir. 4,262,500 in forza di detta convenzione 24. Vendemmiatore.
„ 2. Lir. 3,000,000. in forza dell' altra convenzione 8. del detto mese.
„ 3. Lir. 5,553,306 4. 3. apparenti dal conto delle spese della Tesoreria Gene-
„ rale della Repubblica Cisalpina del 12. Messidoro anno V. al 5. Frimajo.
„ anno VI. trasmesse dal Direttorio Esecutivo col suo Messaggio del dì p. p.
„ Considerando, che non ancora consta quali e quanti Beni siano stati dalla
„ Legge dichiarati Nazionali ad oggetto di poterne disporre con cognizione
„ di causa.
„ Considerando, che possono riguardarsi Nazionali alcuni de' Beni cadenti sotto
„ la detta Transazione 24. Vendemmiatore, come le soppresse Abazie del ve-
„ rosimile valore di lir. 8,750,000. di capitale proporzionato al reddito an-
„ nuo di lir. 350,000. i Beni dell' Ospitaletto de' soppressi Gerolomini del ve-
„ rosimile valore di lir. 2,500.000. proporzionate al reddito di lir. 100,000.,
„ ed i Beni di quà dell' Oglio, e di là dal Pò nel Territorio staccato dal Man-
„ tovano, e procedenti dal Fondo di Religione, e pubblica Istruzione del
„ verosimile valore di lir. 1,308,190. proporzionate come 4. a 9. al valore
„ censuale di scudi 96,918.
„ Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo di accelerare i mezzi per estinguere
„ delle passività già scadute, e che vanno scadendo mensualmente.
„ Il Gran Consiglio, dopo la dichiarazione d'urgenza. „ Risolve
„ 1. Sono dichiarati Nazionali i Beni delle Abazie soppresse nel fu Territorio
„ Milanese, i Beni de' soppressi Gerolomini all' Ospitaletto, ed i Beni del Fon-
„ do di Religione e di pubblica Istruzione nel Territorio di quà dall' Oglio,
„ e di là dal Pò staccato dal Mantovano.

„ 2.

„ 2. I sopradetti Beni sono posti alla disposizione del Direttorio Esecutivo, acciocchè vendendoli anche in dettaglio, ed a piccole partite ai migliori „ offerenti colle previe solennità di stima, ed asta, possa convertirne il ricavato in estinzione delle cause di sopra espresse. Si eccettuano dalle prescritte formalità di vendita quei Beni, di cui il Direttorio ha già incoato „ la vendita.

„ 3. Il Direttorio nel termine più breve darà una dettagliata specifica de' Beni, che in tutta la Repubblica possano qualificarsi fin d' ora per Nazionali, indicandone il valore o di stima, o censuario, e l'annua rendita depurata.

„ 4. Il medesimo Direttorio darà nel termine di una decade la dettagliata specifica con espressione di causa dinotante le Cambiali accettate per una somma da lui indicata, oltre 17. milioni per le ulteriori provvidenze.

Segnat. Savonarola Presidente — Dandolo — Compagnoni Segretarj.

Il Consiglio de' Seniori approva.

Guicciardi Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Alessandri — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 6. Nevoso anno VI Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. il seguente Atto Legislativo.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

Milano 5. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Sessione XXXIV. del Consiglio de' Seniori

Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

„ Seduta XXXIV. del Gran Consiglio.

„ Milano 3. Nevoso anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio — al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che la Legge 19. Brumale per le elezioni dei Rappresentanti „ de' due Consiglj obbliga i Rappresentanti medesimi a presentarsi ai Comitati „ Riuniti per il primo Frimale.

„ Considerando, che alcuni degli eletti al Corpo Legislativo non si sono ancora presentati, nè hanno mandata in iscritto la loro rinunzia, nè hanno „ cercata dilazione alcuna di tempo a presentarsi.

„ Previa la dichiarazione d' urgenza per la necessità di completare al più „ presto il Corpo Legislativo. — „ Risolve

„ I. Tutti que' Cittadini i quali eletti al Corpo Legislativo, non si sono ancora presentati a norma delle Leggi 19, e 27. Brumale, nè hanno mandata in iscritto la loro rinuncia, nè cercata dilazione alcuna di tempo a „ presentarsi, sono considerati come non appartenenti al Corpo Legislativo.

„ II. Il loro posto sarà occupato a norma della Legge 21. Brumale dai Supplementarj al Corpo Legislativo.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Savonarola Presidente — Dandolo Segretario — Compagnoni Segretario.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Guicciardi Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che il premesso Atto Legislativo venga munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Alessandri. Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 6. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. il seguente Atto Legislativo.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 5. Nevoso Anno VI. Repubblicano
Sessione XXXIV. del Consiglio de' Seniori
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta XXXIV. del Gran Consiglio.
„ Milano li 3. Nevoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio — Al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio, considerando che i sottoscritti Cittadini eletti in Rappre-
„ sentanti al Corpo Legislativo hanno domandato la rinuncia in vigore di
„ titoli ragionevoli giustificanti la loro petizione.
„ Considerando ch'è dell'estrema importanza il decidere definitivamente sulle
„ rinuncie de' suddetti Cittadini per quindi provvedere alla completazione del
„ Corpo Legislativo colla surrogazione dei supplementarj a norma della Leg-
„ ge 21. Brumale.
„ Dichiara l'urgenza sul motivo di sollevare la Nazione del carico delle spese
„ giornaliere occorrenti a varj tra i detti Cittadini portatisi espressamente in
„ questa Comune a tale oggetto, e di completare coi Supplementarj il nu-
„ mero voluto nei due Consiglj.
„ Dichiarata l'urgenza — „ Risolve.
„ E' accordata la rinuncia ai sottoscritti Cittadini.

„ Dispensati	Dipartimenti	Consiglj	Dispensati.	Dipartimenti	Consiglj
„ Guicciardi.	Adda, ed Oglio.	Seniori	„ Landriani.	Montagna.	Juniori
„ Lizzoli.	Alpi Apuane.	Juniori	„ Mornico.	Montagna.	Juniori
„ Malavasi.	Alta Padusa.	Seniori	„ Perabò.	Olona.	Seniori
„ Araldi.	Alto Pò.	Juniori	„ Castiglioni Luigi.	Olona.	Juniori
„ Frizzi.	Basso Pò.	Seniori	„ Castiglioni Bartolo.	Panaro.	Juniori
„ Bianchini.	Basso Pò.	Seniori	„ Tomatelli.	Panaro.	Juniori
„ Facci.	Basso Pò.	Seniori	„ Leonelli.	Panaro.	Juniori
„ Bottoni.	Basso Pò.	Juniori	„ Cacciari.	Reno.	Seniori
„ Pederzoli.	Benaco.	Seniori	„ Montignani.	Reno.	Seniori
„ Ruffini.	Crostolo.	Seniori	„ Prandi.	Reno.	Seniori
„ Antonioli.	Crostolo.	Juniori	„ Pignoni.	Reno.	Seniori
„ Martignoni.	Lario.	Seniori	„ Battaglioni.	Rubicone.	Juniori
„ Primaveli.	Lario.	Juniori	„ Malaspina.	Ticino.	Juniori
„ Dossi.	Mela.	Seniori	„ Scarpa.	Ticino	Juniori
„ Sartorelli.	Mincio.	Juniori	„ Castelbarco.	Verbano.	Seniori

„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Savonarola Presidente — Vismara Segretario — Glissenti Segretario.
Il Consiglio de' Seniori Approva
Guicciardi Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che il premesso Atto Legislativo venga munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.
Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Proclama del Direttorio Esecutivo
In esecuzione della Legge 30. Frimale anno VI. Repubblicano.

I passati Governi sempre intesi a nascondere al Popolo le traccie tenebrose di loro operazioni, ricusavano malignamente o di cercare, o di accogliere i lumi, ed i consiglj de' privati Cittadini: così l'arbitrio, e l'assoluta volontà teneva aperte tutte le vie a rendere sempre più infelice la condizione del Popolo: così poteano facilmente dargli a credere, che quelle Leggi, che appunto erano le più funeste, e dannose per lui, fossero unicamente ordinate alla sua maggiore felicità. Che se talvolta posero a profitto i suggerimenti di qualche zelante Cittadino, il fecero in guisa, che il nome di lui fu ingratamente dissimulato e nascosto. I tempi sono cangiati: niuna forza, niun talento deve rimanersi in uti-

utile, e sconosciuto alla Nazione. Quei Cittadini, che per le loro cognizioni, e per il loro pubblico zelo erano degni di essere chiamati al Governo della Repubblica, se fosse stato maggiore il numero de' Rappresentanti, possono, e deggiono adoperarsi per lei nel silenzio de' loro domestici lari. Per lo che chiunque ha dei lumi sopra oggetti di Finanze, di Commercio, di Legislazione, di pubblica instruzione, di pubblica beneficenza, e militari, è invitato a dirigerli al Direttorio Esecutivo, apponendo a queste memorie il titolo delle classi a cui appartengono. Il Direttorio le trasmetterà tosto al Presidente del Gran Consiglio. Nè mancherà ricompensa a questi meriti verso la Patria. I nomi di quelli, che direttamente, o indirettamente contribuiranno agli oggetti prefati, saranno scritti con menzione onorevole nel processo verbale del Gran Consiglio, dopo i rapporti, che relativamente ne avranno fatte le Commissioni. Quanto premio ad un' anima veracemente Repubblicana!

Milano 6. nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo — Firm. Alessandri. — Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale — Sott. Sommariva.

Rapporto della Commissione delegata alla classificazione delle materie, sopra le quali dovranno versare le sei Commissioni elette.

La Commissione da voi destinata, Cittadini Rappresentanti, a classificare ed ordinare le materie, che furono accennate nelle vostre domande, e nelle risposte del Direttorio Esecutivo, s' affretta di produrvi il risultato de' suoi travagli, assai contenta se avrà così dato movimento ordinato ai grandi affari, che vanno ad occuparvi. Egli è da questo momento, Cittadini, che vedrete a svilupparsi sotto le vostre mani passo passo lo stato vero della Repubblica, le sue risorse, i suoi mezzi, i suoi mali, gl' inevitabili errori, dai quali non può scansarsi chi mette la mano in uno stato, che nel nascere ha dovuto passare per dei sentieri ardui, e difficili. Ma appunto da questi errori vi sarà più facile il conoscere di quali rimedj abbisogni.

Prima però di passare all' oggetto importante, conviene rendervi la ragione, per cui ci siamo determinati al sistema di operazioni, che crediamo necessario allo scopo primario de' vostri desiderj, e doveri, il ben pubblico.

C' immaginammo, che conveniva ridurre al minor numero possibile le Commissioni, onde semplificare le operazioni, e renderne assai più rapida la marcia, rapportando quando due, quando tre risposte sotto un solo punto di vista, qualora una qualche relazione, o legame vi fossero tra di esse.

Esaminammo le basi possibilmente delle asserzioni del Direttorio, onde calcolarne il grado o di evidenza, o di dubbio, dove esistesse una semplice ipotesi analogica, e dove la prova fuor di contestazione, onde sapesse quanta fiducia dovesse prestarvi. Del resto non è imputabile nullamente il Direttorio, poichè la novità delle cose, l' importanza loro, e la brevità straordinaria del tempo concesso alle risposte non permetteva certe operazioni migliori.

Abbiam quindi creduto di nostro dovere deporre le nostre riflessioni sopra cadaun tema generale, e darvi una traccia, per cui possono camminare le Commissioni, e fissar in qualche modo quegli articoli, che meritano le più serie ponderazioni, non presumendo mai, che questi soli sieno gli adminicoli, che possan condurre al gran fine. Cadauna Commissione, che li avrà sotto l' occhio, seguirà quella strada, che crederà la più certa, e la più conveniente.

Noi dividemmo dunque in sei Commissioni le materie tutte contenute nelle dodici risposte del Direttorio; ma non dissimuliamo però che forse alcuna richiederà delle suddivisioni, onde facilitare il lavoro, ma collimando al medesimo fine codeste suddivisioni, converrà pure, che dai loro separati travagli ne facciano risultare un tutto semplice, il quale sortirà tale dal riversamento, se si può così dire, di tutte le operazioni in una sola.

La prima, la più importante, la più necessaria, e quella, dove la forza, la quiete, la floridezza, e la gloria della Repubblica deve avere la sua base, ed il suo fondamento, avrà questo titolo:

COMMISSIONE I COMPOSTA DI 9. MEMBRI.

Contribuzioni, Dogane, Beni Nazionali, Lista Civile, e Giubilati.

Sotto questo punto di vista cadono le imposte dirette, indirette, le spese di percezione, i debiti, ed i crediti nazionali tanto di capitali, quanto di pro, le indennizzazioni tutte di qualunque genere, e sopra questi articoli ci parve di fare le riflessioni seguenti:

1. Imposte dirette, fondiarie, mobiliarie, personali.

2.

2. Esami sul risultato dell' ex-Milanese, tratto dal censimento;
3. Delle tre provincie ex-Venete, tratto dai suoi estimi peculiari;
4. Del ducato di Modena, tratto dal censimento.
5. A Ferrara non esistevano imposte fondiarie dirette, ma per condurre a qualche rischiaramento si può osservare la Tabella della congregazione, così detta de' Lavorieri. Siccome poi la Commissione sopra le acque ha una specie di catastico generale delle tre Legazioni, esistente già negli Archivj de' Comitati, può intanto condurre a qualche dato tempo, onde equabilmente mettere in attività l' imposta diretta su tutti i punti della Repubblica. Avvertendo, 1. o di ragguagliare il prodotto degli altri paesi al Milanese, o quello del Milanese agli altri paesi, o finalmente prendendo una strada di mezzo, che otterà certo maggior grado di giustizia. Avvertendo, 2. che dove non esiste censimento, e non è per conseguenza rilevato il valor rispettivo dei fondi, si accosti al valor di giustizia. 3. Onde rettificare questo ramo di rendita pubblica, sarà posto subito in attività un Burò di censimento da farsi sul piano del milanese.
6. Rapporto all' imposizione diretta, mobiliaria, la carta bollata per i contratti, ossia imposta sui contratti, sopra le successioni alle eredità non già discendenti, ma laterali.
7. Le imposizioni indirette sono i prodotti daziarj delle dogane, dei diritti d' ingresso, degli appalti, sali ec.

I prodotti delle dogane risultano da un' imposta sulla mercanzìa estera, che entra, nostra che sorte, e sopra i generi di transito. Ritenuta la massima della libera circolazione interna, che sia tolto ogn' ingiusto impedimento, resterà a vedere dove, in che numero, con quali discipline, e tariffe debbano piantarsi.

Osservazioni generali sull' imposta, indi il quadro generale di queste imposte dato dal Direttorio, risulta affatto ipotetico, ed ideale, come poteva essere, siccome quello, che prendendo per tipo i prodotti daziarj del Milanese, si è universalizzato sul calcolo di popolazione in tutta la Repubblica, mentre è in ogni ritaglio affatto diverso, e però la risultanza a credito della Tesoreria deve diminuirsi di un sesto, e fors' anche di più.

Una sola, ma evidentissima osservazione potrà apportare all' evidenza codesta asserzione. Si è dedotto il calcolo sul sale dal prezzo fissato nel Milanese, ma fatta relazione alle differenze nei diversi dipartimenti, e particolarmente quelli della Romagna, l'adequato non può risultare che in soldi cinque per libbra, ed in conseguenza non rimane che a quattro settimi del notato dal Direttorio il suo prodotto, e quando egli calcola sopra dieci milioni, non può in fatto pensare che a 7. Cittadini Rappresentanti; ora v' accorgete, che il metter mano ad una operazione parziale senza queste previe cognizioni non era già diminuire un milione, e due cento mila lire, ma portare un guasto, che non si avrebbe potuto riparare che con nuove imposte, le quali pur troppo sarebbero ricadute sopra tutto il popolo. Guai a quel medico, che si limita a curare un solo membro affetto, quando tutto il corpo ha bisogno di una totale riforma, e fa cognizione di una puntura, quando gli umori corrotti minacciano uno sfacello!

8. La cognizione, e la vendita de' beni nazionali: — Percezione de' frutti. - Pagamento de' pesi incumbenti naturalmente. — Calcolo individuato de' debiti nazionali. — Calcolo del valor de' fondi nazionali. — Uso, che dovrà farsi de' beni nazionali. — Legislazione sulla vendita de beni nazionali.
9. Spese inalterabili costituzionali: — Spese per attivare ogni ramo d' amministrazione. — Spese per la forza armata, sotto la quale denominazione s' intendono anche le spese relative ad arsenale, a scuole militari, del genio, fonderìe, fabbricazione d' armi, trasporti ordinarj in tempo di pace. - Spese eventuali per calcolo d' approssimazione. — Spese straordinarie di fabbriche pubbliche, porti, arsenali marittimi, ec. — Pro de' capitali. — Affrancazioni.

Osservazioni generali.

10. Portare il prodotto delle contribuzioni dirette, ed indirette a supplire alle spese indicate, più una soprabbondanza per li casi di guerra.
11. Determinare i veri fonti delle contribuzioni, ed il vero modo di percepirle, e proporzionarle.
12. L' oggetto importatissimo de' giubilati deve esser posto in massima considerazione. — Le spese in questo articolo si fanno ascendere a 500,000. — Considererà la Commissione alle finanze: — Quali caratteri, quali meriti debba avere un funzionario qualunque per esser giubilato. — Esame generale sopra tutti i giubilati per vedere in questo confronto se debbano essere giubilati. — Come in democrazìa si possano organizzare le indennizzazioni. Po-

Poste. — Osservazioni.

Si possono dividere in

1. Poste per le lettere.
2. Messaggierie, o spedizione de' pieghi pubblici tanto nello Stato, quanto a' Ministri della Repubblica verso estere potenze, espressi, staffette pubbliche, e private.
3. Cavallerie, ossia poste al servizio pubblico, e di chi viaggia. — Il trasporto delle lettere è un contratto della società col governo. — Con quanta religióne, esattezza, e prontezza debba eseguirsi. — Qualunque mancanza degl' impiegati particolarmente nel prontamente consegnare è un delitto massimo: 1. perchè è contrario agl' interessi dei privati; 2. perchè il commercio ne soffre. — Esame sullo stato attuale delle poste, e sugl' impiegati, loro morale, e patriottismo. — Quando, in qual modo, e verso a chi possa la polizia avere un' ispezione sulle lettere. — Se esaminando la lettera di un rappresentante del popolo sia offesa la sua inviolabilità. — In quali casi ciò possa farsi, se quando è in istato di accusa, o violentemente sospetto. — Se in questo caso appartenga al presidente di quel consiglio, a cui appartiene il rappresentante, o al ministro di polizia, o a quest' ultimo colla partecipazione del primo. — Se convenga, com' è in Francia, istituire una posta separata per i rappresentanti del popolo. — Se sia politico, che un ministro del Direttorio abbia questo genere d' influenza sul Corpo Legislativo. — Importanza, che le leggi siano diffuse per tutto lo stato il più presto possibile. — Sulla consegna del piego dev' essere scritto il giorno, e l' ora della consegna. — La risposta deve accusare il giorno, e l' ora che lo riceve, — Sul calcolo della lunghezza del cammino, e del tempo effettivamente impiegato, risulta la mancanza e di chi doveva consegnare, e nel messaggiero.

Legislazione sul proposito.

Le poste de' cavalli se debbano avere un dato numero di cavalli sul calcolo della probabilità di chi ordinariamente passa per quella strada. — Se un maestro di posta ritrovandosi senza cavalli meriti una pena. — Vestiario de' maestri di posta, e postiglioni. — Se tutte le poste, siccome ogni luogo del popolo, debban tener sempre a pubblica vista lo scudo della Repubblica.

COMMISSIONE II.

Forz' Armata, Fortezze, Arsenali, Genio, Reclute, Frontiere, Ospedali Militari.

Osservazioni.

1. La divisione della forz' armata sarà fatta sopra un piede uniforme.
2. Verificazione del quantitativo indicato dal Direttorio.
3. Quale forza convenga alla Repubblica in tempo di pace, e quale in tempo di guerra possa mantenere.
4. Quale ripartizione si debba fare della forz' armata in tempo di pace, avuto riguardo alla Legge 24. Brumale anno VI. che divide la Repubblica in 7. divisioni militari.
5. Non essendo ancora sanzionata la già pubblicata organizzazione se ne potrebbe fare un esame.
6. Quali corpi stranieri possano tenersi al soldo della Repubblica, ed a quali condizioni.
7. Quali fortezze debba avere la Repubblica, quale debba esere lo stato delle fortezze esistenti.
8. Organizzare l' esatta osservazione de' confini.
9. Erezione degli Arsenali.
10. Contratti per acquisto d' armi.
11. Fabbriche d' armi, e fonderie.
12. Scuole del Genio, scuola pratica d' artiglieria, e scuole militari.
13 Se convenga osservare le località assegnate.
14. Mezzi onde eccitare l' arruolamento volontario.
15. Legge determinante i modi di reclutamento in caso di bisogno.
16. Dove, e con quali sistemi si debbano stabilire oltre gli spedali ambulanti gli spedali militari.
17. Il piano di forza armata non può fissarsi senza prima aver fissato colla Repubblica Francese il quantitativo della truppa, che lascierà alla Cisalpina.
18. La denominazione de' corpi d' Infanteria debba essere uniforme, e perciò si denominerà cadaun corpo Legione I. II. ec.
19. Fissar in qual senso veramente la Costituzione dia al Direttorio Esecutivo la disposizione della forza armata.

COM-

COMMISSIONE III.

Monete, Zecca, Pesi, Misure, Commercio, Arti, e Mestieri.

Il decoro della Repubblica vorrebbe ch' esistesse una moneta nazionale, ma a questo possono per ora opporsi varj obbietti, il valore dei quali sarà calcolato dalla Commissione apposita. Frattanto sul presente corso e ragguaglio sopra un progetto eccovi, Cittadini Rappresentanti, alcune considerazioni che caddero sott' occhio alla Commissione:

1. Quali, e di quante spezie sieno le monete d' oro, e d' argento, e di rame che hanno corso nella Repubblica.
2. Il valore intrinseco.
3. Il valore nominale, ovvero di titolo.
4. Qual rapporto abbiano, ed in qual proporzione colla moneta Milanese.
5. Un progetto intorno ad una moneta che abbia l' impronto nazionale.
6. Questa moneta abbia un rapporto decimale col maggior numero possibile delle monete forestiere.
7. Cominciare a fissarlo sulla lira monetaria, dal quale spezzato ascendere al composto della moneta d' oro, e d' argento.
8. Esaminare un metodo per metter in corso la nuova moneta, onde risulti la minore rivoluzione possibile nel commercio.
9. Come si possa effettuare il cangiamento senza danno nè privato, nè pubblico.
10. Se fosse bene che la moneta avesse il valor di titolo identico coll' intrinseco, e vi fosse meno le spese di zecca; o la Nazione oltre alle spese suddette approfittasse dall' intrinseco al nominale di un due o tre per cento.
11. Se convenga che gl' intieri possano spezzarsi per decimali tanto nella moneta, che nei pesi, e nelle misure.
12. Se i pesi, e le misure possano avere una relazione ancora più intrinseca colla moneta, come nella nomenclatura, nel diametro; cosicchè il diametro delle monete in alcune eguali, in altre risponda a frazioni decimali della lunghezza dell' oncia nel peso.
13. Stabilire l' uniformità nei pesi, e nelle misure, ed in qual modo.

COMMERCIO.

1. Verificare le soprabbondanze, e le mancanze indicate dal foglio DD.
2. Bilanciare il valor dei generi che sortono, con quelli ch' entrano, onde rilevare se in totalità il commercio è attivo, o passivo.
3. Quali derrate asportabili.
4. Quali generi d' industria.
5. Fabbriche Nazionali.
6. Quelle che hanno li generi primi, o bruti nello Stato, e quelle che sono obbligate a comprarle dall' estero.
7. Se nella totalità delle mercedi, o profitti particolari equivalga il valore delle manufatture a portata, colle materie importate, e di quanto le superi.
8. Quali fabbriche si potrebbero introdurre.
9. Quali vie sì nelle importazioni, che nelle asportazioni abbia seguito il Commercio in passato.
10. Quali nuove si potessero aprire spezialmente per mare.
11. Quali ostacoli trovi al presente e come levarli.
12. Legislazione, o Codice Commerciale, marittimo, terrestre, e cambiale, tale che mantenendosi attacato ai principj Costituzionali devii il meno possibile da quello delle Nazioni più commercianti.
13. Tribunali Commerciali giudiziarj.
14. Con quali proporzioni, e rapporti politici e costituzionali si debba stabilire la libertà del Commercio, degli asporti, massimamente di quelli di prima necessità.

COMMISSIONE IV.

Istruzione pubblica, Scuole Inferiori, e Superiori, Istituto Nazionale, Spettacoli, Feste Patriotiche.

L' importanza di questa Commissione è tale, Cittadini, che se la pubblica istruzione non è bene diretta, la libertà non avrà mai solido fondamento, risorgerà più che mai il conflitto delle opinioni, dei partiti, gli odj personali, e sarà ad ogni momento la Repubblica a grave pericolo di perdersi.

Poche cose, e piccole traccie dà la Commissione sopra un così vasto argomento, ma, sufficienti a nostro giudizio a gettare i semi delle grandi operazioni che farà la Commissione a ciò destinata.

1. Esame di quali, e quanti sieno gli stabilimenti di pub. istruzione, o d'educazione.

2. Quali tra questi fossero di ragion pubblica; quali divengano di ragion pubblica a norma della Costituzione. Quali sieno o possano esser di ragion privata.
3. Non dovendosi distruggere prima di fabbricare, si propongono dei mezzi istantanei per adattare l' istruzion pubblica allo spirito repubblicano anche negli stabilimenti che provvisoriamente si lasciano sussistere.
4. Fissare prima di tutto le scuole primitive volute dalla Costituzione — Qual popolazione si richiegga per istabilire in una Comune una scuola primitiva.
5. Progetto d' un Catechismo Repubblicano per le scuole primitive.
6. Progetto di stipendj da fissarsi nelle scuole primitive a' Maestri.
7. Scuole superiori, o centrali. Quali sieno gli studj da stabilirsi in queste Scuole superiori, quali stipendj per Maestri, e Regolatori. Determinazioni delle Comuni, o de' locali, ove piantar queste Scuole.
8. Organizzazione dell' Istituto Nazionale.
9. Se convenga o provvisoriamente, o stabilmente aver de' Ginnasj inferiori all' istituto Nazionale, e maggiori delle così dette Scuole superiori.
10. Progetti per i Teatri, e Feste Nazionali:
1. Decadarie.
2. Rammemorative.
3. Simboliche.

COMMISSIONE V.

Codice, Legislazione Civile, e Criminale, Tribunali di Giustizia, ec.

1. Esame di tutte le Leggi emanate.
2. Correzioni, e formazione di nuove.

COMMISSIONE VI.

Beneficenza Pubblica.

1. Calcolo generale de' beni affetti agli Ospedali civili in ogni punto della Repubblica.
2. Calcolo generale de' beni affetti agli Orfanotrofj, alle errogazioni a' poveri tratte da stabili fondazioni.
3. Osservazioni sulle destinazioni o utili, o dannose, promuover le une, sopprimer le altre.
4. Progetto intorno a quali, e quante di queste istituzioni si crederebbero necessarie relativamente alle popolazioni delle grandi, a piccole Comuni.
5. Accennare il superfluo, o la mancanza, trasportarne le Amministrazioni peculiari nelle mani degli Amministratori dipartimentali.
6. Ammelioramenti, Regolamenti, Legislazione sopra questi oggetti.
7. Se convenga che questi beni vengano incamerati, e che il tesoro somministri.
8. Quadro del già esistente, e della condotta passata.
9. Dilapidazioni fatte onde fissare un metodo per schifarle in avvenire.
10. Se dalle peculiari famiglie sieno stati fatti stabilimenti di simil genere, con riserve, o denominazioni particolari.
11. Esame sulle riserve testamentarie.

Sott. Savonarola — Borgnoni — Vismara — Biumi — Scarabelli — Cavedoni — Compagnoni.

Lettera del Generale in Capo dell' Armata d' Italia
Al Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
ARMATA D' ITALIA
Dal Quartiere Generale di Milano il giorno 6. Nevoso Anno VI.
della Repubblica Francese una, ed indivisibile
Alessandro Berthier Generale in Capo
Al Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina

Cittadini Direttori gli agenti de' nemici della vostra libertà impiegano tutti li mezzi, che sono nel loro potere per fomentare la disunione tra i Francesi, ed i Cisalpini: Essi non vi riesciranno. In un arresto seguito jeri per un fatto di Polizia è stato eccitata la Guardia Civica a maltratare quello, che essa doveva condurre pacificamente, e proteggendolo avanti l' Autorità legale ciò, che produsse un attruppamento, il quale fu bensì dissipato al momento, ma lasciò, che vi si vedessero implicati varj malevoli.

L' oggetto delle nostre cure debb' essere di mantenere quella fratellanza, che non cessò giammai di esistere fra di noi.

Ordinate alle Autorità Militari Cisalpine, siccome io lo faccio alle Autorità Militari Francesi, la più esatta vigilanza, e che le Guardie non maltrattino alcuno

no di quelli, che esse possono essere nel caso di arrestare, ed ai quali la sola legge può infliggere delle punizioni.

In quanto a me, io saprò sventare tutti gl' intrighi della malevolenza, ed impiegare le Truppe Francesi, e Cisalpine per proteggere congiuntamente li Patriotti, e mantenervi l' ordine.

Ingiungete al vostro Ministro della Polizia, ed al Comitato Centrale, che non diano ordini particolari alla Forza armata, che accadesse di impiegare straordinariamente, ma che s' indrizzino, al caso, a quello che ne ha il comando, cioè al Comandante della Piazza.

Io ordino al Comandante della Piazza d' impiegare una forza imponente di Truppa Francese, e Cisalpina, che agendo insieme, sapranno sventare gl' intrighi, e contenere i malevoli. — Salute, e fratellanza.

Segnato Alessandro Berthier.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile
Milano li 7. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Il Ministro della Guerra. — Proclama.

L'esperienza ha dimostrato, che nel trasporto delle Reclute dal luogo del Deposito a quello del Corpo, cui vanno dirette, accadono varj disordini, sia d' irregolarità, sia d' insubordinazione, e che rendesi necessario un regolamento per provvedervi. Sottoposto alla superiore approvazione del Direttorio Esecutivo un piano di Regolamento, che a quest' oggetto mi è sembrato convenevole, ed avendo il Direttorio approvato, ne ho ordinata la pubblicazione, acciò serva a comune intelligenza, e venga osservato da tutti quelli, a cui ne appartiene l' esecuzione.

Regolamento per il trasporto delle Reclute

Perchè il trasporto delle Reclute sia conforme in tutti i luoghi della Repubblica, ed abbia tutto il carattere della Militare disciplina il Ministro della Guerra prescrive il presente Regolamento.

Art. I. Quando il Comandante di un Deposito di Reclute ne avrà radunate 25. o 30. dovrà mandarle a raggiungere il loro Corpo, sotto la condotta di un Ufficiale, o sotto Ufficiale.

II. Il Comandante del Deposito darà lo stato nominativo delle Reclute in comando all' Ufficiale, o sotto Ufficiale, che le deve accompagnare, e manderà un duplo di detto Stato al Capo del Corpo, cui sono dirette.

III. L' Ufficiale, o sotto Ufficiale, a cui sarà affidato il trasporto dovrà essere munito dal Comandante del Deposito della Marcia Rotta secondo le forme, onde cammin facendo non manchino i viveri, e gli alloggi delle Reclute.

IV. Lo stesso Ufficiale, o sotto Ufficiale invigilerà, che le Reclute camminino regolarmente e non si disperdano, e arrivate in luogo di stazione le ripasserà in rivista, e farà le debite annotazioni.

V. Se nel luogo della stazione vi sarà un Comandante di Piazza, l' Ufficiale conducente le Reclute ne presenterà lo Stato al Comandante di Piazza, e se gliene fosse disertata alcuna dovrà notificarlo al medesimo per le convenienti indagini, e per riportarne la di lui attestazione, e vidimazione.

VI. Dalle Municipalità, o dagli Agenti Municipali di tutti i luoghi, ove le Reclute stazioneranno dovrà l' Ufficiale riportare un attestato, col quale venga fatta fede della buona condotta delle Reclute di passaggio.

VII. In mancanza della vidimazione de' Comandanti di Piazza, e degli attestati delle Municipalità, o Agenti Municipali, l' Ufficiale, o sotto Ufficiale, che comanda il trasporto si renderà personalmente responsale, sia delle Reclute disertate, o non verificate dai Comandanti delle Piazze, sia dei disordini, e licenze, che il Corpo di passaggio si sarà permesso.

VIII Compiuto il suo viaggio, l' Ufficiale di Comando riporterà dal Comandante del Corpo, a cui avrà condotto le Reclute, la ricevuta nominativa delle medesime, e quelle ulteriori dichiarazioni, che fossero credute necessarie, e di fatto, e la consegneranno al Comandante del Deposito, da cui fu fatta la spedizione.

IX. Ogni Comandante di Deposito di reclute terrà un registro, su cui noterà il nome, cognome, età, Patria di chi si presenterà per arruolarsi. Non riceverà nissun Forastiero, a meno che non offra attestati di buona condotta, e consti, che non sia disertato dai Corpi di Potenze Estere.

X. Ogni Comandante di Deposito informerà il Generale della sua Divisione del

del trasporto delle Reclute, mandandogli lo stato nominativo ogni volta che segua tale trasporto.

XI. Qualora succedano diserzioni dal Deposito delle Reclute il Comandante del Deposito ne informerà tosto il Generale della sua Divisione indicandogli il nome de' disertori, e la Patria. Se fra questi si trovassero de' Nazionali ne darà subito avviso alla Municipalità del luogo, di cui sono nativi, o abitanti, perchè essa ne procuri l' arresto in caso che siano ripatriati.

XII. Dell' osservanza di tutte le presenti misure saranno rispettivamente tenuti responsali, tanto i Comandanti dei Depositi, quanto gli Ufficiali, o sotto Ufficiali conducenti i trasporti di Reclute, come eziandio i Comandanti delle Piazze per tutto ciò, che a ciascheduno di essi riguarda. Firmat. Vignolle.

In nome della Repubblica Cisalpina
Sopransi Ministro della Polizia Generale.

Acciò l' illegittimo uso delle rispettive Coccarde non abbia a produrre degli emergenti, onde venire alterata la reciproca buona armonìa, e corrispondenza; il Governo della Repubblica Cisalpina, autorizzato dal Titolo XII. della Costituzione, e S. A. R. l' Infante Duca di Parma hanno presi gli opportuni concerti, in esecuzione de' quali si ordina:

Primo. Tutti i sudditi di S. A. R., che o sono nati ne' paesi componenti la Repubblica Cisalpina, o vi abitano da più un anno, non potranno portare alcuna Coccarda della loro nazione originaria.

2. Rimangono eccettuati quelli di essi, che sono insigniti di qualche grado militare, o diplomatico al servigio della medesima S. A. R., e riconosciuti come tali.

3. In tale eccezione però non sarà compresa, che la sola persona insignita degli accennati gradi militari, o diplomatico, e non mai le altre persone, che da lei dipendessero.

4. I summentovati sudditi, che sono semplicemente di passaggio sul territorio della Repubblica Cisalpina, o che non vi hanno abitato per lo spazio di un anno, potranno portare la Coccarda della sua Nazione.

5. Chiunque contravverrà a tali ordini, sarà responsabile degli inconvenienti, che potessero accadere a causa della trasgressione; e sarà sottoposto alla procedura portata dagli ordini veglianti di polizia.

Milano, dal Dipartimento della Polizia generale, li 7. Nevoso, anno VI. Repubblicano.
Firm. Sopransi Sott. Mascaroni Seg., Capo della vigilanza

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 8. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio dei Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 7. Nevoso Anno VI. Repubblicano.
Sessione XXXVI. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso di urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta XXXVII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 5. Nevoso Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

Considerando, che secondo il Messaggio dei 29. Frimale del Direttorio Esecu-
„ tivo sono vacanti un posto di Giudice di Cassazione, e quelli di quattro Sup-
„ plementarj ai Giudici di quel Tribunale.
„ Considerando, che la legge non avendo preveduto questo caso non ha disposto
„ alcuna cosa al riparo di tale mancanza.
„ Considerando, che in difetto delle Assemblee Elettorali, alle quali spetta l' ele-
„ zione dei Giudici, e Supplementarj del Tribunale di Cassazione, il solo Cor-
„ po Legislativo è quello, che le può rappresentare, rappresentando il Popolo.
„ Considerando, ch' è contrario ai principj Democratici, che il Potere Esecutivo
„ nomini i Magistrati, essendo di essenziale costituzione del Governo Democra-
„ tico, che l' elezione di essi facciasi o dal Popolo, o da' suoi Rappresentanti.
„ Dichiara l' urgenza sul motivo, che deve completarsi in breve tempo il Potere
„ Giudiziario.
„ Dichiarata l' urgenza — „ Risolve

I. „

„ Il Corpo Legislativo elègge per questa volta, e fino a tanto, che possono
„ aver luogo le Assemblee del Popolo secondo la Costituzione i Giudici di
„ Cassazione mancanti, e i loro Supplementarj.

II. „ Il gran Consiglio presenta al Consiglio dei Seniori una lista dupla, sulla quale
„ le il Consiglio de' Seniori sceglie definitivamente

„ La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Savonarola Presidente — Vismara Segretario — Dandolo Segretario.

„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.

Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.

Il Dirett. Esec. Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Alessandri — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 8. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Milano 7. Nevoso anno VI. Repubblicano

Sessione XXXVI. del Consiglio de' Seniori.

Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Seduta XXXVII. del Gran Consiglio.

„ Milano 6. Nevoso anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando che il sentimento di riconoscenza dal Popolo
„ Cisalpino verso la Repubblica Francese giustamente esige la più ampia dilata-
„ zione di espressione.

„ Considerando, che a quest' oggetto singolarmente può cospirare la celebrazione
„ d' una Festa da farsi per tutta la Repubblica Cisalpina.

„ Dichiara l' urgenza sul motivo, che non può ritardarsi in un Popolo grato la
„ manifestazione dell' energica sua riconoscenza.

„ Dichiarata l' urgenza — „ Risolve

„ I. Vi è in tutta la Repubblica Cisalpina una Festa chiamata della riconocenza
„ del Popolo Cisalpino verso il Popolo Francese. —

„ II. Questa Festa si celebra il giorno 2. Piovoso memorabile nella Storia della
„ Libertà della Francia.

„ III. Nel Comune di Milano si celebra a norma del presente Programma che sa-
„ rà stampato, e diffuso in Italiano, e in Francese.

„ Il Direttorio Esecutivo è incaricato di farla celebrare in tutti i Dipartimenti
„ in modo possibilmente analogo al presente Programma, e relativamente alle
„ circostanze de' Luoghi.

„ La presente Risoluzione sarà stampata

„ Segnat. Savonarola Presidente — Vismara Segretario — Dandolo Segretario.

„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.

Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Firm. Alessandri Presidente — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

Programma della Festa di riconoscenza della Repubblica Cisalpina verso la Repubblica Francese da celebrarsi nel Campo di Marte.

Si pianterà innanzi al Tempio della Libertà un trofeo scenico, in cui saranno dipinti gli antichi Emblemi dell' Aristocrazia in genere, ed avrà due Orchestre magnifiche dalle parti: dietro di questo sorgerà nascosta un' Ara grande di figura cubica per esprimere la solidità, ed avrà scritto nella faccia anteriore — La Riconoscenza della Repubblica Cisalpina alla Repubblica Madre. A piè del fu-

nesto trofeo si vederà con polsi incatenati, e vestito d'un sajo lugubre il Genio d'Italia in atto di piangere fra quattro prigionieri compagni la perdita della sua libertà; e questi rappresenteranno la Fanciullezza, la Gioventù, la Virilità, e la Vecchiezza.

Giunta l'ora dello spettacolo inoltrerà la Truppa Cisalpina nel Campo, ove sarà invitata ad intervenire la Francese, e quivi appena squadronate incominceranno le Orchestre a suonare una melanconica apertura analoga al pianto del Genio, e dell'età suddette. Al terminarsi di questa incominceranno le Evoluzioni Militari con l'esercizio a fuoco in guisa di offrire alla vista del Popolo spettatore un'immagine sorprendente d'innocua battaglia: tuoneranno in seguito da più lati i bronzi guerrieri, e dopo qualche respiro di profondo, e terribile silenzio, maestosamente vedrassi apprire vestito con dignitosa semplicità il libero Genio Militare di Francia, crollando in altro due Strali seguito da quattro Genj compagni aventi in pugno una fiaccola, una spada, un triangolo, ed un bastone. Sotto di questa allegorica compagnia viene figurato il General Bonaparte, e quei Duci, che più si distinsero nella carriera della Vittoria in onta di tutti li fulmini della Tirannide. Il primo Genio rovescerà con un colpo delle robuste sue frecce l'abbominando trofeo; ed allora cadranno immantinente con esso le catene del Genio Italiano, e compagni. Porgerà il Genio Francese uno dei dardi a quello da lui liberato, e gli altri Genj seguaci offriranno in dono i loro simboli misteriosi alle quattro Età rigenerate, cioè la face alla fanciullezza indicante la ragione, il brando alla Gioventù indicante la forza, il triangolo alla virilità indicante il senno, il bastone alla Vecchiezza indicante il sostegno. Al compiersi di questa rappresentazione si daranno il fratellevole amplesso, e quindi getteranno sull'Ara il già atterrato, ed infranto trofeo: la fanciullezza vi appiccerà la simbolica sua facella. Frattanto si schiereranno lateralmente innanzi del Tempio due cori di giovani d'ambo i sessi, vestiti di un semplice sajo bianco, i quali canteranno col Popolo gl'Inni di Vittoria al suono delle Orchestre, e Bande Militari fino a tanto che resti incenerito quel feral monumento di regali delitti. I Cori egualmente, che gli Attori verranno scelti dalla classe de' nostri fratelli i più miserabili; oltre al sajo, i Giovani riceveranno ad uno ad uno pubblicamente dal Presidente del Direttorio una Medaglia di lir. 20., o il valore corrispondente, le fanciulle una Poliza di lir 100. da riscuotersi allorchè andranno ad unirsi in matrimonio. Terminata questa Patriottica distribuzione, gli Ufficiali Cisalpini, e Francesi si daranno scambievolmente l'amplesso di fratellanza, e finalmente fra l'edificazione de' Cittadini, e le benedizioni dell'indigenza torneranno tutti alle loro rispettive dimore.

Sott. Alpruni — Fontana — Gianni — Tadini — Morali — Compagnoni.
Per copia conforme Segn. — Dandalo Segretario.
Per copia conforme Segn. — Strigelli Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 10. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Circolare — Il Ministro degli Affari Interni
All'Amministrazione Centrale del Dipart. . . .

S'invitano tutte le Amministrazioni Dipartimentali, ed i Commissarj del Potere Esecutivo presso le medesime a concertarsi, e dare sollecitamente le disposizioni opportune, onde vengono somministrati i più minuti, ed esatti dettagli, e sia dato sfogo a' singoli quesiti del Gran Consiglio contenuti nell'unita carta, prevalendosi anche delle rispettive Municipalità Locali, e Rappresentanti Comunali, e di qualsivoglia altro mezzo che si crederà più espediente.

Sarà cura delle stesse Amministrazioni e Commissarj del Potere Esecutivo di presentare i risultati delle sovra espresse notizie con tabelle chiare, e nitide, che dimostrino a colpo d'occhio tutto quanto viene richiesto, inculcandosi la maggiore possibile sollecitudine. Salute, e fratellanza.

QUESITI

1 Lo stato attivo, e passivo di tutti li Benefizj semplici sotto qualunque denominazione. e delle Abbazie esistenti in tutto il Territorio della Repubblica.
2 Lo stato attivo, e passivo di tutte le Mense degli Arcivescovi, Vescovi, Ordinarj, Capi di Diocesi, Parrochi, e Coadjutori sotto qualunque denominazione.
3 Lo stato attivo, e passivo d'ogni benefizio, che sia dignità Capitolare, Canonico,

co, Comunità, Mansionario, Cappellano, o sotto qualunque denominazione adetto a corporazioni di Mense Capitolari, Concorziali, Comunali ec.

4 Una distinta nota dei vacanti attinenti alle tre suddette classi di Benefizj.

5 Lo stato attivo, e passivo di tutte le corporazioni secolari, e regolari d'ambi i sessi viventi in Comunità sotto qualunque nome di Conventi, Monasterj, Congregazioni, Collegj ec. Questa nota aditterà il numero de' rispettivi Individui, e la loro distinzione in Professi, Laici, Conversi, o sotto qualunque altra denominazione si distinguano. Comprenderà ancora le corporazioni religiose mendicanti d'ambi i sessi col metodo come sopra, e collo stato della rispettiva attività risultante dai Circondarj delle Case, e Legati.

6 Lo stato attivo, e passivo di tutte le Confraternite, Scuole, Conforzj ec.

7 Nota di tutti i Giuspadronati attivi, e passivi colle distinzioni specificate di sopra.

8 Una specifica di tutti i possessi, o diritti, che i suddetti individui, e corporazioni esistenti nel Territorio della Repubblica potessero avere in Territorio estero: e viceversa o individui, o corporazioni come sopra esistenti in estero Territorio potessero avere nel Territorio della Repubblica.

9 L'età de' Possessori de' Benefizj d'ogni qualità, de' Frati, e delle Monache.

10 I Legati per messe annue da celebrarsi, anniversarj, uffizj ec.

11 Finalmente un dettaglio, da cui si distinguano i Frati forestieri dai nostri, e quali fra i primi siano, o no figli de' Conventi dello Stato.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 11. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
Milano 10. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Sessione XXXIX. del Consiglio de' Seniori
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta XL. del Gran Consiglio.
„ Milano 9. Nevoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio — al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che dietro i Messaggi del Direttorio Esecutivo degli 11., e 14. „ Frimale occorre fornire le necessarie sussistenze alle Divisioni Francesi accantonate nei diversi Dipartimenti della Repubblica.

„ Considerando, che occorre similmente prescrivere il modo, onde abbiano luogo „ le rispettive somministrazioni.

„ Considerando, che sebbene a questo oggetto siansi premesse delle Convenzioni „ cogli Agenti Francesi, come risulta da' trattati delli 5. Frimale, nondimeno accadono tutto giorno degli abusi, e s'incontrano difficoltà con pregiudizio dei „ Sovventori, e della Repubblica.

„ Premesso il caso d'urgenza sul motivo, che tali somministrazioni non possono „ essere ritardate, e che le Autorità Costituite restano compromesse

„ Il Gran Consiglio — Risolve

„ I. Il Direttorio Esecutivo viene autorizzato ad incaricare le rispettive Amministrazioni Centrali di concerto co' suoi Commissarj delle necessarie provviste, „ per le dette Amministrazioni, e Commissarj fisseranno coi Sovventori il prezzo, „ e modo di pagamento sotto garanzia di Processo verbale.

„ II. Il Direttorio Esecutivo parimenti è autorizzato a prendere le più esatte, misure, e cautele affinchè nelle somministrazioni, che si faranno all' Armata Francese, la Repubblica non ne risenta alcun pregiudizio.

„ La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Savonarola Presidente — Vismara Segretario — Clisenti Segretario.

Il Consiglio de' Seniori approva.

Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 11. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esecut. il seguente Atto Legislativo.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 11. Nevoso Anno VI. Repubblicano.
Sessione XXXX. Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta XXXXI. del Gran Consiglio.
„ Milano 10. Nevoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando che la Costituzione nell' Articolo 370. prescrive, che i Membri „ del Corpo Legislativo portino nell' esercizio delle loro funzioni i segnali di„ stintivi dell' Autorità, di cui sono rivestiti.

„ Considerando che la Costituzione all' Articolo medesimo dice che la Legge de„ termina la forma di questi segnali distintivi.

„ Il Gran Consiglio dichiara l' urgenza sul motivo di dare esecuzione ad un punto „ della Costituzione.

„ Dichiarata l' urgenza — Risolve.

„ I. I Rappresentanti del Popolo hanno per segnale distintivo da portarsi nell' at„ to della Seduta una fascia di seta in cintura. La fascia è rossa per i Membri „ del Gran Consiglio; rossa, e bianca per i Membri del Consiglio de' Seniori, e „ l' una e l' altra con frangia di seta a tre colori Nazionali.

„ II. E' facoltativo ai Rappresentanti del Popolo il portare esclusivamente un abito „ verde, senza bavaresi militari con bavaro, e paramani ricamati in seta verde „ a figura di corone di foglia di quercia. Il bavaro, e i paramani sono, rossi „ per li Juniori, bianchi per li Seniori.

„ III. E' proibito ai Rappresentanti il portare nell' atto della Seduta qualunque „ distintivo indicante corporazione Ecclesiastica, o Militare.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. Savonarola Presidente — Gliffenti Segretario — Compagnoni Segretario.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati. Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Milano, gli 11. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Dovendosi nel più breve termine mettere in attività la Tipografia Nazionale, il Sopraintendente alla medesima invita cadaun Fabbricatore di carta, che aspirasse a farne vendita, o a stipulare de' contratti anche per un successivo tratto di tempo, a rassegnare entro una decade al suo Burò situato nel Palazzo Nazionale, le mostre di ogni grandezza di carte fine, sì di stampa, che che di colla, con la rispettiva pretesa di prezzo, e colla precisa denominazione, mentre accordata la preferenza alla Nazionale, sarà il Sopraintendente ad accogliere quelle proposizioni, che siano per ogni rapporto più consentanee all' interesse della Nazione dietro un' asta amichevole.

Invita altresì cadaun Torcoliere, e Compositore, che desiderasse di occuparsi nella Tipografia Nazionale, a darsi in nota al Burò medesimo entro il prefato termine di una decade, indicando la rispettiva sua abilità, ed i mezzi più proprj per avere le corrispondenti informazioni, onde se ne possa avere quella considerazione che sia del caso, atta condurli al servizio della Tipografia medesima.

Locatelli Sopraintendente. Giambarini Assistente provvisorio.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 11. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Fissata per questo giorno la presentazione al Direttorio Esecutivo del Ministro della

della Corte di Roma, esso Direttorio alle ore dodici della mattina si reca unitamente ai suoi Ministri, ai Ministri Esteri, ed allo Stato Maggiore Militare, e della Guardia Nazionale nella Gran Sala del Palazzo Nazionale a cui ha accesso il Popolo.

Il Ministro degli Affari Esteri annuncia, e presenta al Direttorio il Ministro della Corte di Roma nella forma seguente.

Ho l'onore di presentare al Direttorio Esecutivo il Sig. Cav. Bussi Ministro della Corte di Roma. Egli sarà l'interprete dei sentimenti d'amicizia, che il suo Sovrano nutre per la Repubblica Cisalpina, e nel tempo stesso il Testimonio della leale corrispondenza di questa verso il suo Sovrano.

Il Cavaliere Bussi esprime i sentimenti del suo Sovrano nei seguenti termini.

Nell'obbligante invito, che Voi Cittadini Direttori faceste al Papa mio Sovrano di riconoscere la nuova Repubblica Cisalpina, e di stabilire con Essa un'amichevole corrispondenza, ha Egli con soddisfazione ravvisate le favorevoli vostre disposizioni per riguardo a Lui ed alla felicitazione reciproca dei Popoli di ambi gli Stati, Egli pertanto alla ricognizione del vostro Governo Democratico ha fatto succedere la spedizione del suo Ministro, e per avervi prevenuti nell'attestato il più autentico, ed il più formale della amicizia, e per la rapidità colla quale io ho avanzato, dovrete giustamente dubitare se da Voi, o da Lui fosse più desiderata.

Questa Repubblica infatti nata su' i Trofei del sempre Vincitore Bonaparte, fondata dalla generosità della Nazione Francese, consolidata dalla pace dell'Italia, popolata da più milioni di Abitanti, rappresentata da persone scelte dall'impareggiabile Guerriero, e insieme giusto discernitore de' talenti, questa Repubblica, infine, ch'è nata già adulta, non avrà forse in se stessa più, che non basta per essere rispettata, e per essere valutabile la sua amichevole corrispondenza da qualunque Sovrano? E quanto poi maggiormente lo sarà dal Papa che ha infiniti rapporti con Essa?

In vista di ciò Voi, Cittadini Direttori, bene potete accertarvi che il mio Sovrano sarà inalterabile Osservatore della pacifica corrispondenza da Voi richiesta, e promossa; giacchè a tale osservanza Egli è indotto, non solo pei riflessi di politica, ma anche, e maggiormente pei vincoli più efficaci di Religione e di quell'amore, che Egli nudrisce per tutti i Popoli, come Capo di quella Chiesa, che in sincerità di spirito adora il Dio della Pace.

Una garanzia non meno propria ad assicurare per parte Vostra il mio Sovrano io trovo nell'indole generosa del vostro Governo, perciocchè Esso ha per base la Virtù, e per suo scopo la Gloria; onde se per il primo attributo non sapreste mancare alla buona fede, con infrangere una tale amicizia, non sapreste per l'altro impugnare le Armi contro lo Stato Ponteficio per natura pacifico, e che non sarà mai per offendervi.

Queste fortunate combinazioni, quanto sono proprie a conservare il buon ordine, ed a rendere tranquille le Popolazioni di ambi gli Stati altrettanto sono propizie per me, a cui è dato l'onore di risiedere presso di Voi in qualità di Ministro: onde nell'atto, che riconosco la mia sorte, felicito Voi sulla prosperazione del vostro Governo, e vi tributo la mia rispettosa ammirazione.

Pronuciato il riferito discorso, il Ministro ha presentato al Presidente del Direttorio le Credenziali del suo Sovrano, che, riscontratesi in forma, hanno datto luogo al Presidente di corrispondere formalmente alle disposizioni esternate dal Ministro come siegue.

SIGNOR MINISTRO

Le amicizie fra i Popoli sarebbero un elemento di reciproca durevole prosperità, se le passioni degli uomini esercitando anche sopra di esse il dispotico loro impero non le rendessero spesso soggette alle vicende della volubile fortuna.

L'interesse motor principale delle umane azioni col mutarsi de' reciproci rapporti, o per variazioni di sistemi, o per obbliquità d'intenzioni d'alcuno de' contraenti, o per errori di mente, o di cuore ne interrompono spesso il corso, quando meno lo si aspettava.

A questo genere di vicende trovansi per la natura del governo assai meno soggette le amicizie, che si contraggono dai Popoli con una Repubblica Democratica, perchè egli è assai più difficile di corrompere l'ingenita lealtà del Popolo, di quello sia l'eccitar le passioni, e travolgere l'intelletto di pochi uomini, o di un solo.

Nell'atto dunque che la Repubblica Cisalpina riceve, e ricambia un pubblico attestato d'amichevole relazione col Sovrano di Roma, il Direttorio Esecutivo si lusinga, che voi vedrete, Signor Ministro, assai chiaramente, che la bilancia de' reciproci vantaggi pende felicemente a vostro favore.

Siano le relazioni, che noi andiamo ad intraprendere non incerte, non equivoche, non tenebrose. Sia franca e leale la reciproca nostra condotta.

Sieno i vincoli di corrispondenza, che voi Signor Ministro oggi stringete in nome del vostro Sovrano colla Repubblica Cisalpina, quali si converrebbero ai discendenti de' Gatoni, degli Emilj, e de' Furj Camilli. Non complichiamo di troppo i comuni nostri interessi, e troncheremo i motivi delle possibili discordie. Sieno l'utile scopo delle nostre relazioni gli oggetti visibili de' comuni vantaggi, lo sieno la prosperità, la mutua difesa de' rispettivi Stati, ed i reciproci rapporti di commercio. Abbandoniamo l'opinabile, eterno argomento di dissidj fra gli uomini, argomento estraneo alla politica de' Popoli; e la nostra amicizia sarà costante, perchè fondata sopra solide basi.

L' antica Roma ebbe alleato poco meno che il Mondo intiero. Essa ebbe amiche molte Nazioni, per indole, per abitudini, per costumi fra di loro diversissime; perchè limitandosi con esse semplicemente alle corrispondenze politiche, libero lasciò loro l' impero delle opinioni. Ciò che cade sotto ai sensi, cade sotto il calcolo, e gli uomini convengono facilmente sopra ciò, che può calcolarsi.

Occupiamoci concordi a rimovere vicendevolmente gli ostacoli, che potrebbero impedire gli effetti dell' umana perfettibilità; non degradiamo con pericolosi vincoli il più bel dono della natura, la facoltà pensante: promoviamo la pubblica istruzione; assistiamo gli uomini capaci a contribuirvi, e noi rinnoveremo allora in Italia i memorandi esempj delle Repubbliche Greche: voi rivedrete i bei tempi di Roma.

La lealtà, la generosità, la franchezza sono le più sicure basi della prosperità de' Governi; e s' egli non è peranco concesso dal fato, che la rigenerata Italia formi una politica unità; essa formi almeno un aggregato di famiglie sinceramente concordi. Non ci scordiamo mai, che le divise Repubbliche Greche così floride un tempo, e rinomate, divennero preda comune dell' accorto Macedone Filippo, perchè egli seppe profittare delle intestine loro discordie, e soggiogarle. La Storia del passato è per l' uomo saggio lo specchio dell' avvenire; quindi non ci scordiamo mai, che anche all' Italia da intestine discordie, e fazioni divisa toccar potrebbe un giorno il suo Filippo.

Eseguito così l' atto del ricevimento, il Ministro viene ammesso nelle private Sale, alle quali si rende il Direttorio unitamente alle Rappresentanze, che ebbero ad assistervi.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo — Firm. Moscati.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva

---

CAPITOLI, E CONDIZIONI DELL' APPALTO GENERALE

De' Foraggi, Legna da fuoco, e Lumi da somministrarsi alle Truppe della Repubblica Cisalpina durante un anno a cominciar dal 15. Piovoso al di quà del Pò, ed al 30. stesso mese al di là.

Artic. I. L'appaltatore Generale sarà incaricato del provvedimento de' Foraggi necessarj ai cavalli d'ogni arma, e de diversi servizj, cioè a quelli de' Reggimenti de' Dragoni, ed Ussari attualmente al servizio della Repubblica, o di altre Truppe a Cavallo, che potranno ammettersi al suo soldo, quelli degli Uffiziali Generali, dello Stato Maggiore Generale, de' Stati Maggiori particolari de' Corpi, agli equipaggi del Treno di artiglieria, de' trasporti de' viveri, o effetti militari de' Spedali, e generalmente di tutti quelli, a cui la Repubblica deve le razioni di foraggi.

Art. II. La razione di foraggio sarà di due qualità. cioè grossa razione, e razione ordinaria.

Art. III. La grossa razione non è dovuta, che ai cavalli di grossa cavalleria, ed a quello del Treno d' artiglieria, e de' trasporti d' effetti, o viveri Militari, o di Spedali.

Essa è composta di libbre undici, e mezza di fieno di once 28. corrispondenti ad once 322. peso di Milano, e di un quartaro, ed un quarto d' avena.

La razione ordinaria è dovuta ai cavalli di Cacciatori, Ussari, Dragoni, ed a quelli di tutto lo Stato Maggiore. E' composta di libbre nuove, e tre quarti di once 28. corrispondenti ad once 273. peso di Milano, ed un quartaro di avena.

Art. IV. Li fieni saranno distribuiti in fascetti di undici libbre, e mezza, o di nove libbre, e tre quarti. I primi avranno due legacci solamente, ed i secondi 3.; questi legacci saranno composti secondo l' uso del paese, ove i fieni si distribuiranno.

L'avena sarà distribuita con misura contenente il doppio della razione determinata per ogni arma, o servizio, cioè con misure contenenti, o due quartari e mezzo, o due quartari.

Art. V. Il fieno sarà per metà Maggiengo, e metà Agostano di buona, e mercantile qualità, e non sarà di Prato marcito.

Art. VI.

Art. VI. L' avena sarà di buona qualità mercantile, asciutta, e ben crivellata.

Art. VII. In caso di riclamo sulla cattiva qualità di fieni, o avena, il Commissario di guerra del circuito unito al Comandante della Piazza, a quello del Corpo, che avrà portato la lagnanza; ed in presenza di un Uffiziale Municipale faranno visitare i fieni, o le avene denunziate, da due de' pubblici Periti della Comune, e se questi dichiarano, che la derrata non è ricevibile, e che può nuocere alla salute de' cavalli ne sarà impedita, e vietata la distribuzione, e l' Appaltatore obbligato di sostituirgliene altra buona, e mercantile.

Art. VIII. E' vietato di surrogare all' avena altro genere di derrata senza averne ottenuto l' ordine preciso del Ministro della guerra.

Art. IX. Se per economizzare una derrata, o per la salute de' cavalli è giudicato necessario di sostituire un' altra derrata al fieno, o all' avena, il rimpiazzamento si eseguirà nella seguente proporzione, cioè, che cinquanta libbre grosse di erba fresca rappresentino la razione fieno, ed un quartaro e mezzo crusca, rimpiazzerà il quartaro di avena.

Art. X. I Generali Comandanti le divisioni Militari, e i Comandanti nelle Piazze non potranno ordinare la sostituzione dell' erba fresca al fieno, o della crusca all' avena, eccetto ne' soli casi che il Consiglio d' Amministrazione di un Corpo di Cavalleria sul rapporto dei Chirurgo Veterinario avrà loro rappresentato esser questo cambiamento necessario per la salute de' Cavalli, ritenuto però che l'erba non potrà distribuirsi, che nella stagione del verde.

Art. XI. In tutti gli altri casi la sostituzione non potrà aver luogo, che col permesso del Ministro delle Guerra sul rapporto de' Comandanti, e Commissari di guerra.

Art. XII. La razione di legna secca, e ben stagionata sarà metà dolce, e metà forte in peso di libbre una e mezza, formanti quarantadue once peso di Milano per ogni uomo per gli sotto Uffiziali, e Soldati di ogni arma per ogni giorno di mese di Estate cominciando al primo Germinale, e terminando il 30. Brumale incluso, e di libbre tre per giorno de' mesi d' Inverno, che cominciano il primo Frimale, e terminano il 30. Ventoso per i detti sotto Uffiziali, e Soldati.

Art. XIII. La razione degli Ufficiali d' ogni grado qualora fosse loro accordata sarà fissata con un regolamento particolare.

Art. XIV. La somministrazione della legna sarà appaltata a tanto il fascio di cento libbre grosse milanesi.

Art. XV. L' Appaltatore dovrà tenere i magazzeni provisti almeno per tre mesi per i foraggi, e sei rispetto alla legna.

Art. XVI. L' Appaltatore de' foraggi, e legna sarà pure incaricato della fornitura de' lumi ai Corpi di Guardia nelle Piazze ove esistono delle Truppe di guarnigione.

Art. XVII. I Corpi di Guardia saranno divisi in tre classi:

Prima classe: quelli di quindici uomini e più, avranno quattro candele: per notte, o ott' once d' olio.

Seconda classe: di otto uomini fino a quindici quattro candele, o ott' once d' olio.

Terza classe: sette uomini o meno, tre candele, o sei once d' olio.

Art. XVIII. L'appalto dei lumi si farà ad un tanto per libbra grossa Milanese, così per l' olio, come per le candele.

Art. XIX. Niuna esenzione delli Dazj, o Gabelle imposte, e imponibili si accorderà all' appaltatore.

Art. XX. Il Locale per il Deposito de' generi sarà a carico dell' appaltatore sull' invito del Ministro della Guerra, le Municipalità gliene procureranno uno ne' siti più analoghi alla facilità del servizio coll' obbligo all' appaltatore di pagarne la pigione, che sarà fissata.

Art. XXI. Il Dipartimento della Guerra consegnerà all' Appaltatore prima che entri in esercizio lo stato dell' effettivo de' Cavalli de' diversi Corpi di Cavalleria degli equipaggi d' Artiglieria, di trasporti di viveri, effetti militari o altri, e generalmente di tutti gli Uffiziali, che per il loro grado avran diritto alla razione di foraggio, come pure lo stato dell' effettivo delle Truppe per regolare le somministrazioni della legna, e finalmente lo stato de' Corpi di Guardia addetti ad ogni Piazza per regolare il lume saranno rinnovati, e rimessi questi Stati di mese in mese anticipatamente.

Art. XXII. Ogni mese si liquideranno le somministrazioni fatte dall' Appaltatore nel

nel termine di dieci giorni immediatamente successivi a quello, in cui si presenteranno i ricapiti giustificativi, a meno, che nell'atto della liquidazione si presentassero delle eccezioni per cui questa dovesse protrarsi più a lungo.

Art. XXIII. L'importanza de' Foraggi, Legna, e Lumi somministrati nel decorso del mese, e debitamente liquidati sarà pagata all'appaltatore nel modo seguente;

Di mese in mese anticipatamente gli si spedirà un mandato sulla Tesoreria Nazionale del prezzo presuntivo delle razioni di foraggio, legna, e lumi, che saranno nel caso di somministrarsi alle truppe a norma dello stato approssimativo, che loro sarà rimesso dal Dipartimento della Guerra, ed il pagamento del suddetto mandato di anticipazione sarà fatto in tanti buoni pagabili a due mesi di data, e a misura che si faranno, spirato ogni mese, le liquidazioni si dedurrà l'ammontare delle dette anticipazioni.

Questo metodo si osserverà sino alla fine del contratto.

Art. XXIV. Le razioni tanto di foraggi, che di legna, o lumi dovranno darsi in natura, ed è proibito di riscattarle dall'Impresario in danaro. Come pure i Corpi, o gl'Induvidui, che si permetteranno simile riscatto saranno puniti secondo la Legge. E perciò tutte le somministrazioni saranno costatate con buoni in regola, verificati da' Commissari di Guerra dietro le reviste, che si passeranno ogni dieci giorni.

Art. XXV. I Quartieri Mastri faranno i buoni per i Reggimenti di Cavalleria tanto per gli Uffiziali, che per i sotto Uffiziali, e Soldati. Gli Uffiziali di Stato Maggiore, ed i Direttori degli Equipaggi, faranno de' buoni individualmente, ed ogni buono conterà sempre per i foraggi il numero de' Cavalli, e per la legna il numero de' uomini.

Art. XXVI. Nel caso di Guerra, e che il nemico ponesse piede stabile sul Territorio della Repubblica sarà facoltativo all'appaltatore il ritirarsi dal contratto, previo un mese di prevenzione al Dipartimento della Guerra. In questo caso continuerà l'appaltatore nel contratto in quei prezzi, che onestamente si converranno avuto riguardo al prezzo corrente, ad allo stato di Guerra.

Art. XXVII. Per cauzione del contratto darà l'appaltatore una sigurtà legale come egli possiede tanti beni stabili situati nella Repubblica Cisalpina liberi d'ogni vincolo, d'ogni, e qualunque specie, quanti corrispondono al valore di lire tre cento mille di Milano.

Art. XXVIII. Il contratto di appalto non sortirà il suo effetto, se non verrà sanzionato dal Direttorio Esecutivo

Fatto, ed attestato dal Ministro della Guerra li 12. Nevoso anno VI. Repub.

Il Ministro della Guerra — Segnato Vignolle.

Accetto li presenti Capitoli, e mi obbligo alla loro esecuzione.

Sottoscritto Castellanza.

Processo Verbale per l'Asta de' Foraggi, Legna, e Lumi per le Truppe della Repubblica Cisalpina fatta in questo giorno 24. Nevoso Anno VI. Repubblicano in presenza del Ministro della Guerra Generale Vignolle, e del Cittadino Franceschi Ajutante Generale, e Capo della Prima Divisione del Dipartimento stesso.

Apertasi l'Asta per mezzo del Tubatore Antonio Lorenzoni, lettisi i Capitoli della suddetta Asta per mezzo del Cittadino Crespi Capo Burrò della Quarta Subdivisione di detta Divisione prima, voluti dal Direttorio Esecutivo, non che le condizioni, sotto le quali passare alla deliberazione, premessi li soliti preparativi dei tre lumi accesi e promulgata ad alta voce dal Tubatore suddetto la dichiarazione, che all'estinzione dei lumi medesimi sarebbe stata deliberata l'asta all'ultimo offerente, e poichè stavano per estinguersi i lumi, mentre nessuno dei molti presenti faceva obblazione ad eccezione del Cittadino Luigi Piccaluga primo Offerente con avallo del Banchiere Saglio dichiarato accettabile, per cui questi restava senza competitore, quindi il Ministro della Guerra ha fatto in tempo abile pubblicare per mezzo del suddetto Tubatore Lorenzoni che si rinnovavano i tre lumi, all'estinzione de' quali s'intendeva deliberata l'asta all'ultimo Offerente, sempre colla condizione espressa dell'approvazione superiore del Direttorio Esecutivo sia in punto dell'offerta cauzione, sia in punto dei prezzi offerti per gli articoli Foraggi, Legna, e Lumi.

Gli obblatori furono i seguenti, cioè

E' comparso il Cittadino Luigi Piccaluga con avallo del Banchiere Saglio, che fu dichiarato accettabile, ed ha offerto.

Per la razione di Fieno, ed Avena così detta ordinaria soldi 24. den. 6., e per la grossa a proporzione.

Per

Per ogni fascio di Legna di libbre cento grosse Milanesi soldi 39

Per ogni libbra grossa Olio da lume soldi 34. den. 6., oppure le Candele a proporzione.

E' comparso Giuseppe Viaranna con avallo di Giuseppe Maunier, ed ha offerto salvo l'approvazione come sopra per ogni razione di Fieno, ed Avena come sopra soldi 24. den. 3., per ogni libbre cento di Legna soldi 38. den. 9., e per ogni libbra d'Olio soldi 34. den. 3.

E' comparso Pietro Castellanza con avallo Rajmondi, ed ha offerto salva l'approvazione come sopra per ogni razione di Fieno, ed Avena soldi 23. den 9.; per ogni libbre cento di Legna soldi 38. den. 3.; e per ogni libbra d'Olio soldi 33. den. 9.

Il suddetto Viaranna ha ribassato il prezzo per il Fieno, ed Avena a soldi 23. den. 3. per razione.

Per la Legna a soldi 37. den. 9. per ogni cento libbre grosse; per l'olio soldi 33. den. 3 per ogni libbra grossa d'once vent'otto.

Il suddetto Castellanza ha ribassato il prezzo per la razione del fieno, ed avena a soldi ventitre denari due, per la legna a soldi trentasette denari otto, per l'olio a soldi trentatre denari due.

Il suddetto Viaranna ha ribbassato il prezzo per la razione del fieno, ed avena a soldi ventitre, per la legna soldi trentasette denari sei, per il lume a soldi trentatre.

Il suddetto Castellanza ha ribassato il prezzo per la razione del fieno, ed avena a soldi ventidue denari undici, per la legna a soldi trentasette denari cinque, per il lume a soldi trentadue denari undici.

Il suddetto Viaranna per la razione del fieno, ed avena soldi ventidue denari dieci, per la legna soldi trentasette denari quattro, per il lume soldi trentadue denari dieci.

Il suddetto Castellanza per la razione del fieno, ed avena soldi ventidue denari nove, per la legna soldi trentasette denari tre, per il lume soldi trentadue denari nove.

E' comparso Chevilly a nome di Paolo Lelli cauzionato dal Cittadino Maunier, ed ha ribassato alla razione dei lumi un danaro per razione.

Il suddetto Castellanza per la razione del fieno, ed avena soldi ventidue denari otto, per legna soldi trentasette denari due, per il lume soldi trentadue denari sette.

E da quest' ultima obblazione essendo consunta, e spenta l'ultima candela.

Noi Ministro della Guerra suddetto abbiamo aggiudicato definitivamente l'appalto generale delli foraggi, legna, e lumi per le Truppe Cisalpine, a norma dei Capitoli, al detto Castellanza ai prezzi suddetti colle clausole, condizioni, e patti enunciati nel Quaderno de' Capitoli, e mediante la sigurtà del suddetto Cittadino Rajmondi, quale è stata accettata. — Sott. Pietro Castellanza.

Il Ministro della Guerra — Segnat. Vignolle. – Il Capo della Prima Divisione Sott. Franceschi.

Il tutto salva sempre l'approvazione del Direttorio Esecutivo tanto per la validità, e ammissibilità della cauzione, che per i prezzi fissati dalla detta aggiudicazione.

Fatto in Milano nella Sala del Dipartimento della Guerra questo giorno ventiquattro Nevoso Anno VI. Repubblicano. — Sott. Pietro Castellanza.

Il Ministro della Guerra — Segnat. Vignolle. Il Capo della Prima Divisione Sott. Franceschi.

Il detto Processo Verbale di aggiudicazione è stato confermato, ed approvato dal Direttorio Esecutivo con suo decreto dei 2. Piovoso. Deposto agli Archivj del Dipartimento della Guerra. — Il Ministro della Guerra — Segnat. Vignolle.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile
Sopransi Ministro della Polizia Generale.

PROCLAMA

Non ostanti le provvidenze già date per porre un freno all' insolenza di coloro, che corrono per la Città, tanto a cavallo, quanto in carrozza, si è nuovamente introdotto questo disordine, e le vite preziose de' Cittadini sono minacciate ad ogni momento da coloro, che si fanno un giuoco crudele dell' umanità.

Seguendo perciò le Determinazioni del gran Consiglio inoltrate al Direttorio Esecutivo, si richiamano alla più rigorosa osservanza le Leggi già stabilite per

i contravventori nel Proclama del giorno 9. Brumale anno 5. repubblicano confermato successivamente con altro Proclama del giorno 27. Messidoro dell' anno stesso; in forza delle quali saranno irremissibilmente condannati tutti quelli, che anderanno a cavallo, o in carrozza, di un passo più forte del piccol trotto, alla multa di 50. zecchini applicabili a favore de' Cittadini, che avranno eseguito l' arresto, o somministrate prove sufficienti contro i contravventori, e ciò oltre le indennità portate dalle disposizioni delle succennate Leggi, e Proclami.

Milano dal Dipartimento della Polizia Generale li 12. Nevoso anno VI. Repubb.
Firm. Sopransi. — Sott. Mascaroni Seg., Capo della Vigilanza.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

AVVISO

All' oggetto di tenere lontano ogni motivo di schiamazzo, e di disordine nel Teatro Grande, in occasione di mancanza di qualche Attore, sia nell' Opera, sia nei Balli, e perchè in somiglianti incontri non abbiano ad essere defraudati li Cittadini, che sulla fede di godere intiere le rappresentazioni, si portano in Teatro, si previene il pubblico dell' obbligo ingiunto all' Appaltatore, che d' ora innanzi debba esporre non solo alla Porta del Teatro, ma eziandio alla Piazza della Libertà un avviso in caratteri grandi, e visibili, che indichi l' indisposizione dell' Attore mancante.

Nel caso, che una delle Parti principali, o dell' Opera, o dei Balli si ammalasse verso la sera sarà obbligato l' Appaltatore ad esporre l' avviso in carta oliata, sotto la quale vi apporrà il lume, e tale avviso dovrà essere apposto ai tre lati del Portico del Teatro in luogo da potersi facilmente leggere.

Se finalmente per azzardo avvenisse che alcuno degli Attori si inabilitasse a fare la sua parte durante la rappresentazione, per cui ne risultasse difetto all' Opera, o ai Balli, sarà allora l' Appaltatore tenuto di mandare sul Palco scenico persona, la quale ne avverta il Pubb., accennando l'accidente sopraggiunto.

Medianti queste prevenzioni il Dicasterio Centrale si compromette, che ogni Cittadino si asterrà in avvenire dall' alzare grida, dal fischiare, e dal fare qualunque schiamazzo nell' occasione di avvisata legittima mancanza di alcuno degli Attori.

Milano dalla Casa del Comune 12. Nevoso anno VI. Repubblicano (primo Gennajo 1798. v s.)
Firm Minoja — Pellegrini — Zuccoli. Sott. Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 13. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio dei Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano li 13. Nevoso Anno VI. Repubblicano.
Sessione XXXXII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta XXXXIII. del Gran Consiglio.
„ Milano 12. Nevoso Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che la Legge 18. Brumale fatta deporre presso il Direttorio „ Esecutivo dal Generale in Capo dell' Armata d' Italia non ha potuto avere „ il suo effetto per lo scioglimento quasi contemporaneo alla promulgazione di „ detta Legge del Congresso Nazionale unito in Venezia.

„ Considerando, che i Patrioti Veneti colla scorta della medesima Legge hanno „ prodotte le loro Petizioni; che molti hanno già abbandonata la loro Patria, „ e che molti altri sonosi compromessi.

„ Considerando, che i Patrioti Veneti coll' avere promossa l'unione de' loro Paesi „ alla Repubblica Cisalpina hanno meritata la confidenza del Popolo Cisalpino.

„ Previa la dichiarazione del caso d' urgenza sul motivo.

„ I. Che è della lealtà, ed interesse nazionale il non ritardare l' effetto della „ stessa Legge 18. Brumale.

„ II. Che l'Articolo IX. del trattato di Campo Formio obbliga a dichiararsi dentro „ tre mesi dalla sua pubblicazione tutti quelli che vorranno cambiare Domicilio.

„ Il Gran Consiglio — Risolve „ I.

„ I. I Patrioti Veneti postulanti la Cittadinanza attiva Cisalpina entro lo spazio
„ di tre mesi dalla pubblicazione della presente Legge dovranno produrre le
„ loro Petizioni al Gran Consiglio.

„ II. Li Petenti suddetti dovranno legalmente provare di aver promossa la unio-
„ ne de' loro Paesi alla Repubblica Cisalpina. e daranno le più sicure prove
„ del loro costante patriotismo, e della loro moralità.

„ III. Se le Petizioni saranno approvate dal Corpo Legislativo, i Petenti avran-
„ no il diritto di Cittadinanza attiva nella Repubblica Cisalpina.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. Savonarola Presidente — Vismara Segretario — Gliffenti Segretario.

Il Consiglio de' Seniori Approva

Gelmi Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 13. Nevoso Anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Milano li 7. Nevoso Anno VI. Repubblicano

Sessione XXXVI. del Consiglio de' Seniori

Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

„ Seduta XXXVIII. del Gran Consiglio.

„ Milano 7. Nevoso anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio — Al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che non è ancora attivato l'Articolo 320. della Costituzione.

„ Il Gran Consiglio dichiara l'urgenza.

„ Dichiarata l'urgenza — Risolve.

„ I. Ogni Cittadino attivo della Repubblica Cisalpina, che vorrà concorrere alla
„ carica di Censore della Contabilità giusta l'Articolo 320. della Costituzione,
„ dovrà darsi in nota presso l'Amministrazione Centrale del rispettivo Diparti-
„ mento entro il termine d'una decade dopo la pubblicazione della presente
„ Legge.

„ II. Spirata la decade le Amministrazioni trasmetteranno la nota dei Concorren-
„ ti al Gran Consiglio.

„ III. L'annuo stipendio di ciascun Censore della Contabilità sarà di lir. 6000.

„ IV. Quel Censore, che non avesse domicilio proprio nella Comune, dove si
„ trova la Tesoreria Nazionale, avrà oltre le lir. 6000. un Domicilio mobi-
„ gliato decente, e comodo per la sua persona, e per la famiglia a spesa della
„ Repubblica. Avrà pure il rimborso delle spese del viaggio a ragione di soldi
„ 30. Milanesi per miglio.

„ V. La durata di ogni Censore sarà di tre anni. Ogni anno ne sortirà uno per
„ turno. Si eccettuano però i primi due anni, nei quali la sorte deciderà, qua-
„ le dei tre debba sortire a capo di ciascun anno.

„ VI. Compete al Corpo Legislativo di rimovere ogni Censore, anche fuori del
„ tempo, quando lo trovi in mancanza, come pure di confermarlo anche do-
„ po i tre anni se lo troverà conveniente.

Segnat. Savonarola Presidente — Vismara Segretario — Dandolo Segretario.

Milano 13. Nevoso anno VI. Repubblicano. — Sessione XLII.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Gelmi Pro-Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la permessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 13. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Circolare — Il Ministro degli Affari Interni
all' Amministrazione Centrale del Dipart. . . .

Cittadini Amministratori per soddisfare ai quesiti del Gran Consiglio contenuti nell' ingiunto foglio, v' invito, Cittadini Amministratori, a procurare colla massima precisione tutte le relative notizie, rimettendole colla maggior possibile sollecitudine al mio Ministero. — Salute, e Fratellanza. Firm. Ragazzi.

QUESITI

1 Il numero dei Monti di Pietà, ed Orfanotrofj esistenti in cadaun Dipartimento della Repubblica, specificando la loro denominazione colle rispettive entrate, dilapidazioni, e qual sia stata la cagione, per cui sia arrivato il deficit del Luogo Pio, cioè se per mancanza di diligenza di qualche Amministratore, se ciò fosse, quale sia la persona, onde obbligarla all' indennizzazione.
2 Se i Monti di Pietà siano ancora in attività, e ciò ritenuto, qual sia la disciplina di regolamento.
3 Quanti sieno gli Ospedali situati nei Dipartimenti della Repubblica, quali le loro entrate, quale sia il metodo di regolamento per lo passato, quale l' attuale.
4 Le rispettive entrate unitamente alle passività, quale il discapito da un anno a questa parte, e quale sia la maniera per ripararlo.
5 Il numero delle famiglie, che hanno fondato case di pubblica beneficenza in ciascun Dipartimento, indicando precisamente, se vi è qualche sostituzione nominata dal fondatore in caso, che queste venissero ad essere aggregate ad altri stabilimenti dalla pubblica Autorità.

In nome della Repubblica Cisalpina.
Il Comandante Temporario della Guardia Nazionale Cisalpina nella Comune di Milano.

IL Comandante la Piazza, e Castello di Milano per prevenire que' disordini, che potrebbe l' inesecuzione del Proclama del Ministro della Polizia generale 12. corrente, mi ha comunicato il seguente ordine del giorno, ed ordinato di darne, l' opportuna notizia colla pubblicazione a tutti i Presidj per la più esatta osservanza di quanto prescrive.
Dallo Stato Maggiore Generale della Guardia Nazionale li 14. Nevoso anno VI. Repubblicano. — Lampugnani Comandante.

Ordine del Comandante della Piazza.

PEr impedire che le disgrazie state tante volte cagionate da persone imprudenti che corrono per le strade a cavallo, ed in Carrozza, si rinnovino un' altra volta, il Comandante della Piazza replica l' ordine ai Comandanti de' Posti, e delle Pattuglie di far arrestare chiunque contravvenisse alle Leggi stabilite a questo riguardo, e che il Ministro della Polizia generale ricorda al Pubblico per mezzo del suo Proclama del 12. corrente.
Le Persone arrestate in simil caso dovranno esser condotte sul momento nel così detto Violone, ove resteranno finchè abbino pagato la penale su di ciò stabilita.
Milano li 13. Nevoso Anno VI. Repubblicano.
Il Capo di Brigata Comandante la Piazza e Castello di Milano P. Hulin.
Per Copia conforme Martinez Maggiore.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile
Proclama del Ministro della Guerra agli Usseri Requisiti

Cittadini? col mio Proclama de' 18. del corrente vi ho invitati a nome del Direttorio Esecutivo di riunirvi alla brava Armata Francese per raccogliere la vostra parte de' nuovi allori, che gli prepara la discesa in Inghilterra.
Molti di voi animati da quell' ardore, ch' è così naturale nella Gioventù di un Popolo libero, si sono esibiti volontariamente di marciare a questa spedizione.
Altri avrebbero seguito quest' esempio, ma credendo di doversi provvedere alle loro spese han temuto, che le sostanze delle loro famiglie non fossero sufficienti per supplirvi per molto tempo.
Questa considerazione non deve arrestare lo slancio del vostro patriotismo, nè il vostro corraggio.
Il Corpo Legislativo, ed il Direttorio Esecutivo non vogliono lasciar paralizzare del calcolo dell' interesse gli effetti del vostro entusiasmo; La vostra gloria, la vo-

vostra istruzione, il bene che questa procurerà alla Patria gli stanno veramente a cuore; Mi affretto perciò di comunicarvi una Legge, che viene di emanare il Corpo Legislativo.

Con questa si provvede non solo alle spese del viaggio, ma anche per tutto il tempo del vostro soggiorno fuori della Repubblica, e vi presenta la più lusinghiera prospettiva di un avanzamento nella Carriera Militare.

Cittadini! Non puonno esservi altri ostacoli per arrestare la vostra marcia: Volate, brava Gioventù, al Campo della gloria, vedete voi stessi da vicino quanto sia dolce il militare frà le schiere francesi. L' amor della Patria, voi ben lo sappete, è la loro prima virtù; Con questa il loro coraggio s' infiamma in un modo straordinario, le loro forze si centuplicano, e prodigi inauditi sono il prodotto delle loro fatiche. Questi uomini son tanti Eroi, che il secolo presente ammira, e che dispiacerà alla posterità di non posseder più, che nella Istoria.

Quando ritornarete col fronte cinto di quell'alloro, che la brava Armata Francese ha così giustamente meritato, direte voi pure ai vostri Concittadini — Noi eravamo dell' Armata d'Inghilterra. Segnat. Vignolle.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 15. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de'Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 14. Nevoso anno VI. Repubblicano
Sessione XXXXIII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta XXXXIV. del Gran Consiglio.
„ Milano 13. Nevoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che è utile, e decoroso alle Armi Cisalpine che la Gioventù „ si addestri nell'Arte Militare sotto la Scuola delle Vittoriose Armate Francesi.
„ Considerando, che molti bravi Giovani Ussari domandano con istanza di esse„ re abilitati a militare co' Francesi.
„ Considerando, che è conveniente per tutti i titoli il secondare un sì bel desi„ derio, che fa onore alla Gioventù Cisalpina, e che può riguardarsi questa „ misura come un istituto militare Nazionale.
„ Considerando, che è giusto che tutti coloro, che si offriranno a quest' Istituto „ debbano essere in qualche modo indennizzati dalla Nazione.
„ Il Gran Consiglio dichiarata l' urgenza sul motivo di dar pronta evasione al „ Messaggio del Direttorio 12. Nevoso corrente — Risolve
„ I. Tutti i Giovani Usseri della Leva ordinata dal Generale in Capo, i quali „ vogliono applicarsi all' Arte Militare in mezzo alle Armate Francesi, daran„ no il loro nome al Ministro della Guerra.
„ II. Dovranno provvedersi del Cavallo, Armamento e Vestiario.
„ III. Questi Volontarj riceveranno dalla Repubblica Cisalpina in via di sussidio „ la paga competente ad un Sotto Tenente di Cavalleria.
„ IV. Quelli, che al loro ritorno in Patria vorranno seguitare la Militare Car„ riera saranno ricevuti come Tenenti, quando attestino abilità in quel genere „ di Milizia, nella quale desiderassero continuare il servizio.
„ V. Il Direttorio Esecutivo corrisponderà col Governo Francese, e prenderà gene„ ralmente tutte le misure per attivare la presente determinazione. Farà an„ che stampare la Nota di tutti quei bravi Giovani, i quali si saranno offerti.
„ La presente Risoluzione sarà stampata
„ Segnat. Savonarola Presidente — Dandolo Segretario — Vismara Segretario.
„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.
Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

AVVISO.

IL Dipartimento della Guerra appalterà la somministrazione per un anno dei Foraggi, Legna da fuoco, ed il Lume alle Truppe Cisalpine acquartierate nel Territorio della medesima dal giorno primo del mese di Piovoso dell' anno VI. fino alli 30. Nevoso anno VII. tanto per le Truppe stazionate al di quà, che per quelle al di là del Pò.

Pertanto s' invita qualunque Aspirante a volere comparire munito d' idoneo avallo il giorno 24 del corrente mese Nevoso alla mattina dalle dieci ore in avanti alla Casa di residenza dell' Ufficio del Dipartimento della Guerra situata al già Collegio Elvetico, ove previo esperimento dell' Asta si delibererà a chi avrà fatto l' offerta più vantaggiosa all' interesse pubblico, e salva la superiore approvazione del Direttorio Esecutivo.

Li capitoli, sotto li quali s' intende fare l' Appalto saranno ostensibili al Protocollo della Prima Divisione del Dipartimento della Guerra.

Milano 15. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Ministro della Guerra — Firmat. Vignolle.

Il Ministro della Guerra avendo ricevuti diversi riclami relativamente al soldo delle Truppe della Repubblica Cisalpina di cui alcune ha ricevuto fin quì un soldo minore di quello che è stato pagato ad altre, ed avendone fatto rapporto al Direttorio Esecutivo, esso ha determinato, che provvisoriamente, e fino a che il Corpo Legislativo abbia stabilito una Legge, che fissi definitivamente il soldo delle truppe d' ogni arma al servizio della Repubblica, debbano esse godere della somma corrispondente a ciò che nell' Armata Francese pagasi per ogni grado d' ogni arma alle medesime, cominciando dal Generale fino al Volontario, conforme era già stato adottato in massima dall' Amministrazione Generale della Lombardia.

In conseguenza Ordina ai Commissarj Ordinatori di Guerra, Commissarj di guerra, Consiglio d' Amministrazione, Pagatori di Divisioni, e Quartier Mastri particolari de' Corpi, di regolare, pagare e rispettivamente percepire il detto soldo sul piede fissato nella Tariffa seguente, la quale sarà eseguita fino a che non sia altrimenti ordinato.

Milano li 15. Nevoso Anno 6. Repubblicano.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Tariffa per il soldo dei Militari di tutti i gradi impiegati nelle Truppe della Repubblica Cisalpina.

INFANTERIA, E CACCIATORI.

GRADO	Soldo in moneta di Francia ridotta in moneta di Milano	Razione di comestibili, e di Foraggi. Comest.	Foraggi	OSSERVAZIONI.
Capo di Legione	10 15 – 13 17 8 1/2	3 –	3 –	Il soldo, e le razioni di Maggiore di Legione si riterranno eguali a quelle di Capo Battaglione, e quelle di Maggiore di Battaglione eguali a quelle di Capitano Ajutante Maggiore.
Capo di Battaglione	7 15 – 10 — 2 1/3	2 –	2 –	
Quartier mastro Tesoriere	3 5 – 4 3 11 1/3	2 –	1 –	
Ajutante maggiore	4 10 – 5 16 3	1 1/2	1 –	
Ajutante sotto Ufficiale	1 4 6 1 11 7 1/2	1 –	– –	
Tamburro Maggiore	— 14 6 — 18 8 1/2	1 –	– –	
Caporale Tamburro	— 10 6 — 13 6 1/2	1 –	– –	
Musicante	— 9 – — 11 7 1/2	1 –	– –	
Capo Sartore	— 5 – — 6 5 1/2	1 –	– –	
Capo Calzolajo	— 5 – — 6 5 1/2	1 –	– –	
Capo Armarolo	— 9 – — 11 7 1/2	1 –	– –	
Capitano	4 10 – 5 16 3	1 1/2	– –	I Capitani, Tenenti, e Sotto Tenenti passata l' età de' 50 anni avranno una razione di Foraggio.
Tenente	2 15 – 3 11 – 1/2	1 1/3	– –	
Sotto Tenente	2 2 6 2 14 10 1/2	1 1/2	– –	
GRANATIERI.				
Sargente maggiore	— 15 3 — 19 8	1 –	– –	
Sargente	— 13 9 — 17 9 1/3	1 –	– –	
Caporale Foriere	— 11 3 — 14 6	1 –	– –	
Caporale	— 9 9 — 12 7	1 –	– –	
Granatiere	— 5 9 — 7 5	1 –	– –	
Tamburro	— 9 9 — 12 7	1 –	– –	
FUCILIERI.		1 –	– –	
Sargente maggiore	— 14 6 — 18 8 1/2	1 –	– –	
Sargente	— 13 – — 16 9 1/2	1 –	– –	
Caporale Foriere	— 10 6 — 13 6 1/2	1 –	– –	
Caporale	— 9 – — 11 7 1/2	1 –	– –	
Fuciliere	— 5 – — 6 5 1/2	1 –	– –	
Tamburro	— 9 – — 11 7 1/2	1 –	– –	

STATO MAGGIORE

GRADO	Soldo in moneta di Francia ridotta in moneta di Milano	Razioni di comestibili, e di Foraggi. Comestib.	Foraggi	OSSERVAZIONI.
Generale di Divisione	34 — - 43 18 4	8 -	8 -	
Generale di Brigata	20 10 - 26 9 7	6 -	6 -	
Ajutante Gener. Capo Brigata	11 — - 14 4 2	3 -	4 -	
Aggiunto agli Ajutanti Generali Capitano	6 5 - 8 1 5½	2 -	3 -	
Idem Tenente	4 2 6 5 6 6½	2 -	2 -	
Idem Sotto-Tenente	3 15 - 4 16 10½	2 -	2 -	
Ajutante di Campo col grado di Capo di Brigata	11 — - 14 4 2	3 -	4 -	
Idem col Grado di Capo Battaglione, o Squadrone	8 — - 10 6 8	2 -	3 -	
Idem col grado di Capitano	6 5 - 8 1 5½	2 -	3 -	
Idem di Tenente	4 2 6 5 6 6½	2 -	2 -	
Idem di Sotto-Tenente	3 15 - 4 16 10½	2 -	2 -	

TRUPPE A CAVALLO.

GRADO	Soldo in moneta di Francia ridotta in moneta di Milano	Razioni di Comestibili e di Foraggi. Comest.	Foraggi	OSSERVAZIONI.
Capo di Brigata	11 — - 14 4 2	3 ..	4 ..	Il Maggiore di Brigata avrà il soldo e le razioni corrispondenti al grado di Capo Squadrone, e così il Maggiore di Squadrone corrispondente a quello di Capitano.
Capo di Squadrone	8 — - 10 6 8	2 ..	3 ..	
Quartier Mastro	3 5 - 4 3 11½	2 ..	2 ..	
Ajutante Sotto Ufficiale	1 4 6 1 11 7½	1 ..	1 ..	
Artista Veterinario	— 14 9 — 19 -½	1 ..	1 ..	
Sellaro	— 14 9 — 19 -½	1 ..	1 ..	
Armarolo	— 9 9 — 12 7	1 ..	1 ..	
Sartore	— 5 9 — 7 5	1 ..	1 ..	
Stivallajo	— 5 9 — 7 5	1 ..	1 ..	
Calzonajo	— 5 9 — 7 5	1 ..	1 ..	
Capitano	4 15 - 6 2 8	2 ..	3 ..	
Tenente	3 — - 3 17 6	2 ..	2 ..	
Sotto Tenente	2 10 - 3 4 7	2 ..	2 ..	
Maresciallo degli Alloggi Capo	— 16 3 1 — 11½	1 ..	1 ..	
Maresciallo degli Alloggi	— 14 9 — 19 -½	1 ..	1 ..	
Brigadiere Forriere	— 11 9 — 15 2	1 ..	1 ..	
Brigadiere	— 9 6 — 12 3	1 ..	1 ..	
Volontario a Cavallo	— 5 9 — 7 5	1 ..	1 ..	
Trombetta	— 13 9 — 17 9½	1 ..	1 ..	

CORPO DE' ZAPPATORI.

GRADO	Soldo in moneta di Francia ridotto in moneta di Milano	Razioni di Comestibili e di Foraggi. Comest.	Foraggi.	OSSERVAZIONI.
Capo di Battaglione	7 15 - 10 — 2½	2 -	2 ..	
Ajutante maggiore	4 10 - 5 16 3	1½	1 .	
Quartier Mastro	3 5 - 4 3 11½	1 -	1 ..	
Caporale Tamburro	— 15 - — 19 4½	1 -	- ..	
Capo Sartore	— 7 3 — 9 4	1 -	- ..	
Capo Calzolajo	— 7 3 — 9 4	1 -	- ..	
Capitano	4 10 - 5 16 3	1½	- ..	I Capitani, Tenenti, e Sotto-Tenenti passata l' età di 50 anni avranno una razione di Foraggi.
Tenente	2 15 - 3 11 -½	1½	- ..	
Sotto Tenente	2 2 6 2 14 10½	1½	- ..	
Sargente maggiore	1 - 6 1 6 5½	1 -	- ..	
Sargente	— 16 9 1 1 7½	1 -	- ..	
Caporale Foriere	— 14 - — 18 1	1 -	- ..	
Caporale	— 12 6 — 16 1½	1 -	- ..	
Operajo in ferro	— 8 - — 10 4	1 -	- ..	
Operajo in legno	— 8 - — 10 4	1 -	- ..	
Zappatore	— 7 3 — 9 4	1 -	- ..	
Tamburro	— 8 6 — 10 11	1 -	- ..	

ARTIGLIERIA.

GRADO	Soldo in moneta di Francia ridotto in moneta di Milano	Razioni di Comestibili e di Foraggi. Comest.	Foraggi	OSSERVAZIONI
Capo di Brigata	12 13 4 16 7 2½	3 ..	4 ..	
Capo di Battaglione	8 — – 10 6 8	2 ..	3 ..	
Quartier Mastro	3 5 – 4 3 11½	2 ..	2 ..	
Ajutante Maggiore secondo il suo grado	. . . .	. . . . .	. . . . .	
Ajutante sotto Ufficiale	1 9 6 1 18 1	1 ..	.. ..	
Tamburo maggiore	1 4 3 1 11 3½	1 ..	.. ..	
Caporale Tamburro	— 13 9 — 17 9½	1 ..	.. ..	
Musicante	— 10 – — 12 11	1 ..	.. ..	
Capo Armarolo	— 9 9 — 12 7	1 ..	.. ..	
Capo Sartore	— 5 9 — 7 5	1 ..	.. ..	
Capo Calzolajo	— 5 9 — 7 5	1 ..	.. ..	
Capitano Comandante	5 5 – 6 15 7½	2 ..	3 ..	
Capitano il secondo	4 7 6 5 13 —	2 ..	3 ..	
Capitano al seguito	3 15 – 4 16 10½	2 ..	3 ..	
Tenente in primo	3 — – 3 17 6	2 ..	2 ..	
Tenente in secondo	2 17 6 3 14 3	2 ..	2 ..	
Sargente maggiore	1 4 3 1 11 3½	1 ..	.. ..	
Sargente	— 18 9 1 4 2½	1 ..	.. ..	
Caporale Forriere	— 14 6 — 18 8½	1 ..	.. ..	
Caporale	— 13 – — 16 9½	1 ..	.. ..	
Cannoniere I.	— 7 6 — 9 8	1 ..	.. ..	
Cannoniere II.	— 5 9 — 7 5	1 ..	.. ..	
Tamburo	— 8 6 — 10 11½	1 ..	.. ..	

GENIO MILITARE

GRADO	Soldo in moneta di Francia ridotto in moneta di Milano.	Razioni di Comestibili e di Foraggi. Comest.	Foraggi.	OSSERVAZIONI.
Capo di Brigata	13 15 – 17 15 2½	3 –	4 –	
Capo di Battaglione di 1. classe	7 10 – 9 13 9	2 –	3 –	
Capo di Battaglione di 2. classe	6 10 – 8 7 11	2 –	3 –	
Capitano di 1. classe	5 — – 6 9 2	2 –	3 –	
Capitano di 2. classe	4 — – 5 3 4	2 –	3 –	
Capitano di 3. classe	3 10 – 4 10 5	2 –	3 –	
Tenente	3 — – 3 17 6	2 –	2 –	
Allievo Sotto-Tenente	2 — – 2 11 8	1 –	. . . .	

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Dovendosi nel giorno del prossimo mese di levare l'acqua al per fare le necessarie riparazioni, e perciò d' ordine del Ministro dell' Interno si avvisano gli infrascritti rispettivi primi Utenti delle acque, e rispettivamente Frontisti delle sponde, che per il detto giorno in cui sarà levata l'acqua, debbano aver prontato sul luogo della riparazione da farsi come abbasso, tutto il materiale a ciò bisognevole, facendolo poi riconoscere dal Camparo Nazionale; e che in oltre, subito levata l' acqua come sopra, debbano far fare tale riparazione di buona, e lodevole forma, ne' modi, e termini prescritti quì abbasso, proseguendola senza alcuna intermissione di tempo, in modo che sia eseguita, e perfezionata a tutto il giorno , avvertendo, che tanto nel caso di contumaccia a preparare il materiaie bisognevole come sopra, quanto ad intraprendere la riparazione subito levata l' acqua, come di lentezza nell'ulteriore suo progresso, ovvero solamente d'inesattezza, o parziale mancanza alla formazione dell'opera ordinata, si passerà a farla eseguire *ex offitio* per conto, ed a pieno carico degli infrascritti rispettivi primi Utenti, o Forntisti senza ulteriore avviso, nè formalità, colla riserva delle lor ragioni contro li Cointeressati in tutto, e per tutto a norma di quanto resta prefisso, ed ordinato nelle gride pubblicate in tale materia, e negli avvisi governativi 2. Ottobre, e 11. Novembre 1790.

Sarà quindi a carico del Camparo Nazionale in caso di contumaccia, ritardo, o lentezza dei suddetti Utenti, e Frontisti nell' eseguire quanto sopra, il darne **immediatamente l' avviso al Ministro dell' Interno per quelle successive determinazioni, che saranno di ragione.** Ba-

Basterà che il presente sia intimato al primo Utente dell' acqua, oppure al Frontista secondo la diversa contingenza dei casi, ed a' termini del prescritto nelli citati avvisi Governativi.

Dell' intimazione del presente si darà piena fede alla relazione del Camparo Nazionale.

Milano il giorno 16. Nevoso anno VI. della Repubblica Cisalpina 5. Gennaro 1798. v. s.

Il Ministro dell' Interno.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 17. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esecut. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 16. Nevoso Anno VI. Repubblicano.
Sessione XXXXV. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta XXXXVI. del Gran Consiglio.
„ Milano 15. Nevoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ IL Gran Consiglio considerando, che la Legge 5. Nevoso dichiara decaduti „ dal Posto di Rappresentanti tutti quelli, che eletti all' uno, o all' altro dei „ due Consiglj, nè si sono presentati in tempo debito, nè hanno domandato „ dimissione.

„ Considerando, che i sottonotati eletti in Rappresentanti sono precisamente nel „ caso contemplato dalla suddetta Legge.

„ Dichiara l' urgenza sul motivo di dar pronta esecuzione ad una Legge, che ri- „ guarda la tanto necessaria contempletazione dei due Consiglj.

„ Dichiarata l' urgenza — Risolve.

„ Sono decaduti dal Posto di Rappresentanti i seguenti Individui.

Nomi	Dipartimenti.	Consiglj.
„ Pagani Giuseppe.	Altro Pò	Seniori.
„ Trivelli Luigi.	Crostolo	Seniori.
„ Monga.	Benaco	Juniori.
„ Benini.	Mincio	Juniori.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. Savonarola Presidente — Vismara Segretario — Compagnoni Segretario.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati. Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 17. Nevoso Anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano li 16. Nevoso Anno VI. Repubblicano
Sessione XLV. del Consiglio de' Seniori
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta XLVI. del Gran Consiglio.
„ Milano 15. Nevoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio — Al Consiglio de' Seniori.

„ IL Gran Consiglio considerando, che i sottonotati Cittadini eletti in Rappre- „ sentanti al Corpo Legislativo hanno domandato la rinuncia in vigore di tito- „ li ragionevoli giustificanti la loro Petizione.

 „ Di-

„ Dichiara l' urgenza ſul motivo di completare al più preſto poſſibile coi Supple-
„ mentarj il numero voluto de' due Conſigli.
„ Dichiarata l' urgenza — Riſolve.
„ E' accordata la rinuncia ai ſottonotati Individui.

Diſpenſati.	Dipartimenti.	Conſiglj.
„ Caſtoli	„ Croſtolo	Juniori
„ Mugiaſca.	„ Lario	Juniori.
„ Perego	„ Montagna	Juniori.
„ Ruſca	„ Montagna	Juniori.

„ La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.
Segnat. Savonarola Preſidente — Viſmara Segretario — Compagnoni Segretario.
Il Conſiglio de' Seniori Approva.
Carandini Preſidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.
Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.
Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Moſcati — Pel Dirett. Eſec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.
Seduta del giorno 17. Nevoſo anno VI. Repubblicano.
Il Conſiglio dei Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Eſec. la ſeguente Legge.
In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Milano li 16. Nevoſo Anno VI. Repubblicano.
Seſſione XXXXV. del Conſiglio de' Seniori.
Il Conſiglio de' Seniori al Gran Conſiglio.
Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d' urgenza il ſeguente.
„ In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.
„ Seduta XXXXVI. del Gran Conſiglio.
„ Milano 15. Nevoſo Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Conſiglio al Conſiglio de' Seniori.

„ Conſiderando, che quegli Individui, che dopo la loro elezione al Corpo
„ Legislativo ſi ſono portati a Milano per ottenere la loro dimiſſione, e l'hanno
„ ottenuta, hanno in favor loro la promeſſa dell' indennizzazione delle ſpeſe
„ dei Viaggi per la Legge 28. Brumale, e per identità di ragione il diritto di
„ un' altra indennizzazione per le ſpeſe giornaliere di ſoggiorno, ciò che è ac-
„ cennato nella Legge 5. Nevoſo.
„ Il Gran Conſiglio dichiara l' urgenza ſul motivo di ſollevare la Repubblica, e
„ gli ſteſſi individui delle ſpeſe.
„ Dichiarata l' urgenza - Riſolve
I. „ A quegli Individui, che ſono venuti a Milano ad ottenere la loro dimiſſione
„ dal poſto nel Corpo Legislativo, e l' hanno ottenuta, ſi contribuiranno per
„ Viaggi di venuta, e ritorno ſoldi 30. di Milano al Miglio.
II. „ Per le ſpeſe giornaliere del loro ſoggiorno in Milano ſi contribuirà in pro-
„ porzione del tempo l' indennizzazione aſſegnata dalla Coſtituzione ai membri
„ del Corpo Legislativo.
„ La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.
Segnat. Savonarola Preſidente — Viſmara Segretario — Gliſſenti Segretario.
Il Conſiglio de' Seniori Approva
Carandini Preſidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.
Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.
Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Moſcati — Pel Dirett. Eſec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina una, ed indiviſibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.
Seduta del giorno 18. Nevoſo anno VI Repubblicano.
Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Eſec. la ſeguente Legge.
In

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
Milano li 17. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Sessione XLVI. del Consiglio de' Seniori
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta XLVII. del Gran Consiglio.
„ Milano 16. Nevoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio — al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che le attuali Amministrazioni Municipali dei varj Comuni „ della Repubblica non sono tutte attivate in conformità del disposto dalla „ Costituzione ai §§. 178. 179. e 180.

„ Considerando, che per il giorno 2. Piovoso devono essere organizzati nei Di„ stretti, o Comuni le Amministrazioni, o gli Agenti Municipali giusta il pre„ scritto dalla Legge 22. Brumale anno VI.

„ Il Gran Consiglio dichiara che vi è urgenza sul riflesso ch' è dell' interesse generale della Repubblica di mettere in attività al più presto possibile tutte le Amministrazioni Municipali.

„ Il Gran Consiglio dichiarata l' urgenza — Risolve.

I. „ Il Direttorio Esecutivo nomina per il due Piovoso a tenore della Legge 22. „ Brumale anno sesto tutti gli Ufficiali Municipali dei Comuni aventi tre mila, „ o più abitanti, e tutti gli Agenti Municipali, ed Aggiunti dei Comuni inferiori ai tre mila abitanti, che debbono formare le Municipalità di Distretto.

II. „ Gli Ufficiali Municipali dei Comuni di tre mila, e più abitanti entrano to„ sto in attività.

III. „ Gli Agenti Municipali, ed Aggiunti entrano in attività a mano a mano che i „ Distretti sono organnizzati.

IV. „ La prima operazione degli Agenti Municipali, tosto che i Distretti sono or„ ganizzati, è di scegliere in tutto il Distretto il Presidente della loro „ Municipalità.

„ La presente Risoluzione sarà stampata.

Segnat. Tadini Presidente — Glissenti Segretario — De Hò Segretario.

Il Consiglio de' Seniori approva.

Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 18. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. il seguente Atto Legislativo.
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 18. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Sessione XLVII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta XLIX. del Gran Consiglio.
Milano li 18. Nevoso Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio dietro il Messaggio del Direttorio Esecutivo de' 16. Nevoso, „ considerando essere del dovere del Corpo Legislativo di dimostrare in questa „ circostanza alla Repubblica Francese i sentimenti di dolore, che si sono in „ essi eccitati per i fatti accaduti in Roma, e spiegati nel suddetto Messaggio: „ previo la dichiarazione del caso d' urgenza, sul motivo di non ritardare un „ sol momento una così giusta testimonianza dei sentimenti, che animano i „ Rappresentanti del Popolo Cisalpino, verso la Repubblica Francese — Risolve.

„ Resta invitato il Direttorio all' arrivo del Ministro Bonaparte a partecipargli, „ che

„ che il Corpo Legislativo, organo del Popolo Cisalpino, sempre fedele ai
„ principj della dovuta riconoscienza verso la Nazione Francese, riguarda
„ l'insulto fattogli in Roma con orrore, e ch' egli è pronto a prendere tutte
„ le misure per vendicarlo, come pure che in qualunque occasione la causa de'
„ Repubblicani Francesi sarà sempre quella del Popolo Cisalpino, e de' suoi
„ Rappresentanti.

Segnat. Tadini Presidente — Glissenti Segretario — Dandolo Segretario.
Il Consiglio de' Seniori — Approva.
Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.
Il Dirett. Esec. Ordina, che il premesso Atto Legislativo venga munito del Sigillo della Repubblica, pubblicato, ed eseguito.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

AVVISO.

La Municipalità del Circondario quarto del Comune di Milano.

Cittadini; la Legge del giorno 6. Termidoro anno V. relativa ai registri delle nascite, de' matrimonj, delle morti, e de' Cittadini attivi, che finora non ha potuto avere effetto per motivo della non seguita divisione del Territorio de' Corpi Santi, deve essere senza più altro ritardo posta in attività; la vostra Municipalità pertanto si fa premura di rendervene intesi, acciocchè tutti vi prestiate di buon grado ad eseguire quanto viene in Essa prescritto. Con ciò otterrete un mezzo autentico di far costare della legittimità della vostra prole, della validità de' vostri contratti nuziali, delle morti e tutti gli effetti civili, e della vostra Cittadinanza attiva, se volete approfittare dei vantaggi che dalla medesima vi devono derivare.

Contemporaneamente vi previene che i vostri Certificati di residenza devono essere rinovati, epperò vi invita a presentarvi alla Casa di sua residenza situata alla Maddalena al Cerchio N. 2612., ove vi saranno rilasciati, mediante la presentazione del vecchio Certificato, o non avendolo di un attestato del vostro Ispettore di Polizia, che vi sia stato rilasciato.

Nel suddetto Circondario si intendono compresi anche que' Cittadini abitanti nella porzione del Circondario esterno di questa Città assegnata in forza della Legge 30. Frigifero p. p. a questa stessa Municipalità.

Dalla Municipalità del Circondario quarto del Comune di Milano li 18. Nevoso anno VI. Repubblicano (7. Gennajo 1798 v. s.).
Firm. Villani Presidente — Mazzuconi Municipale — Sott. Cesati Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

All' oggetto, che il Pubblico goda di qualche divertimento nell' attuale circostanza di essere imperfette le rappresentazioni dell' Opera, il Dicastero Centrale dietro le Superiori determinazioni avvisa il Pubblico, che in questa sera si darà principio alle feste di ballo nel Teatro Grande della Scala, e nell'istesso tempo previene il Pubblico medesimo, che si tengono interinalmente in pieno vigore i regolamenti nello scorso anno pubblicati per somiglianti occasioni segnatemente sul punto di non potervi intervenire colla maschera alla faccia nè con armi, a riserva per quelle degli Ufficiali di Guardia, e di Polizia.

Dalla Casa del Comune 18. Nevoso anno VI. Repubblicano (7. Gennajo 1798. v. s.]
Firmat. Minoja — Pellegrini — Zuccoli — Sott. Sacci Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO.

In adempimento delle Superiori determinazioni del Direttorio Esecutivo, prese sull' avvenuto all' occasione dell' estrazione del Lotto seguita il giorno 4. Gennajo corrente [v. s.], e partecipate a questa Centrale Amministrazione con lettera del Ministro di Finanza Generale de' 19. corrente Nevoso [8. Gennajo 1798. v. s.], si deduce a pubblica notizia.

Primo. Li Giuocatori dei quattro numeri estratti la prima volta cioè: Primo Estratto: 90. Novanta; 21. Ventuno; 61. Sessantuno; 67. Sessantasette: saranno pagati nella totalità delle loro vincite fatte in detta estrazione.

Se-

Secondo. Li Giuocatori dei cinque numeri estratti la seconda volta saranno pagati nella totalità delle vincite risultanti in detta seconda estrazione.

Terzo. Nessuna vincita, formata dalla combinazione dei numeri, della prima estrazione con quelli della seconda, è valida, nè sarà pagata.

In conseguenza di queste Superiori disposizioni, ciascun Giuocatore, o Vincitore sopra li succennati quattro numeri, si presenterà alla Ricevitoria, ove avrà introdotto il suo giuoco, per ottenere il pagamento della vincita corrispondente a quello che sarà segnato nel legale Pagherò, che si dovrà da esso presentare secondo la pratica.

Milano 19. Nevoso anno VI. Repubblicano (8. Gennajo 1798. v. s.)

Dall'Amministrazione Centrale del Lotto.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

CIRCOLARE

Milano li 9. Gennajo 1798 [v. s.]

Con arresto de' 17. corrente Nevoso avendo il Ministro degli Affari Interni incaricato questo Delegato del Censo di ricevere dai rispettivi Cancellieri compresi nella già Provincia di Milano il giuramento prescritto dalla Legge 28. Frimale p. p. sotto le dovute modalità, il medesimo per la conveniente esecuzione di tale incombenza previene il Cancelliere di cotesto Distretto, acciocchè nel termine di giorni 8. dopo la ricevuta di questa Lettera si porti a Milano presentandosi alla delegazione stessa, dove dovrà prestare in mano del ripetuto Delegato il giuramento.

Dalla delegazione del Censo.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

AVVISO.

Il Direttorio Esecutivo ha trovato conveniente al miglior ordine, e comodo pubblico che d'ora in avanti le Estrazioni del Lotto di Milano debbano farsi in tutte le Stagioni a mezzo giorno.

Essendosi date le corrispondenti disposizioni per l'esecuzione del Superiore Decreto del Direttorio 18. andante, si rende nota al Pubblico questa determinazione a comune intelligenza, e direzione.

Milano 19. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Ministro di Finanza Generale Firm. Ricci. — Sott Brambilla secondo Segr. Centr.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 20. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de'Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Milano gli 11. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Sessione XL. del Consiglio de' Seniori.

Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Seduta XLI. del Gran Consiglio.

Milano 10. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

IL Gran Consiglio considerando che in forza dell' Art. 69. della Costituzione deve essere presso il Corpo Legislativo una Guardia di 300. Granatieri.

Considerando, che dall' Art. 62. della Costituzione suddetta viene attribuito al Corpo Legislativo il diritto di Polizia nel luogo delle loro Sessioni, e nel Recinto esteriore, che avranno determinato, e quindi che appartiene ai Consiglj medesimi l'organizzazione della rispettiva loro Guardia.

Considerando, che il Corpo Legislativo rappresenta l'intera Nazione, li di cui interessi dalla medesima gli sono affidati, e che appartiene al Popolo la di lui custodia.

Considerando; che tutte le Popolazioni della Repubblica saranno ansiose di concorrere con li rispettivi loro Individui alla formazione di questo Corpo, previa la dichiarazione del caso d'urgenza, sul motivo di dover sollevare più presto che sia possibile la Guardia Nazionale Sedentaria di Milano dal carico del giornaliero servigio per il Corpo Legislativo assunto provvisoriamente dalla medesima — Risolve

I. Il Piano d'organizzazione ſarà del tenore ſeguente:

STATO MAGGIORE.		STATO MAGGIORE DELLE BRIGATE	
Capo Guardia col rango di Capo Legione	N. 1	Capi Brigadiere col rango di Capi di Battaglione	N. 2
Ajutante magg. col rango di Capit.	„ 1	Ajutanti Brigadieri col rango di Tenente	„ 2
Quartier Maſtro	„ 1	Sotti Ajutanti Brigadieri col rango di Sotto-Tenenti	„ 2
Chirurgo	„ 1	Tamburi Brigadieri	„ 2
Tamburo maggiore	„ 1		
Bandiſti	„ 12		
Totale Num.	17	Totale Num.	8

STATO DI CIASCUNA COMPAGNIA

Capitano	N. 1	Caporali	„ 6
Tenente	„ 1	Tamburi	„ 2
Sotto-Tenente	„ 1	Granatieri	„ 50
Sargente Maggiore	„ 1		
Sargenti	„ 3	Totale Num.	66
Caporal Foriere	„ 1		

METODO DELLA SCELTA

II. Il numero delli 300. Granatieri ſarà ſempre fornito, e completato da tutti li Dipartimenti della Repubblica in proporzione del numero delli riſpettivi loro Individui del Corpo Legislativo, e dovranno riunirſi detti Granatieri nella Comune, ove ſiede il Corpo Legislativo entro il termine di ſei decadi decorrende dal giorno della pubblicazione della preſente Legge.

III. Non ſarà ricevuto nel Corpo di queſta Guardia verun ſoggetto che non ſia Cittadino attivo, di cui non conſtino il civiſmo, e la moralità, che non abbia una ſtatura di cinque piedi, e mezzo circa di Parigi, e che non abbia l'età non minore di anni 20. nè maggiore di anni 26., e che non ſia ſtato riconoſciuto ſano, e robuſto in tutta la perſona, ed atto a portare le armi.

IV. Per gl'impieghi di Ufficiali, e Baſſi-Ufficiali in detta Guardia ſarà libero a tutti li Cittadini attivi aſcritti nella Guardia Nazionale tanto ſedentaria, quanto aſſoldata di concorrerci, ma ſaranno eſſi obbligati di unire alle petizioni gli atteſtati giuſtificanti la concorrenza nelle loro perſone delle qualità neceſſarie per coprire il riſpettivo grado a cui aſpirano.

V. Si darà luogo al concorſo de' Petizionarj di tali impieghi entro le prime ſei decadi decorrende dal giorno della pubblicazione della preſente Legge, affinchè tutti gli Individui dei diverſi Dipartimenti abbiano campo di far pervenire al Gran Conſiglio le loro dimande.

VI. Spirato detto termine il Gran Conſiglio dopo di aver preſa in opportuna conſiderazione tutte le dimande dei Ricorrenti per impieghi nella Guardia del Corpo Legislativo che gli ſaranno prevenute nominerà a pluralità aſſoluta di voti due ſoggetti per cadaun impiego da coprire, che ſaranno propoſti al Conſiglio de' Seniori, affinchè queſti ſulla eſibita liſta dupla poſſa paſſare alla elezione di quelli che dovranno eſſere ricevuti in qualità di Ufficiali, e Baſſi-Ufficiali nel nominato Corpo: nel caſo però che il numero de' concorrenti riconoſciuti capaci non comportaſſe la propoſizione di due ſoggetti per cadaun impiego, baſterà che ſia eſaurito il numero dei medeſimi Ricorrenti dalle propoſizioni ſuddette per li riſpettivi gradi addimandati.

VII. Gli Individui attualmente impiegati nelle Legioni, che ſaranno ſtati eletti per la Guardia del Corpo Legislativo non apparterranno più ai loro Copi, e perciò verranno rimpiazzati ſecondo la Legge di avanzamento, che quanto prima aſſicurerà ai Difenſori della Patria la riconoſcenza nazionale.

VIII. La diſciplina, polizia, e contabilità ſaranno ſtabilite, e mantenute in queſta Guardia come negli altri Corpi Nazionali, ed il di lei uniforme ſarà come quello della prima Legione colla fodera roſſa, e ſoltanto ſulla Placca del Berrettone ſaranno impreſſe le parole — Guardia del Corpo Legislativo — Il ſoldo per gli Ufficiali di queſta Guardia ſarà eguale a quello degli Ufficiali delle Legioni aſſoldate, e l'alloggio verrà loro aſſegnato gratis. Dal Sargente abbaſſo poi, la paga ſarà doppia di quella delle Truppe delle ſuddette Legioni.

IX. Il Direttorio reſta incaricato di far provvedere nel corſo di ſei decadi dopo la pubblicazione della preſente tutti gli effetti neceſſarj per il veſtiario, ed armamento di queſto Corpo, egualmente che tutti gli effetti neceſſarj ad una Caſerma, ed alloggio tanto per li Soldati, quant'anche per gli Ufficiali.

X Li Baffi Ufficiali, e li Soldati dovranno fervire per lo fpazio di anni tre confecutivi almeno.
XI. La fcelta de' Soldati farà fatta dalle Amminiftrazioni Centrali rifpettive.
La prefente rifoluzione farà ftampata.
Segnat. Savonarola Prefidente — Vilmara — Dandolo Segretarj.
Milano 19. Nevofo anno VI. Repubblicano. — Seffione XLVIII.
Il Configlio de' Seniori Approva.
Carandini Prefidente -- Strigelli Segretario -- Butturini Segretario.
Il Direttorio Efecutivo Ordina, che la premeffa Legge fia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed efeguita.
Il Prefidente del Direttorio Efecutivo Firm. Mofcati.
Pel Dirett. Efecut. li Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Miniftro della Giuftizia Luofi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cifalpina una, ed indivifibile,
Milano 21. Nevofo anno VI. Repubblicano.
CIRCOLARE – Il Miniftro degli Affari Interni
All' Amminiftrazione Centrale del Dipartimento ...

In prevenzione della Legge ch'è fotto i torchj, la quale determina la formazione della Guardia del Corpo Legislativo nel numero di 300. Granatieri, oltre gli Ufficiali: il Direttorio Efecutivo m' incarica di prevenirvi indilatamente che il voftro Dipartimento dovrà fomminiftrane N. giufta il calcolo stato formato in corrifpondenza del numero de' Rapprefentanti di ciafcun Dipartimento. Le condizioni sotto le quali il Corpo Legislativo intende che dalle Amminiftrazioni Centrali fieno ammeffi i detti Granatieri sono le feguenti:
Il numero delli 300. Granatieri farà fempre fornito, e completato da tutti i Dipartimenti dalla Repubblica in proporzione del numero de' rifpettivi loro individui del Corpo Legislativo; e dovranno riunirfi detti Granatieri nella Comune ove fiede il Corpo Legislativo entro il termine di fei decadi, decorrende dal giorno della pubblicazione della Legge.
Non farà ricevuto nel Corpo di quefta Guardia verun foggetto che non fia Cittadino attivo di cui non conftino il civifmo, e la moralità, che non abbia una ftatura di cinque piedi, e mezzo circa di Parigi, e che non abbia l' età non minore d' anni 20. nè maggiore d' anni 26, e che non fia ftato riconofciuto fano e robufto in tutta la perfona, ed atto a portar l' armi.
La paga di quefti Granatieri, dal Sargente abbaffo farà il doppio di quella delle Legioni: avranno l' uniforme eguale a quello della prima Legione con la fodera roffa: dovranno fervire in quefto Corpo di Guardie almeno per tre anni confecutivi; e la loro fcelta farà fatta dalle rifpettive Amminiftrazioni Centrali.
V' invito a far voftre le premure del Direttorio Efecutivo, e mie coll' accingervi fubito alla corrifpondente efecuzione. Salute, e fratellanza.
Firmat. Ragazzi.

In nome della Repubblica Cifalpina una, ed indivifibile.
AVVISO.

Il Dipartimento della Guerra dietro gli ordini del Direttorio Efecutivo pafferà ad Appalto la fomminiftrazione di num. 4000 Coperte di lana ad ufo di letti militari.
Pertanto invita chiunque intendeffe afpirare ad una tale imprefa di voler comparire munito d' idoneo avallo il giorno 26. del corrente Nevofo alla mattina dalle dieci ore in avanti alla Cafa di refidenza dell' Ufficio del Dipartimento della Guerra fituata al già Collegio Elvetico, ove, previo l' efperimento dell' Afta fi delibererà al migliore Offerente, falva fempre la fuperiore Approvazione del Direttorio Efecutivo.
Li Capitoli fotto li quali s' intende fare l' Appalto faranno oftenfibili preffo la prima divifione del Dipartimento della Guerra.
Milano li 21. Nevofo anno VI. Repubblicano.
Il Miniftro della Guerra. Firm. Vignolle.

In nome della Repubblica Cifalpina una, ed indivifibile.
Eftratto de' Regiftri del Direttorio Efecutivo
Seduta del giorno 22. Nevofo anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Milano li 22. Nevoso anno VI. Repubblicano

Sessione LI. del Consiglio de' Seniori.

Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Seduta LII. del Gran Consiglio.

Milano li 21. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

Il Gran Consiglio considerando essere essenziale per la forza, e splendore della Repubblica, che i Corpi del Genio, e dell' Artiglieria siano composti di Ufficiali istrutti non solamente delle pratiche, ma ancora dei principj della geometria, della mecanica, e di altre scienze, che diriggono le pratiche stesse delle funzioni dei Corpi suddetti.

Considerando, che questi Corpi debbono essere organizzati sopra certe determinate norme atte a renderle costantemente proficue al bene del servigio della Repubb.

Considerando, che dovendosi formare, ed attivare il più sollecitamente che si possa, detti Corpi, non è possibile di completarli addesso d' Ufficiali con soggetti, che siano tutti forniti di quel grado di scienza, e capacità, che si richiederà d' ora innanzi per qualunque da ammettersi, o conservarsi in qualità di Ufficiali nei Corpi medesimi.

Considerando, che fra gli Individui di qualche capacità, che vengono o sono attualmente impiegati in qualità di Ufficiali del Genio, o di Artiglieria, al quale s' ingiunge l' obbligo di abilitarsi entro il corso di un triennio a sostenere un esame teorico, e pratico delle scienze analoghe al loro instituto, alcuno de' medesimi potrebbe malgrado il di lui impegno non essersi bastantemente instruito in detto tempo.

Dichiara, che vi è urgenza sul motivo che andando a stabilirsi indilatamente dal Potere Esecutivo i varj Corpi della Forza armata della Repubblica, è necessario che ne siano fissate le Leggi organiche.

Dichiarata l' urgenza -- Risolve

I. Nessun Individuo sarà accettato nei Corpi del Genio, e dell' Artiglieria, se non dopo aver dato prova della propria abilità teorica, e pratica in un pubblico esame instituito da tre soggetti di notoria probità, e capacità da eleggersi dal Potere Esecutivo.

II. A questo esame non saranno soggetti gli Ufficiali attualmente esistenti in detti Corpi se non dopo tre anni dalla pubblicazione della presente Legge.

III. Se alcuno delli suddetti Ufficiali dopo il corso di tre anni non risultasse dall' esperimento dell' esame da farsi come sopra bastantemente instrutto ne' principj, e nelle pratiche necessarie per il servigio del Genio, e dell' Artiglieria, e questi risultando altronde fornito delle necessarie qualità, sarà impiegato dalla Repubblica senza pregiudizio del rispettivo di lui grado.

IV. Dopo la prima formazione di questi due Corpi nessun Individuo potrà essere ammesso in qualità di Ufficiale, se non avrà fatto i suoi studj nella Scuola Nazionale del Genio, e dell' Artiglieria.

V. Per questa sola volta un terzo degli Uffiziali del Genio, e dell' Artiglieria potrà essere composto di Ufficiali Francesi; gli altri due terzi saranno composti di Cisalpini Italiani, e Polacchi, colla preferenza dei primi sugli altri.

VI. Avrà luogo l' articolo precedente riguardante il terzo di Ufficiali Francesi anche nei Corpi d' Infanteria, e Cavalleria della Repubblica Cisalpina.

VII. Completate tutte le Truppe della Repubblica nei modi qui sopra espressi, nessun forastiere potrà in avvenire essere accettato nelle medesime in qualità di Ufficiale, se non avrà acquistato i diritti di Cittadino attivo Cisalpino, o se non avrà fatto una o più Campagne per la difesa della Repubblica Cisalpina.

La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat Tadini Presidente — Dandolo — Latuada Segretarj.

Il Consiglio de' Seniori — Approva.

Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.

Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile

AVVISO

IN esecuzione della Legge 19. corrente l'Amministrazione Centrale del Dipartimento d'Olona dovendo scegliere 18 Granatieri per la Guardia del Corpo Legislativo, i quali avranno il doppio della paga assegnata alle Truppe delle Legioni, invita tutti i Cittadini attivi di questa Comune, e Dipartimento aspiranti al suddetto Impiego, ed aventi le condizioni sotto espresse, a comparire nel termine di quattro Decadi dalla data del presente nella Casa del Comune, ove previa la giustificazione delle qualità, e de' requisiti prescritti dalla suddetta Legge, la stessa Amministrazione farà la scelta degli accennati 18. Granatieri.

Le qualità da giustificarsi con attestati legali sono:

La Cittadinanza attiva Cisalpina, il Civismo, la Moralità, e l'età non minore di anni 20., nè maggiore d'anni 26.

Li requisiti da verificarsi personalmente sono la statura di piedi cinque e mezzo circa di Parigi corrispondenti a circa braccia tre Milanesi, la sanità, e robustezza di tutta la persona, e l'attitudine a portar l'armi.

Dalla Casa della Comune 23. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Firm. Stampa Soncino Presidente — Pedrazzini Amministratore — Sott. Narducci Segret.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

AVVISO

DOpo la pubblicazione dell' Avviso 30. Frimale prossimo scorso si è manifestata l' Epizoozia ne' Bovini in alcune Comuni, oltre quelle indicate nel detto Avviso e nei precedenti.

Se ne pubblica l' Elenco all' oggetto che si ritengano estese, ed applicate anche in queste ultime Comuni le disposizioni ed istruzioni contenute negli Avvisi 24. Termidoro anno V. Repubblicano, 5. e 20. Vendemmiale prossimo scorso, e nelle Circolari 2. Complimentario anno V., e 9 Vendemmiale suddetto.

ELENCO

Comuni	Dipartimenti.
Bagaggiera Cologna Bestetto, e Cassina Pannizera uniti a Tegnone Ajruno Brivio Calco con Arlate Mondonico Sartiranna Verderico superiore.	Della Montagna.
Mazzano Distretto di Belgiojoso Vittuone.	Del Ticino.
Cassina detto il Monastero Comune di Pregnana.	Del Verbano.
Valdastino Curno Azzano.	Del Serio.

Milano 23. Nevoso Anno VI. Repubblicano (12. Gennaro 1798. v. s.).

Il Ministro dell'Interno — Firm. Ragazzi — Sott. Alfieri Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO.

ALl' oggetto che possano eseguirsi le occorrenti annuali riparazioni lungo i fiumi, e canali navigabili tanto per parte dell' Appaltatore delle Acque Nazionali, quanto de' particolari utenti, il Ministro dell' Interno ha determinato, che sia levata l'acqua al Naviglio grande, e di Bereguardo, ed al Fiume Muzza il giorno primo del prossimo mese di Marzo V. S. per essere restituita rispetto agli accennati due Navigli il giorno 20., e rapporto alla Muzza il giorno 31. del medesimo mese di Marzo, semprecchè le circostanze non permettessero di farlo prima; ed ha parimenti determinato, che nel giorno primo del successivo Aprile V. S. venga levata l'Acqua ai Navigli di Martesana, e Paderno, e venga restituita il giorno 15. dello stesso mese qualora non si potesse ciò prima eseguire; avvertendo che durante l' asciutta del detto Naviglio di Martesana dovrà la Fossa interna di questa Città essere sgombra d' ogni barca e di qualunque altro impedimento.

Si deduce a notizia di chiunque possa avervi interesse questa determinazione col presente Avviso, il quale a tale effetto verrà pubblicato ed affisso, ne' luoghi soliti.
Milano 23. Nevoso anno VI. Repubb. (12. Gennajo 1798. V. S.)
Il Ministro dell' Interno Firm. Ragazzi. — Sott. Villavecchia Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 24. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Milano li 24. Nevoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione LIII. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una indivisibile.
„ Seduta LV. del Gran Consiglio.
„ Milano li 24. Nevoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio — al Consiglio de' Seniori.
„ Considerando il Gran Consiglio, che la sola Legge può stabilire qualunque „ sorta d' indennizzazione per gli Impiegati;
„ Dichiarata l' urgenza sul motivo, che non devesi un sol momento lasciare a- „ perto l' adito agli arbitrj, — Risolve:
„ Gli alloggi, e le indennizzazioni di viaggi non possono accordarsi ad alcun „ Funzionario, od Impiegato, che nei casi determinati dalla Legge.
„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Tadini Presidente — Glisenti — Latuada Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori approva.
„ Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
Regolamento di Polizia per le Feste da Ballo da darsi nel corrente Carnovale al Teatro Grande alla Scala.

All' oggetto di procurare il buon ordine, e di prevenire gli inconvenienti, che potrebbero insorgere durante il corso delle feste da ballo nel corrente Carnovale, il Dicastero Centrale dietro le superiori disposizioni rimette in vigore il seguente Regolamento.

Art. I. E' proibito a chiunque sia Francese, sia Cisalpino, od estero di portare la maschera, e qualunque siasi coperta sulla faccia, tanto nel Teatro, quanto nella Città.

II. Ogni Cittadino Francese, Cisalpino od Estero potrà usare dei così detti Dominò, Cappe e Baute, e prendere quel travestimento che gli piacerà [eccettuati quelli che potessero urtare coi principj della decenza.) La forza armata invigilerà, affinchè nessuno venga insultato, ed arresterà qualunque perturbatore.

III. Il ballo pubblico incomincerà a mezza notte e finirà a giorno, eccettuate quelle sere, nelle quali non vi sarà Opera, ed allora il Pubblico ne sarà prevenuto cogli affissi.

IV. Vi sarà un Vegliante al ballo nominato Bastone della Festa, che ordinerà all' Orchestra di suonare le arie, che dimanderà il Pubblico: Egli procurerà di pacificare le contese, che potrebbero insorgere, e nel caso che non potesse ottenere l' intento egli chiamerà l' Ufficiale di Polizia, e di Guardia, i quali saranno obbligati a prestargli mano forte.

V. L' antico uso di prendere i biglietti del ballo all' entrata dell' Opera è conservato; in conseguenza ogni Cittadino sarà obbligato di levare nell' atto dell' ingresso oltre il biglietto dell' Opera di lir. 3. quello del ballo in color rosso di lir. 2. e ss. 5.

VI. Ogni persona, che dopo l' Opera non vorrà restare al ballo si presenterà al se-

segno, che verrà dato colla Tromba alla Porta, dove le renderanno consegnando il suo biglietto, lir. 2. 5.; e perchè egli possa aver diritto a questo rimborso dovrà rimettere il suo biglietto prima, che sia cominciata la festa da ballo.
VII. Le persone che vorranno assistere al ballo solamente, non avranno ingresso se non dopo terminata l' Opera, ed il loro ingresso sarà per la Porta alla diritta del Teatro, dovendo servire la Porta dell' ingresso ordinario per ritornare l' importo del biglietto a quelli i quali non vorranno restare alla festa.
VIII. Tutte le Persone, che alla fine dell' Opera si troveranno nella Platea, saranno obbligate di sortirne, o di restituirsi nel Ridotto, o nei Portici sinatantocchè il sito del ballo sia preparato.
IX. Viene poi proibito sotto qualunque pretesto l'entrare nel ballo con canne, bastoni, sciable, o qualunque altre armi, Mantelli, o Kirie. Le Sentinelle interiori impediranno che si trasgredisca al presente Articolo, indicando ai Cittadini il Locale destinato a ricevere gli effetti di ciascheduno, il di cui Custode ne risponderà mediante una volontaria retribuzione.
X. Resta altresì proibito ad ogni Cittadino di entrare con lanterne, o candele accese; le Sentinelle al portico le faranno estinguere.
XI. Il Comandante della Piazza, e suoi Ajutanti, l' Ufficiale superiore del giorno, Ufficiali di Guardia, ed i tre membri del Dicastero Centrale avranno soli il diritto di entrare armati.
Dalla Casa del Comune 25. Nevoso anno 6. Repubblicano [14. Gennajo 1798. v. s.]
Firmat. Minoja, Pellegrini, Zuccoli. — Sott. Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 25. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio dei Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano li 25. Nevoso Anno VI. Repubblicano.
Sessione LIV. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Seduta LV. del Gran Consiglio.
Milano li 24. Nevoso Anno VI. Repubblicano.
Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

IL Gran Consiglio considerando, che i Posti vacanti nei due Consiglj si debbano rimpiazzare a norma della Legge 21. Brumale:
Dichiara l' urgenza sul motivo di completare al più presto possibile il Corpo Legislativo dichiarata l' urgenza — Risolve.
Primo. Si Sostituiscono ai rispettivi Posti vacanti ne' due Consiglj i sottonotati Cittadini.
Adda, ed Oglio — Cattaneo Girolamo, Seniore, sostituto ai Seniori per questo Dipartimento.
Alta Padusa — Piombini Alessandro, Seniore, sostituto ai Seniori nello stesso Dip.
Alto Pò — Albertoni Carlo, Juniore, sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento, passa per preferenza ai Juniori.
Molla Abate, Juniore, sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.
Romano Prete di Casal maggiore, Juniore, sostituto ai sostituti nello stesso Dip.
Basso Pò — Carli Prospero, Seniore, sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento.
Duri Dottore Battista, Juniore, sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.
Benaco — Racchetti Antonio, Seniore, sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento.
Petrocini Ferrante, Juniore, sostituto ai sostituti. succede a Glisenti già entrato nei Juniori in luogo di Savoldi nello stesso Dipartimento.
Crostolo — Colli già Esattore in Gonzaga, Seniore, sostituto ai Sen. nello stesso Dip.
Viappiani Antonio, Juniore, sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.
Corbelli Luigi, Juniore, sostituto ai sostituti nello stesso Dipartimento.
Lario — Odescalchi Tomaso, Seniore, sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento.
Mela — Bigoni Giovanni di Chiari, Seniore, sostituto ai Seniori nello stesso Dip.
Mincio — Gardani Bonaventura, Juniore, sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento, passa per preferenza ai Juniori.
Cavriani Giuseppe, Juniore, sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.
Montagna — Magno de' Magni, Juniore, sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento, passa per preferenza ai Juniori.
Bon-

Bonfanti già Podestà di Monza, Juniore, Sostituto ai Junioti nello stesso Dipartimento.
Marensi Giuseppe Antonio, Juniore, sostituto ai sostituti nello stesso Dipartimento.
Olona — Elli Gaetano, Seniore, sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento.
Verga il figlio, Juniore, sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.
Panaro — Valdrighi Luigi, Juniore, sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento, passa per preferenza ai Juniori.
Bagolini Cesare, Juniore, sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.
Miani Giacinto, Juniore, sostituto ai sostituti nello stesso Dipartimento.
Reno — Mariscotti Luigi, Seniore, sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimento.
Guidiccini Ingegnere, Juniore, sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.
Rubicone — Fabbri Mario di Cesena, Juniore, sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento, passa per preferenza ai Juniori.
Urbani Gaetano di Rimini, Juniore, sustituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.
Ticino — Marozzi abitante in Pavia, ammogliato ultimamente, diverso dall'Amministratore Dipartimentale, Seniore, sostituto ai Seniori nello stesso Dipartim.
Verbano — Rocco Marliani, Seniore, sostituto ai Seniori nello stesso Dipartimen.
Orrigoni Antonio, Juniore, sostituto ai Juniori nello stesso Dipartimento.
Secondo. I sopra notati Cittadini dovranno portarsi alla loro residenza entro due decadi dalla pubblicazione del presente atto Legislativo.
Terzo. Quelli, che non si saranno presentati, o non avranno mandato valide scuse entro il termine prescritto. saranno decaduti dalla Rappresentanza Nazionale.
La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Tadini Presidente — Dandolo — Gliffenti Segretarj.
Il Consiglio de' Seniori Approva
Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Sopransi Ministro di Polizia generale.
Dietro il disposto dalla Legge Normale di Polizia al Titolo II. e III., e di altre Leggi emanate in questa materia, ordina che sia pubblicato ed affisso il seguente Proclama.

IL prezioso deposito della sicurezza, e tranquillità pubblica, è confidato dalla Costituzione, e dalle Leggi di Polizia Generale alle Autorità ed alla moralità del Popolo. Ecco la sua vera garanzia: Non si deve in verun conto soffrire, ch'ella sia vana, ed illusoria.
L'affluenza straordinaria dei Vagabondi, dei Forusciti, dei Malviventi esteri, ed anche nazionali, sparsi sul Territorio della Repubblica minaccia di compromettere l'ordine pubblico.
Tocca al Magistrato specialmente incaricato della vigilanza interna dello Stato ad inseguire da per tutto, ove si trovano, questi esseri pertubatori d'ogni ordine sociale, a portare da per tutto la sua mano, per chiudere i ricettacoli dei loro vizj, per spezzare gl'istromenti dei loro delitti, per sconcertare le macchinazioni segrete, e le viste più profondamente perfide de'nemici della Repubblica.
Tocca a questo Magistrato ad assicurare ai buoni Cittadini, agli amici dell'ordine la ricompensa meritata coi loro sforzi, coi loro travagij, e coi loro sacrificj, il godimento d'una buona organnizzazione sociale.
Tocca a questo Magistrato il mettere a portata gli onesti Viaggiatori, e Forastieri di dividere con noi la nostra tranquillità, ed il nostro riposo: a preparar loro quella sicura ospitalità, che devono aspettarsi dalla protezione del diritto delle genti, e dalle Leggi di un Governo libero.
Penetrato il Ministro della Polizia Generale della necessità di queste provide misure tendenti a consolidare il buon ordine, e la sicurezza interna della Repubblica, ordina l'inviolabile esecuzione, ed osservanza delle seguenti disposizioni.
Primo. Tutte le carte di sicurezza, che sono state fino ad ora rilasciate ai Forastieri, non saranno valevoli, che per quattro giorni, da contarsi dalla pubblicazione del presente, passati li quali tutti li Forastieri dell'uno, e dell'altro sesso, dovranno riportare le Carte di sicurezza dagli Ispettori de' rispettivi Rioni

Rioni in questa Comune, dove intendono d' alloggiare, e dai Commissarj delegati delle Municipalità nei rispettivi distretti dei Dipartimenti per quel tempo, che dichiareranno di volervi dimorare.

Secondo. Gli Ispettori, o Commissarj non potranno rilasciare la Carta di sicurezza ad alcun Forastiere, che non abbia prima soddisfatto alla prova dei quattro seguenti requisiti: cioè 1. d' un passaporto nelle forme, 2. del titolo della loro venuta, 3. della garanzia di due Cittadini risponsali, 4. dell' indicazione dei mezzi di sussistenza.

Terzo. Queste Carte di sicurezza, dovranno essere vidimate, e confermate da uno degl' Individui de' rispettivi Burò Centrali della Polizia amministrativa, senza di che non avranno alcun valore: che anzi sarà facoltativo ai suddetti Individui di trattenere quelle carte, che per giusti particolari motivi, o sospetti credessero di non dover accordare.

Quarto. Quelli, che avranno fatto delle false dichiarazioni, o che saranno sorpresi con carte false saranno detenuti per tre giorni, ed in seguito banditi dal Territorio della Repubblica sotto la comminatoria di un anno di Carcere in caso d' inosservanza, o di contravvenzione.

Quinto. Li Vigilanti alle Porte delle rispettive Città non lasceranno entrare Mendicanti di qualunque sorta, e riceveranno con esattezza il Nome, Cognome, e qualità dei Forastieri, che entrano, e sortono, avvertendoli all' entrare, dell' obbligo, che hanno di levare la Carta di sicurezza, e trasmetteranno giornalmente le loro note al Burò Centrale, dal quale dipendono, all' oggetto, che formandosi un elenco generale si possano facilmente trovare quei Forastieri che abbisognasse di rintracciare.

Sesto. Gli stessi Vigilanti dovranno esigere la visione del Certificato di residenza da tutti quelli, che alle Porte si annuncieranno per abitanti della Città, e quelli che non ne saranno muniti, li faranno scortare al Burò Centrale per essere riconosciuti, e trattati secondo le leggi di Polizia.

Settimo. Gli Osti, gli Albergatori di qualunque sorta, compresi anche li Particolari, saranno indistintamente tenuti di prevenire li Forastieri, che si portano ad alloggiare nelle loro Case, od Alberghi, perchè si muniscano della Carta di sicurezza: e saranno obbligati a notificare immediatamente tanto ai rispettivi Ispettori, o Commissarj, quanto al Burò Centrale l'arrivo, e la partenza: de' detti Forastieri, sotto pena di' venti scudi, oppure di venti giorni di carcere in caso di contravvenzione.

Ottavo. Sotto la stessa pena saranno obbligati anche gli abitanti nelle vicinanze della Città di Milano, fino all' estensione dei Circondarj esterni di notificare tutte le sere al Vegliante della Porta più vicina li Forastieri, o Cisalpini che si trovassero eventualmente alloggiati, o ricoverati nelle loro Case o Cassine, e li Vigilanti ne faranno una nota distinta, che rimetteranno subito al Burò Centrale.

Nono. Quei forastieri d' ambo i sessi, che passato il termine di ventiquattr'ore dopo il loro arrivo in qualunque Città della Repubblica, saranno ritrovati senza la Carta di sicurezza, verranno immediatamente tradotti al Burò Centrale, e banditi a norma del §. 29. Titolo III. della suddetta legge normale di Polizia, sotto la comminatoria di sei mesi di carcere in caso di inosservanza o di contravvenzione.

Decimo. Nel caso di cambiamento d'alloggio sarà tenuto ogni Forastiere di farsi inscrivere al registro dell' Ispettore o Commissario del Rione, e Distretto ove avrà preso il nuovo alloggio, e nel caso, che non fosse sortito dal suo rione, dovrà notificare il cambiamento d'alloggio allo stesso Ispettore, che gli ha rilasciato la Carta di sicurezza, il quale ne farà annotazione al suo registro, e sulla stessa Carta di sicurezza; in caso di contravvenzione, caderà sotto la censura dell' Articolo precedente.

Undecimo. Dovendo anche li Cisalpini essere tutti indistintamente muniti d' un documento, che giustifichi le loro qualità; saranno perciò obbligati tutti quelli che si porteranno da una Città all' altra di avere la Carta di residenza firmata dalle rispettive Autorità Locali, e non avendola dovranno anch' essi riportare la Carta di sicurezza per quel tempo, che intenderanno trattenersi in quella Città dove arrivano. Que' Cisalpini che non avranno alcuna delle suddette Carte giustificanti, saranno considerati come persone sospette, e tradotti avanti il Burò Centrale per le indagini, e procedure appartenenti alla Polizia.

Duodecimo. Gli Oziosi, e Vagabondi Cisalpini se non proveranno dopo la pubbli-

blicazione del presente d' essersi applicati ad uno stabile esercizio, saranno arrestati e consegnati al potere giudiziario per essere puniti a norma delle leggi correzionali.

Decimoterzo. Li Conduttori delle Osterie, Caffetterie, Bettole, ed altri Alberghi, o ricettacoli, non potranno tener aperte le loro Botteghe, o Negozj di notte tempo, se non che fino a quell' ora, che verrà destinata dal Burò Centrale a seconda del bisogno, e delle circostanze delle rispettive Città o Distretti, sotto le pene portate dai vigenti regolamenti di Polizia, e qualora si trovassero nelle loro Botteghe, o Negozj delle persone di cattiva fama, o comunque sospette, oppure, che si suscitassero risse, alterchi, o si commettessero attentati di qualunque sorta saranno obbligati d' avvertire subito il Corpo di Guardia più vicino per farle arrestare sotto la pena portata dall'Articolo settimo.

Decimoquarto. Quelli, che si opporranno all' intimazione che gli verrà fatta dall' Oste, Caffettiere, o Bottigliere di sortire dalla Bottega saranno immediatamente consegnati alla Guardia più vicina, per essere puniti a norma delle leggi correzionali.

Decimoquinto. Quelli che sia di giorno, o di notte si troveranno armati delle abborrite armi insidiose, come le pistole di corta misura, stili, o coltelli acuminati fermi in manico, saranno arrestati per essere egualmente puniti dai Tribunali secondo le leggi esistenti, restando annullate tutte le licenze, che si fossero rilasciate per questa sorta d' armi.

Decimosesto. E' libero ad ogni onesto Cittadino il divertirsi lecitamente in Casa sua anche con dare feste da ballo. Il buon ordine però esige che il Padrone della Casa, o il regolatore della festa debba soggiacere alla responsabilità de' contingibili inconvenienti.

Decimosettimo. Nessuno potrà tener festa da ballo venale, ossia i così detti festini da ruota, senza special permesso del Burò Centrale. Questi non potrà concederlo, se non alle persone di conosciuta probità, e civismo, e sotto una valida sigurtà del padrone della Casa, o di chi deve dirigere la festa, il quale si farà risponsale, che nessuno intervenga con armi, che non succedano risse, alterchi, o disordini di sorta alcuna sotto la pena portata dall' Articolo settimo.

Decimotavo. Si richiama all' osservanza la Legge, che proibisce i giuochi d' azzardo, in forza della quale gli Osti, Bettolinieri, e Caffettieri, Albergatori, ed anche Particolari, che permetteranno questi Giuochi rovinosi nelle loro case, od alberghi, quantunque non siano colti li giuocatori sul fatto, ma che si abbiano altronde le equivalenti prove, saranno condannati, tanto li padroni delle case, od alberghi, quanto li giuocatori alle pene portate dalla legge correzionale a quest' oggetto relativa.

Decimonono. Gl' Ispettori, o Commissarj, Vigilanti, e tutti quelli, che sono incaricati degli oggetti di Polizia, saranno risponsali dell' esecuzione, ed esatta osservanza delle presenti disposizioni, le quali saranno pubblicate ed affisse in tutti li Dipartimenti della Repubblica, affinchè non sia allegata ignoranza.

Milano 25. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Firmat. Sopransi — Sott. Mascaroni Segretario Capo della vigilanza.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 27. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Milano li 26. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Sessione LV. del Consiglio de' Seniori.

Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

„ Seduta LVII. del Gran Consiglio.

„ Milano li 26. Nevoso Anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando che al Corpo Legislativo occorono spese abituali per addattamento de' Locali per servigio degli Uffici, per Salarj degli Impiegati.

„ Considerando che la Costituzione non permette alcuna pubblica spesa, se non in forza di un Decreto del Corpo Legislativo.

„ Dichiara l' urgenza sul motivo di rendere costituzionali le spese occorrenti al Corpo Legislativo.

„ Di-

„ Dichiarata l' urgenza. — Risolve
„ I. Il Direttorio Esecutivo è autorizzato ad ordinare tutte le spese occorrenti
„ ai due Consiglj.
„ II. I Salarj degli Impiegati presso il Corpo Legislativo si pagheranno men-
„ sualmente sopra i Ruoli firmati, che verranno trasmessi al Direttorio Ese-
„ cutivo dai rispettivi Consiglj.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segn. Tadini Presidente — Glissenti — Dehò Segretarj.
Il Consiglio de' Seniori Approva.
Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 27. Nevoso Anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano li 25. Nevoso Anno VI. Repubblicano
Sessione LIV. del Consiglio de' Seniori
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta LV. del Gran Consiglio.
„ Milano li 24. Nevoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio Al Consiglio de' Seniori.

Considerando l' Articolo X. della Legge del dì 1. Termidoro, che dice:
„ Le Amministrazioni Dipartimentali sono incaricate di formare, e presentare
„ al Direttorio Esecutivo entro il termine di un mese la circoscrizione dei
„ Distretti, e delle Comuni de' rispettivi Dipartimenti sulla disposizione del-
„ la Costituzione:
Considerando che i Distretti non sono stati presentati, e non sono formati a norma della Costituzione, come ci avvisa il Direttorio.
Considerando l' Articolo secondo della Legge 22 Brumale, che dice:
„ Le Municipalità dei Distretti, e gli Agenti Municipali saranno proposti dal-
„ le Amministrazioni Dipartimentali, sopra liste doppie al Direttorio Esecuti-
„ vo, che per facoltà conferitagli dal Generale in Capo eleggerà i Soggetti,
„ che crederà più opportuni:
Considerando, che queste liste mancano in molta parte, o sono fatte non secondo la norma della Costituzione, come sappiamo dal Direttorio.
Considerando l'Articolo terzo di questa stessa Legge 22. Brumale che dice:
„ Se due mesi dopo costituito il Corpo Legislativo non sarà ancora organizzata
„ in qualche Distretto, o Comune l' Amministrazione, o l' Agente Municipale
„ allora il Popolo di quel Luogo verrà convocato per farne la nomina a te-
„ nore dell' Articolo 26. della Costituzione.
Il Gran Consiglio dichiara, che vi è urgenza di dar dilazione all' esecuzione di questo stesso Articolo per due altri mesi sul motivo, che i Distretti non possono assolutamente organizzarsi più presto, come ha provato il fatto; che la convocazione del Popolo come dice l' Articolo terzo della Legge 22. Brumale anno VI. per eleggere l' Amministrazione e l' Agente Municipale suppone formati i Distretti, che non sono formati, e che la convocazione è imminente; dichiarata l'urgenza il Gran Consiglio — Risolve
L' esecuzione dell' Articolo terzo della Legge 22. Brumale anno VI. Repubblicano è diferita ad altri due mesi.
Segnat. Tadini Presidente — Latuada — Glissenti Segretarj.
Milano 26. Nevoso anno VI. Repubblicano. — Sessione LV.
Il Consiglio de' Seniori — Approva.
Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.
Il Dirett. Esec. Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 27. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esecut. la seguente Legge

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano li 25. Nevoso Anno VI. Repubblicano.
Sessione LIV. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta LVI. del Gran Consiglio.
„ Milano 25. Nevoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando il Gran Consiglio, che il Direttorio Esecutivo con suo Messaggio 19. Nevoso anno VI. presentando secondo la Legge 28. Frimale la lista tripla de' Presidenti dei Tribunali Criminali, degli Accusatori pubblici, e dei Cancellieri dei Dipartimenti d' Olona, d' Adda, Lario, Verbano, Montagna, Ticino, ed Alto Pò, domanda una proroga di due decadi alla presentazione delle liste triple de' Presidenti, Accusatori pubblici, e Cancellieri suddetti pei 13. altri Dipartimenti, non essendo sufficiente il tempo prefisso a fare delle scelte ben conosciute, e sicure.

„ Considerando, che anche la Legge 23 Brumale accorda maggior dilazione di tempo alla sistemazione generale del Potere Giudiziario per questi Dipartimenti.

„ Previa dichiarazione del caso d'urgenza sul motivo dell' anzidetto Messaggio, e perchè non rimanga, od arbitrariamente sospesa la proposizione dei Presidenti, Accusatori pubblici, e Cancellieri, o progettata inconsideratamente per angustia di tempo, — Risolve:

„ E' accordata al Direttorio Esecutivo la dilazione di due Decadi da computarsi dalla pubblicazione di questa Legge per presentare le rimanenti liste triple dei Presidenti de' Tribunali Criminali, degli Accusatori pubblici, e de' Cancellieri volute dalla Legge 28. Frimale anno VI.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Tadini Presidente — Dandolo Segretario — Gliffenti Segretario.

Milano 26. Nevoso anno VI. Repubblicano. — Sessione LV.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati. Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile,
Milano 28. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Vignolle Ministro della guerra.

PROCLAMA.

Considerando, che è cosa urgente di prescrivere una regola provvisoria, ed uniforme da osservarsi da tutti i Comandanti de' Depositi delle Reclute per la Repubblica Cisalpina, il Ministro della Guerra ordina ai Comandanti medesimi, ed agli Uffiziali incaricati del reclutamento di uniformarsi d' ora in avanti alle seguenti disposizioni.

Articolo I. Gli uomini, che si presenteranno, per essere arruolati alle truppe Cisalpine, dovranno, prima di tutto, essere interrogati del nome, della Patria, della dimora.

Art. II. Benchè sia desiderabile, che tutte le reclute siano Nazionali, ciò nonostante si accetteranno anche li Forestieri, qualora non sieno disertori dell' estero, e che presen-

sentino ricapiti giustificanti la loro condotta, ed il loro civismo, o abbiano per qualche discreto tempo dimorato sul suolo Cisalpino con lode, e senza aver dato sospetto di cattive intenzioni, o di cattiva indole.

Art. III. I Francesi sono considerati come Nazionali; qualora però se ne presentino, dovranno offrire il congedo dal loro Corpo, o giustificare di non aver mai servito, o di non essere Emigrati dalla Francia.

Art. IV. Il Comandante del Deposito terrà un esatto registro delle reclute a norma degli indizj sopra indicati, ed i Volontarj, che prenderanno servizio sottoscriveranno il loro ingaggio, se sanno scrivere. Questo registro sarà numerato, e parafatto da un Commissario di Guerra.

Art. V. Non saranno accettate Reclute, se prima il Chirurgo dello Spedale Militare non le abbia giudicate sane, ed abili al servizio, dimettendo nel registro del Comandante il suo Certificato.

Art. VI Si pagheranno a titolo d' ingaggio lire quindici Milanesi a ciascheduna recluta accettata per qualunque Corpo.

Art. VII. Tutte le reclute saranno avvisate, che restano obbligate al servizio almeno per tre anni consecutivi.

Art. VIII. Qualora sieno presentate al deposito da una terza persona una, o più reclute, si pagherà alla persona medesima il premio di lire tre per cadauna recluta presenzialmente offerta, ed accettata.

Art IX. Le reclute percepiranno il soldo, ed i viveri dal giorno stesso del loro arrolamento; sarà loro data una camiscia, ed un pajo di scarpe, salva la consegna dell' uniforme, quando saranno giunte al Corpo.

Art. X. I Comandanti dei Depositi di reclutamento terranno esatto conto delle camisce, e scarpe consegnate alle reclute, per informarne tanto il Comandante del Corpo, a cui queste appartengono, che il Commissario di Guerra incaricato della polizia di questo Corpo.

Art. XI Quando il Deposito avrà venticinque reclute, incirca saranno mandate ai Corpi rispettivi nella maniera, e coi mezzi prescritti dal Regolamento per il trasporto delle reclute, promulgato col Proclama del giorno 7. andante Nevoso.

Art. XII Durante la dimora delle reclute ne' depositi, nè il Comandante, nè i sotto Ufficiali si permetteranno contro le reclute veruna soverchieria, e rilascieranno loro religiosamente tutti gli effetti, che avevano al primo presentarsi al Deposito.

Art. XIII. I sotto Ufficiali si affretteranno ad istruire le reclute negli eserciz Militari, e nei doveri del soldato.

Art. XIV. L' esattezza, la disciplina, e la polizia dovranno mantenersi ne' Depositi. A quest' effetto fino alla loro partenza per il Corpo, le reclute saranno casermate, ed astrette a tutto ciò, che sarà prescritto dal Comandante della Piazza per la disciplina Militare.

Art. XV. I Comandanti dei Depositi, ed i sotto Ufficiali, che vi sono impiegati, saranno rispettivamente responsali dell' osservanza delle presenti istruzioni, colle quali s' intende derogato a qualunque disposizione, e pratica antecedente, che fosse diversa. Firm. Vignolle — Sott. Lancetti.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

AVVISO

Cisalpini! La Legge sei Nevoso ci chiama a celebrare nel Campo della Federazione per il prossimo giorno 2. Piovoso la Festa della Riconoscenza del Popolo Cisalpino verso la Gran Nazione. Sarà essa eseguita a norma del Programma colla Legge stessa pubblicato.

Lo sbarro del cannone annuncierà l'aurora di questo giorno consagrato al sentimento.

Si aduneranno in appresso i nostri Liberatori, i Difensori della Patria, la Guardia Nazionale.

Le Autorità costituite si ritroveranno all' Altare della Patria nel Campo della Federazione.

A mezzo di preciso sarà ivi simboleggiato solennemente l' acquisto prezioso della libertà del Popolo Cisalpino, e gl' Inni della sua riconoscenza verso della Nazione Francese saliranno al Cielo, coi voti sinceri del suo cuore.

E' indegno di respirare l' aure di libertà, è cattivo Cittadino chi non si sente trascinato dai moti del cuore ad esternare in tal giorno con tutta l' espansione del sentimento unitamente a' suoi Concittadini la propria riconoscenza verso la

Gran Nazione. Se col beneficio si misura il dover di gratitudine, il Popolo Cisalpino tratto da un vile servaggio ad una libera sovranità, e fatto artefice, e depositario della propria felicità nel modo il più magnanimo e generoso, non dee conoscer limiti alla sua riconoscenza. L' espressione di essa è quella del suo Patriotismo.

Milano 28. Nevoso Anno VI. Repubblicano [17. Gennaro 1798. v. s.].

Il Ministro dell'Interno Firm. Ragazzi — Sott. Maggi.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 29. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano li 26. Nevoso anno VI. Repubblicano
Sessione LV. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta LVII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 26. Nevoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12. Nevoso i Pa-
„ triotti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina,
„ quando provino il loro patriotismo e la loro moralità, e di avere promos-
„ sa l' unione de' loro Paesi alla Repubblica Cisalpina.

„ Considerando, che i sottonotati hanno tutti i requisiti richiesti dalla Legge suddetta.

„ Previa dichiarazione del caso d'urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12. Nevoso.

„ Il Gran Consiglio Risolve:

„ Resta concessa la Cittadinanza ai sottonotati Carlo, e Francesco Fratelli Vi-
„ centini dal Giglio di Vicenza.

La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. Tadini Presidente — Glissenti — Dandolo Segretarj.

Milano li 28. Nevoso anno VI. Repubblicano. — Sessione LVII.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.

Pel Dirett. Esecut. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 29. Nevoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de'Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano li 28. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Sessione LVII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta LVII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 26. Nevoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Attesi i validi motivi, onde i Cittadini Biumi, e Melzi Membri del Corpo
„ Legislativo domandano la loro dimissione dalla Nazionale Rappresentanza;

„ Previa la dichiarazione del caso d' urgenza per dar tosto luogo ai Sostituti
„ dalla Legge chiamati, di rimpiazzare que' Soggetti, cui le circostanze non
„ permettono di assistere alle funzioni del Corpo Legislativo; il Gran Con-
„ glio — Risolve.

„ E' accordata la dimissione alli Cittadini Biumi, e Melzi.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

Se-

Segnat. Tadini Presidente — Dehò — Gliffenti Segretarj.
Il Consiglio de' Seniori — Approva.
Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 29. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano li 29. Nevoso Anno VI. Repubblicano.
Sessione LVIII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta LX. del Gran Consiglio.
„ Milano li 28. Nevoso Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che un Corpo di Truppe Francesi si deve accantonare per tre „ mesi in diverse Comuni della Repubblica Cisalpina, e che è necessario tro„ var loro i convenienti alloggi.
„ Considerando, che si deve provvedere a ciò colla minore spesa dell' Erario, e „ col minor incomodo de' Cittadini.
„ Il Gran Consiglio dichiarata l' urgenza sul motivo dell' imminente arrivo di „ dette Truppe — Risolve:
„ Primo. In que' luoghi ove le Caserme mancassero, o fossero insufficienti al bi„ sogno, il Potere Esecutivo destinerà al ricovero delle Truppe le Case pubbli„ che, e quelle de' Monasteri soppressi, che sono o possono essere messe facil„ mente in libertà.
„ Secondo. In mancanza, o supplemento di queste verranno destinati altri Fab„ bricati attualmente occupati da' Corpi così detti Religiosi, trasportandone, „ ove occorra gl' individui in altre Case.
„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Tadini Presidente — Dehò — Latuada Segretarj.
Il Consiglio de' Seniori approva.
Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 30. Nevoso anno VI Repubblicano.
Il Consiglio de Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
Milano li 29. Nevoso anno VI. Repubblicano.
Sessione LVIII. del Consiglio de' Seniori
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta LX. del Gran Consiglio.
„ Milano li 28. Nevoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio — al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che i posti vacanti nel Corpo Legislativo si „ debbano rimpiazzare a norma della Legge 21. Brumale.

„ Con-

„ Confiderando, che non parlandofi nella Legge 21. Brumale dei Soſtituti ai Se-
„ niori, che abbiſognaſſero, oltre il Soſtituto aſſegnatovi, conviene ſeguire la
„ diſpoſizione dell' Articolo 3. della Legge 19. Brumale.
„ Dichiara che v' è urgenza, ſul motivo di completare al più preſto poſſibile il
„ Corpo Legislativo.
„ Dichiarata l' urgenza — Riſolve
I. „ Sono chiamati alla Rappreſentanza Nazionale quei Cittadini, i nomi de'
„ quali trovanſi quì ſotto indicati.
„ Adda ed Olio — Malacrida Aſcanio di Morbegno - Seniore - Sostituto ai Ju-
„ niori nello ſteſſo Dipartimento, paſſa a Seniori per l' Art. 3. della Legge 19.
„ Brumale.
„ Baſſo Pò — Graziadei Ercole - Seniore - Soſtituto ai Soſtituti nello ſteſſo Di-
„ partimento, paſſa ai Seniori, eſſendo già andato nei Juniori il proprio
„ Soſtituto.
„ Lario — Peſtalozzi Rodolfo - Seniore - Soſtituto ai Juniori nello ſteſſo Diparti-
„ mento, paſſa ai Seniori, per l' Articolo 3. della Legge 19. Brumale.
„ Canariſi Ex-Nobile - Seniore Soſtituto ai Soſtituti nello ſteſſo Dipartimento,
„ paſſa ai Seniori eſſendoſi già chiamati ai Seniori i due Soſtituti.
„ Olona — Appiani Andrea Pittore - Juniore - Soſtituto ai Soſtituti nello ſteſſo
„ Dipartimento, paſſa ai Juniori, eſſendovi ſtato già chiamato il Soſtituto ai
„ Juniori.
„ Reno — Palcani Luigi - Seniore - Soſtituto ai Soſtituti nello ſteſſo Dipartimento,
„ paſſa ai Seniori, eſſendoſi già chiamato ai Juniori il proprio Soſtituto.
„ Ticino — Borda Medico - Seniore - Soſtituto ai Juniori nello ſteſſo Dipartimento,
„ paſſa ai Seniori per la Legge 19. Brumale.
„ Verbano — Bianchi Avvocato - Juniore - Soſtituto ai Soſtituti nello ſteſſo
„ Dipartimento, paſſa ai Juniori, eſſendoviſi già chiamato il proprio Soſtituto.
II. I ſopranotati Cittadini dovranno portarſi alla loro reſidenza entro due deca-
di dalla pubblicazione del preſente atto Legislativo.
III. Quelli, che non ſi ſaranno preſentati, o non avranno mandato valide ſcuſe
entro il termine preſcritto, ſaranno decaduti dalla Rappreſentanza Nazionale.
„ La preſente riſoluzione ſarà ſtampata.
„ Segnat. Tadini Preſidente — Gliſſenti — Dehò Segretarj.
Il Conſiglio de' Seniori Approva
Carandini Preſidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.
Il Direttorio Eſecutivo Ordina, che la premeſſa Legge ſia munita del Sigillo
della Repubblica, pubblicata, ed eſeguita.
Il Preſidente del Direttorio Eſecutivo Firm. Moſcati — Pel Dirett. Eſec. il Segret.
Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Miniſtro della Giuſtizia Luoſi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Ciſalpina, una ed indiviſibile.
L' amminiſtrazione Centrale del Dipartimento d'Olona.
AVVISO.

Trovandoſi indiſpenſabile un periodo ſufficiente di tempo alla rinnovazione dei Certificati di reſidenza di tutti li Cittadini di queſta Comune, da rilaſciarſi dalle quattro Municipalità della medeſima, l' Amminiſtrazione Centrale del Dipartimento d' Olona aſſegna a tal fine lo ſpazio di ſei decadi dalla data del preſente, ed avviſa che frattanto per chi non ha ancora potuto ottenerne la rinnovazione dovranno attenderſi a qualunque effetto li vecchj Certificati.
Dalla Caſa della Comune 1. Piovoſo anno VI. Repubblicano (20 Gennajo 1798. v. s.)
Firm. Stampa Soncino Preſidente — Perabò Amminiſtratore — Narducci Segret.

In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.
Eſtratto de' Regiſtri del Direttorio Eſecutivo.
Seduta del giorno 1. Piovoſo Anno VI. Repubblicano.
Il Conſiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Eſec. la ſeguente Legge
In nome della Repubblica Ciſalpina una ed indiviſibile.
Milano li 30. Nevoſo Anno VI. Repubblicano
Seſſione LIX. del Conſiglio de' Seniori
Il Conſiglio de' Seniori al Gràn Conſiglio.
Il Conſiglio de' Seniori ha decretato caſo d' urgenza il ſeguente.

„ In

„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta LVI. del Gran Consiglio.
„ Milano li 25. Nevoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio — Al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando il Gran Consiglio, che i contemplati dalla Legge 25. Brumale
„ hanno un diritto di attendere dal Corpo Legislativo un provvedimento a lo-
„ ro favore, dichiarata l'urgenza sul motivo di non ritardar l'effetto di una
„ salutare, e dovuta provvidenza — Risolve.

I. „ Le pene cominate nella Legge 16. Termidoro non percuotono que' Rei,
„ che traviarono per debolezza, o pusillanimità.

II. „ Si avranno per traviati come sopra tutti coloro, dal processo de' quali non
„ risulteranno o proprie assertive, o circostanze di fatto comprovanti il contrario.

III. „ I Capi di partito saranno sempre considerati come traditori della Patria, e
„ perturbatori dell' ordine pubblico.

IV. „ I Giudici sopra le risultanze de' compilati processi pronuncieranno entro tre
„ giorni sulla verificazione del traviamento per debolezza, o pusillanimità co-
„ loro, che saranno riconosciuti dai Giudici per traviati come sopra, saranno
„ messi in libertà, come bastantemente puniti per il sofferto carcere.

V. „ I contumaci non potranno godere del beneficio della Legge, se prima non
„ si costituiscono.

VI. „ La presente risoluzione non riguarda li Patrioti Bolognesi, e Reggiani con-
„ templati nella Legge 25. Brumale, rapporto ai quali il Corpo Legislativo si
„ riserva di deliberare, allorchè gli saranno pervenute le risultanze dei loro
„ processi.

„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segn. Tadini Presidente — Dandolo — Gliffenti Segretarj.
Il Consiglio de' Seniori Approva.
Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile,
Milano primo Piovoso anno VI. Repubblicano.
CIRCOLARE
Il Ministro degli Affari Interni.
All' Amministrazione Centrale del Dipartimento....

Intento il Direttorio Esecutivo a dare le disposizioni opportune perchè segua una generale sistemazione sugli obblighi vigenti delle Decime, Primizie, ed altre collette di simil natura, che sono a carico sia delle Comunità, sia de' Privati, ha considerato che uno de' mezzi opportuni all' assentamento delle massime relative si è quello di avere un integrale quadro nominale di tutti i menzionati pesi sì reali, che personali, convenzionati, o rateati sugli annuali frutti.

Quindi il Ministro dell' Interno d' ordine del medesimo Direttorio invita tutte le Amministrazioni Centrali a dare le disposizioni opportune, perchè siano dividualmente notificate le diverse prestazioni che si fanno tuttora ne' singoli loro Dipartimenti da qualunque Persona, Corpo o Comune a titolo di Decima, Primizia od altro agli Istituti Ecclesiastici secolari, e regolari, alle Mani morte, ed ai titoli, e Beneficj tanto semplici che residenziali, Conventuali, e Parrocchiali, e siano contemporaneamente date tutte le altre notizie relative, coll' avvertenza che rispetto ai Beneficj, Curati, e Coadjutorali aventi Decime, o Primizie, dovrà unirsi anche lo stato delle rispettive rendite provenienti tanto dai fondi di propria dotazione od altro emolumento quanto dalle indicate prestazioni per titolo di Decime, o Primizie di qualsivoglia specie.

Sarà dello zelo della stessa Amministrazione Centrale di trasmettere al più presto che sarà possibile il prospetto del risultato delle avute notificazioni, e delle assunte informazioni, con tutte quelle osservazioni ed avvertenze che potessero influir alle più accertate, e congruenti determinazioni sulla materia di cui si tratta. Salute e fratellanza.

Firmat. Ragazzi. — Sott. Reale Secretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

AVVISO.

L'ultima intemperie avendo dissodato il terreno al Campo della Federazione, nè essendo quindi eseguibili il dì 2. Piovoso le evoluzioni militari, e tutto l'apparecchio prescritto colla Legge 6. Nevoso per la Festa della Riconoscenza, resta la medesima differita ad altro giorno, che verrà stabilito in appresso.
Milano 1. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
Il Ministro dell' Interno Firm. Ragazzi — Sott. Maggi.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 1. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano il 1. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione LX. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta LXII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 30. Nevoso Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
„ Considerando il Gran Consiglio, che la Festa decretata per li 2. Piovoso non „ si può eseguire per i motivi allegati dal Direttorio Esecutivo nel suo Messaggio „ 30. Nevoso;
„ Previa dichiarazione del caso d'urgenza sull' imminenza del giorno stabilito „ per la detta Festa — Risolve:
„ Resta autorizzato il Direttorio Esecutivo a differire la Festa 2. Piovoso a quel „ giorno, che crederà più opportuno.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Sottoscritti — Tadini Presidente — Dandolo Segretario — Latuada Segretario.
„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.
„ Carandini Presidente — Strigelli Segretario — Butturini Segretario.
Il Dirett. Esec. Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 2. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esecut. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Sessione LXI. del Consiglio de' Seniori.
„ Milano li 2. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta LXIII. del Gran Consiglio.
„ Milano il 1. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
Considerando, che una parte delle Truppe Francesi, le quali sortono attualmente dai Paesi occupati dall' Austria, domandano d'essere accantonate, e mantenute per tre mesi nel Territorio della Repubblica, offrendo un equivalente compenso delle spese necessarie.
Considerando, che per i riguardi dovuti dalla Repubblica non meno alla Nazione Francese che a se medesima, le conviene, a fronte eziandio dell' attuale ristrettezza delle sue Finanze, fare ogni sforzo, perchè abbia effetto la surriferita domanda.
Considerando, che il mantenimento della Truppa Cisalpina, il riattamento, ed approvvigionamento delle Piazze di Guerra, ed altri pressanti bisogni concorrono ad esigere che con modi straordinarj si metta a disposizione del Potere Esecutivo una somma capace di far fronte a tutti questi impegni.

Considerando, che è della lealtà della Repubblica l' aver presenti ognora, anche in mezzo all' angustia delle circostanze, i Creditori dello Stato, e prima di tutto quelli, che hanno servito la causa della Libertà.

Considerando, che uno dei mezzi più opportuni per supplire ad una parte di tali oggetti, è il facilitare la vendita de' Beni Nazionali.

Previa la dichiarazione del caso d' urgenza sul motivo degli indicati oggetti, e specialmente su quello dell' attuale ingresso delle Truppe Francesi nel Territorio della Repubblica, il Gran Consiglio. — Risolve

I. Il Potere Esecutivo è abilitato a vendere tanti Beni di Monasteri, Abbazie, Commende soppresse, o vacanti, presi, per quanto è possibile, con equabile misura su tutti i Dipartimenti, che giungano alla somma di 16. milioni.

II. I detti Beni saranno venduti all' asta pubblica dopo quei termini per le oblazioni, che il Potere Esecutivo giudicherà opportuno di stabilire, derogogandosi in ciò alla disposizione delle Leggi vigenti sì quanto ai termini suddetti, che quanto alle obblazioni successive d' aumento.

III. Il prezzo di tali Beni sarà accettato metà almeno in danaro contante, e il rimanente in Crediti contro la Nazione contratti dall' epoca dell' abolizione degli antichi Governi nei rispettivi Dipartimenti. Tali Crediti per altro dovranno essere dei costituiti a tempo indefinito di pagamento, o che hanno termine già scaduto. Non saranno ammessi in conto della metà del prezzo i crediti formati a favore delle così dette Mani morte Ecclesiastiche, o Regolari, e Confraternite.

IV. Per facilitare viemmaggiormente l' incasso d' una parte delle somme messe a disposizione del Direttorio colle due leggi 4. Nevoso, il Potere Esecutivo è abilitato a sostituire, occorrendo nella vendita de' beni specificati in dette Leggi, qualunque altro Fondo Nazionale di corrispondente valore. E per estinguere anche in quest' occasione una parte del Debito Nazionale, si accetteranno, anche fino alla metà del prezzo di tali vendite, altri Crediti contro la Nazione, i quali abbiano la natura medesima degl' indicati nell' articolo precedente.

V. Il Potere Esecutivo applicherà le somme, che di tempo in tempo proverranno da tutte queste vendite, alle cause, che da lui saranno riconosciute le più urgenti fra il completo degl' impegni per i quali sono fatte le assegnazioni.

VI. Il Corpo Legislativo si riserva di provvedere prontamente all' incasso delle rimanenti somme che occorrono non meno per gli oggetti contemplati nella presente, che per i contemplati dalle suddette Leggi 4. Nevoso

VII. Il Potere Esecutivo entrerà in negoziazione col Generale in Capo dell'Armata Francese, affine di conciliare con esso i mezzi dell' offerto compenso colla tenuta della Mesola, ed occorrendo con altre equitative misure.

„ Segnat. Gambari Presidente — Latuada — Luvini Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva.

„ Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.

Pel Direttorio Esecutivo Sott. Alessandri Direttore.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 3. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano li 3. Piovoso Anno VI. Repubblicano.

„ Sessione LXII. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

„ Seduta LXIV. del Gran Consiglio.

„ Milano li 2. Piovoso Anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che nelle occorrenze della Repubblica, la giustizia vuole, che

„ pri-

„ prima di adottare altri mezzi gravosi all' universalità de' Cittadini, si astrin-
„ gano al pagamento i particolari debitori dello Stato.
„ Dichiarato il caso d' urgenza per il bisogno d' una pronta somma di danaro,
„ onde supplire agli oggetti contemplati nell' Art. VI. della Legge 2. Piovoso,
„ Il Gran Consiglio — Risolve:
„ 1. Tutti i Debitori delle Contribuzioni sì Censuarie, che Militari, ed altre di
„ qualunque nome o genere siano, imposte nei rispettivi Dipartimenti sì prima,
„ che dopo l' abolizione degli antichi Governi tanto dalle Autorità provvisorie,
„ che dalle ordinarie, pagheranno nel termine di due decadi alle rispettive
„ Casse di esazione tutte le tangenti assegnate a loro carico.
„ 2. Passato il detto termine, i Debitori che non avranno pagato, soggiaceranno
„ in pena al pagamento del 10. per cento al dissopra del loro debito non sod-
„ disfatto.
„ 3. Tutti i Livelli, Legati, Censi, Interessi di Capitali residui di prezzo, di
„ ragioni vendute, od accordate, ed Affitti scaduti, e in generale tutti i
„ Crediti nazionali maturati a quest' epoca, e aventi la natura di quelli, che
„ sotto i passati Governi si consideravano appartenere alle Camere Sovrane, od
„ allo Stato, sono per questa volta parificati quanto al modo di esigerli alle
„ imposizioni territoriali dirette. Questi debiti saranno pagati in tre rate, cioè
„ dopo quindici, trenta, e quaranta giorni dalla pubblicazione della presente
„ Legge.
„ 4. Il Potere esecutivo si valerà, occorrendo, de' mezzi più forti, che sogliensi
„ praticare nell' esazione delle Contribuzioni dirette, per l' immediato incasso
„ di tutte le partite sopra accennate: le Amministrazioni, e loro Agenti sono
„ responsabili della rispettiva esecuzione.
„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Vismara Pro-Presidente — Dehò — Mozzini Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori approva.
„ Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 3. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Vignolle Ministro della Guerra
PROCLAMA.

In esecuzione della Legge dei 21. Nevoso, nella quale viene ordinata la formazione di un Corpo del Genio, e dell' Artiglieria nella Repubblica Cisalpina, il Ministro della Guerra fa sapere a tutti i Cisalpini, Italiani, Polacchi, Francesi, i quali forniti delle necessarie cognizioni aspirassero ad essere ammessi per ora nel solo Corpo del Genio, che per la metà del mese corrente Piovoso dai Cittadini Bianchi d' Adda, Salimbeni, e Bertrand nominati per Esaminatori dal Direttorio Esecutivo si darà un pubblico esame nella Città di Milano, onde rilevare l' abilità teorica, e pratica dei concorrenti, ed il loro merito rispettivo.

L' esame verserà; primo sulle scenze matematiche proprie all' Ingegnere Militare; secondo sulle fortificazioni permanenti e passaggiere; terzo sul disegno. Le interrogazioni per le matematiche saranno fatte nell' aritmetica applicata a tutti gli usi della società, nella geometria, nella trigonometria, nell' algebra Cartesiana, nella prospettiva, nelle meccaniche, e nell'idrodinamica, non che nella geometria pratica, ricercando i modi praticati per rilevare terreni, per formare livellazioni, per istendere scandaglj, o piani di stima, le regole per calcolare superficie, e solici.

Le domande di fortificazione si aggireranno sui principali sistemi di fortificazione regolare, sull' attacco, e difesa delle Piazze, sulla costruzione delle opere campali, e principalmente sulla fortificazione irregolare, e sul modo di adattare i principj dell' arte ad un terreno, o fronte irregolare. Per distinguere finalmente l' abilità dei concorrenti, nel disegno si parlerà di piante, profili, spaccati, prospettive, e farassi a ciascuno eseguire qualche disegno di fortificazione, od altro.

L' e-

L' esame si chiuderà alla fine del mese di Ventoso, ed allora sarà a ciascuno conferito quel grado, che al suo merito si giudicherà corrispondente; ben inteso che i Francesi, i quali potranno entrare nel detto Corpo, non oltrepasseranno il terzo a norma della Legge stessa. Firm. Vignolle

---

Repubblica Cisalpina. Milano anno VI. Repubblicano

Il Ministro della Guerra al

Perchè le truppe Francesi stazionate nel Territorio della Repubblica Cisalpina vengano fornite di Foraggi, Legna, Lumi, si è passato ad un Appalto generale duraturo per tre mesi col Cittadino Chivillj. Questi incomincierà le analoghe forniture col 16. corrente Piovoso.

Si è passato pure un Appalto per il Pane, Carne, Sale, Riso, e Legumi col cittadino Foresti per lo stesso termine.

Ve ne dò notizia per vostro governo, riservandomi a trasmettervi in seguito quelle istruzioni, che potranno essere necessarie per l'esatta esecuzione di quanto si è disposto.

Frattanto vi invito, Cittadini, a far provvedere questi Impresarj Generali de' Magazzini, e locali necessarj per poter stabilire il loro servizio, preferendo le fabbriche le più adattate a questo uso, e coll' obbligo ad essi di pagarne la congrua pigione al prezzo che determinarete, come pure di favorirli co' tutti i mezzi che sono in vostro potere, onde possono adempire con esattezza gli obblighi che han contratti, ed il servizio delle Truppe sia regolarmente stabilito, ed assicurato.

Salute, e Fratellanza.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

AVVISO.

Cisalpini! — La Legge 30. Nevoso prossimo passato avendo prorogata la celebrazione della Festa di Riconoscenza del Popolo Cisalpino verso la Gran Nazione ad un giorno che verrebbe indicato in appresso dal Direttorio Esecutivo, ha questi destinato il giorno 10. corrente Piovoso. Sarà la festa eseguita nel Campo della Federazione a norma del Programma pubblicato colla Legge 6. Nevoso.

Lo sparo del cannone annuncierà l'aurora di questo giorno consagrato al sentimento.

Si aduneranno in appresso i nostri Liberatori, i Difensori della Patria la Guardia Nazionale.

Le Autorità Costituite si ritroveranno all' Altare della Patria nel Campo della Federazione.

A mezzo di preciso sarà ivi simboleggiato solennemente l' aquisto prezioso della libertà del Popolo Cisalpino, e gli Inni della sua riconoscenza verso della Nazione Francese saliranno al Cielo coi voti sinceri del suo cuore.

E' indegno di respirare l'aure di libertà, è cattivo Cittadino chi non si sente trascinato dai moti del cuore ad esternare in tal giorno con tutta l' espansione del sentimento unitamente a' suoi Concittadini la propria riconoscenza verso la Gran Nazione. Se col beneficio si misura il dover di gratitudine, il Popolo Cisalpino tratto da un vile servaggio ad una libera sovranità, e fatto artefice e depositario della propria felicità nel modo il più magnanimo e generoso, non dee conoscer limiti alla sua riconoscenza. L' espressione di essa è quella del suo Patriotismo.

Milano 6. Piovoso Anno VI. Repubblicano (25. Gennaro 1798. V. S.]

Il Ministro dell' Interno. Firm. Ragazzi — Sott. Maggi.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile

AVVISO

Milano 6. Piovoso Anno VI. Repubblicano.

A tenore del Proclama 7 Frimale anno VI. Repubblicano, e dietro la notizia avuta dall'Amministrazione Dipartimentale dell' Olona, il Ministro degli Affari Interni rende pubblica in tutto il Dipartimento la vacanza della Parrocchia di S. M. Porta nella Comune di Milano, ed invita gli Aspiranti alla medesima a presentargli nel termine di trenta giorni i Certificati prescritti dal §. III. della Legge 13. Vendemmiale anno VI. per essere dichiarati eleggibili.

Il Ministro dell' Interno — Firm. Ragazzi — Sott. Reale Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Proclama del Direttorio Esecutivo.

In coerenza delle leggi emanate li 4. Nevoso p. p., e li 2. Piovoso Anno VI. ris-

risguardanti la vendita dei Beni Nazionali il Direttorio Esecutivo per il più pronto loro adempimento è passato a dare le seguenti disposizioni, che si deducono a pubblica notizia.

I. Si abilita l' Amministrazione Centrale de' Beni nazionali ad alienare in vendita assoluta li Beni accordati dalle dette Leggi o direttamente per se stessa, o col mezzo degli Agenti Dipartimentali, salva in ogni caso l' approvazione del Direttorio Esecutivo.

II. Tale vendita dovrà farsi all' Asta previa l' esposizione delle Cedole ne' consueti luoghi coll' intervallo non minore di dieci giorni tra la loro pubblicazione, ed il giorno dell' Asta.

III. Non avrà luogo per questi contratti l' aumento del sesto sul prezzo della deliberazione.

IV. Ritenuto l' immediato sborso da farsi della metà del prezzo, potrà l' Amministrazione Centrale convenire il rateato pagamento dell' altra metà in quei termini, che ella crederà, purchè non oltrepassino gli otto mesi, ferma però la massima, che in ogni rata debba pagarsi almeno la metà in denaro effettivo, e l' altra metà in crediti contro la Nazione, contratti dall' epoca dell' abolizione degli antichi Governi nei rispettivi Dipartimenti, e costituiti a tempo indefinito di pagamento, o che hanno termine già scaduto di pagamento, esclusi però quelli formati a favore delle così dette Mani morte Ecclesiastiche, o Regolari e Confraternite.

Li surriferiti crediti dovranno od essere accettati dal Commissario del Tesoro Nazionale, o liquidati, e certificati dalle rispettive Amministrazioni Dipartimentali.

Milano li 6. Piovoso Anno VI. Repubblicano.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firmat. Moscati.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 7. Piovoso anno VI Repubblicano.

Il Consiglio de'Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Elezione

„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

„ Milano li 5. Piovoso anno VI. Repubblicano.

„ Sessione LXIV. del Consiglio de' Seniori

„ Il Consiglio de' Seniori al Direttorio Esecutivo.

„ Vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, in conseguenza della Legge 2. „ Nevoso l' elezione definitiva de' Presidenti, Accusatori pubblici, e Cancel„ lieri de' Tribunali Criminali pe' Dipartimenti dell' Olona, Adda, Lario, „ Verbano, Montagna, Ticino, ed Alto Pò.

„ Dipartimento dell' Olona Presidente .... Predabissi d' Appello.
„ Accusatore Pubblico ... Luini Giacomo.
„ Cancelliere .... Zucchi Giacomo Padre Attuaro e Tassatore presso il Trib. Crim.

„ Dipartimento dell' Adda — Presidente ... Luini Stefano Capitano di Giustizia.
„ Accusatore pubblico .... Orlerio Avvocato.
„ Cancelliere .... Paganini Attuario.

„ Dipartimento del Lario — Presidente .... Banfi Pretore.
„ Accusatore pubblico ... Canarisi Antonio.
„ Cancelliere .... San Pietro Attuaro.

„ Dipartimento del Verbano — Presidente .... Baruffini Pretore.
„ Accusatore pubblico .... Bianchi Girolamo Avvocato residente in Varese.
„ Cancelliere ... Terzaghi Dottore Giuseppe.

„ Dipartimento della Montagna Presidente .... Ticozzi Dottore Francesco.
„ Accusatore pubblico .... Longaretti Antonio.
„ Cancelliere .... Grassi Alessandro.

„ Dipartimento del Ticino — Presidente .... Cantafesta Assessore.
„ Accusatore pubblico ... Valsecchi Luigi Assessore.
„ Cancelliere, ... Tenca Carlo.

„ Dipartimento dell'Alto Pò — Presidente .... Musso Avvocato.
„ Accusatore pubblico .... Pisenati Pretore.
„ Cancelliere .... Agiio Dottore Luigi. Salute e fratellanza.

„ Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Elezione venga munita del Sigillo della Repubblica, e pubblicata.

Il

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 7 Piovoso anno VI Repubblicano.
Il Ministro degli Affari Interni.
All' Amministrazione Centrale del Dipartimento

Ad oggetto di scemare quanto è possibile le spese incumbenti alla Nazione, il Direttorio Esecutivo con suo Decreto de' 6. corrente ha ordinato che in ogni Bureau della Repubblica si faccia uso di carta così detta notarile *per tutte le operazioni interne. Nel comunicarvi tale superiore disposizione v' invito a darle corso negli Uffizj da voi dipendenti, e ad invigilare perchè venga puntualmente eseguita.*
Salute, e fratellanza. *Firm. Ragazzi.*

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
AVVISO.
Il Ministro della Guerra.

Previene i Cittadini che la Carta affissa nella Comune di Milano li 3. del corrente — Sotto il titolo di *Proclama* per il Reclutamento delle Reclute – Non è stata stampata per suo ordine, e che questa Carta non doveva essere in verun conto nè intitolata *Proclama*, nè affissa non essendo essa che un regolamento provvisorio destinato per Istruzione de' Comandanti Militari.
Milano li 7. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Ministro della Guerra Firmat. Vignolle.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
§. I. Doveri dell' Uomo e del Cittadino.
AVVISO.

Cittadini! Nella sera del giorno 5. sedotti, e irritati da' rapporti infedeli voi avevate sembrato d' esservi un momento scordati della vostra obbedienza alle Leggi del vostro amore per l' ordine.

Ma appena un Magistrato del Popolo si è fatto vedere fra voi, voi lo avete circondato colla vostra confidenza. Egli ha parlato, e voi vi siete arresi alla sua voce. Egli ha pronunciato i nomi augusti di legge di libertà, di Repubblica, e voi gli avete portati coi vostri gridi fino alla volta del Cielo. L' attruppamento si è ben tosto dissipato, e tutto è rientrato nell' ordine.

Quest' omaggio da voi reso alla voce della legge, e delle Autorità Costituzionali avea colmato di gioja i vostri Magistrati, e tutti gli amici della libertà.

Qual cosa dunque ha potuto nel giorno seguente intorbidare di nuovo la tranquillità pubblica, che pareva ristabilita sulle sue basi? Senza dubbio qualche proposizione vaga, e malintesa, che prometteva un alimento alla vendetta reclamata da taluni del Popolo, e alla curiosità sempre avida di spettacoli, ha potuto occasionare questo nuovo attruppamento.

Ma la malevolenza coperta sotto una maschera sedutrice ha tentato d' impadronirsene per dirigerlo contro di voi. Ella s' agitava intorno a voi; ella cercava d' identificarsi con voi, e soffiava col suo alito impestato il veleno della discordia. Ella sperava tutto dalla disunione, che un accidente impensato sembrava provocare fra Cittadini di due Nazioni naturalmente amiche per identità di principj, e d' interessi. In tal guisa ella rappresentava agli uni un movimento causato dalla sola curiosità, come un movimento sedizioso, e sanguinario; agli altri faceva risguardare le misure comandate dal rispetto per le leggi, e dal mantenimento della tranquillità pubblica, come una denegazione di Giustizia, come un affronto fatto al Popolo, ed un attentato ai suoi diritti; ella profittava infine d'una cieca credulità ispirata dal fanatismo per farvi servire d' istromento al successo de' suoi colpevoli progetti.

Cittadini! Tale è stata finora la tattica dei vostri nemici; Tale è sempre stata quella dei nemici della libertà in tutte le Repubbliche; ma i loro successi sono mancati. Essi travagliarono inutilmente a provocarvi contro i vostri Liberatori: Voi vi siete mostrati docili alla voce de' vostri Magistrati; Voi siete stati sordi alle suggestioni dei perfidi. Il sentimento di riconoscenza verso i vostri Magistrati, e verso i Francesi, sarà sempre la vostra virtù. Voi non dimentiche-

che-

cherete mai la mano benefica di chi vi ha dato la Libertà. Che i perfidi tremino! L' occhio vigilante dei Magistrati li segue da per tutto. Essi non riusciranno a strascinarvi nella sfera dei loro intrighi infernali. Il Governo è forte: Egli è forte per la sua forza; Egli è forte per la vostra confidenza; Egli e forte ancora per l' immancabile protezione dei nostri Liberatori.

Cittadini! L' Autore del fallo, che la malevolenza ha tanto esagerato, sarà punito secondo le leggi del suo paese. Voi dovete esserne soddisfatti, perchè anche voi non potete essere puniti, che secondo le leggi del vostro.

Possa l' esperienza di questi ultimi torbidi, farvi sentire la necessità di diffidarvi di coloro, che sotto il velo d' una morale, che disonorano, non cercano, che di smarrirvi. Non vi scordate mai, che la vera morale è quella, che predica la pace, la sommissione alle leggi, il rispetto ai Magistrati. Una morale diversa, non è propria, che a mettere l' assassino in luogo del Magistrato, il fanatismo, la vendetta, e tutte le passioni in luogo della giustizia, e della legge.

Milano 8. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Il Ministro della Polizia Generale. Firm. Sopransi. — Sott. Abamonti Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

AVVISO

IL Dicasterio Centrale di questa Comune nella mira di ovviare ogni inconveniente, e disordine che potrebbe derivare ai Cittadini al passaggio delle Carrozze, Carri, o Cavalli per la Corsìa così detta *de' Servi* troppo angusta per l' occasione della festa di Riconoscenza, che avrà luogo domani giorno 10. del corrente Piovoso, avvisa il Pubblico, che principiando dagli Scalini del Duomo al luogo ove si risvolta in Campo Santo, fino all' imboccatura della Contrada del Durino non sarà permesso il passaggio di alcuna Carrozza, Cavalli, o Carro, al qual effetto saranno appostate delle Guardie Nazionali che impediranno il passaggio medesimo da tutte le imboccature delle Contrade lungo la ennunciata Corsìa.

Dalla Casa del Comune 9. Piovoso anno VI. Repubblicano [28 Gennajo 1798. v. s.]

Firm. Pellegrini — Zuccoli. — Sott. Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

AVVISO

IL delitto erasi ormai riprodotto, e si gettava nelle Campagne, e sulle pubbliche Strade, attentando alla vita, ed alla proprietà de' Cittadini. Ad eliminarne il mal influsso, dietro l' approvazione del Direttorio Esecutivo, si sono stazionate 8. Squadre nei seguenti luoghi, cioè in Gaggianello Strada di Abbiategrasso, Cassino Scanasio Strada Pavese, S. Donato Strada Lodigiana, Cassine d' Olona fuori di Porta Vercellina, Rhò fuori del Portello, Sesto di Monza Strada Monzese, Cassina Amata Strada Comasina, e Vimodrone sul Naviglio della Martesana.

Da quì sappia l' onesto Cittadino, che a sua difesa vegliano le costituite Autorità, e tremi sulla propria sorte il perturbatore della pubblica sicurezza.

Milano dal Palazzo di Giustizia li 10. Piovoso Anno VI Repubblicano.

Firmat. Luini Capitano di Giustizia. — Sott. Zucchi Segretario.

Discorso pronunciato dal Presidente del Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina nel campo di Marte il giorno dieci Piovoso, correndo la Festa di riconoscenza della Repubblica Cisalpina alla Repubblica Francese.

Fra le civiche feste, che l' antica Roma con filosofico accorgimento celebrava per eccitare il Popolo alle virtù sociali era memorabile quella di Castore, e Poluce, nella quale i cavalieri Romani in gran pompa preceduti da un bene inteso emblema dell' amor fraterno si recavano in gran numero al Tempio dell' Onore.

Cittadini! Dopo la savia Legge del giorno 6. Nevoso, che renderà celebre ne' fasti della libertà la rimembranza di questo avventurato giorno, sia questo Campo il Cisalpino Tempio dell' Onore, sieno le insegne riunite delle Repubbliche Francese, e Cisalpina l' emblema parlante dell' innalterabile nostra fraternità, e sia l' odierno unanime consenso delle due Nazioni in questo recinto un testimonio irrefragabile in faccia a tutta l' Europa, che la grande Nazione Francese ha stabilita colle sue armi, col suo valore. e col suo sangue la libertà del nostro suolo; e che la Nazione Cisalpina serba e promette una grata riconoscenza pel ricevuto dono.

La

La gratitudine è un sentimento prezioso impresso dalla natura persino ne' più feroci animali. L' uomo dotato dalla natura d' una squisita sensibilità è nato per essere riconoscente, e non può che il vizio, o l' abuso de' beneficj renderlo ingrato. La gratitudine è una virtù essenzialmente democratica, poiche influendo nel democratico Governo la massa degli uomini, egli è impossibile, che l' umana specie degeneri in massa dagli impulsi della provida natura.

Il destino regolatore delle umane vicende ha assegnato nell' infinito periodo de' secoli alle diverse Nazioni la loro sorte. La grande, l' invincibile Nazion Francese fu preparata persino da' più remoti tempi della storia allo stato imponente dell' attuale sua superiorità; la nazione Cisalpina parte onorata un tempo della più grande fra le estinte Repubbliche fu disegnata per essere un giorno rigenerata dal valor Francese per esserle fedele amica, e figlia riconoscente. Cittadini! riempiasi da ognuno di noi il nostro destino. Si dica in Francia per lungo tempo avvenire; alle battaglie di Montenotte, di Lodi, di Castiglione, di Lonato, di Bassano, i nostri padri, figli, fratelli, e nipoti sostennero col loro sangue la gloria del nome Francese. Si dica in Italia per lunga serie di lustri; il valor Francese nelle battaglie di Montenotte, di Lodi di Castiglione, di Lonato, di Bassano ha stabilita la nostra libertà; e mentre i Repubblicani Francesi gloriandosi d' aver avuti degli individui delle loro famiglie nell' Armata d' Italia, i memorandi fatti ricorderanno del Tagliamento, di Gradisca, dell' Lonzo e l' ardita penetrazione senza esempio intrapresa dal nuovo Anibale nell' interiore della Germania, noi passando con riverenza per alcuni di que' luoghi eterna pace augureremo alle onorate ceneri degli Eroi, che vi perirono a pro della loro Patria, e penetrati da una grata sensibilità fra noi diremo; quì si decise il nostro destino; là si gettarono le prime fondamenta; quì il grande edificio s' innalzò della nostra rigenerazione.

Il destino ci ha ormai così strettamente riuniti con aurei vincoli alla grande Nazione, che non pare che forza umana possa più separarci.

Cantiamo dunque unanimi inni festevoli d' eterna gratitudine alla liberatrice Repubblica Francese; Evviva esclamiamo, con entusiasmo democratico, la prode, l' invincibile Armata d' Italia, vivano e ad eterna rimembranza vivano i gloriosi nomi degli Eroi, che alla vittoria costantemente la condussero. Viva finalmente la memoria di questo ben augurato giorno, e l' eco ne risuoni nel Territorio tutto della Repubblica Cisalpina. e la riconoscenza ripeta i nostri fervidi voti per la prosperità della Repubblica Francese alla più remota posterità.

Firm. Cit. Moscati Presidente.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Circolare — Milano 10. *Piovoso anno VI Repubblicano.*

Ad oggetto di scemare quanto è possibile le spese incumbenti alla Nazione, il Direttorio Esecutivo con suo decreto de' 6. *corr. Piovoso ha ordinato, che in ogni Bureau della Repubblica si faccia uso di carta così detta notarile per tutte le operazioni interne. Incaricata la Delegazione del Censo con Circolare del Ministro dell' Interno datata de'* 7 *detto Piovoso a dar corso a tale superiore disposizione negli Uffizj da lei dipendenti. e ad invigilare, perchè venga puntualmente eseguita si fa Ella sollecita ad invitare il Cancelliere del Distretto a prestarsi alla succennata economica disposizione.*

Sarà pertanto cura del suddetto Cancelliere per le occorrenti spese d' Uffizio l' aver sempre di mira l' economia non solo sul divisato oggetto della Carta: ma ben anche su li diversi altri articoli, cioè di penne, cera lacca, e simili ec escludendone quelli di lusso, onde potersi egli sempre più meritare li Superiori riguardi.

Dalla Delegazione del Censo

Firm Cusan Delegato — Sott Ronzio Pro-Cancelliere.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Circolare — Milano 11. *Piovoso anno VI. Repubblicano.*

Sopra rapporto del Ministro degli affari interni il Direttorio Esecutivo ha trovato conveniente di togliere la sospensione de' pagamenti incumbenti ai Pubblici stata superiormente ordinata col mezzo del Ministro di Finanza Generale rispetto a que' fondi che derivanti dalle particolari imposte delle Provincie, e Comunità dell' ex Lombardia esistono tuttora nelle rispettive casse, ed ha per quest' effetto dichiarato che debbansi convertire nell' uso destinato le somme impostate che giacciono nelle casse delle ex Provincie e Comunità.

In coerenza pertanto dell' incarico avuto dal prefato Ministro col decreto 6. Piovoso corrente Num. 8344. per l' effetto di tale superiore risoluzione nelle Comunità della Provincia Milanese, questa Delegazione del Censo invita il Cancelliere a disporre che sia la medesima prontamente eseguita nelle Comuni del suo Distretto prevenendone di conformità i rispettivi Interessati e Deputati dell' Estimo, per i quali sarà da diramarsi in ciascuna Comunità una copia della presente Circolare, di cui se gli rimettono a questo fine N. esemplari.

Dalla Delegaziene del Censo

Fir Cusani Delegato — Sott. Zoppis Concepista.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 13. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 13. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione LXXII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta LXX. del Gran Consiglio.
„ Milano li 7. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che niun prevenuto ha luogo a parlare sulla semplice admis-
„ sione della denuncia contro di lui.

„ Considerando, che sarebbe irregolare la presenza di un Rappresentante incol-
„ pato alla discussione, e deliberazione così sull' esame di sua condotta,
„ come sulla pronuncia dell' accusa dopo però essere stato ascoltato a norma
„ della Costituzione.

„ Considerando che sarebbe egualmente irregolare la presenza come sopra del
„ denunciante, ed incolpante, qualora fosse un Membro del Corpo Legislativo.

„ Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo che il Gran Consiglio, in pendenza
„ d' alcune denunzie, dee preventivamente fissare una norma certa, eguale,
„ ed analoga ai principj costituzionali, — Risolve:

„ I. Un Membro del Gran Consiglio non può essere presente alle discussioni
„ sull' ammissibilità delle denunzie dirette contro di lui.

„ II. Qualora il denunciante sia Rappresentante del Popolo, non può trovarsi
„ presente alla discussione, e deliberazione sull' ammissibilità della denunzia.

„ III. L' incolpato, sia un Membro del Corpo Legislativo, sia del Direttorio
„ Esecutivo non può essere presente alla discussione, e deliberazione voluta
„ dall' art. 117. della Costituzione sull' ammissibilità dell' esame della sua con-
„ dotta, dopo per altro essere stato chiamato, ed ascoltato, quando comparisca.

„ IV. Inoltre l' incolpato non può essere presente alla discussione, e delibera-
„ zione voluta dall' articolo 119. sulla pronunciazione dell' accusa, dopo
„ per altro essere stato chiamato, ed ascoltato dal Consiglio de' Seniori, quan-
„ do comparisca.

„ V. Nei casi in cui l' incolpato non può essere presente alle discussioni e de-
„ liberazioni come sopra, non può nemmeno esservi presente il denunciante,
„ o incolpante, qualora sia Rappresentante del Popolo.

La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. Gambari Presidente — Dehò — Luvini Segretarj.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Beccaloffi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.

Pel Dirett. Esecut. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 15. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Il

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 9. Piovoso anno VI. Repubblicano
„ Sessione LXVIII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta LXX. del Gran Consiglio.
„ Milano li 7. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
„ Considerando, che non si puo dal Direttorio Esecutivo devenire alla elezione
„ de' Giudici de' Tribunali Dipartimentali, se non quando sia determinato il nu-
„ mero degli Individui che devon comporre ciascheduno de' detti Tribunali.
„ Il Gran Consiglio dichiara che vi è urgenza sul motivo di dare esecuzione al-
„ li §§. 216. 217. 219. 220. 221. 233. 235. 244. 245. 246., e 247. della Co-
„ stituzione, ed alla Legge del primo Nevoso anno VI. Repubblicano.
„ Dichiarata l'urgenza, — Risolve
„ I. Dieci sono per ora li Giudici Civili in ciascun Dipartimento della Repub-
„ blica non compreso il Presidente del Tribunale Criminale. Cinque formano
„ il Tribunal Civile, due il Criminale, e tre altri esercitano le funzioni di
„ Presidente, e Direttore del Corpo de' Giurati, ne' Tribunali Correzionali.
„ II. Esistono per ora tre Tribunali Correzionali in ciascun Dipartimento.
„ III. Vi sono anche in ogni Dipartimento quattro Supplementarj per rimpiazza-
„ re alle occorrenze i Giudici mancanti.
„ IV. Li Giudici del Tribunal Civile si uniscono alle opportunità al Tribunal
„ Criminale, e così li Giudici di questo Tribunale fanno parte quando ab-
„ bisogni del Tribunal Civile.
„ V. In prima istanza il numero de' Giudici che pronunciano, è di soli tre.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Gambari Presidente Dehò — Lattuada Segretarj.
„ Milano li 15 Piovoso anno VI. Repubblicano. — Sessione LXXIV.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva
„ Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 15. Piovoso Anno VI — Il Ministro dell' Interno
Al Commissario del Potere Esecutivo nel Dipartimento
Cittadino Commissario

Ecco le istruzioni, che si sono date relativamente all' importante oggetto del possesso di vacanza, custodia, ed amministrazione di tutti i Beneficj, non che dell' istallamento de' nuovi Provvisti.

1. *Resta per ora ferma la disposizione data dal Direttorio Esecutivo diramata a tutte le Amministrazioni Dipartimentali, ed a quella de' Beni nazionali con lettera 24. Vendemmiale p. p., cioè che l' Amministrazione Centrale, e gli Agenti dei Beni nazionali, anche ne' Dipartimenti di nuova aggregazione, continuino nelle solite forme regolari, ed osservate le debite cautele, a prendere il possesso di tutti i Beneficj vacanti, e che vaccheranno, eccettuati i Vescovati, per i quali resta provveduto dalla Legge.*
2. *L' Amministrazione Centrale, e gli Agenti Dipartimentali restano incaricati dell' amministrazione, e custodia delle rendite di tali Beneficj, da avvocarsi al Fondo nazionale unitamente a tutti gli altri effetti nel modo praticato dalle cessate Amministrazioni del Fondo di Religione.*
3. *Per questi oggetti dovranno gli Agenti Dipartimentali de' Beni nazionali munirsi delle relative istruzioni d' Ufficio che erano già in corso per le dette Amministrazioni del fondo di religione nell' inaddietro Lombardia.*
4. *Rispetto all' istallamento de nuovi Provvisti de' Beneficj in cura d' anime, l' Amministrazione Centrale, od il rispettivo Agente Dipartimentale, unitamente al Commis-*

missario del Potere Esecutivo, o suo Delegato daranno loro il reale, e corporale possesso, ben inteso che all' Amministrazione, od Agente, a cui viene affidata l' interinale Amministrazione, e custodia durante la vacanza di tali beneficj, spettar debbano le operazioni preparatorie annesse, e dipendenti dall' atto di possesso.

5. *Per i Beneficj semplici non curati che occorra di provvedersi o per essere di padronato de' Privati, o per altra particolare circostanza, non conviene alterare il praticato finora, salva la prestazione del giuramento da farsi anche dalli nuovi Provvisti di tali Beneficj come in appresso.*

6 *Generalmente tutti i nuovi Provvisti di qualsivoglia Beneficio non potranno essere messi al possesso, se prima non avranno prestato avanti il Commissario del Potere Esecutivo, o suo Delegato il giuramento secondo la formola portata dalla legge 26. Frimale, e se non avranno presentate le Bolle Vescovili d' istituzione, munite della relativa placitazione del Ministro dell' interno, da inserirsi nell' Istromento di possesso.*

Il Ministro dell' Interno vi comunica, Cittadino Commissario, queste interinali istruzioni per vostra norma e direzione, invitandovi a prestarvi, per quanto a voi spetta alla relativa esecuzione, finchè non venga diversamente provveduto.

Salute e fratellanza.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 16. Piovoso Anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Milano li 16. Piovoso Anno VI. Repubblicano
„ Sessione LXXV.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta LXXV. del Gran Consiglio.
„ Milano li 13. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio — al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che per la Legge 24 Nevoso si devono determinare i casi, ne' quali si accordano ai Funzionarj, ed Impiegati gli alloggi, e le indennizzazioni di viaggio;

Il Gran Consiglio dichiara l' urgenza sul motivo di render completa la suddetta Legge gia decretata d' urgenza.

Dichiarata l' urgenza — Risolve:

1. Tutti i Funzionarj, ed Impiegati, che saranno spediti, o chiamati dal Potere Esecutivo per oggetti di pubblico servigio non potranno avere per titolo di cibaria, e d' alloggi una indennizzazione maggiore di lire quindici di Milano per cadaun giorno d' absenza necessaria dal luogo della ordinaria loro residenza.
2. Le spese di viaggi verranno rimborsate in ragione di soldi trenta di Milano per miglio.
3. Saranno fissate dal Potere Esecutivo le straordinarie ricognizioni da accordarsi agli Impiegati straordinarj come sopra a proporzione della qualità, e del tempo de' servigi prestati. "

„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Gambari Presidente — Luvini — Mozzini Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 16. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Mi-

„ Milano li 15. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
„ Sessione LXXIV. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta LXXVII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 15. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando il Gran Consiglio, ch' egli è necessario di mettere in circolo i principali prodotti dell' agricoltura per provvedere ai bisogni dei Dipartimenti, che ne scarseggiano,
Considerando che questa misura è vantaggiosa egualmente ai Dipartimenti, che ne abbondano,
Dichiarato il caso d'urgenza sull'attuale bisogno di molti Dipartimenti — Risolve:
La circolazione del Riso, Frumento, e d' ogni genere di Grani, Biade e Legumi, Castagne, e Farine di Castagne, è libera, ed esente da qualunque Dazio per tutte le Parti della Repubblica. "
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. — Gambari Presidente — Latuada — Mozzini Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.
„ Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.
Il Dirett. Esec. Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 16. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esecut. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 16. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
„ Sessione LXXV.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta LXXVII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 15. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che gli spettacoli Teatrali contribuiscono quanto ogni altra „ istituzione ai progressi dello spirito pubblico, e della morale Repubblicana;
„ Considerando che la Compagnia de' Giovani Repubblicani della Comune di „ Milano, ha ben meritato della Patria, slanciandosi nella carriera del Tea- „ tro Patriotico;
„ Considerando, che per vicissitudini d' un Governo provvisorio, è loro man- „ cato il Locale opportuno;
„ Previa la dichiarazione d' urgenza sul motivo che non è ancor organizzato un „ Teatro Patriotico;
„ Il Gran Consiglio — Risolve:
„ Il Potere Esecutivo metterà alla disposizione della Compagnia de' Giovani „ Repubblicani della Comune di Milano, la Sala occupata in addietro dal „ Consiglio de' Seniori per erigervi di nuovo il Teatro Patriotico.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Gambari Presidente — Dehò — Mozzini Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori approva.
„ Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 18. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano li 17. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Sessione LXXVI. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta LXXVI. del Gran Consiglio.
„ Milano li 14. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12. Nevoso i „ Patrioti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisal„ pina, quando provino il loro patriottismo, e moralità, e di aver promossa „ l' unione dei loro Paesi alla Repubblica Cisalpina;
„ Considerando che il sottonotato Alberto Piazza ha i requisiti richiesti dalla „ Legge suddetta;
„ Previa dichiarazione del caso d' urgenza sui motivi accennati dalla Legge „ 12. Nevoso;
„ Il Gran Consiglio — Risolve:
„ Resta accordata la Cittadinanza ad Alberto Piazza ex Veneto.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Gambari Presidente - Mozzini — Luigi Segretarj.
Il Consiglio de' Seniori Approva.
Beccaloffi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
AVVISO.

Per gli effetti prescritti dalla Costituzione all' Art. 62. ha il Consiglio de' Seniori fissato il Recinto esteriore del luogo delle sue Sessioni, entro del quale egli esercita il diritto di Polizia. Viene determinato da una linea, che partendo dal Filone medio di strada Cavalchina continua direttamente per strada Risara fino al Ponte di comunicazione coi pubblici Giardini, indi piegando a destra siegue il corso del Canale che costeggia i Giardini suddetti fino alla Strada detta del Palazzo di Governo, d' onde nuovamente ripiegando a destra fino alla metà della Strada del Ponte di Porta Nuova va lungo il Filone medio della Strada medesima a riunirsi al punto d' onde è partita.
Le Case le quali hanno ingresso negli indicati Tronchi delle due Strade Risara, e Palazzo di Governo, restano comprese nel Circondario, e quindi sottoposte alla giurisdizione del Consiglio.
La suddetta linea verrà fissata con segni visibili di demarcazione, onde nessuno possa allegare ignoranza di Confini del Circondario esteriore del Consiglio.
Tanto si deduce a pubblica notizia.
Milano 18 Piovoso anno VI. Repubblicano.
Gli Ispettori della Sala del Consiglio de' Seniori — Fir. Formigini, Vergani, Brioschi.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 18. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Elezione
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 12. Piovoso anno VI. Repubblicano
„ Sessione LXXI. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Direttorio Esecutivo.
„ Vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, in conseguenza della Legge 14. Frimale

male p. p. l' elezione definitiva alle piazze vacanti nelle seguenti Amministrazioni Dipartimentali, e Municipalità di Capo-Luogo.
Dipartimento del Benaco — Per Amministratori Bernardinelli Agostino di Salò, Arighi Felice di Lonato.
Dipartimento dell' Olona — Per Amministratore Merli Ingegnere e Municipalista.
Dipartimento del Basso Pò — Per Amministratore Facci Carlo Dottore.
Dipartimento d' Adda, ed Oglio — Per Amministratore Spini Giulio di Talamona.
Nelle IV. Municipalità di Milano — Circondario 2. — Per Municipalista Carozzi Giuseppe Causidico.
Circondario 3. — Per Municipalista Ferrario Antonio alla Passione.
Circondario 4. — Per Municipalisti Mainoni Ignazio Banchiere, Cernuschi Cesare Dottore, Zanella Francesco nel Borgo delle Grazie.
Municipalità di Pavia — Per Municipalisti Gianorini Professore, Veneroni Francesco Ingegnere.
Municipalità di Mantova — Per Municipalisti Nievi Alessandro, Tamburini Taddeo, Provasi Mercante, Giovanni Felice Mercante, Chinalia Domenico.
Municipalità di Como — Per Municipalista Scannagatta Nicola Presidente.
Municipalità di Ferrara — Per Municipalisti Serena Vincenzo, Forecchi Gio. Battista Fisico.
Municipalità di Cento — Per Municipalisti Modena Moisè Samuele, Cremona Ignazio, Barbieri Massimiliano. "
Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, e pubblicata.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 18. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano li 17. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Sessione LXXVI. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
" In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
" Seduta LXIX. del Gran Consiglio.
" Milano li 6. Piovoso anno VI. Repubblicano.
" Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12. Nevoso, tutti i Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, qualora provino il loro patriotismo, e moralità, e di avere promossa l' unione de' loro Paesi alla Repubblica Cisalpina.
Considerando, che i sottonotati hanno tutti i requisiti richiesti dalla Legge sudd.
Previa la dichiarazione del caso d' urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12. Nevoso.
Il Gran Consiglio — Risolve
Resta accordata la Cittadinanza ai sottonotati

Paolo Missio di Verona
Giacomo Parma di Verona
Giorgio Ricchi di Venezia
Giacomo Breganza di Vicenza
Dionisio, ed Ottavio fratelli Corradini di Venezia
Stefano d' Adda di Venezia
Ambrogio Fusiniero di Vicenza
Domenico Piovene di Vicenza
Luigi Frigo detto Liberali di Verona
Gio. Batt., e Giorgio Fratelli Malmignati di Verona
Antonio Galateo di Venezia
Filippo Pialidi di Verona
Giovanni, e Leonardo Salimbeni Padre e Figlio di Venezia
Giuseppe, e Luigi Fantuzzi Fratelli di Venezia
Luigi Piccoli di Verona
Pier Antonio Cusiani di Venezia
Bonaventura Crosara di Vicenza
Antonio Clas di Venezia
Francesco Fantuzzi di Venezia
David Giuliani di Venezia

Gio-

Giovanni Zanardi di Venezia
Dorsan di Venezia
Giorgio Nascivera di Treviso
Stefano Sala di Venezia
Pietro, e Vincenzo Pojana di Verona
Tomaso Moreschi di Verona
Francesco Psalidi di Venezia

Segnat. Gambari Presidente — Mozzini — Luvini Segretarj.
Il Consiglio de' Seniori Approva.
Beccaloffi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Dirett. Esecut. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
Milano 18. Piovoso Anno VI. Repubblicano
Circolare — Il Ministro degli Affari Interni
All' Amministrazione Centrale del Dipartimento ...

Ad oggetto che nelle Comuni ove si manifesta, o continua l'Epizoozia non resti ritardata l'esecuzione de' Regolamenti emanati in questa materia, converrà, Cittadini Amministratori, che al ricevere le singole notificazioni di tal malore siate pronti di far pubblicare in ogni luogo, e distretto l'avviso corrispondente alle stesse notificazioni, dichiarando che si ritengono estese anche in tai luoghi le disposizioni, ed istruzioni contenute negli Avvisi 24 Termidoro Anno V. Repubblicano, 5, e 20. Vendemmiale p. s., e nelle circolari 2. Complementario, e 9. Vendemmiale suddetto.

Converrà pure che trasmettiate ai Deputati dell' Estimo delle singole Comuni li citati Avvisi, ed istruzioni, ove risulti, che ne siano mancanti; E qualora non ne abbiate negli atti vostri potrete farne richiesta a questo Ministero indicandone il numero occorrente.

Converrà finalmente che invitiate le singole Municipalità, i Deputati all'Estimo, e Cancellieri Distrettuali ad informarvi regolarmente non solo allorquando si manifesta l'Epizoozia, od altro morbo contaggioso ne' bovini, ma altresì dell'andamento, e della cessazione di esso: notizie tutte, che dovranno regolarmente innoltrarsi al mio Ministero per quelle ulteriori provvidenze, che risultassero del caso.

Resta poi affidata al vostro zelo la cura d' invigilare incessantemente per l'esecuzione de' predetti Regolamenti, non trascurando di dare a misura dei casi, quelle disposizioni, che posson essere di vostra competenza. Salute e fratellanza.
Firm. Ragazzi — Sott. Alfieri Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

Istruzioni da diramarsi a tutte le Confraternite, Scuole, Consorzj, Amministrazioni di Chiese, e pie Adunanze d'ambi i Sessi sotto qualsivoglia denominazione esistenti nella Repubblica Cisalpina, onde richiamare all'ispezione dell'Amministrazione Centrale de' Beni Nazionali la tutela, e vigilanza del rispettivo loro Patrimonio.

I. Qualunque Confraternita, Scuola, Consorzio, Amministrazione di Chiesa, pia Adunanza, od altra Corporazione d'ambi i sessi sotto qualsivoglia denominazione dovrà far compilare, e presentare nel termine di quattro decadi l'attuale stato attivo, e passivo corredato dei rispettivi allegati identificando i pesi inerenti a ciascun fondo, proprietà, capitale od altra attività, cioè di limosine, doti, messe, prestazioni, carichi, riparazioni, e qualsivoglia altra passività, tanto certa che incerta nel titolo, e nella qualità e quantità. Nell' attivo si dovrà comprendere non solo il numero de' fondi stabili, e capitali fruttiferi, ma anche il provento delle annuali elemosine, ed arbitrarie, o solite prestazioni annuali, che si fanno tanto nelle Chiese come da' Confratelli, il tutto da desumersi dai documenti, ed in di loro mancanza dai libri d' amministrazione, o con altre prove suppletorie. Si avvertirà però che dove trattasi di affitti, livelli, impieghi, e di qualsivoglia altra attività fissa si dovranno enunciare i relativi istromenti, od altri atti colle rispettive scadenze, epoca del rogito, e nome del Notaro, che gli ha rogati, classificando li livelli perpetui da quelli ad tempus.

II.

II. Li Redditi in qualsivoglia modo derivanti da Beni, od altra proprietà posta fuori del Territorio della Repubblica Cisalpina coi relativi pesi si dovranno descrivere separatamente dagli altri, ma però nel modo di sopra indicato.

Allo Stato suddetto si dovrà unire.

1. L' atto col quale ciascuna Confraternita, Consorzio ec. fu eretto, e la sua organizzazione, onde riconoscere la legale sua rappresentanza.
2. L'inventario generale de' mobili, ed arredi d' ogni sorte compresevi le Chiese, privati Oratorj, ed altre parti de' rispettivi Caseggiati, de' quali si presenterà anche la descrizione del Fabbricato.
3. La specifica dei Benefizj di qualunque sorta attivi, e passivi esistenti nella rispettiva Chiesa, o di ragione del rispettivo corpo, colla identificazione di quelli che sono conferiti in titolo, o adempiti mercenariamente, e numero delle Messe, ed altri obblighi ai medesimi inerenti, descrivendo altresì qualsivoglia altra Prestazione, o Legato, come sarebbe di Novenne, Anniversarj ec.

III. Dovrà poi ciascuna Confraternita, Consorzio ec. annualmente nel mese di Germinale rimettere all' Agente de' Beni Nazionali il Bilancio d'Amministrazione del precedente anno corredato non solo dei rispettivi allegati dimostranti rispetto all'attività tutti li rami dell' annua rendita (ritenuta la distinzione di quella parte di essi colla competente passività, che possa essere fuori della Repubblica Cisalpina), ed introiti diversi ordinarj, e straordinarj sì provenienti dalla Chiesa, che dalle elemosine arbitrarie, o solite prestazioni, che si fanno da' Confratelli, od ascritti, o in qualunque altra maniera, e rispetto alla passività li rami relativi a tutti li pesi, e spese si di campagna, ed annesse ai Fondi, che di Chiesa, ed Oratorio, ma ben anche di quelli delle restanze attive, e passive, tanto al principio dell' anno quanto alla fine, che serviranno per la compilazione del Bilancio stesso.

IV. Nissuno dei sovraccennati Corpi, od Amministratori di Chiesa potrà passare a veruna Vendita, Contratto misto, o Livello di fondi stabili senza averne riportata l'approvazione della Tutoria Podestà, per ottenere la quale dovrà presentare l' atto Capitolare, e giustificare li motivi, per cui intende di devenire a taluno di detti Contratti mediante la produzione delle veglianti Investiture se vi sono; di una regolare perizia, e di tutti quegli altri Ricapiti, che possono essere necessarj. Tali contratti poi in massima non potranno aver luogo se non saranno fatti coll' esperimento d' una pubblica Asta da tenersi avanti l Agente Dipartimentale dell' Amministrazione de' Beni Nazionali, od innanzi a chi verrà da esso delegato a tale effetto, previa l' esposizione delle Cedole invitatorie, nelle quali dovrà essere specificato, e precisato il Fondo stabile, od altra ragione attiva, che si vorrà alienare, ritenuto che dalla data della pubblicazione delle Cedole a quella dell' Asta dovrà decorrere per lo meno lo spazio di venti giorni.

V. La stessa regola dovrà osservarsi pure per gli affitti eccedenti un novennio, alla riserva, che non sarà mestieri di averne la perizia, potendo bastare la vegliante Investitura, ed un estratto desunto da' Libri d' Amministrazione regolato sul ricavo di un sejennio almeno.

VI. Anche le affittanze ad un sol novennio dovranno farsi all' Asta, la quale però potrà sperimentarsi presso gli stessi Corpi proprietarj, ben inteso, che l' atto sia fatto Capitolarmente, ed alla presenza del maggior numero degli individui componenti il Corpo medesimo, e coll' intervento d' un Delegato dal Commissario del Potere Esecutivo, il quale dovrà altresì essere presente a tutte le convocazioni, che si faranno dai predetti Corpi in occasione, che dovranno trattare affari, giacchè in caso diverso si riterranno tali atti nulli, e di nissun valore, ed effetto.

VII. Nessuno dei sopranominati Corpi potrà in conto alcuno, e sotto qualsivoglia pretesto far lavorare i proprj fondi per economia, nè affittarli a generi, dovendo tutti indistintamente essere nel modo suddetto affittati a danaro. Li Capitoli poi sotto dei quali si sperimenteranno li Contratti dovranno essere adattati alle rispettive circostanze locali.

VIII. Indistintamente tanto nel caso di vendita, contratto misto, livello, affitto a lunga durata, o soltanto novennale, ed anche di minore durata dovrà immancabilmente aver luogo l' aumento del sesto entro un determinato termine non eccedente quaranta giorni decorribili dalla data della deliberazione in avanti, che potesse venir fatto da qualche aspirante, sul quale si dovrà riaprire un nuovo incanto per passare alla deliberazione in favore di chi avrà fatto miglior par-

partito, sotto riserva della approvazione della completa Tutoria Podestà ad esclusione degli affitti per un sol novennio, per li quali basterà l'esperimento suddetto.

IX. Nessun Corpo potrà in verun conto contrarre debiti capitali, intraprender fabbriche, fare straordinarie spese eccedenti la somma di lir. 100. Milanesi, nè permutare, od ipotecare fondi, o ragioni proprie, come pure intraprender liti, senza l'assenso della Tutoria Podestà suddetta, per riportare il quale dovrà ricorrere alla medesima; cui è riservato di accordarlo, o denegarlo a misura delle circostanze da riconoscersi dietro le ragioni, e documenti da prodursi in giustificazione, ed appoggio della domanda.

X. Resta pure onninamente vietato il ricupero di qualsivoglia capitale attivo senza il previo suddetto Superiore assenso e senza darne parte all'Agente. Vi sarà però in ogni caso l'obbligo dell'immediato reimpiego da farsi a norma di quanto verrà prescritto dall'Agente suddetto.

X. Resta pure onninamente vietato il ricupero di qualsivoglia capitale attivo senza darne parte all'Agente. Vi sarà però in ogni caso l'obbligo dell'immediato reimpiego da farsi a norma di quanto verrà prescritto dall'Agente suddetto.

XI Considerando, che le piante tutte formano una parte del valore del Fondo, e che ogni devastazione, od atterramento eccessivo di esse deteriora la condizione del Fondo stesso, quindi resta proibito qualsivoglia taglio di piante, che non sieno o morte, o in decadenza, locchè dovrà sempre verificarsi da un pubblico Perito, ritenuto che tali piante dovranno essere vendute all'Asta, come in tal modo dovrà pure esser venduto l'annuale prodotto delle piante in piedi.

XII. Occorrendo però a taluno de' motivati Corpi di dovere, o per migliorie a fondi, riparazioni straordinarie, fabbricati, o per qualche altro speciale titolo da riconoscersi in concorso dell'Agenzia Dipartimentale far uso di piante vive, e crescenti, dovrà il medesimo ricorrere per averne la Superiore annuenza, identificando il numero, qualità, suo valore, ed il fondo, dal quale intenderà di levarle, con giustificare nel tempo stesso l'uso, a cui dovranno servire.

XIII. Resta espressamente proibita qualsivoglia questua sotto qualunque pretesto.

XIV. Dovranno gli Amministratori delle sostanze dei ridetti Corpi in fine di ciascun anno, rendere li conti della loro Amministrazione, li quali saranno approvati, e firmati dal Delegato suddetto con avvertenza, che dove trattasi di amministrazioni di Chiese Parrocchiali dovrà intervenirvi anche l'approvazione, e firma del Parroco, oltre quella dei principali possessori, qualora le Chiese Parrocchiali siano della Campagna.

XV. In caso di discrepanza nella rispettiva resa, e ricevimento de' conti dovrà dal predetto Delegato portarsi alla Superiore cognizione l'oggetto controverso per le relative deliberazioni.

Tali Conti poi dovranno avere il loro corso a norma del prescritto qui sopra nell'Articolo terzo.

Milano 18. Piovoso anno VI.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 19. Piovoso anno VI Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Milano li 19. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione LXXVIII.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta LXXV. del Gran Consiglio.
„ Milano li 13. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che l'affrancazione de' Livelli Nazionali nell'atto stesso, che somministra alla Repubblica un mezzo d'incontrare i pesi, che si è addossata, senza imporre nuovi aggravj sul Popolo, presenta inoltre ai Cittadini una via facile e vantaggiosa di liberare i loro Fondi. "

„ Dichiarato il caso d'urgenza per far fronte ad una parte delle spese necessarie agli oggetti contemplati dall'Art. VI. della legge 2. Piovoso, Risolve:

„ I. I Possessori del dominio utile di Beni Nazionali affetti da Canone, o Livello, hanno la facoltà di affrancarli sotto le condizioni e regole seguenti. "

„ II. Possono affrancarsi. 1. Que' Beni, che sotto i passati Governi appartenevano in diretto dominio alle Camere Sovrane, ed allo Stato. 2. Quelli che appartenevano al così detto fondo di Religione, od alle Corporazioni Religiose, Confraternite, o Manimorte soppresse, e che non sono stati assegnati in perpetuo ad Ospitali, Scuole od altri simili oggetti di pubblica beneficenza, od istruzione."

„ III. Il Dominio utile de' Beni d' affrancarsi dev' essere transitorio liberamente a chi che sia. Il canone deve essere stato costituito a perpetuità o per contratto di livello semplice, o per contratto misto dal principio dell' anno 1755. a tutto il 1795. "

„ IV. La facoltà di affrancare avrà luogo per il corso di nove decadi dalla pubblicazione della presente nei rispettivi Dipartimenti. E ne sarà chiuso l' adito anche prima del detto termine, tosto che il prezzo delle diverse affrancazioni abbia fornito alla Repubblica la somma di sei milioni di lire Milanesi. "

„ V. L' affrancazione si farà nelle prime tre decadi colla regola del cento di prezzo per ogni cinque di Canone. Nelle ultime sei decadi colla regola del cento per 4. e tre quarti. "

„ VI. Il Livellario può affrancare i fondi enfiteutici, dalla totalità, o da una parte sola dell' annuo Canone. Ma nell' un caso, e nell' altro deve aver prima pagato per intiero tutti i Canoni, maturati fino all' epoca dell' affrancazione. "

„ VII. Colle medesime regole può il Livellario affrancarsi eziandio dai livelli costituiti in annua somministrazione di generi; Con che tali generi siano valutati al prezzo medio che ha avuto luogo nelle Centrali dei Dipartimenti dal fine dell' anno 1780. a tutto il 1790 "

„ VIII. Le somme da pagarsi per patto, o per Legge in epoche determinate, al Padrone diretto per causa di rinnovazione d' investitura, o d' altro titolo equivalente, sono calcolate nell' affrancazione, come se fossero state distribuite equabilmente nel numero degli anni interposti a dette epoche, e come se con tale distribuzione formassero un' appendice dell' annuo canone. "

„ IX. Si deroga per questa volta a qualsiasi legge, o patto preesistente, il quale prescrivesse al caso eventuale dell' affrancazione regole, e condizioni particolari diverse dalle prescritte nella presente risoluzione. "

„ X Chi si presenta alle rispettive Amministrazioni Dipartimentali con documento autentico, offrendosi pronto allo sborso immediato del prezzo, entra da quel momento nel diritto e nell' obbligo dell' affrancazione a' termini dell' Art. V., come se essa fosse in quel momento eseguita; Purchè non sia già completa la somma de' sei milioni. "

„ XI. Le Amministrazioni Dipartimentali rilasciano tosto un certificato della chiesta affrancazione, indi esaminano nel più breve termine possibile il Livello, e riconosciutolo affrancabile, e calcolato il prezzo dell' affrancazione, abilitano ed obbligano il Livellario a versarne immediatamente la somma nelle rispettive Casse Nazionali, e procedono alla celebrazione dell' Istromento corrispondente. "

„ XII. Il Potere Esecutivo informa ogni due decadi il Corpo Legislativo delle somme ricavate dalle affrancazioni. E quando le obblazioni di uno stesso giorno portassero la somma totale del ricavato al di là di sei milioni; accetta in preferenza l' affrancazione de' Livelli costituiti ad epoca più recente. "

„ La presente Risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Gambari Presidente — Luini — Mozzini Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.

„ Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.

Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

Li 19. Piovoso anno VI. Repubbulicao.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

Sopransi — Ministro della Polizia Generale.

Essendo state rimesse a questo mio Ministero le disposizioni del Generale in Capo dell' Armata d' Italia Berthier sopra l' ordine da tenersi per il servizio de' Cavalli di Posta, si pubblicano a comune notizia: essendo incaricate le Autorità competenti della Repubblica a tener mano forte per la loro osservanza, ed esecuzione.

Ar-

Armata d' Italia
Milano li 14. Piovoso an. VI. della Repubblica Francese
P. Hulin Capo di Brigata della 75ma Comandante la Piazza di Milano
Ordine del giorno datato d' Ancona li 10. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo essendo informato che il servizio della Posta de' Cavalli soffre molti ostacoli, sia perchè alcuni si permettono di disporne per il servizio de' trasporti che dovrebbero essere fatti dalle Municipalità, sia infine perchè molti particolari, la cui presenza non è necessaria all' armata, prendono li detti Cavalli per raggiungerla o per ritornarne.

Ordina, che da questo giorno in avanti non siano più somministrati Cavalli agli Officiali ed altri dell'Armata, se non a quelli che saranno muniti de' Passaporti ad hoc, sottoscritti dallo Stato Maggiore Generale, o dall'Ordinatore in Capo Villemanzi, o dai Generali Serrurier, Delmas, Baraguey, e dall' Amministratore Generale delle Finanze Haller, per tutto quello che appartiene al servizio dell' Armata Francese, e che in fine non potranno più essere impiegati i suddetti Cavalli ad altro servizio, che a quello, a cui essi sono specialmente destinati.

Il detto Ordine sarà specialmente eseguito per le strade di Mantova, Bologna, e di Bologna ad Ancona, e negli Stati o Paesi occupati dai Francesi.

Ogni Comandante, che sarà convinto d' aver distratti Cavalli di Posta dalla loro destinazione, o di non essersi conformato al detto Ordine, sarà destituito, e consegnato al Consiglio di Guerra. Le Autorità Civili sono invitate a tener mano ferma all' esecuzione del presente Ordine in tutto ciò che le concerne.

Li Comandanti Francesi ne daranno loro l' opportuno avviso. E' pure intenzione del Generale in Capo, che sotto alcun pretesto i Cavalli della Posta, non possano esser messi in requisizione, senza un ordine abbassato dal medesimo. Sua intenzione è inoltre, che li Mastri delle Poste non possano essere forzati a prendere per il pagamento dei Cavalli che saranno forniti, delle Ricevute, o dei Boni in pagamento: li Militari che saranno nel caso di correre la Posta devono pagare in contanti il prezzo di ciascuna Posta.

Questa disposizione non è applicabile al Direttore Generale della Posta delle Lettere in tutto ciò che è relativo al suo servizio.

Il Generale in Capo proibisce che siano condotte al seguito delle colonne alcune vetture, Sedie di posta, e Carrozze. Gli Ufficiali superiori, e Generali dovranno marciare colle loro Divisioni.

Il Generale in Capo permette solamente ai Generali Comandanti le Divisioni, d' aver ciascuno una Vettura, e nessun altro Militare non potrà averne.

Il Generale Dessolie terrà mano ferma all' esecuzione del presente ordine al passaggio d' Ancona, affinchè niuna persona non ottenga dei Cavalli di Posta, e conduca delle Vetture all' Armata, se non nel caso determinato dall' ordine presente. Firm. Leclerc.

Per copia conforme l' Ajutante Generale — Firmat. D'Alons.

Per copia conforme il Capo dello Stato Maggiore, della Divisione — L' Ajutante di servizio — Duvernier. Sott. P. Hullin.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto dei registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 20. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Destinato questo giorno per il pubblico ricevimento del Ministro Plenipotenziario del Reale Gran Duca di Toscana presso la Repubblica Cisalpina, il Direttorio all' ora indicata si rende unitamente a' suoi Ministri, al Corpo Diplomatico, ed allo Stato Maggiore Militare, e della Guardia Nazionale nella Gran Sala del Palazzo Nazionale resa di pubblica udienza.

Il Ministro degli affari esteri presenta al Direttorio Esecutivo il Sig. Conte Marulli nella suddetta qualità di Ministro Plenipotenziario.

Lo stesso Ministro Plenipotenziario manifesta i sentimenti del di lui Sovrano verso la Repubblica ne' seguenti termini.

Cittadini Direttori,

I sentimenti del mio Reale Sovrano animati dal solo amore della pubblica tranquillità, e le prove di buona fede, e leale corrispondenza costantemente serbata a riguardo di ogni Governo nei tempi anche i più difficili, convincere vi do-

dovranno della ingenuità, con cui in oggi si rende sollecito di confermarvi per mezzo mio, e di rassodare con voi quei rapporti di buona intelligenza, ed amicizia, che già esistono fra i due Governi.

Persuaso il Reale Gran Duca di trovare nella vostra Giustizia i compensi della sua lealtà, e di buon vicinato, io mi reputo dal canto mio onorato, e felice di essere stato da voi gradito per l' Interprete de' sinceri di Lui voti a riguardo della vostra Repubblica, e di vedere i due Governi applicarsi soltanto nella gloria di formare la prosperità de' rispettivi Popoli, e Paesi.

Eseguendo l' onorevole incarico di Ministro Plenipotenziario con quella stessa sincerità, che mi ha sempre guidato anche presso l' illustre Generale Bonaparte, io procurerò di meritarmi ognora la vostra confidenza, di mantenere la più perfetta, e stabile armonia fra le due confinanti Nazioni, e di giustificare in così fatta guisa la scelta del mio Reale Sovrano.

Il Presidente del Direttorio dopo d' aver riconosciute le credenziali del Ministro nelle forme, corrisponde ai sentimenti da questo manifestati, come siegue.

Nel ricevere che fa la Repubblica Cisalpina gli amichevoli ufficj, che per vostro mezzo, Sig. Ministro Plenipotenziario, le passa il Reale Gran Duca di Toscana, il Direttorio Esecutivo prova una vera compiacenza, rammentando la filosofica condotta di quel Governo ne' passati difficili tempi: condotta che le fa fare di questo nuovo suo rapporto un augurio assai felice. Di tutti i Governi d' Italia esso fu il solo, che nelle violenti convulsioni, le quali poco men che tutta agitarono l' Europa in questi ultimi tempi, conobbe il grande assioma politico, che per non obbligare gli uomini ad estremi partiti, non bisogna perseguitarli; che delle diverse forme di Governi dalle diverse Nazioni adottate si dee pensare come delle altre assai più profondamente radicate opinioni, cioè, che ognuno si tenga la sua, che la creda pur anche, se vuole, la migliore, ma che ognuno rispetti l' altrui. Così mentre in varie parti dell' Europa si sragionava, esclamando che non si potevano trattare affari colla Francia, perchè non v' era Governo, che non si poteva parlar di pace, perchè non si sapeva con chi parlarne, il vostro Governo solo in Italia; Sig. Ministro Plenipotenziario, con esempio memorabile si avvicinò alla Repubblica Francese, riconobbe, mandandovi un suo Ministro, la legittimità del Governo adottato da quel Popolo Sovrano, e con felice accorgimento profetizzò l' avvenire. Nè doveva certo altrimenti accadere nel suolo, dove l' immortale Segretario Fiorentino, primo Maestro di color, che sanno in politica, dettò al genere umano i suoi venerabili precetti. Ed oh! quante calamità, quanta desolazione, quanto sangue si sarebbero risparmiati, se un esempio così commendevole fosse stato dal rimanente dell' Europa imitato.

Tiriamo però un velo sulle passate tristi vicende, ed in quanto a noi nuovi abitatori d' un libero terreno, occupiamoci della nostra sorte. Amiamo la Repubblica Madre, e coltiviamo con democratica sincerità l' amicizia de' Popoli nostri vicini. Con questi mezzi si mantiene l' ordine al di dentro, e la pace al di fuori in qualunque società. Lo spirito d' intolleranza eccita la violenza delle passioni, e produce dei martiri per modo, che a grande scorno de' persecutori si sono veduti spesso trionfare i perseguitati.

Queste non disputabili massime, che il savio vostro Governo, Sig. Ministro Plenipotenziario, ha seguite fin quando l' Europa tutta ragionava diversamente, sono alla Repubblica Cisalpina un sicuro pegno della filosofica probità del vostro Sovrano: queste saranno per la Repubblica Cisalpina il più efficace eccitamento a corrisponder verso di esso con democratica lealtà; ed è poi il Direttorio Esecutivo assai contento, che il vostro Governo sappia le intenzioni della nostra Repubblica a suo riguardo per l' organo d' un degno Ministro quale voi siete.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 20. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Destinato questo giorno per il pubblico ricevimento dell'Agente Diplomatico dell' Infante Duca di Parma presso la Repubblica Cisalpina, il Direttorio all'ora indicata si rende unitamente a' suoi Ministri, al Corpo Diplomatico, ed allo Stato Maggiore Militare, e dalla Guardia Nazionale nella Gran Sala del Palazzo Nazionale resa di pubblica udienza.

Il Ministro degli affari esteri presenta al Direttorio Esecutivo il Sig. Don Luigi Berri Agente Diplomatico dell' Infante Duca di Parma.
Lo stesso Agente Diplomatico esterna le disposizioni del di lui Sovrano nei sotto indicati sensi.

E' noto abbastanza quanto stia a cuore di S. A. R. il Sig. Infante Duca mio Sovrano il conservare la più sincera, e leale amicizia con questa Repubblica: Posso quindi esser ben certo, che voi rispettabilissimi Direttori, sarete persuasi che l' oggetto della mia Missione è quello precisamente di coltivare e mantenere la buona intelligenza fra il suo, e questo Governo. La saviezza vostra, e la vostra rettitudine mi assicurano che io avrò la gloria di essere l' organo della vicendevole perfetta armonia fra il mio Principe, e la Repubblica Cisalpina: intanto permettetemi che io abbia l' onore di aggiungere la dichiarazione de' particolari miei sentimenti; cioè dell' alta stima, e del distinto rispetto, che mi pregio di professarvi in considerazione delle vostre virtù.

Il Presidente del Direttorio dopo aver riconosciute le Credenziali dell'Agente Diplomatico nelle forme, corrisponde ai sentimenti da questo manifestati come segue:

Allora quando gli uomini si riunirono in numerose società, si moltiplicarono talmente i loro bisogni, e le mutue loro relazioni, che non solo tutti gli Individui d'una società dovettero impiegarsi a vicenda in reciproco ajuto, ma fu di assoluta necessità l' intraprendere relazioni colle Società vicine, o per impedire colla forza, che l' una nuocesse all' altra, o per impegnarle col mezzo di convenzioni amichevoli a soccorrersi vicendevolmente.
Una massa vivente di uomini riuniti non può essere inerte, e per questa ragione due masse vicine debbono necessariamente agire, o per nuocersi, o per giovarsi. Felicemente la Repubblica Cisalpina gode nel suo nascere del raro vantaggio di vedersi ogni giorno crescere d' intorno il numero de' Popoli amici. Essa è convinta, che la lealtà, e la buona fede serbata fino allo scrupolo, sono li più essenziali requisiti per cattivarsi, e conservare la benevolenza delle vicine Nazioni, ed è perciò appunto, che fra noi si è adottato il lodevole costume di ricevere, e ricambiare in faccia al Popolo tutto gli amichevoli officj. La pubblicità degli atti garantisce l' osservanza degl' impegni, che si contraggono, e questo medesimo concorso, che agli occhi meno filosofici potrebbe parere vana pompa, non è realmente nel democratico Governo, che l' intervento di tanti contraenti, quanti sono gli Spettatori, pronti ad essere Censori severi di chi osasse scostarsi dai democratici principj della data fede. Con questi principj voi vedete, Sig. Ministro, che non può essere la nostra vicinanza, ed amicizia, se non piacevole al vostro Sovrano. Voi lo assicurarete a nome della Repubblica Cisalpina, e del Direttorio Esecutivo, che nulla da noi si trascurerà per mantenere la buona reciproca armonia.
Il Direttorio si ripromette dalla rettitudine del vostro Governo la più leale corrispondenza, e non dubita punto che le vostre qualità personali, Sig. Ministro, contribuiranno molto a renderla più durevole, e grata ad ambe le parti.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Moscati.
Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale. Sott. Sommariva.

Milano 20. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Ministro della Guerra — Ordine del giorno.

Informato il Ministro di Guerra, che molti Ufficiali di Truppe Cisalpine in occasione di viaggio, si fanno lecito di richiedere le Municipalità de' rispettivi luoghi di transito per avere delle Sedie di Posta, o di Vettura, sulle quali farsi trasportare da un luogo all' altro, informato che alcuni Commissarj di Guerra o loro Aggiunti si permettono di convalidare colla loro firma tal genere di requisizioni vietate dalla Costituzione, e dai regolamenti; informato che le Municipalità non possono tante volte rifiutarsi a tali domande senza compromettere la loro tranquillità; Ordina che nessun Ufficiale debba d' ora in avanti fare requisizione di verun legno di trasporto per proprio uso, nè verun Commissario di Guerra visarla o confermarla, nè veruna Municipalità prestarvisi; invitando queste ultime; in caso d' innosservanza per parte degli Ufficiali e Commissarj, di fargliene pronto rapporto, per esser poscia i Contravventori severamente puniti. Si dichiara però, che fino a tanto che non sia fatto l' Appalto generale de' trasporti, le Municipalità saranno invitate a prestarsi per il trasporto degli effetti de' Battaglioni di transito, valendosi del solito mezzo de' carri, il cui importo sarà riconosciuto, e rimborsato, a tempo

po

po opportuno dal Dipartimento della Guerra, esclusa sempre ogni prestazione per la persona degli Ufficiali. Il Ministro della Guerra incarica i Generali di Divisione, e di Brigata, i Capi di Legione, e de' Corpi, i Commissarj Ordinatori, e di Guerra, e loro Aggiunti, e i Comandanti delle Piazze a tener la mano all' esecuzione del presente Ordine.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

AVVISO

Sopra processo del Tribunale Criminale costruttosi contro Pietro Antonio Biffi, del fu Giuseppe Antonio, nativo ed abitante di questa Comune, di anni 56., di professione Scrittore, ed estensore di Memoriali; La Commissione Criminale presso il Tribunale d' Appello con sua sentenza del giorno 15. andante Piovoso, attese le risultanze, ha perpetuamente interdetto al nominato Pietro Antonio Biffi di comparire, e di ingerirsi nel foro per affari altrui, sotto pena di anni due di pubblico lavoro, e del perpetuo esiglio da tutta la Repubblica Cisalpina, come incorreggibile in caso di contravvenzione. Ciò si deduce a notizia del Pubblico per sua norma, e direzione.

Milano dal Palazzo di Giustizia li 21. Piovoso Anno VI. Repubblicano.

Firm. Luini Presidente. — F. Silva Assessore. — Sott. Carrara Secretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 22. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Di coerenza al disposto nelle Leggi dei 23. Frimale p. p., e del primo Nevoso pure p. p., ed in vista delle Liste doppie rimesse dal Tribunale di Cassazione, il Direttorio Esecutivo è passato alla scelta dei sottonominati Giudici Dipartimentali, loro supplementarj, e Giudici di Pace nei sottonotati Dipartimenti, come segue:

Dipartimento dell' Olona.

Giudici Dipartimentali

1 Barzi Giuseppe
2 Bianchi d' Adda
3 Bassi Carlo Consigliere
4 Silva Francesco
5 Stampa Avvocato Consigliere
6 Pusterla Ottavio
7 Bizzozero Consigliere d'Appello
8 Visconti Alunno
9 Mantegazza Dottor Pietro
10 Barinetti Paolo.

Supplementarj

1 Bucinelli Carlo Leopoldo
2 Magistrelli Avvocato
3 Mangiarotti Giuseppe

Giudici di Pace in Milano

1 Riva Guido Dottore
2 Borghesi Segretario
3 Frasconi Mozzoni Francesco Dott.
4 Calvagna Pietro Pretore
5 Bonacina Pace Dottore
6 Mulazzani Antonio Dottore
7 Saner Assessore
8 Marocco Dottor Giuseppe.

Per Monza

Bellani Alessandro.

Per Chiaravalle

Gallarati Galeazzo Dottore.

Per Bollate

Borroni Angelo.

Dipartimento dell' Adda

Giudici Dipartimentali

1 Tadini Gaetano di Crema
2 Minoja Avvocato
3 Cattaneo Pretore
4 Ferrario Pretore
5 Campaniga Avvocato
6 Goldaniga Avvocato di Crema
7 Calegari Gio. Antonio
8 Baravalli Pretore
9 Bianchi Luigi Dott. di S. Colombano
10 Targnani Andrea di Crema Legale.

Supplementarj

1 De Federici Carlo Dottore
2 Martini Sigismondo di Crema
3 Copellotti Avvocato di Lodi.

Giudici di Pace

In Lodi

Molazzani Giovanni.

In Cremona

Ragazzoni Gaetano di Crema.

In Campagna, cioè in Lodi Vecchio

Grassi Isidoro Cancell. in Melegnano.

In Treviglio

Arrigoni Camillo.

In Soncino

Pezzani Cesare.

In Brembio

Lampugnani Luigi.

In Ossalengio

Frerè Marco.

Dipartimento della Montagna

Giudici Dipartimentali

1 Gazzari Pretore
2 Valsecchi Dottore Antonio
3 Cerri Carlo di Bergamo
4 Luccini Dottor Carlo
5 Donati Alessandro di Bergamo
6 Sozzi Angelo di Bergamo
7 Mussita Francesco di Bergamo
8 Cantù Dottor Bernardino

9 Sal-

9 Salvagni Paolo di Bergamo
10 Valesi Avvocato.

Supplementarj

1 Staurenghi Raimondo
2 Pini Gerolamo
3 Sirtori Francesco.

Giudici di Pace

In Lecco

Arrigoni Giuseppe di Paolo attuale Giudice di Pace.

In Introbbio

Arrigone di Vedesetta.

In Carate

Galbiati Fortunato.

In Brivio

Magno Paolo di Paolo.

In Somasca

Benaglia Pietro.

In Vimercato

Brigati Dottore Fortunato.

In Canzo

Piantanida Dottore Gaetano.

Dipartimento del Verbano

Giudici Dipartimentali

1 Luini Dottor Pietro
2 Bossi L. T. in Varese
3 Ronchelli Pretore
4 Besozzi Tadeo
5 Grassini Dottor Luigi
6 Carcano Dottore Giulio Cesare
7 Borghi Avvocato Zaccaria di Gallarate
8 Martinoja Dottore
9 Galosio Avvocato di Cremona
10 Bernacchi Dottor Cesare.

Supplementarj

1 Caldarone Dottor Carlo Gerolamo
2 Perabò Dottor Gio. Battista
3 Quadrupani Dottor Gio. Paolo.

Giudici di Pace

In Varese

Curioni Dottor Angelo.

In Luino

Luini Dottor Francesco.

In Cuvio

Amati Alessandro.

In Busto

Mantegazza Giusepp'Antonio di Lonate Pozzolo.

In Somma

Della-Porta Federico.

In Gallarate

Piantanida Dottore Innocenzo L. T.

In Tradate

Pusterla Giuseppe Antonio.

In Legnano

Chiesa Dottore Carlo.

In Lainate

De-Rossi Francesco.

Dipartimento dell' Alto Pò

Giudici Dipartimentali

1 Sonsis Avv. Amministratore Dipartim.
2 Simoni Dott. Giuseppe
3 Vertua Dott. Antonio L. T.
4 Aporti Amministratore Dipartimentale
5 Carganico Pretore
6 Gabbionetta Avv. Amminist. Dipart.
7 Risi Pretore
8 Fabi Dott. Carlo L. T. in Bozolo
9 Maris Assessore
10 Lacchini Consigliere.

Suplementarj

1 Mercori Dott. Giuseppe
2 Ferrari Dott. Lorenzo Professore d'Istituta.
3 Vacchelli Avvocato Luigi.

Giudici di Pace

In Cremona

Nogarina attuale Municipale.

In Casal Maggiore

Baraggia Dott. Tomaso.

In Casal Pusterlengo

Belloni Dott. Carlo.

In Pizzighettone

Viaroli Alessandro.

In Casal Buttano

Scazza Dottore.

In Ardole di S. Martino

Cava Dott. Municipale in Viadana.

In Viadana

Cognetti Dott. Carlo.

In Piadena

Dallonio Giulio Cesare.

In Bozolo

Rizzini Avvocato Luigi.

Dipartimento del Ticino

Giudici Dipartimentali

1 Broglia Pretore
2 Villa Pretore
3 Bianchi Pretore
4 Pecora Dott. Gio.
5 Volpini Pretore di Busto
6 Cazzani Dott. Gioacchino
7 Scaccabarozzi Cesare Consigliere
8 Peroni Dottore
9 Pagliocchi L. T.
10 Gattoni Avvocato Gaetano.

Supplementarj

1 Robbolini Avvocato
2 Astolfi Dott. Ippolito
3 Casati Dott. Carlo Antonio.

Giudici di Pace

In Pavia

Ferrario Gaspare.
Perelli Felice.

In Abbiategrasso

Visconti Dott. Cristoforo.

Per Binasco

Giusti Francesco.

Per Locate

Bossi dell' Ufficio di Polizia.

Per Bereguardo

Besozzi Dott. Enrico.

Per Belgiojoso

Landini Attuaro in Abbiategrasso.

In S. Colombano

Viaroli Dott. Giacomo di Malleò.

Di-

Dipartimento del Lario.

Giudici Dipartimentali

1 Fischer Municipale
2 Bianchi L. T. in Menaggio
3 Oldradi Avvocato
4 Lena Perpenti Dott. Paolo
5 Stampa Francesco di Gravedona
6 Dubini Dott. Bartolomeo
7 Pestalozzi Paolo di Chiavenna
8 Morizio Pretore
9 Castelli Dott. Paolo
10 Manzi Avvocato Giorgio.

Supplementarj

1 Rezzani Dott. Angelo
2 Scotti Dott. Giuseppe
3 Schiera Dott. Pietro Francesco.

Giudici di Pace

In Como
Ostinelli il figlio Municipale.
In Cantù
Formenti Dott. Angelo Maria.
In Dongo
Fellolo Dott. Luigi.
In Desio
Trabattoni Gio. Battista.
In Porlezza
Rezia Dott. Carlo
In Cermenate
Miglio Giuseppe.
In Nesso
Castelli Giorgio.

Il Direttorio Esecutivo ordina la stampa, e la pubblicazione della premessa scelta, e la rimette al Ministro della Giustizia per le correlative ispezioni del proprio istituto.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 22. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Milano li 21. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione LXXX. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta LXXX. del Gran Consiglio.
„ Milano li 19. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che il Cittadino Estore Martinengo, ed il Cittadino Leopoldo Cicognara sono stati eletti dal Direttorio Esecutivo per Ministri della Repubblica Cisalpina, l' uno presso la Corte di Napoli e l' altro presso la Corte di Torino."

„ Dichiarata l' urgenza sul motivo, che li suddetti Ministri devono occupare il loro impiego sollecitamente." Risolve:

„ Si accorda la dimissione della Rappresentanza Nazionale alli Cittadini Estore Martinengo, e Leopoldo Cicognara."

„ Segnat Polfranceschi Presidente — Mozzini — Alborghetti Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.

„ Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario."

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del Sigillo della Repubblica, stampato, e pubblicato.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.

Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

Avviso a' Parrochi.

Quando in quest' anno vengano i Parrochi richiesti da' Fedeli della facoltà di poter cibarsi delle carni in tempo della Quaresima, saranno facili ad accordarla come mi viene ordinato dal nostro Superiore Arcivescovo di loro partecipare seguendo lo spirito pietoso della Chiesa, e usando delle opportune facoltà, salva sempre l' altra parte del precetto dell' unicia comestione.

Se poi in taluno dei petenti concorresse qualche causa particolare potranno accordare anche la licenza di cibarsi delle suddette carni nei Mercoledì, e nella settimana Santa, giorni in cui intende l' Arcivescovo, che si possano usare Uova e Latticini, oltre il primo Mercoledì giorno di Tempora li Venerdì e Sabbati, come nel resto dell' anno. Sarà dello zelo di ciascun Parroco l' esortar

tar i Fedeli di supplire con altre opere di pietà alla dispensa di un precetto tanto venerato, e praticato fino dal primo nascere della Chiesa.
Dall' Arcivescovado di Milano li 22. Piovoso anno VI. Repubblicano [10. Febbrajo 1798. v. s.]
Sott. G. Gambarana Dec. della Metrop. Cancelliere Arcivescovile.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 23. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esecut. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano li 21. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
Sessione LXXX.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta LXXX. del Gran Consiglio.
„ Milano li 19. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
„ Considerando esser nato dubbio se la Legge dei 3. Piovoso relativa al pagamento dei debiti verso la nazione comprenda ancora i debitori verso il Fondo così detto di Religione"
„ Previa dichiarazione del caso d' urgenza sul motivo di non ritardare la piena esecuzione di detta Legge già dichiarata d' urgenza."
„ Il Gran Consiglio — Risolve:
„ I. La Legge dei 3. Piovoso Anno VI. Repubblicano relativa al pagamento dei debiti verso la Nazione comprende i Debitori tutti del Fondo così detto di Religione"
„ II. I termini per altro prefissi in detta Legge ai rispettivi pagamenti decorrono per gl' indicati Debitori della pubblicazione di questa."
„ La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Polfranceschi Presidente — Montalti — Mozzini Segretarj.
Milano 22. Piovoso Anno VI. Repubblicano,
Sessione LXXXI. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori approva.
Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 23. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Dirett. Esec. il seguente Atto Legislativo.
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano li 21. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
Sessione LXXX.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta LXXXI. del Gran Consiglio.
„ Milano li 20. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
„ Il Gran Consiglio considerando, che i sottonotati Cittadini eletti in Rappresentanti al Corpo Legislativo hanno domandata la rinuncia in vigore de' titoli ragionevoli giustificanti la loro petizione."
„ Dichiara l' urgenza sul motivo di completare al più presto possibile coi Supplementarj il numero voluto ne' due Consigli."
„ Dichiarata l' ugenza, Risolve:
„ E' accordata la rinuncia ai sottonotati Cittadini."

Dis-

Dispensati — Bagolini . . . . . . *Dipartimenti* — del Panaro
Valdriggi . . . . del Panaro
Miani . . . . del Panaro
Palcani . . . . del Reno

„ La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Polfrancelchi Presidente — Montalti — Mozzini Segretarj.
Milano 22. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
Sessione LXXXI. del Cosiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori — Approva.
Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.
Il Dirett. Esec. Ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del Sigillo della Repubblica, e pubblicato.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sbit. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile
AVVISO

In esecuzione della Legge 3. Piovoso dovendo il Consiglio Amministrativo provvisorio della guardia Nazionale di questa Comune essere sollecito ad introitare le somme dovute in causa di tasse, e multe imposte in forza dei passati, e vigenti regolamenti della Guardia medesima, è stato dal Ministro degli Affari interni col mezzo dell' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona autorizzato a dare le seguenti disposizioni, che si deducono a pubblica notizia.

Primo. qualunque debitore moroso al pagamento delle tasse per l' esenzione dal servizio della Guardia Nazionale, e delle multe imposte per illegitima mancanza a tale servizio sarà tenuto pagare il suo debito alla Cassa della propria Legione fra lo spazio di una decade decorribile dal giorno, che gli verrà intimata la specifica del debito stesso.

Secondo. Spirato questo termine senza che siavi ricorso pendente avanti al Consiglio d' Amministrazione, o riclamo all' Amministrazione Centrale del Dipartimento si passerà agli atti esecutivi a termini del §. quarto della Legge suddetta, ai quali atti si farà pure luogo tosto che il ricorso, o riclamo succennati vengano decretati in contrario.

Milano li 23. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
Firm. Fe Presidente — Per il Consiglio — Barelle Pro Secretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 24. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. il seguente Atto Legislativo
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 24. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione LXXXIII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta LXXXV. del Gran Consiglio.
„ Milano li 23. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che li Cittadini Antonio Viappiani di Montecchio, l' Avvocato Gerolamo Bianchi di Varese, e Antonio Veneri del Crostolo hanno cercato la loro dimissione alla Rappresentanza Nazionale per giusti motivi."
„ Dichiarata l' urgenza sul motivo di completare sollecitamente il Corpo Legislativo."
„ Il Gran Consiglio — Risolve:
„ Si accorda la dimissione della Rappresentanza Nazionale alli Cittadini sottoscritti."

Dispensati — Viappiani Antonio . . . *Dipartimenti* — del Crostolo
Bianchi Gerolamo . . . . del Verbano
Veneri Antonio . . . . del Crostolo

„ La

„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Polfranceschi Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Beccalossi Presidente -- Gelmi Segretario -- Somaglia Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che il premesso Atto Legislativo sia munito del Sigillo della Repubblica, stampato, e pubblicato.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Dirett. Esecut. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

SENTENZA.

Consiglio di guerra permanente.

Estratto dei registri del Consiglio di Guerra permanente della Divisione di Lombard.

Seduta pubblica dei 24 Piovoso.

QUesto giorno ventiquattro Piovoso anno VI. della Repubblica francese, il Consiglio di Guerra della Divisione di Lombardia sull'invito fattogli dal Generale FIORELLA Comandante la detta Divisione si è riunito in una delle Sale dell'Arcivescovado a Milano. Dopo essere stato deposto sul Bureau un esemplare della legge de' 13 Brumale anno V., il Capitano relatore ha data lettura del processo d'informazione e delle pezze tanto a carico che ha discarico formante il processo del nominato Giovanni Gregorio, dell'età di 29. anni circa, nativo della Carità, dipartimento della Nievre, caporale forriere alla 85.a mezza Brigata, accusato di aver cercato di disturbare un'assemblea di Cittadini nell'esercizio del loro culto e fuori del recinto delle Chiese che ad esso son consacrate.

Dopo tal lettura e l'ordine del Consiglio l'accusato è comparso accompagnato dal suo difensore officioso.

Il Consiglio avendo inteso la difesa dell'accusato, e ricevette le sue risposte alle diverse interrogazioni fattegli, e dopo averlo interpellato, come pure il suo difensore officioso, di dichiarare se hanno nulla ad aggiungere ai loro mezzi di difesa: sulla loro risposta negativa, il Presidente ha ordinato a lui ed agli astanti di ritirarsi.

In seguito il Presidente ha posta la questione, Giovanni Gregorio accusato d'avere cercato di disturbare un'assemblea di Cittadini nell'esercizio del lor culto e fuori del recinto delle Chiese che ad esso son consacrate, è egli colpevole?

Il Consiglio vedute le pezze componenti il processo e concernenti il detto Gregorio.

Considerando che li motivi che hanno dato luogo all'accusa portata contro il detto Gregorio non sono che il risultato d'una rissa ch'egli aveva con un individuo non faciente parte di quest'assemblea che le circostanze di questa rissa non hanno potuto essere applicabili a quest'assemblea che per errore o per malevolenza.

Considerando finalmente che non esiste contro l'accusato alcuna prova che possa farlo risultare colpevole di un delitto preveduto dal titolo 2. del decreto della Convenzione Nazionale del 7. Vendemifero anno IV., concernente la garanzia del libero esercizio d'ogni sorta di culto, ha dichiarato all'unanimità il detto Gregorio non colpevole, lo scarica dall'accusa portata contro di lui, ed ordina in conseguenza che sia tosto messo in libertà, e rimandato al suo Corpo, conforme all'articolo 31. della legge dei 21. Brumale.

La seduta essendo stata di nuovo resa pubblica, il Presidente ha data lettura della presente sentenza ad alta ed intelligibile voce, ed incarica il Capitano relatore della sua esecuzione; ordina in oltre che la detta sentenza sia stampata nelle due lingue, ed affissa dovunque sarà d'uopo.

Fatta, chiusa e decretata il giorno, mese ed anno come sopra.

Segnata ai registri; Batret sargente; Seguin sottotenente; Coujour luogotetente; Lamartiniere capitano; Gouron capitano: Mollard capo di battaglione; Kister capo di brigata, presidente; Pagliari capitano, commissario del Direttorio Esecutivo; Cottin capitano auditore; Paris capitano relatore, e Martin cancelliere.

Per Copia conforme — Firm. Paris Capitano relatore — Sott. Martin cancell.

Per Traduzione conforme — Firm. Cottin capitano auditore interprete.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

AVVISO

Milano li 24. Piovoso anno VI. Repubblicano.

DIetro le istruzioni avute con lettera del Ministro degli Affari Interni 17.

Fruttidoro anno V. conformi alla determinazione 5. detto de' Comitati di Costituzione, e di Giurisprudenza, trasmesse al detto Ministro dal Direttorio Esecutivo gli 11. dello stesso mese, incaricata l' Amministrazione Centrale del Dipartimento d'Olona a ricevere le istanze de' Petenti l'ammissione all' esercizio dell' Arte d' Ingegnere, e d' Agrimensore, ed a nominare una Deputazione di Professori per l' esame de' Candidati, e così pure a dichiarare, e pubblicare l' abilitazione de' medesimi: ordina la pubblicazione del presente

Estratto dai Registri dell' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona.

Seduta del giorno 19. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Propostosi il Rapporto della Commissione degli Ingegneri nominati da quest' Amministrazione nelle Sedute de' giorni 30. Fruttidoro anno V., e 15. Nevoso anno VI. per gli esperimenti sopra li requisiti, e qualità de' Cittadini Carlo Mariani, ed Antonio Baroffio, che hanno chiesto d' essere abilitati all' esercizio dell' Arte d'Ingegnere, e riconosciutosi dal detto Rapporto che li suddetti Petenti hanno dato prova di essere bene istrutti nella surriferita Arte.

La medesima Amministrazione accorda alli Cittadini Carlo Mariani, ed Antonio Baroffio il diritto di esercitar l'Arte d'Ingegnere entro i limiti dell'Arte medesima, ordinando che la presente determinazione sia data per copia ai Candidati.

Firm. Stampa Soncino Presidente — Pedrazini Amministratore — Narducci Secr.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

L' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona.

AVVISO.

Essendo tuttavia in vigore l' Editto del passato Governo de' 31. Maggio 1772. e il correlativo Ordine della Municipalità 12. Pratile anno V. che proibisce il seminar riso in distanza minore di quattro miglia dalle mura di questa Città, l'Amministrazione Centrale del Dipartimento d'Olona autorizzata dal Direttorio Esecutivo previene il Pubblico che si procederà a' termini de' predetti Ordini contro qualunque contravventore a' medesimi.

Dalla Casa della Comune di Milano 25. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Firm. Stampa Soncino Presidente — Fedrazzini Amministratore — Narduci Seg.

AVVISO.

Da alcuni giorni a questa parte si è sparsa voce che in due volte avevo perduto al giuoco una volta 20. mila lire, e la seconda volta 25. mila lire. Come semplice Cittadino non cercherei a distruggere una calunnia tanto assurda, ma incaricato di un Ministero importante devo a me stesso ed al carattere di cui sono investito di non lasciar sussistere ciò che può togliermi la confidenza pubblica di cui devo esser munito. Dichiaro perciò a tutti i Cittadini, che il Promotore di queste voci è un Calunniatore insigne, e l' autore d' una menzogna impudente. Invito tutti coloro che mi conoscono a dichiarare pubblicamente in qual circostanza, quando e dove mi han veduto giuocare. Dichiaro pure che si è particolarmente per rispetto per l' opinione de' buoni Cittadini che puonno esser ingannati su di un fatto falso, che discendo a respingere la più sciocca delle accuse che si è diretta contra di me, non avendo io giammai giuocato ad alcun giuoco da che esisto.

Milano li 26. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Il Ministro della Guerra — Firm. Vignolle.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto dei registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 27. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano li 27. Piovoso anno VI. Repubblicano.

„ Sessione LXXXVI. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

„ Seduta LXXXVII. del Gran Consiglio.

„ Milano li 25. Piovoso Anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che sono benemeriti della Repubblica quei Cittadini, che col
„ prestito di somme necessarie contribuiscono straordinariamente agli istantanei
„ bisogni della medesima, massimamente in circostanze compromettenti la pub-
„ blica quiete, e sicurezza.
„ Considerando, che tali Cittadini, oltre l'avere un titolo di benemerenza, han-
„ no eziandio un diritto a una immediata indennizzazione.
„ Considerando, che i Cittadini di Mantova, i quali nel giorno 23 del corrente
„ Piovoso sulla richiesta di quella Amministrazione Centrale concorsero a com-
„ pletare la somma di quattrocento mila Franchi somministrati alla Truppa,
„ cooperarono a porre in salvo la quiete di quel Dipartimento.
„ Previa la dichiarazione del caso d' urgenza sull'indicato motivo,
„ Il Gran Consiglio — Risolve
„ I. Saranno immediatamente indennizzati delle rispettive somme contribuite quei
„ Cittadini di Mantova, che nel giorno 23 Piovoso concorsero a completare la
„ somma di quattrocento mila Franchi richiesti da quelle Autorità Costituite
„ per somministrarli alla Truppa.
„ II. Se il Tesoro Nazionale non potesse restituire immediatamente le dette ri-
„ spettive somme in contanti, il Direttorio Esecutivo è incaricato a cedere al-
„ trettanti Beni Nazionali esistenti nel Territorio dell' ex-Mantovano a quei
„ Cittadini, che non volessero aspettare il momento, in cui possa il Tesoro
„ Nazionale restituire le dette rispettive somme in contanti.
„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Polfranceschi Presidente — Mozzini — Montalti Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Milano 27. Piovoso Anno VI. Repubblicano.

Il Gran Consiglio al Direttorio Esecutivo.

Mentre abbiamo veduto con compiacenza, che il Cittadino Rossi parlando il linguaggio di un sincero Repubblicano, ha somministrato delle cognizioni al Gran Consiglio, mentre abbiamo decretato la stampa della sua memoria, ed onorevole menzione nel processo verbale, ve ne trasmettiamo copia, onde possiate coglierne quei lumi, che crederete opportuni. Salute e Fraternità

Sott. Polfranceschi Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.

Al Gran Consiglio.

Cittadini Legislatori,

Voi avete con vostro proclama invitato tutti li Cittadini a fornirvi de' lumi, onde passare alla grande riforma delle leggi, e degli oggetti tutti di amministrazione analoghi, e conformi al Governo Repubblicano. Il vostro invito, mentre vi fa onore contestando al Popolo le disposizioni vostre di volere sinceramente operare al bene di lui, ha eccitato non meno lo spirito di probi, ed illuminati Cittadini a concorrere colle proprie cognizioni a darvi mano, onde intraprendere la grande fabbrica, che voi volete innalzare, ed in folla vi si sono presentati de' progetti, i quali, se non portan tutti forse seco il carattere della perfezione, fanno però sempre onore a chi gli ha dettati, e meritano la vostra riconoscenza, e quella del Popolo Cisalpino, pel cui giovamento unicamente sono essi stati stesi.

Io non sono di questi: mi sta però a cuore quanto a qualunque altro il bene della Patria, e nel difetto, in cui mi trovo, di superiori cognizioni, onde potere con questo mezzo riuscirle utile, m' immagino di farle ancor' io qualche cosa di bene con iscoprirvi gli abusi, che sono a mia notizia, e che se lasciate sussistere, sono più che bastevoli a paralizzare tutte le savie disposizioni, che voi altronde potreste fare, ed a toglierne pienamente il salutare effetto. Per non riandare tutti quelli, su de' quali voi avete già fermata l' attenzione vostra nelle varie discussioni, che ho sentite, e lette su de' pubblici foglj; io mi ristringerò soltanto ad accennarvi quelli, circa i quali parmi, che non abbiate ancora versato, perchè non dipendenti da sistema, ed unicamente esistenti per la malizia di que', che sono preposti all' amministrazione. Voi

Voi capite già, che io intendo parlar quì dello scialacquo, che si fa del Tesoro pubblico. Mentre voi vi affannate a cercare de' mezzi, onde supplire alle sforzate spese della Nazione, con il minor aggravio possibile dei Cittadini; mentre il Direttorio vi va opprimendo ad ogni istante con dirvi, che la cassa pubblica è esausta, senza mai darvi conto delle somme, che il medesimo ha spese, e dell' uso, e della maniera con cui le ha convertite, avvi chi dissipa il pubblico patrimonio a suo talento, e che moltiplica i suoi furti impunemente in ragione di quanto voi disponete a sostegno della pubblica causa. Date un' occhiata alle diverse Amministrazioni, e troverete questa verità nel più gran giorno.

Io ho sempre sentito a dire, che ogni qualvolta si voglia formare un piano di Finanza, e di Economìa, s' incomincia dal ridurre le spese di superfluità, e di lusso, onde queste non assorbiscano quel tanto, che spender si deve nelle cose utili, e necessarie. Ma se si deve usare questa diligenza, prima di dare un sesto alla Finanza, quanto più invigilare non dovrassi perchè i fondi non vengano mal versati, disposti a capriccio, derubati! ora questo secondo inconveniente è più che mai praticato tra di noi.

Egli non è che col massimo orrore, che si sente tutto giorno il dissipamento, che si fa delle pubbliche entrate dai diversi ministeri. Egli non è che con sommo raccapriccio, che si sentono tutto dì i furti, che vengono fatti da chi è preposto ad amministrare quel denaro, che il cittadino consacra alla causa pubblica, il più delle volte con privare se stesso del necessario. Era dunque riservato all' epoca della nostra rigenerazione di sentire a parlare liberamente, e vantarsi di que' delitti, che in ogni altro tempo avrebbero inevitabilmente apportato lo sterminio del reo? Si fa un contratto colla Repubblica, ed un giorno dopo si sa, a non isbagliare, quanto denaro è entrato nella borsa di quel Ministro, che pure dovrebbe fare li di lei interessi. Un giorno fa chi non aveva da vivere, si fa lecito oggi di profondere il mal acquistato denaro, quasi voglia insultare alla miseria di quel popolo, che lo fornisce, ed alla sua troppo cieca confidenza. L' impunità, che porta seco l' impudenza, fa dire apertamente a tal altro, che due mesi d' amministrazione sono più che sufficienti a somministrare con che menare agiatamente, e con lusso il resto de' suoi giorni. Oh insolenza insoffribile, nauseante!

Il Direttorio, che sa, che vede, se lo soffre, e non vi apporta provvidenza. Partecipa egli forse de' furti, che si commettono da' suoi subalterni? Il fatto ne persuade. Pretende egli forse, che questi disordini non siano noti? e come non lo saranno agli occhi di tre milioni e mezzo d' uomini, che gli guardano, gl' investigano? Ritieni, che sei risponsale avanti la Nazione di tutti quegli abusi, che tu non togli, e che se a quest' ora si dovesse formare il tuo processo, la tua sentenza sarebbe fatale. E perchè non richiami quel Commissario, e perchè non deponi quel Ministro, che cagionando la rovina della Repubblica formano ancora la tua condanna? Quel Dipartimento della guerra, che solo consuma li cinque ottavi del pubblico Erario, sarà dunque formato ancora di soggetti, che se ne appropriano impudentemente la maggior parte, con defraudare della mercede li difensori della Patria, e con stipulare contratti lesivi, e rovinosi? Se tu non osi di porvi riparo, e perchè non scendi da quel posto, in cui la sorte ti ha collocato, e non lo cedi ad altri più franchi di te, che eliminando i perfidi, ed indegni Agenti, sosteranno con l' onor nazionale il ben essere del Cittadino?

Ma voi, Cittadini Legislatori, mi direte che al Direttorio piuttosto, che a voi doveva io dirigermi con queste lagnanze, siccome a quello, cui spetta la cognizione, e verificazione degli abusi, che io ho accennati. Cittadini, io non son uomo, che ami di perder tempo inutilmente, per indirizzarmi a chi sicuramente non mi ascolta. Io desidero d'altronde, che la nazione sia sollevata, ed io con tutto il Popolo non posso attendere, che da voi questa necessaria provvidenza. L' amore della Patria, che anima e dirige tutte le vostre operazioni, vi faccia prendere sotto il più severo esame quanto io vi ho brevemente accennato. Incominciate ad occuparvi in questo interessantissimo oggetto, e vedrete ad ogni passo scaturire nuovi disordini, mostruosità nuove. La vostra autorità dunque s' interponga per estirparle, avendo fisso in mente che ogni giornata di ritardo è un colpo fatale, che la Repubblica riceve da alquanti de' suoi indegni, e infedeli Ministri. La Patria attende da voi il soccorso, i buoni Cittadini lo sperano, e 'l vostro dovere alto vi chiama. Una ferma

vostra risoluzione, un pronto riparo, mentre salva la cosa pubblica, impedirà ancora, che altri tratti dall' impunità non ne seguano l' esempio.

Salute e rispetto — Per copia conforme — Sott. Alborghetti Seg. — S. Rossi.

Messaggio del Direttorio Esecutivo, al Gran Consiglio
Sotto li 28. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Voi Rappresentanti della Nazione non avreste prostituito il fregio dell' onorevole menzione ad un accusatore, dal quale ogni sospetto di calunnia non fosse sgombro: Voi non avreste chiamate cognizioni delle accuse vaghe, ed indeterminate, senza esservi convinti sopra sicuri argomenti della veracità di quelle.

Se per tanti atti avete quindi manifestata la vostra approvazione alla lettera sottoscritta S. Rossi trasmessaci col Messaggio del 27. Piovoso, voi avete certamente dei forti, e sicuri argomenti per aggiungervi fede.

Il Direttorio Esecutivo ha diritto di esigere dalla vostra lealtà, e patriotismo, che queste prove gli vengano in faccia all' intera Nazione svelate: e che gli venga indicato chi sia il nominato Rossi, perchè possano dinanzi ai Tribunali apparire i fatti asseriti da lui.

Chiunque avrà mancato, debb' essere irreparabilmente colpito dalla Legge: il Direttorio Esecutivo è fermo nel volerlo, e dichiara in faccia al Popolo Cisalpino, che qualunque silenzio, qualunque via di eludere la sua domanda su quest' oggetto è attentatoria agli interessi, ed alle proprietà della Repubblica Cisalpina.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Sgnat. Moscati.

Pel Direttorio Esecutivo, il Segret. Generale Sott. Sommariva.

Su questo Messaggio il Gran Consiglio è passato all' ordine del giorno.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 28. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 27. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione LXXXVI. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta LXXXVIII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 27. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12. Nevoso i Patrio- „ ti Veneti hanno un diritto d' essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina quan- „ do provino il loro Patriotismo e moralità, e daver promossa l' unione dei „ loro Paesi alla Repubblica Cisalpina;

„ Considerando, che il sottonotato Marco Ambrosi ha i requisiti richiesti dalla „ Legge suddetta;

„ Previa dichiarazione del caso d' urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12. „ Nevoso;

„ Il Gran Consiglio „ Risolve.

„ Resta accordata la Cittadinanza a Marco Ambrosi ex Veneto.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Polfranceschi Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.

„ Milano 28. Piovoso anno VI. — Sessione LXXXVII. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva

„ Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 28. Piovoso Anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In

„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile .
„ Milano li 28. Piovoso Anno VI. Repubblicano
„ Sessione LXXXVII. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio .
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta XC. del Gran Consiglio .
„ Milano li 28. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio — al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che ciascuno dei due Consiglj Legislativi dispone di quanto „ gli può occorrere per la propria polizia, e pel proprio servigio nel luogo „ delle sue Sessioni;

Considerando, che in più circostanze può occorrere a ciascun Consiglio di „ avere pronta una Tipografia nel rispettivo Locale di sua Sessione;

„ Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo, che non vengano ritardate le pres- „ santi operazioni del Corpo Legislativo;

„ Il Gran Consiglio „ Risolve:

„ I. Ciascuno dei due Consiglj Legislativi richiama nel rispettivo Locale di sua „ residenza quel ramo della Tipografia Nazionale, che gli occorre.

„ II. Direttorio Esecutivo è incaricato della esecuzione della presente dietro l' in- „ vito di ciascuno dei due Consiglj .

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Polfrancelchi Presidente — Alborghetti — Montalti Segretar}.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva.

„ Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario .

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati .

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

Secondo Messaggio del Direttorio Esecutivo al Gran Consiglio, relativo alla Lettera sottoscritta S. Rossi.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed Indivisibile
Milano li 29. Piovoso Anno VI. Repubblicano
Il Direttorio Esecutivo al Gran Consiglio

Il Direttorio Esecutivo ha sentito con estrema sorpresa, che Voi, Cittadini Rappresentanti, siate passati all'ordine del giorno sul Messaggio, che jeri vi diresse relativamente alla Lettera sottoscritta S Rossi.

Non è assolutamente conciliabile collo zelo, che vantate per la Patria, che Voi la sappiate manumessa, e neghiate poi di svelarne i danni a quell' Autorità, che può solo rimediarli, e che, per porvi riparo, vi domanda istantemente di conoscerli.

Il vostro Decreto di jeri è dunque senz' altro stato sorpreso, ed estorto alla vostra intergrità, e Patriotismo.

Conseguentemente il Direttorio Esecutivo deciso, com'è, di mettere la verità nel pieno suo giorno, in nome della Patria e della Costituzione da voi giurata, vi rinnova anco per una volta le stesse domande, che jeri vi fece.

Che se negaste nuovamente di soddisfare ad un' inchiesta di così evidente giustizia, che gli stessi despoti non azzarderebbero di trascurarla, Esso si vedrà costretto di render noto a tutta la Repubblica, che ne' vostri atti esiste la menzione onorevole di un libello calunioso, approvata da Voi senza verun fondamento.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo — Segnat. Moscati

Pel Direttorio Esecutivo il Segret. Generale — Sott. Sommariva.

Messaggio in risposta del Gran Consiglio in data del giorno 30 Piovoso Anno VI Repubblicano.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Il Gran Consiglio al Direttorio Esecutivo

Attaccare pubblicamente gli abusi, che uno crede esistere in qualunque ramo di pubblica Amministrazione, è diritto di Costituzione, è sentimento degno d'un uomo libero. Le Autorità Costituite lungi dall' offendersi di un tale coraggio, debbono anzi lodare il Denunziante, ed eccitarlo o con invito personale, o

con Proclama a fornir loro d' una maniera più precisa le notizie ch' egli annunzia in termini generali; come debbono ugualmente percuotere col rigor delle Leggi, chi si trovasse essere Calunniatore: tale per altro non può essere dichiarato chicchessia, se non dopo un giuridico esame di quanto egli annunzia, e dell' intenzione con che lo annunzia.

Il Gran Consiglio ordinando la Stampa, e la Menzione onorevole della Memoria del Cittadino Rossi, ha voluto animare ognuno a far uso di un diritto sacro alla libertà, e troppo necessario in un Governo popolare. Non vi ha riscontrate notizie meritevoli di un particolare esame da farsi dal Consiglio stesso; epperò lo ha trasmesso a Voi, per mettervi in grado di esaminarne gli oggetti in ciò che è di vostra pertinenza; Nè può il Gran Consiglio occuparsi ulteriormente di questo affare, senza eccedere il limite Costituzionale dei Poteri.

Cittadini Direttori, se aveste riflettuto a tutto ciò non sareste stati affetti da una inopportuna sorpresa. — Salute e Fratellanza.

Segn. Polfranceschi Presidente. — Montalti — Alborghetti Segretarj.

AVVISO

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

Dietro le determinazioni del Direttorio Esecutivo annunciate al Dicastero Centrale di questa Comune con Lettera del Ministro di Polizia Generale restano permesse le Maschere nel Teatro grande nel tempo delle Feste da Ballo, purchè siano decenti, ed escluse quelle d' Arlecchino, Brighella, ed altre conosciute sotto il nome di Teatro Italiano: osservate nel rimanente le prescrizioni contenute nel Regolamento di Polizia 25. Nevoso p. p.

Milano dalla Casa del Comune li 30. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Firm. Minoja. Pellegrini. Zuccoli.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 30. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esecut. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano li 28. Piovoso Anno VI. Repubblicano.

„ Sessione LXXXVII. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

„ Seduta LXXXVIII. del Gran Consiglio.

„ Milano li 27. Piovoso anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12. Nevoso i Patrioti Veneti, hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, „ quando provino il loro patriotismo, e moralità, e di aver promossa l'unione „ dei loro Paesi alla Repubblica Cisalpina;

„ Considerando, che il sottonotato Ippoliti Bonomo Veneziano ha i requisiti ri- „ chiesti dalla Legge suddetta;

„ Previa dichiarazione del caso d' urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12. „ Nevoso.

„ Il Gran Consiglio — Risolve:

„ Resta accordata la Cittadinanza ad Ippoliti Bonomo ex Veneziano.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Polfranceschi Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.

„ Milano 29. Piovoso Anno VI. Repubblicano.

„ Sessione LXXXVIII. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori approva.

„ Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 30. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 28. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
Sessione LXXXVIII. del Consiglio de' Seniori
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Sessione LXXXVIII. del Gran Consiglio.
„ Milano 27. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12. Nevoso i Patrioti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando provino il loro patriotismo, e moralità, e di aver promossa l' unione dei loro Paesi alla Repubblica Cisalpina;

Considerando, che il sottonotato Volpini Domenico Antonio Veronese ha i requisiti richiesti dalla Legge suddetta;

Previa dichiarazione del caso d' urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12. Nevoso;

IL Gran Consiglio — Risolve

Resta accordata la Cittadinanza a Volpini Domenico Antonio ex-Veronese.

La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. Polfrancelchi Presidente -- Alborghetti — Montalti Segretarj.

Milano 29. Piovoso Anno VI. Repubblicano.

Sessione LXXXVIII. del Consiglio de' Seniori.

Il Consiglio de' Seniori — Approva.

Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.

Il Dirett. Esec. Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 30. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 28. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Sessione LXXXVII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Sessione LXXXVIII. del Gran Consiglio.
„ Milano 27. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12. Nevoso i Patrioti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando provino il loro patriotismo, e moralità, e di avere promossa l' unione dei loro Paesi alla Repubblica Cisalpina;

Considerando, che li qui sottonotati Ostia Domenico, ed Ostia Lauro dell' Istria hanno i requisiti richiesti dalla Legge suddètta.

Previà dichiarazione del caso d' urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12. Nevoso

Il Gran Consiglio — Risolve

Resta accordata la Cittadinanza a Ostia Domenico, ed Ostia Lauro ex Istrioti

La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. Polfrancaschi Presidente -- Alborghetti — Montalti Segretarj.

Milano 29. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Sessione LXXXVIII. del Consiglio de' Seniori.

Il Consiglio de' Seniori Approva.

Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.

Il

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 30. Piovoso anno VI Repubblicano.
Il Consiglio de'Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
Milano li 28. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Sessione LXXXVII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente
In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
Seduta LXXXVIII. del Gran Consiglio.
Milano li 27. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12. Nevoso i Patriotti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando provino il loro patriotismo, e moralità, e di avere promossa l' unione dei loro Paesi alla Repubblica Cisalpina.
Considerando, che il sottonotato Breganze Gaetano Vicentino ha i requisiti richiesti dalla Legge suddetta;
Previa dichiarazione del caso d' urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12. Nevoso.
Il Gran Consiglio — Risolve
Resta accordata la Cittadinanza a Berganze Gaetano ex Vicentino.
La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Polfranceschi Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.
Milano 29. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Sessione LXXXVIII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori Approva.
Beccaloffi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Dirett. Esecut. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 30. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano li 28. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Sessione LXXXVII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Seduta LXXXVIII. del Gran Consiglio.
Milano li 27. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12. Nevoso i Patriotti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando provino il loro patriotismo, e moralità, e di avere promossa l' unione dei loro Paesi alla Repubblica Cisalpina.
Considerando, che il sottoscritto Verlato Francesco Vicentino ha i requisiti richiesti dalla Legge suddetta;
Previa dichiarazione del caso d' urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12. Nevoso.
Il Gran Consiglio — Risolve
Resta accordata la Cittadinanza a Verlato Francesco ex Vicentino.
La

La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Polfranceschi Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.
Milano 29. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Sessione LXXXVIII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori approva.
Beccaloffi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 30. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esecut. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano li 28. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
Sessione 87. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Seduta 88. del Gran Consiglio.
Milano li 27. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12. Nevoso i Patrioti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando provino il loro patriotismo, e moralità, e di aver promossa l'unione dei loro Paesi alla Repubblica Cisalpina.
Considerando, che il sottonotato Fincati Giuseppe Vicentino ha i requisiti richiesti dalla Legge suddetta.
Previa dichiarazione del caso d'urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12. Nevoso,
Il Gran Consiglio — Risolve:
Resta accordata la Cittadinanza a Fincati Giuseppe ex-Vicentino.
La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Polfrancaschi Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.
Milano 29. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Sessione 88. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori Approva.
Beccaloffi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.
Il Dirett. Esec. Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 30. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 28. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Sessione 87. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Sessione 88. del Gran Consiglio.
Milano 27. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12. Nevoso i Patrioti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando-

do provino il loro patriottismo e moralità, e di avere promossa l'unione de' loro paesi alla Repubblica Cisalpina.
Considerando, che il sottonotato Valtolini Domenico Veneziano ha i requisiti richiesti dalla Legge suddetta.
Previa dichiarazione del caso d' urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12. Nevoso,
Il Gran Consiglio — Risolve:
Resta accordata la Cittadinanza a Valtolini Domenico ex-Veneziano.
La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Polfranceschi Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.
Milano 29. Piovoso Anno VI. Repubb. — Sessione 88. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori — Approva.
Beccalossi Presidente — Gelmi — Somaglia Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 30. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 28. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
Sessione 87. del Consiglio de' Seniori
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Seduta 88. del Gran Consiglio.
Milano 27. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12. Nevoso i Patriotti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando provino il loro patriottismo, e moralità, e di aver promossa l'unione dei loro Paesi alla Repubblica Cisalpina.
Considerando, che il sottonotato Trevisi Francesco del Friuli ha i requisiti richiesti dalla Legge suddetta.
Previa dichiarazione del caso d' urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12. Nevoso,
Il Gran Consiglio — Risolve:
Resta accordata la Cittadinanza a Trevisi Francesco ex del Friuli.
La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Polfranceschi Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.
Milano 29. Piovoso anno VI. Repubb. — Sessione 88. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori Approva
Beccalossi Presidente — Gelmi — Somaglia Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto dei registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 30. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano li 28. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Sessione 87. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

Seduta 88. del Gran Consiglio.
„ Milano li 27. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12. Nevoso i Patrioti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando provino il loro patriottismo e moralità, e di avere promossa l' unione de' loro Paesi alla Repubblica Cisalpina.
Considerando, che il sottonotato Gnoato Marco Veneto ha i requisiti richiesti dalla Legge suddetta.
Previa dichiarazione del caso d' urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12. Nevoso.
Il Gran Consiglio — Risolve:
Resta accordata la Cittadinanza a Gnoato Marco ex-Veneto.
La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Polfranceschi Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.
Milano 29. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
Sessione 88. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori Approva.
Beccalossi Presidente — Gelmi — Somaglia Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Moscati.
Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme: Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 30. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano li 28. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Sessione LXXXVII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Sessione LXXXVIII. del Gran Consiglio.
Milano li 27. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12. Nevoso i Patrioti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando provino il loro patriottismo, e moralità, e di aver promossa l' unione dei loro Paesi alla Repubblica Cisalpina;
Considerando, che il sottonotato Scandella Vincenzo Vicentino ha i riquisiti richiesti dalla Legge suddetta.
Previa dichiarazione del caso d' urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12. Nevoso.
Il Gran Consiglio — Risolve
Resta accordata la Cittadinanza a Scandella Vicenzo ex-Vicentino.
La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Polfranceschi Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.
Milano 29. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Sessione LXXXVIII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori — Approva.
Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa legge venga munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Moscati.
Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme: Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 30. Piovoso Anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
Milano 28. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Sessione LXXXVII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Sessione LXXXVIII. del Gran Consiglio.
„ Milano 27. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12. Nevoso i Patrioti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando provino il loro patriottismo, e moralità, e di aver promossa l' unione dei loro Paesi alla Repubblica Cisalpina.
Considerando, che il sottonotato Zambelli Gio. Battista Veneziano ha i requisiti richiesti dalla Legge suddetta.
Previa dichiarazione del caso d' urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12. Nevoso,
Il Gran Consiglio — Risolve
Resta accordata la Cittadinanza a Zambelli Gio. Battista ex Veneziano.
La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Polfranceschi Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.
Milano 29. Piovoso anno VI. Repubb. — Sessione LXXXVIII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori Approva.
Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario -- Somaglia Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Dirett. Esecut. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 30. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano 28. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Sessione LXXXVII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Sessione LXXXVIII. del Gran Consiglio.
„ Milano 27. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12. Nevoso i Patrioti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando provino il loro patriottismo, e moralità, e di aver promossa l' unione dei loro Paesi alla Repubblica Cisalpina;
Considerando, che il sottonotato Mattei Francesco Veronese ha i requisiti dalla Legge suddetta.
Previa dichiarazione del caso d' urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12. Nevoso,
Il Gran Consiglio — Risolve
Resta accordata la Cittadinanza a Mattei Francesco ex Veronese.
La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Polfranceschi Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.
Milano 29. Piovoso Anno VI. Repubb. — Sessione LXXXVIII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori Approva.
Beccalossi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 30. Piovoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 28. Piovoso Anno VI. Repubblicano
Sessione LXXXVII. del Consiglio de' Seniori
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Sessione LXXXVIII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 27. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio — al Consiglio de' Seniori.

Considerando il Gran Consiglio, che in forza della Legge 12. Nevoso i Patrioti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza Cisalpina, quando provino il loro patriottismo, e moralità, e di aver promossa l'unione dei loro Paesi alla Repubblica Cisalpina.

Considerando, che il sottonotato Lasinio Basilio Veneziano ha i requisiti richiesti dalla Legge suddetta.

Previa dichiarazione del caso d'urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12. Nevoso,
Il Gran Consiglio — Risolve
Resta accordata la Cittadinanza a Lasinio Basilio ex Veneziano.
La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Polsfranceschi Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.
Milano 29. Piovoso anno VI. Repubb. — Sessione LXXXVIII. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori Approva.
Beccalossi Presidente. Gelmi Segretario. Somaglia Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Il Direttorio Esecutivo alli Cittadini della Repubblica Cisalpina
Li 30. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Cittadini! La renuenza che hanno finora dimostrata molti Padri, e Tutori all'osservanza della Legge 24. Brumale p. p. nel non richiamare i loro Figlj, o Pupilli minori d'anni venti, che sono fuori del Territorio della Repubblica Cisalpina, obbliga il Direttorio Esecutivo ad ordinare, in esecuzione della medesima legge, quanto siegue.

I. Mezza decade dopo la pubblicazione del presente Proclama, tutti quei Padri, o Tutori, o Curatori, che avranno figlj, o pupilli minori di vent'anni fuori del Territorio della Repubblica, dovranno denunziare alle Amministrazioni sotto la loro responsabilità li nomi de' figlj, o pupilli minori, e le ragioni per le quali non gli abbiano ancora richiamati, e dichiarare precisamente il tempo, nel quale essi saranno rientrati nel Territorio.

II. Questo tempo non potrà essere maggiore di sei decadi pe' figlj che sono in Italia; un anno per quelli che fossero in altri Paesi d'Europa; e nelle altre parti del Mondo 3 anni.

III. Tutti quelli che mancheranno all'osservanza degli articoli I., e II. s'intenderanno incorsi nella pena prescritta dalla legge suddetta 24. Brumale articolo quarto.

IV. Tutti i Cittadini assenti dalla Repubblica Cisalpina dopo il primo Germinale anno V. Repubblicano, che essendo in Italia non fossero rientrati a norma dell'articolo primo della suddetta legge, si dichiarano caduti sotto la pena enunciata all'articolo quarto della medesima Legge.

V Per tutti que' Cittadini poi assenti dal Territorio della Repubblica Cisalpina, e più fuori d'Italia, compresi nel suddetto primo articolo della Legge più volte citata, s'intenderà in pieno vigore in caso d'inosservanza la pena prescritta nell'articolo quarto.

VI. Tutti li Cittadini compresi nell'articolo quinto della legge, che non si fossero finora prestati all'osservanza della medesima, si dichiarano incorsi nella pena sudd.

Le Amministrazioni Dipartimentali, ed i Commissarj del Potere Esecutivo sono incaricati sotto la loro responsabilità della più esatta osservanza del presente proclama.

I Commissarj del Potere Esecutivo domanderanno nel più stretto termine alle Amministrazioni conto della esecuzione della detta legge 24. Brumale, e principalmente dell' articolo terzo della medesima. Richiederanno dalle rispettive Amministrazioni gli Elenchi dei giovani, che sono fuori del Territorio della Repubblica, delle cause per le quali vi rimangano ancora, e la determinazione, che i rispettivi Genitori, Tutori, o Curatori avranno fatta del tempo nel quale richiamerebbero i loro giovani.

Per spedizione conforme — Firm. Moscati Presidente.

Per Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del primo Ventoso Anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo considerando, che è suo sacro dovere di reprimere, e far punire tutti gli abusi, e malversazioni, che si scoprissero in qualunque genere di pubblica Amministrazione;

Considerando, che la Lettera sottoscritta S. Rossi presentata al Gran Consiglio denunzia indeterminatamente, e generalmente molti disordini, senza darne alcuna prova, e senza scroprire nominatamente i colpevoli, perche si possa procedere;

Considerando, che con due Messaggi ha esso reclamato indarno i fondamenti di quelle accuse dal Gran Consiglio, che ha asserito non averne veruno;

Considerando, che ha dallo stesso Gran Consiglio reclamata anco indarno la cognizione personale del presentatore del Foglio sottoscritto S. Rossi:

Considerando, che malgrado tutte le difficoltà, devono essere puniti i colpevoli, se vi sono; Veduto l' articolo 147. della Costituzione — Determina:

Il Ministro della Giustizia trasmetterà ai Tribunali competenti la Lettera stampata, sottoscritta S. Rossi.

Il Tribunale citerà nelle Forme Legali l' Autore di detta Lettera a presentarsi personalmente, e a dedurre le prove delle accuse da esso portate al Gran Consiglio.

Nel caso che l' Autore stato citato legittimamente non si presenti entro i termini legali che gli verranno assegnati dal Tribunale, lo stesso Tribunale, esauriti tutti gli oggetti di suo istituto, passerà a dichiarare insussist.nti, e calunniose le accuse a termini di ragione.

La presente deliberazione sarà stampata, ed affissa in tutta la Repubblica; ed incaricato il Ministro dell' esecuzione.

Il Presidente del Direttorio Firm. Moscati.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Milano primo Ventoso Anno VI. Repubblicano.
Il Direttorio Esecutivo ai Cisalpini

Cittadini! Un pugno di Uomini vili, ed ambiziosi, le di cui prentensioni insultano da gran tempo ogni idea d' ordine sociale, presume di arrestare nella sua carriera lo sviluppo della libertà, e di far rinculare i destini delle rigenerate Nazioni. Miserabili! Sperano essi forse di far risorgere, o sospirare un sistema, che ha costato all' Italia tanti secoli di oppressione, e di lutto? No; il fulmine della Legge 16. Termidoro caderà sopra questi nemici del Popolo.

Un piccolo movimento della Guarnigione Francese destinata alla custodia della Fortezza di Mantova, per la paga ritardata da qualche tempo ha bastato a questi vili scellerati per seminare la confusione, e la calunnia, facendo credere vicino l' annietamento della Repubblica.

Cittadini! Sarebbe un voler avvalorare la menzogna stessa, se ci affaticassimo di smentire una così oltraggiante, e contraddittoria calunnia. La Repubblica Cisalpina garantita dalla Gran Nazione ha proclamato la sua unità, ed indivisibilità; e la sua politica esistenza, piantata sopra fondamenti i più solidi, non teme alcuna scossa nè esterna, nè interna.

Termino dunque questi nemici della libertà, e dell' ordine: misure pronte, e vigorose sconcerteranno le secrete trame, e gli allarmisti, e sediziosi proveranno alla fine il rigore della Legge.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.

Per Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 1. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano li 1. Ventoso Anno VI. Repubblicano.
Sessione XC. del Consiglio de' Seniori.
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta LXXXXII. del Gran Consiglio.
„ Milano 30. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che gli abitanti dei tre Distretti della Val Brembana, oltre la „ Goggia, delle sorgenti del Serio, e della Valle di Scalve hanno una decisa „ impossibilità di comunicare per la maggior parte dell' anno con Sondrio Capo- „ Luogo del Dipartimento dell' Adda, ed Oglio.

„ Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo, che è necessaria la prontezza dell' „ organizzazione per l' Amministrazione Costituzionale della Giustizia, e parti- „ colarmente per la riscossione regolare delle pubbliche gravezze.

„ Il Gran Consiglio. — Risolve

„ I tre Distretti della Val Brembana oltre la Goggia, delle sorgenti del Serio, e „ della Val di Scalve sono riuniti al Dipartimento del Serio.

Segnat. Polfranceschi Presidente — Montalti — Alborghetti Segretarj.
Il Consiglio de' Seniori — Approva.
Beccaloffi Presidente — Gelmi Segretario — Somaglia Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile

PROCLAMA

In una Repubblica, il Cittadino che aspira a pubblici impieghi non presenta altri titoli che il patriotismo, i talenti, la probità, il merito personale: egli non conosce nè prostituzione, nè venalità, nè intrigo. La Repubblica stessa incoraggisce anzi gli abili Cittadini, dovunque siano, ad escire dall' oscurità, e dalla dimenticanza, e far conoscere con coraggio questi titoli preziosi a profitto della Patria, e a loro propria ricompensa.

Il Gran Consiglio, condotto da questo principio, dovendo passare a nominare definitivamente tre Redattori, e due Messaggeri, ha stabilito con suo Decreto dei 25. Nevoso, che debba precedere alla nomina un Proclama d' invito in tutta la Repubblica, per cui sia aperta libera concorrenza a queste cariche per tutti que' Cittadini, che sentano di potervi aspirare.

A tale oggetto il Ministro dell' Interno, incaricato dal Direttorio Esecutivo, invita i Concorrenti a far prevenire al Gran Consiglio le loro petizioni entro il termine di sei decadi decorrende dal giorno della pubblicazione del presente Proclama.

I rispettivi Onorarj sono

Pe' Redattori lir. cinque mille. Pe' Messaggieri lir. tre mille.

Milano 2. Ventoso Anno VI. Repubblicano.
Il Ministro dell' Interno Fim. Ragazzi. — Il Segretario Centrale Sott. Rasori.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile

AVVISO

Dovendosi mantenere puntualmente la fede del pronto rimborso data a que' Cittadini, che hanno sostenuto l' ultimo prestito forzoso per sovvenire agli istantanei bisogni della Città di Mantova; e trovandosi ad un tempo stesso necessario che siano sollecitamente eseguiti i pagamenti delle Cambiali tratte dalla Nazion Francese sopra quella Provincia, quindi il Direttorio Esecutivo ha determinato, e disposto quanto segue.

L.

I. Che il prodotto delle Imposizioni Dirette, ed Indirette del Mantovano, eccedente le spese ordinarie d' Amministrazione di quella Provincia, debba essere convertito nel dimettere i predetti Sovventori del prestito forzato.

II. Che tutte le Cambiali tratte dalla Nazione Francese sulla Provincia di Mantova siano trasportate sul Tesoro Nazionale, e che il pagamento di esse debba cominciare coi primi di Germile prossimo avvenire.

Si rende nota pertanto col presente avviso questa Superiore risoluzione del Direttorio Esecutivo per rispettiva intelligenza di tali Sovventori, e de' Possessori delle indicate Cambiali, i quali progressivamente a misura dell' anteriorità di scadenza saranno di mano in mano soddisfatti dell'importanza delle lettere medesime.

Milano 2. Ventoso anno VI. Repubblicano.

Il Ministro di Finanza Generale Firm. Ricci. -- Brambilla Secondo Segret. Centr.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto dei registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 3. Ventoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 2. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione XCI. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta LXXXIX. del Gran Consiglio.
„ Milano li 27. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando il Gran Consiglio la necessità di procedere alla organizzazio-
„ ne in tutta la Repubblica dei Poteri Amministrativo e Giudiziale colle ele-
„ zioni dei pubblici Funzionarj Costituzionali.

„ Considerando, dietro gli articoli 13.. e 19. della Costituzione, l' impossibili-
„ tà di unire le Assemblee primarie ed elettorali per l' oggetto di tali ele-
„ zioni ad esse rispettivamente appartenenti, prima della organizzazione de' Di-
„ stretti, e della formazione del Registro Civico;

„ Considerando che il grande interesse della Nazione vuole che queste elezioni cadano
„ sopra persone il più possibilmente abili, probe ed attaccate al sistema repubb.

„ Considerando, che l' addossare sì pesante incarico al Direttorio Esecutivo sarebbe
„ un aggravarlo di una troppo incompetente, ed incostituzionale risponsabilità;

„ Considerando che per l' articolo 377. della Costituzione è dovere del Corpo
„ Legislativo il dar provvidenza per tutte quelle parti della Costituzione, che
„ non possono essere prontamente, e generalmente attivate, affine che la Re-
„ pubblica non ne risenta danno;

„ Considerando, che secondo l' articolo 130. della Costituzione il Corpo Le-
„ gislativo è chiamato in qualche caso dalla Costituzione medesima a fare
„ delle elezioni in nome della Nazione;

„ Previa dichiarazione del caso d' urgenza per l'alto interesse che ha il Popo-
„ lo di vedere quanto prima organizzato in tutta l' estensione della Repub-
„ blica il potere Amministrativo, e Giudiziario, ed appoggiata la elezione
„ de' pubblici funzionarj alle cure del Corpo Legislativo che lo rappresenta.

„ Il Gran Consiglio — Risolve:

„ I. Tutte le suddette elezioni de' pubblici Funzionarj Costituzionali del Potere
„ Amministrativo e Giudiziario da organizzarsi per la prima volta in tutta la
„ Repubblica si fanno dal Corpo Legislativo a nome della Nazione.

„ II. Il Consiglio de' Seniori precede alle elezioni definitive de' Funzionarj sud-
„ detti sopra una lista doppia che gli vien trasmessa dal Gran Consiglio.

„ III. Tutte le Leggi contrarie alla presente sono abrogate.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Polfranceschi Presidente — Montalti — Alborghetti Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva

„ A. Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
Il Direttorio Esecutivo al Consiglio de' Seniori.
Milano li 3. Ventoso Anno VI. Repubblicano.

Cittadini Legislatori! La patria di Bruto è libera, i suoi discendenti hanno solennemente proclamati i diritti dell' Uomo, il sacro Albero rigeneratore dei Popoli ha messo le sue radici sul Campidoglio, la ragione è stata vendicata de' suoi oltraggi; Roma finalmente non ha più tiranni.

Si è creato un Governo Provvisorio composto di bravi ed illuminati Repubblicani; Il Vescovo di Roma è guardato dalle Truppe Francesi, e il Popolo quanto inebriato del sentimento della sua Libertà, altrettanto si mantiene dignitoso, saggio, e tranquillo.

Il Generale in Capo ne ha riconosciuta, ed approvata l' indipendenza, e il Direttorio Esecutivo ve ne compiega l' atto solenne, riservandosi di farvene palesi in appresso tutti i dettaglj.

Cittadini Legislatori. Tutti i Popoli liberi sono nostri fratelli; voi esulterete adunque di averne acquistati dei nuovi Nepoti dei Conquistatori dell' Universo, e segnarete questo giorno fra i più fortunati della Repubblica Cisalpina.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Segnat. Moscati. Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Segnat. Sommariva. Per copia conforme Sott. Conti Segretario.

Atto del Popolo Sovrano.

Il Popolo Romano stanco fin da gran tempo del mostruoso dispotismo, da cui veniva oppresso, ha più volte tentato di scuoterne l' enorme peso. Una segreta magìa di opinioni, e di politici interessi, uniti ad una soverchiante forza armata, che lo cingeva, ha impedito fin ora il buon esito dei di lui tentativi: ed un così fatto dispotismo quanto più debole, è finalmente divenuto altrettanto insultante; quanto miserabile, altrettanto orgoglioso. Temendo perciò questo Popolo di cadere in un orribile Anarchia, o in una Tirannìa peggiore, che lo faccia soccombere alla estrema desolazione, ha richiamato il suo spirito alla maggior energia per ischivarne le funeste conseguenze. Si è quindi slanciato con uno sforzo superiore a rivendicare i primitivi diritti della sua Sovranità.

Riunito pertanto innanzi a Dio ed al Mondo tutto con un solo animo ed una sola voce, ha dichiarato in primo luogo di non aver avuto alcuna parte negli attentati, ed assassinj dal sunnominato Governo commessi a grave offesa della invitta Repubblica, e nazione Francese, detestandoli, e aborrendoli a perpetua infamia de' loro autori.

Sopprimendo in secondo luogo, abolendo, e cassando tutte le autorità politiche, economiche, e civili del menzionato Governo, si è egli medesimo costituito in Sovrano Libero, ed Indipendente, con avere in se riassunto ogni potere legislativo, ed esecutivo da esercitarsi per mezzo de' suoi legittimi Rappresentanti su gl' imprescrittibili diritti dell' uomo, e su i più ben fondati principj di Verità, di Giustizia, di Libertà, e di Eguaglianza.

Ha dichiarato in terzo luogo di voler salva la Religione, quale di presente venera, ed osserva, e di lasciare intatta la dignità, ed autorità spirituale del Papa, riservandosi di provvedere col mezzo de' suoi Rappresentanti al di lui decente sostentamento, ed alla custodia della di lui persona mediante una Guardia Nazionale.

Ed intanto ha trasferito provvisoriamente ogni facoltà politica, economica, e civile, che emanava a nome del Papa, nei seguenti Dipartimenti, e loro Membri, i quali dovranno eseguire tutto ciò che uniti in corpo avranno colla pluralità de' voti deliberato in ogni materia politica, economica, e civile.

Per copia conforme Conti Segretario.

Risposta pronunziata dal Generale Berthier sul Campidoglio

Armata d' Italia — Nel Quartier generale avanti Roma 27. Piovoso Anno VI. della Repubblica Francese una ed indivisibile.

Il Cittadino Alessandro Berthier Generale in Capo.

Il Popolo Romano è rientrato ne' diritti della sua sovranità proclamando la sua indipendenza, attribuendosi il Governo dell' antica Roma, e costituendosi Repubblica Romana.

Il Generale in Capo dell' Armata francese in Italia dichiara in nome della Repubblica Francese, che egli riconosce la Repubblica Romana indipendente, e che essa è sotto la speciale protezione dell' Armata Francese.

Il Generale in Capo dell' Armata riconosce in nome della Repubblica Francese il Governo provvisorio, il quale gli è stato proposto dal Popolo Sovrano.

In conseguenza ogni altra autorità temporale emanata dall' antico Governo del Papa è soppressa, e non eserciterà più funzione alcuna.

Il Generale in capo farà tutte le disposizioni necessarie per assicurare al Popolo Romano la sua indipendenza; purchè il suo Governo sia bene organizzato; purchè le nuove leggi siano fondate sulla Libertà, ed Eguaglianza. Egli prenderà tutte le misure necessarie per assicurare la felicità del Popolo Romano.

Il Generale Francese Cervoni viene incaricato di provvedere alla polizia, ed alla sicurezza della Città di Roma, come ancora d' installare il nuovo Governo.

La repubblica Romana riconosciuta dalla Repubblica Francese, comprende tutto il Paese che era rimasto sotto l' autorità temporale del Papa dopo il trattato di Campo Formio

Segnat Alessandro Berthier. Per copia conforme: Firm. Conti Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

CIRCOLARE

Milano 3. Ventoso anno VI. Repubblicano.

Dietro la Circolare di quest' Uffizio de' 11. Piovoso p. p N. 800. emanata in coerenza di decreto del Cittadino Ministro degli Affari Interni relativa a pagamenti che incombono a Pubblici, e che per ordine del Ministro di Finanza Generale furono già sospesi, sono stati domandati da alcuni Cancellieri del Censo diversi schiarimenti per potere con accerto mandare ad effetto quanto con essa Circolare è stato disposto. Essendosi fatta carico questa Delegazione Censuaria di portare alla cognizione del detto Ministro le fatte domande, è stato dal medesimo dichiarato con decereto 30 stesso mese N. 10247. che la disposizione contenuta nella detta Circolare riguarda unicamente la conversione di que' Fondi, rapporto ai quali si verificano le seguenti condizioni. Primo, di essere le partite state comprese nell' Imposta comunale, o d' essersi fatta una Sovrimposta per la precisa, ed espressa, causa di pagare alcuni Creditori sia d interessi, sia di capitali, sia di manutenzione di strade, od altro. Secondo di essere già state pagate dai Censiti siffatte partite. Terzo di essere ancora giacente in cassa, e non divertito in altre cause il denaro introitato pel preciso titolo di dimettere i Creditori; e che mancando alcuna di tali condizioni cessa lo scopo della provvidenza, diretta unicamente a non lasciar ristagnare nelle casse comunali quel denaro che attese le precorse inibitorie non veniva pagato a chi aveva diritto di conseguirlo, nè veniva versato nella tesoreria nazionale, come non appartenente alla medesima. All' oggetto dunque che da nissuno si oltrepassi i limiti prefiniti in essa Circolare 11. Piovoso p. p. si diramano queste superiori dichiarazioni ai Cancellieri del Censo dell' inaddietro Provincia Milanese invitandoli a comunicarle ai Deputati dell' Estimo delle Comunità de' rispettivi Distretti col solito mezzo degli esemplari della presente Circolare.

Dalla Delegazione per il Censo. Il Delegato. Firm. Cusani. — Sott. Zoppis.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 4. Ventoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano li 3. Ventoso anno VI. Repubblicano.

„ Sessione XCII. del Consiglio de' Seniori

„ Il Consiglio de' Seniori -- Al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Seduta XC. del Gran Consiglio.

„ Milano li 28. Piovoso anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, essere cosa urgentissima alla pubblica felicità, e sicurezza, „ che tutti gli impiegati sieno per quanto è possibile, conosciuti pe' loro principj democratici e decisi a propagare e difendere i diritti sacri, ed inalie- „ nabili dell' uomo, e del cittadino;

„ Considerando, che la riconoscenza d' una libera nazione premia, ed onora „ coi pubblici impieghi quelli in particolare che in ogni tempo ben meritaro- „ no della Patria, e che all' opposto la giustizia detesta coloro, che parlando „ e scrivendo patrocinarono il despotismo contro gli usurpati diritti del Popolo;

„ Premessa l' urgenza sul motivo che tutto giorno avviene di conferire impieghi,

„ Il Gran Consiglio risolve:

I. „ Nessuno può essere impiegato, ritenuto in impiego, e in qualunque funzio- „ ne il quale dall' anno primo della Libertà abbia composti, e pubblicati libri „ diretti ad ispirare odio verso la democrazia, e predilezione al Governo dei „ Re, de' Teocratici, degli Aristocratici, e degli Oligarchi, o che abbia por- „ tate le armi contro la Libertà, o animato il Popolo a prenderle.

II.

II. „ Nella collazione di tutti gl' impieghi in parità di merito avrà sempre la
„ preferenza chi somministrerà maggiori, e più chiare prove di patriotismo
„ e di moralità conformi ai doveri del Cittadino.

III. „ E' incompatibile la duplicità degli impieghi lucrativi in uno stesso individuo.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Polfranceschi Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.

„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Moscati.

Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme: Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 4. Ventoso Anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.

„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Milano li 27. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione LXXXVI. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta LXXXVII. del Gran Consiglio.
„ Milano 25. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando il Gran Consiglio, che i fondi per pagare gli interessi dovuti
„ dal Banco S. Ambrogio, ed altri pubblici Banchi della Repubblica di simil
„ natura per tutto lo scaduto 1797. [v. s.] alli rispettivi Creditori, sono en-
„ trati nelle Casse Nazionali;

„ Considerando essere della dignità, e buona fede della Nazione, che tali Creditori, siano soddisfatti;

„ Premesso il caso d' urgenza sul motivo che non debbono essere ritardati a
„ molti Creditori i mezzi della loro sussistenza, risolve:

„ Il Direttorio Esecutivo coi Fondi dei medesimi Banchi farà pagare gli interessi
„ arretrati a tutto il 1797. [v. s.] ai Creditori del Banco Sant' Ambrogio, e
„ degli altri pubblici Banchi di eguale natura in ragione del loro frutto ri-
„ spettivo, ed ordinario.

„ La presente Risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Polfranceschi Presidente — Mozzini — Montalti Segretarj.

„ Milano 3. Ventoso anno VI. Repubb. — Sessione LXXXVII. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva.

„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.

Pel Dirett. Esecut. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 6. Ventoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano 5. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione XCIV. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta LXXXIX. del Gran Consiglio.
„ Milano 27. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che il Direttorio Esecutivo colli di lui „ Messaggi delli 21. e 25. Nevoso, e del 7. Piovoso dopo di aver dimostrata „ la odierna insufficienza dell' assegno mensuale di un milione di lire di Milano già fissato provvisoriamente per coprire tutte le spese occorrenti all' Armata, e per la difesa della Repubblica;

„ Considerando, che il Direttorio stesso in coerenza del prospetto generale dello stato attuale delle occorrenze dell' Armata medesima presentato dal Dipartimento della Guerra addimanda che l' assegno mensuale sia portato alla somma di un milione, ottocento otto mille sei cento lire di Milano, affine di poter supplire a tutti gli oggetti militari contemplati nello stesso Prospetto.

„ Previa la dichiarazione del caso d' urgenza sul motivo, che non si può ritardare il provvedimento richiesto dal Direttorio, per non lasciare ulteriormente senza paga le truppe, e per non iscagliare i lavori, e le provviste pendenti, risolve:

I. „ Si assegna mensualmente e si mette a disposizione del Direttorio provvisoriamente la somma d'un milione quattrocento quarantatre mille lire di milano [1443000.] da erogare nelle spese di paghe, riparazioni, foraggi, vestiario, ed armamento di tutta la truppa assoldata della Repubblica.

II. „ Si mette a disposizione del Direttorio la somma di lire [48000] di Milano „ da erogare occorrendo in quest' anno nelle spese di casermaggio per la truppa.

III. „ Si mette a disposizione del Direttorio la somma di due milioni di lire di „ Milano da erogare occorrendo in quest' anno nelli lavori ordinati, ed in „ parte intrapresi per le fortificazioni, e difese della frontiera della Repubblica.

IV. „ Si mette a disposizione del Direttorio la somma di lire trecento ventiquattro mille, e sei cento [324600] da erogare occorrendo in quest' anno „ in spese per il Corpo degli Ingegneri, e per la Scuola del Genio, e dell' Artiglieria.

V. „ Si mette a disposizione del Direttorio la somma d' un milione cento cinquanta quattro mille cinquecento lire di Milano [1154500] da erogare occorrendo „ in quest' anno in spese per costruzioni di Arsenali, e Fonderie, per „ fuse, e rifuse, e rimonte d' Artiglierie, per li rispettivi equipaggi, per „ Molini da polvere, per fonderie da ferro per magazzini, ec., e per stipendj d' Ufficiali e persone addette a tali stabilimenti.

VI. „ Si mette a disposizione del Direttorio la somma di ottocento sessanta „ quattro mille lire di Milano [864000.] da erogare occorrendo in quest'anno „ nel treno, e trasporti d' artiglieria.

VII. „ Il Corpo Legislativo destinerà tutti li fondi, che potranno occorrere „ per coprire intieramente le somme che si pongano a disposizione del Direttorio per la spesa della forza armata della Repubblica in quest' anno.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Polfranceschi Presidente — Alborghetti — Luini Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva.

„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 6. Ventoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 5. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione XCIV. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta LXXXIX. del Gran Consiglio.
„ Milano 28. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che ogni Legge restrittiva alla libertà del Commercio, ove cir-

„ circostanze imperiose non lo esigono, riesce direttamente contraria al pub-
„ blico bene, ed all' articolo 356. della Costituzione.
„ Considerando che alcuni Dipartimenti sovrabbondano di quantità di frumen-
„ to e di riso, che rimane invenduta, lo che non si verifica egualmente del
„ grano turco, del miglio, e della segale.
„ Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo, che ritardando più oltre le prov-
„ videnze in proposito lo Stato ne risentirebbe un grave pregiudizio, risolve:
I. „ Il Commercio del frumento, e del riso cogli Esteri è libero.
II. „ E' proibita l' estrazione del grano turco, del miglio e della segale.
III. „ Il Frumento paga una lira di Dazio d' estrazione: Il Riso una lira e
„ mezza per ogni quintale di libbre cento cinquanta, d' once dodici, peso
„ e moneta di Milano.
IV. „ Il Potere Esecutivo pubblica e fa pervenire ogni decade al Corpo Legis-
„ lativo la nota stampata dei prezzi delle granaglie, che corrono in ciascun
„ Dipartimento.
V. „ Restano abrogati tutt' i regolamenti, i Dazj, e le Leggi vigenti ne' di-
„ versi Dipartimenti, relative all' esportazione del frumento, e del riso fuo-
„ ri del Territorio della Repubblica; rimanendo per ora in pieno vigore ri-
„ guardo all' esportazione del grano turco, del miglio, e della segale.
VI. „ I Contravventori ai regolamenti suddetti sono puniti colla perdita de' ge-
„ neri di contrabbandi, i quali saranno aggiudicati a quello o a quelli, che
„ gli arrestassero.
„ Segnat. Polfranceschi Presidente -- Montalti — Mozzini Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.
Il Dirett. Esec. Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 6. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esecut. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano il primo Ventoso Anno VI. Repubblicano.
„ Sessione XC. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta XCII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 30. Piovoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
„ Considerando, che se i rispettivi Ambasciatori, e Ministri non godono della
„ confidenza della Nazione presso cui risiedono, lungi dal cooperare all' unione,
„ e buona armonia delle Nazioni fra loro, possano anzi indebolirla, e distrug-
„ gerla: Dichiarata l' urgenza sul motivo che la Repubblica va ad estendere le
„ sue corrispondenze diplomatiche,
„ Il Gran Consiglio risolve:
„ Il Potere Esecutivo non ammette per Ambasciatore, Ministro, od Agente Di-
„ plomatico Estero nè l' abitante, nè il figlio d' un abitante nel Territorio
„ della Repubblica, che possiede sul Territorio medesimo.
„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Polfranceschi Presidente — Montalti — Alborghetti Segretarj.
„ Milano li 5. Ventoso Anno VI. Repubb. — Sessione XCIV. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori approva.
„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 6. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Esec. la seguente Elezione
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 4. Ventoso Anno VI. Repubblicano.
„ Sessione XCIII. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Direttorio Esecutivo.
„ Vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, in conseguenza della Legge 7. Nevo-
„ so prossimo passato, l' elezione definitiva de' Supplementarj al Tribunale di
„ Cassazione
„ Bottaini Francesco . . . . del Serio
„ Giuliani Giuseppe Andrea . . . del Benaco
„ Ugolini Avvocato . . . . del Reno
„ Bellentani Avvocato . . . . . . del Panaro
„ Petrozzani Angiolo . . . . del Mincio . Salute e Fratellanza.
„ Marliani Pro-Presidente — Conti Segretario – Rusnati Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Elezione venga munita del Sigillo della Repubblica, e pubblicata.
Il Presidente del Direttorio Firm. Moscati.
Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

Estratto del registro delle deliberazioni del Direttorio Esecutivo della Rep. Fran.
Parigi gli 8 Ventoso anno 6. della Repubblica Francese una, ed indivisibile.
Il Direttorio Esecutivo al cittadino Berthier Generale in Capo dell'Armata d' Italia.

L' operazione, che voi venite con tanto successo, Cittadino Generale, porta con se medesima un prezzo assai lusinghiero. Il nome di Liberatore del Campidoglio non può essere indiferente ad un Francese, alla ricompensa che vi siete giustamente acquistata colla prudenza di cui vi siete servito nei dettagli dell' esecuzione, il Direttorio Esecutivo deve aggiungere le testimonianze particolari della sua soddisfazione.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Sottoscrit. Merlin.
Per il Direttorio Esecutivo il Segretario generale Sott. La Garde.
Per copia conforme all' originale. Il Capo di Brigata Comandante la Piazza P. Hulin.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 8. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Il Generale in Capo Cittadino Alessandro Berthier con sua Lettera del giorno 2. corrente Ventoso a nome del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese annunzia, che Pesaro sarà riunito al Territorio Cisalpino, dovendo una linea di confine tra Pesaro e Fano dividere le due Repubbliche Cisalpina, e Romana.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che si faccia analogo Messaggio al Corpo Legislativo, annunziandogli questa fausta notizia; indi si pubblichi colle stampe in tutta la Repubblica la stessa Lettera del Generale in capo Berthier.
Armata d' Italia —— Repubblica Francese
Alessandro Berthier Generale in Capo
Dal Quartier Generale di Roma 26. Nevoso anno VI. della Repubblica
Al Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina.
Con piacere, Cittadini Direttori, io vi annunzio in nome del Direttorio della Repubblica Francese che i limiti, che verranno fissati fra la Repubblica Romana, e la Repubblica Cisalpina, vi accordano S. Leo, e la Piazza di Pesaro, di modo che queste due Repubbliche saranno divise da una linea, la quale sarà segnata sulle alture tra Pesaro, e Fano; ma a patti, che voi armerete, e terrete le piazze in uno stato rispettabile di difesa.
Salute e Fratellanza. Firm. Alessandro Berthier.
8 Ventoso Anno VI. Repubblicano.
Il Direttorio Esecutivo al Corpo Legislativo.
Con effusione di contento il Direttorio Esecutivo può annunciarvi, Cittadini Rappresentanti, anco una volta che i limiti della Repubblica Cisalpina sono dilatati.
Il nostro confine colla Repubblica Romana sarà determinato da una linea, che con-

condotta sulle altezze tra Fano, e Pesaro, aggiungerà quest' ultima Piazza al Dipartimento del Rubicone.

Niun patto è posto dalla generosità Francese a questa beneficenza, oltre la promessa dal canto nostro di armare e di tenere in buona difesa San Leo, e Pesaro.

Il Generale in Capo dell' Armata Francese, in nome del Direttorio Esecutivo della sua Repubblica, ci ha prevenuti con Lettera dei 2. Ventoso, di queste felici disposizioni, che debbono penetrarci sempreppiù di riconoscenza per la magnanima Nazione, che ne ha rigenerati.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile

Circolare —— Milano 8. Ventoso anno VI. Repubblicano.

Avendo il Direttorio Esecutivo aderito alle istanze degli Svizzeri, perchè vengano concessi in forma stabile a moltissimi nuovi Possessori di quel Dominio i trasporti de' così detti fitti proprj ossia de' Generi che raccolgono da' loro fondi situati nel Territorio Cisalpino, venne di conseguenza abilitato il Ministro di Finanza colla trasmissione al medesimo di alcuni Elenchi comprensivi gli accennati Possessori, a dare le opportune disposizioni in ciò che riguarda la Finanza stessa; Ma, poichè per mandare ad effetto la Superiore concessione è necessario di verificare con accerto i nomi, e cognomi de' veri Possessori nativi Svizzeri, e non già Cisalpini naturalizzati, la rispettiva ubicazione de' Fondi di ciascuno, relativo col perticato, ed estimo, la rispettiva qualità e quantità verosimile, ed annuale de' loro prodotti; così venne incaricata questa Delegazione dallo stesso Ministro di Finanza, per mezzo dell' Ufficio della Daziaria, a commettere ai rispettivi Cancellieri di questa Provincia la verificazione più pronta di tali notizie Quindi è che la Delegazione. a sfogo del superiore incarico, passa a rimettere al Cancelliere l' unita nota de' diversi Possessori, di cui si tratta, perchè colla scorta di detta nota, del Catastro, e delle particolari notizie che esso Cancelliere avrà, o potrà procurare, si faccia carico di trasmettere un Elenco, coll' indicazione più precisa dei dati di sopra spiegati.

L' urgenza dell' affare, e la sollecitudine superiormente raccomandata esigerebbero la prefinizione di un breve termine a soddisfarvi, ma la Delegazione persuasa della diligenza del predetto Cancelliere, trova inopportuno di circoscrivere i limiti allo sperimentato di lui zelo.

Dalla Delegazione per il Censo

Firm. Cusani Delegato. — Sott. Zoppis.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 9. Ventoso Anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.

„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

„ Milano li 9. Ventoso anno VI. Repubblicano.

„ Sessione XCVIII. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente

„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

„ Seduta XCIII. del Gran Consiglio.

„ Milano primo Ventoso anno VI. Repubblicano.

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che per soddisfare i debiti nazionali è necessaria la quantità la provenienza, ed il titolo; Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo „ di non protraere più oltre le provvidenze necessarie in proposito,

„ Il Gran Consiglio risolve:

I. „ Tutti quelli, che pretendono di tenere una qualunque sorta di crediti contro la Repubblica, e che non hanno finora presentati i titoli giustificanti „ la natura, e la somma di tali crediti, sono invitati a produrli avanti le „ rispettive Municipalità nel termine di tre decadi dopo la pubblicazione „ della presente.

II. „ Per gli assenti dal Territorio della Repubblica il termine è di tre altre „ decadi oltre le precedenti.

III. „ Chiunque ommette di produrre nel termine assegnato i titoli suddetti, „ s' intende aver rinunciato al credito corrispondente.

IV.

IV. „ Spirato il termine, la Municipalità trasmette entro una decade alla rispet-
„ tiva Amministrazione Dipartimentale tutte le carte ricevute come sopra.
V. „ L' Amministrazione Dipartimentale ne forma il bilancio generale, e le tra-
„ smette al Ministro della Finanza insieme coi titoli, che sono stati prodotti.
VI. „ I Censori della Contabilità esaminano tali titoli, e bilanci, e propongono
„ quindi al Corpo Legislativo le misure convenienti al dovere, ed all' inte-
„ resse della Repubblica.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Brunetti Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.
„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Moscati.
Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme: Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 10. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Dirett. Elec. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano 9. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione IIC. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CI. del Gran Consiglio.
„ Milano 9. Ventoso anno VI. Repubblicano
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori
„ Il Gran Consiglio cosiderando, che la Costituzione non ammette altra Forza
„ Armata, che la Sedentaria, e l' Assoldata;
„ Considerando il disposto della Legge 14. Nevoso, previa dichiarazione d' ur-
„ genza, sul motivo di attivare prontamente la Costituzione anche in ciò
„ che riguarda la Forza Armata, risolve:
I. „ Il Corpo degli Ussari requisiti è disciolto.
II. „ Quelli, che a tenore della Legge 14. Nevoso sonosi offerti di militare colle
„ Armate Francese rimangono a disposizione del Potere Esecutivo.
III. „ Se il numero dei Contemplati nell' Articolo precedente non arriva a cen-
„ to per completarlo si apre un concorso di Cittadini o Militari Cisalpini alla
„ condizione della predetta Legge 14. Nevoso.
VI. „ La Montura di questi cento Militari è uniforme a quella degli Ussari del-
„ la Repubblica Cisalpina, senza argento, nè oro.
„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Brunetti Presidente — Alborghetti — Greppi Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Dirett. Esecut. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 10. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 9. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione IIC. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta Cl. del Gran Consiglio.
„ Milano li 9. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando essere uno dei primi, e più gelosi doveri del Potere Legisla-
„ tivo di prevenire gli estremi sforzi, che potessero fare i nemici del pub-
„ blico bene nel momento, che la Nazione va col suo libero Governo a
„ prosperare;
„ Considerando dietro il Messaggio del Direttorio Esecutivo, che de' pericolosi
„ allarmisti cercano di turbare l'interna tranquillità della Repubblica.
„ Considerando, che le vie ordinarie della Giustizia non possono sul momento per-
„ cuotere efficacemente i delitti sovr' indicati, e che però si rende necessaria
„ una forte misura provvisoria, attesa massime la circostanza, che la Costititu-
„ zione non è ancor intieramente e generalmente attivata:
„ Dichiarato il caso d' urgenza, sul motivo di non ritardare il necessario fre-
„ no alle perfide trame di coloro, che odiano la Sovranità del Popolo e la
„ sussistenza della Repubblica,
„ Il Gran Consiglio risolve:

I. „ Saranno create per tutta la Repubblica sei Commissioni Criminali di Alta
„ Polizia, composta per ciascheduna di cinque probi, ed illuminati Cittadini
„ di non equivoco attaccamento al sistema Repubblicano.

II. „ La prima di queste Commissioni per i Dipartimenti dell' Olona, dell' Adda,
„ del Ticino, e Verbano, e del Lario risiederà nella Comune di Milano. La
„ seconda per i Dipartimenti del Serio, della Montagna, dell' Adda ed Olio
„ risiederà nella Comune di Bergamo. La terza per i Dipartimenti del Mela,
„ del Benaco, del Mincio, e dell' Alto-Pò risiederà nella Comune di Bre-
„ scia. La quarta per i Dipartimenti del Crostolo, dell' Alpi Apuane, e del
„ Panaro risiederà nella Comune di Modena. La quinta per i Dipartimenti
„ del Basso-Pò, dell' Alta Padusa, e del Reno risiederà nella Comune di Fer-
„ rara. La sesta per i Dipartimenti del Lamone, e del Rubicone risiederà nella
„ Comune di Faenza.

III. „ I rispettivi Membri delle dette Commissioni si eleggeranno dal Consiglo de'
„ Seniori sopra una lista dupla presentatagli dal Gran Consiglio.

IV. „ Gli eletti si uniranno immediatamente nella Comune di residenza delle
„ loro rispettive Commissioni, e dopo aver giurato in faccia al Popolo in ma-
„ no di quel Commissario del Potere Esecutivo, secondo il modo, e la for-
„ mola prescritta dalla Legge 26. Frimale Anno VI., giudicheranno alla for-
„ ma Militare de' seguenti delitti a tenore degli articoli infrascritti, e secondo
„ le regole di procedura prescritte dal Codice Militare provvisorio pubblica-
„ to li 26. Vendemmiatore Anno VI.

V. „ Chiunque con Potenze esteri, e coi loro Agenti, od anche con qualunque
„ altro corrispondente estero avrà qualsiasi intelligenza tendente a comprometter-
„ tere la sicurezza della Repubblica, sarà punito colla morte, sia che l' intel-
„ ligenza abbia avuto effetto, o no.

VI. „ Chiunque machinerà con altri nell' interno della Repubblica contro il Go-
„ verno democratico, sarà punito colla morte, ancorchè la macchinazione
„ non sia condotta a termine, e non abbia avuto effetto.

VII. „ Chiunque farà acclamazioni in pubblico a qualunque Sovrano, o Governo
„ non Democratico sarà punito colla stessa pena di morte, quando l' accla-
„ mazione si faccia in luogo ove sia radunanza di Popolo, o quando in se-
„ guito e per mezzo dell' acclamazione si faccia radunanza di Popolo, an-
„ corchè non ne segua tumulto, o rivolta; sarà punito con tre anni di lavo-
„ ro pubblico, se l' acclamazione seguirà in pubblico fuori dei due casi
„ predetti.

VIII. „ Chiunque spargerà false voci d' allarme tendenti a mettere in dubbio
„ l'esistenza della Repubblica, ed atte di lor natura a seminare timori e di-
„ fidenza nel Popolo Cisalpino, ed a comprimere lo spirito pubblico, cioè
„ d invasione ostile, o succeduta, o da succedere nel territorio della Repubbli-
„ ca, o di dissoluzione della medesima, o di smembramento di qualche sua par-
„ te, o di qualche tradimento di Stato sarà punito colla pena di morte, quan-
„ do sia scoperto autore della falsa novità, ed egli stesso l' abbia sparsa
„ in pubblico, e questa abbia prodotto allarme nel Popolo. Diversamente l au-

„ tore sarà punito con cinque anni di lavoro pubblico. Chi poi avrà sparso la
„ falsa novità, e non ne sarà scoperto autore sarà punito con un anno di pub-
„ blico lavoro.

IX. „ In caso di dubbio sull'allarme cagionato nel Popolo per la diffusione del-
„ la falsa nuova come sopra, l' attestazione delle Amministrazioni Municipali
„ o Centrali del luogo, ove il delitto è accaduto, ne farà piena fede.

X. „ Quando si comprovasse, che la nuova è provenuta da lettera riconosciuta
„ per iscritta da qualche Cisalpino dimorante fuori del Territorio della Repub-
„ blica, lo scrivente sarà condannato anche in contumacia alla pena dell' esi-
„ glio perpetuo, e li di lui beni esistenti sul Territorio della Repubblica sa-
„ ranno soggetti sua vita durante al pagamento del triplo della contribuzio-
„ ne diretta.

„ Il presente Articolo non incomincierà ad aver vigore che dopo cinque decadi
„ dalla pubblicazione di questa Legge, la quale dal Direttorio Esecutivo si fa-
„ rà inserire nei pubblici foglj della Repubblica.

XI. „ Chiunque ardisce di atterrare qualsiasi pubblico emblema di Libertà, sa-
„ rà punito colla pena di morte, se sarà l' autore del delitto, o il capo dei
„ delinquenti, ed i complici saranno puniti con cinque anni di lavoro pubblico.

„ Chiunque poi facesse insulto da qualsiasi suddetto emblema, sarà parimenti pu-
„ nito colla morte, quando il commetta in tempo di radunanza di Popolo
„ in quel luogo, o quando l' insulto cagionasse tumulto rivoltoso di Po-
„ polo, nei quali casi sarà considerato come macchinatore di rivolta. Diversa-
„ mente sarà punito con cinque anni di lavoro pubblico.

XII. „ Oltre le autorità locali sono specialmente incaricati sotto la loro respon-
„ sabilità il commissario del Potere Esecutivo presso il Dipartimento, il Com-
„ missario di Polizia e l' Accusator pubblico del Tribunal Criminale, di sco-
„ prire, denunziare, e tradurre avanti le rispettive Commissioni i colpevoli
„ de' sopraccennati delitti.

XIII. „ Le Commissioni per altro non avranno facoltà di procedere contro verun
„ delitto non contemplato nella presente Legge, e quando in qualunque tem-
„ po della procedura si riconoscesse che il caso non è uno de' contemplati es-
„ pressamente in questa Legge, le rispettive Commissioni rimetteranno il pre-
„ venuto unitamente agli atti già fatti al Tribunal Criminale del di lui ris-
„ pettivo Dipartimento, che procederà e giudicherà secondo le Leggi.

XIV. „ Ogni rispettiva Commissione eleggerà un Uffiziale relatore, il quale per
„ la formazione de' processi si servirà dei Ministri inservienti al Tribunale Cri-
„ minale residente nella stessa Comune.

XV. „ Il giudizio delle rispettive Commissioni, qualora importi pena di morte
„ secondo i casi contemplati di sopra, dovrà risultare dal concorso almeno di
„ quattro voti uniformi.

„ Per le altre pene sarà necessaria l'uniformità di tre voti almeno. I voti per
„ la pena maggiore, quando non giungano alla somma di sopra richiesta, si u-
„ niscono a far numero con i voti, che stanno per la pena immediatamente
„ inferiore, o minore.

XVI. „ Le Autorità Costituite sono tenute a prestare la forza armata alle rispet-
„ tive Commissioni, quando ne sieno richieste alle occorrenze. Il Tribunale
„ Criminale residente nella Comune, ove si trovano le rispettive Commissio-
„ ni, è tenuto indilatamente a farne eseguire le sentenze.

XVII. „ Ogni Membro delle rispettive Commissioni riceverà durante la sua fun-
„ zione un' indennizzazione mensuale di lir. 350 di Milano, ed ogni Ufficiale rela-
„ tore riceverà come sopra un onorario parimenti mensuale di lir. 250. di Milano.

XVIII. „ Questa Legge dichiarata provvisoria sarà pubblicata in tutti i Comuni,
„ ed avrà vigore per lo spazio solo di sei mesi, a meno che il Corpo Le-
„ gislativo, o anteriormente non la revochi, o a quell' epoca non la proroghi.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Brunetti Presidente — Montalti — Piazzi Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva

„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto dei registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 11. Ventoso anno VI. Repubblicano.

Il Generale in Capo dell' Armata d' Italia Cittadino Berthier comunica a questo Direttorio Esecutivo con sua lettera dei 30 Piovoso, ed unitovi Allegato le favorevoli dichiarazioni del Direttorio Esecutivo di Parigi a riguardo de' Patrioti Veneti.

Il Direttorio esecutivo ordina la stampa e la pubblicazione in tutta la Repubblica Cisalpina della suddetta Lettera ed Allegato del seguente tenore.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario generale Sott. Sommariva.

Armata d' Italia —— Repubblica Francese
Alessandro Berthier Generale in Capo
Dal Quartier Generale di Roma 30. Piovoso Anno VI. della Repubblica
Al Direttorio della Repubblica Cisalpina.

Vi spedisco, Cittadini Direttori, la copia di una lettera da me ricevuta dal Ministro delle Relazioni Estere, colla quale si accertano i patrioti Veneti del desiderio, che il Direttorio Esecutivo nutre di accoglierli, e procurar loro un asilo in Francia. Piacciavi di comunicare a' medesimi la detta Lettera, affinchè possano prendere quel partito, che stimeranno più conveniente ai loro interessi.

Salute e Fratellanza. *Firm. Alessandro Berthier.*

Lettera scritta dal Ministro delle Relazioni Estere della Repubblica Francese al Cittadino Alessandro Berthier Generale in Capo dell' Armata d' Italia.

Da Parigi 12. Piovoso Anno VI. della Repubblica.

Mi affretto, Cittadino Generale, di parteciparvi la decisione del Direttorio Esecutivo rapporto ai Patrioti Veneti, i quali desiderassero di stabilirsi in Francia.

Il Ministro delle Finanze al quale avevo scritto sopra questo oggetto il giorno 7. Piovoso con sua Lettera 8. Piovoso m' informa che sul rapporto verbale da esso fatto al Direttorio è stato determinato, che venendo il Direttorio autorizzato dall' articolo 89. della legge 24. Frimale p p ad accordare delle proroghe riguardo agli impegni, che ne fossero stimati suscettibili, si potranno prendere in considerazione le petizioni dei Patrioti Veneti e per conseguenza essi potranno provvedere a se stessi con domaanda individuale, alla quale sarà resa giustizia.

E' certo, Cittadino Generale, che voi non perderete un solo istante, onde ragguagliare i Patrioti Veneti del desiderio che il Direttorio Esecutivo dimostra di accogliergli, e procurar loro un asilo Non fa duopo ch' io vi raccomandi in modo particolare la sorte di questi Cittadini, che tanto impegnano a loro favore colla petizione, che fanno, che desiderano di ritrovare una patria nella Repubblica Francese. In questi sensi, Cittadino Generale, io scrivo pure al Cittadino Haller. Salute e Fratellanza.

Firm. Carlo Maurizio Tallegrand.

Per copia conforme. L' Ajutante di Campo del Generale in Capo Du Tailli.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
L' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona.

AVVISO.

Col nostro Avviso 23. Nevoso inerendo alla Legge 19. detto che c' incarica della scelta de' Granatieri per la Guardia del Corpo Legislativo, i quali avranno il doppio della paga assegnata alle Truppe delle Legioni, abbiamo invitato tutti li Cittadini attivi di questa Comune e Dipartimento aspiranti al detto impiego, ed aventi le condizioni sotto espresse a comparire nel termine di quattro decadi nella Casa del Comune, ove previa la giustificazione delle qualità, de' requisiti prescritti dalla detta Legge avremo fatta la scelta di diciotto Granatieri, numero da fornirsi da questo Dipartimento.

Abbiamo poi precisate le qualità da giustificarsi con attestati legali, e sono:

La Cittadinanza Attiva Cisalpina, il Civismo, la Moralità, e l' età non minore d' anni 20., e non maggiore di 26.

Abbiamo innoltre specificati requisiti da verificarsi personalmente, cioè:

La statura di piedi 5. e mezzo circa di Parigi corrispondenti a circa Braccia 3. Milanesi, la sanità, e robustezza di tutta la persona, e l'attitudine a portar l'Armi.

Non essendo ancora completato il detto numero, eccitiamo di nuovo lo zelo de' buoni Cittadini atti alla suddetta onorevole incumbenza, perchè si presentino come sopra, e diano così una prova dell' interessamento, che pigliano alla prosperità della Repubblica coll' arruolarsi al Corpo destinato per la guardia, e difesa de' suoi Legislatori.

Dalla Casa del Comune 12. Ventoso Anno VI. Repubblicano.

Firm. Stampa Soncino Presidente — Merli Amministratore Sott. Narducci Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 13. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 13. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CIII. del Gran Consiglio.
„ Milano 11. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che l'economia è la base d' ogni buon Go- „ verno, nè si può stabilire l' economia, nè impedire la malversazione delle „ pubbliche entrate, se non si conoscono con precisione i conti e i titoli del- „ le somme che entrano, e sortano dal Tesoro nazionale;

„ Dichiarata l' urgenza per effettuare la sistemazione della pubblica Azienda risolve:

„ I. Se i Censori della Contabilità da eleggersi quanto prima dal Corpo Legi- „ slativo scopriranno abusi, o malversazioni di qualche pubblico Funzionario, „ od Impiegato, denunzieranno il Reo alle competenti Autorità, onde sia giu- „ dicato a termini della Legge, e la Sentenza sarà resa pubblica colle Stampe.

„ II. Tutti i Funzionarj pubblici, ed Impiegati negli Uffici pubblici, che ricevo- „ no stipendio dalla Nazione, debbono nel termine di due decadi dare in no- „ ta fedele presso l'Amministrazione Dipartimentale i loro nomi, cognomi, „ impiego, ed indennizzazione.

„ III. I Capi d' Ufficio danno nota fedele delle spese occorrenti per l'Ufficio stesso.

„ IV. Chi manca ad alcuno dei due articoli precedenti sarà destituito.

„ V. Le Amministrazioni Centrali trasmettono tutte le note suddette al Direttorio „ Esecutivo, che le fa pubblicare.

„ VI. Se qualche Cittadino crede di conoscere alcun disordine, o malversazione „ nell amministrazione delle pubbliche Entrate, esso presenta le sue riflessioni „ ai Censori della Contabilità, i quali se ne fanno carico, ne l'autore delle „ riflessioni incontrerà per queste alcuna responsabilità.

„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Brunetti Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Capitoli, e condizioni, sotto le quali si procederà all' Appalto dei sedicimila Letti nuovi completi per uso delle Truppe Francesi stazionate nel Terriorio della Repubblica Cisalpina, e sua corrispondente manutenzione per due anni in conformità dell' Avviso fatto pubblicare dal Ministro della Guerra 13. Ventoso anno VI., dietro un Decreto del Direttorio Esecutivo del giorno 10. corr.

Art. I. Il Letto sarà composto di due fusti, quattro Tavole, un Capezzale di tela, un Pagliariccio, una Coperta di lana, e due paja Lenzuoli tutto di robba nuova, e capace per due posti.

II. Il fusto sarà di asse di pecchia, coi Cavalletti simili di conveniente grossezza tutto bene stagionato, e pulito della lunghezza d' once quarantatre, e di larghezza once trentuna a misura del braccio Milanese, ed il Pagliariccio sarà lungo once quarantacinque, e largo once trentatrè, perchè empito che sia di paglia corrisponda al fusto.

III. Il Capezzale sarà lungo once trent'una, e largo once otto contenente once settantadue lana.

IV. I Lenzuoli saranno di tela bianca larghi once trentasei, e lunghi oncie quarantasei.

V.

V. La Coperta di lana atta per due Piazze farà lunga once cinquanta, e larga quaranta, e d' un peso non minore di libbre dodici d'once dodici per ciascuna.

VI. Tutti i Capi componenti il Letto predetto saranno in ogni loro parte della bontà, qualità, misura e lavoro eguali al campione che sarà presente all' atto dell' Asta munito del Suggello del Dipartimento della Guerra, volendosi per una delle principali condizioni l' uniformità, e l' eguaglianza di tutto il Corpo dei sedicimila Letti al campione medesimo.

VII. L' allestimento, ed il versamento totale dei sedicimila Letti forniti, dovrà essere eseguito irremissibilmente nel termine di mesi tre a contare dal giorno dell' Approvazione del Contratto.

VIII. I versamenti si faranno previo processo verbale nelle regolari, e consuete formole sotto la vigilanza del Commissario Ordinatore Cisalpino, o dei Commissarj di guerra, e di quei Periti, che saranno dal Ministro chiamati della sfera relativa ai rispettivi articoli componenti il Letto, cioè un terzo nel termine di giorni trenta, un terzo alla fine del secondo mese, ed un terzo alla fine del terzo mese spazio prestabilito nel precedente capitolo anche in varj versamenti, purchè non sia minore ciascuno di cinque in sei cento per volta.

IX. Quando gli articoli saranno constatati dovranno essere marcati tutti colla seguente marca R. C. G. alla diligenza del Commissario di Guerra Cisalpino.

X. Il prezzo di ciascun Letto fornito, e constatato legalmente, sarà quello, che verrà stabilito alla deliberazione dell' appalto sanzionata dal Direttorio Esecutivo.

XI. In seguito alla presentazione dei processi verbali si passerà alla liquidazione dell' ammontare dei ripartiti versamenti, e se ne farà dal Dipartimento della Guerra il pagamento all' appaltatore di quanto risulterà creditore in mandati spediti dal Ministro pagabili metà in contanti, e metà in buoni a due mesi data.

XII. Il versamento dovrà essere dall' Appaltatore effettuato, e distribuito in quelle Comuni, o Locali, che verrà indicato dallo stato, che dal Commissario Ordinatore Francese verrà firmato, e presentato all' atto dell' asta, ed il trasporto sarà a spese dell' appaltatore.

XIII. Qualora l' appaltatore risultasse col fatto trasgressore o inesatto in tutto, o in parte alle cose convenute coi presenti capitoli, sarà in tal caso lecito al Dipartimento della Guerra di acquistare, o far acquistare a comodo, ed incomodo dell' appaltatore suddetto gli articoli tutti che non avesse in tempo versato, ed a questo effetto sarà tenuto prestare all' atto dell' asta una Sigurtà idonea di piena soddisfazione del Ministro, e del Direttorio, con la quale l' interesse della Repubblica, non meno, che l' esatto, e puntuale servizio della Truppa Francese sia garantito, ed assicurato, e ciò fino alla concorrente somma di lire quattrocento mila Milanesi in tanti beni stabili, od altri effetti liberi d' ogni vincolo, od ipoteca fissati in questo Territorio Cisalpino.

XIV. Il proveditore generale dei suddetti sedicimila Letti sarà obbligato assumerne la manutenzione, ed il servizio dove occorrerà sotto le convenzioni, e capitoli in altro foglio espressi.

Milano dal Dipartimento della guerra li 13. Ventoso anno VI. Repubblicano.

Segnato Vignolle.

PIAZZA DI MILANO.

Il Comandante della Piazza essendo avvertito, che una quantità di Militari al servizio delle due Repubbliche Francese, e Cisalpina, che non sono punto impiegati in Milano si permettono di restarvi senza averne il permesso dai Generali, sotto gli ordini de' quali si trovano, e senza essersi presentati da lui per farli vidimare; li previene, che egli farà arrestare, e condurre a' loro Corpi tutti quelli, che dal giorno d' oggi al 17. del corrente non saranno venuti da lui per presentare li permessi, o gli ordini, di cui sono muniti per farli vidimare di nuovo.

Milano li 14. Ventoso anno 6. della Repubblica Francese una, ed indivisibile.

Il Capo di Brigata Comandante la Piazza -- P. Hulin.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 14. Ventoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Dirvaremett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano li 13. Ventoso Anno VI. Repubblicano.

„ Sessione CII. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta IIC. del Gran Consiglio.
„ Milano 6. Ventoso Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica, sì pel sistema politico, come pel giudiziario, pel militare, e per le finanze;

„ Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la giusta distribuzione dei Dipartimenti in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione.

„ Il Gran Consiglio dichiarata l' urgenza sopra i precedenti motivi, — RISOLVE:

„ Il dipartimento d' Adda, ed Olio sarà ripartito come segue derogandosi a qualunque anteriore Legge in contrario;

1 Comune di Bormio, e vicinanze . . . . Popolazione . . 5302.
2 Distretto di Mazzo Capo-Luogo
Comunità. Grosio, Sondalo, Grossotto, Vervio, Mazzo, Tovo, Lovero, Sernio.
3 Comune di Tirano . . . . „ 3946.
4 Comune di Villa, e vicinanze, e Bianzone . . . . „ 4893.
5 Comune di Telio, e vicinanze . . . . „ 5629.
6 Distretto di Ponte Capo-Luogo . . . . „
Comunità. Chiuro, Ponte, Boffetto, Piateda, Tresivio, Aqua.
7 Comune di Sondrio . . . . „ 3515.
8 Comune di Valmalenco . . . . „ 3040.
9 Distretto di Castione Capo-Luogo
Comunità. Montagna, Faedo, Albosaggia, Cajalo, Castione.
10 Comune di Berbenno . . . . „ 3026.
11 Distretto di Fucine Capo-Luogo
Comunità. Fucine, Colorina, Cidrasco Postalesio.
12 Distretto di Ardenno Capo-Luogo
Comunità. Ardenno, Buglio, Dazio, Val del Masino, Civo sopra Tovate.
13 Distretto di Traona Capo Luogo
Comunità. Mello, Civo sotto Tovate, Traona, Cercino, Cino, Mantello, Dubino, Monastero.
14 Distretto di Morbegno Capo Luogo
Comunità. Forcola, Talamona, Morbegno, Girola, Pedesina, Rasura, Bema, Albaredo, Cosio, Campovico.
15 Distretto di Dolebio Capo-Luogo
Comunità. Rogolo, Andalo, Delebbio, Piantedo, Colico.
16 Distretto di Edolo Capo-Luogo
Comunità. Ponte di Legno, Villa, Pontagna, Temù, Vione, Vezza, Incudine, Monno, Cortenedolo, Corteno, Ganticolo, Edolo, Mù, Gonico, Malonno.
17 Distretto di Cedegolo Capo Luogo
Comunità. Loveno, Paisco, Demo con Berzo super., Cevo, Saviore, Grevo, Sellero.
18 Distretto di Capo di Ponte Capo-Luogo
Comunità. Pospardo, Cimbergo, Cemmo, Ono, Ceto, e Nadro, Cerveno, Braone.
19 Distretto di Cividate Capo Luogo
Comunità. Breno, Malegno, Lozio, Cividate, Bienno, Prestine, Berzo inferiore, Esine, Borno, Ossimo, Losine, Niardo.
20 Distretto di Darfo Capo Luogo
Comunità. Erbano. Gorzone, Terzano, Mazzuno, Angolo, Anfurro, Darfo, Gianico, Artogne, Piano.
21 Distretto di Pisogne Capo-Luogo
Comunità. Pisogne, Valpino, Rogno.

La presente Risoluzione sarà stampata.
Segnat. Brunetti Presidente — Alborghetti — Montalti Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Dirett. Esecut. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 15. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 15. Ventoso Anno VI. Repubblicano
Sessione CIV. del Consiglio de' Seniori
Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CVI. del Gran Consiglio.
„ Milano li 14. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che diversi Creditori subentrati nelle ragioni
„ dell' armata Francese per le contribuzioni militari imposte a carico di varie
„ Provincie ora componenti la Repubblica, hanno un diritto fondato a conse-
„ guire quel pagamento, che le provincie non avrebbero potuto assolutamente
„ differire.
„ Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo, che vi possono essere dei creditori es-
„ posti pel ritardo ad un grave detrimento nell'onore, e nelle fortune. — Risolve:
„ Il Potere Esecutivo è autorizzato a convenire pel pagamento ne' modi più con-
„ facenti agl' interessi della Repubblica con que' creditori, i quali hanno rice-
„ vute speciali ipoteche, e cessioni dell' armata francese per titolo di contribu-
„ zioni militari.
„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Brunetti Presidente — Piazzi — Montalti Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Aldini Presidente. Conti Segretario. Rusnati Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 15. Ventoso Anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Milano li 15. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CIV. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CVI. del Gran Consiglio.
„ Milano li 14. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, ch' è interesse della Nazione, che sia nota
„ l'epoca della scadenza de' Crediti pubblici, e che è della equità della medesi-
„ ma l' accordare un tempo, il quale renda facile ai Debitori il versamento del-
„ le somme nella Cassa Nazionale;
„ Dichiarato il caso d' urgenza, sul motivo di assicurare i fondi neccessarj
„ ai bisogni dello Stato, — Risolve:
„ 1. I debitori del così detto Fondo di Religione versano la metà delle somme dovu-
„ te nel termine di sei decadi, e nel termine di dodeci decadi l' altra metà.
„ 2. Resta derogato a qualunque maggior proroga, che a titolo grazioso fosse sta-
„ ta accordata dai cessati Governi.
„ 3. I debitori obbligati a pagare in più breve termine non sono compresi nella
„ presente disposizione.
„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Se-

„ Segnat. Brunetti Presidente — Piazzi — Montalti Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Aldini Presidente — Conti — Rusnati Segretarj.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Moscati.
Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme: Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

Repubblica Francese.
Alessandro Berthier Generale in Capo dell' Armata d' Italia.

Intendo, che la malevolenza si compiace di spargere, che vi sono dei torbidi a Roma. Io ho lasciato questa Città il giorno dieci, ed ho delle notizie dell' undici.

L' Armata vi si trova nel maggior ordine; la Repubblica Romana si organizza a soddisfazione, non solamente della Città di Roma, ma ancora di tutti gli in avanti Stati della Chiesa.

Vi è stato qualche picciol movimento nella Guarnigione per denunciare li dilapidatori.

Il giorno sette alcuni Assassini al soldo de' Nemici della libertà hanno voluto fare un movimento, ma sono stati sul momento repressi dalle Pattuglie Francesi. Ventidue di questi Assassini fatti prigionieri sono stati fucilati sulla Piazza del Popolo la mattina del giorno nove.

Il Popolo Romano ha dell' energia, e saprà conservare la sua libertà.

Invano la malevolenza cerca di agitare gli spiriti tanto per mezzo di false novelle, quanto in qualunque altra maniera. L' Armata Francese sarà sempre degna di se medesima, ed i suoi Capi sapranno reprimere li disordini.

Dal Quartier Generale di Milano li 15. Ventoso anno 6. della Repubblica.
Sott. Alessandro Berthier.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
AVVISO

Il giorno 20. del corrente si apriranno nel Ginnasio di Brera alle ore 10. antimeridiane i pubblici Esami prescritti dalla Legge 21. Nevoso p. p. per quelli che aspirano ad essere ammessi nel Corpo Cisalpino del Genio. Mentre ciò si deduce a notizia de' concorrenti, restano i medesimi avvertiti, che dovendo gli Esami essere fatti simultaneamente col proporre loro gli istessi quesiti, si rende indispensabile che Essi trovinsi nel detto Ginnasio radunati all' ora sovrindicata.

S' avvisa, e s' invita altresì ciascun aspirante ad innoltrare previamente una petizione al Dipartimento della Guerra, ond' essere dal Ministro autorizzati a presentarsi al concorso.

Milano 15. Ventoso anno 6.
Sott. Bianchi D' Adda — Salimbeni — Bertrand.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile
AVVISO

La necessità di prevalersi di tutti i mezzi più pronti per supplire agl' impegni della Repubblica non soffre dilazione. Quindi il Direttorio Esecutivo ha ordinato all' Amministrazione Centrale dei Beni Nazionali di compilare il Catalogo di tutti i Debitori verso l' Azienda del così detto Fondo di Religione, il di cui debito è già maturato, ed ha pure disposto che il detto Catalogo venga pubblicato con le Stampe, e che si diano i più efficaci provvedimenti per la riscossione di tali partite.

Il Ministro di Finanza avvisa pertanto, ed invita i singoli Debitori verso il suddetto Fondo nella già Provincia di Milano descritti nella qui unita Nota stampata a soddisfare all' immediato pagamento delle rispettive Somme in detta Nota indicate a loro carico, e li avverte, che ciò non eseguendo essi immediatamente, si procederà contro di loro con mezzi efficaci, e a termini delle Leggi dei giorni 3., e 22. Piovoso prossimo passato.

Dal Palazzo Marini li 15. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Il Ministro di Finanza Generale Firm. Ricci — Soldini primo Segretario Centrale.

SPE-

SPECIFICA

Dei Capitali Crediti appartenenti al già Fondo di Religione nell' altre volte Provincia di Milano a tutto piovoso anno VI. ec. la restituzione de' quali è maturata sotto le infrascritte Epoche come risulta dai Registri presso l' Amministrazione de' Beni Nazionali Dipartimento, d' Olona, Verbano e Montagna.

Provenienza del Capitale	Cognome e Nome de' Debitori	Causa del debito	Somma Capitale	Ragguaglio dell' interesse.	Epoca in cui doveva farsi la restituzione
Soppresso Conven. di S. Gio. in Conca . . .	Carcana Marianna . .	Sovvenz.	l. 3615 — —	al 4 $\frac{1}{2}$ p. %	1769 18 Mar.
	Torti Capitano . . .	Transaz.	„ 1000 — —	„ 5	Scaduto
	Mazzucchelli Baldassare	Resid. pr.	„ 10161 — 7	„ 4 $\frac{1}{2}$	1795 18 Nov.
Conv. del Parad.	Giglio Giovanni. . .	Resid pr.	„ 18237 13 4	„ 4	Scaduto
Mon. di S. Piet. Cel.	Bolino Carlo. . . .	Rel. sov.	„ 391 1 —	„ 4	1783 14 Giu.
Congr. Renana di S. Celso . . .	Poino Francesco . .	Sovvenz.	„ 800 — —	„ 4 $\frac{1}{2}$	1751 19 Mag.
	Concorso Marliani . .	Sovvenz.	„ 2153 15 —	infrutt.	Scaduto
Conv. del Carm. in Milano. . . .	Porro Schiaffin. Alf. per Rosal. Rubini Schiaf.	Sovvenz.	„ 2400 — —	„ 4	Scaduto
	Merli Ing. Carlo Gius.	Sovvenz.	„ 3000 — —	„ 4	Scaduto
	Diotti Fratelli . . .	Sovvenz.	„ 5800 — —	„ 4 $\frac{1}{2}$	Scaduto
	Sala Domenico . .	Resid. pr.	„ 1514 19 4	„ 4	1793 23 Ott.
Certosa di Garegn.	Manara Giuseppe per la Congr. Mun. per l'appalto della Str di Rhò	Pr. di Ter	„ 5500 — —	„ 3 $\frac{1}{2}$	Scaduto
Mon. de' SS Gius. e Teresa in Mil.	Conc. di Piet. M. Zappa	Sovvenz	„ 7350 — —	„ 3 $\frac{3}{8}$	1781 16 Feb.
	Suddetto	Sovvenz.	„ 5550 — —	„ 3 $\frac{3}{8}$	1780 26 Feb.
Mon. del Crocifil	Kevenüller Emanuele.	Sovvenz	„ 22000 — —	„ 4 $\frac{1}{2}$	1793 16 Gen.
Mon. di S. Bern.	Bucellati Sacerd. Gius.	Sovvenz.	„ 4000 — —	„ 3 $\frac{1}{4}$	Scaduto
Mon. di S. Margarita di Milano.	Bianchi Gio. And. Cons.	Sovvenz	„ 900 — —	„ 2 $\frac{1}{2}$	1786 31 Mar.
	Suddetti	Sovvenz.	„ 514 2 —	„ 3	Scaduto
Mon. di S. Caterina in Brera di Mil.	Eredi del fu Ignazio Belloni	Sovvenz	„ 24000 — —	„ 4	23 Mar. 1784
Mon. del Soccorso	De-Medici di Ser. Frat.	Ref. sov.	„ 1254 13 4	„ 4	Scaduto
	Eredi di Pietro M. Zappa, Civati, ed Annoni.	Sovvenz.	„ 1500 — —	„ 4	24 Sett. 1770
Mon del Boechet.	Zanini Giovanni . .	Adeale...	„ 2438 — —	„ 4	Scaduto
Mon. di S. Chiara di Abbiategrasso.	Er. di Gio. Cocino d'Ab.	Sovvenz.	„ 2500 — —	„ 4	Scaduto
	Verga Car. e Fran. Frat.	Resid pr.	„ 1647 10 10	„ 4	1790 11 Nov.
Mon. di S. M. Rosa d'Abbiategrasso.	Pianzola Giusep. Ant.	Resid. pr.	„ 2650 — —	„ 3 $\frac{1}{2}$	Scaduto
	Verga Car. Fran. e Frat	Ref. Ade.	„ 94 1 4	„ 4	11 Nov. 1789
Mon. de' SS. Gius. e Ter. d'Angera.	Simonetta Amb. d'Ang.	Sovvenz	„ 1111 18. 9	„ 3 $\frac{1}{2}$	22 Lug. 1788
	Porta Car. Bart di Gavir.	Sovvenz.	„ 3000 — —	„ 4	Scaduto
	Fiora Ant e Frat d'Ang	Sovvenz.	„ 357 10 —	„ 4	Scaduto
	Mazzagora Gius. d'Ang.	Sovvenz	„ 725 1 —	„ 4	Scaduto
	Monteggia Gio. Gius., e Filip del fu Stef. d'An.	Sovvenz.	„ 1763 13 6	„ 4 $\frac{1}{2}$	Scaduto
	Berrino Zaccaria . .	Sovvenz	„ 460 — —	„ 4 $\frac{1}{4}$	Sc. 2 Ag 1782
	Ramazzotti Gio. M Lil.	Sovvenz.	„ 360 — —	„ 4 $\frac{1}{2}$	Scaduto
	Castiglioni Frat. q. Gio. Battista d' Angera .	Sovvenz	„ 696 — —	„ 4	Scaduto
	Boniforte Gius. d'Ang.	Sovvenz.	„ 4787 2 3	„ 4	Scaduto
	Margnina Cat. di Taino per li m. del fu Car. Ber.	Sovvenz.	„ 178 10 —	„ 5	11 Gen. 1778
	Suddetta per come sop	Sovvenz	„ 58 — —	„ 5	Scaduto
	Forni Gio., ed Andrea del fu Mart. di Rancio.	Sovvenz.	„ 200 — —	„ 4 $\frac{1}{2}$	7 Agos. 1782
	Mira Carlo detto Casato di Taino .	Sovvenz.	„ 453 2 6	„ 5	Scaduto
	Movallo Pietro di Taino	Sovvenz.	„ 138 1 10	„ 5	1 Nov. 1773
	Perego Ottavio . . .	Sovvenz.	„ 1000 — —	„ 4 $\frac{1}{2}$	Scaduto
Mon. de' SS. Gius. e Ter. d'Angera.	Fiora Carlo, e Fratelli	Prez. del Circon.	„ 7250 — —	„ 4	Scaduto
Mon. di S. Michele di Gallarate .	Gattone Ambr. di Gall.	Resid. pr.	„ 1000. — —	„ 4	11 Nov. 1788
	Giardini Gio. Battista successo a Tom. Natale.	Resid. pr.	„ 3855 9 6	„ 4	Scaduto
			l. 158366 6 1		

Provenienza del Capitale	Cognome e Nome de' Debitori	Causa del debito	Somma Capitale	Ragguaglio dell' interesse	Epoca in cui doveva farsi la restituzione.
		Som. retr.	l. 158366 6 1		
Mon. de' SS Gius. e Ter in Binmo	Agazzino Ignazio . .	Res. prez.	„ 1515 11 10	„ 4	11. Nov. 1789
Mon. di S. M. Maddalena di Castel.	Lezzini Gio. Maria Parroco di Lecco . . .	Sovvenz.	„ 2533 — —	„ 4 ½	Scaduto.
	Bussola Giuseppe . .	Res. prez.	„ 5519 16 8	„ 4	Scaduto.
	Valsecchi Carlo . .	Res. prez.	„ 6547 5 2	„ 4	Scaduto.
Mon. di S. Antonio di Cantello.	Zappelli Pietro . . .	Res. prez	„ 4884 18 8	„ 4	Scaduto.
	Invernizzi Francesco	Res. prez.	„ 8005 — —	„ 4 ½	31 Dic. 1797.
	Invernizzi Cristoforo	Sovvenz.	„ 1200 — —	„ 4 ½	Scaduto.
	Galbiani Domenico . .	Sovvenz.	„ 2000 — —	„ 4	Scaduto.
	Arrigoni Paolo di Bajedo	Sovvenz.	„ 127 17 9	„ 5	Scaduto.
	Arrigoni Ambrogio . .	Sovvenz.	„ 713 16 —	„ 4	Scaduto.
	Canale Pietro . . .	Sovvenz.	„ 700 — —	„ 4	Scaduto.
	Pigazzi	Sovvenz.	„ 730 — —	„ 4	Scaduto.
	Tandardino Paolo . .	Sovvenz.	„ 290 — —	„ 4	Scaduto.
	Bettalli Giuseppe . .	Sovvenz.	„ 634 9 6	„ 4 ¼	Scaduto.
Mon. di S. Margarita di Monza.	Gilardi Bonaventura .	Res. prez	„ 29966 13 4	„ 3 ½	Scaduto.
	Conc. di Domen. Ferrar.	Res. prez.	„ 1622 4 5	„ 4	11. Nov. 1790
M. di S. Paol. Mon.	Pistoja Francesco . .	Res prez	„ 840 14 8	„ 3 ½	Scaduto.
M. di S. Mart. Mon.	Gallarati Gio. Battista	Ter. d'alt.	„ 17822 10 —	„ 4	11. Nov. 1790
M. di S. Ant. di Var.	Bertagna Gio di Barasco	Sovvenz.	„ 1725 10 —	„ 4	Scaduto.
M. S. Pie. Cremella	Er. del Cap. Piet. Vassalli	Sovvenz.	„ 2400 — —	„ 4	Scaduto.
Mon. di S. Pietro di Treviglio. .	Belloni Giacomo Ere. del fu David ed Arlago	Sovvenz.	„ 2183 5 —	„ 5	Scaduto.
	Oreno Domenico . .	Sovvenz.	„ 650 — —	„ 4	26. Apr. 1792
	Er. di Gio Bat Pollone	Sovvenz	„ 1318 3 9	„ 4	25. Dic. 1785
	Eredi di Gio. Vittore Regazzoli di Rivolta	Sovvenz.	„ 3000 — —	„ 5	13. Giu. 1781.
	Eredi di Vinc Gorini	Sovvenz	„ 2065 12 6	„ 4	Scaduto.
	Alberti Dottore Andrea	Sovvenz.	„ 356 18 9	„ 5	Scaduto.
	Degano Gio. Battista	Sovvenz.	„ 1871 — —	„ 4	Scaduto.
	Fogli Giacomo, e Frat	Sovvenz	„ 1001 9 —	„ 4	19 Lug. 1787
	Migliavacca Seb di Riv.	Sovvenz	„ 1251 15 10	„ 4	Scaduto.
	Competti Can. Bartol.	Sovvenz.	„ 4113 9 6	„ 5	26. Feb. 1788
Mon. di S. M. delle Grazie di Vailate	Er. di Paolo Benaglio.	Sovvenz	„ 100 — —	„ 5	Scaduto.
	Narcisi Fratelli .	Sovvenz.	„ 100 — —	„ 5	Scaduto.
Fondo di Religione generale.	Guinzoni Alessandro	Sovvenz.	„ 50000 — —	„ 4 ½	7. Apr. 1797.
	Mon di S. Radegonda.	Sovvenz.	„ 41423 4 2	„ 4	29. Sett. 1797
Mon. del Bocchet	Rossi Gius. Lor. e Gio Battista Padre e Figlj	Res. prez.	„ 7276 14 6	„ 4	11 Nov. 1796
Fondo gen. di Rel.	Bertieri Giuseppe Vesc. di Pavia	Res sovv.	„ 3000 — —	senz. fr.	8. Magg. 1797
Fondo gen. di Rel.	Conv di S Salv di Pavia	Sovvenz.	„ 43500 — —	„ 4	2. Ott. 1797
	Mon. di S. M. della Pusterla di Pavia . . .	Sovvenz.	„ 17250 — —	„ 4	*sen. prec. di te.*
	Bonfichi Ing Piet. Mar.	Sovvenz.	„ 15750 — —	„ 4 ½	6. Apr. 1797.
Vacanti diversi	Candiano Canon. Carlo colla fig. di Fed. Borg *Ha sald. li 12. Ventoso.*	Res. d'am.	„ 801 11 11	„ 4 ½	3. Dic. 1794.
Vacanti diversi	Oldrini Gio. Pie. ces Ag.	Res co fo	„ 1413 13 5	„ 5	Scaduto.
Certosa di Gar.	Della-tela m. del fu Gius. *Hanno pag. a c. l 24m.*	Pat. di pr.	„ 63110 16 10	„ 4	11. Nov. 1797.
Fon. gen. di Rel.	Mon. degli Oliver di P	Sovvenz	„ 8000 — —	„ 4 ½	*sen. prec. di te.*
Soppr. Confr. di S. M. della Font.	Er. di M. Vesc. Olivazzi	Sovvenz.	„ 12000 — —	„ 4 ½	18 Ag. 1751
	Sala Domenico . . .	Res. prez	„ 3600 — —	„ 4 ½	13. Ap 1774
Cap. di S. M. Elisab.	Mascheroni Gaetano .	Res. adea.	„ 1059 10 —	„ 4	Scaduto.
Orat di S. Pras. P. T.	Pantoli Vincenzo . .	Res prez.	„ 1734 9 6	„ 4	Scaduto.
Conf. dell' Addol. in S. Dionigi.	Patona Giovanni . .	Sovvenz.	„ 1194 8 10	„ 4 ½	14. Mag. 1787
Confr. di S. Michele in P. N.	Sturione Gaspare . .	Sovvenz	„ 913 7 8	„ 3 ½	Scaduto.
	Sturioni Erede di Fran.	Sovvenz.	„ 1223 14 7	„ 3 ½	Scaduto.
Confr. di S. Lorenzo in Toriggia	Annone Gio Battista.	Sovvenz.	„ 4000 — —	„ 4 ½	4. Mag. 1791
Cong. di S. Dalm	Sangalli Antonio e frat.	Res. prez.	„ 8100 — —	„ 4	Scaduto.
Con. di S. Roc. P. T.	Bottino Paolo . .	Sovvenz.	„ 1500 — —	„ 3 ½	27. Ag. 1787.
Con di S. Rocc de' Mirac. in P. V.	Monti Mauro . .	Res. prez	„ 7500 — —	„ 3 ½	28. Lug. 1784
	Panceri Paolo . . .	Res. prez.	„ 3000 — —	„ 3 ½	Scaduto.
			l. 563708 19 10		

Provenienza del Capitale	Cognome, e Nome de' Debitori.	Causa del debito	Somma Capitale			Ragguaglio dell'interesse	Epoca in cui doveva farsi la restituzione.
		Somma con	l. 563708	19	10		
Confr. di S. Liberata in P. Vercellina.	C. di Com. per l'Univ. de' Vairani e Pelizzari.	Sovvenz.	„ 2000	—	—	„ 4	26. Gen. 1774
	Aber Pietro	Adeale	„ 387	5	6	„ 4	Scaduto
Confr. de' SS. Pietro, e Lino sotanza Passera .	Trotti Pietro n. Belloni	Sovvenz.	„ 4500	—	—	„ 4 1/2	Scaduto
	Croci Giusep. Config.	Sovvenz.	„ 14000	—	—	„ 4	Scaduto
	Gallarini Can. Carlo	Ref. prez	„ 992	4	5	„ 4	29 Sett. 1788.
Or. di S. M. Ass. e Pais. in P. Ver.	Suddetto	Sovvenz.	„ 3000	—	—	„ 4 1/4	Scaduto
	Vimercati Giuseppe	Sovvenz.	„ 750	—	—	„ 4 1/2	Scaduto
Scuole Taverne .	Ripamonti Carlo . .	Sovvenz.	„ 366	8	—	„ 3 7/8	Scaduto
C. di S. Prospero .	Lorenzini Francesco .	Ref. prez.	„ 30500	—	—	„ . . .	Scaduto
C. de' SS Pietro, e Paol. in Lon. Poz.	Negri Francesco . .	Pr. di prat.	„ 840	—	—	„ 4	11. Nov. 1790
	Bottino Francesco . .	Sovvenz.	„ 700	—	—	„ 4 3/4	28. Ott. 1786.
C di S. Giac. Cantù	Ripamonti Giuseppe .	Ref. prez.	„ 446	2	5	„ 4	Scaduto
C. di S Rocco Can.	Radaelli Francesco .	Ref. prez.	„ 550	—	—	„ 4	1. Lug. 1790.
Com. della ✝ in Inz.	Lupi Dott. Antonio .	Sovvenz.	„ 750	—	—	„ 4 1/2	Scaduto
Confr. di S. Gio. decol. in Gallar.	Guanzati Stanislao . .	Sovvenz.	„ 580	—	—	„ 4	Scaduto
	Albertazzi Carlo . .	Pr. de' be.	„ 542	—	—	„ 4	Scaduto
Conf dell'Immac. Concez. in Gall.	Aspesi Giuseppe, e fratelli di S. Macario . .	Sovvenz.	„ 175	—	—	„ 4	Senza prefis.
	Checco Gio. qu. Paolo di Arnate . . .	Sovvenz.	„ 175	—	—	„ 4 1/2	20. Lug 1790
	Er. di Maur. Bistoletti di Albizzago colla sig. di Gius. Protti qu. Piet.	Sovvenz.	„ 649	—	—	„ 4 1/2	21. Lug. 1790
	Checco Giuseppe . .	Ref. prez.	„ 150	—	—	„ 4	Scaduto
Scolastica di Gall.	Borgomanero Antonio	Sovvenz.	„ 920	11	—	„ 3 3/4	Scaduto
	Derla Don. of. Conc. con sig. di Gio. Am. Bottino	Sovvenz.	„ 596	18	10	„ 4 1/2	Scaduto
	Moranzone Domen., e Mazzuc. fr. suc. al conc. di Barnaba Bardelli .	Sovvenz.	„ 1350	—	—	„ . . .	22 Mag 1796
	Portirelli Francesco .	Ref. prez.	„ 210	—	—	„ 4	Scaduto
C. di S. Cat. in Rov.	Martinelli Pietro Gius.	Sovvenz.	„ 900	—	—	„ 3 1/2	15. Dic. 1788.
Orat. di S. Gio. in S. Gius. di Monza.	Fredi di Ferdinando Oggionni	Sovvenz.	„ 1832	5	—	„ 3 7	Scaduto
Conf. nella Contr. di S. Mich. di Mon.	Bollani Giulio . . .	Sovvenz.	„ 1428	18	8	„ 3 1/2	Scaduto.
Confr. del Rof. in S. Dom. di Legn.	Rosnati Cristoforo Er. di Francesco Fassi. .	Sovvenz.	„ 1100	—	—	„ 3 1/2	Scaduto
Confr. di S. Domenico in Varef.	Capitolo di Castiglione	Sovvenz.	„ 2000	—	—	„ 4	Scaduto
	Minolo di Caron. Ghir.	Sovvenz.	„ 868	8	9	„ 4	Scaduto
C. del Rof. in Olgin.	Gilardi Pietro . . .	Ref. d'Ad.	„ 930	—	—	„ 4	2. Apr. 1790
Com. del Sp. S. Inc.	Mojana Pietro . . .	Sovvenz.	„ 943	—	—	„ . . .	10. Ott. 1767.
C. di S. Mar. Bellan.	Balbiani Lorenzo . .	Sovvenz.	„ 1400	—	—	„ 4 1/4	Scaduto
	Radaelli Carlant. di Bel.	Sovvenz.	„ 164	10	—	„ 4 1/2	Scaduto
	Cereghini Bartolomeo	Sovvenz.	„ 140	6	4	„ 4	Scaduto
	Cariboni And. e Tom. fr.	Sovvenz.	„ 200	—	—	„ 3 1/2	Scaduto
	Balbiani Bartolomeo	Sovvenz.	„ 220	—	—	„ 4 1/2	Scaduto
	Denti Gio., e Giusep. Fratelli di Pradello.	Sovvenz.	„ 330	1	7	„ 3 1/2	Scaduto
	Pallavicini Rondone Sac. Gius. di Bellano	Sovvenz.	„ 356	5	4	„ 4	Scaduto
	Caribone And. della Cal. con sig. di Piet. Gottit.	Sovvenz.	„ 400	—	—	„ 4	Scaduto
Conf. di S. Rocco al Ponte di Bell.	Vitali Fran. con sig. di Gio. Batt. Nogario .	Sovvenz.	„ 535	7	8	„ 4	5. Mag. 1781.
	Schenardi Paolo Er. del Dott. Nic. An. Mezzera	Sovvenz.	„ 533	1	—	„ . . .	17. Gen. 1711
	Nogario Giamb. d'Omb.	Sovvenz.	„ 86	11	4	„ 4	Senza prefis.
C. di S. Marta in Mandello . .	Rompani Antonio . .	Sovvenz.	„ 1255	16	—	„ 4	Scaduto
Conf. di S. Carlo di Mandello .	Bianchi Gio. Maria .	Sovvenz.	„ 550	—	—	„ 4 1/2	Scaduto
	Mainetti Giamb. di Zeno	Sovvenz.	„ 900	—	—	„ 4 1/4	Scaduto
C. di S. Marta Var.	Tenta Carlo	Ref. prez.	„ 386	13	4	„ 3 1/2	Scaduto
Or. della B. V., e S. Ant. di Get. in Val.	Maglia Giacomo . .	Sovvenz.	„ 705	15	6	„ 4	Scaduto
			l. 647006	10	6		

Provenienza del Capitale	Cognome e Nome de' Debitori	Cauſa del debito	Somma Capitale	Ragguaglio dell'intereſſe	Epoca in cui doveva farſi la reſtituzione.
		Somma retro	l. 647006 10 6		
Confraternita de' Diſciplini nell' Oratorio dell' Immacol. Concez. di Premana.	Bellatti And. Pa. di Tac.	Sovvenz.	„ 305 10 —	„ 4	Scaduto
	Libetti Antonio Maria	Sovvenz.	„ 310 — —	„ 4	Scaduto
	Gianola Sacerd. Pietro	Sovvenz.	„ 258 — —	„ 3 1/2	Scaduto
	Ticozzi Ambr. Fiſico	Sovvenz.	„ 270 — —	„ 4	Scaduto
	Lavelli Fran. di Pagnona colla sig. solid. di M. Buttera di lui Con.	Sovvenz.	„ 53 2 7	„ 4 1/2	Scaduto
	Gianola Carlo q. Bern.	Sovvenz.	„ 100 — —	„ 3	Scaduto
	Gajna Lucia vedova di Gerolamo Ruffini.	Sovvenz.	„ 100 — —	„ 4	Scaduto
	Gianola Piet. P. di Pagn.	Sovvenz.	„ 46 15 6	„ 3 1/2	Scaduto
	Bellati Giamb. q. Dom. colla sigur. di Pietro Calcagni q. Dioniſio.	Sovvenz	„ 96 13 4	„ 4	Scaduto
	Brocco Nic. q. Giacomo con sig. di Car. Brocco	Sovvenz.	„ 253 5 —	„ 4	Scaduto
	Bellati Dionigi q. Giul.	Sovvenz.	„ 177 1 11	„ 4	Scaduto
	Calcagni Pietro qu Gio. Battiſta colla sig. di Bartolomeo Patelli.	Sovvenz.	„ 93 10 11	„ 4 3/4	Scaduto
Fabbrica della profanata Chieſa di S. Franceſco di Treviglio.	Ciffronti Agoſtino, e Can. Nicola Fratelli.	Sovvenz.	„ 150 — —	„ 5	Scaduto
	Olginati Giuſ. Anton.	Sovvenz.	„ 589 1 4	„ 5	Scaduto
	Olginati Gio. Pietro	Sovvenz.	„ 381 4 9	„ 4 1/2	Scaduto
Scuola della Concezione in S. Franceſco di Caravaggio.....	Mojolo Gio. Andrea	Sovvenz.	„ 640 — —	„ 4 1/2	30. Dic. 1788.
	Ere. di Pietro Teſſitore	Sovvenz.	„ 400 — —	„ 5	15. Lug. 1785.
	Roſſone Giuſeppe.	Sovvenz.	„ 200 — —	„ 5	30. Dic 1792.
	Nicola Ferdinando.	Sovvenz.	„ 362 10 —	„ 5	30. Lug. 1788.
	Pellegrini Antonio.	Sovvenz.	„ 1000 — —	„ 4	6. Nov. 1785.
	Bellotti Dott. Gabriele	Sovvenz.	„ 267 16 3	„ 4	20 Feb. 1781.
Oratorio campeſtre de' SS. Bartolom. e Valeriano in Car.	Miſano Franceſco.	Sovvenz.	„ 386 — —	„ 5	12. Dic. 1787.
	Vacis Girolamo e Veſcova Angelica.	Sovvenz.	„ 600 — —	„ 5	9. Magg. 1767.
Confr. di S. Rocco in Caravag.	Ferrandi Gerolamo.	Sovvenz.	„ 400 — —	„ 4 1/2	3 Mar. 1789.
	Canziani Giuſ. Ant.	Sovvenz.	„ 400 — —	„ 4 1/2	5. Mar. 1782.
Orat. di S. M. in Quaglia vic. a Vail.	Ricci Aleſſandro del fu Sebaſtiano.	Sovvenz.	„ 190 — —	„ 4	Scaduto
Oratorio di S. Rocco in Vailate.	Contini Antonio Er. de' Fratelli Curioni.	Sovvenz	„ 211 — —	„ 4	Scaduto
	Bolzoni Franceſco	Sovvenz.	„ 120 — —	„ 5	Scaduto
	Macchi Giamb. e Piet. fr.	Sovvenz.	„ 205 18 —	„ 5	Scaduto
	Boncriſtiano Gio. ſuc agli Er di Giuſ Noli, e per eſſo Genueſ. Grug.	Sovvenz.	„ 119 15 —	„ 5	Scaduto
Cimiterio di Rivolta....	Cornelli Franc. Giuſ.	Sovvenz.	„ 347 17 6	„ 4	22. Mar. 1773.
	Brambilla Gaſpare.	Sovvenz.	„ 600 — —	„ 5	12. Giug. 1788
Confraternita del Suffraggio in Abbiategraſſo.	Bonamore Valentino	Sovvenz.	„ 1234 — 4	„ 4	Scaduto
	Bonamore Carlo.	Sovvenz.	„ 987 4 6	„ 4	Scaduto
	Spinzio Carlo.	Sovvenz.	„ 800 — —	„ 5	Scaduto
Confr. di S. Marta delle Oſſa in P. O.	Areſe Lucini Benedetto.	Reſ. prez.	„ 8250 — —	„ 4	29. Sett. 1797.
Scuola del Santiſſimo in S. Babila.....	Boſſi Franc. e Giuſ. fr.	Val. di sc.	„ 150 — —	„ 5	21. Nov. 1791.
	Eredi di Luigi Belloni	Sovvenz.	„ 21000 — —	„ 4 1/2	Scaduto
	Serponti Angelo.	Sovvenz.	„ 18500 — —	„ 4 3/4	3 Apr. 1792.
Scurolo in S. Paolo in Compito.	Ur. della Roggia Miſch.	Sovvenz.	„ 4250 — —	„ 3 1/2	Scaduto
	Borri Giuſeppe.	Sovvenz.	„ 6000 — —	„ 4	Scaduto
Sc. del SS. in S. Raf.	Gorani Fratelli.	Sovvenz.	„ 200 — —	„ 5	Scaduto
	Giglio Criſtoforo.	Sovvenz.	„ 2000 — —	„ 4	2 Marz. 1747.
	Del Majno Franc., e fr	Sovvenz.	„ 6000 — —	„ 4 1/2	6. Magg. 1787.
Sc. del SS in S. Protaſo a Monaci.	Biglia Clerici Claudia. *Reſta a verif. ſe ſia Cenſo*	Pr. di caſa	„ 19355 11 —	„ 3	Scaduto
	Comer Can. Giuſeppe	Pr. di caſa	„ 7943 — —	„ 3 1/2	Scaduto
Sc. del SS. in S. Euſ.	Bono de' Satbili Giuſ.	Sovvenz.	„ 2250 — —	„ 4	Scaduto
Sc. del SS. in S. Mar.	Valvaſſori Domenico	Fitti arr.	„ 300 — —	„ 4	Scaduto
Scuola del SS. in S. Nicolao.	Catena Giacomo e frat.	Sovvenz.	„ 4833 6 8	„ 4	Scaduto
	Caimi Carlo....	Sovvenz.	„ 225 14 2	„ 4	30 Apr. 1792.
			l. 760920 9 3		

Provenienza del Capitale	Cognome e Nome de' Debitori	Causa del debito	Somma Capitale	Ragguaglio dell'interesse	Epoca in cui doveva farsi la restituzione.
		Somma contro	l. 760920. 9 3		
Sc. del SS. di S. Vittore al Teatro.	Nava Giovanni . . .	Ref. adeal	„ 323 — —	„ 4	29. Sett. 1791.
Fabbr. nella Ch. di S. Lorenzo Mag	Cavenago Ambrogio	Sovvenz.	„ 7500 — —	„ 4	17. Sett. 1784.
Sc. del SS., e Cause P. in S. Mich. alla Ch.	Pagani Antonio Maria	Sovvenz.	„ 4000 — —	„ 4 1/4	Scaduto
Sc. del SS. in San Vito al Carrob.	Angiolini Domenico	Sovvenz.	„ 36 38 10 —	„ 4 1/2	Scaduto
Scuola del SS. in S. Sebastiano.	Visconti Ottavio Francesco, e Fabio Conf.	Sovvenz.	„ 4500 — —	„ 4 1/2	29. Sett. 1788.
Fabbr. di S. Sebast.	Origoni Francesco	Sovvenz.	„ 5500 — —	„ 3 1/2	22. Mag. 1781.
	Castiglioni Alf. e Lui. fr.	Sovvenz.	„ 9000 — —	„ 3 1/2	24. Gen. 1786.
	Mezzoni Carlo, e frat.	Sovvenz.	„ 9000 — —	„ 3 3/4	16. Mar. 1784.
	Fabbrica di S. M. Porta	Sovvenz.	„ 6750 — —	„ 4	30. Lug. 1787.
	Lonati Pietro	Sovvenz.	„ 10006 18 3	„ 4 1/2	24 Giu. 1790.
	Nava Olivero	Sovvenz.	„ 6000 — —	„ 4 1/2	1. Ott. 17◌6.
	Settala Antonio . . .	Sovvenz.	„ 3000 — —	„ 4 1/2	15. Feb. 1794.
	Pino Francesco . . .	Sovvenz.	„ 15900 — —	„ 4	29. Gen. 1790
S. del SS. in S. Gio. It.	Er. del fu Rag. Gius. Cr.	Sovvenz.	„ 13500 — —	„ 3 1/2	Scaduto
Conf. di S. Atanasio in S. M. de' Servi.	Brentana Ariati Pensa Giuseppa	Sovvenz.	„ 2068 19 3	„ 4 1/4	Senza pref.
Adunanza del Suf. in M. de' Servi.	Ubicini Giuseppe . .	Sovvenz.	„ 852 18 9	„ 4	A richiesta.
Confr. di S. Bern de' Morti	Agiolini Domenico .	Affrancaz.	„ 4011 2 6	„ 4	29. Sett. 1791
Capit. della B. V. del Ros. in S. Dom	Catena Ang. e Gio. Giac.	Sovvenz.	„ 500 — —	„ 3 1/2	Scaduto
	Orsini di Roma Eg. Gr.	Sovvenz.	„ 2068 19 3	„ 3 1/2	Scaduto
C. de' SS. Car. ed Aq. fuori di P. R.	Amigoni Carlo Anton.	Sovvenz.	„ 2738 — —	„ 3 1/2	Scaduto
C. dell'Imm. in S. M. del Paradiso. . .	Arrigoni Camillo, e fr.	Sovvenz.	„ 1500 — —	„ 4	22. Dic. 1791.
Confraternita di S. Gio. Evan. detto in Gugirolo . .	Vismara Galeazzo con solid. obbl. di Rodolfo e Gaetano fr. Vismara.	Sovvenz	„ 2625 — —	„ 5	Scaduto
Consorzio del Ros. in S. Eustorgio.	Condomini del Ponte di Calcio so. il fium. Olio.	Sovvenz.	„ 6000 — —	„ 4 1/2	17. Ott. 1786.
Conf. de' Cocch. in S. M. della Rosa.	Mazza Andrea	Ref. prez.	„ 32 13 10	„ 4	29. Sett. 1791.
	Campi Carlo Giuseppe.	Ref. prez.	„ 1000 — —	„ 4	29. Sett. 1791.
Conf. di S. Girol. in S. Naz. Pietra San.	Cusani Ferdinando per Ferdinando Mazzardi.	Pr. di casa.	„ 10500 — —	„ 3 1/2	Scaduto
Confr. della Purif. in S. M. del Carm.	Rossi Francesco Maria	Ref. prez.	„ 3538 15 10	„ 4	29. Set. 1792.
Sc. dell'abit. bianco e tanè in S. M. del Carmine	Cartosi Car. ed Anna M. jug. Riva Gio. B. ed Ant.	Sovvenz.	„ 1450 — —	„ 3 3/4	28 Dic. 1776.
	Belgioso d'Este Alber.	Sovvenz	„ 5065 — —	„ 3 1/2	Scaduto
C. de' SS. Gio. Bat., e Rocco S. M. al Cast.	Rognone Carlo . . .	Ref. prez.	„ 11428 11 6	„ 3 1/2	Senza prefis.
Opera Pia Tonele in S. M. al Castello.	Duffò Antonio	Ref. prez.	„ 4015 7 8	„ 4 1/4	26. Mar. 1785
Confraternita dell'abito in S. M. delle Grazie	Scuola del SS. nella Parochiale della SS. Trinità in Bor. degli Ort.	Sovvenz.	„ 1000 — —	„ 3 1/2	2 Ag. 1743.
Confrat. di S. Gottardo in Tradate	Carnaghi Giuseppe	Sovvenz	„ 918 — —	„ 4 1/2	Scaduto
Confr. di S. Rocco in Melegnano.	Brivio Sforza	Sovvenz.	„ 2000 — —	„ 3 1/2	26. Gen. 1783
	Rossi Gio. Batt., e nip	Sovvenz.	„ 429 14 6	„ 3 1/2	Scaduto
Confr. del Carmine in Melegnano	Butafava Antonio . .	Sovvenz.	„ 1000 — —	„ 4 1/2	Scaduto
Confr. de' SS. Pietro e Paolo in Gorg.	Tresoldi Giu. e Gio. B. fr.	Sovvenz.	„ 840 17 11	„ 4	28. Nov. 1783
Causa Pia Cazzaniga in Inzago .	Raschisi Ambrogio e fr.	Sovvenz.	„ 1000 — —	„ 4	Scaduto
	Galbulera Giuseppe	Sovvenz.	„ 913 3 9	„ 4	Scaduto
Conf. di S. Gir. in Cassano Magnago.	Bidorini Carlo di Cassano Magnago . . .	Sovvenz.	„ 300 — —	„ 4	Saduto
			l. 927336. 2. 3		

Provenienza del Capitale	Cognome e Nome de' Debitori	Causa del debito	Somma Capitale	Ragguaglio dell' interesse.	Epoca in cui doveva farsi la restituzione
		Somma retr.	l. 927336. 2 3		
Eredità Meatti in S. Gerardo di Mon.	Varenna Giacomo.	Sovvenz.	„ 5000 — —	„ 3 ½	5. Apr. 1784
Cong della Dott. in S. Mich. di Monza.	Levati eredi del fu Bernardo........	Sovvenz.	„ 600 — —	„ 3 ¾	A richiesta.
Confr. del Ros. in Cass. sopra Adda.	Corneo Dott. Gio. Battista.........	Sovvenz.	„ 6088 15 —	„ 4	Scaduto.
Confr. di S. Rocco in Trezzo.	Marcandallo Carlo..	Res. sov.	„ 50 — —	„ 4	23 Giu. 1792.
	Pozzone Antonio..	Sovvenz.	„ 800 — —	„ 4	14. Ag. 1792.
Confraternita di S. Antonio in Vimercate.	Sc. del SS. nella Parroc. della Trinità in Borgo degli Ortolani...	Sovvenz.	„ 1100 — —	„ 4	Scaduto
Conf. di S. Marta in Treviglio..	Ciocca Giacinto Maria	Sovvenz.	„ 41 — —	„ 5	Scaduto
	Biocca Francesco Ant.	Sovvenz.	„ 41 — —	„ 5	Scaduto
	Bonetti Giacomo...	Sovvenz.	„ 95 13 4	„ 5	Scaduto
	Pagliocchi Sac. Luigi	Sovvenz.	„ 320 — —	„ 5	Scaduto
	Ambiveri Giuseppe	Sovvenz	„ 103 2 —	„ 5	Scaduto
	Cifronti Fratelli...	Sovvenz.	„ 135 — —	„ 5	Scaduto
	Songa And. e Gius. Frat.	Sovvenz.	„ 160 — —	„ 5	Scaduto
	Er. del fu Gio. Cifronti	Sovvenz.	„ 140 — —	„ 5	Scaduto
C. de' Morti in Tr.	Seregno Martino...	Sovvenz.	„ 96 13 4	„ 5	Scaduto
	Bornago Andrea -.	Sovvenz.	„ 200 — —	„ 5	9. Gen. 1793.
C. dell'Immacolata Conc. in Rivol.	Bondioli Proposto Filippo........	Sovvenz.	„ 241 13 4	„ 5	18. Ott. 1764.
Conf. di S. Gius. in Vailate.	Eredi di Stefano e Gius. Fratelli Graffi...	Sovvenz.	„ 100 — —	„ 5	22. Ag. 1746.
	Graffi Vandoni Frances.	Sovvenz.	„ 400 — —	„ 4	1. Sett. 1794.
Con. di S. Am. e Carlo in S. Sebastino.	Camera di Commercio per l'Univ. de' Prestin.	Sovvenz.	„ 3000 — —	„ 3 ½	Scaduto
Con. della B. V., ed An Cult. in S. Seb.	Sud. per l'Univ. de' Cap e Berrettieri.....	Sovvenz.	„ 2750 — —	„ 3 ¾	Scaduto
Conf. di S. M. Belt.	Fr. di Giovio Latuada	Pr. di Casa	„ 12900 — —	„ 3 ½	16 Sett. 1777
Adun. degli Ang. Cult. in S. Calim	Er. di Francesco Geronimo Crevenna...	Sovvenz.	„ 1981 17 6	„ 4	Scaduto
Congr. de' Filippini in S. Satiro.	Mutti Angelo Maria di Zibido sul Lambro.	Sovvenz	„ 1500 — —	„ 5	Scaduto
Conf. del Suffr. in Sesto Calende.	Berinzi Fed. e Stef. frat.	Sovvenz.	„ 200 — —	„ 5	13 Ag. 1744.
	Er. di Franc. Candiani.	Sovvenz	„ 1407 — —	„ 4 ½	Scaduto
Conf. del Ros. in Bol.	Odescalco Livio...	Sovvenz.	„ 600 — —	„ 4	Scaduto
Confr. del Ros. di S. Rocco in Cugg.	Margarita Francesco.	Adeale...	„ 660 — —	„ 5	15 Mar. 1791
Conf. della buona morte in Muggiò.	Leva Antonio....	Sovvenz	„ 8746 — 9	„ 4	A richiesta
	Eredi di Antonio Croce	Sovvenz.	„ 907 12 7	„ 4	A richiesta
Conf. della Purificata in Lissone.	Arosio Lodovico...	Sovvenz	„ 350 — —	„ 4	7. Feb. 1788
Confr. dell' Imm. in Melegnano.	Scuola del SS. in Melegnano........	Sovvenz.	„ 1200 — —	„ 3 ½	Scaduto
Confr. di S. Carlo in Pozzolo Scac.	Cantù Carlo Francesco	Res. adea.	„ 56 11 11	„ 4	Scaduto
	Calerio Giuseppe..	Residuo..	„ 1000 — —	„ 2	Scaduto
Confr. di S. Pietro in Cardano...	Introino Pietro...	Pr. de' Be.	„ 275 — —	„ 4	Scaduto
	Mari Tranquillo...	Pr. de' Be	„ 403 15 —	„ 4	Scaduto
C. di S. Carlo in Fer.	Colombo Fel. detto Col.	Resid. pr.	„ 254 5 11	„ 4	11 Nov. 1789.
Conf. della Nativ. di M. V. in Legnar.	Borsano Giuseppe..	Pr. di Casa	„ 1830 — —	„ 4	11 Nov 1793
Conf. de' Vivi, e Morti in Soma	Coronato Berto qu. Gir.	Sovvenz.	„ 251 6 8	„ ...	9 Mag. 1765.
	Landone Carlo....	Sovvenz.	„ 180 — —	„ 5	A richiesta
	Eredi di Carlo, e Consf Casola detti Ciobulla	Sovvenz.	„ 110 — —	„ 5	Scaduto
	Casolo Gius. Maria..	Sovvenz.	„ 89 4 7	„ 5	Scaduto
	Tencone Carlo Giusep.	Sovvenz	„ 527 5 5	„ 4 ½	Scaduto
	Croce Giuseppe Maria	Sovvenz.	„ 300 — —	„ 4 ½	Scaduto
	Somaruga Gio. Batt. e fr.	Sovvenz.	„ 100 — —	„ 4 ½	8. Giug. 1790
Confraternita del Suffragio in Cabiaglio.....	Baciliere Ang. di Cabiag	Sovvenz.	„ 289 14 —	„ 4 ½	Senza pref.
	Forzanetti Andrea, e Franc. frat. di Cavona.	Sovvenz.	„ 226 — —	„ 5	Senza pref.
			l. 979715 14 7.		

Provenienza del Capitale	Cognome, e Nome de' Debitori.	Causa del debito	Somma Capitale	Ragguaglio dell'interesse	Epoca in cui doveva farsi la restituzione.
		Som cont.	l. 979715 14 7		
Confraternita del Suffragio. in Cabiaglio.	Salvino deSalvini diGe.	Sovvenz.	„ 170 12 —	„ 4 1/2	Scaduto
	Clivio Gio. Antonio	Sovvenz.	„ 700 — —	„ 3 3/4	Scaduto
	Forzanetti Gio. Anton	Sovvenz.	„ 85 6 —	„ 4 1/2	4. Apr. 1781.
	Colletti Pietro di Cab	Sovvenz.	„ 27 12 6	„ 4	Senza pref.
	Arioli Carlo di Cabiagl.	Sovvenz.	„ 176 — —	. . . .	25. Nov. 1776
	Er. di Gio. And. Silvestri	Sovvenz.	„ 168 8 —	. . . .	Scaduto
	Vincenzi Vincenzo, e Fratelli di Azio . . .	Sovvenz.	„ 168 2 3	. . . .	19 Feb. 1782.
	Peter Fran. Ant. diCab.	Sovvenz.	„ 208 12 9	„ 4 1/4	4. Ag. 1782.
	FolettiGio Bat. di Brin	Sovvenz.	„ 201 13 6	„ 4 1/4	8. Ag. 1782.
	Eredi di Antonio Valassina di Gemonio. .	Sovvenz	„ 246 16 3	„ 4	9 Gen. 1784.
	Valassina Dom. di Gem	Sovvenz.	„ 411 7 —	„ 4	14. Mag. 1788.
	Foletti Benedetto . .	Sovvenz.	„ 262 1 —	„ 4 1/4	24 Ag. 1784.
	Parini Bern. e Giuf. frat	Sovvenz	„ 166 18 3	„ 4 1/4	Scaduto
	Morati Giuf diCabiagl	Sovvenz	„ 175 — —	„ 4 1/4	Scaduto
	VincentiAng. An. diAz	Sovvenz.	„ 178 1 6	„ 4 1/2	14. Nov. 1779
	FranzettiGio. diCabiag	Sovvenz.	„ 82 — —	„ 4 3/4	Scaduto
Co. delRof. inBed.	Vigezzi Domenico qu Giuseppe di Bedero.	Sovvenz.	„ 362 — —	„ 4	Scaduto
	Brivio Pietro Maria qu Paolo di Bedero. . .	Sovvenz	„ 101 10 —	„ 4	Scaduto
	Sessa Vittore qu. Giuf.	Sovvenz.	„ 500 — —	„ 3 3/4	Scaduto
Conf. de' Morti in Bedero.	Passera Gio. Ant. qu. Ot.	Sovvenz.	„ 374 12 —	„ 3 1/2	Scaduto
	GiorginiGio. Ant. qu G.	Rei. d'am.	„ 102 6 6	„ 4	Scaduto
Confrat. delRofar. io in Germignaga	Eredi di Francesco Cirimido qu. Giuseppe.	Sovvenz.	„ 100 — —	„ 3 1/2	Scaduto
	Melli Gio. Battista. .	Sovvenz.	„ 469 1 —	„ 3 1/2	Scaduto
Confrat. del Rof. in Graglio.	Sartorio Giacomo Ant.	Sovvenz.	„ 90 — —	„ 5	Scaduto
	Boschetti Domenico	Sovvenz.	„ 85 — —	„ 5	Scaduto
Conf. della Cint. in Luvino	MiniacaGio An, eDom.	Sovvenz.	„ 870 — —	„ 5	Scaduto
	BadiPiet. Gia. diLuvino	Sovvenz.	„ 100 — —	„ 5	Scaduto
	Vasconi Giacomo . .	Sovvenz.	„ 100 — —	„ 5	Scaduto
	Bolognini Antonio .	Sovvenz.	„ 200 — —	„ 5	Scaduto
Confr. del Rof. in Cadigliano. . .	Eredi di Andrea Scolari qu Ant. di Cadigl.	Sovvenz.	„ 145 — —	„ 5	Scaduto
	MinottiDom. qu Pietro Girol. di Cadigliano	Sovvenz.	„ 154 14 —	„ 3	Scaduto
	MonacoBart. qu. Pietro.	Sovvenz.	„ 50 — —	„ 5	Scaduto
	Er. di Angelo Minotti.	Sovvenz.	„ 88 18 6	„ 5	Scaduto
	PigniniZaccaria, eFrancesco frat. qu. Franc.	Sovvenz.	„ 118 — —	„ 5	Scaduto
	Zanini Stef. d'Arbizio.	Sovvenz.	„ 155 — —	„ 5	Scaduto
	PilinoGio. Bat. qu. Dom.	Sovvenz	„ 19 5 —	„ 5	Scaduto
	DeGianniFranc. diDon.	Sovvenz	„ 27 5 —	„ 5	Scaduto
	Minotti Francesco Maria qu. Dom. di Cadig	Sovvenz.	„ 45 — —	„ 5	Scaduto
	Scolaro Ant. qu. Dom. e Pilino Gio. di Cad.	Sovvenz.	„ 48 6 9	„ 5	Scaduto
	Zanino Fran. qu. Ant., e ZaninaM. Ant. d'Arbiz.	Sovvenz.	„ 127 9 —	„ 5	Scaduto
	Porro Francesco Maria	Sovvenz.	„ 60 — —	„ 5	Scaduto
	Er. di PietroAnt. Porro qu. Domenico . . .	Sovvenz.	„ 96 13 9	„ 5	Scaduto
Confr. della buona Morte in Varese.	Gavirati Carlo Giuseppe	Sovvenz.	„ 2790 — —	„ 3 1/4	Scaduto
C. diS. MartainVar.	Perucchetti Piet. diMor.	Sovvenz.	„ 4875 — —	„ 4	Scaduto
	Scuola del SS. nellaCollegiata di Varese . .	Sovvenz.	„ 500 — —	„ 5	Scaduto
Conf. della Trinità nellaPrep. di Cor.	Molina Francesco . .	Sovvenz	„ 267 14 —	„ 4	2. Ap. 1776.
Conf. delR. inLec.	Riva Carlo diPescaren.	Sovvenz.	„ 70 — —	„ 4	Scaduto
Confraterinta de' Vivi e Morti nella Coll. di Lecco.	Polvara Ant. di Pescar	Sovvenz.	„ 362 10 —	„ 4 1/2	Scaduto
	Monti Gio. di Pescar.	Sovvenz.	„ 50 — —	„ 5	Scaduto
	BellaviteBart. diLaorca	Sovvenz.	„ 250 — —	„ 2	Scaduto
			l. 996899 11 1		

Provenienza del Capitale	Cognome e Nome de' Debitori	Causa del debito	Somma Capitale	Ragguaglio dell'interesse	Epoca in cui doveva farsi la restituzione.
		Somma ret.	l. 996899 11 1		
Confr. del Ros. nella Parrocchiale di Lierna.	Cari Tomaso	Sovvenz.	,, 96 13 4	,, 4	Scaduto
	Gatti Natale di Palanzo	Sovvenz.	,, 231 19 11	,, 3 $\frac{3}{4}$	Scaduto
	Bonelatti Giovanni .	Sovvenz.	,, 44 12 3	,, 4	Scaduto
	Gianni Gio. Pietro .	Sovvenz.	,, 41 14 6	,, 4	Scaduto
	Suddetto	Sovvenz.	,, 16 — —	,, 3	Scaduto
	Carri Antonio	Sovvenz.	,, 133 16 10	,, 3 $\frac{5}{8}$	Scaduto
	Cataneo Antonio . .	Sovvenz.	,, 91 18 11	,, 4	Scaduto
Confraternita de' Vivi, e Morti nella Parrocch. di Barzio Valsasina.	Origone Alberto quon. Santino di Barsio . .	Sovvenz.	,, 800 18 11	,, 4	Scaduto
	Milesi Felice, e Frat.	Sovvenz.	,, 260 — —	,, 4	15. Mar. 1727.
	Eredi di Gaspare Agostone di Cartabio . .	Sovvenz.	,, 200 — —	,, 4	19. Sett. 1743.
	Muttoni Lor. di Cartab.	Sovvenz.	,, 265 — —	,, 4	11. Ag. 1742.
	Invernizzi Giuf. di Past.	Sovvenz	,, 350 — —	,, 4	8 Nov. 1744.
	Invernizzi Roc. di Mont.	Sovvenz.	,, 1087 10 —	,, 4	19 Sett. 1773.
	Muttone Silv. di Cart	Sovvenz.	,, 397 16 9	,, 4	27. Mar. 1752.
	Dell'Era Dom., e Pensa Elisabetta Jugali. . .	Sovvenz.	,, 113 5 6	,, 4	21. Giu. 1752.
	Selva Pietro d. Baccolet.	Sovvenz.	,, 379 8 4	,, 4	Scaduto
	Forno Carlo det. Talino di Desino Inferiore .	Sovvenz.	,, 193 6 8	,, 4	Scaduto
Confr. de' Vivi, e Morti nella Parrocch. di Barzio.	Malugano Evang., e fratelli di Grantola. . .	Sovvenz.	,, 145 — —	,, 4	Scaduto
	Tenderino Dom. di Pre.	Sovvenz.	,, 290 — —	,, 4	Scaduto
	Gobbi Giacomo, e frat. qu. Pietro di Bindo.	Sovvenz.	,, 879 1 3	,, 4	11. Mag. 1771
	Dell'Era Carlo qu. Gio. d'Esino superiore . .	Sovvenz.	,, 181 5 —	,, 4	17. Feb. 1773.
	Arrigone Alessandro qu Giovanni di Mozzio	Sovvenz.	,, 181 5 —	, 4	17. Feb. 1773.
	Berrio Gio. Maria, e fr qu Carlo di Vimogno	Sovvenz.	,, 520 — —	,, 4	15. Feb. 1746
	Berrio Sacer. Ambr. di Vimogno.	Sovvenz.	,, 550 — —	,, 4	Scaduto
	Barufaldi Gio. M. di Car.	Sovvenz	,, 226 11 .	, 4	Scaduto
	Invernizzi Gio. qu Gior.	Sovvenz.	,, 1042 3 5	, 4	22. Sett. 1773.
	Selva Gio. qu. Giuf. di Ca.	Sovvenz	,, 423 16 10	, 4	5. Guig. 1775.
	Locatelli Ant. di Ball.	Sovvenz.	,, 290 — —	4	28 Sett. 1775.
	Selva Gio. M. di Carobio	Sovvenz.	,, 106 6 6	,, 4	16. Ag. 1764.
	Tandardino Lor. d. Batt.	Sovvenz.	,, 394 3 5	. 4	5. Mag. 1776.
	Rosa Paolo qu. Bern.	Sovvenz.	,, 4·7 5	4	28 Ott. 1780.
	Plati Paolo qu. Gio. di B	Sovvenz.	,, 514 4 —	. 4	14. Apr. 1786.
	Arrigone Amb qu. Ant. e Gio. Batt. qu. Carlo	Sovvenz.	,, 381 — 4	. 4	21. Sett. 1780.
	Ruginelli Ant. q Giu Sa.	Sovvenz.	,, 300 — —	. 4	30 Ott. 1782.
	Bordolo Giu. q. Car. d'A.	Sovvenz	,, 2101. 9 —	. 4	24. Ott. 1780.
	Ruffinone Carl'Antonio qu. Vittore di Barzio.	Sovvenz.	,, 135 14 10	. 4	16 Lug. 1790.
	Vallecchi Pietro di Mus.	Sovvenz	,, 1450 17 —	, 4	23. Sett. 1782.
	Bellavite Franc. di Saona	Sovvenz	, 350 — —	,, 4	5. Sett. 1783.
	Arrigone Bartolomeo q. Lorenzo di Barzio	Sovvenz.	,, 200 — —	,, 4	1. Sett. 1786.
	Rossi Pietro di Cartobio	Sovvenz	,, 200 — —	,, 4	9. Dic. 1786.
Conf. de' Vivi, e Morti nella Parr. di Cremeno . .	Fabbrica Parr. di S. Giorgio di Cremeno . .	Sovvenz	,, 150 — —	,, 4	Scaduto
	Arrigoni Vincenzino Gio. Ant. d'Introbio	Sovvenz	,, 483 6 8	,, 4 $\frac{1}{2}$	Scaduto
	Arrigoni Agostino . .	Sovvenz	, 688 15 —	,, 4 $\frac{1}{2}$	Scaduto
Confr. de' Vivi, e Morti nella Parr. di Margno . . .	Berrio Antonio . . .	Sovvenz.	,, 151 17 —	,, 4	Scaduto
	Griggi Gio. M. di Prato	Sovvenz.	,, 241 13 4	,, 4	Scaduto
	Penlotti Gio. colla fig. di Carlo Barufaldi .	Sovvenz.	, 82 19 6	,, 4	Scaduto
	Gobbi Andrea	Re. di Sov.	,, 18 3 1	,, 4	Scaduto
	Barufaldi Giacinto di Margno con sigurtà di Gio. Pensa Pognatello	Sovvenz.	,, 49 16 10	,, 4	Scaduto
			l. 1014780 8 —		

Provenienza del Capitale	Cognome, e Nome de' Debitori.	Causa del debito	Somma Capitale	Ragguaglio dell'interesse	Epoca in cui doveva farsi la restituzione.
		Som.cont.	l.1014780 8 —		
Confraternita de' Vivi e Morti nella Parrocchia di Margno	Barufaldi Ub. di Car. con fig. di Gio. Dom. Berrio	Sovvenz.	„ 846 14 3	„ 4	Scaduto
	Gratarola Maria qu. Alt con fig. del Ten. di Cal	Sovvenz.	„ 101 10 —	„ 4	Scaduto
	Roveda Bernardo .	Sovvenz	„ 300 — —	„ 4	Scaduto
	Lavello Bernar di Pagn. con fig. di Fr. Tagliafer	Sovvenz.	„ 92 1 3	„ 5	Scaduto
	Gobi Gio. di Crandola	Sovvenz.	„ 567 8 7	„ 4	Scaduto
	Vitali Giul. d'Ombriago	Sovvenz.	„ 7 15 9	„ 4	Scaduto
	Gratarola Giac di Marg	Sovvenz.	„ 90 12 6	„ 5	
	Arrigone Gio B. d'Inel	Sovvenz.	„ 215 — —	„ 4	Scaduto
	Orio Bernar di Lezzeno con fig di Giul Vergott	Sovvenz.	„ 300 — —	„ 4	Scaduto
	Pezzati Ant di Tacceno con fig. di Pietro Pezzat	Sovvenz	„ 135 18 9	„ 4 3/4	Scaduto
	Pezzati Dom di Margno	Sovvenz.	„ 135 18 9	„ 4 1/2	Scaduto
	Uberti Bartol. di Premana con fig. di Maria Gianola sua Moglie	Sovvenz.	„ 124 5 7	„ 4	Scaduto
	Spandi Cristof di Bindo	Sovvenz.	„ 250 — —	„ 4	Scaduto
	De Lorenzo Carlo Giuf	Sovvenz.	„ 200 — —	„ 4	Scaduto
	Milesi Ant. e Gio. Bat. fr. d'Indovero con fig. di Pietro Adamollo . .	Sovvenz.	„ 368 — —	„ 4	Scaduto
	Bender Angiola M. con fig. di Cristof. Costadone	Sovvenz.	„ 160 — —	„ 4	Scaduto
	Gratarola Gio Batt. con fig. di Angelo Gratarola.	Sovvenz.	„ 267 13 10	„ 4	Scaduto
	Tagliaferri Gio. Battista	Sovvenz.	„ 70 6 —	„ 4 1/2	Scaduto
	Colombo Carlo Maria di Pagnona con fig. del Sac. Ant. Maria Tagliaferri.	Sovvenz.	„ 470 2 —	„ 4	Scaduto
	Selva Amb. qu Gio. Ang	Sovvenz.	„ 32 2 6	„ 5	Scaduto
	Rognone Tobia	Sovvenz.	„ 130 — —	„ 4	Scaduto
	Camozzi Angelo qu Gabriele di Pretallo con fig. di suo Frat. Bened	Sovvenz.	„ 87 17 6	„ 4	Scaduto
	Tagliaferri Giu di Pagn con fig d'Andr. Tagliaf.	Sovvenz.	„ 84 1 1	„ 4	Scaduto
	Pezzati Luc. di Tacceno	Sovvenz.	„ 84 1 1	„ 4	Scaduto
	Vitali Fran. di Mugiasca con fig di Carlo Polti	Sovvenz.	„ 250 — —	„ 4	Scaduto
	Pensa Gio., e Bartol. frat.			„ 4	Scaduto
	qu. Bartol. di Margno.	Sovvenz.	„ 375 10 9	„ 4	Scaduto
	Cedri Stef. e frat. q. Bart. di Vegno con fig. di Bernardino Manzolino	Sovvenz.	„ 100 — —	„ 4	Scaduto
	Vergottino Gio. con fig. di Gio. Selva	Sovvenz.	„ 178 9 3	„ 4	Scaduto
	Spandri Gio. Battista .	Sovvenz.	„ 116 — —	„ 5	Scaduto
	Qualperti Gia. di Cor. N	Sovvenz	„ 42 3 3	„ 4	Scaduto
	Polti Giacomo qu. Giul	Sovvenz.	„ 300 — —	„ 4	25. Ap. 1787.
Confr. de' Morti nella Parroc. di S. Mart. d'Indovero	Cariffimo Mich. di Navo	Sovvenz.	„ 50 — —	„ 4	Scaduto
Conf. de' SS. Sebast. e Rocco nella Parroc. di Pasturo.	Daghetta Euf. q Gio. B.	Sovvenz.	„ 100. — —	„ 4	Scaduto
	Donisello Gio. Battista.	Sovvenz.	„ 89 4 7	„ 4	Scaduto
	Zucchi Gio. Maria . .	Sovvenz	„ 300 — —	„ 4	Scaduto
	Donisel. Dion. q Gio. A.	Sovvenz.	„ 179 16 10	„ 4	Scaduto
	Modesto Dionigi . .	Sovvenz.	„ 140 — —	„ 5	Scaduto
Conf. della Cintura nella Par. di Pasturo	Arrigone Gio. Battista qu. Simone di Bajedo	Sovvenz.	„ 255 17 7	„ 4 1/2	Scaduto
	Arrigone Francesco qu. Pietro Paolo di Bajedo.	Sovvenz.	„ 298 16 5	„ 4 1/2	25. Nov. 1766.
			l.1022677 16 1		

Provenienza del Capitale	Cognome e Nome de' Debitori	Causa del debito	Somma Capitale	Ragguaglio dell' interesse.	Epoca in cui doveva farsi la restituzione
			Somma rett. l.1022677. 16 1		
Confr. della Cint. nellaPar.diPatturo	Aliprandi Am e Dom.q Pao. con fig.di Gio.Tic.	Sovvenz.	„ 182 13 4	„ 4 1/2	Scaduto
	Bacconi Gio. q Giusep.	Sovvenz.	„ 116 — —	„ 4 1/2	2. Dic. 1759.
Confr. suddetta	Donisello Gio.B.q.G.A	Sovvenz.	„ 290 — —	„ 4 1/2	Scaduto.
	Donisello Dionigi e fr. qu. Eusebio	Sovvenz.	„ 700 — —	„ 4 1/2	Scaduto
	Invernizzi Carl' An.q G.	Sovvenz.	„ 96 13 4	„ 4 1/2	31 Mag.1761.
	Marchioni Gio.e fr. Er. del Par.Gio.M.March.	Sovvenz.	„ 453 2 6	„ 4	23 Sett. 1773.
	Orlandi Gio.B.q.And.,e Paol.Arrigone suo nip Er.di An.Arrig.Orlan.	Sovvenz.	„ 657 13 —	„ 4 1/2	Scaduto
	Orlandi Antonio Maria qu. Andrea di Bajedo.	Sovvenz.	„ 1480 17 —	„ 4 1/2	24 Ag. 1782.
	Orlandi Fran.qu. Andr	Sovvenz	„ 400 — —	„ 4 1/2	20. Ag. 1784.
	Perondi Eusebio q. Cal.	Sovvenz	„ 483 6 8	„ 4 1/2	31.Mag.1761.
	Bastinelli Franc.q.G.B	Sovvenz.	„ 245 — —	„ 4 1/2	4. Sett. 1757.
	Ticozzi Bernardo . .	Sovvenz.	„ 100 — —	„ 4 1/2	28 Apr.1740.
	Fumagalli Carlo Speziale in Primaluna . . .	Sovvenz.	„ 267 14 —	„ 4 1/2	5. Apr. 1777.
	Ticozzi Giuf. Antonio	Sovvenz.	„ 96 13 4	„ 5	Scaduto
	Zucchi Gio M.q. Alessio	Sovvenz.	„ 133 16 10	„ 4 1/2	15 Dic. 1757.
Confr. de' Vivi e Morti nella Par. di Vedeseta . .	Arrigoni Gio An.d Pol. con fig. di Carl'Ant.Ar. Er. di Ant., e Fran. Arr.	Sovvenz.	„ 273 8 9	„ . . .	Scaduto
	Locatelli Carlo con fig. di Gio.Arrigone Tana.	Sovvenz.	„ 90 14 6	„ 3	Scaduto
	Arrigoni Am.e Gio. B fr	Sovvenz.	„ 758 17 —	„ 3	Scaduto
	Arrigone Franc. q.Piet.	Sovvenz.	„ 650 — —	„ 4	Scaduto
	Arrigone Carlo qu.Piet	Sovvenz.	„ 184 — —	„ 4	Scaduto
	Arrig.Dom.,e fr.di Piaz	Sovvenz.	„ 171 17 6	„ 4	Scaduto
	Arrigoni Paolo	Sovvenz.	„ 133 7 —	„ 5	Scaduto
	Arrigoni Gio. q.Paolo.	Sovvenz.	„ 590 — —	„ . . .	Scaduto
Con della SS.Trin. nellaParr.di Fab.	Arringhi Gacomo . .	Sovvenz.	„ 60 — —	„ 5	Scaduto
	Pozzi Giac. di Taordo.	Sovvenz.	„ 100 — —	„ 4	Scaduto
Con.de'Morti nella Prep.diPorlezza	Latuad.Dion.q.Ang.M	Sovvenz	„ 193 6 8	„ 4	Scaduto
	Dente Dom.qu.Giac.ed AnnaM.Noledi ju.di B.	Sovvenz.	„ 107 11 6	„ 4	Scaduto
	Bernascone Ant.di Porl.	Sovvenz	„ 28 — —	„ 4	Scaduto
	Pezzoli Pietro q. Giac.	Sovvenz.	„ 417 13 10	„ 4	Scaduto
	Bernascone Car.di Piet.	Sovvenz.	„ 189 4 7	„ 4	Scaduto
	Greco Gio. Battista .	Sovvenz.	„ 150 — —	„ 4	Scaduto
	Sangiorgio Mar. e Fran. Antonio suo figlio.	Sovvenz	„ 126 16 1	„ 4	Scaduto
Confr.delRol. nella Par. di Vailate	Fappano Ant. Maria	Sovvenz.	„ 175 14 —	„ 4 1/2	10.Gen.1784.
	Cazzano Gio.B.e Giu fr. Er. di Fran. Bencetti.	Resid. Pr.	„ 40 — —	„ 5	Scaduto
	Er. di Paolo Benaglio suc.al fuGio.B delPont.	Sovvenz.	„ 107 — —	„ 5	Scaduto
	Er. di Paolo Benaglio. suc. a Gio. B.del Ponte, e questo a Def. Vivabene	Sovvenz.	„ 140 — —	„ 5	14.Gen 1743.
Confraternita del Rosario in Caravaggio	Bosisio Antonio . . .	Sovvenz.	„ 912 13 —	„ 4 1/4	Scaduto
	Codabue Giuseppe . .	Sovvenz.	„ 446 3 1	„ 5	Scaduto
	Ceroni Canon. Franc.	Sovvenz.	„ 1050 — —	„ 4 1/2	31.Mar.1789.
Cassa fun.del Monte de' Morti in Car.	Codabue Giuseppe . .	Sovvenz.	„ 539 10 9	„ 5	12.Lug.1773.
Abbazia di S. Dion.	Prata Cesare	Sovvenz.	„ 8787 10 —	„ 5	6. Ott. 1797.
Prebenda Parroch. di S. M. alla Passarella.	Faluggi Gaetano . . .	Resid. Pr.	„ 7152 14 —	„ 4	Scaduto
	Perez Antonio, e per esso il Prom.de'Leg.Pii.	Cap.obbl. per messe.	„ 289. 14 —	„ 4	Scaduto
			l.1052298 19 10		

Provenienza del Capitale	Cognome e Nome de' Debitori	Causa del debito	Somma Capitale	Ragguaglio dell'interesse	Epoca in cui doveva farsi la restituzione.
		Somma contro l. 1052298 19 10			
Fondazioni in San Giorgio al Pozzo.	Rovaglio Dottore Gio. Battista	Simile	„ 913 7 8	„ 3 1/2	Scaduto
Preben. Parroch. di S. Stef. in Borgog.	Zanini Gaetano ...	Adeale	„ 570 — —	„ 4	Scaduto
Fondaz. in det. Ch.	Martign. Corb. Sac. Ga.	Cap. p. M	„ 2951 9 3	„ 4	Scaduto
	Guttierez Avvoc. Giuf.	Simile	„ 1959 — 5	„ 3 3/4	Scaduto
	Leva Sovico Antonio	Simile	„ 1350 — —	„ 3 1/2	Scaduto
Fond. in S. M. Beltr.	Cap. della Coll. di S. Lor.	Simile	„ 1000 — —	„ 3 1/2	Scaduto
Pa. di S. Gio. f. muro	Aber Pietro	Adeale	„ 394 14 6	„ 4	Scaduto
Fondaz. della cess.	Albanesi Domenico .	Cap. p. M.	„ 9000 — —	„ 3 1/2	Scaduto
Par. di S. Stef. in No.	Formenti Franc. e Andr.	Simile	„ 2000 — —	„ 3 1/2	Scaduto
Parroc. di S. Donnino alla Mazza .	Soave Archit. Felice.	Ref. prez.	„ 7600 — —	„ 4 1/2	29. Sett. 1794.
Preb. Par. di S. Silv.	Anelli Alessandro . .	Sovvenz.	„ 7279 — 4	„ 3 15	22. Sett. 1796.
O. P. Comina in Ar.	Cicogna Er. del Ca. Giuf.	Sovvenz.	„ 1000 — —	„ 4 1/2	21. Mag. 1790.
Ben. di S. Carlo in F.	Brusatorio Agostino. .	Sovvenz.	„ 300 — —	„ 4	Scaduto
Beneficio della B. Vergine Assunta nella Prepositurale di Bellano . .	Mezzera Bartolomeo	Cap. ant.	„ 160 — —		Scaduto
	Casa Stoppa di Bellano	Simile	„ 303 — —		Scaduto
	Cella Giuf. di Ombriano.	Simile	„ 211 — —		Scaduto
	Orio Carlo di Lezzena	Simile	„ 972 12 6		Scaduto
	Er. del fu Sacerd. Giuseppe Pallavicini . .	Residuo	„ 74 10 —		Scaduto
Beneficio di S. Ant. in Gorla Magg.	Moneta Sac. Giuseppe, e Fratelli	Cap. p. M	„ 720 — —	„ 3 3/4	Scaduto
Ben. della B. V. nella Par. di Pagnona.	Eredi di Gio. Maglia . di Pagnona	Sovvenz.	„ 456 — —		Scaduto
Cap. di S. Piet. nella cess. Parr. di S. Piet. in Campo Lodig.	Re Sacerd. Pietro di Castano	Sovvenz.	„ 2180 — —	„ 4	8. Giu. 1784.
	Belloni Er. del fu Ignaz.	Sovvenz.	„ 4644 15 9		
Fon. in S. Vit. al Teat.	Cusani Ferdinando . .	Sovvenz.	„ 6000 — —	„ 4 3/4	30. Ag. 1781.
C. di S. Marc. di Mil.	Bacchi Gio. Davide .	Ref. prez.	„ 7693 13 —	„ 3 1/2	3. Ott. 1704.
	Frigerio Antonio Mar.	Sovvenz.	„ 1308 — 10	„ 5	17. Gen. 1787.
	Candiani Giusep. Maria	Sovvenz.	„ 18000 — —	„ 4 3/4	15. Mag. 1793.
	Belgiojoso d'Este Alb.	Sovvenz	„ 21795 5 3	„ 4	2. Lug. 1795.
	Perrucchetti Antonio.	Cessione	„ 5900 — —	„ 4 1/2	11. Lug. 1771.
Convento dell'Incoronata di Mil.	Er. del fulgn. Luigi Bel.	Sovvenz.	„ 6732 — —	„ 5	Scaduto
	Barchetta Francesco.	Cap. p. M.	„ 1907 3 8	„ 4	4. Gen. 1798.
Monast. de' Gerol. dell' Ospedaletto .	Scotti Conte Giulio Cesare di Piacenza .	Ref. prez. della Possess. den. il Monistirolo nel Comune di Brembio .	„ 60000 — —		Scaduto

Milano 5. Ventoso Anno VI Repubblicano .

Sott. — Maestri Ragionato — Ferrari Ragionato Coadjutore .
Per la brevità del tempo , e per le occorrenti dettagliate operazioni potendovi essere qualche inesattezza nel presente Cattalogo, si corregerà con una Stampa di supplemento.
Firm. Sabbioni Commissario — Minetti inspettore .
Sott. Lambertenghi — Negri Aggiunti .

In nome della Repubblica Cisalpina una , ed indivisibile .
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 16. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esecut. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una , ed indivisibile .
„ Milano li 16. Ventoso Anno VI. Repubblicano .
„ Sessione CV. del Consiglio de' Seniori .

" Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
" Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
" In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
" Seduta CVII. del Gran Consiglio.
" Milano 15. Ventoso anno VI. Repubblicano.
" Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

" Il Gran Consiglio considerando la necessità che vi è di non alterare il corso
" ordinario del Commercio prima dell' attivazione completa d' un nuovo Si-
" stema di Finanze;
" Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo di non sospendere le Fiere, e Merca-
" ti, che nel frattempo potessero accadere, Risolve:
" Il Potere Esecutivo fa continuare i provvedimenti consueti per le Fiere, e Mer-
" cati soliti tenersi nelle diverse parti della Repubblica fino all' attivazione
" completa del nuovo Piano Daziario.
" La presente risoluzione sarà stampata.
" Segnat. Brunetti Presidente — Greppi — Piazzi Segretarj.
" Il Consiglio de' Seniori Approva
" Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 16. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
" In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
" Milano li 12. Ventoso anno VI. Repubblicano.
" Sessione CI. del Consiglio de' Seniori.
" Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
" Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
" In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
" Seduta CIII. del Gran Consiglio.
" Milano 11. Ventoso anno VI. Repubblicano.
" Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

" Il Gran Consiglio considerando, che molti Dipartimenti scarseggiano di cre-
" diti della natura di quelli, che la Legge de' 2. Piovoso anno VI. Repubbli-
" cano ammette in pagamento dei Beni Nazionali;
" Dichiarato il caso d' urgenza sul motivo di accelerare in tutte le parti della
" Repubblica la vendita de' suddetti Beni, Risolve:
" Sono ammessi in pagamento della metà del prezzo de' Beni Nazionali non sola-
" mente li crediti costituiti a termine indefinito di pagamento, o che hanno
" termine già maturato, ma eziandio quelli, che avessero termine di pagamen-
" to non maturato ancora, e non solamente gli sterili, ma i fruttiferi ezian-
" dio; purchè tali crediti siano stati formati contro le diverse Provincie per
" titolo di somministrazioni, contribuzioni, o prestazioni sì spontanee, che
" comandate dopo l' epoca delli 14. Maggio 1796. (V. S.), esclusi sempre i cre-
" diti formati a favore delle così dette Manimorte Ecclesiastiche, o Regolari,
" e Confraternite.
La presente risoluzione sarà stampata.
" Segnat. Brunetti Presidente -- Alborghetti — Greppi Segretarj.
" Milano 16. Ventoso anno VI. Repubblicano - Sessione CV. del Consiglio de' Seniori.
" Il Consiglio de' Seniori Approva.
" Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.
Il Dirett. Esec. Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 16. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano gli 11. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione C. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 10. Piovoso Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità organizzare prontamente i Dipartimenti della Repubblica, sì pel sistema politico, come pel giudiziario, e pel militare, e per le finanze;
„ Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la giusta distribuzione dei Dipartimenti in Distretti, e comuni a norma della Costituzione;
„ Il Gran Consiglio dichiara l'urgenza sopra i precedenti motivi; quindi Risolve:
„ Il Dipartimento del Benaco sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni „ Legge anteriora in contrario.

1 Comune di Zerio con Perzacco, Popolazione . . . . 3210.
2 Distretto dell' Alto Adige Capo Luogo.
Comunità, Zerio, Albaro, Ronco con Scardevara, Mazzagata con Valese, S. Gio. Lupatoto, e Macicci con Pozzo, e Pontoncello, Cà di David con Bovo, e Bovolino Fracasole, e Magnano, Raldone, Palù.
3 Comune di Villafranca con Gonfardine, Popolazione . . . . 4916.
4 Distretto del Tiono Capo Luogo.
Comunità, Villafranca, Tor di Dosso Buono, Porigliano, Alpo, Vigasio, e Giringhelli, Isola Alta, Castel d' Azzano Cà di Novaglie, Cà di Robbi, e Tavoli, con Scudo Orlando, Buttapietra, Zera, e Settimo del Galese, con Piombazzo, Grezzano con S. Zeno in Mozzo, Mozzacano con Tormine, Custoza, Somma Campagna.
5 Distretto delle Bocche del Mincio Capo-Luogo.
Comunità, Peschiera, Cavalcaselle, Castelnuovo, Pacengo, Larise, S. Giorgo, e S. Rocco di Palazzolo, Ponti, Salionzi, Montzambano, Castellar Laguselle, Pozzolengo, Dolà, Sandrà.
6 Comune di Valezzo con Borghetto, Popolazione . . . . 4803.
7 Comune di Volta con Cereta . . . . 3871.
8 Distretto de' Bassi Colli Capo Luogo.
Comunità, Guidizzolo, Solferino, Cavriana, Medole, Cesesara.
9 Distretto del Chiese Capo-Luogo.
Comunità, Casalaldo, Casalmoro, Castelnuovo del Chiese, Mariana, Piubega, Casalpoglio, Acqua fredda.
10 Comune d' Acquanegra, Popolazione . . . . 3362.
11 Comune d' Asola . . . . 3956.
12 Comune di Carpanedolo . . . . 4900.
13 Comune di Castiglione delle Stiviere . . . . 5345.
14 Comune di Montechiari . . . . 6239.
15 Comune di Calcinare . . . . 3272.
16 Comune di Lonato con Exenta, e Venzago . . . . 5910.
17 Comune di Desenzano . . . . 3319.
18 Distretto della Penisola Catullo Capo-Luogo.
Desenzano *Comunità*, Rivoltella, Padenghe con Maguiano, Sermione, Moniga.
19 Comune di Bedizzole con Drugolo . . . . 3791.
20 Distretto de' Colli Capo Luogo.
Comunità, Polpenazze, Curago, e Bottenago, con Castrazone, Mocasina con Calvagese, Soiano con Chizzoline, Carzaga con Arzaga, Moscoline, Puegnago, Manerba.
21 Comune di Salò con Villa Muro S. Bartolommeo Renzano e Serniga . . . 5200.
22 Distretto de' Polsi di Benaco Capo Luogo.
Comunità, Salò, Volziano, Trobiale, Gazzane, e Liano, Bovarno, e Colio, e Pompegnino, Eno, Carvano, e Degagna, Teglie, e Moja, S. Felice con Cisano, e

e Raffa, Portese, Cacavero, Villanuova, Soprazocco, Gardone, Morgnaga, e Fasano, ed uniti.

23 Distretto degli Aranci

Capo Luogo la Comune di Gargnano, con Villa, e Muslone.

Comunità, Bogliacco con Fornico, Zuino con Viavedro, Sottaga, Roina, e Mornaga, Navazzo con Formaga, Liano, e Sasso, Mussaga, e Costa, Piovene, e Gardola, e tutti gli annessi formante il Comune di Tignale, Gaino, Polzano, Folino, Cabiana, Cuzaga, Cicina, e Mezzaga, Toscolano, Maderno con annessi componenti il Monte Maderno, e Beruglio.

„ La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat Brunetti Presidente — Montalti — Greppi Segretarj.

Milano li 14 Ventoso anno VI. Repubb. — Sessione CIII. del Consiglio de'Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.

„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Moscati.

Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme: Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta 16. Ventoso anno VI. Repubblicano.

Veduti i principj opposti alla Costituzione, ed all' Ordine repubblicano esternati dall' Arcivescovo di Ferrara nella sua Lettera in data dei 19. Gennajo 1798. (V. S) al Commissario del Potere Esecutivo nel Dipartimento del Basso Pò.

Veduta una relazione dello stesso Commissario, che annunzia, che l' Arcivescovo propalando i suoi sentimenti ritrae i migliori Cittadini dal prestare il giuramento repubblicano.

Veduto un rapporto del Ministro di Polizia Generale al Direttorio Esecutivo sotto il giorno 9. Piovoso, nel quale è dimostrato, che lo stato sommo di dubbietà, di raffreddamento, in cui trovasi lo spirito pubblico nella Comune di Ferrara, procede dai sentimenti antirepubblicani, che l' Arcivescovo non cessa di spargere.

Veduta una Lettera della Municipalità di Ferrara del 6. Ventoso conforme in ogni sua parte al rapporto del Ministro di Polizia Generale.

Veduti alcuni attestati, che provano la seduzione intrapresa dall' Arcivescovo sopra alcuni Cittadini coll' infonder loro le proprie massime, convalidandole con uno scritto della già Corte di Roma.

Veduto finalmente con estremo dolore l' effetto funesto, che è risultato da tali maneggi nel Basso Pò, solo Dipartimento della Repubblica, nel quale un grandissimo numero di Cittadini abbia rifiutato di prestarsi a giurare.

Il Direttorio Esecutivo considerando essere proprio dovere il più sacro di togliere tutti gli ostacoli, e di annullare tutte le trame, con che tentasi di arrestare lo stabilimento del Governo Costituzionale.

Considerando, che la Costituzione prevedendo il caso presente abilita il Potere Esecutivo a provvedervi coll' Articolo 355.

Considerando, che ogni provvedimento sarebbe inefficace se non toglie il male del tutto, e durevolmente. Determina:

1. L' Arcivescovo di Ferrara Alessandro Mattei Romano ha demeritata la confidenza del Governo, e in conseguenza gli resta impedito l' esercizio delle sue funzioni di culto.
2. Gli è impedita ogni ulteriore residenza nella Repubblica Cisalpina; in conseguenza dovrà in 24. ore dalla comunicazione del presente ordine escire da Ferrara, ed in quarant' otto da tutto il Territorio Cisalpino.
3. Il Commissario del Potere Esecutivo nel Dipartimento del Basso Pò è incaricato della esecuzione del presente ordine.
4. L' Amministrazione Centrale del Dipartimento è incaricata di andare al possesso immediatamente, e di amministrare intanto i beni addetti al Vescovado a norma dell' Articolo 2. della Legge 13. Vendemmiale.
5. Il Commissario del Potere Esecutivo, le Amministrazioni Centrale, e Municipale, il Commissario di Polizia del Basso Pò sono incaricati d' invigilare nelle rispettive loro ispezioni, perchè i Ministri del Culto in quel Dipartimento non de-

deviino i Cittadini con superstiziose massime dall' amore, e dall' attaccamento da essi dovuto alla Repubblica.

6. La presente determinazione sarà stampata.

Per copia conforme il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

CIRCOLARE

Perchè possa provvedersi sul punto delle istanze per una rimunerazione a favore di Sindaci, e Consoli Comunali, che sostennero la straordinaria incumbenza di rilasciare a Molinari, Pilatori, e Torchiari posti nelle Terre di confine la licenza già prescritta dagli ordini per il trasporto de' generi, desidera il Ministro degli affari interni che gli venga indicato il numero de' Rimunerandi per siffatto titolo. Si invita pertanto da questa Delegazione per il Censo il Cancelliere... a somministrare questa notizia per le Comunità del suo distretto, avvertendolo di accennare eziandio giustificatamente le fatiche da ciascuno di essi sostenute, e se per questa causa fossero già state corrisposte delle rimunerazioni, precisandone in questo caso le somme.

Dalla Delegazione del Censo in Milano li 17. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Cusani Delegato — Zoppis.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 8. Marzo 1798. (18. Ventoso anno VI. Repubblicano.)

CIRCOLARE

Si comunica da questa Delegazione del Censo al Cancelliere Distrettuale...... il seguente Decreto del Ministro degli affari interni per la corrispondente esecuzione nella parte, che da esso dipende = Libertà = Eguaglianza = In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile = Milano 16. Ventoso anno VI. Repubblicano = Il Ministro degli affari interni alla Delegazione del Censo in Milano = N. 12030. = In esecuzione alla Legge del giorno 13. corrente Ven-
„ toso risguardante tra gli altri oggetti la notificazione da farsi dai pubblici Fun-
„ zionarj, ed Impiegati negli Uffici pubblici tanto dei rispettivi nomi, ed im-
„ piego, come anche delle loro indennizzazioni, e di dovere particolarmente li
„ Capi d'Ufficio indicare le spese occorrenti agli rispettivi Uffici v' invito ad
„ eseguire sotto la vostra responsabilità entro il prescritto termine le ivi ordi-
„ nate notificazioni inclusivamente all' obbligo di diramare subito gli occorrenti
„ ordini eziandio a tutti gli Impiegati da voi dipendenti perchè egualmente si
„ prestino a soddisfare al prescritto della Legge medesima = Salute, e Fratellan-
„ za = Firm. Ragazzi = Sott. Soldini Segretario.

Dalla Delegaziond del Censo in Milano
Cusani Delegato — Zoppis.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 17. Ventoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano gli 11. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione C. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CI. del Gran Consiglio.
„ Milano li 9. Ventoso anno VI. Repubblicano
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori

„ Il Gran Consiglio considerando, che è di estrema necessità organizzare pronta-
„ mente i Dipartimenti della Repubblica sì pel Sistema Politico, come pel Giu-
„ diziario, pel Militare, e per le Finanze;
„ Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la giusta distribu-
„ zione dei Dipartimenti in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione,
„ Il Gran Consiglio dichiara l' urgenza sopra i precedenti motivi. Quindi Risolve
„ Il Dipartimento del Serio sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni Legge
„ anteriore in contrario.

1 Di-

1 Distretto di Albino Capo-Luogo.

Comunità, Albino, Ama con Amora, ed Aviatico, Cornale, Desenzano, e Comenduno, Prada Lunga, Selvino, Vall' Alta, Nembro.

2 Distretto di Almenno Capo-Luogo.

Comunità, Almenno S. Salvadore, Almenno S. Bartolammeo con Albenza, Almè, Barzana, Biello con S. Simone, Berbenno, Brumano con Forensi, Capizzone, Clenesso con Ubiale, Foppiano, La Costa, Locatello, Palazzago con Borligo, Roncola, Soritole, Strozza, Sant' Omobono, Sant' Giacomo di Selino, San Bernardino, e S. Michele, Rota fuori con Rota dentro, Vallecca, Villa d'Almè.

3 Distretto di Alzano maggiore Capo-Luogo.

Comunità, Alzano maggiore con Brumano, Alzano di sopra Gorle con Pedrengo, Monte di Nese, Nese, Olera, Ponteranica con Rosciano, Ranica, Redona, Rosiate, Scanzo Seriate, Torre Boldone, Valtezze, Villa di Serio.

4 Comune di Bergamo.

5 Distretto di Calcinate Capo-Luogo.

Comunità, Bolgare, Calcinate, Cavernago, Cividate, Cortenova, Fara, Ghisalba, Grumello del Monte, Malpaga, Mornico, Palosco, Telgate.

6 Distretto del Cherio Capo-Luogo Trescore.

Comunità, Albano, Bagnatica con Monticello, Brezzo, Borgo di Terzo, e Terzo con Vigano, Carobbio, Cenate S. Leone, Cenate S. Martino, Chiuduno, Costa di Mezzate, Entratico con Lussana, Gorlago, Grone, Mologno, Piano, e Gavrina, S. Paolo d' Argon, S. Stefano, Torre de' Rovari, Trescore, Zandobio.

7 Distretto di Clusone Capo-Luogo.

Comunità, Castione, Cerete alto, con Cerete basso, Fino con Onore, Clusone, Gorno, Ogna con Villa d' Ogna, e Piario, Oneta con Chignolo d'Oneta, Parre, Ponte di Nozza, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Valzurio con Nazolino.

8 Distretto del Dezzo Capo-Luogo Vilminore.

Comunità, Azzone, S. Andrea, e Dezzolo con Dezzo, Bueggio con Nona, e Pezzolo, Colere, e Teveno, Schilpario, Vilminore, Vilmaggiore con Barzesto, e Pradella.

9 Distretto dell' Enna Capo-Luogo Olda.

Comunità, Olda, Mortetone, Peghera, Pizzino, Sottochiesa, Vedeseta.

10 Distretto di Gandino Capo-Luogo.

Comunità, Barzizza con Cassano, Casnigo, Cene, Gandino Gazzaniga, e Fiorano, Lefle, Feja, Orezzo con Bondio di Barbada, e Ganda, Vertova.

11 Distretto dell' Isola Capo-Luogo Chignolo.

Comunità, Bonate di sotto, Bonate di sopra, Bottanuco, e Cerro, Brembate di sotto, Calusco, Capriate, Carvico, Chignolo, Filago con Marne, Grignano, Madone, Medolago, San Gervazio, Solza, Suisio.

12 Comune di Martinengo Popolazione . . . . 3000.

13 Distretto di Ponte Capo-Luogo.

Comunità, Albegno, Ambivere, Brembate superiore, Curnasco, Curno, Fontanella, Mapello, Mozzo, Ossanelga con Scano, Paladina, e Sombreno, Ponte San Pietro, Presezzo con Locate, Sottomonte, Terno, Treviolo.

14 Comune di Romano Popolazione . . . . 3278.

15 Distretto del Sebino Inferiore Capo-Luogo Sarnico.

Comunità, Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Credaro, Caleppio, Foresto Gandosso, Predore, Parzenica, Sarnico, Tagliuno, Tavernola, Viadanica, Vigolo, Villongo S. Alessandro, Villongo S. Filastro.

16 Distretto del Sebino Superiore Capo-Luogo Lovere.

Comunità, Bossico con Ceradello, Endine, Lovere, Monasterolo con Figadello, Pianico, Castro, e Sellere, Ranzanico con Bianzano, e Spinone, Riva di Solto con Zorzino, ed Esmate, Rova con Fonteno, Solto, Sovere, Terre della Costa di Lovere.

17 Distretto della Sonna Capo-Luogo Caprino.

Comunità, Calolzio, Comune di Cisano con S. Gregorio, Caprino, Carenno, Lorentino, Pontia, Rossino, S. Michele, San Paolo, Sant'Antonio, San Gottardo, Villa d' Adda.

18 Distretto delle Sorgenti del Brembo Capo-Luogo la Piazza.

Comunità, Avverara, Baresi con Bordogna, Branzi con Carona, Santa Brigida, Cusio con Urniga, Cassiglio, Fondra con Trabochello, S. Martino d'oltre la Goggia, Olmo con Piazzolo, Piazzatorre con Mezzoldo, Ronco, Camerata con Pianea, Valnegra con Mojo, Valleve con Foppolo, Valtorta.

19

19 Distretto delle sorgenti del Serio Capo-Luogo Gromo.

Comunità, Ardesio, Bani con Valcanale, ed Aquilina, Gromo, Vulgollio, Gandellino, Diecidenari, Contrada di Fiumenero, Contrada Bondione, e Lizzola.

20 Distretto di Valle Serina Capo-Lu ogo Serina.

Comunità, Bracca con Pagliaro, Cor nalba con Bagnella, Costa di Serina con Assenzione, Cornalba, Dossena, Comune d' oltre il Colle, Rigosa con Sambusita, Serina con Leprenno, e Frerola.

21 Distretto di Verdello Capo-Luogo.

Comunità, Arcene, Boltiere, Ciserano, Colognola, Curnasco, Grassobio, Lallio con Grumello, Sabbio, Levate, Le due Sforzatiche, Mariano, Osio di sopra, Osio di sotto, Orio, Stezzano, Verdello, Verdellino.

22 Distretto di Urgnano Capo-Luogo.

Comunità, Azzano, Cologno, Comun novo, Lurano, Pognano, Spirano, Urgnano, Zanga, Bariano, Morengo.

23 Distretto di Zogno Capo Luogo.

Comunità, Brembilla, Endenna, Foppiano al Brembo, Gerosa, Grumello de' Zanchi con Stabello, Poscante, S. Gallo, S. Gio. Bianco, Santa Croce con Spino, San Pellegrino, San Pietro d'Orzio, Sedrina con Botta, Sommendenna con i due Miragueli Zogno.

La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Brunetti Presidente — Greppi — Montalti Segretarj.
Milano 16 Ventoso anno VI. Repubblicano - Sessione CV. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 18. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 9. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione IIC. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta C. del Gran Consiglio.
„ Milano li 8. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerato l' Art. 303. della Costituzione, e la necessità „ che vi è di stabilire una perequazione provvisoria dell' Imposizione prediale, „ fin tanto che si possa sopra cognizioni più precise formare un Censo generale „ per tutta la Repubblica;

„ Dichiarato il caso d'urgenza per sovvenire prontamente ai bisogni del pubblico „ Erario, Risolve:

„ I. L' Imposizione prediale dell' anno presente, per tutta la Repubblica è di 30. „ denari sopra ogni scudo di valor censuario ragguagliato all' Estimo Milanese.

„ II. Del prodotto di tale Imposta versato nelle Casse Nazionali, una sesta parte „ è applicata alle spese dei rispettivi Dipartimenti.

„ III. Il pagamento dell' Imposizione predetta si fa in quattro rate. La prima en„ tro il giorno 17. Fiorile, la seconda entro il giorno 18 Messidoro Anno VI., „ la terza entro il giorno 15. Vendemmiatore, e la quarta entro il giorno 17. „ Nevoso Anno VII.

„ IV. Per le diverse parti della Repubblica si osserva quest' anno provvisoriamen„ te lo Scutato equiparativo della Tavola seguente, nella quale se all' epoca „ della nuova Imposizione si scoprisse diseguaglianza di riparto, sarà accordato „ alle Parti rispettive il compenso di quanto risulterà essere nel frattempo stato „ imposto di più, o di meno.

Nomi delle Provincie	Scutato ragguagliato al Censo di Milano		
Bergamo	Città, e Borghi	Sc.	332,486.
	Pianura	"	7,068,546.
	Montagna	"	2,167,700.
Bologna, e Castel Bolognese	Città	"	1,311,855.
	Pianura	"	11,881,070.
	Montagna	"	2,024,387.
Brescia	Città	"	570 000.
	Pianura	"	15,007,186.
	Montagna	"	3,874,188.
Crema	Città	"	157,333.
	Pianura	"	3,474.098.
Emilia esclufo Castel Bolognese	Città	"	856,548.
	Pianura	"	9,554,581.
	Montagna	"	3 935,248.
Ferrara Romagnola, Ferrarese, e Centese	Città	"	948,610.
	Pianura	"	13,029,104.
Lunigiana	Montagna	"	618,978.
Massa, e Carrara	Città	"	48,040.
	Pianura, e Montagna	"	831,108.
Modena, Reggio, e Paesi già aggregati	Le due Città	"	633,333.
	Pianura	"	12,921,939.
	Montagna	"	3,486,843.
Valtellina, Contea di Bormio, e Chiavenna	Montagna	"	3 346,750.
Veronese	Pianura	"	5,769,678.
Lombardia già Austriaca, e Mantovano	Conserva lo Scutato quale risulta da' suoi Registri Censuarj		....

" Le Provincie sovrindicate si prendono, non secondo l' attuale divisione dei Di-
" partimenti, ma secondo la loro circoscrizione anteriore all'epoca della riunione.
" V. Il metodo, e le discipline osservate finora nelle diverse parti della Repub-
" blica per la percezione delle Contribuzioni prediali continueranno le medesime
" fino a nuovo generale Regolamento.
" La presente Risoluzione sarà stampata.
" Segnat. Brunetti Presidente — Montalti — Piazzi Segretarj.
" Milano 17. Ventoso Anno VI. Repubb. — Sessione CVI. del Consiglio de' Seniori.
" Il Consiglio de' Seniori approva.
" Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Milano 18. Ventoso anno VI. Repubblicano.

AVVISO

Dai riclami pervenuti a quest' Ufficio per parte di qualche Estimato si è venuto a rilevare, che alcuni Esattori Comunali ricevono i pagamenti de' carichi senza prestarsi a rilasciare a' paganti i confessi delle somme ricevute. Essendo ciò contrario agli ordini, e potendone derivare per causa anche di equivoco delle conseguenze dannevoli specialmente per la classe più bisognosa del Popolo, che più volte non ben conoscendo i limiti del proprio debito si abbandona in buona fede senz' altra pratica all' altrui discrezione, questa Delegazione del Censo all' oggetto di porre rimedio a siffatto inconveniente trova opportuno di diffidare col presente Avviso da pubblicarsi in tutte le Comunità dall' inaddietro Provincia di Milano per norma eziandio de' Contribuenti, gli Esattori delle medesime, che non prestandosi a rilasciare in forma legale, e colle debite distinzioni delle partite, i confessi de' pagamenti che loro vengono fatti per qualunque titolo da Censiti descritti a rispettivi loro quinternetti si procederà tosto contro de' medesimi a termini degli ordini veglianti, per quelle più efficaci, ed esemplari provvidenze che si crederanno convenienti a seconda de' casi.

Dalla Delegazione del Censo in Milano

Il Delegato Cusani — Foppis.

In

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 18 Ventoso anno VI. Repubblicano.

Considerando, che in vista della maggiore uniformità coi metodi Costituzionali sonosi divise alcune funzioni del Direttorio entro il determinato spazio d'ogni Decade.

Considerando, che dietro questa massima sonosi già dichiarati esenti i Ministri dal presentarsi in tal giorno al Direttorio per farvi gli occorenti verbali rapporti, senzachè però il Direttorio ommetta di tenere anco nel Decadi l'ordinaria sua Seduta;

Considerando essere opportuno, che la suddetta sistemazione venga estesa a sospendere nel suddetto giorno la pubblica udienza destinata per i privati Petizionarj;

Determina: I. Nel Decadi non avrà luogo la pubblica udienza solita darsi a qualunque Cittadino.

II. Per questa si conferma l'invito in tutti gli altri giorni alle ore dieci antimeridiane.

III. La presente deliberazione sarà stampata per intelligenza, e direzione del Pubblico.

Per copia conforme il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

AVVISO

Si previene il Pubblico, che le vendite all'incanto dei Quadri, Statue, Mobili, ed Effetti preziosi avranno principio a Roma il primo Germinale, o sia li 21 Marzo v. s., e che verrà accordata agli Acquirenti la estrazion libera e franchigia di dazj per tutti gli articoli che essi avranno acquistati dalla Repubblica Francese.

Milano li 19 Ventoso, anno 6. Repubblicano — Segn. Tecmen.

REPUBBLICA FRANCESE
Estratto de' Registri delle deliberazioni del Direttorio Esecutivo.

Proclama e decreto del Direttorio Esecutivo dei 19. Ventoso dell'anno 6. della Repubblica Francese una ed indivisibile.

Il Direttorio Esecutivo all'Armata d'Italia.

Soldati repubblicani! Quali affliggenti novelle succedono tutto ad un tratto ai dettagli gloriosi del vostro ingresso in Roma! E che! Nell'istesso momento in cui il racconto de' vostri trionfi e della vostra buona condotta risuonava alla Tribuna; mentre gli interpreti delle leggi proclamavano solennemente, che al Campidoglio eravate i benemeriti della Patria, voi vi lasciavate nel momento stesso guidare da perfide suggestioni? In Mantova, in Roma e in altri luoghi voi mancavate a un tempo solo a quella disciplina che faceva ammirare in voi la Gran Nazione! Voi esponevate e la vostra gloria e la sorte dell'Armata e gli interessi della Francia e i diritti de' suoi alleati! Voi vi abbandonavate ai pugnali dei vili briganti pagati dai despoti e dai fanatici, che fuggendo al vostro arrivo si nascosero per meglio colpirvi fra l'orror delle tenebre! Voi incoraggiavate la lor viltà, il lor tradimento e la lor vendetta! Voi lasciavate in fine che i suggerimenti dello straniero s'introducessero fra le vostre file, tentassero di corrompervi, vi dividessero per perdervi, e che coloro i quali non poterono vincervi, nè osarono di combattervi, avessero dai vostri falli istessi i mezzi pur troppo certi di assassinarvi! Ah! soldati cittadini: di qual profondo dolore non hanno eglino questi fatti inattesi penetrato il Direttorio Esecutivo! Qual giusta indignazione non ne proverebbe la Francia intera, s'ella potesse immaginarsi che voi avete esitato un istante a conoscere l'inganno che vi era stato teso, e che non foste sul momento ritornati francesi, e degni di voi stessi!

Alcuni riclami contro gli abusi e le dilapidazioni, furono i pretesti dell'ammutinamento che si volea organizzare fra di voi. Ma, soldati cittadini, se vi furono dei furti e delle concussioni; se avete sofferto dei ritardi nel soldo, o delle inique vessazioni, a chi mai confidava la legge il legittimo deposito delle vostre denuncie? a chi dovevate voi sperare la più luminosa giustizia? Potevate voi pensare che il governo, così sollecito a far risaltare i vostri servigj e i vostri successi, non si sarebbe affrettato di esaminare e di accogliere i vostri riclami, nel momento stesso che gliene fosse pervenuto l'avviso? Voi accusavate dei Generali e degli Amministratori. Ma a chi dovevate sottomettere le vostre accuse? Ma le vostre querele, comunque si possino creder fondate, dovean esse

fer-

servire a dar colore a una rivolta, soffiata evidentemente da tutte le parti dell' Italia dai vili emissarj dei rè, dai nobili, dai preti per disorganizzar l'Armata e compromettere al tempo stesso le tre Repubbliche Francese, Cisalpina, e Romana? Giammai un piano più vasto, più odioso e più atroce, non era stato forse combinato. Da tutte le parti si conspirava da voi contro voi stessi. Molti giorni innanzi prediceasi lo scopio funesto che dovea abbandonar l'Italia a delle straniere falangi; e già queste coorti occupavano col pensiero le città e le piazze, che non possono sperar di rapire al vostro coraggio, ma che contavano di sorprendere facilmente al favore dalle vostre divisioni.

Ma, senza dubbio, nel momento in cui questo proclama vi dipinge i sentimenti del Direttorio Esecutivo, voi avete preceduta la sua inquietudine, voi avete avuto il tempo di disingannarvi. Sì, voi vedeste la profondità dell' abisso in cui vi strascinava un momento d' obblio. Sicuri della giustizia imparziale e pronta che vi sará resa, voi non conoscerete già più che la legge e il vostro dovere. L' autorità legittima riceverà le vostre querele. Voi diffidarete dei perfidi che, per perdervi, abusavano dell' entusiasmo che l' onore vi ispira. Voi non ingannarete, no, l' aspettativa del governo. Difensori della Francia! Vincitori dell' Italia! Liberatori del Campidoglio! Il Direttorio Esecutivo vi tien nel suo cuore; egli vi stima abbastanza per credere che, se voi aveste la disgrazia di partire un solo istante dalle regole della disciplina, voi avrete altresì avuta la gloria di rientrarvi da voi medesimi. Altri soldati concorsero seco voi ad illustrare questo titolo di Armata d' Italia. Di questo titolo ne lasciarono a voi soli l' onore; e voi avrete saputo conservarlo. La militar disciplina n' è l' unico mezzo; ed è con ciò sopra tutto, che voi infatti avrete potuto essere benemeriti della Patria.

Il Direttorio Esecutivo decreta, che il proclama suddetto sarà messo all' ordine in tutte le Divisioni dell' Armata d' Italia. Decreta inoltre ciò che segue.

ART. I. In conseguenza dei poteri attribuiti col decreto dei 18. di questo mese ai Commissarj del Direttorio Esecutivo spediti a Roma, questi Commissarj sono incaricati di ricercare e far giudicare senza dilazione da un Consiglio di guerra, secondo le richieste ch' essi indirizzeranno a questo effetto al Generale Comandante in questa città, i militari di ogni grado, Commissarj di guerra, Amministratori, e generalmente tutti gli individui impiegati all'armata o attaccati al suo seguito, i quali, nei paesi componenti attualmente il territorio della Repubblica Romana, siansi resi colpevoli di furti e dilapidazioni, sia a titolo di requisizione, sia sotto qualsivoglia altro pretesto.

ART. II. Essi sono egualmente incaricati di sospendere, di scacciare dal territorio della Repubblica Romana, e di rimpiazzare provvisoriamente tutti i Commissarj di guerra, Amministratori, e in generale tutti gli individui impiegati all' Armata, o attaccati al suo seguito, la cui condotta non corrispondesse alla confidenza del governo.

ART. III. Le disposizioni dei due articoli precedenti sono comuni ai militari di ogni grado, Amministratori, Commissarj di guerra, individui impiegati all'armata o uniti al suo seguito, che si trovano nel territorio della Repubblica Cisalpina, salvo che a loro riguardo gli ordini verran dati direttamente dal Generale in capo dell' armata d' Italia

ART. IV. I Commissarj del Direttorio esecutivo inviati a Roma, e il Generale in capo dell' Armata d' Italia, renderan conto ciascuna decade al Direttorio esecutivo del risultato delle loro operazioni rispettive in conseguenza delle disposizioni surriferite.

ART. V. Il presente decreto sarà stampato ed affisso ovunque verrà ordinato dai Commissarj del Direttorio esecutivo, e dal Generale in capo dell' armata d' Italia, ciascuno in ciò che li concerne.

Per spedizion conforme, il Presidente del Direttorio Esecutivo, Segn. Merlin.

Per il Direttorio Esecutivo, il Segretario generale Lagarde.

Per copia conforme, Genova li 27. Ventoso anno 6. della Repubblica francese una ed indivisibile. Il general in capo dell' armata d' Italia Aless. Berthier.

Il Generale in capo dell' armata Francese in Italia, in conseguenza del Decreto del Direttorio Esecutivo in data del 19. Piovoso che viene in seguito al proclama del Direttorio Esecutivo, e conformemente all' articolo terzo del suddetto Decreto, Ordina

ART. I. Tutti i Generali, Comandanti militari, officiali e soldati gli faran conoscere con una dichiarazione sottoscritta i militari di ogni grado, Commissarj di

di guerra, Amministratori, e generalmente tutti gli individui impiegati all'armata o uniti al suo seguito, ch' essi conoscessero di essersi resi colpevoli di furti e dilapidazioni sia a titolo di requisizione, sia sotto qualunque altro pretesto.

ART. II. Il Generale in capo invita ogni cittadino che si trova nell' estenzione del Territorio occupato dall' armata francese in Italia, e farli conoscere in iscritto i militari d' ogni grado, Commissarj di guerra, Amministratori, e in generale tutti gli individui impiegati all' armata od attaccati al suo seguito, ch' essi conoscessero per essersi resi colpevoli di furti e dilapidazioni, sia a titolo di requisizione, sia sotto qualunque altro pretesto.

ART. III. Tutti i riclami saranno indirizzati al Generale in capo, il quale farà tradur sul momento i colpevoli al Consiglio di guerra. Segn. Aless. Berthier.

Per ordine del Generale in capo, il generale di Brigata capo dello Stato Maggiore generale dell' armata d' Italia. Segn. Leclerc.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

Milano 19. Ventoso anno VI. Repubblicano.

CIRCOLARE

Allorchè dal Direttorio Esecutivo sopra rapporto del Ministro di Giustizia si è approvato che si formassero nella campagna diverse Pattuglie composte di Guardie di Polizia all' oggetto di perlustrare le strade, ed arrestare gli Aggressori, e Malviventi, venne pure stabilito che per lo stesso fine fosse impiegata, ed animata l' attività degli Uomini d' arme assegnando loro ne' Distretti un' Ispettore per la miglior direzione nell' esercizio della propria incumbenza. Finora questi Ispettori non ostanti le disposizioni superiormente date non si è potuto metterli in attività, e intanto gli Uomini d' arme ove è occorso alle Squadre di Campagna di chiedere il loro soccorso, hanno ricusato di prestarvisi non senza forse pregiudizio della pubblica causa. Premendo che in avvenire non succedano simili inconvenienti, dietro invito del Ministro degli affari interni portato da suo Decreto 17. Ventoso p. p. N. 12006., si incarica il Cancelliere . . . . . . di raccomandare sollecitamente ai deputati dell' Estimo delle Comunità del suo Distretto valendosi dei soliti mezzi, che anche in pendenza della nomina del rispettivo Ispettore facciano in modo, che gli Uomini d' arme ogni qualvolta siano richiesti non manchino di dar mano alle mentovate squadre con quell' interessamento che è dovuto al bene della Patria, ed alla quiete de' proprj Concittadini.

Dalla Delegazione del Censo in Milano Cusani Delegato — Zoppis.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Milano li 19. Ventoso anno VI. Repubblicano.

Dietro le istruzioni avute con lettera del Ministro degli Affari Interni 17. Fruttidoro anno V. conformi alla determinazione 5. detto de' Comitati di Costituzione, e Giurisprudenza, trasmesse al detto Ministro dal Direttorio Esecutivo gli 11. dello stesso mese, incaricata l' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona a ricevere le istanze de' Petenti l' ammissione all' esercizio dell' arte d' Ingegnere, e d' Agrimensore, ed a nominare una deputazione di Professori per l' esame de' Candidati, e così pure a dichiarare, e pubblicare l' abilitazione de' medesimi ordina la pubblicazione del presente

Estratto dei Registri dell' Amministrazione Centrale del Dipartimento d' Olona

Seduta del giorno primo Ventoso anno VI. Repubblicano

Propostosi il rapporto della Commissione degli Ingegneri nominati da quest'Amministrazione nella seduta del giorno 30 Fruttidoro anno V. per gli esperimenti sopra li requisiti, e qualità del Cittadino Girolamo Albrisi, che ha chiesto d'essere abilitato all' esercizio dell' arte d' Ingegnere, e riconosciutosi dal detto Rapporto, che il suddetto Petente ha dato prova d' essere bene istrutto nella surriferita Arte.

La medesima Amministrazione accorda al Cittadino Girolamo Albrisi il diritto di esercitare l' arte d' Ingegnere, ordinando che la presente determinazione sia data per copia al Candidato.

Stampa Soncino Presidente -- C. Busti. Armati Protocollista Speditore pel Seg.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO

Il Direttorio Esecutivo per rendere più sollecita l' esazione dei crediti del così detto Fondo di Religione ordinata dalla Legge 3., e 22. Piovoso prossimo passato

fato ha delegato il Cittadino Leopoldo Valaperta in qualità di Esattore a procurare l'incasso delle somme dovute dai singoli Debitori in conformità dell' Elenco, che gli verrà rimesso per parte dell'Agenzia Centrale de'Beni Nazionali.
Restano quindi diffidati tutti li Debitori residenti ne' Dipartimenti, che componevano l' inaddietro Ducato di Milano, di pagare sollecitamente nelle mani del suddetto Delegato le somme da essi dovute per l'accennata causa, servendo loro di notizia, che il suddetto Delegato risiede presso la Cassa del Tesoro Nazionale in questa Comune.
I Debitori dimoranti negli altri Dipartimenti della Repubblica Cisalpina dovranno versare le partite da essi dovute nella Cassa della rispettiva Agenzia Dipartimentale.
Ogniqualvolta il detto Esattore venisse spedito negli altri Dipartimenti saranno tenuti i Debitori abitanti nei medesimi a pagare nelle di lui mani quanto anderanno dovendo.
A tal effetto gli Agenti Dipartimentali sono abilitati a farlo riconoscere, mediante Avviso al Pubblico.
Milano dall'Agenzia Centrale de'Beni Nazionali 20. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Sabbioni Commissario — Minetti Ispettore
Lambertenghi — Negri — Aggiunti. Maderna Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO

Per gli effetti prescritti dalla Costituzione all' Artic. 62 ha il Gran Consiglio fissato il Recinto esteriore del Luogo delle sue Sessioni, entro del quale Egli esercita il diritto di Polizia. Viene questo determinato da' seguenti articoli.

I. Il recinto esteriore del Gran Consiglio comincia dall' Angolo del Ponte di Porta Orientale verso la strada così detta del Palazzo del Governo, di là seguendo il Naviglio va sino al picciolo canale, che serve di demarcazione al Consiglio de' Seniori, poscia dalla sponda sinistra del detto canale comprende i Giardini Pubblici, passa quindi all' imboccatura della strada così detta di S. Primo.
II. La strada così detta del Palazzo del Governo si chiamerà d'ora in avanti strada del Gran Consiglio, e quella di S. Primo Piazza del Gran Consiglio.
III. Tutte le Case comprese nel recinto esteriore sono sotto l' immediata polizia del Gran Consiglio.
IV. Niuna Autorità potrà passare ad una esecuzione contro gli Individui abitanti in queste, ed allorchè sia per affari civili, che criminali si dovesse procedere contro di questi, le Autorità competenti ne renderanno intesi gl' Ispettori della Sala, i quali ne ordineranno l' esecuzione al Capo-Guardia con tutte le cautele possibili, acciò l'ordine giudiziario non ne soffra nè detrimento, nè ritardo.
V. All' imboccatura delle tre strade, che dal recinto esteriore conducono al Corso di Porta Orientale, vi saranno posti de' Rastelli, ed al disopra una iscrizione portante *Circondario del Gran Consiglio. E' ribelle chi entra violentemente, o armata mano*.
VI. I suddetti Rastelli resteranno sì di giorno, che di notte aperti, e nei soli casi di tumulto, di perquisizione nel recinto esteriore, o che qualche individuo cercasse di sottrarsi alla giustizia, e rifugiarsi nel recinto esteriore, le Sentinelle ivi appostate li chiuderanno, e gl' Ispettori della Sala ne dovranno essere prevenuti nell' istante: nel caso poi che questi non si trovassero nel recinto esteriore, dovranno essere prevenuti nelle loro rispettive abitazioni. Il Capo Guardia a cui è affidata la difesa della Rappresentanza Nazionale, responsabile della sicurezza, tranquillità, e polizia di tutto il recinto, prenderà le misure analoghe al caso, e ne renderà avertiti del suo operato gl' Ispettori della Sala, dai quali egli deve ricevere le istruzioni ulteriori in simili casi.
VII. Quanto riguarda il servizio da prestarsi dalla Guardia de' Granatieri, verrà definito in altro regolamento.
VIII. Uno degli Ispettori avrà abituale alloggio nel Palazzo del Gran Consiglio.
Tanto si deduce a pubblica notizia.
Milano li 20. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Gli Ispettori della Sala del Gran Consiglio - La-Hoz - Castelfranchi - Dalla-Vida.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 20. Ventoso anno VI Repubblicano.
Il Consiglio de Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.

„ In

„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Milano 20. Ventoso Anno VI. Repubblicano
„ Sessione CIX. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CXI. del Gran Consiglio.
„ Milano li 19. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che l'azienda del Lotto pubblico è con grave danno della Nazione disorganizzata;
„ Considerando, che questa disorganizzazione si accresce tutto giorno per arbitrj, e maneggi privati, tendenti a far passare all'Estero il danaro del Popolo Cisalpino;
„ Considerando che la Legge deve togliere gli abusi, e consolidare con generali provvidenze l'uniformità per tutto il Territorio della Repubblica de' metodi atti a far valere, finchè sussiste questo ramo di pubblica Amministrazione;
„ Dichiarato il caso d'urgenza per gl'inconvenienti, e danni, che un più lungo ritardo di provvidenza produrrebbe, a senso del messaggio del Direttorio Esecutivo de' 22. Piovoso anno VI. Risolve:
„ I. Il Lotto pubblico sussiste provvisoriamente nella Repubblica Cisalpina ad esclusivo vantaggio, e conto della Nazione.
„ II. Il Potere Esecutivo stabilisce per tutti i Dipartimenti della Repubblica delle Ricettorie.
„ III. Il Potere Esecutivo stabilisce dappertutto un metodo di Amministrazione uniforme al vigente nell'ex-Lombardia.
„ IV. Vi sono due Amministrazioni generali del Lotto, colle quali corrispondono le Ricettorie. Una è in Milano per le Ricettorie di quà del Pò, l'altra è in Bologna per le Ricettorie di là del Pò.
„ V. Ogni Ricettoria clandestina, e privata è proibita sotto pena di sei mesi di carcere pe' Contravventori.
„ VI. La stessa pena s'incorre da coloro, che per oggetti di Lotto mandano fuori Stato denari.
„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Giovio Presidente — Greppi — Piazza Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Dirett. Esecut. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 20. Ventoso Anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Milano li 20. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CIX. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CXI. del Gran Consiglio.
„ Milano li 19. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che alcuni Individui delle così dette Corporazioni Regolari mancano di Convento per soppressione fatta del medesimo; o per espulsione sofferta, come forestieri, da' cessati Governi provvisorj, senza avere ottenuta nell'una, o nell'altro caso pensione, o altro mezzo per la loro sussistenza.
Previa dichiarazione d'urgenza sul motivo del pericolo che tali Individui incontrano, se la Legge non accorre prontamente al loro sollievo, Risolve:
„ Il Potere Esecutivo in pendenza di un provvedimento generale fa ricevere ne'

„ Con-

„ Conventi attualmente esistenti ne' varj luoghi della Repubblica li così detti
„ Regolari originariamente Cisalpini, che o per seguita soppressione de' loro
„ Conventi, o per espulsione, come forestieri, sofferta sotto li cessati provviso-
„ rj Governi senz' assegno di pensione, o equivalente domandando sussistenza.
„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Giovio Presidente — Piazzi — Mangili Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori approva.
„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 21 Ventoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de'Seniori ha fatto deporre agli Atti del Direttorio Esecutivo in conseguenza della Legge 9. Ventoso andante la sottonominata definitiva elezione de' Soggetti per le sei Commissioni di alta polizia. -- Elezione.

Commissione I. in Milano. 1. Campeggi Giuseppe del Ticino. 2. Beonio Avvocato Pietro dell' Adda. 3. Caccianino Ingegnere dell' Olona. 4. Perti Municipale del Lario. 5. Stampa Francesco Avvocato del Lario.

Commissione II. in Bergamo. 1. Passi Antonio del Serio ex Municipale. 2. Salvioni Agostino del Serio. 3. Ronchi Antonio d'Adda, ed Olio. 4. Lavizzari Giuseppe d'Adda, ed Olio. 5. Noris Giuseppe del Serio.

Commissione III. in Brescia. 1. Sacchini Luigi Attuaro Criminale in Cremona Alto Pò. 2. Grazioli Francesco di Pompiano. 3. Benedetti Luigi di Brescia del Mela. 4. Solera Attuaro Criminale in Codogno Alto Pò. 5. Dossi Alessandro Avvocato di Brescia.

Commissione IV. che risiede in Modena. 1. Mattioli Fortunato del Crostolo. 2. Ortali Giacomo dell' Alpi Apuane. 3. Gualerzi Pier Giovanni del Crostolo. 4. Milateri Federico dell' Alpi Apuane Capo Battaglione. 5. Alaj Gio. del Crostolo.

Commissione V. in Ferrara. 1. Boari Gaetano del Basso Pò. 2. Monti Bernardo del Reno. 3. Gallicioli Domenico del Basso Pò. 4. Monari Costantino del Basso Pò. 5. Barbieri Andrea Municipalista di S. Francesco del Reno.

Commissione VI. in Faenza. 1. Bornaccini Giuseppe di Rimini. 2. Romagnoli Lorenzo di Cesena. 3. Tuschini Vincenzo d' Imola. 4. Renghi Giulio di S. Leo. 5. Pani Luigi di Rimini.

Aldini Presidente. Conti Segretario. Rusnati Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Elezione sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, e pubblicata.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme - Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
AVVISO.

In consegnenza della Legge 15. corrente, e delle correlative determinazioni del Direttorio Esecutivo portate da di lui Messaggio 16 detto mese, l'Agenzia Centrale de' Beni Nazionali deduce a pubblica notizia la nota di tutti i Crediti Capitali del così detto Fondo di Religione nella già Provincia di Milano, ed avvisa tutti li Debitori nominati in essa nota di pagare a questa Cassa Centrale le rispettive somme da essi dovute comprensivamente anche agli interessi nelle rate, e ne' termini prefiniti in detta Legge, nonostante qualsivoglia proroga, che a titolo grazioso fosse stata loro accordata dai cessati Governi, e ben inteso, che detti termini non possano giovare a que' Debitori, che sono già obbligati al pagamento in un tempo più breve, avvertendoli, che in caso di ulterior ritardo si procederà contro i Morosi co' mezzi compulsivi per obbligarli al pagamento del rispettivo debito.

Milano dall' Agenzia Centrale de' Beni Nazionali li 20. Ventoso anno VI. Repubb.
Sabbioni Commissario -- Minetti Ispettore.
Lambertenghi -- Negri Aggiunti. Maderna Segretario

SPECIFICA

De' Capitali appartenenti al già Fondo di Religione nell' altre volte Provincia di Milano a tutto Piovoso anno VI. Repubblicano, per li quali fu accordata la proroga nelle sottonominate date coll' indicazione della scadenza alla restituzione, come risulta dai Registri presso l' Amministrazione de' Beni Nazionali - Dipartimento d' Olona, Verbano, e Montagna.

Provenienza del Capitale	Cognome, e Nome de' Debitori	Causa del Credito	Somma Capitale	Rag. dell' inter.	Data delle proroghe accorddate	Da chi furono concesse	Scadenza alla restituzione
Soppresso Conv. di S. Gio. in Conca.	Bellati Prospero di Pavia	Residuo prez.	l. 1428 16 —	al 4½	31. Maggio 1793	Decreto Magistrale 12 Ottobre 1792.	3 Maggio 1799.
	Roviglio Dott. Gio. Batista	Resid. d'affr.	„ 10000 — —	„ 4½	11 Febbr. 1793		11 Febbrajo 1799.
	DeGiorgi Car. Giu.	Residuo prez.	„ 900 — —	„ 5	28 Luglio 1796	Amministrazione Centrale.	1 Luglio 1799.
Mon. di S. Pietro Celestino	Tanzi Camillo . .	Res. d'adeale	„ 2458 4 3	„ 5	25 Luglio 1796	Suddetta . . .	1 Luglio 1799.
	Bernacchi Gaetano	Res. d'adeale	„ 4731 1 10	„ 4½	29 Settem. 1794	Magistrato 12 Dicembre 1794.	29 Settembre 1798.
Congreg. Renana di S. Celso .	Clerici Fran. e Rag. Gio. Bat. Bertoglio rinunciatarj dell' eredità Bellotti .	Sovvenzione	„ 10000 — —	„ 5	16 Dicem. 1797	Amministrazione centrale del fondo di Religione.	16 Dicembre 1803.
	Barbò Barnaba . .	Sovvenzione	„ 6000 — —	„ 4½	19 Novem. 1793		30 Dicembre 1799.
Conv. de' Trinitarj di Monforte . . .	Arese Lucini Ben.	Sovvenzione	„ 6150 — —	„ 4½	16 Marzo 1795	Decreto Magistrale 12 Ottobre 1792.	22 Marzo 1799.
	Fogliazzi Francesco	Residuo prez.	„ 3888 17 9	„ 4½	21 Agosto 1795	Suddetto 10 Luglio 1795.	7 Luglio 1801.
Convento del Carmine	Durini eredi del fu Giacomo . . .	Sovvenzione	„ 15000 — —	„ 4½	28 Genn. 1794		20 Gennajo 1800.
Certosa di Garegnano	Kevenüller Emanuele	Residuo prez.	„ 91666 13 4	„ 4½	4 Luglio 1793		12 Maggio 1799.

Provenienza del Capitale	Cognome, e Nome de' Debitori	Causa del Debito	Somma Capitale	Rag. dell' inter.	Data delle proroghe accordate	Da chi furono concesse	Scadenza alla restituzione
Mon. de' SS. Gius. e Teresa	Modroni Visconti Carlo e Fratelli	Sovvenzione	„ 9000 — —	„ 4½	20 Marzo 1793		20 Marzo 1799.
Mon. di S. Bernar.	(Cong. de' Pad. Ol.	Sovvenzione	„ 10000 — —	„ 4½	20 Marzo 1793	Decreto Magistrale 12 Ottob. 1793.	20 Marzo 1799.
Monast. di S. Appolinare.	Serponti Paolo . .	Sovvenzione	„ 11600 — —	„ 4½	23 Marzo 1793		30 Marzo 1799.
	Sala Marco	Sovvenzione	„ 2500 — —	„ 4¼	Senza prefissione di tempo.	Si è eccitato al pagamento.	. . . . . .
	Resta Giuseppe . .	Sovvenzione	„ 30000 — —	„ 4½	4 Aprile 1793	Magistrato 20 Marzo 1794 . . .	1 Aprile 1699.
	Arese Lucini Ben.	Sovvenzione	„ 12000 — —	„ 4½	6 Marzo 1795		28 Aprile 1799.
	Suddetto	Residuo prez.	„ 55338 16 11	„ 4½	23 Luglio 1795	Per decreto del cessato Magistrato 12 Ottobre 1793.	Detto . . . .
	Ferrario Ambrogio	Residuo prez.	„ 18389 15 10	„ 4½	3 Ottob. 1793		1 Ott. 1799.
Monastero di San Bernardino di Milano	Trotti Luigi . . .	Sovvenzione	„ 6000 — —	„ 5	2 Settem. 1796		1 Lug. 1802
	Resta Giuseppe .	Sovvenzione	„ 20000 — —	„ 4½	4 Aprile 1793	Decreto Magistrale 20 Marzo 1793.	1 Aprile 1799
	Suddetto	Sovvenzione	„ 6000 — —	„ 4½	detto		Detto . . . .
	Tognola Gapare .	Residuo prez.	„ 1614 14 —	„ 4½	13 Agosto 1794		1 Ott. 1799.
	DeAlbertis D. Fisico	Residuo prez.	„ 5500 — —	„ 4½	1 Agosto 1794		30 Giugno 1800.
	Ponzoni Sac. Ales.	Residuo prez.	„ 6000 — —	„ 4½	10 Giug. 1794		1 Mag. 1800.
Mon. di S. Cater. in Brera di Milano .	Castiglioni Alf. e fr.	Sovvenzione	„ 78000 — —	„ 4½	28 Marzo 1793	Per decreto Magistrale 12 Ottobre 1793.	1 Aprile 1799.
	Barbiano di Belgiojoso Galeoto, ed Alfonso Fratelli .	Sovvenzione	„ 19000 — —	„ 4½	26 Marzo 1793		27 Marzo 1799.
	Visconti Modroni Pirovano Car. fr.	Sovvenzione	„ 34000 — —	„ 4½	20 Marzo 1793		18 Marzo 1799.
	Maroni Bened. del fu Melchiore. . .	Residuo prez.	„ 6700 16 —	„ 4½	7 Genn. 1793		30 Luglio 1798.
	Ballabio Pietro . .	Residuo prez.	„ 11259 6 8	„ 4½	28 Mar. 1793	Magistrato 12 Febbrajo 1793.	29 Marzo 1799.
	Kevenüller Eman.	Residuo prez.	„ 24722 4 5	„ 4½	4 Lug. 1793	Suddetto 12 Ottobre 1793.	30 Marzo 1799.

Provenienza del Capitale	Cognome, e Nome dei Debitori	Causa del debito	Somma Capitale	Rag. dell' inter.	Data delle proroghe accordate	Da chi furono concesse	Scadenza della restituzione
Monastero del Soccorso.	Beglojoso Galeoto, ed Antonio Frat.	Sovvenzione	,, 6000 — —	,, 4½	26 Marzo 1793	Suddetto . .	26 Marzo 1799.
	Perego Antonio. .	Sovvenzione	,, 2500 — —	,, 5	13 Agosto 1796	Amministrazione Centrale . . .	Luglio 1802.
	Brentani Carlo . .	Sovvenzione	,, 9000 — —	,, 4½	26 Settem. 1794	Magistrato 24 Luglio 1794.	28 Luglio 1800.
Mon. di S. Chiara d'Abbiategrasso.	Ratti Gaet. per il di lui Padre Gio. B.	Residuo prez.	,, 11772 16 4	,, 5	3 Febbr. 1799.	Suddetto 10 Agosto 1795.	10 Agosto 1801.
	Annone Aless. del fu Gio. Pietro . .	Residuo prez.	,, 55900 — —	,, 4½	2 Ottobre 1795	Magistrato 17 Febbrajo 1795.	11 Agosto 1799.
Mon. de' SS. Gius., e Ter. d' Angera.	Nicò Domenico di Ispra	Sovvenzione	,, 493 12 4	,, 5	16 Dicem. 1797	Amministrazione Centrale . .	16 Dicem. 1800.
Monastero di S. Michele di Gallarate	Croce Gio. Batt. successo a Mazzucchelli Lodovico.	Residuo prez.	,, 3321 4 3	,, 5	. . . .	Dall'Amministrazione della Lombardia con Decreto 2 Pratile an. V. le fu accordata la proroga per anni due, non essendo finora stipulata la scrittura.	. . . .
Mon. di S. Teresa di Biumo . . .	Garone Girolamo successo Franzosini Pasquale . .	Residuo prez.	,, 6777 12 8	,, 4½	18 Luglio 1796	Decreto Magistrale 17 Ag. 1795.	17 Ag. 1803.
	Orsenigo Giuseppe	Residuo prez.	,, 7597 14 —	,, 4½	5 Aprile 1793	Suddetto 5 Apr. 1792.	1 Apr. 1799.
	Bianchi Paolo di Velate	Residuo prez.	,, 25003 8 8	,, 5	17 Ag. 1796	Amministrazione Centrale . .	13 Ag. 1801.
Mon. di S. M. Maddalena di Monza.	Pirovano Giuseppe	Residuo prez.	,, 2384 6 2	,, 4½	6 Dic. 1793	Decreto Magistrale 29 Agosto 1793.	29 Ag. 1799.
Mon. di S. Martino di Monza.	Bartesago Giuseppe Antonio . . .	Residuo prez.	,, 6300 — —	,, 4½	28 Nov. 1793	Suddetto 14 Ottobre 1793. . .	14 Ott. 1799.
Monastero di S. Antonino di Varese.	Bianchi Giacomo.	Residuo prez.	,, 8423 13 —	,, 4½	1 Ott. 1795	Suddetto 14 Ottobre 1755 . . .	20 Sett. 2798.

Provenienza del Capitale	Cognome, e Nome de' Debitori	Causa del Debito	Soma Capitale	Rag. dell' inter.	Data delle proroghe accordate	Da chi furono concesse	Scadenza alla restituzione
Monast. di S. Pietro di Treviglio .	AlbinoBart. *d' Agn.*	Sovvenzione	,, 865 14 3	,, 5	26 Febbr. 1794.		31 Dicem. 1799.
	Gatti Antonio . .	Sovvenzione	,, 878 15 9	,, 4½	27 Febbr. 1794		detto. . . . .
	Bellinzago Ansel.	Sovvenzione	,, 1016 2 —	,, 4	20 Luglio 1793	Per decreto del cessato Magistrato 14 Maggio 1793.	detto . . . .
	Guattano Gio. Batt.	Residuo prez.	,, 14666 13 4	,, 4½	18 Febbr. 1794		detto . . . .
	Arrigoni Sacerdote Gio. Antonio .	Residuo prez.	,, 4000 — —	,, 4½	29 Luglio 1793		detto . . . .
Fondo Generale di Religione	Dugnani Giorgio .	Sovvenzione	,, 9748 15 —	,, 5	18 Agost. 1797.	Ministro dell'Interno 27 termidoro anno V	13 Aprile 1806.
	Gola Cons. Carlant.	Sovvenzione	,, 11600 — —	,, 4½	5 Luglio 1797	Amministrazione della Lombardia 25 Pratile anno V.	3 Maggio 1803.
Scuole Taverne . .	Pini Avvoc. Carlo Domen. e Giacomo Fratelli . . .	Sovvenzione	,, 2400 — —	,, 4½	19 Dicem. 1793	Decreto Magistrale 6 Dic. 1793.	6 Dicem. 1799.
Scuole Grassi . .	Perelli Franc., e Fratelli . . , . .	Residuo prez.	,, 5008 6 8	,, 4½	21 Agosto 1795	Suddetto 2. Ag 1795.	21 Agosto 1799.
Scuola del SS. in S. Babila	Grassini Gio. Segretario	Residuo prez.	,, 12000 — —	,, 4½	26 Agosto 1794	Suddetto 12. Ag. 1795.	9 Agosto 1800.
Parr. di S. Ambrogio in Solariolo .	Marone Benedetto	Residuo prez.	,, 3000 — —	,, 4½	1 Marzo 1793	Suddetto 12 Ott. 1792	1 Marzo 1899.
			1.726278. 1 5				

Sottoscr. = Maestri Ragionato = Ferrari Ragionato Coadjutore.

Sottoscr. Sabbioni Commissario = Minetti Ispettore = Lambertenghi Aggiunto = Negri Aggiunto.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 21. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 21. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CX. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori dopo aver intese tre letture, la prima il giorno 9, la seconda il giorno 15, la terza questo giorno 21 Ventoso della seguente Risoluzione del Gran Consiglio.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta XCVIII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 6. Ventoso Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
„ Il Gran Consiglio dopo aver inteso tre letture d' un progetto di Risoluzione sulla divisione delle misure, delle monete, e dei pesi, cioè la prima il giorno 12., la seconda il giorno 24. Piovoso, la terza questo giorno 6. Ventoso.
„ Dichiara che non v' è luogo a proroga, e prende la Risoluziene seguente:
„ Considerando, che si toglierà un grave imbarazzo, ed un consumo inutile di „ tempo agli usi pratici del Commercio, e delle arti, se nelle misure Repub- „ blicane d' ogni genere introducasi un piano di divisione uniforme, e corri- „ spondente al sistema della numerazione aritmetica
„ Il Gran Consiglio Risolve:
„ La divisione delle misure, e dei pesi, e delle monete da stabilirsi nella Repub- „ blica si fa secondo l' ordine della progressione decimale.
„ La presente Risoluzione sarà stampata
„ Segnat. Brunetti Presidente — Alborghetti — Piazzi Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Aldini Presidente. Rusnati Segretario. Conti Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 22. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 21. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CX. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori dopo aver intese tre letture, la prima il giorno 9, la „ seconda il giorno 15, la terza il giorno 21 Ventoso, della seguente Risolu- „ zione del Gran Consiglio.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta XCVIII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 6. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.
„ Il Gran Consiglio dopo aver inteso tre letture d' un Progetto di Risoluzione „ sullo stabilimento de' Circoli Costituzionali in ogni Capo Luogo di Diparti- „ mento, cioè la prima il giorno 5, la seconda il giorno 24 Piovoso, la terza „ questo giorno 6 Ventoso.
„ Dichiara, che non vi è luogo a proroga, e prende la Risoluzione seguente;
„ Considerando il Gran consiglio, che la pubblica istruzione è il mezzo più si- „ curo per procurare la felicità del Popolo, e l' attaccamento ai principj re- „ pubblicani;
„ Considerando, che i così detti Circoli Costituzionali conformi all' articolo 352. „ della Costituzione sono utilissimi alla pubblica istruzione;
„ Considerando, che per tal titolo i Circoli Costituzionali meritano, che il Corpo

„ po Legislativo se ne interessi, e li promova,
„ Il Gran Consiglio Risolve:
„ Il Direttorio Esecutivo è incaricato a dare gli ordini opportuni, onde sia de-
„ stinato in ogni Capo-Luogo di Dipartimento il locale atto per i Circoli Co-
„ stituzionali entro lo spazio di dieci giorni dalla pubblicazione della presen-
„ te Legge.
La presente risoluzione sarà stampata.
Segnat. Brunetti Presidente — Alborhgetti — Greppi Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

AVVISO

Dalla pubblicazione del presente in avanti i Possessori di boschi nelle Valli del Ticino, i quali prima si dirigevano al Ministro dell' Interno per ottenere la licenza di tagliarne le piante, si rivolgeranno colle loro petizioni all' Amministrazione Centrale del Distretto in cui saranno compresi detti boschi, la quale, riconosciuto che il taglio delle piante sia innocuo al Territorio, passerà ad accordarne gratis la licenza.

Milano 23. Ventoso Anno VI. Repubblicano.
Il Ministro degli Affari Interni Ragazzi. Narducci.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 23. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano gli 17. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CVI. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CVIII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 16. Ventoso anno VI. Repubblicano
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori

„ Il Gran Consiglio considerando i bisogni motivati dal Direttorio Esecutivo
„ nel suo Messaggio del giorno 4. Ventoso Anno VI. Repubblicano, e la neces-
„ sità di supplire al vuoto indicato nel Messaggio del dì 8. Ventoso di trentasei
„ milioni in danaro occorrenti a tutto Nevoso anno VII: gran parte de' quali
„ deve pagarsi fra due mesi,
„ Considerando, che si richieggono a tale oggetto le più pronte, ed efficaci mi-
„ sure, dichiara che vi è urgenza
„ Dichiarata l' urgenza Risolve:
„ 1. Per provvedere ai bisogni della Patria si stabilisce un prestito forzato.
„ 2. Questo prestito si leva sopra tutti que' Cittadini di ciascun Dipartimento, il
„ reddito netto dei quali non è inferiore alle lire due mille di Milano.
„ 3. I Prestatori sono descritti in quel Dipartimento, in cui hanno l' ordinaria
„ dimora.
„ 4. I Prestatori si distinguono in differenti Classi, e il prestito è regolato, come
„ nella seguente Tabella

Classi delle Entrate		*Depurate*		*Tassa di Prestito*
1. . dalle Lir.	2000.	alle Lir.	4000.	Lir. 100.
2. . . . . . „	4000.	. . . „	6000.	. „ 220.
3. . . . . . „	6000.	. . . „	8000.	. „ 360.
4. . . . . . „	8000.	. . . „	10000.	. „ 520.
5. . . . . . „	10000.	. . . „	12000.	. „ 700.
6. . . . . . „	12000.	. . . „	14000.	. „ 900.

7.

7.	„ 14000. . .	„ 16000. .	„ 1120.
8.	„ 16000. . .	„ 18000. .	„ 1360.
9.	„ 18000. . .	„ 20000. .	„ 1620.
10.	„ 20000 . .	„ 22000. .	„ 1900.
11.	„ 22000. . .	„ 24000. .	„ 2200.
12.	„ 24000. . .	„ 26000. .	„ 2520.
13.	„ 26000. . .	„ 28000. .	„ 2860.
14.	„ 28000. . .	„ 30000. .	„ 3220.
15.	„ 30000. . .	„ 35000. .	„ 3900.
16.	„ 35000. . .	„ 40000. .	„ 5000.
17.	„ 40000. . .	„ 45000. .	„ 6200.
18.	„ 45000. . .	„ 50000. .	„ 7500.
19.	„ 50000. . .	„ 70000	il sesto dell'entrata netta
20.	„ 70000.	in avanti il quinto dell' entrata netta.	

„ 5. Si ritiene per una sola Famiglia, ossia per un solo Cittadino l'unione di più Individui fra loro indivisi di sostanze, e di beni.

„ 6. Quelle Famiglie, le rispettive entrate delle quali appartengono alla prima „ Classe, quando siano composte di sei Individui, o più, non contribuiscono, „ che la metà del prestito alla suddetta Classe assegnato.

„ 7. Ogni Comune, ed ogni corporazione si ritiene per una sola Famiglia, eccet„ tuati tutti gli Istituti di pubblica beneficenza.

„ 8. I Capi Ministri di Culto nel Territorio della Repubblica: Ogni corporazione „ relativa ad oggetti di Culto: Ogni Individuo qualificato addetto a corpora„ zione straniera parimente relativa a Culto, contribuisce il doppio contingente „ della sua rispettiva Classe.

„ 9. Tutti questi contribuiscono la semplice quota della loro rispettiva Classe per „ l'entrate personali, indipendenti dalle sovr' indicate relazioni di Culto

„ 10. Il Gran Consiglio presenta al Consiglio de' Seniori una lista dupla di tre „ Soggetti, che debbono essere eletti per ogni Dipartimento in unione dell'Am„ ministrazione Dipartimentale, del Commissario del Potere Esecutivo, e di „ quattro Individui Municipali estratti a sorte dalle stesse Municipalità, acciò „ siano unitamente incaricati a scegliere, e fissare senza ritardo la nota, o il „ ruolo de' Cittadini obbligati in virtù degli articoli precedenti a fornire il „ prestito.

„ 11. Detti Individui fanno la nota, o ruolo, tanto avuto riguardo al catalogo „ delle annue imposte ordinarie, quanto sopra la pubblica fama notoria delle „ rispettive facoltà calcolate sui redditi prediali, sui frutti de' Capitali, del „ commercio e dell' industria. L'estimazione dei redditi prediali è regolata, „ per quanto è possibile, sugli alti, o bassi prezzi, che ne' rispettivi Diparti„ menti avevano i prodotti prediali all' epoca delle ultime raccolte, conforme „ le annesse istruzioni.

„ 12. I Cittadini, che non hanno un annuo reddito di lir. 2000. di Milano, e che vogliono concorrere a questo prestito, vi sono ammessi per qualunque somma.

„ 13. Il Capitale prestato da questi alla Patria in caso di acquisti di Beni Nazio„ nali ha l'aumento del cinque per cento per una volta sola, in modo che „ lire cento di Capitale sono considerate nell' acquisto per lire cento cinque.

14. Sarà espresso nelle Cedole di questi Prestatori *prestito volontario*, a distin„ zione delle altre.

„ 15. Tutti gli individui, che percepiscono dalla Nazione indennizzazioni, ono„ rarj, stipendj, o pensioni non minori di due mille lire Milanesi versano a „ titolo di prestito nella cassa pubblica per una volta sola, il sesto della ris„ pettiva loro mensualità entro il primo giorno del prossimo Floreale. Sono „ eccettuati da questa disposizione i Militari di truppa assoldata.

„ 16. Questo prestito si fa in danaro, ovvero in materie d'oro, o d'argento col„ le regole esposte nelle istruzioni annesse alla presente.

„ 17. In mancanza di metallo sono ricevuti i grani al prezzo medio de' mercati „ più vicini al luogo ove si fa la consegna de' medesimi.

„ 18. Il Potere Esecutivo, ricevuta la nota di dette consegne di grani, darà gli „ ordini opportuni, o per la vendita, o per il trasporto de' medesimi a nor„ ma delle istruzioni.

„ 19. Le note, o ruoli de' Cittadini, che debbono fare il prestito sono messe in „ corso dieci giorni dopo la pubblicazione della legge col mezzo de' Ricevitori „ delle Contribuzioni o dirette, o indirette. Queste note sono distribuite dal„ le Amministrazioni Dipartimentali, che ne ordinano la esazione.

„ 20. I Ricevitori annotano sui loro Registri, e nelle Cedole, che rilasciano ai
„ Prestatori, la materia, colla quale si è fatto il pagamento.
„ 21. I prestiti si esigono un terzo dentro una decade alla distribuzione delle
„ note, o ruoli, il secondo terzo entro una decade, e mezzo dopo la prima,
„ e l' ultimo terzo entro una decade, e mezzo dopo il secondo termine.
„ 22. I Cittadini, che ritardano il pagamento sono gravati di un' amenda del
„ decimo della somma ritardata.
„ 23. Quest' amenda viene esatta insieme colla somma ritardata ne' modi stessi, coi
„ quali si esige la contribuzione prediale.
„ 24. Nel momento del pagamento è rilasciata pel successivo rimborso di questo
„ prestito una cedola firmata tanto dal Ricevitore, o Esattore, quanto dal Pre-
„ sidente della Municipalità locale, o Agente Municipale, o dai rispettivi
„ Deputati dell' estimo, ove non sono ancora istallate le Municipalità, o gli
„ Agenti Municipali.
„ 25. Queste Cedole sono in qualunque tempo ammesse, come effettivo numerario
„ per l' acquisto de' Beni Nazionali.
„ 26. I possessori di piccole Cedole da 100. a 1000. lire, i quali non sono in
„ caso di acquistare beni nazionali, e non vogliono disporre in altro modo, le
„ notificano alle Amministrazioni. Queste le accordano in luogo di somma a
„ chi si presenta all' acquisto, onde servirsene a compimento dell' intero valore,
„ se a tanto non giungono quelle, che possede. Gli Acquirenti in mancanza
„ di sborso effettivo pagano ai possessori delle suddette piccole Cedole il frutto
„ del 4. per cento, e si obbligano ad estinguerli fra quattro anni.
„ 27. I Cittadini in nome de' quali è rilasciata la Cedola, o i loro Eredi, e
„ successori, che non hanno voluto fare acquisto di beni nazionali, possono
„ scontare ogni anno una decima parte della somma prestata in pagamento del-
„ le imposte sì dirette, che indirette, che loro possono spettare.
„ 28. Per abilitare i Prestatori a scontare nel termine di dieci anni col pagamen-
„ to come sopra, delle imposte, si rilasciano ai medesimi dalle Amministrazio-
„ ni Dipartimentali sopra loro richiesta dieci Cedole, contenente ciascuna il
„ decimo del capitale prestato.
„ 29. Per l' ammortizzazione di queste Cedole sono messi a disposizione del Po-
„ tere Esecutivo tanti beni nazionali, quanti corrispondono al valore delle me-
„ desime, il Potere Esecutivo ne fa una opportuna assegnazione ne' vari Di-
„ partimenti.
„ 30. Le Amministrazioni Dipartimentali danno conto ogni dieci giorni al Potere
„ Esecutivo delle somme, che vengono loro consegnate dai Ricevitori, e pub-
„ blicano i nomi di quelli, che hanno fatto de' prestiti volontarj, e de' reni-
„ tenti, o morosi al pagamento.
„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnati Giovio Presidente — Piazzi — Mocchetti Segretarj.
„ Milano li 22 Ventoso anno VI. Repubb. — Sessione CXI. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.
„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Strigelli Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa legge sia munita del sigillo
della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Moscati.
Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme: Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 23. Ventoso anno VI Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Milano 17. Ventoso Anno VI. Repubblicano
„ Sessione CVI. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CVIII. del Gran Consiglio.
„ Milano 16. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il

„ Il Gran Consiglio considerando, che per l'esecuzione dell' art. 29 della risoluzione
„ 16. Ventoso portante il prestito forzato debbonsi stabilire le norme opportune.
„ Dichiarato il caso d' urgenza sull' espresso motivo, — Risolve:
„ I. Il Potere esecutivo nella vendita dei Beni nazionali messi a sua disposizione
„ per l'artic. 29. della risoluzione dei 16. Ventoso portante il prestito forzato
„ segue le norme prescritte nell' artiç. II. della Legge 2. Piovoso relativo alla
„ vendita di una quantità di Beni nazionali corrispondente alla somma di 16.
„ milioni.
„ II. La vendita di questi beni, come quella de' beni contemplati nelle Leggi 4.
„ Nevoso, e 2. Piovoso, vengono fatte sotto la sanzione dell' artic. 376. della
„ Costituzione a perpetua indennità, e sicurezza degli Acquirenti.
„ III. Il Potere esecutivo fa pubblicare gl' incanti per la vendita de' Beni nazio-
„ nali all' asta una decade prima, e in tre distinte giornate.
„ IV. Alle vendite de' Beni nazionali contemplati nell' art. 29. della risoluzione
„ de' 16. corrente portante il prestito forzato presiede un Amministratore, ed
„ un Ufficiale Municipale.
„ La presente Risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Giovio Presidente — Piazzi — Mangili Segretarj.
„ Milano 22. Ventoso anno VI. Repubb. — Sessione CXI. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Scrigelli Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Dirett. Esecut. Il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
CIRCOLARE — Milano 23. Ventoso Anno VI. Repubblicano

Da diversi Cancellieri distrettuali dell' inaddietro provincia di Milano è stata interpellata questa Delegazione del Censo del modo di regolarsi per la scossa de' carichi solita farsi dagli Esattori comunali alla fine del corrente mese di Marzo, giacchè non avendo avuto luogo la compilazione delle imposte comunali, mancava loro il dato necessario per formare i quinternetti indicanti le partite rispettivamente dovute da' contribuenti. In pendenza delle determinazioni in proposito del Corpo Legislativo non si è potuto fin qui dare sfogo alle fatte domande; ora però che colla Legge 18. Ventoso corr. viene stabilita l' imposizione prediale per il corrente anno vi resta colla medesima provveduto, e non si avrà che da osservare le disposizioni, ed attenersi ai limiti da essa portati. Ciò quindi si partecipa al Cancelliere per sua norma, e direzione.
Dalla Delegazione del Censo — Fir. Cusani — Sott. Zoppis

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 24. Ventoso Anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Milano li 13. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CIV. del Gran Consiglio.
„ Milano li 12. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che importa alla sicurezza, e prosperità della
„ Repubblica di formare, e mantenere sempre completo di abili soggetti un
„ Corpo d' Ingegneri, previa la dichiarazione del caso d' urgenza, dedotta dal-
„ la necessità di prendere sollecitamente le misure opportune per gli oggetti
„ suddetti, Risolve „
„ 1. Il Corpo del Genio sarà composto di trenta quattro Ufficiali, cioè di un
„ Ispettore col grado di General di Brigata, tre Direttori capi di Brigata, sei

„ vice-Direttori Capi-Battaglioni, otto Capitani di prima classe, otto Capitani „ di seconda classe, ed otto Tenenti.

„ 2. Al Corpo del Genio saranno unite due Compagnie di Minatori di cinquanta „ uomini, compresi tre Ufficiali, per ciascuna; più due Compagnie di Zappa„ tori della stessa forza, e dello stesso numero d'Ufficiali, ed inoltre una Com„ pagnia d'Artisti Pontonieri di cinquanta uomini, e quattro Uffiziali. In tem„ po di guerra si aggiungerà a questa un' altra Compagnia di Artisti Pontonieri; „ si rinforzeranno a norma del bisogno quelle de' Minatori, e Zappatori, e si „ formeranno due nuove Compagnie di semplici Artisti scelti fra quelli, che la„ vorano in ferro, ed in legno.

„ 3. Se i cisalpini, italiani, polacchi, e Francesi ammessi nel Corpo del Genio „ ne' modi prescritti dalla Legge 21. Nevoso p. p. non fossero in numero suffi„ ciente da riempire tutti li posti di Ufficiali per mancanza d'individui forni„ ti delle cognizioni proprie all'Ingegnere, al Minatore, al Zappatore, ed al „ Pontoniere, in questo caso si lasceranno vacanti i posti rimanenti, e si met„ teranno di poi nella scuola militare del Genio, e dell'Artiglieria da instituirsi „ a norma della presente risoluzione, tanti allievi di più del numero ordina„ rio, ch'essa deve contenere, quanti saranno i detti posti vacanti.

„ 4. In tempo di pace due terzi de' posti vacanti saranno dati per anzianità, e „ l'altro terzo per scelta; il contrario avrà luogo in tempo di guerra. Il po„ sto però d'Ispettore del Genio sarà sempre dato per anzianità.

„ 5. I capitani delle compagnie annesse al corpo degl'Ingegneri avranno diritto „ di concorrere al posto vacante di capitano Ingegnere, e così pure i Tenenti, „ quando sieno più anziani de' Tenenti Ingegneri. Questo diritto però non po„ trà avere il suo effetto, che previo un esame, dal quale risulti avere il con„ corrente l'abilità necessaria per sostenere il carico di capitano Ingegnere.

„ 6. Vi sarà un corpo di Ragionati di fortificazione, il quale sarà composto d'un „ capo Ragionato, tre Ragionati di prima classe, e sei Ragionati di seconda „ classe. A questi Ragionati di fortificazione sarà appoggiato il registro, e con„ tro-registro per tutte quelle spese, che occorrono da farsi per l'eseguimento „ delle costruzioni, e riparazioni di fortificazione ed edifizj militari.

„ 7. Dovranno i Ragionati di fortificazione intervenire alle misure, che si faran„ no dagl' Ingegneri militari delle opere, lavori eseguiti dagli Appaltatori. ri„ vedere i conti tanto del risultato di dette misure, quanto de' prezzi, che a „ queste corrispondono a tenore de' contratti. Sarà pure loro incombenza il ri„ conoscere ogni sorta di materiali, stromenti, macchine, utensigli, che vengano „ somministrati dagli Appaltatori, esaminando se la quantità, e la qualità s'uni„ formi agl' impegni da essi addossati.

„ 8. Tutti i contratti qualunque denominazione essi prendono, dovranno stipularsi „ da chi verrà destinato dal Potere Esecutivo mediante l'intervento, e l'appro„ vazione de' Ragionati di fortificazione.

„ 9. Sarà incombenza speciale de' Ragionati di fortificazione tener registri dei con„ tratti degli appalti, così pure de' fondi somministrati per le fortificazioni, „ e del loro impiego, affine di presentare a suo tempo alla Ragionateria ge„ nerale gli occorrenti, e giustificati bilanci di tutti li maneggi di generi, e „ contanti.

„ 10. Per gli pagamenti, che dovessero farsi, saranno destinati gli opportuni pa„ gatori subalterni.

„ 11. La scuola militare, che a tenore della legge 24. Brumale risiederà in Mo„ dena, servirà tanto per l'Artiglieria, che pel Genio. Si aprirà essa al comin„ ciamento dell' anno VII.; intanto si apprestera la fabbrica, e si provvede„ ranno tutti i mobili, e stromenti necessarj per uso della scuola.

„ 12. Per esser ammesso nella scuola, in qualità d'allievo, bisognerà sapere al„ meno l'Aritmetica, la Geometria, la Trigonometria, e l'Algebra, comprese „ le equazioni del terzo, e quarto grado, di più gli elementi del disegno di „ figura, e d'architettura civile, e per fine l'arte di ben scrivere la nostra „ lingua.

„ 13. Nel primo anno entreranno nove allievi nella Scuola: nel secondo altri „ nove, e così nel terzo anno. Alla fine di questo, nel principio del quarto „ anno usciranno i primi nove per dar luogo ad altrettanti, e così di seguito „ negli anni successivi: di modo che dopo il secondo anno il numero ordina„ rio degli Allievi dell' instituto sarà per ora di ventisette, ed il corso degli „ studj durerà tre anni.

„ 14.

„ 14. Gli Allievi della Scuola avranno lo stipendio di lire milleduecento all' an-
„ no, ed il grado di sotto-Tenenti. Le provviste di libri scolastici, carta, co-
„ lori, istromenti, ed altro ad uso della Scuola stessa cadranno tutte a spese
„ della Repubblica.
„ 15. Gli Allievi, che non si applicheranno, come conviene, agli studj, e colo-
„ ro, che saran d'indole incorreggibile, verranno licenziati dalla Scuola.
„ 16. Gli Allievi, che usciranno dalla Scuola, passeranno col grado di Tenente
„ nel Corpo degl' Ingegneri, e Compagnie annesse, ed in quello degli Artiglieri.
„ 17. Quei Giovani Cisalpini, i quali avessero le cognizioni espresse nell'Articolo
„ duodecimo, verificate col mezzo di un esame, e che volessero approfittarsi delle
„ Scuole dell' instituto, avranno libero l'ingresso nelle ore degl' insegnamenti,
„ purchè si contengano con la dovuta disciplina. Questi se dopo di aver termi-
„ nato tutto il corso degli studj della Scuola, e di essersi assoggettati agli stessi
„ sperimenti, che verranno prescritti per gli Allievi, otterranno dal Direttore,
„ e Professori un attestato comprovante la loro buona riuscita, potranno con-
„ correre agl' impieghi nel caso di straordinarie vacanze nei Corpi del Genio,
„ e dell' Artiglieria.
„ 18. La Scuola sarà governata da un Direttore, poi da un Comandante in secondo
„ con un Ajutante. Altri due Ufficiali, non aventi un grado maggiore di Capita-
„ no, e tratti dai Corpi del Genio, e dell' Artiglieria, saranno attaccati alla
„ Scuola per l'istruzione degli allievi nelle fortificazioni, e nell' Artiglieria,
„ i quali conseguiranno l'avanzamento di un grado nel proprio Corpo dopo
„ d'avere ivi servito per sei anni.
„ 19. Sono necessarj per la Scuola un Professore di Matematica, uno di Fisica, e
„ Chimica, uno di Geometria descrittiva, che insegnerà anche l'idrodinamica,
„ due di disegno, i quali tutti, ed altri che fossero in appresso necessarj, saranno
„ dal Potere Esecutivo scelti fra i più abili, e capaci in dette facoltà; i primi
„ tre avranno lire quattro mille di stipendio, e tre mille gli altri due, oltre l'al-
„ loggio per tutti.
„ 20. Saranno invitati tutti i Giovani Cisalpini, che hanno le cognizioni enun-
„ ciate nell' Articolo duodecimo, e che desiderano di entrare nella Scuola a
„ trovarsi in Modena nel giorno, che verrà con pubblico avviso destinato dal
„ Potere Esecutivo per presentarsi al pubblico esame, che verrà fatto dal Di-
„ rettore unitamente ai Professori; questi sceglieranno fra i concorrenti i nove
„ più capaci, e più istrutti, e quel maggior numero ancora, che si trovasse
„ per avventura necessario a compire interamente il Corpo del Genio a norma
„ degli Articoli primo, secondo, e terzo. Un simile concorso si rinnoverà ogni
„ anno; ma allora solamente nove saranno gli eletti.
„ 21. Gli studi del primo anno scolastico saranno comuni per tutti nove, ma al
„ termine di quest' anno medesimo si farà un esame per separare i due più dis-
„ posti a servire nel Corpo del Genio, e nelle Compagnie annesse dai sette
„ rimanenti più disposti pel servizio dell' Artiglieria. Gli studj dei due anni
„ successivi saranno in parte a tutti nove comuni, ed in parte diversi relati-
„ vamente all' arte, che debbono professare, ed a norma del piano di Studj,
„ che il Potere Esecutivo è abilitato a far estendere, ed eseguire.
„ 22. Anche nel termine del secondo, e del terzo anno si faranno pubblici esa-
„ mi per premiare i più abili Ingegneri, ed Artiglieri della Scuola, e mante-
„ nere in tutti l'emulazione. Nel caso, che alla fine del terzo anno alcuno
„ degli allievi si trovasse meno capace, sarà questo obbligato a restare un altr'
„ anno nella Scuola per supplire alle cognizioni, che gli mancano. L'anzia-
„ nità rispettiva di quelli, che escono dalla Scuola dipenderà nel proprio Cor-
„ po dalle fedi, che otterranno nel fine dell' ultimo anno dai Professori
„ uniti al Direttore.
„ 23. Sarà dal Direttorio Esecutivo scelto un valente artefice, a cui darà allog-
„ gio, e conveniente stipendio colla condizione che abiti in Modena, e non
„ in altro lavori, che in istromenti di Matematica ad uso della Scuola, e
„ degl' Ingegneri.
„ 24. Per pratica istruzione degli Allievi s' intraprenderà almeno ogni secondo
„ anno il simulato attacco di un Poligono.
„ 25. L' uniforme del Corpo del Genio, e Compagnie annesse, non meno che
„ quello della Scuola militare verrà in appresso prescritto nel piano generale
„ sulla forza assoldata.
„ 26. Il Direttorio Esecutivo è abilitato a provvedere modelli, apparati di mac-
„ chine per la Fisica, ed altro ad uso della Scuola medesima.

„ La

„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Brunetti Presidente — Alborghetti — Greppi Segretarj.
Milano li 28. Ventoso anno VI. Repubb. — Sessione CXII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori — Approva.
„ Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.
Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

Nell' ultimo Congresso generale di tutti li Possessori de' fondi stati assoggettati al pagamento del Riparto delle spese occorse nella inalveazione del Redefossi tenutosi nel giorno 7. ottobre prossimo scorso (v s.) coll' intervento del Cittadino Crespi Segretario del Direttorio Esecutivo in qualità di suo Commissario, trà gli altri appuntamenti stati presi vi è quello del tenor seguente, cioè
' invitata la Congregazione Provvisoria del Redefossi di fare un Rapporto ad un generale Congresso delle spese occorse per la nuova inalveazione del Redefossi con tutti gli antecedenti a quelle relativi, in vista del quale Rapporto prenderà esso Congresso tutte quelle misure, che crederà convenienti anche per qualsivoglia occorrente riclamo.
Tale Rapporto si farà al più tardi entro tre mesi prossimi, al qual effetto si convocherà in prevenzione il detto Congresso generale colla partecipazione ed intervento del Commissario del Direttorio Esecutivo: Avvertendo, che prima del Congresso vi sia un intervallo almeno di quindici giorni, dentro li quali possa ciascuno esaminare presso gli atti il detto Rapporto, e suoi allegati.
Allo stesso generale Congresso si presenterà altresì il Protocollo riguardante gli affari del Redefossi, di cui dalla detta Congregazione Provvisoria ne fu già incaricato il Cancelliere.
Volendo pertanto la detta Congregazione Provvisoria effettuare l' assunto incarico a norma del succennato appuntamento, trova precisso d' invitare, come fa, col presente avviso ciascuno de' surriferiti Possessori Contribuenti alle spese del detto Redefossi, perchè qualora preventivamente al Congresso generale da tenersi nel giorno, che resta quì abbasso indicato volesse esaminare il suddetto Rapporto, e suoi allegati, sia esso inteso, che tutte le Carte all' uopo inerenti si ritrovano depositate negli atti presso il sottoscritto Cancelliere; Coll' avvertenza che questi per il maggior comodo de' detti Possessori Interessati ritiene le succitate Carte (previo l' opportuno Superiore assenso sul proposito riportato) nell' Ufficio della Delegazione Provinciale di Milano per il Censo posto nella Contrada denominata dell' Agnello nella Casa segnata col num. 963., dove il medesimo si ritroverà tutti li giorni dalle ore nove della mattina fino alle tre pomeridiane.
Si farà poi carico la suddetta Congregazione Provvisoria all' atto, che si terrà il Congresso generale di rappresentargli le circostanze, per cui non ha ella potuto fare il suddivisato Rapporto delle spese entro il circoscritto termine dei tre mesi spirato col giorno 7. del prossimo scorso gennajo; e nel tempo stesso si proporà un piano, onde abilitare la Provvisoria Congregazione a dimettere tutti quei creditori, che il Generale Congresso troverà del caso.
Siccome poi il Cittadino Avvocato Antonio Strigelli con sua lettera datata 22. Frimale anno VI. Repubblicano ha partecipato alla detta Congregazione Provvisoria, che per essere stato eletto in membro del Consiglio de' Seniori aveva rinunciato alla carica di Amministratore dello Spedale Maggiore, e che conseguentemente rinuncia anche alla incumbenza di delegato della detta Congregazione Provvisoria del Redefossi, di cui in qualità di altro degli Amministratori di detto Spedale venne eletto. Perciò si previene col presente Avviso, che nel Congresso Generale da tenersi come abbasso resta indicato, si passerà a maggiorità di voti a sostituire un nuovo delegato al succennato Cittad. Strigelli a compimento di essa Congregazione del Redefossi.
Sarà altresì proposto al detto generale Congresso se convenga addomandare alla Superiorità la conferma della preesistente Commissione dei trè Giureconsulti componenti il Giudizio Delegato stati eletti dal cessato Austriaco Governo a nor-

norma, e per esecuzione dell' Aulico Decreto datato 19. aprile 1790. per le diffinizioni di tutte le cause relative alla precorsa nuova inalveazione del Redefossi: Oppure addomandare la creazione di una nuova Commissione sulla terna della detta generale adunanza, o stabilire quel piano che il Generale Congresso stimerà conveniente per la più pronta spedizione delle cause.

Tale Congresso pertanto resta fissato doversi tenere giusta il solito, nell' Aula situata nelle pubbliche Scuole di S. Alessandro di questa Città pel giorno 30. germinale (giovedì 19. del prossimo venturo aprile v. s.) alle ore 10. antimeridiane precise coll' intervento del Commissario del Potere Esecutivo.

Se ne previene quindi il Possessore a tergo scritto, affinchè si compiacia di trovarsi negl' indicati giorni, ed ora nell' Aula suddetta per il succennato oggetto: con avvertenza che chi non potesse intervenirvi personalmente vi sostituisca altra persona nelle forme, la quale il rappresenti: Ritenuto, che in concorso di quelli, che non intervenissero nè per se, nè per procuratore avranno effetto le risoluzioni, che verranno fatte in detto Congresso.

Milano 24. ventoso, anno VI. Repubblicano (14. marzo 1798. v. s.)

Dott. Giuseppe Ronzio Notajo Cancelliere.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano 24. Ventoso anno VI. Repubblicano.
L'Amministratore Centrale del lotto — Al Cittadino.....

Dovendo, in vigore della Legge de' 13. Ventoso corrente, tutti li Funzionarj pubblici, ed Impiegati negli Uffizj pubblici dare in nota fedele nel termine di due Decadi presso l' Amministrazione Dipartimentale i loro nomi, cognomi, impiego, ed indennizzazione, colla comminatoria a chi manca d'essere destituito

Siete quindi avvertito a prestarvi con sollecitudine all' esecuzione di tal Legge, dando nota in iscritto all' Amministrazione Dipartimentale a cui è aggregato il Distretto di vostra ubicazione a tenore di quanto viene prescritto, e della negligenza ne farete voi responsale. Salute, e fratellanza.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 26. Ventoso anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 26. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXV. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Seduta CXVII. del Gran Consiglio.
„ Milano 25. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando essere necessario, che i pubblici Impiegati diano una pubblica prova del proprio attaccamento alla Repubblica, al di cui bene devono cooperare;

„ Considerando, che la Legge 27. Frimale contempla soltanto i Funzionarj Costituzionali;

„ Dichiarata l' urgenza sui motivi di sopra esposti, Risolve:

„ I. Tutti gli Impiegati, che percepiscono stipendio dalla Repubblica, dovranno entro due Decadi prestare il giuramento secondo la formola seguente.

„ *Io N. N. giuro inviolabile osservanza alla Costituzione, odio eterno al governo dei re, degli aristocratici, ed oligarchi, e prometto di non soffrire giammai alcun giogo straniero, e di contribuire con tutte le mie forze al sostegno della Libertà, e dell' Eguaglianza, ed alla conservazione, e prosperità della Repubblica.*

„ II. Il giuramento dovrà prestrarsi in luogo, ove abbia accesso il Popolo, e in mano di quelle Autorità, che dal Potere Esecutivo saranno a ciò destinate.

„ III. Saranno obbligati ad uniformarsi alla presente Legge anche tutti quei Cittadini, che da qualunque Autorità venissero in seguito impiegati.

„ IV. Chiunque ricusa di giurare a norma della precisa formola di sopra prescritta è escluso dall' impiego.

La presente risoluzione sarà stampata.

Segnat. Giovio Presidente — Moccetti — Piazzi Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva.
„ Marliani Pro-Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellotto Segretario.

Repubblica Francese = Armata d'Italia.

PROCLAMA

Dal Quartier generale di Genova li 27. Ventoso.

Il citt. Alessandro Berthier Generale in capo dell'Armata d'Italia
Al Popolo della Repubblica Cisalpina.

Un Trattato d'Alleanza colla Repubblica Francese è il solo mezzo di assicurare la vostra libertà, ed è in conseguenza l'ultimo colpo che si possa portare alla tirannia.

Un tradimento grande si organizzava contro la vostra felicità. Si hanno già alcune cognizioni di questa cospirazione: In un momento solo si tentava di sollevar l'Armata francese contro il suo dovere, e di fomentare dei torbidi in alcuni dei vostri Dipartimenti; certi giornalisti erano salariati per ingannarvi, e denigrare la Nazion francese. Lo sapete pure! Essa non si insulta invano.

Questi controrivoluzionarj bramavano che i Francesi e i Cisalpini si trucidassero fra di loro.

Un Deputato del Consiglio degli Anziani [ma lo dico con piacere, straniero al suolo cisalpino] organizzava una sedizione tendente a consegnar Mantova nelle mani de' nemici della Repubblica Cisalpina.

Alcuni traditori venduti alle Potenze dei re che vi circondano, si trovano forse nascosti in alcune delle Autorità le più rispettabili del vostro Governo.

Altri uomini, le di cui intenzioni debbono riguardarsi come pure, servono senza volerlo i nemici vostri, sia per loro entusiasmo poco riflettuto, sia per la loro ignoranza.

Popolo Cisalpino! Puoi tu obbliare un sol momento che sei pure debitore della tua libertà al sangue francese sparso sulle tue contrade, alle pene e ai sacrifizj numerosi della Gran Nazione, l'oggetto presentemente dell'ammirazione universale?

Sì: i Francesi sono e lo saran per sempre i tuoi amici, e sapranno mantenere l'opra da loro principiata.

Fra gli ordini emanati da me pel castigo dei Giornalisti controrivoluzionarj ed impudenti, i quali hanno parlato con indecenza della Nazion Francese, nell'accusa da me richiesta contro la persona d'un Rappresentante traditore verso la Patria e l'Armata Francese, ho rispettato i principj della libertà che vi abbiamo data, quando dipendeva da me d'impiegare l'autorità militare che potea esigere la sicurezza dell'Armata.

Popolo Cisalpino, restati pur tranquillo! Lascia che si agitino coloro soli, i quali vorrebbero gettarti fra gli orrori dell'anarchia, e distruggere la tua libertà. Appartiene al Governo della Rapubblica Francese di rispondere al tuo Governo, che l'amicizia la più stretta, continua ad esistere fra di Te e i Francesi.

Riguardo a me, non ho mai cessato di darti delle prove del mio attaccamento verso il tuo Paese. Darei volontieri la mia vita per assicurar la tua felicità e la tua libertà.

Ma, lo dichiaro: impiegherò, con coraggio e fermezza, l'autorità a me confidata per far rispettare la Repubblica Francese, assicurare la tua tranquillità e libertà, e preservar le tue Piazze dal tradimento e dall'invasione de' tuoi nemici.

Firm. Alessandro Berthier.

Per ordine del Generale in capo — Il Generale di Brigata Capo dello Stato Maggiore Generale dell'Armata Francese, Firm. Leclerc.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Proclama del Direttorio Esecutivo ai Cisalpini.

Cittadini! la libertà, di cui ora abbiamo incominciato a godere, sta per consolidarsi con un Trattato di Alleanza e di Commercio, che deve legare as-

sieme

ſieme la Repubblica Ciſalpina con la Grande Nazione, da cui riconoſce la ſua eſiſtenza.
Queſto Trattato, che deve aſſicurare la noſtra indipendenza, e garantirla da ogni eſtero attacco, toglie le ſperanze agl' interni coſpiratori. La loro agitazione dovea dunque eſſere più veemente, e gli sforzi di queſti nemici della libertà doveano raddoppiarſi per impedirne la Sanzione.
Le aſtuzie, e i raggiri di una verſatile eloquenza coperti da un velo ipocrita di amore della Patria, hanno ſorpreſo alcuni Patrioti ſinceri, e di buona fede, e l' eſempio di queſti ha ſtraſcinato ſeco alcuni altri più creduli.
Si è cercato, e ſi cerca di moſtrare il Trattato come attentatorio alla Sovranità, ed Indipendenza della Repubblica Ciſalpina, e ſuperiore affatto alle ſue forze per quei peſi gravoſi di cui ſi rende reſponſabile.
Voi conoſcete abbaſtanza, o Cittadini, quale ſia il prezzo di quella Libertà, che con tanti sforzi abbiamo acquiſtato, per comprendere, che non vi è ſacrifizio baſtante che poſſa pareggiarla. Queſto ſacrifizio però, che dalla Calunnia ſi vuol portare a quelle umilianti condizioni che feriſcono la giuſtizia, lealtà, e grandezza della Repubblica Franceſe, è ſmentito dagli articoli del Trattato ſteſſo.
La Francia nel garantire, e proteggere con la valoroſa ſua Truppa la noſtra indipendenza eſige da Noi quel ben giuſto compenſo neceſſario al mantenimento della ſteſſa; e queſto ſacrifizio, ſenſibile nelle circoſtanze di una naſcente Repubblica travagliata dalle conſeguenze di una paſſata guerra, ſarà compenſato dalla Grande Nazione in quei modi che la ſua Potenza mette a ſua diſpoſizione, preparandoſi a più fortunati deſtini.
Cittadini! Diffidatevi di quei falſi patrioti, che con la maſchera del più acceſo amore di Libertà cercano d'ingannare. La loro paſſata condotta deve illuminarvi. Prezzolati forſe da eſtere Potenze fanno i loro ultimi sforzi per diſtruggere la Repubblica. Le Riſoluzioni del Gran Conſiglio, che ſanciſcono queſto Trattato, abbaſtanza debbono convincervi, che queſto è l' unico mezzo per ſalvare la Repubblica.
E' col ſentimento del più vivo dolore che il Direttorio Eſecutivo vi fa conoſcere, o Cittadini, queſti attentati dei nemici della Libertà. Eſſo però, fermo al ſuo poſto, non traſcurerà alcun mezzo per conſervare, giuſta l' Articolo 145. della Coſtituzione, la Libertà, e quella Coſtituzione che ha giurato di mantenere contro gli attacchi de' nemici eſterni ed interni.
Cittadini! Non vi ſcordate giammai, che la noſtra eſiſtenza, la noſtra tranquillità dipende da quella buona armonia e concordia, che deve unire e legare amichevolmente ogni Ciſalpino al valoroſo Franceſe, che ha tanti diritti alla noſtra riconoſcenza.
Milano 28. Ventoſo Anno VI. Repubblicano.
Firmat. Moſcati Preſidente. — Pel Dirett. Eſecut. il Seg. Gen. Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Ciſalpina
29. Ventoſo anno VI. Repubblicano (19. Marzo 1798. v. s)

D'ordine del Dicaſterio Centrale di Milano la Carne di Vitello bella, e buona nella Città di Milano ſi dovrà vendere per ogni libbra d' once 28. ſoldi 18.
La Carne di Manzo bella, e buona per ogni libbra come ſopra . . . ſoldi 22.
I Macellari non potranno addomandare, nè ricevere più del ſuddetto prezzo, neppure da chi ſpontaneamente lo voleſſe dare, ſotto le pene contenute negli Ordini, e nelle Gride, anche corporali a giudizio del Dicaſterio ſuddetto di Milano, le quali pene ſi eſeguiranno irremiſſibilmente contro ciaſcuno contravventore.
Saranno i Macellari medeſimi obbligati a vendere, e peſare la Carne di Manzo ſeparatamente da quella di Vitello, e quella di Vitello ſeparatamente da quella di Manzo, nè potranno dare Giunta di Manzo ſopra la Carne di Vitallo, nè al contrario eſcluſe però ſempre le Teſte, ed i Piedi di Manzo, che dovranno venderſi ſeparatamente come abbaſſo, il tutto ſotto le pene come ſopra.
Dovranno inoltre tenere la preſente Meta affiſſa in Bottega, o alla Banca in luogo patente, coſicchè da ognuno ſi poſſa vedere, e leggere comodamente, ſotto pena di ſcudi dieci per ciaſcuna volta, che non ſi troverà affiſſa come ſopra, la qual pena ſarà applicata per una metà alla Città, e per l'altra all' Accuſatore.
Ed in ciaſcuno de' ſuddetti caſi di Contravvenzione ſarà lecito a chiunque, oltre gli Ufficiali ordinarj, di denunziare giuſtificatamente i Contravventori; Promettendoſi a' Denunzianti la metà delle pene pecuniarie, oltre l' eſſere tenuti ſegreti, ſe lo vorranno. La

La Giunta di Carne di Manzo; cioè Testa, e Piedi di esso dal Ginocchio in giù, la quale dovrà tenersi separata dalle Carni, e darsi pure agli Avventori separatamente dalle medesime, a norma del precetto de' 5. Dicembre 1778. intimato a' Macellari suddetti, si dovrà vendere sotto le pene in esso precetto contenute, per ogni libbra come sopra soldi 4.

Firmat. Minoja. Zuccoli. Pellegrini. Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

29. Ventoso Anno VI. Repubblicano [19. Marzo 1798. v. s.]

D' ordine del Dicasterio Centrale di Milano

La carne di Vitello di peso minore di libbre sessanta bella e buona per ogni libbra d' once 28. si dovrà vendere nel Verzajo di Milano al prezzo di sol. 17.

I Macellari non potranno addimandare, nè accettare più del suddetto prezzo, neppure da chi spontaneamente lo volesse dare, sotto le pene contenute negli ordini, e nelle gride anche corporali a giudizio del Dicasterio Centrale, le quali pene si eseguiranno irremissibilmente contro ciascuno, suddetti.

Dovranno inoltre tenere la presente meta affissa in bottega o banca in luogo patente, cosicchè da ognuno si possa vedere e leggere comodamente, e sotto la pena di scudi dieci per ciascuna volta, che non sarà, come sopra esposta, e questa d' applicarsi per una metà alla Città, e per l' altra all' Accusatore.

Ed in ciascun de' suddetti casi di contravvenzione sarà lecito a chiunque, oltre gli Ufficiali ordinarj, di denunziare giustificatamente i Trasgressori; Promettendosi alli Denunzianti la metà delle pene pecuniarie, oltre l' essere tenuti segreti, se lo vorranno.

Firm. Minoja — Zuccoli — Pellegrini — Sott. Sacchi Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo

Seduta del giorno 29. Ventoso anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Esec. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano gli 28. Ventoso anno VI. Repubblicano.

„ Sessione CXVI. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.

„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano li 20. Ventoso anno VI. Repubblicano

„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori

„ Il Gran Consiglio considerando, che in forza della Legge 12. Nevoso i Patrioti Veneti hanno un diritto di essere ammessi alla Cittadinanza cisalpina, quando provino il loro patriotismo e moralità, e di aver promossa l' unione de' loro paesi alla Repubblica cisalpina;

„ Considerando, che li sottoscritti Marino Rubbi, Giuseppe Rubbi, Giorgio Pisani, Bortolo Angeleri, Marin Zorzi ex Veneti, Girolamo Raineri detto *Liberino*, Giacomo Angeli, Ottavio Bernardi, Luigi Pase ex Veronesi, Antonio Gasparinetti ex Trevisano, Gaspare Maria Gaspari ex Udinese, Pietro Stecchini ex-Bassanese, Antonio Baldiperotto ex Vicentino hanno i requisiti richiesti dalla Legge suddetta.

„ Previa dichiarazione del caso d' urgenza sui motivi accennati dalla Legge 12. Nevoso, „ RISOLVE:

„ Resta accordata la Cittadinanza a Marino Rubbi, Giuseppe Rubbi, Giorgio Pisani, Bortolo Angeleri, Marin Zorzi ex Veneti, Girolamo Raineri detto *Liberino*, Giacomo Angeli, Ottavio Bernardi, Luigi Pase ex Veronesi, Antonio Gasparinetti ex Trevisano, Gaspare Maria Gaspari ex-Udinese, Pietro Stecchini ex Bassanese, Antonio Baldiperotto ex-Vicentino.

„ Segnat. Giovio Presidente — Piazzi — Mangili Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva.

„ Aldini Presidente — Conti — Rusnati Segretarj. "

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.

Pel Diretorio Esecutivo. Il Segretario Generale. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme: Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Programma. — Milano 30. Ventoso anno VI. Repubblicano.

Il Programma di questo Ministero del giorno 8. dello scorso Brumifero relativo alla organizzazione de' Teatri Nazionali ha interessato lo zelo di molti Cittadini a presentare le loro viste patriotiche sopra l'importante argomento. I presentati progetti, comunque forniti d' ottimi suggerimenti, furono trovati, od inopportuni, od inesatti, o di men giusti principj, o non diretti a combinare il fine politico di questi instituti col primario loro scopo di piacere instruendo, e colla conservazione, e promozione del buon gusto nelle belle arti. Bramoso perciò il Direttorio Esecutivo di ottenere de' progetti corrispondenti all' importanza dell' Argomento, ha incaricato il Ministro dell' Interno di rinnovare il Programma colla ripetizione del premio di 40. Zecchini a chi dentro altre sei decadi dalla pubblicazione avrà presentato un progetto corrispondente al divisato fine.

Gli uomini instruiti nella grand' arte di condurre i popoli col mezzo delle passioni e di una morale pratica conoscono l' importanza di dare alla Repubblica de' Teatri, che corrispondano a mire tanto sublimi. Vedranno eglino in questo Programma l' invito della Patria, e le faran tributo de' loro lumi. I bravi Cittadini che han già corso lo stadio, e che non hanno raggiunto la meta, vorranno anch' essi approfittare della proroga onde rinnovare i loro progetti maturati da una maggiore riflessione e perfezionati dagli sforzi del loro patriotismo.

Il Ministro dell' Interno Firmat. Ragazzi. Sott. Narducci.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile,
Milano li 30. Ventoso anno VI. Repubblicano.
CIRCOLARE.

Dietro il risultato delle informazioni fatte da' Cancellieri Distrettuali dell' inaddietro Provincia di Milano a sfogo della Circolare 27. Piovoso prossimo passato N. 1363. desidera il Ministro della Giustizia di essere prontamente informato del numero preciso degli esemplari di ciascuna Legge, o Proclama che ad essi occorre per la pubblicazione nelle Comunità comprese nei rispettivi loro Distretti, detratto quello che ricevono dalle Amministrazioni Centrali de' rispettivi loro Dipartimenti, avvertendo di limitare il numero degli esemplari al puro bisogno, cioè uno per ciascheduna Comunità, uno per il Parroco da leggersi al Popolo, ed un altro per la Deputazione dell' Estimo, escluse le Preture, alle quali vengono trasmesse dal Tribunale d' Appello, onde in pendenza di un certo regolare metodo possa senza confusioni, e senza un dispendio maggiore del dovuto provvedere col mezzo di quest' Ufficio per l' occorrente pubblicazione.

S' invita pertanto il Cancelliere del Distretto..... a somministrare a questa Delegazione al Censo siffatta notizia, avvertendo di usare tutta la possibile sollecitudine, ed esattezza.

Dalla Delegazione del Censo
Cusani Delegato. Zoppis.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno primo Germinale anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli atti del Direttorio Esecutivo a tenore dell' articolo decimo della Legge 17. p. p. Ventoso la sottoindicata elezione definitiva dei Soggetti, che debbono concorrere a formare il Ruolo per il Prestito forzato nei Dipartimenti della Repubblica da esso fatta sotto il giorno 30. Ventoso p. p. Seduta CXVII.

Dipartimento del Crostolo. Majoli Pietro. Ferrari Francesco. Rabeno Banchiere.
Dipartimento del Ticino. Orlandi Rocco. Maggi Ingegnere. Chiappori Stefano.
Dipartimento della Montagna. Gennari Gio.. Righini Antonio. Proasi Agrimensore.
Dipartimento del Basso Pò. Fiaschi Lodovico. Campana Giacomo. Recchi Luigi.
Dipartimento dell' Adda. Carminati Alessandro di Lodi. Viola Domenico di Soncino. Ragazzoni Giuseppe il Padre di Crema.
Dipartimento dell' Adda, ed Olio. Delfini Dottor Fisico di Morbegno. Rusconi Giacomo Antonio di Sondrio. Calvi Maffeo di Edolo.
Dipartimento del Mincio. Cessi Dott. Pietro. Butturi della Dita Borromeo. Todeschini Elia Negoziante.

Dipartimento del Benaco. Scipione Trecagni di Salò. Ugolotti Pietro Antonio di Castiglione. Osma Antonio di Asola.

Dipartimento dell' Alpi Apuane. Rossi Xaverio Avvocato di Massa. Ferrari Giovanni Francesco di Garfagnana. Vaccà ex-Capitano di Carrara.

Dipartimento del Rubicone. Urbani Luigi. Agolanti Gio. Battista. Caporali Luigi.

Dipartimento del Lamone. Varani Francesco di Faenza. Gentilini Annibale d'Imola. Raisi Pompeo di Ravena.

Dipartimento del Serio. Quattrini Dottore dell' Isola. Morlacchi Luigi di Valle Seriana. Riccardi Luigi di Bergamo.

Dipartimento del Panaro. Fano Pellegrino. Palmieri Pietro. Cantuti Nestore.

Dipartimento del Verbano. Baroffio Giuseppe Dottore di Varese. Savino Teodosio di Gavirate. Caldarini Coadiutore di Gallarate.

Dipartimento del Lario. Rezzonico Melchiore Negoziante. Sanpietro Giovanni di Como. Gianni Paolo di Chiavenna.

Dipartimento del Reno. Zamboni Gaetano Mercante. Bologna Sebastiano. Sibaud Marcellino.

Dipartimento dell' Alta Padusa. Miari Nicolò Alfonso di Finale. Masetti Dionigi Negoziante di S. Giovanni. Paltrinieri Dottor Legale di S. Felice.

Dipartimento dell' Alto Pò. Giovannini Giuseppe di Cremona. Corti Giovanni di Casal Maggiore. Casagrande Antonio di Cremona.

Dipartimento dell' Olona. Pensa ex-Municipale. Curti Luigi. Schernardi Luigi.

Dipartimento del Mela. Fenaroli Antonio. Guzzago Faustino. Chiodi Angelo.

Aldini Presidente — Conti Segretario — Rusnati Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Elezione sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, e pubblicata.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firmat. Moscati.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 3. Germile anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Esec. il seguente Messaggio

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 3. Germinale Anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXX. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Direttorio Esecutivo.

„ Cittadini Direttori, nel Messaggio di questo Consiglio 30. Ventoso, con cui „ vi fu trasmessa l' elezione definitiva de' tre Soggetti, che debbono concorrere „ a formare il ruolo per il Prestito forzato a tenore dell' Art. 10. della Legge „ 17. suddetto Ventoso, è incorso un errore nel Dipartimento dell' Olona, „ trovandosi incluso — Corti Luigi — invece dell' eletto Pietro Balabbio. Ve „ ne rendiamo quindi sollecito avviso per l' opportuna correzione.

„ Salute, e Fratellanza.

„ Segnat. Marliani Presidente — Montalti — Strigelli Segretarj.

Il Dirett. Esecut. ordina, che il premesso Messaggio sia pubblicato, ed eseguito.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.

Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Per copia conforme. Il Ministro della Giustizia Luosi. Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Proclama del Direttorio Esecutivo ai Cisalpini.
3. Germile Anno VI. Repubblicano

L' esecuzione della Legge 23. Ventoso decorso del Prestito forzato è già stata ordinata.

Questa Legge diretta a provvedere ai bisogni urgenti della Repubblica, e a rimettere le Finanze in un giusto equilibrio, stabilirà il credito pubblico tanto necessario alla prosperità Nazionale.

Ma i nemici interni della Repubblica, che non lasciano la più piccola occasione per recarle discapito, approfittano delle circostanze del momento per avvilire il credito pubblico, e s' aggirano per mettere in sospetto le Cambiali, e gli Obblighi della Nazione, che essi poi acquistano con un infame agiotaggio.

Il Direttorio Esecutivo a cui non isfuggono le cabale, ed i raggiri di costoro, non manca di assicurare tutti que' boni cittadini, che possessori di tali obblighi

Nazionali fossero presi da un irragionevol timore. Se le imperiose circostanze hanno impedita l'esattezza dei pagamenti delle Cambiali, la dilazione non ne può essere ritardata più oltre, ed il ritratto della sopraccitata Legge sarà principalmente disposto a soddisfare questo debito Nazionale.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Sessione del giorno 4 Germinale Anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esec. il seguente Messaggio.

„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Milano li 4. Germinale anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXXI. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Direttorio Esecutivo.

„ Vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, la difinitiva elezione de' Commissarj „ di Alta Polizia residente in Milano in luogo delli Cittadini Campeggi, e „ Caccianino, che hanno rinunciato alla Carica — Ferrario Vincenzo — Lopio „ Amanzio. „ Salute, e fratellanza

„ Segnat. Mariani Presidente — Mocchetti — Strigelli Segretarj.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che il premesso Messaggio sia stampato, pubblicato, ed eseguito.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Alessandro Pro Presidente.

Pel Dirett. Esecut. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi. Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Sessione 5. Germinale anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli Atti del Dirett. Esecut. la seguente Legge

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 5. Germinale Anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXXII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Seduta CXXVI. del Gran Consiglio.
„ Milano li 4. Germinale anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando, che le Cambiali legittimamente emmesse dal „ Governo della Repubblica Cisalpina sono state ne' differenti contratti rilasciate „ come denaro contante;

„ Considerando, che la lealtà della Nazione non può permettere, che si dubiti „ ulteriormente del pagamento, o della realizzazione delle Cambiali stesse:

„ Dichiarato il caso d'urgenza sul motivo, che il Credito pubblico, e la buona „ fede Nazionale non soffrano ulterior detrimento, Risolve:

„ Le Cambiali del Governo della Repubblica Cisalpina di già scadute vengono „ ricevute come effettivo contante in pagamento de' Beni Nazionali, che si „ alienano a termini delle Leggi 2. Piovoso, e 16. Ventoso.

La presente risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Alpruni Presidente — Mocchetti — Mancili Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori Approva.

„ Mariani Presidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.

Il Dirett. Esec. Ordina, che la premessa Legge venga munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Alessandri Pro-Presidente — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.
Sessione 5. Germinale anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.

„ In

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano li 5. Germile anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXXII. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de' Seniori — Al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d'urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CXXVI. del Gran Consiglio.
„ Milano li 4. Germile Anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori.

„ Il Gran Consiglio considerando la necessità di provvedere di Letti le Truppe Francesi stazionate nel Territorio della Repubblica, onde supplire così al difetto dell' Appalto ch' erasi aperto presso il Ministro della Guerra sotto il 13. Ventoso prossimo scorso, e risparmiare ai Cittadini l' incomodo di alloggiare le suddette Truppe in propria casa.

„ Dichiarato il caso d' urgenza sul bisogno pressante di tali Letti. „ Risolve:

„ 1. Il Potere Esecutivo richiede ai Cittadini facoltosi di somministrare i Letti occorrenti alla Truppa in quelle parti della Repubblica, ove l'urgenza lo esige.

„ 2. Le richieste si fanno in preferenza ai Regolari dell' uno, e dell' altro Sesso, indi ai Ricchi possessori, o Negozianti, prima di estenderle ai meno ricchi, e meno agiati.

„ 3. Ciascun Letto debb' esser fornito con gli articoli seguenti: Un fusto d' asse con cavalletti, ovvero panche: Un pagliariccio empito di paglia: Un capezzale di lana: Due lenzuola di tela bianca, ed una coperta di lana; il tutto della misura conveniente per due persone.

„ 4. All' atto della consegna del Letto fornito se ne fa la stima da un Perito alla presenza di due Municipalisti, e del Proprietario.

„ 5. Viene rilasciata al Proprietario una Cedola indicante l'importo de' Capi somministrati sottoscritta dal Perito, e dai due Municipalisti; e questa è ricevuta come denaro contante alle pubbliche Casse.

„ 6. I Letti come sopra forniti restano sotto la custodia, e responsabilità delle Amministrazioni Centrali, e da queste vengono consegnati mediante Ricevuta ai Provveditori Militari. "

„ La presente risoluzione sarà stampata.
„ Segnat. Alpruni Presidente — Mocchetti — Mangili Segretarj.
„ Il Consiglio de' Seniori Approva
„ Marliani Presidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo Ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Alessandri Pro Presidente.
Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.
Luogo del Sigillo — Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi.
Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estrato de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 6. Germinale anno VI. Repubblicano.

Il Direttorio Esecutivo considerando che il servigio della Guardia Nazionale Sedentaria debb' essere del minore possibile aggravio ai Cittadini.

Considerando che in molti luoghi si abusa della buona volontà dei Cittadini, occupandoli in guardie del tutto inutili e superflue, come gli costa per molti riclami ricevuti;

Considerando che l' Articolo 108. dell' Organizzazione e Regolamento esige che la norma della Guardia da stabilirsi in qualunque Dipartimento sia la sola utilità,

Determina: Sono abolite per la Truppa Nazionale Sedentaria tutte le Guardie d' onore che in alcuni luoghi si sono attribuite le Amministrazioni Centrali, Municipali, Capi di Legione, Commissarj del Potere Esecutivo ec.

Il Ministro dell' Interno fa pubblicare questa determinazione, e resta incaricato della sua esecuzione in tutta la Repubblica.

Per copia conforme Firmat. Moscati Presidente.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.

In conformità della sopraccennata determinazione s'incaricano tutte le Autorità Costituite nei rispettivi Dipartimenti della Repubblica del corrispondente adempimento, e le Amministrazioni Centrali a riferirne l' esecuzione.

Milano 9. Germile anno VI. Repubblicano.
Il Ministro degli affari Interni Firm. Ragazzi. Sott. Narducci.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano li 7. Germile anno VI. Repubblicano.
CIRCOLARE.

Essendosi messo in corso dal Ministro degli affari interni un altro metodo per la notificazione dei prezzi di grano che sieguono sui Mercati dell' innaddietro Provincia di Milano viene a rendersi inutile la trasmissione delle Tabelle che per tale oggetto si fa da' Cancellieri del Censo ogni decade al prefato Ministro. Inerendo pertanto al conforme invito dal medesimo avuto col Decreto 3. Germile corrente num. 13359 si avverte di ciò il Cancelliere
perchè si astenga d' ora in avanti dalla compilazione, e spedizione di simili Tabelle.

Dalla Delegazione del censo in Milano.
Cusani Delegato Zoppis.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto dei Registri del Direttorio Esecutivo.
Seduta del giorno 8. Germinale anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. la seguente Legge.
„ In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
„ Milano li 7. Germile Anno VI. Repubblicano
„ Sessione CXXIV. del Consiglio de' Seniori
„ Il Consiglio de' Seniori al Gran Consiglio.
„ Il Consiglio de' Seniori ha decretato caso d' urgenza il seguente.
„ In nome della Repubblica Cisalpina, una ed indivisibile.
„ Seduta CXVIII. del Gran Consiglio.
„ Milano li 21. Ventoso anno VI. Repubblicano.
„ Il Gran Consiglio al Consiglio de' Seniori

„ Il Gran Consiglio considerando, ch' è di estrema necessità organizzare pronta-
„ mente i Dipartimenti della Repubblica sì pel sistema politico, come pel giu-
„ diziario, pel militare, e per le Finanze.
„ Considerando, che questa organizzazione ha per fondamento la giusta distribu-
„ zione dei Dipartimenti in Distretti, e Comuni a norma della Costituzione.
„ Il Gran Consiglio, dichiarata l' urgenza sopra i precedenti motivi. — „ Risolve.
„ Il Dipartimento del Lario sarà ripartito come segue, derogandosi ad ogni an-
„ terior Legge in contrario.

N. 1. Comune di Como col suo Circondario esterno formato dai Borghi, e così detti Corpi Santi.

N. 2. Distretto di Domaso Capo Luogo

Comunità. Bugiallo, Giera, Montemezzo, Sorico, Trezzone, Domaso, Dosso del Liro con Alpi di Camedo, Gravedona, Livo, Pellio, Traversa con Naro, Vercana, Consiglio di Rumo, Cremia, Dongo, Garzeno, Germasceno con Alpi di Periolo, e di Stazzona, Musso, Pianello, Stazzona, Rezzonico, S. Abbondio, S. Siro.

N. 3. Distretto di Porlezza Capo Luogo.

Comunità. Buggiolo con Pramarcio, Carlazzo, Cavargna, Cima, Claino con Osteno, Corido, Cusino, Gotro, Piano, Porlezza, S. Bartolomeo, S. Nazaro, Seghebbia, Tavodoro con S. Pietro Agria, Albogasio con Orla, Castello, Cresogno superiore, ed inferiore, Dasio, Drano, con Loggio, Puria, Blesagno con Lura, Castiglione, Laino, Lanzo, Pellio di sopra con Pellio di sotto, Ponna, Rampogno, S. Fedele, Scaria, Verna,

N. 4. Distretto di Tremezzo Capo Luogo.

Comunità. Bellaggio con Comune di mezzo, e Comune delle Ville, Argegno, Casasco, Cerano, Colono, Dizzasco con Muronico, Rovasco, e Biazzeno, Lezzeno, Ossuccio con Spurano, Pigra, Sala, Schignano, Lenno, Mezzegra, Tremezzo, Bene, Breglia, Croce, Grandola con Naggio, Velzo, Codogna, Conte, e Cardano, Griante, Grona, Loveno, con Nobiallo, Menaggio, Plesio con Barna.

N. 5. Distretto di Laglio Capo Luogo.

Comunità. Brienno, Carate, Careno, Laglio, Lemna, Molina, Nesso, Palanzo, Pognana con Quartano, Canraga, Velleso con Erno, Zelbio, Blevio, Cernobbio, Masliánico, Moltrasio, Piazza, Rovenna, Torno, Urio.

N. 6. Distretto di Uggiate Capo-Luogo.

Comunità. Albiolo, Bizzarone, Cagno, Camnago con Bernasca. Casanuova, Cavallasca, Caverzasio, Drezzo, Gaggino, Geronico al piano, ed al monte, Olgiate con Baraggiola, Sommaino, Patè, Rodero, Ronago, Solbiate con Concagno, Trevano, Vergosa, Uggiate.

N. 7. Distretto della Pieve di Zerio inferiore Capo-Luogo Como.

Comunità. Albate con Trecallo, Braggia, Muggio, ed Acquanegra, Camnago, Capiago con Cassina Franca, Civiglio con S. Tommaso, e Vilsigna, Grandate, Lipomo, Ponzate, Senna con Navedana, e Ballone, Salzago, Travernerio con Urago, Brunate.

N. 8. Distretto di Fino Capo-Luogo.

Comunità. Asnago con Monte Soldo, Bernate con Guzza, Brecchia con Lazzago, Bregnano con Puginate, e Cassina Manigardi, Bulgorello, Cadorago, Caslino, Casnate con Baraggiola, Cassina Rizzardi con Boffalora, Monticello, e Ronco, Cermenate con Cassina S. Croce, e Cassina Lavezzara, Civello con Brugo, Fino con Bricoletta, Fiorenzuola, Molino Rionca, Mornasco, e Socco, Lomazzo con Manera, e Bissago, Lucino, Lusiago con Bricola, Maccio con Macciasca e Brusada, Minoprio, Montano con Casarico, Rebbio, Rovellasca, Vertemate con Rionca, e Bunone, Alzate con Verzago, Carimate, Cucciago, Figino, con Rozzago, Intimiano, Montorfano, Novedrate.

N. 9. Comune di Cantù Pieve di Galliano.

N. 10. Distretto di Mariano Capo-Luogo.

Comunità. Arosio, Brenna, con Olgelasca e Pozzolo, Cabbiate, Carugo con Incassate e Guarda, Cremnago, Inverigo con Pomelasca, Mariano con Cassina del Perticato, Paina con Birone, Cassina Brugazzo, e Cassina Bistorto, Romanò con Vianò, Villa Romanò, Agliate, Albiate, Briolco, Calò con Riva, e Fonigo, Canonica del Lambro con Pegorino, Castelletto, Verneto, e Cassina Boffalora, Carate con Tagliabue, Costa con Riverio, Giussano con S. Gio. in Baraggia, Robbiano, Sovico, Triuggio con Rancate, e Boffalora, Verano, Verha con Zuccorino, Villa Raverio con Rigola.

N. 11. Distretto di Erba Capo Luogo.

Comunità. Albesio, Alserio, Anzano con Cassina Pugnano, Monticello, e porzione di Monguzzo, Arcellasco con Torricella, Carpesino, Brugora, e Cassina Torchiera, Buccinigo con Molena, Carcano con Corogna, Castano, con Sirtolo, Colerago con Cassina Marcietta, Cassina Careggia, Cassina Visconti, porzione di Calpuno, Crevenna con Mornigo, Erba, Fabbrica, Incino con Villincino, Regora, e Ferrera, Lambrugo, Lezza, Lurago con porzione di Calpuno, Merone, Monguzzo con Nobile, Orsenigo, con Parzano, Patravicino con Pomerio, e Caseglio, Ponte con Cassina Busnigallo, Villa Albese con Sarugga.

N. 12. Comune di Seregno Pieve di Desio.

N. 13. Distretto di Desio Capo-Luogo.

Comunità. Balsamo, Biascono con Cassina S. Giorgio al Fambro, Bovisio, Cassina di Giorgio Alipiandi, Cassina Amata, Cassina Savina, Cinisello, Cusano, Desio, Dugnano, Incirano, Lissone, Macherio con Cassina Toretta, Masciago, Muggiò con Cassina Scorpiona, Nova con Cassina Meda e Grugnotorto, Paderno, Palazzolo, Seregno, Varedo con Molino del Salice, Molino del Cantone, e Casulta.

N. 14. Distretto di Seveso Capo-Luogo.

Comunità. Barlasina, Binzago, Birago, Ceriano, Cessano Maderno, Cogliate con S. Dalmazio, Copreno, Lazzate, Lentate con Cimnago, Camnago, e Cassina Mirabella, Lembiate con Mombello, Meda, Misinto, Seveso con Cassina Farga, Solaro.

N. 15. Comune della Valle S. Giacomo.

N. 16. Distretto di Chiavenna Capo-Luogo.

Comunità. Chiavenna, e Vicinanze, Piuro, Campedello, Villa.

N. 17. Distretto di Gordona Capo-Luogo.

Comunità. Gordona colla Vale Bodegno, e Monti di Menarolo, Mese, Novate, Prata, Samolaco.

La presente Risoluzione sarà stampata.

„ Segnat. Giovio Presidente — Piazzi — Mocchetti Segretarj.

„ Il Consiglio de' Seniori approva.

„ Fontana Pro-Presidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Il Presidente del Dirett. Esec. Firmat. Moscati — Pel Dirett. Esec. il Segret. Gen. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme — Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 8. Germinale anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. il seguente Atto Legis-

Legislativo portante la nomina dei Presidenti de' Tribunali Criminali, Accusatori Pubblici, e Cancellieri ne' sotto indicati Dipartimenti.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano li 7. Germile anno VI. Repubblicano.

„ Sessione CXXIV. del Consiglio de' Seniori

„ Il Consiglio de' Seniori – Al Direttorio Esecutivo.

„ Vi trasmettiamo, Cittadini Direttori, la definitiva elezione dei Presidenti „ de' Trib. Criminali, Accusatori pubblici, e Cancell. dei seguenti Dipartimenti.

MELA. Fenaroli Girolamo *Presidente*. Salvi Pietro *Accusatore*. Piazza Alberto *Cancell.*

ADDA, ED OLIO. Guicciardi Enrico di Ponte *Presidente*. Calvi Francesco di Edolo *Accusatore*. Ronchi Antonio di Andrea di Breno *Cancelliere*.

ALTA PADUSA. Grillenzoni Antonio di Filippo del Finale *Presidente*. Cranchi Aurelio Dottore del Finale *Accusatore*. Frontori Sebastiano di Cento *Cancelliere*.

ALPI APUANE. Quirici Dottor Pietro Giudice in Modena *Presidente*. Giusti il figlio di Massa *Accusatore*. Jacopetti Padre Cancelliere in Sestolo *Cancelliere*.

BASSO PO'. Manfrini Avvocato Giudice *Presidente*. Bocchi Angelo Accusatore provvisorio *Accusatore*. Crescentini attuale Cancelliere *Cancelliere*.

BENACO. Orrigoni Antonio di Levio *Presidente*. Pastorio Giuseppe di Castiglioni *Accusatore*. Gola Ottavio di Salò *Cancelliere*.

CROSTOLO. Caselli Piervincenzo *Presidente*. Ghiossi Ferdinando di Castelnuovo *Accusatore*. Casoli di Montecchio *Cancelliere*.

LAMONE. Mazzolani Carlo d' Imola Avvocato *Presidente*. Faella Pietro d' Imola *Accusatore*. Lippi di Mordano Legale *Cancelliere*.

MINCIO. Forti Giovanni Maria Giudice Criminale *Presidente*. Gardani Guglielmo Giudice Criminale *Accusatore*. Gazzaniga Giuseppe Cancelliere *Cancelliere*.

PANARO. Valdrighi Luigi *Presidente*. Giovannini Filippo *Accusatore*. Trinelli Giovanni Battista *Cancelliere*.

RENO. Gaudenzi Filippo Avvocato *Presidente*. Pilla Giovanni *Accusatore*. Argellati Francesco Legale *Cancelliere*.

RUBICONE. Montoni Dottor Agostino di Pesaro *Presidente*. Milandri Dottor Vincenzo dei Borghi *Accusatore* Dugheria Dottore di Cesena *Cancelliere*.

SERIO. Bonasio Giovanni Francesco *Presidente*. Averara Manifetto *Accusatore* Alborghetti Giuseppe *Cancelliere*.

LAR O. Per la rinuncia del Cittadino Canarisi Rappresentante del Popolo.

Lena Perpenti Amministratore *Accusatore*.

Fontana Pro Presidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa Elezione sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, e pubblicata.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Moscati.

Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme: Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile

Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo.

Seduta del giorno 8. Germinale anno VI. Repubblicano.

Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre agli Atti del Dirett. Esec. il seguente Atto Legislativo portante la definitiva elezione de' Censori della Contabilità.

„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

„ Milano li 8. Germinale anno VI, Repubblicano.

„ Sessione CXXV. del Consiglio de' Seniori.

„ Il Consiglio de' Seniori al Direttorio Esecutivo

„ Cittadini Direttori. Vi trasmettiamo la definitiva elezione de' Censori della „ Contabilità a norma del § 320. della Costituzione dietro la nota tripla pro„ postaci dal Gran Consiglio.

„ NOMI DEGLI ELETTI

„ Tettamanzi Francesco del Mincio, Spreafico Carlo dell' Olona,

„ Pensa ex Municipale dell' Olona.

„ Salute, e fratellanza.

„ Marliani Presidente — Mocchetti — Strigelli Segretarj. "

Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa definitiva elezione sia munita del sigillo della Repubblica, stampata, e pubblicata.

Il Presidente del Direttorio Esecutivo. Firm. Moscati.

Pel Direttorio Esecutivo. Il Segretario Generale. Sott. Sommariva.

Luogo del Sigillo. Per copia conforme: Il Ministro della Giustizia Luosi.

Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo
Seduta del giorno 9. Germinale anno VI. Repubblicano.
Il Consiglio de' Seniori ha fatto deporre negli atti del Dirett. Esec. il seg. Messaggio
„ In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
„ Milano gli 9. Germinale anno VI. Repubblicano.
„ Sessione CXXVI. del Consiglio de' Seniori.
„ Il Consiglio de Seniori al Direttorio Esecutivo
„ Dietro nota dupla propostaci dal Gran Consiglio, vi trasmettiamo, Cittadini „ Direttori, la definitiva elezione di un Membro della Commissione di alta „ polizia residente in Modena per la rinuncia del già eletto cittadino Alaj, „ Giovanni Battista Panelli. „ Salute e fratellanza.
„ Marliani Presidente — Mocchetti Segretario — Strigelli Segretario.
Il Direttorio Esecutivo ordina, che la premessa definitiva elezione venga stampata, pubblicata, ed eseguita.
Il Presidente del Direttorio Esecutivo Firm. Moscati.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sott. Sommariva.
Per copia conforme il Ministro della Giustizia Luosi. Bellerio Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
CIRCOLARE
Milano li 9. Germile anno VI. Repubblicano.
Molti Cancellieri del Censo di questa Provincia Milanese si sono diretti al Ministro degli affari interni per avere il solito numero delle Tabelle in bianco, nelle quali i Parrochi cui venivano distribuite, descrivevano i morti nella rispettiva loro Parrocchia. Coll' imminente attivazione del nuovo sistema giudiziario restando altrimenti provveduto agli oggetti per cui erano compilate dette Tabelle, viene a cessare il bisogno della loro compilazione, e si rende quindi inutile la chiesta spedizione di esse Tabelle in bianco. Dietro pertanto invito del detto Ministro portato da suo Decreto 8. Germile corrente num. 982. si rende di ciò inteso il Cancelliere . . . . per sua norma e direzione.
Dalla Delegazione del Censo in Milano. Firm. Cusani delegato - Sott. Zoppis.

Discorso pronunciato dal Cittadino Ginguenè Ambasciatore della Repubblica Francese a Torino nel presentare al Re le sue credenziali

Sire il Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese, geloso di mantenere la buona intelligenza felicemente ristabilita tra la Francia ed il Governo Piemontese, mi spedisce presso Vostra Maestà.
Reco per parte del Direttorio, fede, lealtà, rispetto pei trattati, per l'ordine pubblico e pel dritto delle genti. Spero di trovare a nome di Vostra Maestà i medesimi sentimenti ne' suoi Ministri ed in tutti gli Agenti de' suoi ordini.
Una Diplomazia libera ed aperta è la sola che convenga a' Governi degni di questo titolo. La Nazione, cui le sue vittorie diedero il nome di *grande*, non ne conosce di altra fatta. La doppiezza, l'astuzia nelle negoziazioni sono agli occhi suoi siccome appunto la codardia nelle battaglie. Ella lascia con disprezzo il raggiro, ed il macchiavellismo a que' vili gabinetti corrotti, e corruttori, che da sei anni in quà intorbidano l'Europa coi loro intrighi, e stipendiano a peso d'oro l'effusione del sangue umano.
Quai frutti hanno raccolto le Potenze docili ai loro perfidi consig'j? Sire, non voglio riaprire delle piaghe, cui il tempo, la pace, e la concordia possono da lor sole guarire. Ma dirò in faccia alla Maestà vostra e a tutti i Governi, che furono ricondotti, com' essa, a misure pacifiche, che la lor prosperità, che la lor gloria sta nella costanza, e nella sincerità de' loro sentimenti verso la Repubblica Francese.
Oso lusingarmi, Sire, di non proferir quivi cosa alcuna, che non sia conforme a quelli di Vostra Maestà. Felice, se la mia condotta ed i miei principj conosciuti nelle procelle che han turbata la mia Patria, hanno anticipatamente potuto ispirarvi qualche stima *a mio riguardo*; me felice se la scelta che il Direttorio ha fatto di me per risiedere presso voi, è agli occhj di vostra Maestà un pegno di sue intenzioni per lei; e se io posso nel corso di questa missione onorevole giustificare ad un tempo e la confidenza del Direttorio Esecutivo e la stima di Vostra Maestà.
10. Germile anno VI.

In

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.
Milano li 10. Germile anno VI. Repubblicano.

Dietro le istruzioni avute con lettera del Ministro degli Affari Interni 17 Fruttidoro annò V. conformi alla determinazione 5 detto de' Comitati di Costituzione, e Giurisprudenza, trasmesse al detto Ministro dal Direttorio Esecutivo gli 11. dello stesso mese, incaricata l'Amministrazione Centrale del Dipartimento d'Olona a ricevere le istanze de' petenti l'ammissione all'eserzizio dell'arte d'Ingegnere, e d'Agrimensore, ed a nominare una deputazione di Professori per l'esame de' Candidati, e così pure a dichiarare, e pubblicare l'abilitazione de' medesimi ordina la pubblicazione del presente

Estratto dei Registri dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento d'Olona
Seduta del giorno 10 Germile anno VI. Repubblicano.

Propostosi il rapporto della Commissione degli Ingegneri nominati da quest' Amministrazione nella seduta del giorno 28 Ventoso anno VI. per gli esperimenti sopra li requisiti, e qualità del Cittadino Cristoforo Bellotti, che ha chiesto d'essere abilitato all' esercizio dell' arte d'Ingegnere, ed Architetto, e riconosciutosi dal detto rapporto, che il suddetto Petente ha dato prova d'essere bene istrutto nella surriferita Arte.

La medesima Amministrazione accorda al cittadino Cristoforo Bellotti il diritto di esercitare l'arte d'Ingegnere, ed Architetto, ordinando che la presente determinazione sia data per copia al Candidato.

Firm. Stampa Soncino Presidente — C. Busti — Sott. Narduci Segretario.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.
Milano gli 11. Germile Anno VI Repubblicano
Il Ministro della Guerra.

In vista dei riclami pervenutimi da varj Ufficiali de' diversi Corpi in punto della determinazione presa dal Direttorio Esecutivo, che non debbasi passare nè Legna da fuoco, nè Lume agli Ufficiali Cisalpini, partecipatavi con mia Circolare del giorno 10 Ventoso, ho chiesto al Direttorio medesimo con mio Rapporto del 9 corrente una spiegazione che togliesse ogni equivoco nell' interpretazione di quel Decreto 4 Ventoso, ed ha sul proposito concluso quanto segue.

„ Trovandosi le Truppe Cisalpine nel poroprio Territorio, ed in epoca di pace,
„ non può farsi loro lo stesso trattamento, come alle Truppe Francesi, le quali
„ in tempo di pace, e nel proprio Paese non precepiscono nè il Lume, nè la
„ Legna; Epperò non può accordarsi la Legna, ed il Lume in quistione agli Uf-
„ ficiali Cisalpini: Incaricato il Ministro di promulgarne l'analogo avviso.
„ = Segnat. Moscati Presidente = Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Gene-
„ rale Sott. Sommariva.

Siete quindi invitati ad uniformarvi alla confermata deliberazione.

Salute, e Fratellanza.

SUPPLEMENTO

AL PRESENTE TOMO.

In nome delle Repubblica Cisalpina

Per ordine del Dicasterio Centrale di Milano tutti li Prestinari di Pane di Mistura in Milano dal giorno 30. Brumale anno VI. (20 Novembre 1797. V. S.) fino a nuovo ordine dovranno vendere il Pane di Melgone, Segale, e Miglio chiamato di Mistura, che a norma de' capitoli dovrà essere composto di belle, buone, e lodevoli farine, e ben lievitato, ben cotto, e ben condizionato, al peso, e prezzo come siegue

Per un soldo once sette - - - - - - - - - - - Onz. 7. —
Per sette quattrini once quattordeci - - - - - - - - - Onz. 14. —

Il pane da libbra composto colle suddette farine, e ben condizionato come sopra, il quale dovrà vendersi a peso, e non a numero, e in pagnotte non eccedenti il peso di due libbre per ciascheduna.

Pane di una libbra) Soldi tre, e denari sei - - - - - Sol. 3 6 —
)d' once 28.
Pane da due libbre) Soldi sei, e denari nove - - - - Sol. 6. 9 —

Dalla Casa del Comune di Milano li 28 Brum. anno VI Repubb. (18 Novemb. 1797 v. s.)
Minoja — Zuccoli Sacchi Segretario.

CIRCOLARE

Il Ministro della Guerra ai Generali, Ajutanti Generali, Uffiziali di Stato Maggiore, Comandanti di Legioni d' Infanteria, di Reggimenti d' Artiglieria, e di Cavalleria, Comissarj di Guerra Ordinatori, ed Ordinarj.

Entrando al Ministero della Guerra, Cittadini, ho riconosciuto un abuso, che preme di far cessare. Questo consiste nel mettodo adottato fin quì dagli Uffiziali, o altri impiegati militari delle diverse Amministrazioni di dirigersi al Ministro per gli oggetti del più minuzioso dettaglio, quando questi sono di natura di essere decisi o dai Capi militari, o dagli Amministratori incaricati dalla Legge di provvedere. E' mia intenzione di rimetter le cose nel loro sistema naturale di dipendenza, affinchè ne risulti e la giusta ricognizione de' Superiori immediati, e la più pronta spedizione degli affari, che interessano i bravi difensori della Patria; ne risulterà per me, e per gli altri Funzionarj un risparmio di tempo applicabile ad oggetti di maggiore importanza.

Ho quindi determinato, che d' ora innnanzi non risponderò ad alcuna domanda, petizione, memoria, o rapporto, se non mi è diretto dalle autorità seguenti, cioè: quelle che concernano i Militari d' ogni grado, dal Generale, nella cui divisione trovasi il Corpo da cui dipendono, e quelle che concernono le Amministrazioni dal Commissario ordinatore della Divisione.

In conseguenza qualunque Uffiziale, Basso Uffiziale, o Soldato, che farà nel caso di fare delle domande o riclami, si dirigerà al suo Capitano, il quale vi farà diritto, se sarà di un oggetto di sua spettanza, ed in caso diverso ne renderà conto al suo comandante, il quale darà le opportune disposizioni, o consulterà il Consiglio Amministrativo, se si tratta di riclamo di soldo, o di discussione di grado o rango; e quando il consiglio d' Amministrazione non si creda autorizzato a statuire, allora si porterà l' affare al Generale della Divisione, il quale pronuncierà conforme alla legge, ed ai regolamenti. Qualora finalmente il Comandante, o il Consiglio d' Amministrazione, o il Generale non si credano autorizzati a decidere, potranno riferire al Ministro il quale darà la sua decisione.

Lo stesso ordine si osserverà dagli Impiegati ne' diversi Ufficj dipendenti dall' Amministrazione militare; questi ricorrerano al commissario di guerra del Circondario, il quale ne riferirà al commissario ordinatore, sufficientemente autorizzato a dare la sua decisione, se si tratta di affari, la di cui massima è preveduta dalla legge, o regolamenti; se poi ha bisogno di superiore autorizzazione, esso solo ne riferirà al Ministro.

Vi racomando, Cittadini, di uniformarvi a queste disposizioni, da cui dipende la conservazione dell' ordine nelle diverse parti del servigio; in questa guisa si manterranno la subordinazione, e la disciplina, e si porrà ogni funzionario pubblico nel suo rispettivo rango.

Nondimeno se i diversi Capi militari, o Amministratori non rendessero ai loro subalterni quell' esatta corrispondenza di giustizia e di provvidenza, che loro devono, il ricorso al Ministro sarà loro sempre riservato, e son sicuri di ottenere da me pronto provedimento, dopo che mi sarà stato giustificato, che dagli altri superiori intermediarj non han potuto ottenerlo.

Mi accusarete la ricevuta della presente, e farete pubblicare per mezzo dell' Ordine del giorno.

Salute, e Fratellanza.

CAPITOLI

Dell' appalto generale dei viveri per la truppa Cisalpina deliberato a favore del Cittadino Foresti, e Processo Verbale dell' atto della deliberazione Approvato dal Direttorio Esecutivo con suo Decreto 18. Frimale anno VI. Repubb. Dipartimento della Guerra. — Sussistenze Militari.

In conseguenza del Processo Verbale dell' Asta fatta gli 11. Frimale, del parere delli tre Cittadini Fumagalli, Bignami, e Busti delegati dal Direttorio per esaminare le Sigurtà sulla cauzione Manara offerta dal Cittadino Foresti, del Decreto del Direttorio in data del 12. Frimale, il quale aggiudica al Cittadino Foresti l' impresa dei Viveri, qualora la sua cauzione abbia adempite le prove richieste sulla Possessione del valore di un milione in Beni stabili nella Cisalpina; in conseguenza della dichiarazione delli Cittadini Sabbioni, Regalia, e Ra-

Radice, che dalle carte a loro sottomesse dalla cauzione Manara confessano, ch'egli possiede tanti Fondi nella Cisalpina per il valore di un milione; In conseguenza della Lettera del Direttorio del 18. Frimale, la quale dopo le prove somministrate dal Cittadino Manara, accetta come valida la sua cauzione, ed ordina la adjudicazione in favore del Foresti.

Dichiaro io sottoscritto Ministro della Guerra per Impresario dei Viveri, cioè Pane, Carne, Vino, e Sale in tutta l'estensione della Repubblica Cisalpina il Cittadino Foresti, il quale s'obbliga ad osservare senza nissuna riserva le condizioni dell' Appalto approvato dal Direttorio, che si sono lette pubblicamente all'apertura dell' Asta il giorno 11. Frimale, le quali poi egli ha sottoscritte, ed approvate. S'obbliga di più il detto Cittadino a presentare fra il termine di quindici giorni un Regolamento per la sua amministrazione, il quale sarà approvato dal Ministro della Guerra.

Fatto doppio in Milano all' Ufficio del Dipartimento della Guerra 18. Frimale anno VI. della Repubblica, una ed indivisibile.

Il Ministro della Guerra — Segnato — Vignolle.

Sottoscritto — Giovanni Battista Foresti.

Capitoli Per l' Appalto dei Viveri da somministrarsi alle Truppe della Repubblica Cisalpina, che saranno di guarnigione, e di passaggio nell' estensione del suo Territorio al di quà del Pò, ed ancora al di là per il tempo espresso come abbasso, che incomincierà col giorno 21. Frimale del corrente anno VI. Rep.

PANE PER UN ANNO.

1. Il Pane verrà somministrato in Pagnotte da due razioni per cadauna. La pagnotta sarà del peso di once 66. in pasta, e di once 56 Milanesi cotto. Sarà formato con tre quarti farina di frumento, ed un quarto di segale, di qualità l'uno, e l' altro mercantile, depurata libbre quindici crusca per ogni cento.
2. Affinchè la pagnotta sia ben cotta, sarà di una circonferenza tale, che il di lei diametro non sia minore di once cinque, e un quarto in cinque, e mezza Milanesi.
3. La deputazione delle dette farine si farà in ogni posto con quelli veli di buratto, che previ gli opportuni esperimenti si stabiliranno per parte del Dipartimento di Guerra, affine di avere sempre, ed in ogni luogo un'eguale qualità di pane, e sarà tenuto l'Appaltatore di rinnovare li detti veli secondo se ne riconoscerà il bisogno da verificarsi per parte del detto Dipartimento, e colla cautela del sigillo, che vi si apporrà.
4. Il Dipartimento di Guerra ritiene a suo carico di somministrare, e pagare li Capi Fornari, e li Fornari comuni per la fabbricazione del Pane ne' luoghi, ne' quali saranno stabiliti li forni, ed in quel numero che si crederà necessario.
5. Incomberà però l' obbligo all' Appaltatore di somministrare alli detti forni le giornali razioni di Pane, cioè due a cadauno delli Capi, ed una alli Fornari comuni. Ciò non pertanto l' Appaltatore dovrà aver cura, che il Pane sia lodevolmente fabbricato, invigilando su questo articolo coll' opera de' suoi Commessi, affinchè non abbia luogo alcun riclamo.
6. Occorrendo all' Appaltatore il prevalersi di grani forastieri per dare esecuzione al presente contratto, il Dipartimento di Guerra, riconosciuta la necessità, gli procurerà le opportune requisizioni per li Paesi esteri, non che li passaporti necessarj per l' introduzione, e circolazione interna fino al loro destino, esente da ogni Dazio, Pedaggio, o Gabella.
7. Resta proibito all' Appaltatore il fabbricare Pane bianco, neanche in piccola quantità, e sotto qualsivoglia titolo, ma soltanto quello della specie convenuta in questo Appalto, salvo il caso, che l' Appaltatore facesse fornire il pane da Fornari pubblici per piccoli distaccamenti.
8. Dovrà l Appaltatore notificare al Dipartimento di Guerra, o suoi commessi i luoghi ove terrà li Magazzini, e li Molini ove farà macinare, affinchè in ogni tempo si possa rilevare se ha la scorta almeno di due mesi, secondo la somministrazione che sarà in corso, come gli si ingiunge per espresso obbligo, con patto di potere il Dipartimento provvedere tale scorta, quando apparisce non esistere a spese dell' Intraprenditore.
9. Li grani, e le farine di frumento, o di segale, s' introduranno ne' Magazzini, ciascuna specie separata dall' altra, e conseguentemente sarà proibita la mischia delli tre quarti formento, ed un quarto segale senza l' intervento d'un capo fornaro, e di un fornaro, le quali ne avranno a fare ogni volta il processo verbale.
10. L' Appaltatore non potrà fare alcun ammasso di grani al di là di quanto può portare nel suo totale l' adempimento del presente contratto; e di quanto per-

met-

metteranno le leggi del paese, e perciò ad ogni richiesta del Dipartimento di Guerra dovrà dare nota de' grani da esso acquistati, di quelli convertiti per l'appalto, e de' fondi esistenti per le opportune indagini.

11. L'Appaltatore sarà conseguentemente tenuto all' osservanza delle cautele in corso, relativamente al sistema annonario, e che successivamente possono venire comandate, salvo l'ammasso come sopra.

12 Allo scadere del presente contratto dovrà il Dipartimento di Guerra rilevare li Forni, gli utensigli, e tutt' altro che avrà servito per esercizio della panizzazione, o farli rilevare dal successore nell' appalto, a stima di due Periti uno per parte, e contro il pagamento a pronti contanti.

13 In caso di marcia delle Truppe per stazioni, ove non vi sia ufficio per la distribuzione del Pane, sarà l'Appaltatore obbligato a fornire la Truppa stessa di tante razioni di Pane, che le possano servire per due giorni, o anche per quattro, purchè sia egli avvisato dodici ore prima della partenza, e quando non sia in tempo di farle, tale somministrazione prima di partire, dovrà a sue spese mandarle appresso la provvisione alla prima stazione di fermata.

14 In caso di mancanza verificata di mistura nelle farine, l'Appaltatore sarà multato di cinque, dodici, o venti scudi secondo le circostanze del caso a giudizio del Ministro di Guerra.

In caso di minor peso nella razione, o di cattiva qualità del pane, sarà questo distribuito ai Poveri, e l'Appaltatore multato nel valore dello stesso Pane di fettolo, secondo il prezzo di contratto, valore distribuibile a quella truppa per la quale era disposto.

Si riterrà per mancanza di peso, qualora siano pesate venti pagnotte unitamente, e si trovino mancare al di più di once venti Milanesi di quanto avrebbero a pesare.

CARNE PER SOLI SEI MESI.

1. La razione sarà di once 8 milanesi a due terzi Bue, ed un terzo Vacca, o Montone, escluso assolutamente il Toro.
2. Le pesate si faranno a Compagnia, o Distaccamento; quando sia minore in numero di una Compagnia.
3. Le bestie avranno ad essere macellate per lo meno il giorno antecedente a quello, in cui si farà la distribuzione della carne.
4. Le teste, e le interiora faranno parte, e peso della distribuzione.
5. Per il morbo attualmente serpeggiante nelle Bestie bovine, non potrà l'Appaltatore riclamare alcun compenso, mentre se ne avrà riguardo nel prezzo.
6. Le Macellarie Militari saranno soggette alle Leggi Daziarie, e di Finanze, non che alle cautele che potranno praticarsi per l'articolo *Sanità*, senza pretendere alcuna esenzione su di ciò.
7. In caso che risultasse difetto di qualità nella Carne a giudizio de' Periti, o che la Vacca, o Montone eccedesse notabilmente il peso della terza parte convenuta, sarà obbligato l'Appaltatore a distribuire tutto Bue per tre giorni consecutivi alla Truppa stessa, alla quale fu fatta la distribuzione difettiva.

SALE PER SEI MESI.

1. La razione sarà di mezz' oncia per cadauna, peso sempre Milanese.
2. Questo genere di privativa sarà provvisto dall' Appaltatore alle Gabelle delle Finanze, e tale quale si distribuisce dalle medesime agli Abitanti nei rispettivi luoghi, ove si troverà la Truppa.

VINO PER UN ANNO.

1. Per campione all' atto dell' Asta, si deponeranno due mostre Vino una da sigillarsi, ed altra da tenersi a libero uso, e confronto.
2. Di mese in mese l'Appaltatore rinnoverà questo campione presso il Dipartimento di Guerra, onde servir possa di cautela per la qualità del Vino da somministrarsi alla Truppa.
3. La razione sarà di un mezzo bocale milanese.
4. L'Appaltatore notificherà li Magazzini, ne' quali dovrà avere almeno una scorta sufficiente per tre mesi.

CAPITOLI GENERALI.

1. Il Dipartimento di Guerra non darà alcun locale, per esercitare l'Appalto de' suddetti articoli, ma sarà a carico dell' Appaltatore a provvedersene, purchè sia situato in luoghi tali da non essere notabilmente incomodo alla Truppa, e perciò da riconoscersi per parte del Dipartimento di Guerra.
2. Se superiormente venisse soppressa la somministrazione in natura della Carne, Vino, e Sale non potrà l'Appaltatore promovere alcuna azione di compenso, sotto qualsivoglia titolo, purchè sia preavvisato quindici giorni prima.

3. Nel

3. Nel caso di Guerra, e che il nemico ponesse uno stabile piede sul Territorio della Repubblica, sarà facoltativo all'Appaltatore il ritirarsi dal contratto, previo un mese di prevenzione al Dipartimento di Guerra. In questo caso continuerà l'Appaltatore; nel contratto in quei prezzi, che onestamente si converranno avuto riguardo al prezzo corrente, ed allo stato di Guerra.
4. Si darà anticipatamente di mese in mese all'Appaltatore uno stato delle razioni, che potranno occorrere, nella quantità più prossima al vero, che le circostanze permetteranno, onde possa quelli dare le correlative disposizioni per il buon servigio della Truppa.
5. Siccome gli Appaltatori debbono avere un approvvigionamento come sopra almeno per due mesi, così sarà lecito ai medesimi di rilasciare, avuta la nota, ossia lo stato delle razioni dal Ministro, sul Tesoro Nazionale tante tratte pagabili a mesi due dalla data che gli verrà consegnata la detta nota, quanto corrispondono al prezzo del verosimile valore di un mese, e così continuerà di mese in mese fino alla durata del Contratto.
6. Per cauzione del presente Contratto, e perchè sia assicurato l'interesse pubblico della piena esatta sua osservanza, darà l'Appaltatore una sigurtà legale, come egli possiede tanti Beni stabili situati nella Repubblica Cisalpina liberi d'ogni vincolo, d'ogni. e qualunque specie, da esperimentarsi anche come tali dalle gride provvisionali, quanti corrispondono al valore d'un Milione di lire moneta di Milano.
7. Il Contratto d'Appalto non sortirà il suo effetto, se non verrà sanzionato colla previa approvazione del Direttorio Esecutivo.

Fatto, e determinato in seguito degli ordini del Direttorio Esecutivo dei 3. corr. Milano gli 8. Frimale anno VI. Repubblicano.

Il Ministro della guerra Segnato Vignolle.

Gli 11. Frimale.

Accetto li presenti Capitoli salva la modificazione portata dal mio progetto -- Sott. Giovanni Brambilla.

Detto giorno — Accetto li presenti Capitoli liberamente — Sott. Gio. Battista Foresti.

Sottoscritto — Giambelli Segretario.

Atto dell'Asta per la somministrazione dei viveri in generale per tutte le Truppe della Repubblica Cisalpina coerentemente all'invito fatto al pubblico con cedola in data 8 Frigifero anno VI. Repubblicano per questo giorno undici detto mese a norma de' Capitoli firmati dal Ministro della guerra Vignolle.

Apertasi l'Asta per mezzo del pubblico Tubatore cittadino Antonio Lorenzoni, e lettosi i Capitoli della dett' Asta, sotto de' quali il Dipartimento della guerra intende di deliberare per mezzo del cittadino Giuseppe Benferreri altro degli Ufficiali della seconda Divisione, il Ministro della Guerra ha prevenuto il Pubblico, che i prezzi, che dovevano servire per base, erano i seguenti, cioè

Per una razione
(Pane - - - - - - ss. 5. d. 4
(Carne - - - - - - „ 6. „ –
(Vino - - - - - - - „ 2. „ 9
(Sale - - - - - - - „ –. „ 2

Dopo tutto ciò si è pubblicato per mezzo del suddetto Tubatore, che la somministrazione verrà incominciata non come fu prescritto ne' Capitoli della prima Asta, ma allorquando determinerà il Dipartimento della Guerra.

	Pane	Carne	Vino	Sale
Il cittadino Foresti comparve, e propose di somministrare i detti viveri a norma dei Capitoli suddetti approvati dal Direttorio ad un denaro meno il Sale del prezzo della base, ed un mezzo denaro meno sopra il Pane, cioè ———————— ss.	5. d. 3. $\frac{1}{2}$	„ 6. —	„ 2. 9.	„ — 1.
Il cittadino Moroni fece la proposizione, mediante che il Direttorio approvi un altro metodo di pagamento, come dal progetto, che presenta a soldi cinque, denari tre il Pane, soldi cinque, denari undici la Carne, soldi due denari otto il Vino, e soldi — denari due il Sale „	5. 3.	„ 5. 11.	„ 2. 8.	„ — 2.

Il cittadino Foresti a soldi cinque, denari due, e mezzo il Pane, soldi sei la Car-

ne, soldi due, denari nove il Vino,
denari uno il Sale ———————— „ 5. 2. ½ „ 6. — „ 2. 9. „ — 1.
Sott. Giovani Brambilla. Sott. Gio. Battista Foresti,
Il Ministro della Guerra Segnato Vignolle.
Segnat. André Briche Chef par interim de la 2.me Division
Sott. Giambelli Segretario.

RGOLAMENTO
Per la Polizia del Consiglio de' Seniori.

1. Vi è un Presidente, due Segretarj, e tre Ispettori della Sala eletti dal seno del Consiglio mediante scrutinio segreto, ed a pluralità comparativa di voti. Le funzioni del Presidente, e dei Segretarj durano un mese; quelle degli Ispettori durano tre mesi; ogni mese però ne sorte uno. A tal effetto li primi tre Ispettori sortono uno dopo un mese, l'altro dopo due mesi a sorte, ed il terzo dopo tre mesi. In appresso sortono in regola della loro anzianità. Nessuno può essere rieletto nel nuovo scrutinio.

2. Si eleggono fuori del Consiglio li seguenti Impiegati, e coll' infrascritto assegno annuo,

3. Due Messaggieri di Stato, a cadauno - - - - - - - - - - - lir. 4,000.
Due Estensori, a cadauno - - - - - - - - - - - - - - „ 5,000.
Un Protocollista - - - - - - - - - - - - - - - - - - „ 3,000.
Un Aggiunto al suddetto - - - - - - - - - - - - - - - „ 2,000.
Quattro Scrittori per cadauno - - - - - - - - - - - - „ 1,500.
Un Custode del locale, e dei mobili appartenenti al Consiglio, oltre l'allogio nel Circondario del Consiglio stesso, e la divisa - - - - „ 1,000.
Quattro Uscieri per cadauno, oltre la divisa - - - - - - - „ 1,000.
Due Cursori oltre la divisa, per cadauno - - - - - - - - „ 800.
Due Spazzini per cadauno- - - - - - - - - - - - - - - „ 540.
Un Portinajo oltre l' alloggio - - - - - - - - - - - - „ 800.

4. I Messaggieri, gli Estensori, il Protocollista, e l' Aggiunto vengono eletti dal Consiglio per mezzo di Schede. Spetta pure al Consiglio il sospenderli, o dimetterli,

5. Gli Scrittori vengono eletti per la prima volta dal Consiglio colla scorta della informazione della Commissione; per altre volte vengono proposti per lista doppia dagli Ispettori della Sala. Il Consiglio sceglie sopra di essa per mezzo di Schede. Possono gli Ispettori sospenderli dall' impiego, ne danno però parte al Consiglio nella prima successiva Sessione; questo li rimette nel loro esercizio, o li dimette. Se i quattro Scrittori suddetti non bastassero in qualche occasione per la pronta spedizione degli affari, gli Ispettori eleggono degli Scrittori interinali per il tempo che occorre, e ne fissano il salario.

6. Gli Uscieri, i Cursori e gli Spazzini, non che il Custode, vengono proposti, eletti, sospesi, e dimessi come all' articolo 5.

7. Il Presidente invita i Rappresentanti alla Sessione, ne fissa l'ora dell' apertura, e leva la sessione stessa. Se qualche Rappresentante dimanda che sia prolungata la sessione, il Presidente ne interpella il Consiglio.

8. Egli non vota, e soltanto porta la parola in nome del Consiglio, mantiene l'ordine nelle discussioni, ne riassume la sostanza, e ne precisa il risultato. Non può però fare discussioni su gli oggetti della questione, e qualora volesse votare, entrare nella discussione, o fare delle mozioni, allora sedendo fra gli altri Rappresentanti può discutere e votare, ed in tal caso non può riprendere il suo posto finchè non sia deciso il suo punto per cui egli vuole discutere, o votare, allora fa le veci di Presidente quel Rappresentante che nello scrutinio avrà avuto maggiori voti, e non sia entrato nella discussione sull' articolo sottoposto alla disamina del Consiglio, e che qualora avesse già su quello parlato, prenda il posto di Presidente il più anziano de' Rappresentanti, che nella discussione non abbia avuto parte.

9. Prima di levare la Sessione annuncia al Consiglio le cose che sono aggiornate per la sessione successiva.

10. Quando il Presidente sia impedito, o non intervenga alle Sessioni fa le sue veci quel Rappresentante, che nello scrutinio per Presidente avrà avuto maggiori voti.

11. Li Segretarj prendono nota di ciò che si tratta nella sessione. Assistono agli Estensori per farne epilogare un ben ordinato processo verbale, dal quale non verranno esclufe quelle mozioni, che saranno state ritirate, e quelle su cui si sarà passato all' ordine del giorno.

12. Gli Allegati, ed Esibiti si tengono in registro separato, e non fanno parte del processo verbale.

13. All' apertura di cadauna sessione fanno l'appello nominale, e notano gli intervenienti per rilevare se vi sia il numero prescritto dalla legge. Quando vi è il sufficiente numero leggono il processo verbale dell' antecedente sessione, la di cui estensione deve essere approvata, o corretta dal Consiglio, poi firmato dal Presidente, e dai Segretarj, viene passato agli Ispettori della sala, onde ne facciano seguire la stampa, e nella successiva sessione ne distribuiscano un esemplare a cadauno Rappresentante.

14.

14. Dev' effervi preffo di effi un Regiftro, ove fiano notati gli oggetti, che vengono aggiornati per un tempo determinato, affinchè fia quello il primo a trattarfi nella feffione, che gli è affegnata; a meno che non vi foffero cofe urgenti, nel qual cafo il Prefidente interpella il Configlio fe debbafi trattarla preliminarmente.
15. Tutte le carte dirette al Configlio, e quelle che vengono fpedite da effo devono effer lette per intiero dai Segretarj al Configlio.
16. Gli Eftenfori intervengono nella fala delle feffioni ove epilogano le difcuffioni, ed eftendono, occorrendo i meffaggi, ed altre carte.
17. Hanno fotto la loro ifpezione il Protocollo, e l' Archivio, fempre però dipendentemente dai Segretarj.
18 Il Protocolifta, e l' Aggiunto fanno anche le funzioni di Archivifta fotto l' ifpezione dei Segretarj Eftenfori.
19. E' di fpettanza degl' Ifpettori della Sala il provvedere a tutte le occorenze per la Sala delle Seffioni, e per gli altri locali fervienti al Configlio, e di ordinarne le fpefe. Effi invitano il Direttorio Efecutivo a far efeguire le occorenze medefime.
20. Prefiedono alla Guardia del Configlio, al di cui Comandante dirigono gli ordini.
21. Tutti gli Impiegati, ed Infervienti preffo il Configlio fono fotto la loro ifpezione.
22. Neffuno fenza il loro mezzo è introdotto nella fala del Configlio, o alla barra del medefimo
23. Ogni Rapprefentante prima di parlare deve chiedere la parola al Prefidente, che l' accorda per regola della richiefta; al qual effetto uno dei Segretarj tiene una nota interinale dell' ordine, con cui viene chiefta la parola.
24. I rapporti delle commiffioni, e le arringhe fi fanno dalla Tribuna; per le brevi rifleffioni, o offervazioni i Rapprefentanti parlano dal loro pofto alzandofi in piedi. Le mozioni devono effere eftefe in ifcritto, e lette dalla Tribuna dal Rapprefentante che ne farà l' autore. Le difcuffioni fi devono fare con decenza fenza ftrepito, e con efpreffioni convenienti alla dignità, e gravità de' Rapprefentanti.
25. E' proibito a qualunque Rapprefentante il dar il fegno di approvazione, o di difapprovazione quando un altro parla.
26. Le Mozioni devono effere meffe alle voci fecondo l' ordine con cui vengono propofte. Può però l' autore della mozione ritirarla.
27. Le Mozioni di emenda, di aggiornamento, di ordine del giorno, di queftione preliminare, o di richiamo al regolamento, avranno la preferenza alla mozione principale, e ne fofpenderanno fempre la difcuffione. Sarà inattendibile ogni altra mozione incidente. Saranno però permeffe le mozioni d' aggiunta da farfi alle mozioni di già paffate alle voci.
28. Prima di mettere alle voci le mozioni, o le propofizioni il Prefidente dimanda fe alcun altro voglia parlare.
29. Quando il Prefidente crede abbaftanza difcuffa una propofizione, interpella il Configlio fe fia a fufficienza iftrutto, in tal cafo viene chiufa la difcuffione, e fi paffa alle voci.
30. I Rapprefentanti poffono ftare coperti. Effi non poffono entrare nella Sala armati neppure nafcoftamente.
31. Aperta che fia la Seffione non può verun Rapprefentante partire dai luoghi adjacenti alla Sala del Configlio fenza permeffo del Prefidente.
32. I fedili devono effere difpofti in modo, che ogni Rapprefentante abbia una tavoletta comoda per fare delle annotazioni.
33. Allorchè il Prefidente chiama all' ordine, ogni Rapprefentante deve federe, e tacere. Se alcuno di effi non fi prefta al primo invito il prefidente gli minaccia la cenfura. In cafo di pertinaccia lo dichiara fotto cenfura, e perfiftendo ancora gli intima di fortire dalla Sala e di non entrarvi per tutta quella Seffione, per maggiori difordini il Configlio determina la pena proporzionata fenza eccedere però il prefcritto dall' art. 63. della Coftituzione. In cafo di tumulto il Prefidente fi copre, allora tutti i Rapprefentanti fi fcoprono, fiedono, e ftanno in filenzio, ed il Prefidente non fi fcopre, che quando la calma fia riftabilita.
34. Quando alcuno de' Rapprefentanti voglia allontanarfi al di là di tre miglia dal Circondario per tre decadi al più della Comune ove rifiede il Corpo Legislativo, ne previene il Prefidente, il quale accorda il permeffo fempreché reftino nella Comune fteffa 41. Rapprefentanti. Il permeffo d' affenza per intiere tre decadi può il Prefidente accordarlo foltanto a cadaun Rapprefentante una volta ogni fei mefi. Per ottenere il permeffo di affenza al di là di tre decadi occorre il confenfo del Configlio.
35. Per i Cittadini da introdurfi alle Tribune ha la preferenza chi primo fi prefenta.
36. Non fi ammettono alla Barra del Configlio più di tre perfone contemporaneamente. Quanto alle petizioni di più perfone i Petenti ne fcelgono tre fra di effi, fe piacerà al Configlio di ammetterli, e fentirli alla Barra.
37. Li chiamati dal Configlio, e li Petenti che vengono alla Barra ftanno in piedi, e e fcoperti. Gli Aftanti fulle Tribune poffono ftare coperti, e a federe. Devono offervare il rifpetto, e la tranquillità, nè poffono dar fegno qualunque di approvazione, o di difapprovazione.

38. Gli

38. Gli Ispettori della Sala sono incaricati di far osservare l'ordine. Quelli Astanti, che non si prestassero al secondo invito verbale degli Ispettori si fanno sortire dal Circondario del Consiglio; in caso d'insistenza si fanno arrestare e si riferisce al Consiglio che pronuncia la pena, come fa in ogni altro caso di mancanza maggiore.
39. Quando occorre di spedire Messaggi uno degli Ispettori della Sala introduce un Messaggiero di Stato a cui viene da un Segretario consegnato il Messaggio sigillato col sigillo del Consiglio, che lo reca al suo destino, e ne ritira ricevuta da rimettere ai Segretarj.
40. Collo stesso metodo vengono introdotti nella Sala i Messaggeri del Gran Consiglio, e del Direttorio che si presenteranno con Messaggio che consegnano ad un Segretario cui se ne rilascia la ricevuta.
41. Il Comandante la Guardia del Consiglio surveglia a quanto può occorrere, ed essere subordinato alla Polizia, e dipende immediatamente dagli Ispettori della Sala, ai quali principalmente si affida tale incombenza.
42 Può il Comandante della Guardia procedere all'arresto di chi vien colto nell'atto del delitto, dovendo il Comandante medesimo fare immediato rapporto agli Ispettori, e da questi per semplice notizia al Consiglio: in altri casi deve l'arresto precedere un ordine degli Ispettori della Sala, che per qualunque occorreza saranno dallo stesso Comandante prevenuti.
43. Gli Ispettori della Sala devono procedere contro gli arrestati a termine della Costituzione, e delle Leggi di Polizia, ed hanno quell' autorità che compete ai Giudici di Pace.
44 In tutti li casi, ne' quali sia necessario il concorso di una maggior autorità devono riferire l'occorrente al Consiglio per le opportune deliberazioni.
45. Qualora nel luogo del Consiglio, o dentro il recinto esteriore si ritrovi qualche persona richiesta dalle competenti Autorità Costituite, gli Ispettori della Sala si prestano alla petizione, premesse le solite cautele, e ne danno notizia al Consiglio nella prima Sessione.
46. Possono gli Ispettori della Sala nell'eseguire le preaccennate funzioni valersi di un Attuario, la di cui scelta è a loro arbitrio.
47. Ai sedili della Sala vi si appongono i numeri progressivamente dall' uno all' ottanta, ogni decade viene estratto a sorte da cadaun Rappresentante alla presenza del Presidente, e dei Segretarj (che ne fanno nota) il numero che devono occupare. Per questa prima volta la rinnovazione della sorte avrà luogo il giorno 11. Nevoso. A tal effetto vi sarà nella tavola del Presidente un' Urna contenente gli ottanta numeri, da cui i Rappresentanti faranno l'estrazione a sorte.
48. All' ingresso dell' edificio ove risiede il Consiglio vi sono due Stendardi Nazionali, come pure nell' interno della Sala.
49. Gli Ispettori della Sala sorvegliano alla stampa del Processo Verbale, e di tutto ciò, che il Consiglio ordinerà doversi stampare nella Tipografia Nazionale.
50. Tutte le nomine si fanno per schede, e le elezioni risultano dalla pluralità compatativa di voti. In caso di eguaglianza di voti la sorte decide.
51. Vi è una tabella affissa nella Sala delle Sessioni, in cui sono notati i nomi di tutti li Rappresentanti che compongon il Consiglio, e la loro abitazione. E' incombenza dei Segretarj, il farvi le variazioni che accadono di tempo in tempo.
52. Il presente Regolamento non essendo da promulgarsi nei modi voluti dalla Costituzione per le altre Leggi viene inserito nel Processo Verbale, onde sia dedotto a pubblica notizia.

Milano 25 Frimale anno VI. Repubblicano.

Sott. Formigini, Somaglia, Ghirardi, Macchi, Nani — Della Commissione — Approvato Sign. Beccalossi Presidente. Firm. Belmonte -- Francesco Germani Segretarj.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

AVVISO.

Con Proclama del giorno 6. Piovoso anno VI. Repubblicano, e con precedenti Messaggi avendo il Direttorio Esecutivo incaricata l'Amministrazione Centrale de' Beni Nazionali ad alienare in vendita assoluta quei Beni, che colle Leggi 4. Nevoso prossimo passato, e 2. corrente Piovoso, sono stati messi a disposizione del medesimo Direttorio, essa Amministrazione si è con tutta sollecitudine occupata nel far tutte le necessarie operazioni per la compilazione, ed esposizione delle Cedole in alcuni dei Dipartimenti della Repubblica di una quantità di effetti, intorno ai quali, mediante una diligente, ed accurata indagine nel poco tempo, in cui essa è attivata, ha potuto raccogliere le più accertate notizie, e non ha ommesso tutte le altre pratiche, ond' essere abilitata a far eseguire le vendite in un' adequata porzione de' Beni in ciascun Dipartimento a forma di quanto viene prescritto nella sopra citata Legge del 2. Piovoso.

Desiderando però di vieppiù accellerare l'operazione della vendita fino alla concor-

corrente somma prescritta dalle Leggi per corrispondere colla massima attività all' incarico avuto dal Direttorio Esecutivo, invita chiunque aspirasse a fare acquisto di qualche effetto Nazionale a presentare le sue petizioni, o direttamente all' Amministrazione Centrale, od anche ai rispettivi Agenti Dipartimentali, giacchè dietro a tali petizioni si faranno immediatamente esporre le Cedole per la vendita nei modi prescritti, quando però la vendita di un determinato fondo, non possa essere di pregiudizio, o difficoltare l'allienazione di un maggior corpo di effetti.

Milano dall' Amministrazione Centrale de' Beni Nazionali li 12. Piovoso anno VI. Repubblicano [31. Gennajo 1798. v. s.]

Sott. Sabbioni Commissario. — Lambertenghi, Negri Aggiunti — Fir. Maderna Seg.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile

AVVISO

Si previene il Pubblico che fino al giorno 25. del corrente mese inclusivamente si riceveranno al Dipartimento della guerra le obblazioni per gli Appalti tanto degli Spedali, quanto dei Trasporti d'artiglieria, viveri, Ospedali, ed effetti militari.

Dalla seconda Divisione del detto Dipartimento si comunicheranno le condizioni sì dell' uno, che dell' altro Appalto.

Non saranno accettate le obblazioni mancanti delle rispettive cauzioni.

Dal Dipartimento della Guerra gli 11. Piovoso anno VI. Repubblicano.

Il Ministro della Guerra Firm. Vignolle.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

AVVISO.

Il Ministro della Guerra, dietro la Legge 11. Nevoso anno VI., e gli ordini del Direttorio Esecutivo, previene i Cittadini, che fino a tutto il 30. del corrente Piovoso si riceveranno allo scagno del Dipartimento della Guerra (seconda Divisione) le offerte in iscritto di chiunque aspirasse tanto a prendere l'Appalto della somministrazione alla Repubblica Cisalpina di sedici mila Letti nuovi compiti da Caserma per le truppe francesi che resteranno in Italia, ciascuno a due posti, e composti di fusto, tavole, pagliariccio, capezzale, e coperta di lana.

Quanto a prender l'Appalto della manutenzione di detti Letti forniti per uno o più anni, mediante un' annua somma da convenirsi.

Saranno ricevute le offerte per l'uno, e l'altro oggetto tanto cumulate, quanto per ciascuno separatamente, ed in esse si specificheranno tutte le clausole, e condizioni a cui gli Appaltatori vorranno sottopporsi.

Milano 18 Piovoso anno VI. della Repubb. — Il Ministro della Guerra Fir. Vignolle.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile

Dalla Centrale Amministrazione de' Beni Nazionali si vuole vendere la Legna cedua mattura da taglio con piante, da eseguirsi per circa Pert. 16. di Bosco nel Comune di Cusago di provenienza del soppresso Convento di S. Marco, epperò chi aspira all' acquisto di detta legna compaja munito d' idoneo Avallo o Deposito nell' Ufficio della detta Amministrazione Centrale posto nella Casa in vicinanza alla Chiesa di S. Giovanni alle Case Rotte, marcata col Num. civico 1153 il giorno 3. Ventoso anno VI. Repubblicano (21. Febbrajo 1798. v. s.) alle ore dieci della mattina, dove si apriranno gli incanti, e se ne farà la deliberazione al più offerente, se così piacerà ec. sotto i Capitoli da pubblicarsi nell' atto dell' Asta, ed ostensibili anche prima di essa a chiunque si presenterà al succennato Ufficio.

Milano dall' Amministrazione Centrale de' Beni Nazionali li 19. Piovoso anno VI. Repubblicano (7. Febbrajo 1798. v. s.) Sott. Giletti Notaro Sindaco.

In nome delle Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile.

Milano li anno VI Repubblicano

L' agenzia Centrale dei Beni Nazionali

Al Cittadino Cancelliere per il Censo

V'invitiamo, Cittadino Cancelliere, a trasmetterci colla maggiore possibile prontezza una Tabella delle Confraternite, e di qualunque altra Corporazione Laica, che esista nel Distretto della vostra Cancelleria colla indicazione della Comune ove sono, della denominazione, delle entrate almeno le lorde, e le avvertenze massimamente se posseggono fuori Stato.

Dalla solita vostra puntualità non dubbitiamo, che anche in quest' occasione farete per abilitarci colla solecita trasmissione dell' indicata Tabella specifica a Poter soddisfare alle relative superiori premure. Salute, e fratellanza.

In nome della Repubblica Cisalpina una ed indivisibile.

In esecuzione della legge 5. Vent. si pubblica la presente Tabella dei prezzi di grano fattisi nei principali Luoghi dei Dipartimenti della Repubblica Cisalpina nella seconda Decade del mese di Ventoso anno VI. Repubblicano, a misura, e moneta di Milano.

Dipartimenti	Luoghi Principali		Frumento	Riso	Segale	Melgon.	Miglio	Legumi
BENACO	*Desenzano*	Maggiore	lir. 43. — —	l. 58. — —	l.	l. 34. 15	. 33. 11 —	l.
		Minore	,, 36. — —	,, 54. 7 6	,,	,, 31. 15 -	,, 31. 5 —	,,
		Adequato	,, 39. — —	,, 56. 3 9	,,	,, 33. 5	, 32. — —	,,
BASSO PO'	*Ferrara*	Maggiore	,, 31. 17 —	,, 56. 14 —	,,	,, 26 2.	,	,, 26. 2. 8
		Minore	,, 28. 10 2	,, 52. 10 —	,,	,, 24. 10	,	,, 24. 10. -
		Adequato	,, 30. 3 7	,, 54. 12 —	,,	,, 25. 6.	,,	,, 25. 6. 4
CROSTOLO	*Brescello*	Maggiore	,, 36. 11 —	,, 81. — —	,,	,, 23. 6	,,	,,
		Minore	,, 35. 15 —	,, 80. — —	,,	,, 22. 18	,,	,,
		Adequato	,, 36. 3 —	,, 80. 10 —	,,	,, 23. 2	,	,,
	Correggio	Maggiore	,, 35. — —	,, 64. 15 —	,,	,, 28. 16	, 46. 13 —	,, 20. 3. —
		Minore	,, 31. 3 —	,, 63. —	,,	,, 28. — —	,, 44. 14 —	,, 28. —. -
		Adequato	,, 33. 1 6	,, 63. 17 6	,,	,, 28. 8 -	,, 45. 13 6	,, 28. 11. 6
	Reggio	Maggiore	,, 35. — —	,, 58. 7 —	,,	,, 32. 13	,,	,, 31. 4. -
		Minore	,, 33. 17 —	,, 53. 13 —	,,	,, 27. 4 —	,,	,, 24. 18. -
		Adequato	,, 34. 8 6	,, 56. — —	,,	,, 29. 18 6	,,	,, 28. 1. -
	Scandiano	Maggiore	,, 40. — —	,,	,,	,, 24. 17 —	,,	,,
		Minore	,, 36. 10. —	,,	,,	,, 23. — —	,,	,,
		Adequato	,, 38. 5 —	,,	,,	,, 23. 18 6	,,	,,
LARIO	*Como*	Maggiore	,, 41. — 4	,, 52. 10 —	,, 29. 10 7	,, 32. 11 7	,, 28. 2 6	,,
		Minore	,, 38. 5 —	,, 48. 15 —	,, 29. 1 3	,, 31. 17 6	,, 27. 3 9	,,
		Adequato	,, 39. 12 8	,, 50. 12 6	,, 29 5 11	,, 32. 4 6	,, 27. 13 1	,,
MELA	*Brescia*	Maggiore						,,
		Minore	,, 38. — —	,, 50. — —	,, 25. — —	,, 28. — —	,, 29. — —	,,
		Adequato						,,
MONTAGNA	*S. Maria Ovè*	Maggiore	,,	,, 54. 10 —	,,	,, 32. 15 -	,,	,,
		Minore	,,	,, 51. 10 —	,,	,, 30. — —	,,	,,
		Adequato	,,	,, 53. — —	,, 32. — —	,, 31. 7 6	,, 28. — —	,, 45. —.
	Trezzo	Maggiore	,,	,, 49. — —	,,	,,	,,	,,
		Minore	,,	,, 48. 5	,,	,,	,,	,,
		Adequato	,,	,, 48. 12 6	,,	,,	,,	,,
	Vimercate	Maggiore	,,	,, 50. — —	,,	,,	,,	,,
		Minore	,,	,, 49. 10 —	,,	,,	,,	,,
		Adequato	,,	,, 49. 15 —	,,	,,	,,	,,
OLONA	*Milano*	Maggiore	,, 40. 12 6	,, 50. — —	,,	,, 31. — —	,,	,,
		Minore	,, 36. 15 —	,, 46. — —	,,	,, 30. — —	,,	,,
		Adequato	,, 39. 5 2	,, 48. — —	,,	,, 30. 10 —	,,	,,
PANARO	*Carpi*	Maggiore	,, 37. 3 9	,, 82. 10 —	,,	,, 30. — —	,, 53. 2 —	,, 28. 2. 6
		Minore	,, 32. 10 —	,, 75. — —	,,	,, 28. 2 6	,,	,, 26. 5. —
		Adequato	,, 35. 1 10	,, 78. 15 —	,,	,, 29. 1 3	,,	,, 27. 3. 9
	Mirandola	Maggiore	,, 37. 10 —	,, 75. — —	,,	,, 29. 7 6	,, 62. 10 —	,, 24. 7. 6
		Minore	,, 32. 10 —	,, 67. 10 —	,,	,, 28. 15 —	,,	,, 23. 15. -
		Adequato	,, 35. — —	,, 71. 5 —	,,	,, 29. 1 3	,,	,, 24. 1. 3
	Modena	Maggiore	,, 40. 6 3	,, 75. — —	,,	,, 31. 5 -	,, 53. 2 6	,, 27. 3. 9
		Minore	,, 39. 1 3	,, 67. 10 —	,,	,, 29. 4 4	,, 51. 5 —	,, 25. 12. 6
		Adequato	,, 39. 13 9	,, 71. 5 —	,,	,, 30. 4 8	,, 52. 3 9	,, 26. 8. 1
	Pavule	Maggiore	,, 41. 5 —	,, 97. 10 —	,,	,, 33. 15 —	,,	,,
		Minore	,,	,, 90. — —	,,	,, 33. 2 6	,,	,,
		Adequato	,,	,, 93. 15 —	,,	,, 33. 8 9	,,	,,
	Sassuolo	Maggiore	,,	,,	,,	,,	,,	,,
		Minore	,,	,,	,,	,,	,,	,,
		Adequato	,,	,,	,,	,,	,,	,,

Dipartimenti	Luoghi Principali		Frumento	Riso	Segale	Melgone	Miglio	Legumi
PANARO	*Vignola*	Maggiore	lir. 41. 17. 8	„ 80 10 –	„	„ 29 17 6	„ 45 6 3	„ 45 —
		Minore	„ 39. 7. 6	„ 75 — –	„	„ 27 10 –	„ 40 12 6	„ 42 10
		Adequato	„ 40. 12. 7	„ 77 15 –	„	„ 28 13 9	„ 42 19 4	„ 43 15
RENO	*Bologna*	Maggiore	„ 35. 11. 5	„ 40 16 10	„	„	„ 34 5 2	„
		Minore	„ 31. 12. 5	„ 38 4 2	„	„	„ 28 19 8	„
		Adequato	„ 34. 5. 2	„ 39 11 6	„	„	„ 30 6 1	„
SERIO	*Bergamo*	Maggiore	„	„	„	„ 30 10 –	„	„
		Minore	„	„	„	„ 25 15 –	„	„
		Adequato	„	„	„	„ 29 16 –	„	„
	Romano	Maggiore	„ 32. 15. –	„	„	„ 29 10 –		„
		Minore	„ 32. —. –	„	„	„ 24 10 –	„ 24 3 6	„
		Adequato	„ 29. 9. 6	„	„	„ 27 18 –		„
TICINO	*Abbiategrasso*	Maggiore	„ 44. —. –	„ 45 — –	„ 26 —	„ 30 — –	„ 24 —. –	„
		Minore	„ 38. —. –	„ 43 — –	„ 24 —	„ 28 — –	„ 20 —. –	„
		Adequato	„ 41. —. –	„ 44 — –	„ 25 —	„ 29 — –	„ 22 —. –	„
	Belgiojoso	Maggiore	„ 38. —. –	„ 48 — –	„ 28 —	„ 29 — –	„	„ 40 —
		Minore	„ 34. —. –	„ 44 — –	„ 24 —	„ 26 — –	„	„ 36 —
		Adequato	„ 36. —. –	„ 46 — –	„ 26 —	„ 27 10 –	„	„ 38 —
	Bereguardo	Maggiore	„ 40. —. –	„ 46 — –	„ 27 —	„ 30 — –		„
		Minore	„ 36. —. –	„ 45 — –	„ 25 —	„ 28 — –	„ 22 — –	„
		Adequato	„ 38. —. –	„ 45 10 –	„ 26 —	„ 29 — –		„
	Binasco	Maggiore	„ 42. —. –	„ 45 — –	„ 28 —	„ 30 — –	„ 22 — –	„
		Minore	„ 40. —. –	„ 43 — –	„ 23 —	„ 28 — –	„ 19 — –	„
		Adequato	„ 41. —. –	„ 44 — –	„ 25 10	„ 29 — –	„ 20 10 –	„
	Locate	Maggiore	„ 40. —. –	„ 47 — –	„ 28 —	„ 30 —	„ 22 — –	„
		Minore	„ 38. —. –	„ 43 — –	„ 24 —	„ 27 — –	„ 20 — –	„
		Adequato	„ 39. —. –	„ 45 — –	„ 26 —	„ 28 10	„ 21 — –	„
	Pavia	Maggiore	„ 44. —. –	„ 45 — –	„ 24 10	„ 30 — –	„ 24 — –	„
		Minore	„ 38. —. –	„ 42 — –	„ 20 10	„ 27 — –	„ 20 — –	„
		Adequato	„ 41. —. –	„ 43 10 –	„ 22 10	„ 28 — –	„ 22 — –	„
	S. Colombano	Maggiore	„ 40. —. –	„ 50 — –	„ 24 10	„ 32 — –	„ 25 — –	„ 41 —
		Minore	„ 38. —. –	„ 49 — –	„ 23 10	„ 30 — –	„ 23 — –	„ 38 —
		Adequato	„ 39. —. –	„ 49 10 –	„ 24 —	„ 31 — –	„ 24 — –	„ 39 10
VERBANO	*Gallarate*	Maggiore	„ 40. 10. –	„ 50 — –	„ 30 —	„ 33 10 –	„ 29 — –	
		Minore	„ 38. 10. –	„ 48 — –	„ 28 —	„ 30 10 –	„ 27 — –	„ 45 —
		Adequato	„ 39. 10. –	„ 49 — –	„ 29 —	„ 32 — –	„ 28 — –	
	Laveno	Maggiore	„ 43. —. –	„ 53 — –	„ 34 —	„ 35 — –	„ 31 — –	„
		Minore	„ 40. —. –	„ 52 — –	„ 32 —	„ 34 — –	„ 30 — –	„
		Adequato	„ 41. 10. –	„ 51 10 –	„ 33 —	„ 34 10 –	„ 30 10 –	„
	Luvino	Maggiore	„	„ 52 — –	„ 34 —	„ 37 — –	„	„
		Minore	„	„ 50 — –	„ 32 —	„ 35 — –	„	„
		Adequato	„	„ 51 — –	„ 33 —	„ 36 — –	„	„
	Saronno	Maggiore	„ 38. —. –	„ 48 — –	„ 29 —	„ 32 — –	„ 28 — –	„ 40 —
		Minore	„ 36. —. –	„ 46 — –	„ 27 —	„ 30 — –	„ 26 — –	„ 36 —
		Adequato	„ 37. —. –	„ 47 — –	„ 28 —	„ 31 — –	„ 27 — –	„ 38 —
	Sesto Calende	Maggiore	„	„ 50 — –	„	„ 34 — –	„	„ 48 —
		Minore	„	„ 49 — –	„	„ 33 — –	„	„ 47 —
		Adequato	„	„ 49 10 –	„	„ 33 10 –	„	„ 46 10
	Varese	Maggiore	„ 41. 10. –	„ 50 — –	„ 31 10	„ 34 10 –	„ 29 — –	„
		Minore	„ 40. 10. –	„ 49 — –	„ 30 —	„ 33 — –	„ 27 — –	„
		Adequato	„ 41. —. –	„ 49 10 –	„ 30 15	„ 33 15 –	„ 28 — –	„

NB. Mancano le Notificazioni dei prezzi di Grano fattisi nei Dipartimenti di Adda, Adda ed Olio, Alta Padusa, Alto Po', Alpi Appuane, Lamone, Mincio, e Rubicone, perchè non ancora spedite da quelle Amministrazioni Centrali. Si supplirà però a questa mancanza col pubblicarle in via supplementaria nella Tabella della terza Decade di Ventoso.

Milano 6. Germile anno VI. Repubblicano.

Firm. Il Ministro dell' Interno Ragazzi.

In nome della Repubblica Cisalpina una, ed indivisibile
la Municipalità del Circondario primo della Comune di Milano
Agli abitanti nello stesso Circondario

LA Legge tanto a voi vantaggiosa, o Cittadini, quella Legge, che assicura lo stato vostro civile e naturale, e ve ne somministra le prove più facili, la Legge del 6. Termidoro Anno V. Repubblicano merita tutta la vostra esattezza nella sua esecuzione.

Voi

Voi dovete essere solleciti a denunciare le nascite de' vostri figlj, mentre con questo mezzo non solamente avranno una prova certa della loro età come appena l' aveano dalle fedi di Battesimo, ma ben anche della loro figliazione, che tante volte è richiamata in dubbio giudiziale per li corrispondenti effetti di legittima successione.

Dovete farvi solleciti di presentarvi alle rispettive Municipalità, nel cui Distretto è domiciliato lo Sposo per istabilire i vostri contratti matrimoniali, onde possano non meno i contraenti, che i loro figli godere di quegli effetti civili, che dipendono dallo stesso contratto, giacchè potrete immediatamente dopo esercitare i ritti di vostra Religione.

Dovete pure farvi solleciti a denunciare nel termine prescritto da detta Legge la morte de' vostri Congiunti, onde rilevarne l' atto per tutti li corrispondenti effetti di legittima successione.

Dovete finalmente non trascurare di farvi prontamente inscrivere nel Registro de' Cittadini attivi, unico documento, col mezzo del quale potete entrare a dar voto nelle Assemblee primarie scegliendo Cittadini di conosciuta probità, e provato civismo a regolare i vostri comuni interessi, e d'essere anche chiamati alle funzioni pubbliche stabilite dalla nostra Costituzione.

La vostra Municipalità adunque penetrata da' vostri veri interessi v' invita alla pronta esecuzione della Legge suddetta, la quale non ha altro scopo che di vedere stabiliti i vostri diritti, assicurate le vostre proprietà, e determinato il vostro stato civile. Il 19. Nevoso anno 6. Repubblicano.

Sott. Marliani Presidente — Senna Municipale.

Firm. Bigatti Segretario.

Fine del Tomo IV.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISALPINA

Anno V. della Repubblica Francese [1797.]
In nome della Repubblica Cisalpina
Estratto de' Registri del Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina.

Il Direttorio Esecutivo composto dai Cittadini Serbelloni — Alessandri — Moscati — Paradisi, recentemente istallato dal General in Capo BONAPARTE a nome della Repubblica Francese unitosi, per la prima volta nella Sala delle Sessioni del Palazzo Nazionale, ha decretato di mettere negli Atti il Proclama del medesimo Generale in Capo in data 11. corrente Messidoro per i corrispondenti effetti, ed analoga esecuzione del seguente tenore:

PROCLAMAZIONE

Bonaparte Generale in Capo dell' Armata d' Italia.

La Repubblica Cisalpina stava da parecchi anni sotto il dominio della Casa d' Austria.

La Repubblica Francese è succeduta a questa pel diritto di conquista. Essa vi rinuncia da questo giorno, e la Repubblica Cisalpina è libera ed indipendente. Riconosciuta dalla Francia, e dall' Imperatore, Essa lo sarà ben tosto ancora da tutta l' Europa.

Il Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese, non pago d' aver impiegata la sua influenza, e le vittorie delle Armate Repubblicane per assicurare l' esistenza politica della Repubblica Cisalpina, spinge più lungi le sue sollecitudini, ed essendo convinto, che se la libertà è il primo dei beni, una rivoluzione si trascina dietro il più terribile di tutti i flagelli, dà al Popolo Cisalpino la propria Costituzione, il resultato delle cognizioni della nazione più illuminata.

Dal Regime militare il Popolo Cisalpino deve adunque passare ad un regime costituzionale.

Perchè questo passaggio possa farsi senza scosse, senza anarchia, il Direttorio Esecutivo ha giudicato dovere questa sola volta far nominare i Membri del Governo, e del Corpo Legislativo: di Maniera che il Popolo non nominerà che dopo un anno alle piazze vacanti conformemente alla Costituzione.

Ben da molti anni non esistevano più Repubbliche in Italia. Il sacro fuoco di libertà vi era soffocato, e la più bella parte dell' Europa viveva soggetta al giogo degli stranieri.

Spetta alla Repubblica Cisalpina di manifestare al mondo colla sua saviezza, ed energia, e colla buona organizzazione delle sue armate, che l' Italia moderna non ha degenerato, e ch' Essa è degna ancora della libertà. Segn. BONAPARTE.

Bonaparte Generale in Capo in nome della Repubblica Francese, e in consegnenza del Proclama precedente, nomina Membri del Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina i Cittadini Serbelloni — Alessandri — Moscati — Paradisi.

Il quinto Membro sarà nominato dopo brevissimo tempo.

Questi quattro Membri saranno messi in posto domani a Milano.

Segnato BONAPARTE.

Montebello presso Milano 11. Messidoro anno V.
Per ordine del Generale in Capo dell' Armata d' Italia.
Il Generale Divisionario Capo dello Stato Maggiore dell' Armata.

Segnato ALESS. BERTHIER.

Usando quindi del potere attribuitogli ha nominato Segretario Generale del Direttorio medesimo il Cittadino Giambattista Sommaria,

Per Ministri: Di Polizia il Cittadino Gaetano Porro.
—— Di Guerra il Cittadino Ambrogio Birago.
—— Di Finanze il Cittadino Lodovico Ricci.
—— Di Giustizia il Cittadino Giuseppe Luosi.
—— Degli Affari Esteri il Cittadino Carlo Testi; riservandosi di passare quanto prima all' elezione dell' altro Ministro per gli Affari interni, le di cui funzioni saranno frattanto supplite dal Ministro di Polizia. Si ordina la stampa del presente registro per la pubblicazione in tutta la Repubblica Cisalpina.

Milano 12. Messidoro anno V. della Libertà (30. Giugno 1797. v. s.)
Segnato G. G. Serbelloni Presidente.
Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sommariva.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISALPINA.

Anno V. della Repubblica Francese [1797.]

Dichiarazione dei diritti e de' doveri dell' Uomo e del Cittadino.

Il Popolo Cisalpino proclama in presenza di Dio la seguente Dichiarazione dei Diritti e dei doveri dell' Uomo e del Cittadino.

DIRITTI.

Art. I. I Diritti dell'Uomo in società sono la Libertà, la Egualianza, la Sicurezza, e la Proprietà.

II. La Libertà consiste in poter fare ciò, che non nuoce ai diritti altrui.

III. La Eguaglianza consiste nell' essere la Legge la stessa per tutti sì nel proteggere che nel punire. La Eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, nè alcun potere ereditario.

IV. La Sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.

V. La proprietà è il diritto di godere e di disporre de' suoi beni, delle sue entrate, del frutto del suo lavoro e della sua industria.

VI. La Legge è la volontà generale espressa dalla maggioranza de' Cittadini. o de' loro Rappresentanti.

VII. Ciò che non è proibito dalla Legge, non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a far ciò, che la Legge non ordina.

VIII. Nessuno può essere chiamato in giudicio, accusato, arrestato, nè detenuto, se non ne' casi determinati dalla Legge, e secondo le formole da essa prescritte.

IX. Quelli, che procurano, spediscono, sottoscrivono, eseguiscono, o fanno eseguire atti arbitrarj, sono colpevoli, e devono essere puniti.

X. Ogni rigore non necessario per assicurarsi della persona di un imputato di delitto deve essere severamente depresso dalla Legge.

XI. Nessuno può essere giudicato, se non dopo essere stato ascoltato, o legalmente citato.

XII. La Legge non deve prescrivere che pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.

XIII. Ogni trattamento, che aggrava la pena determinata dalla Legge, è un delitto.

XIV. Nessuna Legge nè criminale, nè civile può avere effetto retroattivo.

XV. Ognuno può obbligare il suo tempo e i suoi servizj, ma non può vendersi, nè essere venduto: la sua persona non è una proprietà alienabile.

XVI. Tutte le contribuzioni sono stabilite per l' utile generale, e devono essere ripartite tra i contibuenti in ragione delle loro facoltà.

XVII. La Sovranità risiede essenzialmente nella universalità de' Cittadini.

XVIII. Nessun individuo e nessuna unione parziale di Cittadini può attribuirsi la Sovranità.

XIX. Nessuno può senza una delegazione formale esercitare alcuna autorità, nè eseguire alcuna funzione pubblica.

XX. Ciascun Cittadino ha un diritto eguale di concorrere immediatamente, o mediatamente alla formazione della Legge, alla nomina de' Rappresentanti del Popolo, e de' Funzionarj pubblici.

XXI. Le Funzioni pubbliche non possono divenire proprietà di quelli che le esercitano.

XXII. La Garanzia sociale non può esistere se la divisione de' poteri non è stabilita se non sono fissati i loro limiti, e se non è assicurata la responsabilità de' Funzionarj pubblici.

DOVERI

I. Il mantenimento della società domanda, che quelli, che la compongono, conoscano ed adempiano i loro doveri.

II. Tutti i doveri dell' Uomo e del Cittadino derivano da questi due principj scolpiti dalla natura in tutti i cuori. — Non fate agli altri ciò che non vorreste fatto a voi — Fatte costantemente agli altri il bene che vorreste riceverne.

III. gli obblighi di ciascheduno verso la società consistono nel difenderla e servirla, nel vivere sottomesso alle Leggi, e rispettar quelli che ne sono gli organi.

IV. Nessuno è buon cittadino, se non è buon figlio, buon Padre, buon fratello, buon amico, e buono sposo.

V. Nessuno è uomo dabbene, se non è lealmente e religiosamente osservatore delle Leggi.

VI Chi trasgredisce apertamente le Leggi, si dichiara in istato di guerra contro la società.

VII, Colui che senza violare apertamente le Leggi, le elude coll' astuzia, e coi rag-

raggiri, offende gli interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima,

VIII. Sul mantenimento delle proprietà riposa l'ordine sociale. Da esso viene assicurata la coltura delle terre, ogni produzione, ogni mezzo di lavoro.

IX. Ciascun Cittadino deve i suoi servigj alla Patria, al mantenimento della Libertà, della Eguaglianza e della Proprietà, ogni qualvolta la legge lo chiama a difenderle.

COSTITUZIONE

. La Repubblica Cisalpina è nua ed indivisibile.

. La universalità de' Cittadini della Repubblica Cisalpina è il Sovrano.

. La Repubblica Cisalpina conserva e tramanda a' Posteri il sentimento di eterna riconoscenza verso la Repubblica Francese, cui è debitrice della ricuperata Libertà.

TITOLO I.
Divisione del Territorio.

4. La Repubblica Cisalpina resta per ora divisa in undici dipartimenti. Essi sono i seguenti: 1. Dell' Adda Capoluogo, Lodi alternativamente con Crema ogni due anni. 2. Delle Alpi Apuane Capoluogo, Massa. 3. Del Crostolo Capoluogo, Reggio. 4 Del Lario Capoluogo, Como. 5. Della Montagna Capo luogo, Lecco. 6. Dell' Olona Capoluogo, Milano. 7. Del Panaro Capoluogo, Modena. 8. Del Pò Capoluogo, Cremona. 9. Del Serio Capoluogo, Bergamo. 10. Del Ticino Capoluogo, Pavia. 11. Del Verbano Capoluogo, Varese.

5. I confini de' Dipartimenti possono essere cambiati o retificati dal Corpo Legislativo.

6. Ciascun dipartimento è distribuito in distretti; ciascun Distretto in Comunità. Le Comunità conservano la loro attuale circoscrizione. Il Corpo Legislativo potrà però cambiarla.

TITOLO II.
Stato Politico de' Cittadini.

7. Ogni uomo nato e dimorante nel Territorio della Repubblica, il quale abbia compita l'età di anni 20., e siasi fatto descrivere nel registro civico del suo comune, purchè non sia mendicante, o vagabondo, è Cittadino attivo della Repubblica Cisalpina.

8. Il figlio di cittadino nato fuori del Territorio della Repubblica da parenti legittimamente assenti si considera come nato nel Territorio.

9. Acquista la cittadinanza ogni forestiero, che maggiore d' anni 20 ha dimorato consecutivamente per anni 7. compiti nel Territorio della Repubblica, con espressa dichiarazione, tuttochè non obbligatoria, anticipatamente fatta di rimanervi, e possiede in esso fondi corrispondenti alla rendita del valore locale di 200. giornate di lavoro; chi vi ha esercitato per sette anni non come semplice giornaliero un' arte utile; chi ha sette anni di servigio militare nelle truppe della Repubblica, e dopo questo periodo di tempo, qualora abbia sposata una Cisalpina, ha nel detto Territorio esercitata almeno per un anno un' arte utile,

10 I figli de' forastieri, nati nel Territorio della Repubblica, si considerano come forestieri, finchè non abbiano adempito alle condizioni suddette.

11. Il forestiere maggiore d' anni 20., che dimora da cinque anni compiti nel Territorio della Repubblica, e vi possiede uno stabilimento d' industria, o di commercio, il quale occupi annualmente quattro persone almeno, diviene Cittadino attivo.

Quando lo stabilimento occupi sei persone, basterà il domicilio di soli tre anni; se ne occupa otto o più, basterà quello di due.

12. Parimente diviene Cittadino attivo, indipendentemente da' requisiti di precedente domicilio, o possidenza o esercizio di manifattura, e di commercio, chiunque dal Corpo Legislativo è dichiarato benemerito della Repubblica.

13. I soli Cittadini Cisalpini descritti nel registro civico a norma della Legge, possono dar voto nelle Assemblee primarie, ed essere chiamati alle funzioni stabilite dalla Costituzione, e perciò sono denominati attivi.

I Cittadini stati assenti con autorizzazione non potranno dar voto, se non avendo abitato un mese immediatamente prima dell' Assemblea nel Territorio della Repubblica.

14. L' esercizio del diritto di Cittadino si perde 1. per la naturalizzazione in paese estero: 2. per l' aggregazione a qualsisia corporazione estera, che suppo-

nesse

nesse delle distinzioni di nascita, o esigesse voti di religione: 3. per l' accettazione di funzioni o di pensioni offerte da un Governo estero: 4. per la condanna a pene afflittive, o infamanti fino alla riabilitazione.

15 L' esercizio del diritto di Cittadino resta sospeso 1. dall' interdetto giudiziario per cagion di furore, di demenza o d' imbecillità: 2. per lo stato di debitore fallito, o d' erede immediato che ritiene a titolo gratuito, o tutta, o in parte la successione d' un fallito: 3. per lo stato di domestico stipendiato, addetto al servizio della persona o della casa: 4. per lo stato d' accusa: 5. per una condanna in contumaccia a pena inflittiva o infamante fintantochè non sia annullata.

16 L' esercizio dei diritti di Cittadino non si perde, nè resta sospeso, se non ne' casi espressi negli articoli precedenti.

17 Ogni Cittadino, che ha soggiornato sette anni fuori del Territorio della Repubblica senza missione, o autorizzazione, datagli a nome della la Nazione, vien considerato forastiere, e non può riacquistare le prerogative di Cittadino Cisalpino se non dopo aver soddisfatto alle condizioni prescritte dagli articoli 10. 11. 12.

18 I Giovani non possono essere inscritti sul Registro Civico, se non provano di saper leggere e scrivere, esercitare una professione meccanica, e se non fanno fare l' esercizio militare e non posseggono un fucile d' ordinanza e la sua giberna. Le operazioni manuali dell' agricoltura sono comprese nelle professioni meccaniche. Questo articolo non avrà eseguimento, se non dopo il dodicesimo anno della Repubblica per riguardo al leggere e scrivere, e rispetto al fucile all' anno terzo.

TITOLO III.

Assemblee Primarie.

19 Le assemblee Primarie sono composte dai Cittadini domiciliati nello stesso Distretto. Il domicilio richiesto per poter dar voto nelle dette Assemblee si acquista colla sola residenza per un anno, e non si perde, che con un anno di assenza.

Nessuno può cedere le proprie veci nelle Assemblee Primarie, nè dar voto sullo stesso oggetto in più d' un' Assemblea.

20 Vi sarà almeno un' Assemblea Primaria per distretto. Essendovene di più, ciascuna di esse sarà composta di 450 Cittadini almeno, o 900. al più. Questi membri s' intendono Cittadini presenti, o assenti, che hanno diritto di dar voto.

21 Le Assemblee Primarie si costituiscono provvisionalmente sotto la presidenza del più vecchio d' età: i due più giovani faranno provvisionalmente le funzioni di Segretarj.

Le Assemblee Primarie sono definitivamente costituite, colla nomina a scrutinio di un Presidente, di un Segretario e di tre Scrutatori.

22 Insorgendo difficoltà sulle qualità richieste per poter dar voto, l' Assemblea risolve provvisionalmente, salvo il ricorso al Tribunale Civile del Dipartimento.

23 In ogni altro caso il solo Corpo Legislativo giudica sulla validità delle operazioni delle Assemblee primarie.

24 Nessun può comparire armato nelle Assemblee Primarie.

25 Appartiene alle Assemblee il regolamento della loro polizia.

26 Le Assemblee Primarie si uniscono: 1. per accettare, o rigettare i cambiamenti all' Atto Costituzionale proposti dalle Assemblee di Revisione: 2. per far le elezioni, che loro appartengono giusta la Costituzione.

27 Esse si uniscono di pieno diritto il primo giorno del mese di Germinale di ciascun anno [21. Marzo v. s.] per procedere secondo il bisogno all' elezioni: 1. dei Membri dell' Assemblea Elettorale: 2. de' Giudici di Pace, e de' loro Assessori: 3. degli Ufficiali Municipali ne' Comuni di più di 3000. abitanti.

28 Subito dopo tali elezioni, si tengono ne' Comuni al di sotto di 3000. abitanti le Assemblee Comunali, che eleggono gli agenti di ciascun Comune, e loro Aggiunti.

29 Ciò che si fa in un' Assemblea Primaria, o Comunale, oltre all' oggetto della sua convocazione, e contro le formole determinate dalla Costituzione, è nullo.

30 Le Assemblee, tanto Comunali che Primarie, non fanno alcun altra elezione, fuorchè quelle state loro attribuite dall' Atto Costituzionale.

31 Tutte le elezioni si fanno a scrutinio segreto.

32 Qualunque Cittadino legalmente convinto di aver venduto o comprato un

voto

voto, è escluso dalle Assemblee Primarie e Comunali, e da ogni funzione pubblica per venti anni, e in caso di recidiva sarà escluso per sempre.

TITOLO IV.

Assemblee Elettorali.

33 Ciascuna Assemblea Primaria nomina un Elettore in ragione di 200 Cittadini presenti, o assenti, i quali abbiano diritto di dar voto nella detta Assemblea. Sino al numero di 300 cittadini inclusivamente, non si nomina che un Elettore; se ne nominano due dai 301, fino ai 500; tre da' 501 fino ai 700; quattro dai 701 fino ai 900.

34 I Membri delle Assemblee Elettorali sono nominati ogni anno, e non possono essere rieletti, se non dopo l' intervallo di due anni.

35 Nessuno potrà essere nominato Elettore, se non ha 25 anni compiti, e se oltre alle qualità necessarie per esercitare i diritti di Cittadino Cisalpino, non unisce una delle seguenti condizioni, cioè: ne' Comuni di più di 6m. abitanti, quella di essere proprietario, o usufruttuario d' un fondo valutato di una rendita eguale al valore locale di 150 giornate di lavoro; oppure di essere locatario di una abitazione, o di un fondo rurale valutati di una rendita eguale al valore di 150. giornate di lavoro.

Nei Comuni al disotto di 6m. abitanti, quella d'essere proprietario, o usufruttuario di un fondo valutato di una rendita eguale al valore locale di 100. giornate di lavoro, oppure di essere locatario di una abitazione, o di un fondo rurale valutati di una rendita eguale al valore di 100 giornate di lavoro.

In ogni caso dovrà possedere un fucile d' ordinanza, la divisa nazionale, o almeno i paramani, ed il colletto d' uniforme. Ciò non avrà effetto che dopo il terzo anno della Repubblica.

Riguardo a quelli, che saranno nel tempo stesso proprietarj, o usufruttuarj da una parte, e locatarj, affittuarj, o massari dall'altra, le loro facoltà a questi diversi titoli saranno cumulate fino alla tassa necessaria per istabilire la loro eligibilità.

36 L' Assembela Elettorale di ciascun Dipartimento si unisce ai 20 Germile (9 Aprile) di ciascun anno, e termina in una sola sessione di 7 giorni al più, e senza proroga, tutte le elezioni da farsi; dopo di che essa è disciolta di pieno diritto.

37 Le Assemblee Elettorali non possono trattare di alcun oggetto estraneo alle elezioni, delle quali sono esse incaricate: non possono spedire, nè ricevere alcuna memoria, petizione, o deputazione.

38 Le Assemblee Elettorali non possono corrispondere fra di loro.

39 Sciolta un' Assemblea Elettorale, nessun Cittadino stato membro della medesima può prendere il titolo di Elettore, nè unirsi in tale qualità a quelli, che sono stati con lui Membri di quella stessa Assemblea. La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla sicurezza generale.

40 Gli articoli 19. 21. 22. 23. 24. 25. 29. 30. 31. e 32. del titolo precedente sulle Assemblee Primarie sono comuni alle Assemblee Elettorali.

41 Le Assemblee Elettorali eleggono secondo il bisogno; 1. I Membri del Corpo Legislativo, cioè i Membri del Consiglio de' Seniori, quindi i Membri del Gran Consiglio; 2. i Membri del Tribunale di Cassazione e loro supplementarj; 3. gli Alti Giurati; 4. gli Amministratori de' Dipartimenti; 5 il Presidente, l' Accusator Pubblico, ed il Cancelliere del Tribunale Criminale, 6. i Giudici de' Tribunali Civili, ed i loro supplementarj.

42 Allorchè un Citt. è eletto dalle Assemblee Elettorali per rimpiazzare un funzionario morto, demissionato, o destituto, si considera eletto per quel solo tempo, che rimaneva al funzionario rimpiazzato.

43 Il Commissario del Direttorio Esecutivo, presso l' Amministrazione di ciascun Dipartimento, è tenuto, sotto pena di destituzione, d'informare il Direttorio del tempo, in cui si aprono, e si chiudono le Assemblee Elettorali. Il detto Commissario non può arrestarne, o sospenderne le operazioni, nè entrare nel luogo delle sessioni, ma ha diritto di farsi comunicare il processo verbale di ciascuna sessione nel termine di 24 ore successive, ed è tenuto di denunziare al Direttorio le infrazioni, che si fossero fatte all' Atto Costituzionale. In tutti i casi il solo Corpo Legislativo giudica sulla validità delle operazioni delle Assemblee Elettorali.

TITOLO V.

Potere Legislativo --- Disposizioni generali.

44 Il Corpo Legislativo è composto attualmente d' un Consiglio de' Seniori al num. di 40. ed al più fino a 60, e di un Gran Consiglio al num. di 80 ed al più fino a 120.

45 Il Corpo Legislativo non può in verun caso delegare a uno, o a più de' suoi Membri, nè a chicchessia alcuna delle funzioni a lui attribuite dalla presente Costituzione.

46 Non può egli stesso, nè per mezzo di delegati esercitare il potere esecutivo, nè il potere giudiziario.

47 Sono incompatibili la qualità di Membro del Corpo Legislativo e l' esercizio di un'altra funzione pubblica, eccettuata quella d'Archivista della Repubblica; come pure è incompatibile la qualità di ministro di culto obbligato a residenza.

48 La legge determina il modo di rimpiazzare difinitivamente, o interinalmente que' funzionarj pubblici, che vengono eletti Membri del Corpo Legislativo.

49 Ciascun Dipartimento concorre in ragione della sua popolazione alla nomina de' Membri del Consiglio de' Seniori, e del Gran Consiglio.

50 Ogni dieci anni il Corpo Legislativo, giusta le liste della popolazione, che gli saranno spedite determina il numero de' Membri d' ambedue i Consiglj, che ciascun Dipartimento dovrà somministrare.

51 Nessun cangiamento potrà farsi in tale ripartizione durante questo intervallo.

52 I Membri del Corpo Legislativo non sono Rappresentanti del Dipartimento, che gli ha nominati, ma della Nazione intiera, e non si può loro dare alcun mandato.

53 Ambedue i Consiglj si rinnovano tutti gli anni per terzo.

54 I Membri che sortono dopo tre anni, possono essere immediatamente rieletti per li tre anni seguenti; dopo di che vi vorrà l' intervallo di due anni per poter essere eletti di nuovo.

55 Nessuno in verun caso può essere membro del Corpo Legislativo per più di sei anni consecutivi.

56 Se, per circostanze straordinarie, uno dei due Consiglj si trovi ridotto a meno di sette ottavi de' suoi membri, se ne dà avviso al Direttorio Esecutivo, il quale è tenuto di convocare immediatamente le Assemblee Primarie de' Dipartimenti, che hanno Membri del Corpo Legislativo da rimpiazzare. Esse nominano immediatamente gli Elettori, che procedono ai necessarj rimpiazzamenti.

57 I Membri nuovamente eletti per l' uno e l' altro Consiglio si uniscono al dì 1 Pratile (20 Maggio v. s.) nel Comune destinato per le loro sessioni.

58 I due Consig'j risiedono sempre nello stesso Comune.

59 Il Corpo Legislativo è permanente: può per altro sospendere le sue sessioni a termini da lui fissati.

60 In nessun caso i due Consiglj possono unirsi in una medesima sala.

61 Le funzioni di Presidente, e di Segretarj non possono durare più di un mese, sì nel Gran Consiglio, come in quello de' Seniori.

62 I due Consiglj hanno rispettivamente il diritto di polizia nel luogo delle loro sessioni, e nel recinto esteriore che avranno determinato.

63 Hanno rispettivamente il diritto di polizia sugl' individui del loro corpo, ma non possono condannare a pena maggiore della censura, dell' arresto per 8 giorni, e della prigionia per tre giorni.

64 Le sessioni d'ambidue i Consiglj sono pubbliche, ma il numero degli astanti non potrà eccedere quello di 100 per ogni Consiglio. I processi verbali delle sessioni saranno stampati.

65 Tutte le risoluzioni si fanno per alzata e seduta: in caso di dubbio si fa l'appello nominale, ma allora i voti sono segreti.

66 Ciascun Consiglio sulla dimanda di più di un quarto de' suoi Membri può formarsi in Comitato Generale e Segreto, ma soltanto per discutere, non per deliberare.

67 Nessuno de' due Consiglj può creare nel suo seno un Comitato permanente; ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembra suscettibile d'un esame preparatorio, ha la facoltà di nominare tra i suoi Membri una Commissione speciale, che si ristringe semplicemente all' oggetto, per cui sarà stata nominata. Questa Commissione si scioglie tosto che il Consiglio ha decretato su tale oggetto.

68 I Membri del Corpo Legislativo ricevono un' annua indennizzazione di lire sei mila di Milano.

69 Vi sarà presso il Corpo Legislativo una Guardia di 300 Granatieri.

70 Il Corpo Legislativo determina il modo di tale servizio, e la sua durata.

71 Il Corpo Legislativo non assiste ad alcuna cerimonia pubblica, nè vi spedisce alcuna deputazione. Nessuno de' suoi Membri potrà conversare co' Ministri, o Agnti Esteri, nè intervenire alle loro feste, od accettare i loro inviti.

GRAN CONSIGLIO.

72 Per essere eletto Membro del Gran Consiglio conviene aver compiti gli anni 30, ed essere stato domiciliato sul Territorio della Repubblica per 10 anni immediatamente precedenti l' elezione. La condizione dell' età di 30 anni non sarà necessaria prima dell' anno settimo della Repubblica. Sino a quell'epoca basterà l'età di 25 anni compiti.

73 Il Gran Consiglio non può deliberare, se la sessione non è composta almeno di 50 Membri, ma la discussione potrà aprirsi col solo num. di 30. Se due ore dopo aperta la discussione il num. di 50 non è completo, il Presidente manderà a chiamare alle loro case gli altri Membri assenti; passate due altre ore potranno anche i soli 30 deliberare.

74 La proposizione delle Leggi appartiene esclusivamente al Gran Consiglio.

75 Nessuna proposizione può essere posta in deliberazione, nè risoluta nel Gran Consiglio, se non colla osservanza delle seguenti formole. Si fanno tre letture della proposi-

posizione; l' intervallo tra due delle dette letture non può essere minore di 10 giorni. Dopo ciascuna lettura si apre la discussione; per altro dopo la prima, o la seconda il Gran Consiglio può dichiarare che vi è luogo a proroga, o che non vi è luogo a deliberare. Ogni proposizione sarà stampata, e distribuita due giorni avanti la seconda lettura; e dopo la terza il Consiglio deciderà, se vi è luogo o no a prorogare la decisione.

76 Una proposizione definitivamente rigettata dopo la terza lettura, non potrà essere riprodotta, se non dopo un anno passato.

77 Le proposizioni adottate dal Gran Consiglio si chiamano risoluzioni.

78 Nel preambolo d'ogni risoluzione si enuncierà, 1. la data delle sessioni, nelle quali si saranno fatte le tre letture della proposizione; 2. l'atto col quale dopo la terza lettura sarà stato decretato non esservi luogo a proroga.

79 Sono esenti dalle formole prescritte nell' articolo 75 le proposizioni riconosciute urgenti da una previa dichiarazione del Gran Consiglio, la quale annunzierà i motivi dell'urgenza da spiegarsi nel preambolo della risoluzione.

CONSIGLIO DE' SENIORI.

80 Il Consiglio de' Seniori è composto di 40 Membri.

81 Nessuno può essere eletto Membro del Consiglio de' Seniori, se non avrà l' età di 40 anni compiti, se non è ammogliato, o vedovo, e se non è stato domiciliato nella Repubblica per 15 anni immediatamente precedenti alla elezione.

82 La condizione del domicilio voluta nel presente articolo, e quella prescritta nell' articolo, e quella prescritta nell' articolo 72 non riguardano punto i Cittadini, che sono esciti dal Territorio della Repubblica con missione del Governo.

83 Il Consiglio de' Seniori non può deliberare, se la sessione non è composta almeno di 20 Membri.

84 Appartiene esclusivamente al Consiglio de' Seniori l' approvare o rigettare le risoluzioni del Gran Consiglio.

85 Tosto che una risoluzione del Gran Consiglio è pervenuta al Consiglio de' Seniori, il Presidente ne legge il preambolo.

85 Il Consiglio de' Seniori ricusa di approvare le risoluzioni del Gran Consiglio, che non sono state fatte secondo le formole prescritte dalla Costituzione.

87 Se la proposizione è stata dichiarata urgente dal Gran Consiglio, il Consiglio de' Seniori delibera per approvare, o rigettare l' atto d' urgenza.

88 Se il Consiglio de' Seniori rigetta l' atto d' urgenza, non può deliberare sul merito della risoluzione.

89 Se la risoluzione non è preceduta da un atto d'urgenza, se ne fanno le tre letture; l' intervallo fra due delle dette letture non può essere minore di cinque giorni. La discussione si apre dopo ciascuna lettura. Ogni risoluzione sarà stampata, e distribuita almeno due giorni prima della seconda lettura.

90 Le risoluzioni del Gran Consiglio adottate dal Consiglio de' Seniori si chiamano Leggi.

91 Il preambolo delle Leggi annunzia le date delle sessioni del Consiglio de' Seniori, nelle quali si sono fatte le letture.

92 Il decreto, col quale il Consiglio de' Seniori riconosce l'urgenza di una Legge, sarà motivato e menzionato nel preambolo della stessa Legge.

93 La proposizione della Legge fatta dal Gran Consiglio s' intende di tutti gli articoli d' un medesimo progetto. Il Consiglio de' Seniori deve rigettarli tutti, o approvarli nella loro totalità.

94 L' approvazione del Consiglio de' Seniori viene espressa su ciascuna proposizione della legge colla seguente formola sottoscritta dal Presidente e dai Segretarj = Il Consiglio de' Seniori approva =.

95 Il rifiuto di adottare per motivo di d'omissione delle formole indicate nell' articolo 75 del presente titolo, viene espresso con la seguente formola sottoscritta dal Presidente, e dai Segretarj = La Costituzione annulla =.

96 Il rifiuto d' approvare il merito della Legge proposta si esprime con questa formola sottoscritta dal Presidente e dai Segretarj = Il Consiglio de' Seniori non può adottare =.

97 Nel caso del precedente articolo, il progetto della Legge rigettato non può più essere presentato dal Gran Consiglio, se non dopo un anno passato.

98 Il Gran Consiglio può per altro presentare in qualsisia epoca un progetto di Legge, che contenga degli articoli formanti parte d' un progetto stato rigettato.

99 Il Consiglio de' Seniori spedirà le Leggi nel giorno medesimo, in cui le ha adottate, tanto al Gran Consiglio, quanto al Direttorio Esecutivo.

110 Il Consiglio de' Seniori può cambiare la residenza del corpo Legislativo, e in questo caso indica un nuovo luogo, e l' epoca, in cui i due Consiglj sono tenuti di recarvisi. Il Decreto del consiglio de' Seniori su questo oggetto è irrevocabile.

101 Nel giorno stesso del Decreto nè l' uno, nè l' altro de' Consiglj possono deliberare nel Comune, dove hanno risieduto fino allora. I membri, che vi continueranno le loro funzioni, saranno rei d' attentato contro la sicurezza della Repubblica.

102 I Membri del Direttorio Esecutivo, che ritarderanno, o ricuseranno di sigillare, promulgare e spedire i Decreti di traslazione del Corpo Legislativo, saranno rei del medesimo delitto.

103 Se in termine di dieci giorni dopo quello fissato dal Consiglio de' Seniori, la maggioranza di ciascuno de' due Consigli non avrà resa consapevole la repubblica del suo arrivo al nuovo luogo indicato, o la sua unione in qualsisia altro luogo, gli Amministratori del Dipartimento in loro mancanza i Tribunali Civili convocheranno le Assemblee Primarie per nominare degli Elettori, i quali procederanno tosto alla formazione di un nuovo Corpo Legislativo co la elezione di 40 Deputati pel Consiglio de' Seniori, e di 80 per l' altro Consiglio.

104 Gli Amministratori del Dipartimento o i Tribunali civili, i quali nel caso dell' articolo precedente tardassero a convocare le Assemblee primarie, saranno rei di alto tradimento, e di attentato contro la sicurezza della Repubblica.

105 Sono dichiarati rei dello stesso delitto tutti i Cittadini, che mettessero ostacolo alla convocazione delle Assemblee primarie ed elettorali nel caso dell' articolo precedente.

106 I Membri del nuovo Corpo Legislativo si uniranno nel luogo dove il Consiglio de' Seniori avrà trasferite le sessioni, e se non potranno unirsi in in quel luogo, in qualsisia altro sito, dove si trovasse la maggioranza, ivi sarà il Corpo Legislativo.

107 Eccettuato il caso dell' art. 100, nessuna proposizione di legge può avere origine nel Consiglio de' Seniori.

DELLA GARANZIA DE' MEMBRI DEL CORPO LEGISLATIVO.

108 I Cittadini che sono, o sono stati Membri del Corpo Legislativo, non possono essere citati, accusati nè giudicati in nessun tempo su quanto hanno detto o scritto nell' esercizio delle loro funzioni.

109 I Membri del Corpo Legislativo dal momento della loro elezione fino al trentesimo giorno dopo spirate le loro funzioni non possono essere messi in giudizio se non nelle forme prescritte dai seguenti articoli.

110 Possono per azioni criminose essere arrestati nell' atto del delitto; ma se ne dà immediato avviso al Corpo Legislativo, e il Processo non potrà essere continuato se non dopo che il Gran Consiglio avrà proposto, che si debba procedere giudizialmente, e che il Consiglio de' Seniori l' avrà decretato.

111 I Membri del Corpo Legislativo, fuori del caso di essere colti nell' atto del delitto, non possono essere tradotti innanzi agli Uffiziali di pulizia, nè messi in istato d' arresto, prima che il Gran Consiglio, riunito in Comitato Generale, abbia proposto di procedere giudicialmente, e che quello de' Seniori l' abbia decretato nello stesso modo.

112 Nel caso de' due articoli precedenti, un Membro del Corpo Legislativo non può essere tradotto innanzi ad alcun altro Tribunale fuorchè quello dell' alta Corte di Giustizia.

113 Saranno tradotti innanzi alla detta Corte per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciar la Costituzione, e di attentato contro la sicurezza della Repubblica.

114 Nessuna denunzia contro un Membro del Corpo Legislativo può dar luogo a procedere, se non è stesa in iscritto, firmata, e diretta al Gran Consiglio.

115 Se dopo aver deliberato nella maniera prescritta dall' articolo 75, il Gran Consiglio ammette la denunzia, lo dichiara ne' seguenti termini: La denunzia contro . . . . pel fatto di . . . . in data del . . . . sottoscritta da . . . . è ammessa.

116 L' incolpato allora è chiamato. Egli ha per comparire la dilazione di tre giorni interi; ed allorchè comparisce, viene ascoltato nel luogo delle sessioni del Gran Consiglio.

117 Siasi l' imputato presentato, o no, il Gran Consiglio dichiara dopo questa dilazione se vi ha luogo o no all' esame della sua condotta.

118 Se viene dichiarato dal Gran Consiglio che vi è luogo ad esame, l' imputato è chiamato dal Consiglio de' Seniori: egli ha per comparire una dilazione di tre giorni interi; e, se comparisce, viene ascoltato nell' interno del luogo delle sessioni del Consiglio de' Seniori.

119 L' incolpato siasi o no presentato, il Consiglio de' Seniori dopo questa dilazione, e dopo avere deliberato nelle forme prescritte dall' articolo 89, pronunzia l' accusa se vi ha luogo, ed invia l' accusato avanti l' Alta Corte di Giustizia, la quale è obbligata d' istituire il processo senza alcun indugio.

120 Ogni discussione nell' uno e nell' altro Consiglio, relativa alla imputazione, od all' accusa di un Membro del Corpo Legislativo, si fa in consiglio composto di tre quarti almeno. Ogni deliberazione sopra gli stessi oggetti è fatta coll' appello nominale, ed a scrutinio segreto.

121 L' accusa pronunziata contro un Membro del Corpo Legislativo porta seco la sospensione: s' egli è assoluto dall' Alta Corte di Giustizia, e riassume le sue funzioni.

RELAZIONE DE' DUE CONSIGLJ FRA LORO.

122 Allorchè i due Consiglj sono definitivamente costituiti, se ne danno avviso vicendevolmente per mezzo di un Messaggiero di Stato.

123

123 Ciascun Consiglio nomina non più di due Messaggieri di Stato per suo servizio.

124 Essi portano a ciascuno dei Conseglj ed al Direttorio Esecutivo le leggi, e gli atti del Corpo Legislativo. Essi hanno a questo effetto l'entrata nel luogo delle Sessioni del Direttorio Esecutivo; e marciano preceduti da due uscieri.

125 Uno de' Consiglj non può sospendere le sue sessioni al di là di cinque giorni senza il consentimento dell' altro.

PROMULGAZIONE DELLE LEGGI.

126 Il Direttorio Esecutivo fa munire del sigillo e pubblicare le Leggi, e gli altri atti del Corpo Legislativo dentro due giorni dopo la ricevuta.

127 Esso fa munire del sigillo e promulgare dentro il giorno le Leggi, e gli atti del Corpo Legislativo, che sono preceduti da un Decreto d' urgenza.

128 La pubblicazione delle Leggi e degli Atti del Corpo Legislativo è ordinata nella forma seguente: *A nome della Repubblica Cisalpina (Legge), o (Atto del Corpo Legislativo).. Il Direttorio ordina, che la Legge, o l' Atto Legislativo qui sopra espresso sia munito del sigillo della Repubblica, pubblicato ed eseguito.*

129 Le Leggi, il preambolo delle quali non attesta l' osservazione delle forme prescritte dagli articoli 75, e 89, non possono essere promulgate dal Direttorio Esecutivo; e la sua responsabilità a questo riguardo dura sei anni. Sono eccettuate le Leggi, per le quali l' atto d' urgenza è stato approvato dal Consiglio de' Seniori.

TITOLO VI.

Potere Esecutivo.

130 Il Potere esecutivo resta delegato a un Direttorio di cinque Membri nominati dal Corpo Legislativo, che fa allora le funzioni di Assemblea Elettorale a nome della nazione.

131 La elezione di ogni individuo del Direttorio Esecutivo si compie col metodo seguente. 1. Ogni Membro del gran Consiglio proporrà una schedola di 4. soggetti forniti de' necessarj requisiti per essere Direttori. 2. Si farà lo spoglio di queste schedole, e si riterranno i nomi di quelli, che hanno ottenuta la pluralità assoluta di voti fino al numero di quattro. Nel caso, che non si ottenesse di questo scrutinio il numero suddetto de' soggetti colla pluralità assoluta, se ne farà un secondo per completarlo 3. Su questi quattro si farà uno scurtinio segreto per escludere quello di loro, che avrà il minor numero di voti.

132 Ciò fatto si manderà per mezzo d' un Messaggio dal Gran Consiglio a quello de' Seniori la nota dei tre, ricevuta la quale il Consiglio de' Seniori tirerà a sorte il nome d' un di loro, che resterà escluso.

I residui due nomi saranno posti a scrutinio segreto, e quegli, che avrà la pluralità, s' intenderà eletto per Membro del Direttorio.

133 Tutte queste operazioni dovranno farsi nel medesimo giorno da ambedue i consiglj in sessione permanente, e ripetersi tante volte, quanti eventualmente saranno i Direttori da eleggersi.

134 I Membri del Direttorio Esecutivo devono avere l' età di trentacinque anni almeno.

135 Essi non possono essere presi che fra i Cittadini stati Membri del Corpo Legislativo, o Ministri. La disposizione del presente articolo non sarà osservata, se non al cominciare dell' anno nono della Repubblica.

136 Cominciando dal primo giorno dell' anno V. della Repubblica Cisalpina, i Membri del Corpo Legislativo non potranno essere eletti Membri del Direttorio Esecutivo, nè Ministri tanto durante le loro funzioni legislative, quanto nel corso del primo anno dopo spirate le stesse funzioni.

137 Il Direttorio sarà pure parzialmente rinnovato colla elezione d' un nuovo Membro ogni anno. La sorte deciderà ne' primi 4 anni sulla uscita di quelli, che saranno stati nominati la prima volta.

138 Nessuno de' Membri che sortono, può essere rieletto se non dopo l' intervallo di cinque anni.

139 L' ascendente, e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio, ed il nipote, i cugini in primo grado e gli affini in questi diversi gradi non possono essere contemporaneamente Membri del Direttorio, nè succedersi l' un l' altro se non dopo l' intervallo di cinque anni.

140 In caso di vacanza per morte, dimissione, o altrimenti d' uno dei Membri del Direttorio il suo successore viene eletto dal corpo Legislativo nel termine di dieci giorni col metodo indicato agli art. 131, 132, e 133.

Il nuovo membro resta eletto pel solo tempo d' esercizio, che rimaneva a quello, cui deve rimpiazzare. Per altro se questo tempo non sorpassa i sei mesi, l' eletto resta in funzione fino alla fine del quinto anno seguente.

141 Ciascun Membro del Direttorio ne sarà il Presidente in giro per lo spazio di soli 3. mesi. Il Presidente ha la firma, e la custodia del sigillo. Le leggi, e gli atti del Corpo Legislativo sono indirizzati al Direttorio nella persona del suo Presidente.

142 Il Direttorio Esecutivo non può deliberare se non vi sono presenti almeno tre Membri.

143 Il Direttorio sceglie fuori del suo seno un Segretario che controfirma le spedizioni, e stende le deliberazioni su di un registro, nel quale ciascun Membro ha il diritto di far inserire il suo parere ragionato. Il Direttorio può, quando lo stima necessario, deliberare senza l'assistenza del suo Segretario, e in questo caso le deliberazioni sono stese in un registro particolare da uno de' Membri del Direttorio.

144 Il Direttorio provvede secondo la Legge alla sicurezza esterna, ed interna della Repubblica. Può far dei proclami conformi alle Leggi, e per la loro esecuzione. Dispone della forza armata, senza però poterla comandare nè collettivamente, nè per mezzo di alcuno de' suoi Membri, tanto durante il tempo delle sue funzioni, quanto pel corso di due anni immediatamente successivi al termine delle dette funzioni.

145 Se il Direttorio è informato, che si trami qualche cospirazione contro la sicurezza esterna o interna dello Stato, può decretare mandati d' arresto e d' imprigionamento contro quelli che sono sospetti d' esserne autori, o complici; il detenuto dev' essere interrogato dentro 24 ore dal Ministro di Giustizia, e qualora sia ulteriormente trattenuto, il Direttorio deve entro otto giorni rimetterlo a' suoi giudici competenti; e ciò sotto le pene prescritte contro il delitto di detenzione arbitraria.

146 Il Direttorio nomina i Generali in Capo, ma non può scieglierli tra i parenti o gli affini de' suoi Membri ne' gradi espressi nell' articolo 139.

147 Il Direttorio invigila sulla esecuzione delle Leggi e l' assicura nelle Amministrazioni e ne' Tribunali per mezzo di Commissarj da lui nominati.

148 Il Direttorio nomina fuori del suo seno i Ministri, e li revoca allorchè lo giudica conveniente. Non può eleggersi d' età minore di 30 anni, nè tra i parenti, o affini de' suoi Membri ne' gradi ennunziati all' artic. 139.

149 I Ministri corrispondono immediatamente colle autorità ad essi subordinate.

150 Il Corpo Legislativo determina di attributi de' Ministri, che saranno sei, cioè uno di Giustizia, uno di Guerra, uno di Affari Esteri, uno di Affari Interni, uno di Polizia, ed uno di Finanze.

151 I Ministri non formano un Consiglio.

152 I Ministri sono rispettivamente responsabili dell' ineseguimento sì delle Leggi, che degli ordini del Direttorio.

153 Il Direttorio nomina il Ricevitore delle imposizioni dirette di ciascun Dipartimento.

154 Nomina pure i Capi dei Dicasterj delle Contribuzioni indirette, e dell' amministrazione de' beni nazionali.

155 Niuno che posseda fondi stabili fuori del Territorio della Repubblica, può essere Membro del Direttorio, o Ministro.

156 I Membri del Direttorio non possono conversare in privato coi Ministri, o Agenti Esteri.

157 Nessun Membro del Direttorio può uscire dal Territorio della Repubblica, se non sei mesi dopo cessate le sue funzioni.

158 Ogni Direttore, durante l' intervallo di 6 mesi, dovrà giustificare al Corpo Legislativo la sua residenza. L' articolo 110 ed i segnenti fino all' articolo 121 inclusivamente relativi alla garanzia del Corpo Legislativo sono comuni ai Membri del Direttorio.

159 Nel caso, in cui più di due Membri del Direttorio fossero messi in giudizio, il Corpo Legislativo provvede nelle forme ordinarie al loro rimpiazzamento provvisionale durante il gindizio.

160 Fuori del caso degli articoli 117, 118 nè il Direttorio, nè alcuno de' suoi Membri può essere chiamato nè dal Gran Consiglio, nè da quello de' Seniori.

161 I conti, ed i rischiarimenti domandati dall' uno o dall' altro Consiglio al Direttorio saranno dati in iscritto.

162 Il Direttorio è tenuto ogni anno di presentare in iscritto ad ambidue i Consiglj il conto delle spese, la situazione delle Finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle, che crederà convenieute di stabilire. Deve altresì indicare gli abusi, che sono a sua cognizione.

263 Il Direttorio può in ogni tempo invitare in iscritto il Gran Consiglio a prendere un oggetto in considerazione, o può proporgli delle misure, ma non dei progetti stesi in forma di Leggi.

164 Nessun Membro del Direttorio può assentarsi per più di cinque giorni, nè allontanarsi più di 12 miglia dal luogo della residenza del Direttorio, senza autorizzazione del Corpo Legislativo.

165 I Membri del Direttorio, durante il tempo della loro carica, non potranno vestire altro abito che quello, che sarà loro destinato.

166 Il Direttorio ha la sua Guardia abituale, e pagata a spese della Repubblica composta di 120 uomini a piedi e 60 a cavallo.

167 Il

167 Il Direttorio farà accompagnato dalle fue Guardie nelle ceremonie e comparfe pubbliche, dove avrà fempre il primo luogo. Egli non interverrà che alle fefte Civiche.

168 Ciafcun membro del Direttorio fi farà accompagnare al di fuori da due Guardie.

169 Ciafcun pofto di Forza armata prefta al Direttorio, e a ciafcuno de' fuoi Membri gli onori militari fuperiori.

170 Il Direttorio avrà due Meffaggeri di Stato, ch' egli fteffo nomina e può dimettere. Effi porteranno ai due Configlj le lettere e le memorie del Direttorio; a tale effetto avranno acceffo nel luogo delle feffioni dei Configlj Legislativi e marceranno preceduti da un ufciere.

171 Il Direttorio rifiederà nello fteffo Comune in cui rifiede il Corpo Legislativo.

172 I Membri del Direttorio saranno alloggiati a fpefe della Repubblica, e nello fteffo edificio.

173 L'onorario di ciafcuno di effi è fiffato nella fomma di cinquanta mille lire Milanefi annue.

Ciafcuno de' Miniftri avrà l'onorario di lire di Milano venticinque mila annue.

TITOLO VII.

Corpi Amminiftrativi, e Municipali.

174 Vi farà in ciafcun Dipartimento un' Amminiftrazione Centrale, e in ciafcun Diftretto almeno un' Amminiftrazione Municipale.

175 Ogni Membro d'un' Amminiftrazione Dipartimentale Municipale dev' effere in età almeno di 25 anni.

176 L'afcendente e il difcendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, e gli affini negli fteffi gradi, non poffono fimultaneamente effere Membri della fteffa Amminiftrazione, nè fuccederfi fe non dopo l' intervallo di due anni. Sarà efclufo da ogni Amminiftrazione Centrale e Municipale chi è miniftro di culto con obbligo di refidenza, e farà pure efclufo dall' Amminiftrazione Municipale chi ha intereffe diretto colla Comune, che deve amminiftrare.

177 Ciafcuna Amminiftrazione di Dipartimento è compofta di cinque Membri, e farà rinnovata per quinto tutti gli anni.

178 Ciafcun Comune, la cui Popolazione farà di 3m. abitanti fino a 100m., avrà per fe folo un' Amminiftrazione Municipale.

179 Vi farà in ciafcun Comune, la cui popolazione è inferiore a 3m. abitanti, un Agente Municipale e un Aggiunto.

180 La unione degli Agenti Municipali di ciafcun Comune forma la Municipalità del Diftretto.

181 Vi è in oltre un Prefidente dell' Amminiftrazione Municipale, fcelto in tutto il Diftretto.

182 Nei Comuni, la popolazione de' quali è di tre mila fino a fei mila abitanti, vi faranno 5 Ufficiali Municipali; dai fei mila fino ai nove mila, ve ne faranno fette; e al di là ve ne faranno nove.

183 Nei Comuni, la cui popolazione forpaffa i 100m. abitanti vi faranno almeno tre Amminiftrazioni Municipali. In quefti Comuni la divifione della Municipalità fi farà in maniera, che la popolazione del Circondario di ciafcuno non forpaffi 50m. individui, e non fia minore di 30m. La Municipalità di ciafcun Circondario è compofta di 7 Membri.

184 Nei Comuni divifi in molte Municipalità, vi farà vi un Dicafterio Centrale per gli oggetti, che il Corpo Legislativo avrà giudicati indivifibili. Quefto Dicafterio è compofto di tre Membri nominati dall' Amminiftrazione del Dipartimento, e confermati dal Potere Efecutivo.

185 I Membri di qualunque Amminiftrazione Municipale fono nominati per un anno.

186 Gli Amminiftratori del Dipartimento, e i Membri delle Amminiftrazioni Municipali poffono effere rieletti una volta fenza intervallo.

187 Ogni Cittadino, che farà ftato due volte di feguito eletto Amminiftratore del Dipartimento, o Membro di un' Amminiftrazione Municipale, e che ne ha efeguite le funzioni in virtù di una delle due elezioni, non può effere eletto di nuovo fe non dopo l' intervallo di due anni.

188 Nel cafo, in cui un' Amminiftrazione Dipartimentale o Municipale perdeffe uno, o più Membri a cagione di morte, dimiffione, o altrimenti, fi foftituifcono quelli, che dopo di effi nelle ultime Affemblee Primarie o Elettorali hanno ottenuto la maggioranza de' voti; e nel cafo che mancaffe negli Scrutinj il numero neceffario, i reftanti Amminiftratori debbono aggiugnerfi altri Amminiftratori temporanei. In ambidue i cafi i Softituti non dureranno in ufficio che fino alle fucceffive elezioni.

189 Le Amminiftrazioni Dipartimentali e Municipali non poffono modificare gli atti del Corpo Legislativo, nè quelli del Direttorio Efecutivo, nè fofpenderne l' efeguimento. Non poffono neppure ingerirfi negli oggetti dipendenti dall' ordine giudiziario.

190 Gli Amminiftratori fono effenzialmente incaricati della ripartizione delle contribuzioni

dirette

dirette, e della sopraintendenza ai denari provenienti dalle entrate pubbliche nel loro territorio. Il Corpo Legislativo determina le regole delle loro funzioni tanto su questi oggetti, quanto su le altre parti dell'Amministrazione interna.

191 Il Direttorio Esecutivo nomina presso ciascuna Amministrazione Dipartimentale e Municipale un Commissario, e lo revoca quando ciò crede conveniente. Questo Commissario invigila e sollecita la esecuzione delle Leggi.

192 Il Commissario presso ciascuna Amministrazione locale deve esser preso tra i Cittadini domiciliati già da un anno nel Dipartimento, dove è stabilita tale Amministrazione, e deve avere l'età di 25 anni almeno.

193 Le Amministrazioni Municipali sono subordinate alle Amministrazioni de' Dipartimenti, e queste ai Ministri. Per conseguenza i Ministri possono annullare, ciascuno nella sua parte, gli atti delle Amministrazioni del Dipartimento, e queste gli atti delle Amministrazioni Municipali, allorchè tali atti sono contrarj alle Leggi o agli ordini delle autorità superiori.

194 I Ministri possono altresì sospendere gli Amministratori dei Dipartimenti, che hanno contravvenuto alle leggi, o agli ordini delle autorità superiori; e le Amministrazioni del Dipartimento hanno lo stesso diritto riguardo ai Membri delle Amministrazioni Municipali.

195 Nessuna sospensione, o annullazione diviene definitiva senza la formale conferma del Direttorio Esecutivo.

196 Il Direttorio può altresì annullare immediatamente gli atti delle Amministrazioni Dipartimentali o Municipali. Può sospendere o destituire immediatamente, allorchè lo crede necessario, gli Amministratori sì de' Dipartimenti, che de' Distretti, e mandarli innanzi ai Tribunali del Dipartimento, quando i casi lo esigeranno.

197 In caso di qualunque risoluzione, che porti cassazione d'atti, sospensione o destituzione di Amministratori, se ne devono addurre i motivi.

198 Allorchè i cinque Membri di una Amministrazione Dipartimentale sono destituiti, il Direttorio Esecutivo provvede al loro rimpiazzamento fino alla successiva elezione; ma non può scegliere i loro sostituti provvisionali se non tra i passati Amministratori dello stesso Dipartimento.

199 Le Amministrazioni sì del Dipartimento, che del Distretto non possono corrispondere tra loro che sopra gli affari loro appoggiati dalla Legge, e non su gl' interessi generali della Repubblica.

200 Ogni Amministrazione deve ogni anno dare il conto delle sue operazioni. I conti resi dalle Amministrazioni Dipartimentali saranno stampati.

201 Tutti gli atti de' Corpi Amministrativi saranno resi pubblici mediante il deposito del Registro, in cui sono descritti, e che resterà aperto a tutti gl' individui dipendenti da ciascuna Amministrazione. Il detto Registro si compie ogni sei mesi, e se ne fa il deposito due giorni dopo, che è stato compito; ma il Corpo Legislativo può prorogare secondo le circostanze la dilazione fissata per tale deposito.

TITOLO VIII.

Potere Giudiziario ---- Disposizioni generali.

202 Le funzioni giudiziarie non possono esercitarsi nè dal Corpo Legislativo, nè dal Potere Esecutivo.

203 I Giudici non possono ingerirsi nell'esercizio del Potere Legislativo, nè fare alcun regolamento; non possono impedire o sospendere la esecuzione di alcuna legge, nè citare innanzi a se i pubblici Amministratori per oggetti relativi all'esercizio delle loro funzioni.

204 Nessuno può essere deviato sotto qualunque titolo dai Giudici assegnatigli dalla Legge.

205 La giustizia è amministrata gratuitamente.

206 I Giudici non possono essere sospesi se non per accusa ammessa, nè destituiti se non per prevaricazione legalmente giudicata, od altro titolo, per cui giusta il disposto dagli articoli 14. e 15 debbano essere privati o sospesi dai diritti di Cittadino.

207 L'ascendente, il discendente, i fratelli, lo zio e il nipote, gli affini in questi rispettivi gradi non possono essere simultaneamente Membri dello stesso Tribunale.

208 Le sedute de' Tribunali sono pubbliche, i Giudici deliberano in segreto: le sentenze sono pronunziate ad alta voce, e si ennunziano i motivi del giudicato desunti tanto dal fatto, che dai termini della Legge applicata.

209 Nessun Cittadino, se non ha 25 anni compiuti, può essere eletto Giudice di un Tribunale di Dipartimento, nè Giudice di Pace, nè Assessore del Giudice di Pace, nè Giudice di un Tribunale di Commercio, nè Membro del Tribunale di Cassazione, nè Giurato, nè Commissario del Direttorio Esecutivo presso i Tribunali.

DELLA GIUSTIZIA CIVILE.

210 Non può essere impedito il diritto di far giudicare le differenze da Arbitri scelti dalle Parti.

211 La decisione degli Arbitri è inappellabile, e senza ricorso per cassazione, purchè le Parti non ne abbiano fatta espressa riserva.

212

212 Vi è in ciascun circondario determinato dalla Legge un Giudice di Pace con i suoi Assessori. Sono tutti eletti per 2 anni, e possono essere immediatamente, e indefinitamente rieletti. Vi sono anche dei Tribunali di Famiglia per gli oggetti determinati dalla legge, a' quali presiedono i Giudici di Pace.

213 La Legge determina gli oggetti spettanti inappellabilmente ai Giudici di Pace, ed ai loro Assessori, e ne attribuisce loro degli altri appellabili.

214 Ci sono de' Tribunali particolari pel Commercio: la Legge determina i luoghi, dove è utile lo stabilirli, la qualità delle cause di loro competenza, ed il valore, fino al quale giudicano inappellabilmente.

215 Le cause il di cui giudizio non appartiene nè ai Giudici di Pace, nè ai Tribunali di Commercio, sia inappellabilmente, sia appellabilmente, sono portate immediatamente innanzi ai Giudici di Pace, per essere conciliate. Se il Giudice di Pace non può conciliarle, le rimette innanzi al Tribunale Civile.

216 Vi è un Tribunale Civile per Dipartimento. La Legge determina il luogo della residenza, sia dell' intero Tribunale, sia di qualche Sezione di esso, ed il numero de' Giudici, che lo compongono. Vi sono inoltre presso ciascun Tribunale un Commissario, ed un Sostituto nominati dal Direttorio Esecutivo, il quale può anche dimetterli, ed un Cancelliere. Ogni cinque anni si procede alla elezione di tutti i Membri del Tribunale. I Giudici possono sempre essere rieletti.

217 In occasione della elezione de' Giudici si nominano anche de' Supplementarj nel numero determinato dalla Legge, altri de' quali abitanti nel Comune, dove trovasi il Tribunale.

218 Il Tribunal Civile giudica inappellabilmente su le appellazioni dalle sentenze dei Giudici di Pace, degli Arbitri, e dei Tribunali di Commercio, come pure nei casi determinati dalla Legge.

219 L' appellazione dai Giudicati del Tribunale Civile si porta al Tribunal Civile di uno de' tre Dipartimenti più vicini, com' è determinato dalla Legge.

220 Il Tribunal Civile non può giudicare in meno di tre Giudici: dove il numero lo comporta, si divide in Sezioni; e in caso di Appello la Sezione deve sempre essere formata coll' aggiunta di due Giudici di più di quelli, che hanno giudicato in prima istanza.

221 Il Presidente del Tribunale Civile è preso per turno, ogni sei mesi, da' Giudici dello stesso Tribunale secondo l' ordine della loro nomina. Nelle Sezioni il più anziano di nomina fa le parti di Presidente.

DELLA GIUSTIZIA CORRETTIVA E CRIMINALE.

222 Nessuno può essere arrestato, se non previo decreto delle Autorità a ciò abilitate dalla Legge, o quando sia colto nell' atto del delitto: l' arrestato deve immediatamente essere condotto avanti all' Uffiziale di Polizia.

223 L' ordine dell' arresto deve esprimere formalmente il motivo, che lo determina, la Legge, a cui viene appoggiato, e deve notificarsi all' arresto nell'atto della detenzione colla contemporanea consegna al medesimo di una copia di esso ordine.

224 Qualunque persona arrestata e condotta innanzi all' Uffiziale di Polizia è immediatamente esaminata, o al più tardi entro 24 ore.

225 Se risulta dall' esame non esservi motivo d' incolpazione contro di lei, è subito rimessa in libertà; e se vi è motivo di mandarla alla casa d' arresto, vi è condotta nel più breve spazio di tempo, il quale non oltrepasserà mai i tre giorni.

226 Nessuna persona arrestata può essere ritenuta, se dà idonea sigurtà, in tutti quei casi, in cui la Legge permette di restar libero sotto sigurtà.

227 Nessuna persona, nel caso in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla Legge, può essere condotta, o detenuta, se non ne' luoghi legalmente, e pubblicamente destinati per casa di arresto, di giustizia, o di detenzione.

228 Nessun Custode, o Carceriere può ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in virtù d' un mandato d' arresto, giusta le forme prescritte dagli art. 222, e 223, d' un ordine d' imprigionamento, d' un Decreto d' accusa, o di condanna a prigionia, o a detenzione correzionale, e senza che ne abbia fatta annotazione nel suo registro.

229 Il Custode, o Carceriere deve presentare la persona del detenuto all' Ufficiale Civile della casa di detenzione tutte le volte che n' è richiesto, senza che nessun ordine possa dispensarnelo.

230 La presentazione della persona detenuta non può denegarsi ai suoi parenti, ed amici, che esibiranno un ordine dell' Officiale Civile, il quale è sempre tenuto di accordarlo, quando il Custode, o Carceriere non produca un ordine del Giudice di tener la persona arrestata in segreto.

231 Chiunque non autorizzato dalla Legge, dà, sottoscrive, eseguisce, o fa eseguire l'ordine di arrestare un individuo; e chiunque nel caso di legittimo arresto conduce, o ritiene l' arrestato in un luogo non pubblicamente, e legalmente a ciò destinato, è reo di detenzione arbitraria.

232 Ogni rigore impiegato nell' arresto, nella detenzione, o esecuzione oltre a quello prescritto dalla Legge, è un delitto.

233 Vi sono in ciascun Dipartimento pel giudizio de' delitti, che non portano pena afflittiva, nè infamante, de' Tribunali Correzionali, il numero de' quali si determina dalla Legge. Questi Tribunali non possono condannare alla detenzione per più di due anni. Il giudizio sui delitti, la cui pena non eccede la multa di sei lire di Milano o la detenzione di tre giorni, è delegato al Giudice di Pace, che pronunzia inappellabilmente.

234 Ciascun Tribunale Correzionale è composto da un Presidente, da due Giudici di Pace, o Assessori del Giudice di Pace nel Comune, dov'è stabilito, da un Commissario del Direttorio Esecutivo, nominato dallo stesso Direttorio, che può anche dimetterlo, e da un Cancelliere.

235 Il Presidente di ciascun Tribunale Correzionale vien preso ogni anno, e per turno dai Membri delle Sezioni del Tribunal Civile del Dipartimento, eccettuatone il Presidente.

236 Vi è appello dalle Sentenze del Tribunale Correzionale al Tribunal Criminale del Dipartimento.

237 Riguardo ai delitti, che portano pena afflittiva, od infamante, nessuno può essere giudicato, se non sopra un' accusa ammessa dai Giurati, o decretata dal Corpo Legislativo, nel caso che gli appartenga di decretare d' accusa.

238 Un primo Corpo di Giurati dichiara, se l' accusa deve essere ammessa o rigettata: un secondo Corpo di Giurati riconosce il fatto; poi la pena fissata dalle leggi viene applicata dai Tribunali criminali.

239 I Corpi de' Giurati danno il voto per iscrutinio secreto.

240 Vi sono in ciascun Dipartimento tanti Corpi di Giurati d' accusa, quanti Tribunali Correzionali. I Presidenti de' Tribunali Correzionali ne sono i Direttori, ciascuno nel suo Circondario.

241 Le funzioni di Commissario del Potere Esecutivo, e di Cancelliere presso il Direttore del Corpo dei Giurati di accusa sono eseguite dal Commissario e dal Cancelliere del Tribunale Correzionale.

242 Ogni Direttore del Corpo dei Giurati di accusa veglia immediatamente sopra tutti gli Uffiziali di Polizia del suo Circondario.

243 Il Direttore del Corpo dei Giurati procede immediatamente come Uffiziale di Polizia, sulle denunzie, che gli fa l' Accusator pubblico, sia *ex officio* sia per ordine del Direttorio Esecutivo: 1. su gli attentati contro la libertà, o sicurezza individua dei cittadini, 2. sopra quelli commessi contro il diritto delle genti: 3. sulla opposizione all eseguimento sia de' giudizj, sia di tutti gli atti esecutorj emanati dalle autorità Costituite; 4. contro le turbolenze cagionate, e contro le vie di fatto praticate per impedire la percezione delle contribuzioni, e la libera circolazione sia delle sussistenze, sia degli altri oggetti di commercio.

244 Vi è un Tribunal Criminale per ogni Dipartimento.

245 Il Tribunal Criminale è composto da un Presidente, da un Accusatore pubblico, da due Giudici presi nel Tribunal Civile, da un Commissario del Potere Esecutivo presso il medesimo Tribunale, o dal suo Sostituto, e da un Cancelliere. In caso poi di discrepanza fra i Giudici del Tribunal Criminale, si aumenta il Tribunale di altri due Giudici da prendersi dal Tribunal Dipartimentale Civile. Si aumenta pure in questo modo pel caso d' appellazione dal Tribunal Correzionale.

246 Il Presidente del Tribunal Civile non può esercitare le funzioni di Giudice al Tribunal Criminale.

247 Gli altri Giudici vi esercitano le loro funzioni, ciascuno la sua volta, pel corso di un anno secondo l' ordine della loro nomina.

248 L' Accusatore pubblico è incaricato: 1. di promovere la procedura in conseguenza degli atti di accusa ammessi dal primo Corpo de' Giurati: 2. di trasmettere agli uffiziali di Polizia le denunzie, che sono a lui trasmesse direttamente: 3. di vegliare su gli Ufficiali di polizia del Dipartimento, e di agire contro di essi secondo la Legge in caso di negligenza, o di fatti più gravi.

249 Il Commissario del Potere Esecutivo è incaricato: 1. di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per l' applicazione della Legge: 2. di sollecitare la esecuzione delle Sentenze del Tribunale.

250 I Giudici non possono proporre ai Giurati alcuna questione complessa.

251 Il Corpo de' Giurati di giudizio è di dodici almeno: l' accusato ha la facoltà di ricusarne, senza allegare i motivi, un numero che la Legge determina.

252 Il processo d' avanti al Corpo de' Giurati di giudizio è pubblico e non si può rifiutare agli accusati il soccorso di un Difensore, che hanno essi la facoltà di scegliere, o che è loro destinato *ex officio*.

253 Una persona assoluta da un Corpo di Giurati di giudizio non può più essere molestata nè accusata per lo stesso fatto.

DEL TRIBUNALE DI CASSAZIONE.

254 Vi è per tutta la Repubblica un Tribunale di Cassazione. Esso pronunzia 1. sulle domande

mande di caſſazione contro i giudizj inappellabili proferiti dai Tribunali: 2. ſulle domande di rimandare un giudizio da un Tribunale all' altro a motivo di ſoſpetto legittimo, o di ſicurezza pubblica: 3. ſulle quiſtioni di competenza negli affari criminali, e ſugli atti di accuſa contro un Tribunale intero.

255 Il Tribunale di Caſſazione non può in alcun caſo giudicare del merito delle cauſe, ma eſſo annulla i giudicati, quando ne' proceſſi ſono ſtate violate le forme, o quando eſſi giudicati contengono eſpreſſa contravvenzione alla Legge, e rimette il merito della cauſa al Tribunale che deve prenderne cognizione.

256 Allorchè dopo una caſſazione il ſecondo giudizio ſopra il merito è attaccato coi medeſimi mezzi del primo, la quiſtione non può più eſſere agitata nel Tribunale di Caſſazione, ſenza eſſere ſtata ſottomeſſa al Corpo Legislativo, che fa una Legge a cui il Tribunale di Caſſazione è obblgato di conformarſi.

257 Ogni anno il Tribunale di Caſſazione è obbligato d' inviare a ciaſcuna delle Sezioni del Corpo Legislativo una Deputazione, che le preſenta lo ſtato dei giudizj pronunziati colla indicazione in margine, e il teſto della Legge, che ha determinato il giudizio.

258 Undeci ſono i Giudici del Tribunale di Caſſazione.

259 Queſto Tribunale è rinnovato nel corſo di cinque anni; cioè ſe ne cangiano due individui in ciaſcuno de' primi quattro anni, e tre nell' ultimo. Le Aſſemblee Elettorali dei Dipartimenti nominano ſucceſſivamente i Giudici, che debbono rimpiazzar quelli, che ſortono dal Tribunale di Caſſazione. I Giudici di queſto Tribunale poſſono ſempre eſſere rieletti.

260 Ciaſcun Giudice del Tribunale di Caſſazione ha un Supplementario eletto dalla ſteſſa Aſſemblea Elettorale.

261 Vi ſono preſſo il Tribunale di Caſſazione un Commiſſario, e dei Soſtituti nominati, ed amovibili dal Direttorio Eſecutivo.

262 Il Direttorio Eſecutivo denunzia al Tribunale di Caſſazione per mezzo del ſuo Commiſſario, e ſenza pregiudizio del diritto delle Parti intereſſate, gli atti coi quali i Giudici hanno oltrepaſſato i loro poteri,

263 Il Tribunale annulla queſti atti, e ſe da eſſi riſultano argomenti di prevaricazione, il fatto è denunziato al Corpo Legislativo, il quale fa il decreto di accuſa, dopo di avere aſcoltati o citati gli imputati.

264 Il Corpo Legislativo non può annullare i giudicj del Tribunale di Caſſazione; può per altro ordinare la procedura contro la perſona dei Giudici, che aveſſero prevaricato.

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA.

265 Vi è un Alta Corte di Giuſtizia per giudicare le accuſe ammeſſe dal Corpo Legislativo, ſia contro i ſuoi proprj Membri, ſia contro quelli del Direttorio Eſecutivo.

266 L' Alta Corte di Giuſtizia è compoſta di cinque Giudici e da due Accuſatori Nazionali da eleggerſi col metodo preſcritto negli art. 269, e 270, e dagli Alti Giurati nominati dalle Aſſemblee Elettorali dei Dipartimenti.

267 L' Alta Corte di Giuſtizia non ſi forma che in virtù di un Proclama del Corpo Legislativo, compilato e pubblicato dal Gran Conſiglio.

268 Eſſa ſi forma, e tiene le ſue ſeſſioni nel luogo deſtinato mediante la promulgazione del Gran Conſiglio. Queſto luogo non può eſſere più vicino di miglia ſedeci al luogo, ove riſiede il Corpo Legislativo.

269 Allorchè il Corpo Legislativo ha proclamato la formazione dell' Alta Corte di Giuſtizia, il Tribunale di Caſſazione tira a ſorte in una ſeſſione pubblica ſei de' ſuoi Membri: egli nomina in ſeguito nella ſteſſa ſeſſione per via di ſcrutinio ſegreto tre fra gli eſtratti a ſorte. Ciaſcuno poi dei Tribunali Dipartimentali Civili nomina un individuo del riſpetttivo Tribunale per via di ſcrutinio ſegreto, e dei nominati ſi eſtraggono due a ſorte per compire il numero di cinque Giudici formanti l' Alta Corte di Giuſtizia.

270 Il Tribunale di Caſſazione nomina per iſcrutinio a maggioranza aſſoluta due Accuſatori pubblici per eſſeguire preſſo l' Alta Corte di Giuſtizia le funzioni di Accuſatori Nazionali: uno ne ſceglie fra i ſuoi Membri l'altro fra gl' individui de' Tribunali Dipartimentali.

271 Gli atti d' accuſa ſono eſteſi, e compilati dal Gran Conſiglio.

272 Ciaſcheduna Aſſemblea Elettorale nomina otto Giurati per l' Alta Corte di Giuſtizia.

273 Il Direttorio Eſecutivo fa ſtampare e pubblicare un meſe dopo l'epoca delle elezioni la liſta de' Giurati nominati all' Alta Corte di Giuſtizia.

TITOLO IX.

Della Forza Armata.

274 La forza Armata è iſtituita per difendere lo Stato contro i nemici eſterni, e per aſſicurare nell' interno il mantenimento dell' ordine, e la eſecuzione delle Leggi.

275 La forza armata è eſſenzialmente obbediente; neſſun corpo armato può deliberare.

276 Eſſa ſi diſtingue in Guardia Nazionale ſedentaria, ed in Truppa Aſſoldata.

DELLA GUARDIA NAZIONALE SEDENTARIA.

277 La Guardia Nazionale ſedentaria è compoſta di tutti i Cittadini, e figli di Cittadini in iſtato di portar l' armi.

278 La

278 La sua organizzazione e disciplina è uguale per tutta la Repubblica; essa è determinata dalla Legge.

279 Nessun Cisalpino può esercitare i diritti di Cittadino, s'egli non è inscritto al ruolo della Guardia Nazionale sedentaria.

280 Le distinzioni di grado, e la subordinazione non vi sussistono che relativamente al servizio, e in tempo della sua durata.

281 Gli Ufficiali della Guardia Nazionale sedentaria sono eletti temporaneamente dai Cittadini, che la compongono e non possono essere rieletti al medesimo grado che dopo un intervallo prescritto dalla Legge.

282 Il comando della Guardia Nazionale di un Dipartimento intero non può essere affidato abitualmente ad un solo Cittadino.

283 Il comando della Guardia Nazionale in una Città di cento mila abitanti e al di sopra, non può essere abitualmente affidato ad un sol Cittadino.

284 Se si giudica necessario di radunare tutta la Guardia Nazionale di un Dipartimento, o di una Città, come sopra, il Direttorio Esecutivo può nominare un Comandante temporario.

DELLA TRUPPA ASSOLDATA.

285 La Repubblica mantiene anche in tempo di pace una Truppa Assoldata.

286 L' Armata si forma per arruolamento volontario, e in caso di bisogno, e nel modo che la legge determina.

287 I Comandanti in Capo non sono nominati che in caso di guerra; essi ricevono dal Direttorio Esecutivo delle commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste commissioni si limita ad una campagna, ma possono essere prorogate.

288 Tutte le Piazze forti della Repubblica non possono essere sotto lo stesso Comandante.

289 L' Armata è sottomessa a Leggi particolari per la disciplina, per la forma de' giudizj, e per la natura delle pene.

290 Nessuna parte della Guardia Nazionale, nè della Truppa Assoldata può agire pel servizio interiore della Repubblica, che sulla Requisizione in iscritto dell' Autorità Civile nelle forme prescritte dalla Legge.

291 La Forza Armata non può essere requisita dalle Autorità Civili, se non nella estensione del loro territorio; essa non può essere autorizzata a trasportarsi da un Distretto all' altro se non sulla domanda dell' Amministrazione del dipartimento, ne può farsi passare da un Dipartimento all' altro senza ordine del Direttorio Esecutivo.

292 Niente di meno il Corpo Legislativo determina i mezzi di assicurare colla Forza Armata la esecuzione delle Leggi, e le procedure contro gli accusati su tutto il Territorio Cisalpino.

293 In caso di pericoli imminenti l' Amministrazione Municipale di un Distretto può ricercare la Guardia Nazionale dei Distretti vicini; in questo caso l' Amministrazione, che ha fatto la requisizione, e i capi delle Guardie Nazionali, che sono stati ricercati, sono egualmente obbligati a renderne conto sul momento all' Amministrazione Dipartimentale.

TITOLO X.

Istruzione Pubblica.

294 Vi sono nella Repubblica Scuole Primitive, dove gli allievi imparano a leggere, e a scrivere, e gli elementi del conteggio, e dove saranno istruiti sui loro doveri per mezzo di un Catechismo Civico.

295 La Repubblica provvede alle spese dell' alloggio degl' Istitutori messi alla direzione di queste Scuole.

296 Vi sono in diverse parti della Repubblica Scuole superiori alle Scuole Primitive, il numero delle quali sarà tale, che ve n' abbia almeno una per due Dipartimenti.

297 Vi è per tutta la Repubblica un Istituto Nazionale incaricato di raccogliere le scoperte, di perfezionare le Arti e le Scienze.

298 I diversi stabilimenti d' Istruzione Pubblica non hanno fra loro alcun rapporto di subordinazione, nè di corrispondenza amministrativa.

299 I Cittadini hanno il diritto di formare stabilimenti particolari di educazione, e d'istruzione, come anche società libere per concorrere al progresso delle scienze, delle lettere e delle arti.

300 Saranno stabilite delle feste nazionali per mantenere la fraternità tra i Cittadini, e renderli ben affetti alla Patria, alla Costituzione, ed alle Leggi, nelle quali feste la Guardia Nazionale almeno in parte sarà obbligata d' intervenire armata per farvi delle evoluzioni.

TITOLO XI.

Finanze = Contribuzioni.

301 Le Contribuzioni pubbliche sono deliberate, e fissate ciascun anno dal Corpo Legislativo.

302

302 A lui solo appartiene di stabilirne; esse non possono sussistere al di là di un' anno, se non sono espressamente rinnovate.

303 Il Corpo Legislativo può creare quel Genere di Contribuzioni, ch' egli crederà necessario; ma deve determinare annualmente l' imposizione prediale.

304 Le contribuzioni di qualunque natura sono ripartite fra tutti i contribuenti in ragione delle loro facoltà.

305 Il Direttorio Esecutivo dirige, e veglia sulla percezione, e sull' incassamento delle contribuzioni, e da a questo effetto tutti gli ordini necessarj.

306 I conti detagliati della spesa de' Ministri, firmati e certificati da essi, sono pubblicati al principio di ciascun anno.

307 Lo stesso sarà della ricevuta delle diverse contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche.

308 Le liste di queste spese ed entrate, sono distinte secondo la loro natura; esse esprimono le somme ricevute, e spese d' anno in anno in ciascuna parte di amministrazione generale.

309 Saranno egualmente pubblicati i conti delle spese particolari ai Dipartimenti, e relative ai Tribunali, alle Amministrazioni, ai progressi delle scienze, tutti a i lavori e stabilimenti pubblici.

310 Le Amministrazioni del Dipartimento, e le Municipalità non possono fare alcuna ripartizione al di là delle somme fissate dal Corpo Legislativo, nè decretare o permettere, senza esservi autorizzate da esso alcun imprestito locale a carico de' Cittadini del Dipartimento, del Distretto, e della Comuità.

311 Al solo Corpo Legislativo appartiene il Diritto di regolare la fabbricazione d' ogni specie di monete di fissarne il titolo, il valore, ed il peso e di determinare il tipo.

312 Il Direttorio invigila sulla fabbricazione delle monete, e nomina gli Ufficiali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione.

TESORERIA NAZIONALE E CONTABILITA'.

313 La Tesoreria Nazionale, e la Contabilità saranno sotto la ispezione del Direttorio.

314 Vi è un Commissario della Tesoreria nazionale ed un Aggiunto eletti dal Direttorio Esecutivo, che può destituirli. Il Corpo Legislativo ha pure l' autorità di destituirli senza altra formalità, ogni volta che lo giudicasse necessario.

315 La durata delle loro funzioni è di quattro anni: uno di essi è rinnovato ogni due anni, e può essere rieletto senza intervallo, e indefinitamente.

316 Il Commissario della Tesoreria, e l' Aggiunto sono incaricati di vegliare sulla riscossione di tutti i danari Nazionali; di ordinare il giro dei fondi, e il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte coll' assenso del Corpo Legislativo, di tenere un conto aperto di entrata ed uscita col ricevitore delle contribuzioni dirette di ciascun dipartimento, colle diverse Agenzie Nazionali, e coi Pagatori stabiliti ne' Dipartimenti di mantenere coi detti Ricevitori, e Pagatori, e colle Agenzie, ed Amministrazioni la corrispondenza necessaria per assicurare l' incassamento esatto e regolare delle pubbliche rendite.

317 Essi non possono far eseguire alcun pagamento sotto la pena di prevaricazione, se non in virtù: 1. di un decreto del Corpo Legislativo, e fino alla concorrenza delle somme decretate da lui sopra ciascun oggetto; 2. d' un ordine del Direttorio; 3 della firma del Ministro che ordina la spesa.

318 Essi non possono parimente sotto pena di prevaricazione far seguire alcun pagamento, se il mandato sottoscritto dal Ministro, cui spetta questo genere di spesa, non esprime la data tanto dell' ordine del Direttorio Esecutivo, quanto del decreto del Corpo Legislativo, che autorizza il pagamento.

319 I Ricevitori delle contribuzioni dirette in ciascun Dipartimento, le diverse Agenzie Nazionali, e i Pagatori nei Dipartimenti devono rimettere alla Tesoreria Nazionale i loro conti rispettivi. Il Commissario e l' Aggiunto li verificano, e gli ammettono.

320 Il Gran Consiglio forma una lista di nove individui che non siano Membri del Corpo Legislativo; la presenta al Consiglio de' Seniori; e questo elegge da detta lista tre Censori per la Contabilità. Essi non possono essere nè destituiti, nè sospesi che dal Corpo Legislativo ed adempiranno le incombenze seguenti:

321 Il Conto generale delle entrate, e delle spese della Repubblica, munito dei conti particolari, e dei documenti giustificativi, sarà presentato dal Commissario della Tesoreria ai Censori della Contabilità, che lo verificano, e se regge, lo approvano.

322 I Censori della Contabilità devono informare il Corpo Legislativo degli abusi, della mala versazione, e di tutti i casi di responsabilità, che scoprono nel corso delle loro operazioni; così pure proporre le misure convenevoli agli interessi della Repubblica.

323 Il bilancio dei conti ammessi dai Censori della Contabilità sarà stampato, e pubblicato. Appartiene al Corpo Legislativo il fissare la durata de' Censori nella loro incombenza.

TITOLO XII.

Relazioni estere.

324 Il Direttorio Esecutivo nomina, e dà le istruzioni agli Agenti Diplomatici, incaricati o di risedere stabilmente presso le Potenze estere, o d' intavolare particolari negoziazioni.

325 La Guerra non può essere decisa, se non con un Decreto del Corpo Legislativo, sulla proposizione formale, e necessaria del Direttorio Esecutivo.

326 I due Consiglj concorrono nelle forme ordinarie al Decreto, col quale vien decisa la guerra.

327 Nessuna truppa straniera, quando non sia di Repubblica amica ed alleata della Repubblica Cisalpina può essere introdotta nel Territorio Cisalpino senza il consenso anteriore del Corpo Legislativo.

In caso d' ostilità imminenti, o incominciate, di minacce o preparamenti di guerra contro la Repubblica Cisalpina, il Direttorio Esecutivo è tenuto d' impiegare per la difesa dello Stato i mezzi posti a sua disposizione, con obbligo di pervenirne immediatamente il Corpo Legislativo.

328 Può anche indicare in questo caso gli accrescimenti delle forze, e le nuove disposizioni legislative, che le circostanze potessero esigere.

329 Il solo Direttorio può mantenere delle relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuir le forze, come giudica conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

330 E' autorizzato a fare stipulazioni preliminari, cioè armistizj, neutralizzazioni, e trattati preliminari di pace; può anche stabilire delle convenzioni segrete.

331 Il Direttorio Esecutivo conchiude, sottoscrive o fa sottoscrivere con le Potenze estere tutti i trattati di pace, d' alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio, ed altre convenzioni, che stima necessarie al bene della Repubblica.

332 Nel caso che un trattato contenga articoli segreti, le disposizioni dei detti articoli non possono essere distruttive degli articoli palesi, nè contenere alienazione di alcuna parte del Territorio della Repubblica

333 I trattati non sono validi, se non dopo essere stati esaminati e ratificati dal Corpo Legislativo. Per altro le condizioni segrete possono essere provvisionalmente eseguite dal momento stesso, in cui sono state stabilite dal Direttorio.

334 Ambidue i Consiglj non deliberano sulla guerra, o sulla pace, se non in Comitato Generale.

335 I Forestieri stabiliti, o no nella Repubblica Cisalpina succedono nelle eredità dei loro parenti forestieri, o Cisalpini; essi possono contrattare, acquistare, e ricevere *beni* situati nel Territorio della Repubblica, e disporne come i Cittadini Cisalpini con tutti i mezzi autorizzati dalle Leggi. Questa disposizione non avrà luogo se non rispetto alle Nazioni, che ammettono parità di trattamento.

TITOLO XIII.

Revisione della Costituzione.

336 Se la esperienza facesse conoscere gl' inconvenienti di qualche articolo della Costituzione il Consiglio de' Seniori ne proporrà la revisione.

337 La proposizione del Consiglio de' Seniori è in questo caso sottomessa alla ratifica del Gran Consiglio.

338 Allorchè nello spazio di nove anni, la proposizione del Consiglio de' Seniori ratificata dal Gran Consiglio sarà stata fatta in tre epoche lontane almeno tre anni l'una dall'altra, si convocherà un'Assemblea di Revisione.

339 Per la prima volta però, se, passati i primi tre anni della Repubblica Cisalpina, il Consiglio degli Anziani dimanderà la revisione della Costituzione, e se tale domanda verrà sanzionata dal Gran Consiglio, dovrà il Direttorio nello spazio al più di 4 mesi convocare l' Assemblea di Revisione, perchè questa s' intraprenda dentro altri 2 mesi al più tardi nei modi prescritti negli articoli seguenti.

340 Quest' Assemblea vien formata da quattro Membri per Dipartimento, tutti eletti nella stessa maniera che si eleggono i Membri del Corpo Legislativo, e che abbiano tutte quelle prerogative, che si esigono nel Consiglio de' Seniori.

341 Il Consiglio de' Seniori fissa per la unione dell' Assemblea di Revisione un luogo distante almeno 16 miglia da quello, dove risiede il Corpo Legislativo.

342 L' Assemblea di Revisione ha il diritto di cangiar il luogo di sua residenza osservando la distanza prescritta dall' articolo precedente.

343 L' Assemblea di Revisione non esercita alcuna funzione legislativa, nè di governo; ma si limita alla revisione dei soli articoli costituzionali statile indicati dal Corpo Legislativo.

344 Tutti gli Articoli della Costituzione, nessuno eccettuato, continuano ad essere in vigore, finatantochè i cangiamenti proposti dall' Assemblea di Revisione non siano stati accettati dal Popolo.

345 I Membri dell' Assemblea di Revisione deliberano in comune.

346 I Cittadini che sono Membri del Corpo Legislativo nel tempo, in cui un' Assemblea di Revisione convocata, non possono essere eletti Membri della detta Assemblea.

347 L' Assemblea di Revisione dirige immediatamente alle Assemblee Primarie il progetto di riforma da essa stabilito; e subito spedito il progetto, l' Assemblea è disciolta.

348 In nessun caso la durata dell' Assemblea di Revisione può oltrepassare i tre mesi.

349 I Membri dell' Assemblea di Revisione non possono essere citati accusati, nè giudicati in alcun tempo, per quanto hanno detto, o scritto nell' essercizio delle loro funzioni; e per tutta la durata di tale esercizio, non possono essere chiamati in giudizio, se non in virtù d' una decisione degli stessi Membri dell' Assemblea di Revisione.

350 L' Assemblea di Revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica; i suoi Membri ricevono una indennizzazione eguale a quella dei Membri del Corpo Legislativo.

351 L' Assemblea di Revisione ha il diritto di esercitare, o far esercitare la polizia nella Comunità in cui risiede.

TITOLO XIV.

Dichiarazioni generali.

352 Non esiste fra i Cittadini alcuna superiorità, fuorchè quella dei funzionarj pubblici e relativamente all' esercizio delle loro funzioni.

353 La legge non riconosce alcuna obbligazione contraria ai diritti dell' uomo in società. La Legge determina gli effetti dei voti religiosi già fatti.

354 A nessuno può essere impedito di dire, scrivere, stampare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione. Nessuno può essere responsabile di quanto ha scritto, o pubblicato, se non nei casi preveduti dalla Legge.

355 A niuno può essere impedito l' esercitare, conformandosi alle Leggi, il culto che ha scelto. Il Potere Esecutivo veglia all' esecuzione delle medesime, ed impedisce l' esercizio delle loro funzioni a que' Ministri di qualunque culto, che hanno demeritata la confidenza del Governo. Niuno può essere forzato a contribuire alle spese di qualunque culto.

356 Non vi è privilegio, nè maestranza, nè diritto di corporazione, nè limitazione alla libertà di stampare, e del commercio, nè all' esercizio dell' industria, e delle arti di ogni specie Qualunque legge proibitiva in questo genere, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvisoria, e non ha effetto che per un anno al più purchè non sia formalmente rinnovata.

357 La Legge invigila particolarmente sulle professioni, che interessano i costumi pubblici, la sicurezza, e la salute dei Cittadini. Non si può far dipendere l'ammissione all' esercizio di queste professioni da alcuna prestazione pecuniaria.

358 La Legge deve provvedere alla ricompensa degli inventori, e al mantenimento della proprietà esclusiva delle loro scoperte, o produzioni.

359 La Costituzione garantisce la inviolabilità di tutte le proprietà, e la giusta indennizzazione di quelle delle quali la necessità pubblica legalmente comprovata esigesse il sacrifizio.

360 La casa di ciascun Cittadino è un asilo inviolabile; durante la notte nessuno ha il diritto di entrarvi, se non nei casi d' incendio, d' innondazione, o di riclamo proveniente dall' interno della casa, o per oggetti necessarj alla processura criminale per que' titoli che determina la Legge. Di giorno vi si possono eseguire gli ordini delle Autorità Costituite. Nessuna visita domiciliare può aver luogo, se non in virtù di una Legge, e solamente per la persona, e per l' oggetto espressamente denotato nell' atto, che ordina la visita.

361 Non si possono formare corporazioni, nè associazioni contrarie all' ordine pubblico.

362 Nessuna assemblea di Cittadini può qualificarsi per società popolare.

363 Nessuna società particolare, che si occupi di questioni politiche, può corrispondere con altre, nè aggregarsi ad esse, nè tenere sessioni pubbliche composte di associati, ed assistenti distinti gli uni dagli altri, nè imporre condizioni d'ammissione, e d' eligibilità, nè arrogarsi diritti di esclusione, nè far portare a' suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione.

364 I Cittadini non possono esercitare i loro diritti politici, se non nelle Assemblee Primarie o Comunali.

365 Tutti i Cittadini hanno la libertà di diriggere alle Autorità pubbliche delle petizioni, ma esse devono essere individuali; nessuna associazione può presentar petizioni collettive, eccettuate le Autorità Costituite; e solamente per oggetti proprj delle loro incombenze. I Petizionarj non devono mai dimenticare il rispetto dovuto alle Autorità Costituite. Nessun individuo, nè alcuna particolare associazione può fare a nome del Popolo petizioni, o rappresentanze; molto meno arrogarsi la qualificazione di Popolo Sovrano. La contravvenzione a quest' articolo è un attentato alla sicurezza pubblica.

366 Ogni

366 Ogni attruppamento armato è un attentato alla Costituzione, e deve essere immediatamente dissipato colla forza.

367 Ogni attruppamento non armato deve egualmente essere dissipato, prima per via di comando verbale, quindi, se è necessario, colla forza armata.

368 Più Autorità Costituite non possono mai unirsi per deliberar insieme; nessun atto emanato da una tale unione può essere eseguito.

369 Nessuno può portar insegne distintive, che si riferiscono alla memoria di funzioni anteriormente esercitate, o di servigj prestati.

370 I Membri del Corpo Legislativo, e tutti i funzionarj pubblici portano nell'esercizio delle loro funzioni i segnali distintivi dell' autorità, di cui sono rivestiti; la Legge ne determina la forma.

371 Nessun Cittadino può rinunziare, nè in tutto, nè in parte all' indennizzazione, o al salario, che gli è attribuito dalla Legge a titolo di funzioni pubbliche.

372 Vi è nella Repubblica uniformità di pesi, e di misure.

373 La Costituzione adotta negli atti pubblici l' Era Francese, che comincia ai 22 Settembre 1792 epoca della fondazione di quella Repubblica.

374 Nessuno dei poteri istituiti dalla Costituzione ha il diritto di alterarla, salve le riforme, che potranno esservi fatte per via di revisione, secondo le disposizioni del Titolo XIII.

375 I Cittadini avranno ognora presente, che dalla saggezza delle elezioni nelle Assemblee Primarie ed Elettorali dipende particolarmente la conservazione, e la prosperità della Repubblica.

376 La Nazione Cisalpina proclama, come garante della fede pubblica, che dopo un' alienazione legalmente consumata di beni nazionali qualunque ne sia l' origine, l' acquirente legittimo non può esserne spogliato da qualunque terzo, salvo a questo il diritto di essere indennizzato dal tesoro nazionale, qualora vi sia luogo a tale indennizzazione.

377 Il Corpo Legislativo deve provvedere per tutte quelle parti della presente Costituzione, che non possono essere attivate prontamente e generalmente; onde la Repubblica non ne risenta detrimento.

Deve però l' uniformità di tutti i Regolamenti nella Repubblica essere messa in corso dentro lo spazio al più tardi di due anni dopo l' istallazione del Corpo Legislativo.

Venendo in qualunque modo ad ingrandirsi la estesione della Repubblica il Corpo Legislativo determina il numero de' Rappresentanti da accrescersi proporzionalmente ai due Consiglj, avuto il debito riguardo alla popolazione aggiunta.

378 Il Popolo Cisalpino affida il deposito della presente Costituzione alla fedeltà del Corpo Legislativo e del Direttorio Esecutivo, degli Amministratori, e dei Giudici, alla vigilanza dei Padri di Famiglia alla virtù delle Spose e delle Madri, all' affetto dei Giovani Cittadini, ed al coraggio di tutti i Cisalpini.

Milano 20 Messidoro Anno V. della Repubblica Francese U. I.

Sott. dal Comit. di Costit. = Fontana, Lambertenghi, Longo, Loschi, Mascheroni, Melzi, Moscati, Oliva, Paradisi, Porro.

Sott. dal Comit. Centr. = La Hoz, Moscati, Mandelli, Paradisi, Ricci Sommariva, Visconti.

Au nom de la Républiqne Française BONAPARTE.

Per copia conforme: G. G. Serbelloni Presidente.

Pel Direttorio Esecutivo il Segretario Generale Sommariva.

INDICE DE' TITOLI.

INDICE
PER
LA RACCOLTA
DELLE LEGGI, PROCLAMI, ORDINI, ED AVVISI.
Tomo IV.

A

Parma

Altra

D

E

F

G

Al-

T

 Si

A V V I S O.

I continui sbagli che occorrono nella consegna agli Associati de' Fogli di questa Raccolta di mano in mano che si stampano, pregiudicievoli e agli Associati stessi, e molto più allo Stampatore, ci obbligano a stabilire, che cominciando dai fogli della Raccolta del Tomo V. verranno questi distribuiti solamente di mese in mese agli Associati che li ricercheranno anticipatamente, talchè al primo d'Agosto si comincierà a distribuire i fogli stampati in Luglio, e così successivamente. Prevenghiamo inoltre, che siamo incessantemente occupati per porci in giornata di quanto è stato pubblicato dalle nostre Autorità costituite, e che abbiamo la fondata speranza di riescirvi fra pochi giorni.